СПИСИ

О ИСТОРИЈИ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У ДАЛМАТИНСКО-ИСТРИЈСКОМ ВЛАДИЧАНСТВУ

ОД XV ДО XIX ВИЈЕКА

КЊИГА I.

DOCUMENTA

SPECTANTIA

HISTORIAM ORTHODOXAE DIOECESEOS

DALMATIAE ET ISTRIAE

A XV USQUE AD XIX SAECULUM

VOLUMEN I.

ЗАДАР
ТИПОГРАФИЈА С. АРТАЛЕ
1899.

DOCUMENTA

SPECTANTIA

HISTORIAM ORTHODOXAE DIOECESEOS DALMATIAE ET ISTRIAE

A XV USQUE AD XIX SAECULUM

COLLEGIT DIGESSITQUE

E. N. M.

VOLUMEN I.

JADERAE

TYPOGRAPHIA S. ARTALE

1899.

СПИСИ

О ИСТОРИЈИ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ДАЛМАТИНСКО-ИСТРИЈСКОМ ВЛАДИЧАНСТВУ

ОД XV ДО XIX ВИЈЕКА

САБРАО И УРЕДИО

Е. Н. М.

КЊИГА I.

ЗАДАР
ТИПОГРАФИЈА С. АРТАЛЕ
1899.

Orthodoxae ecclesiae in Dalmatia et Istria historia, quae ambitum hodiernae dioeceseos dalmato-istriensis continet, in partes tres in universum dividitur, quarum prima dimidium alterum saeculi XI. vel tertium Spalatense concilium, secunda saeculum XV. quo tempore Dalmatia ad oram marittimam sita Venetiarum reipublicae facta est, tertia nostram aetatem attingit.

Documenta, ad priores duas partes pertinentia et adhuc cognita, omnia edita sunt; illa vero, quae ad tertiam partem spectant, non omnia sunt vulgata, cum nonnulla tantum serbica et germanica lingua reddita, [1] atque autographa ad triginta quae plerumque summaria sunt, typis mandata sint. Reliqua in tabulariis et bibliothecis incomperta fere servantur, ex quo fit ut aetatis huius res gestae vel parum vel minus accurate dignoscantur.

Ut vero pro nostris viribus tertiae huic parti orthodoxae ecclesiae historiae in regionibus dalmato-istriensis dioeceseos maiorem lucem praeberemus, facultatemque offerremus ut harum rerum gestarum scriptores, documentis authenticis nisi, veridica narratione uti possent, curam habuimus omnia documenta huius aevi, quae nobis in promptu fuerant, in unum colligendi atque in his collectaneis nostris typis evulgandi.

At in primis nostrum esse existimavimus ea tantum documenta edere, quae omnino authentica et certae fidei

[1] *Serbica* in Срско-далм. Магазин, *germanica* vero in Le Bret, Magazin zum Gebrauch der Staaten-und Kirchen-Geschichte.

Историја православне цркве у Далмацији и Истрији, или у данашњем *далматинско-истријском владичанству*, дијели се у опће на три периода: први до друге половине XI вијека, или до трећег сплетског сабора, други до XV вијека, кад приморска Далмација долази под власт млетачке републике, и трећи од тога доба у напријед.

Списи, који се тичу прва два периода, а који су до сада познати, штампани су сви. Списи, који се тичу трећег периода, нијесу сви штампани. Неки је само дио наштампан у српском и њемачком пријеводу, [1] а у оригиналу има их наштампано нешто мало више од тридесет и то већином у изводу. Сви остали списи још се чувају у разним архивама и библиотекама, и дакле су у опће непознати. Да је због овога морала бити мало, или бар нетачно позната и историја овог периода, само се по себи разумије.

У намјери да по силама нашим помогнемо, да се расвијетли овај трећи период историје православне цркве у земљама данашњег далматинско-истријског владичанства, те да пружимо могућност ономе, који буде хтио писати историју тога периода, да на основу истинитих докумената изложи ту историју, ми смо се постарали да прикупимо све оне списе, који се односе овом добу, а које смо могли да добијемо, те их штампамо у овој нашој збирци.

Наштампали смо само оне списе, који су потпуно аутентични, и који не подлеже никаквој сумњи; а

[1] *Српски* у „Срп.-далм. Магазину," а *њемачки* у Le Bret, Magazin zum Gebrauch der Staaten-und Kirchen-Geschichte.

essent, praetermissis illis quae authentica ratione carerent vel parum sincera viderentur, atque ea lingua, qua conscripta ab ipsa origine essent, in vulgum emittere. Quae ea de causa fecimus, cum interpretationes, etsi magna cum diligentia digestae, rerum gestarum scriptoribus pertenui comodo sint, qui ex instrumentis in aliam linguam translatis neque tutiorem viam tenere neque rem in disputationem adductam recte absolvere queunt, quorum nihil accidit, cum acta publica patrio suo sermone confecta cognoverint atque perspexerint.

Docum. CCCXXV. sumus edituri, quorum CCLXXVI. ex codicibus manu exaratis, XLIX. ex libris impressis, quae inferius indicabimus, excerpta sunt. Et eo modo edemus, ut omnia duobus voluminibus contineantur, quorum alterum documenta CXCIII. usque ad reipublicae Venetiarum finem, alterum recentiora CXXXII. comprehendat. Quae, nonnullis tantum exceptis, ecclesiae orthodoxae dioeceseos dalmato-istriensis historiam, quatenus publica est, illustrant; et ea maximi momenti sunt, cum eo tempore de firmitate eiusdem ecclesiae ac de eius defensione in eos, qui eam de medio tollere contendebant, ageretur.

Cum autem Istria quoque provincia ad hanc dioecesin pertineat, documentis, quae supra commemoravimus, et ea eiusdem aetatis, quae ad ecclesiam orthodoxam Istriensem attinent, adiecimus. At omisimus quae Ragusinorum et Catharensium omnino erant; nam, quamquam eae regiones hodiernae Dalmatiae provinciae partes factae, episcopatui dalmato-istriensi obnoxiae non sunt, cum per se dioecesin unam efficiant, et res gestae apud eas longe aliter ac in dalmato-istriensi episcopatu se habuerint.

Jam vero documenta ea ratione sumus publicaturi, qua in manuscriptis, quae nobis parata erant, inveniebantur; sin in multis codicibus eadem documenta erant, optimam lectionem semper praetulimus, nullisque emendationibus usi sumus, praeter quas orthographica et grammatica artes nobis suadebant.

изоставили смо све оне списе, чија нам се аутентичност учинила сумњива, или које сви за аутентичне не сматрају. И те смо списе штампали на оном истом језику, на којем су од дотичних написани били; а то смо с тога учинили, што пријеводи, ма како да су добри, не могу да послуже историку онако, као оригинали, нити он на основу дотичног преведенога списа може да с таком поузданошћу говори и своје изводе чини, као што то може, кад је прочитао и проучио односни спис у оригиналу.

Свега ми штампамо 325 списа, од којих су 276 штампани са односних рукописа, а 49 је прештампано из дотичних штампаних књига, које ћемо ниже споменути. Све ћемо те списе издати у двије свеске. У овој првој свесци наштампали смо 193 списа, до пада млетачке републике, а у другој ће бити наштампана остала 132 списа. — Сви се ови списи тичу, са малим изузетком, спољашњега живота православне цркве у данашњем далматинско-истријском владичанству. А ови су списи и најважнији, погледом на то, што се у овом периоду црква имала да бори за свој опстанак, и да се само брани од дотичних, који су хтјели да је не буде.

Додали смо тим списима и оне, који се тичу православне цркве овога периода у Истрији, с тога, што и та провинција спада у ово владичанство. Изоставили смо списе, који се посебно тичу Дубровника и Боке Которске, премда и та два политичка округа улазе у данашњу Далмацију. Ово смо учинили с тога, што ти окрузи данас не спадају у далматинско-истријско владичанство, него састављају засебно владичанство, а и с тога, што се историја православне цркве у тим земљама развијала друкчије, него ли у земљама овога владичанства.

Списе смо штампали у свему онако, како се они налазе у рукописима, које смо имали пред собом. За које смо списе имали неколико рукописних копија, бирали смо најбољи рукопис, и с тога смо рукописа и штампали дотични спис. А нијесмо допустили себи никаквих поправака у рукописима, осим само неких ортографичких, и у појединим мјестима граматичких.

De singulorum documentorum gravitate nullam disputationem fecimus, cum hoc sit officium illius qui res gestas ecclesiae orthodoxae in Dalmatia et Istria describet; attamen aliis litteris voces nonnullas documentorum distinximus, cum res inibi expressae nobis maioris cuiusdam ponderis viderentur.

Forsan vero monendi erimus, quod in titulis vocabulum *Orthodoxum* nuncupavimus, cum in documentis vox *Graecus* semper reperiatur; qua vero de causa hanc rationem secuti simus, ex adnotatione 2. paginae 106 erit perspicuum.

Nuper admonuimus, documenta CCLXXVI. ex codicibus manu exaratis proficisci; tabularia vero, e quibus deprompta, sunt haec:

1) *Archivum episcopatus Jadrensis.* Duobus partibus, *vetere* et *recenti*, constat, quorum altera incipit mense Junio anni MDCCCX, quo tempore Benedictus Kraljević episcopali dignitate est indutus; altera acta publica ante hanc aetatem complectitur. Sunt omnino DXLVI. numero, sed magna ex parte plurimi praetii, quorum antiquiora initium ducunt a prima aetate, qua respublica Venetorum Dalmatia marittima potita est. Multa magnae auctoritatis, autographa autem tantum CLXXVI, reliqua apographa optima, omnia fere tabellionum vel magistratuum nominibus, qui publico suo officio exempla fecerunt, confirmata. Tabularium hoc episcopale anno MDCCCXCVI. est ordinatum; cum vero documenta pauca sint, temporum ratione non sunt distributa, sed eo modo quo vicissim secuntur.

2) *Archivum consistor. Jadrense*, quod anno MDCCCVI initium habet.

3) *Archivum patriarchale Carloviciense.*

4) *Archivum comunitatis ecclesiae Jadertinae.* Veterum documentorum est in eo modicus numerus, maior pars apographorum publice confirmatorum. Insunt et nonnulla autographa et codex quidam *Normali* inscriptus et N.o 202 signatus. Chartae haec non sunt ordinatae.

У никакву се оцјену списа̂ ми нијесмо упуштали. То је посао будућег историка православне цркве у Далмацији и Истрији, или у данашњем далматинско-истријском владичанству. Само у неколиким списима штампали смо курсивом поједина мјеста, која су нам се учинила важнија у дотичном спису.

Можда ће се опазити, што смо у насловима списа употребљавали ријеч: *православни*, док у самоме спису те ријечи нема, него ријеч: *грчки*. Зашто смо тако поступали, разјашњено је у 2. биљешци на 106. страни.

Казали смо, да смо 276 списа штампали са односних рукописа. Те смо рукописе узели из овихархива:

1. *Архива задарске епископије*. Ова је архива данас подјељена на *стару* и *нову* архиву. Списи нове архиве почињу са мјесецом јуном 1810. године, послије инсталације на владичанску катедру Венедикта Краљевића. У стару архиву спадају списи до тога доба. Нема их много; свега 546, али већином су драгоцјени. Почињу већ од првих година, кад је млетачка република освојила приморску Далмацију. Оригиналних списа има само 176, а остало су прилично добри пријеписи, мал не сви овјеровљени од надлежних јавних биљежника, или од дотичних службених лица, која су те пријеписе приређивала. Уређена је ова стара архива 1896. године. Пошто није релативно велик број списа̂ те архиве, то они и нијесу нумерирани посебно по годинама, него редом по добу, како један за другим долази. [1]

2. *Архива задарске консисторије*, која почиње са 1806. годином. [2]

3. *Архива патријарашка у Карловцима*. [3]

4. *Архива задарске црквене општине* има приличан број старих списа, већином овјеровљених пријеписа. Има неколико и оригинала̂, и једна увезана књига нормала̂ под бр. 202. Архива ова није уређена. [4]

[1] Списи из ове архиве наведени су писменима: *А. З. Е.*
[2] Наведено са: *Конс.*
[3] Наведено са: *К. П. А.*
[4] Наведено са: *З. Ц. А.*

5) *Archivum communitatis ecclesiae Sibenicensis.* Vetera monumenta habet multa, et quae satis auctoritate valent, nonnulla autographa membranacea, inter quae codices veteres tres manuscriptos, magni praetii, membrana coopertos numerisque 91, 93 et 95 signatos, qui omnes fere gravissimas constitutiones continent. Inest et libellus, typis exaratus, cui desunt paginae quaedam, qui inscribitur: „Stampa de' mercanti greci habitanti nella città di Sebenico“ et nonnullas constitutiones similiter concludit. Chartae et membranae istae ordinatae non sunt.

6) *Archivum communitatis ecclesiae Scardonensis.* Documenta parum vetera, inter quae liber manuscriptus cui titulus: „Normali ed altre carte vecchie“ quo acta magni momenti servantur.

7) *Archivum monasterii Titiensis* (Krka) *fluminis*, cui inest modica copia documentorum autographorum et authenticorum exemplarium.

8) *Archivio di Stato in Venezia.* Plurima monumenta in hoc tabulario asservantur, quae ecclesiae orthodoxae historiam Venetorum reipublicae temporibus illustrant, quorum nonnulla a nobis evulgantur, reliquis vero tabulariorum nostrorum chartas membranasque emendavimus.

9) *Biblioteca Marciana a Venezia.* Ut bibliothecae Marcianae praesides nos certiores fecerunt, vetera monumenta, ecclesiam orthodoxam spectantia, nonnulla tantum ibi sunt, at ea gravissimae auctoritatis.

Reliqua XLIX. documenta, quae in nostris collectaneis inveniuntur, ex his libris impressis deprompta sunt:

1) *Χρυσοβουλλα και Γραμματα των οικουμενικων Πατριαρχων* — Ιωαννου Βελουδου. Βενετια, 1893.

2) *Per il povero comun ed abitanti di Peroi.* Continet ab anno MDXXVI. ad annum MDCCXCVI documenta, quae ad ecclesiae orthodoxae comunitatis Peroi in Istria tantum attinent. Deest in libello annus et nomen urbis, in qua editum est, at certe Venetiis et saeculo XVIII.

3) *Secrets d' État de Venise* — Vlad. Lamansky, S.-Pétersb. 1884. Post inscriptionem: *Decrets du Conseil des Dix relativs a l' Église et le Clergé national grec* (pag.

5. *Архива шибеничке црквене општине* има доста старих списа. Неки су оригинали на пергамени. Између осталога постоје три драгоцјене старе рукописне књиге, везане у кожи и означене бр. 91, 93 и 95, у којима су прибрани мал не сви главнији нормали; а има и једна штампана књига, на жалост без неколико листова, са насловом: „Stampa de' mercanti greci habitanti nella città di Sebenico," у којој је књизи наштампано неколико важнијих нормала. Ни ова архива није уређена. [1]

6. *Архива скрадинске црквене општине* нема много старих списа. Постоји једна рукописна стара књига: „Normali ed altre carte vecchie," у којој има неколико врло драгоцјених списа. [2]

7. *Архива манастира Крке* има приличан број оригиналних списа, а такођер списа у овјеровљеном пријепису. [3]

8. *Archivio di Stato in Venezia* богат је у списима по историји православне цркве за вријеме млетачке републике. Из ове архиве наштампани су неколики списи у овој нашој збирци, а остали су нам списи послужили већим дијелом да исправимо списе из домаћих архива.

9. *Biblioteca Marciana a Venezia* има, у колико су нас извијестили, само мало старих списа, који се тичу православне цркве, али су ти списи ванредно важни, и сви су у овој збирци штампани.

Осталих 49 списа, што се налазе у збирци овој нашој, прештампани су из слиједећих штампаних књига:

1. Χρυσοβουλλα και Γραμματα των οικουμενικων Πατριαρχων — Ιωαννου Βελουδου. Βενετια, 1893.

2. *Per il povero Comun ed abitanti di Peroi.* Садржи списе, који се посредно или непосредно тичу православне црквене општине перојске, од 1526. до 1796. године. Није означено на књизи, када је и гдје штампана, али мислимо у Млецима у 18. вијеку.

3. *Secrets d' État de Venise* — Vlad. Lamansky, S.-Pétersb., 1884. Под рубриком: „Decrets du Conseil des Dix relatifs a l'Église et le Clergé national grec"

[1] Наведено са: *Ш. Ц. А.*
[2] Наведено са: *С. Ц. А.*
[3] Наведено са: *А. М. К.*

013 sqq.) sunt documenta quaedam, quae nostra intersunt.

4) *Magazin zum Gebrauch der Staaten und Kirchen-Geschichte* — I. Fr. Le Bret, Ulm. 1771 sqq. In his commentariis est rubrica: *Sammlung von Urkunden, die Griechen in Dalmatien und Albanien betreffend* vel *Beitraege zur griechisch-dalmatinischen Kirchen-Geschichte*, ubi reperiuntur, germanica lingua reddita, documenta multa, quae ad historiam ecclesiae orthodoxae in Dalmatia pertinent. E quibus commentariis ea documenta (undecim) in serbicam linguam translata excepimus, quae aliunde habere nequivimus.

5) *Vetera monumenta Slavorum meridionalium.* Aug. Theiner, Romae 1863, Zagrabiae 1875. Quatuor documenta ex his collectaneis hausimus.

6) *Illyricum Sacrum* — D. Farlati, Venetiis, 1751—1819. Documenta sex ex hoc opere excerpsimus.

7) *Dizionario storico-ecclesiastico* del Moroni. Ex volumine XCI. huius operis documenta duo, vel potius adnotationes duo habuimus.

Post singula documenta locus adducitur, unde excerpta sunt; si plures loci adducuntur, primus ostendit eum, ex quo proveniunt, alii ubi documenta, exemplata vel alia lingua reddita, reperiuntur. Hoc modo in collectaneis nostris omnia monumenta, quae in Српско-далматински Магазин in serbicam linguam translata occurrunt, indicavimus.

Indicem alphabeticum virorum et rerum memorabilium, in his nostris collectaneis laudatis, in fine voluminis alteri typis mandabimus.

E. N. M.

(pag. 043 sqq.) садржи се неколико списа, који се тичу нашег предмета.

4. *Magazin zum Gebrauch der Staaten-und Kirchen-Geschichte* — I. Fr. Le Bret, Ulm, 1771 sqq. У овоме се часопису налази посебна рубрика са насловом: „Sammlung von Urkunden, die Griechen in Dalmatien und Albanien betreffend," или: „Beiträge zur griechisch-dalmatinischen Kirchen-Geschichte." и ту је приведено у њемачком пријеводу више списа по историји православне цркве у Далмацији. Из овога су часописа приведени у српскоме пријеводу они списи (11), које нам није било могуће иначе добити.

5. *Vetera monumenta Slavorum meridionalium* — Aug. Theiner, Romae 1863, Zagrabiae 1875. Четири смо списа узели из ове збирке.

6. *Illyricum Sacrum* — D. Farlati, Venetiis, 1751-1819. Из овога смо издања узели шест списа.

7. *Dizionario storico-ecclesiastico* — Moroni. Из 91. тома овог издања узета су у ову збирку два списа, или тачније, двије биљешке.

Испод свакога списа означен је извор, из којега је спис узет; а гдје су наведени неколики извори испод дотичнога списа, први навод показује и први извор, из којега је тај спис узет, а остали наводи показују, гдје се још налази исти спис у пријепису, или пријеводу. На овај смо начин забиљежили у овој нашој збирци све оне списе, који се у српском пријеводу налазе у *Српско-далматинском Магазину*.

Азбучни преглед лицâ и предметâ, о којима се спомиње у овој збирци, штампаћемо на крају II свеске.

Е. Н. М.

ПРЕГЛЕД.

Стр.

1412, 27. априла. Млеци. Млетачка влада забрањује православни обред у Млецима . . . . 3.

1415/16, 8. јануара. Млеци. Млетачка влада под пријетњом казне забрањује да се у Млецима служи по православном обреду . . . . 3.

1429/30, 15. фебруара. Млеци. Млетачка влада наређује, да се разруши дотична богомоља у једној приватној кући у Млецима, у којој се богомољи служило по православном обреду . . . . 4.

1429/30, 15. фебруара. Млеци. Млетачка влада наређује, да се протера из Млетака дотични православни свештеник, који је служио по православном обреду 5.

1446, 11. јула. Млеци. Млетачка влада упућује дотичне, да гледају на вјешти начин обратити православне у римокатоличку вјеру . . . . . , ... 5.

1455, 22. маја. Млеци. Млетачка влада наређује, да се одузму од православних дотичне цркве и да се предаду латинском епископу . . . . 6.

1456, 18. јуна. Млеци. Млетачка влада даје дозволу латинском млетачком патријарху да уступи Грцима једну цркву, да би се у тој цркви more graeco могло служити . . . . 8.

1461, 15. јула. Млеци. Млетачка влада наређује дотичном обласном управитељу да гледа, да perfidus ac schismaticus ritus Graecorum, si fieri posset, extirparetur 9.

1479, 28. јула. Млеци. Млетачка влада допушта Грцима, који су настањени у Млецима, да могу озидати своју цркву, али да се у тој цркви може само служити secundum catholicos ritus . . . . 10.

Стр.

1498, 28. јула. Млеци. Млетачка влада тражи од римске курије, да остану неповријеђена права млетачког латинског патријарха над Грцима у Млецима . . 10.

1511, 4. октобра. Млеци. Молба Грка̂, настањених у Млецима, да могу озидати цркву, коју желе посветити св. великом. Ђорђу . . . . 11.

1514, 30. априла. Млеци. Дужд одобрава Грцима да озидају цркву у Млецима, ако им то дозволи папа . 14.

1514, 18. маја. Рим. Папа Лав X дозвољава Грцима, настањенима у Млецима, да могу озидати цркву у част св. великом. Ђорђа . . . . 14.

1514, 3. јуна. Рим. Папа Лав X објављује Грке у Млецима независне од јурисдикције мјесног латинског епископа, него да ће зависити непосредно од римскога пријестола . . . . 15.

1515, 26. марта. Млеци. Латински млетачки патријарх пише дужду против православних Грка . . . . 17.

1521, 18. маја. Рим. Папа Лав X, сматрајући унијатима православне Грке, поданике млетачке републике, брани их од латинских епископа . . . . 19.

1526, 26. марта. Рим. Папа Климент VII понавља и потврђује одлуку папе Лава X од 18. маја 1521. . . 24.

1534, 29. маја. Млеци. Млетачка влада допушта Грцима у Млецима да могу имати два свештеника, али да морају бити cattolici e non scismatici . . . . . 25.

1540, 8. марта. Рим. Папа Павао III упућује да се треба владати по одлуци папе Лава X у односима наспрам Грка . . . . 26.

1542, 11. маја. Млеци. Млетачка влада понавља наредбу 29. маја 1534. да грчки свештеници у Млецима морају бити cattolici . . . . 29.

1542, 31. јула. Млеци. Дужд проглашује одлуку папе Павла III од 8. марта 1540. обвезном за све Грке 30.

1547, 19. септембра. Млеци. Млетачка влада забрањује да се вријеђа православна вјера . . . . 30.

1564, 16. фебруара. Рим. Папа Пије IV опозивље одлуке папа̂ Лава X, Климента VII и Павла III, и подвргава православне Грке јурисдикцији дотичних латинских епископа . . . . 31.

1565, 27. априла. Млеци. Млетачка влада одобрава, што се не поступа противу православних епископа, који не ће да признају закључке тридентскога сабора . 31.

1568/69, 8. фебруара. Млеци. Млетачка влада обзнањује дотичног латинског архиепископа, да не смије узнемиривати Грке, који су одјељени од римске цркве 32.

1569, 17. јуна. Млеци. Дукал у заштиту православних млетачких поданика . . . . 32.

Стр.

1570, 3. маја. Млеци. Млетачка влада пише цариградском патријарху, да ће штитити права православних епископа . . . . 34.

1573, 8. јула. Млеци. Млетачка влада у обрану православних од нападаја дотичног латинског епископа . . 34.

1576, 7. јула. Млеци. Млетачка влада да се никакве сметње не чине православном богослужењу . . . 35.

1576, 7. јула. Млеци. Млетачка влада саопћује цариградском патријарху о наредби својој, да се не смета православно богослужење . . . . , . 35.

1578, 20. августа. Млеци. Дукал, да православни имају право на слободу вјере и да се латински епископи не смију мијешати у њихове вјерске ствари . . . 36.

1579, 10. априла. Млеци. Млетачка влада опомиње једног латинског свештеника ради увриједљивих неких ријечи противу православне вјере . . . . . . 38.

1582, 20. августа. Млеци. Дукал, да православне Шибенчане не смије нико узнемиривати у вршењу њиховог богослужења . . . . 39.

1582, 15. септембра. Млеци. Млетачка влада уважава жалбу православних Шибенчана на иновјерце . . 40.

1582, 10. децембра. Шибеник. Шибенички кнез у заштиту православних . . . . 41.

1583, 12. марта. Пола. Истријски проведитор дарива православнима у Поли земљиште, да могу цркву озидати 42.

1596, 3. априла. Млеци. Млетачка влада наређује неком римокатоличком свештенику у Млецима, да опозове увриједљиве ријечи, што је изрекао противу православне вјере . . . . 44.

1599, 31. јула. Млеци. Млетачка влада дозвољава мјешовите бракове између православних и римокатолика 44.

1634, 9. јуна. Млеци. Млетачка влада наређује дотичном визитатору, да не смије дирати у православне цркве 45.

1635, 2. новембра. Задар. Далмат. проведитор потврђује православним Задранима слободу вјероисповјести . 45.

1641, 11. маја. Млеци. Дукал о потпуној слободи православне вјероисповјести у Далмацији . . . . . . 46.

1644, 3. маја. Млеци. Млетачка влада подвргава казни неког фратра, који је штампао увриједљивих израза противу православних Грка . . . . 47.

1644. маја. Цариград. Цариградски патријарх Партеније II предаје филаделфијском архијепископу права патријарашког егзарха над православним црквама у Млецима и Далмацији . . . . 47.

Стр.

1647, 5. маја. Задар. Далм. проведитор потврђује уређење православне црквене општине у Хвару . . . 49.

1648, 1. фебруара. Прошња правосл. хварског свештеника ради издржавања својега и још двојице калуђера 50.

1651. Цариград. Царигр. патријарх Јоаникије II одређује филаделф. архијепископу права, као патријарашком егзарху у подручним му црквама . . . . 51.

1658, 9. августа. Млеци. Филаделф. архијепископ Хортакие упућује правосл. пароха шибеничког да позове латинског шибеничког епископа да посјети православну шибеничку цркву . . . . 54.

1658, 5. октобра. Млеци. Млетачка влада наређује, да правосл. Перојци имају се обраћати за духовне потребе своје грчкој цркви у Поли . . . . 55.

1660, 15. априла. Млеци. Филаделф. архијепископ Хортакие кори правосл. шибеничког пароха, што приједи својима да дају милостињу латин. свештеницима . 55.

1670, 20. јула. Задар. Задарски кнез потврђује дотичног правосл. свештеника за цркву св. Јована код Задра 56.

1677. Посао о захтјеву лат. пароха перојског. да буду и правосл. Перојци од њега зависни у духовним стварима . . . . 57.

1678, 25. априла. Шибеник. Црквено-општински правилник за управу цркв. општине у Шибенику . . . . . 60.

1678, 28. маја. Рим. Папа Инокентије XI да не треба допустити да се постави правосл. епископ у Млецима 61.

1679, 13. септембра. Котор. Далм. проведитор П. Валијер наређује, да лат. свештеници имају обучавати православне свештенике . . . . 61.

1684/85, 12. фебруара. Задар. Далм. проведитор П. Валијер објављује, да ће од њега у напријед зависити потврда свештеника при цркви св. Илије у Задру 62.

1686, 25. марта. Задар. Далм. проведитор П. Валијер објављује, да правосл. свештеници у Далмацији имају зависити од латинских епископа . . . . 63.

1689, 23. новембра. Правосл. Шибенчани моле владу, да буду заштићени у слободном вршењу своје вјероисповјести . . . . 65.

1693, 8. марта. Српски патријарх Арсеније Чарнојевић утврђује Далматинце у православној вјери . . . 67.

1694, 13. јула. Правосл. Шибенчани моле опет владу, да буду заштићени у вршењу своје вјероисповјести 68.

1695, 7. јуна Сињ. Далм. проведитор Д. Долфин јамчи правосл. Шибенчанима слободу њихове вјероисповјести . . . . 70.

Стр.

1696, 24. јануара. Српски патријарх Арсеније Чарнојевић признаје за законитог далм. епископа Никодима Бусовића . . . . 71.

1696, 3. јула. Сињет. Далм. проведитор Д. Долфин признаје правосл. Шибенчанима право јавног богослужења . . . . , ... 73.

1699, 30. октобра. Млеци. Филаделф. архијепископ Типалди кори епископа Бусовића, што не признаје јурисдикцију латин. епископа . . . . 73.

1699, 12. октобра. Сињет. Далм. проведитор А. Моћениго дарива еп. Бусовићу и драговићким калуђерима цркву св. Јована крститеља у Брибиру са односним земљама 75.

1702, 30. маја. Задар. Далм. проведитор А. Моћениго потврђује наредбе 1641. и 1695. год. о слободи православне вјероисповјести . . . . 76.

1703, 12. септембра. Млеци. Дукал о слободи правосл. вјероисповјести . . . . 77.

1705, 14. маја. Млеци. Дукал да правосл. Неретвани могу озидати цркву . . . . 78.

1706, 6. маја. Шибеник. Шибенички кнез Балби потврђује црквено-општински правилник за Шибеник . 80.

1706. Скрадин. Извјештај скрадинског лат. генералног викара о стању лат. скрадинске епархије . . . . 80.

1707, 5. септембра. Котор. Далм. проведитор Рива наређује, да лат. свештеници имају обучавати правосл. свештенике . . . . 82.

1707, 9. октобра. Котор. Далм. проведитор Рива наређује, да само млетачки поданици могу вршити парохијску службу у Далмацији . . . . 83.

1707/8, 18. јануара. Млеци. Млет. влада понавља пређашње наредбе, да правосл. свештенике имају потврђивати за службу лат. епископи . . . . , . 84.

1708, 28. априла. Задар. Далм. проведитор Рива објављује, да правосл. свештеници могу служити, ако имају одобрење од лат. епископа . . . . 86.

1709, 20. јула. Млеци. Млет. влада дозвољава зидање правосл. храма у Нерегви . . . . 87.

1710, 12. априла. Млеци. Млет. влада понавља дозволу мјешовитих бракова између православних и римокатолика . . . . , ... 88.

1710, 27. октобра. Млеци. Млет. влада потврђује епископу Саватији Љубибратићу уживање пређашње награде из државне благајнице . . . . , . . . 89.

1711, 9. маја. Млеци. Филаделф. архијепископ Типалди производи шибеничког пароха Н. Метакса за хореиископа . . . . 89.

Стр.

1712, јуна. Цариград. Цариградски патријар. синод одлучује од цркве филаделф. архијепископа Типалда . 90.

1713, 28. марта. Задар. Далм. проведитор Пизани дозвољава правосл. Скрадињанима да могу отворити и поправити за богослужење стару цркву . . . . 96.

1713, јула. Шибеник. Посао о једном латин. свештенику, који је узнемиривао у Шибенику православне . . 97.

1713, 13. јула. Шибеник. Жалба правосл. Скрадињана, што им се не допушта да отворе цркву за богослужење 98.

1713, 30. октобра. Млеци. Млет. влада забрањује правосл. Скрадињанима да отворе цркву . . . . 102.

1714, 18. априла. Драговић. Писмо пећког патријарха Мојсеја приликом своје посјете правосл. паства у Далмацији . . . . 103.

1716, 1. августа. Задар. Далм. проводитор Емо потврђује архимандриту Стевану Љубибратићу уживање награде из државне благајнице за његову пастирску службу . . . . 104.

1717, 8. маја. Задар. Далм. проведитор А. Моћениго наређује, да нико не смије узнемиривати правосл. Шибенчане . . . . 105.

1718, 14. јула. Млеци. Дукал о слободи православне вјероисповјести у Далмацији , ... 106.

1719. Скрадин. Извјештај лат. скрадинског епископа конгрегацији кардинала̂ о својој епархији . . . . . 107.

1719, 12. септембра. Вир. Далм. проведитор А. Моћениго дарива епископу Ст. Љубибратићу и драговичким калуђерима земаља . . . . 108.

1719, 26. августа. Млеци. Лат. архијепископ да треба забранити еп. Стевану Љубибратићу вршење духовне власти над Србима, млетачким поданицима . . . 110.

1719, 2. септембра. Рим. Кардинал Паулући да треба забранити еп. Ст. Љубибратићу да похађа православне млетачке поданике . . . . 112.

1719/20, 25. јануара. Млеци. Млет. влада наређује, да буде уклоњен из Далмације еп. Ст. Љубибратић . . . 114.

1720, 1. марта. Задар. Далм. проведитор А. Моћениго у обрану еп. Љубибратића, осуђујући лат. епископе за лажну ревност . . . . 115.

1720. Задарски лат. архиепископ В. Змајевић противу православних у Далмацији и противу еп. Љубибратића 124.

1720, 5. септембра. Млеци. Млет. влада да буде одмах уклоњен из Далмације еп. Љубибратић . . . . . 131.

1721. Спис лат. архијепископа В. Змајевића противу православних Срба . . . . 132.

Стр.

1721. Абат Пападополи у обрану српског црквеног обреда и епископа Љубибратића . . . . 143.

1721. Лат. архијепископ В. Змајевић одговара абату Пападополи, и опет грди правосл. далматинске Србе 157.

1722. Опет лат. архијепископ В. Змајевић противу правосл. далматинских Срба . . . . 173.

1722, 10. јула. Млеци. Млет. влада одређује права и дужности правосл. Имоћана . . . . 184.

1723, 20. априла. Задар. Далм. проведитор Диједо објављује одобрење владе да правосл. далматински Срби добију свог епископа, и да се пријави ко жели добити епиorigin. мјесто . , ... 185.

1723, 13. маја. Задар. Задарски поглавар одобрава црквено-општински правилник за православне у Задру 186.

1724. Лат. шибенички епископ Донадони о православним Србима у Далмацији . . . . 187.

1725. Опет лат. архијепископ В. Змајевић противу православних Срба у Далмацији . . . . 195.

1726. Опет лат. архијепископ В. Змајевић противу православних далматинских Срба . . . . 199.

1727/28, 24. јануара. Млеци. Дукал да се православним Задранима чувају старе вјерске повластице . . . 201.

1727/28, 22. фебруара. Задар. Далм. проведитор Вендрамин да се испита о неким вјерским обичајима православних у Задру . . . . 202.

1728, 16. марта. Задар. Далм. проведитор Вендрамин лат. архијепископу В. Змајевићу да мора штовати вјерске повластице правосл. Задрана . . . . . 203.

1728, 18. марта. Задар. Лат. архијепископ В. Змајевић проведитору да ће се покоравати наредбама владе у односима наспрам православних . . . . . . 204.

1728, 29. децембра. Шибеник. Правосл. Шибенчани о спору њиховом са лат. епископом Донадони . . . . . 205.

1729, 13. маја. Млеци. Мишљење консулторâ о православнима у Далмацији . . . . 208.

1731, 25. јула. Сплет. Далм. проведитор Вендрамин влади да треба дати правосл. Далматинцима епископа . 209.

1733, 5. августа. Задар. Далм. проведитор Гримани допушта зидање правосл. цркве у Опузену . . . . 211.

1734. Лат. сплетски архијепископ Качић противу православних Далматинаца . . . . 212.

1734, 11. новембра. Задар. Далм. проведитор Гримани поводом намишљене посјете лат. скрадинског епископа цркава: ман. Крке и села Братишковаца . . . . 232.

Стр.

1735, 4. септембра. Задар. Далм. проведитор Гримани да правосл. свештеници у Далмацији морају зависити од латинских епископа . . . . 232.

1735, 15. новембра. Задар. Далм. проведитор Д. Долфин о зависности правосл. свештенства у Далмацији од латинских епископа . . . . . , ... 235.

1736, 16. августа. Млеци. Консултори изражавају влади мишљење, да се именује за правосл. епископа у Далмацији и Боки архим. Аврамовић или које друго способно лице . . . . , 236.

1736, 17. августа. Макарска. Далм. проведитор Д. Долфин изражава сенату мишљење, да не би требало дати правосл. Далматинцима епископа . . . . 237.

1736. Лат. архијепископ В. Змајевић противу сенатског декрета, којим се допушта правосл. Далматинцима имати свог епископа . . . . 239.

1739, 13. јула. Млеци. Дукал у заштиту правосл. Далматинаца од дотичних латинских епископа . . . . 242.

1739, 15. јула. Млеци. Дукал у заштиту правосл. шибеничког свештеника, суспендираног од лат. епископа 243.

1739, 3. августа. Задар. Далм. проведитор Кавали да лат. шибенички епископ Донадони не смије узнемиривати правосл. Шибенчане . . . , ... 244.

1739, 10. августа. Задар. Далм. проведитор Кавали лат. архијепископу В. Змајевићу о поступању наспрам православних по дукалу 13. јула 1739 . . . . . 245.

1741, 27. марта. Задар. Далм. проведитор Кавали да правосл. свештеници у Далмацији морају у свему зависити од латинских епископа . . . . 245.

1741, 24. априла. Задар. Лат. архијепископ В. Змајевић спроводи у Рим наредбу проведитора Кавали од 27. марта 1741., као знак своје побједе над правосл. Далматинцима . . . . 248.

1741. О „илирском клиру“ и противу правосл. далматинских Срба . . . . 249.

1744. Лат. осорски епископ М. Караман противу правосл. далматинских Срба . . . . 257.

1749. Молба правосл. Скрадињана да би могли отворити своју цркву . . . . 268.

1750, 10. априла. Задар. Лат. задарски архијепископ М. Караман о православним Србима у Далмацији . . 271.

1751/52, 31. јануара. Котор. Далм. проведитор Балби да правосл. свештеници морају бити потчињени лат. епископима . . . . 319.

1751, 21. августа. Сарајево. Пећки патријарх Атанасије II овлашћује босанског митрополита Гаврила, да завладичи за Далмацију Симеона Кончаревића . . . 320.

Стр.

1751, 15. септембра. Требиње. Грамата митрополита Гаврила, да је завладичио Сим. Кончаревића за далм. епископа . . . . 321.

1752, 4. јула. Прошња правосл. Скрадињана да могу поправити и отворити за Божју службу стару своју цркву . . . . 323.

1753, 5. априла. Млеци. Млет. влада нарећује далм. проведитору да уклони из Далмације еп. Кончаревића 325.

1753, 10. септембра. Скрадин. Друга прошња правосл. Скрадињана да могу отворити стару своју цркву 325.

1753, 10. децембра. Млеци. Млет. влада тражи од далм. проведитора мишљење о прошњи правосл. Скрадињана 329.

1753/54, 26. јануара. Задар Далм. проведитор Фр. Гримани извјештава владу млетачку о правосл. цркви у Далмацији . . . . 329.

1754, 16. маја. Млеци. Мишљење консулторâ о правосл. цркви у Далмацији . . . . 335.

1754, 30. јула. Млеци. Дукал о слободи православне вјероисповјести у Далмацији . . . . 350.

1754, 24. августа. Млеци. Млет. влада допушта да се отвори правосл. храм у Скрадину, и тражи мишљење далм. проведитора о разним питањима правосл. народа у Далмацији . . . . 351.

1754, 22. октобра. Сплет. Далм. проведитор Фр. Гримани саопштава правосл. Скрадињанима дозволу да отворе правосл. храм . . . . 354.

1754, 29. октобра. Сплет. Далм. проведитор Фр. Гримани објављује задар. кнезу дукал о слободи правосл. вјероисповјести у Далмацији . . . . 358.

1754, 29. октобра. Сплет. Далм. проведитор Фр. Гримани објављује свима лат. епископима дукал о слободи правосл. вјероисповјести у Далмацији, — и одговори на то лат. епископа . . . . 359.

1754, 20. новембра. Прошња правосл. далматинског народа сенату, да би могли имати свог епископа . . 362.

1758, 6. априла. Представка далматинских лат. епископа сенату противу православних у Далмацију . . . 364.

1758, 5. јула. Млеци. Извјештај бившег далм. проведитора Фр. Гримани о правосл. цркви у Далмацији . 366.

1759. Представка српског правосл. народа у Далмацији млетачком сенату . . . . 368.

1759. Цариґр. патријарх Кирил упућује правосл. свештенство у Далмацији у погледу крштења новорођене дјеце . . . . . . , ... 376.

1759/60, 27. фебруара. Задар. Далм. проведитор Ф. Диједо подвргава правосл. свештенство у Далмацији лат. епископима . . . . 378.

Стр.

1760, 6. маја. Три списа о једном дрнишком калуђеру, који се ставио под заштиту лат. епископа шибеничког . 380.

1760, 8. маја. Задар. Далм. проведитор Ф. Диједо задарском кнезу о потчињености правосл. свештенства лат. епископима . . . . 386.

1760, 3. и 29. августа. Руски царски посланик поводом стања правосл. цркве у Далмацији . . . . . . 387.

1760, 14. августа. Представка правосл. Смоковићана сенату противу насиља лат. свештенства . . . . 388.

1760, 26. августа. Представка настојатељâ Крупе и Крке сенату противу насиља лат. свештенства . . . . 390.

1760, 30. августа. Представка правосл. Задрана сенату противу насиља латинског свештенства . . . . 393.

1760, 20. септембра. Представка правосл. Шибенчана сенату противу насиља лат. свештенства . . . . 394.

1760. Консултори о стању правосл. цркве у Далмацији 397.

1760. Задар. Задарска лат. архијепископска курија о православнима у Далмацији . . . . 398.

1760. Задар. Извјештај задарске лат. архијепископске курије о православнима у Далмацији . . . . . 401.

1761. Поводом жеље правосл. Далматинаца да би могли о свом трошку завести школе . . . . , . 406.

1761, 22. августа. Задар. Задарски лат. архијепископ Караман противу православних у Далмацији . . . 410.

1761, 23. септембра. Нова представка правосл. Смоковићана сенату противу насиља лат. свештенства . . 412.

1761, 31. децембра. Млеци. Млет. влада да се именује нови филаделф. архијепископ, али који би исповиједао флорентијско вјеровање . . . . 414.

1761, 31. децембра. Млеци. Млет. влада далм. проведитору да дође у Млетке архијепископ Караман да оправда његово поступање, и да се има штовати слобода правосл. вјероисповјести у Далмацији . . . . . 416.

1761/62, 14. јануара. Задар. Далм. проведитор Фр. Диједо млетачкој влади о извршењу наредбе о слободи правосл. вјероисповјести и о архијеп. Караману . 418.

1761/62, 15. јануара. Задар. Окружница далм. проведитора Фр. Диједо о слободи правосл. вјероисповјести у Далмацији . . . . 420.

1762, 17. фебруара. Папа Климент XIII протестује, што је изабран за филаделф. архијепископа човјек, који не признаје римски примат . . . . 421.

1762, 27. марта. Млеци. Млет. влада разјашњује папи избор новог филаделф. архијепископа . . . . . . 421.

Стр.

1762, 5. априла. Задар. Лат. архијепископ Караман тражи од далм. проведитора оштре мјере противу правосл. Срба у Далмацији . . . . 422.

1762, 6. априла. Задар. Далм. проведитор Ф. Дијед о Смоковићанима, који не ће за пароха свештеника, којега им намеће лат. црквена власт . . . . . 426.

1762, 20. априла Задар. Лат. архијепископ Караман тужи влади правосл. Далматинце, као невјерне државп . 428.

1762. Руски царски посланик о слободи правосл. вјероисповјести у Далмацији . . . . 429.

1762. Представка правосл. народа Далмације и Боке противу насиља лат. свештенства . . . . 430.

1770. Мишљење владиних савјетника о томе, да ли је икада у Далмацији правосл. епископ вршио закониту јурисдикцију . . . . 433.

1771, 14. августа. Млеци. Млет. влада да нико не смије спријечавати правосл. Скрадињане у вршењу црквених обреда . . . . 458.

1771, 5. децембра. Млеци. Млет. влада да се уклони из Пероја односни правосл. свештеник . . . . . . 459.

1772, 28. новембра. Млеци. Млет. влада допушта, да правосл. Перојци могу имати свог засебног свештеника 460.

1772/73, 8. фебруара. Правосл. Шибенчани жале се на шибеничко лат. свештенство . . . . 462.

1774, 14. јуна. Задар. Извјештај поводом повриједе слободе правосл. вјероисповјести од стране лат. шибеничког свештенства . . . . 464.

1775, 18. јуна. Задар. Предлог далм. проведитора Ј. Градениго, како би требало уредити стање правосл. цркве у Далмацији . . . . 470.

1778, маја. Избор крчког архимандрита Никанора Богуновића за управитеља црквених послова у Далмацији 474.

1779. Наредбе млет. владе, да правосл. покојнике имају право пратити лат. свештеници . . . . 476.

1783, 8. марта. Млеци Млет. влада пита консулторе, какве би наредбе требало издати за правосл. поданике, који не желе бити унијати . . . . 479.

1785, 3. јуна. Правосл. Далматинци описују влади жалосно стање њихове цркве и моле да се то поправи 479.

1785, 28. октобра. Прошња манаст. настојатељâ сенату за дозволу, да у Далмацији буде правосл. епископ. 485.

1786, 24. јуна. Пингуенте. Расп. проведитор о молби правосл. Перојаца, да би у Пероју становао правосл. свештеник . . . . 487.

1787, 3. марта. Млеци. Дукал о дозволи мјешовитих бракова између православних и римокатолика . . . 489.

Стр.

1787, 18. августа. Млеци. Млет. влада дозвољава станование у Перoју правосл. свештеника . . . . . . 489.

1790, 3. августа. Млеци. Државни инквизитори предлажу да се за православне у Далмацији и Боки именује vescovo in partibus . . . . 490.

1795, 14. септембра. Пошљедња прошња правосл. народа Далмације и Боке сенату, да би могли имати свог епископа . . . . 491.

1795, 19. октобра. Задар. Далм. проведитор А. Марин доказује млет. влади, да треба дозволити православнима у Далмацији и Боки да имају свог епископа 492.

1796, 30. јула. Избор крупског архимандрита Герасима Зелића за управитеља црквених послова у Далмацији 494.

1796. Избор архим. Симеона Ивковића за правосл. епископа Далмације и Боке . . . . 495.

I.

СПИСИ

за млетачкога владања у Далмацији.

1409—1797.

I.

1412, 27. априла. Млеци.

Млетачка влада забрањује православни обред у Млецима.

All' Inquisitore del Santo Uffizio.

È pervenuto a nostra notizia, che il papà greco Michali q. Cosma de Nigroponte, che abita in calle della Pietà, celebra *graeco more* nella chiesa di San Giovanni in Bragora, dinanzi grande adunanza di popolo. Non potendo ciò tollerarsi, senza grave danno e pregiudizio della fede cattolica, nè senza tema di sovversione degli stessi cattolici, vi commettiamo col Consiglio dei X di proibire al detto papà greco di continuare li sacri uffizi, anzi di bandirlo da Venezia, servendosi al bisogno anche dei Signori di notte.

А. З. Е. бр. 4,

II.

1415/16, 4. јануара. Млеци.

Млетачка влада под пријетњом казне забрањује да се у Млецима служи по православном обреду.

S. Petrus Gauro, S. Leonardus Sanudo, S. Fantinus Dandulo, Capita.

Quod papae Assene Graeco, de quo habetur notitia et testificatio, quod in Venetiis celebraverit more graeco,

et celebret in diebus festivis, in una domo, ubi fit concursus multarum personarum, secundum conscientiam factam, quod est evitandum tam pro cultu Dei et fidei catholicae, quam pro honore nostri dominii, dici debeat per Capita de X, quod scitur ipsum celebrare modo predicto, et quod debeat in posterum cavere a celebrando modo graeco, penitus quod si de cetero celebravit ipse, aut alii, erunt banniti de Venetiis per V annos, et sic debeat dici aliis Graecis, qui celebrassent aut celebrarent modo praedicto, sicut dicitur de Papa Assene. Et ex nunc captum sit per istud consilium, quod de quolibet celebrante modo graeco observetur poena banni suprascripti.

Lam. p. 043—044.

III.

1429/30, 15. фебруара. Млеци.

Млетачка влада наређује, да се разруши дотична богомоља у једној приватној кући у Млецима, у којој се богомољи служило по православном обреду.

Quod per dominium mittatur pro papa Achachio Atalioti Caloicio, qui celebravit officium divinum, secundum morem Graecorum, Venetiis, in quadam domo prope Pietatem, et pro papa Joseph Predicari, qui similiter ipsum officium celebravit in domo Demetri Philomati, et eis praecipiatur per Serenissimum Dominum Ducem, quod nullo modo, forma vel ingenio audeant de cetero celebrare in Venetiis officium divinum, secundum morem Graecorum, eis denotando, quod si contrafecerint aliquatenus huic nostrae intentioni, erunt banniti de Venetiis, per annos quinque, secundum formam partis alias captae. Et ex nunc sit captum et ordinatum, quod sic debeat observari contra eos et eorum quemlibet, quum contrafecerint. Similiter mittatur pro suprascripto Filomati, in cuius domo suprascriptus papa Joseph celebravit, et eidem Demetri fiat simile mandatum, quod non audeat de cetero facere celebrari in domo sua, sub poena suprascripta, si contrafecerit, et insuper, quod debeat et teneatur omnino destrui facere oratorium, quod habet in domo sua, et illum non tenere amplius ibi nec alibi, sub poena suprascripta.

Lam. p. 044.

IV.

1429/30, 15. фебруара. Млеци.

Млетачка влада наређује, да се протера из Млетака дотични православни свештеник, који је служио по православном обреду.

Si videtur vobis per ea, que dicta et lecta sunt, quod papa Michali de Nigroponte, qui celebravit missam et officium divinum more Graecorum, in contrata Sancti Martini de Venetiis, contra formam partis captae in hoc consilio 1415, die octavo ianuarii, et contra praeceptum cuilibet factum vigore alterius partis captae in praesenti consilio 1418, die tertio augusti, ceciderit ad poenam, contentam in dictis parte et praecepto, essendi bannitus de Venetiis, per quinque annos, habentibus terminum ad recedendum de Venetiis mensis unus proximus.

Nota, quod die XVIII mensis februarii per spectabiles viros dominos Bartholomeum Mauroceno et Aloisium Storlado Capita fuit factum mandatum suprascripto papae Michali, prout in parte suprascripta continetur.

Lam. p. 044—045.

V.

1446, 11. јула. Млеци.

Млетачка влада јавља Которском кнезу, како је упутила дотичне, да гледају на вјешти начин обратити православне у римокатоличку вјеру.

Franciscus Foscari, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Joanni Nani, de suo mandato Comiti Catharensi et successoribus suis fidelibus, salutem et dilectionis affectum.

Coram nobis comparentes . .. . fidelis communitatis nostrae Catharensis praesentaverunt infrascripta capitula, ad quae cum nostro Collegio habente a Consilio nostro Rogatorum plenissimam libertatem circa hoc fecimus infrascriptas responsiones, volentes et mandantes vobis auctoritate suprascripta, quatenus eas, in quantum ad nos attinet, observare et observari facere inviolabiliter faciatis; facientes has nostras literas in Cancellaria vestra ad

successorum vestrorum memoriam registrare, et registratas inde communitati restitui faciatis. Tenor capitulorum talis est.

Omissis aliis.

Item significamus, in agro nostro presbyteros Slavos degere et schismaticos. Petimus autem ut Episcopum et Comitem jubere velitis, quo, illis rejectis, latinos presbyteros in eorum locum sufficiant; inde spes erit, fore, ut cum Divinae gloriae et honoris vestri incremento in communionem fidei nostrae conveniant.

Respondeatur, quod circa rem istam scribimus reverendissimo domino Episcopo et etiam Rectori nostro, ut per illos meliores modos, qui eis videantur, provideant mutare illos schismaticos, *non tamen omnes una vice, sed paulatim dextro modo*, ne forte ob magnitudinem illorum schismaticorum aliquod inconveniens nascatur.

Omissis aliis.

Datum in nostro Ducali Palatio die XI. Julii Indict. IX. 1446.

II. S. VI, 465. Испор. С. Д. М. 1849, 167—168.

Далматински проведитор Pietro Valier саопштио је 3. октобра 1685. год. пријепис овога дукала Задарском кнезу Angelo Emo, не би ли се по овоме дукалу могло поступити са православнима у задарском округу. (З. Ц. А. бр. 31).

VI.

1455, 22. маја. Млеци.

Млетачка влада наређује, да се одузму од православних дотичне цркве у Которском округу и да се предаду латинском Епископу.

Franciscus Foscari, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Joanni Barbo, de suo mandato Comiti Cathari, et successoribus suis fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Non solum ex relatione R. P. D. Bernardi Episcopi Catharensis, qui nunc venit ad praesentiam nostram, sed etiam ex litteris vestris illiusque fidelissimae Communitatis

et cleri, et multorum relatione libenter audivimus laudabilia opera sua tam in corrigendo, quam in conservando et restaurando illam ecclesiam et episcopatum non solum in divinis officiis et iuribus temporalibus, sed etiam in praedicationibus et salutiferis monitis, in amplificatione fidei nostrae catholicae, nominis christiani, reducendo multa centena personarum infidelium et schismaticarum ad fidem catholicam, qui conversi et baptizati sunt, et manibus propriis sacro chrismate confirmati, et praesertim in loco S. Petri de Gradaz subtus de Marcevaz dioecesis Catharensis. In ejus ecclesia idem D. Episcopus instituit unum presbyterum catholicum, cui commisit curam animarum ejusdem loci et villarum Bogdasicchiorum et Cavazo et pertinentiarum. . . . . Quae res tanquam optima et summe commendanda, sicut paternitati suae diximus, nobis permaxime placet et gratissima est. At quoniam nobis dixit, quod quidam Calogerus schismaticus inimicus crucis et fidei catholicae, qui cum ejus concubina et filiis tanquam saecularis habitat apud illos Bogdasicchios, qui in schismate remanserunt, contaminare et seducere non desit illos qui effecti sunt catholici christiani, imo actualiter et personaliter ausus fuit irruere contra dictum presbyterum catholicum, et subinde contra ipsum D. Episcopum, dum die octavae Paschae personaliter ivisset ad visitandam illam ecclesiam, et confirmandos dictos populos sacro chrismate, praesentibus pluribus civibus Catharensibus; nos cupientes quod hoc tam sanctum opus ipsius D. Episcopi sortiatur effectum, et quod fides catholica conservetur et amplietur, et quod omnis materia, quae huic sancto operi obesse, vel turbationem aliquam afferre possit, penitus recidatur, vobis scribimus et mandamus, quod si vobis constiterit, ipsum Calogerum schismaticum presbyterum dicta scandala, et inhonestos actus fecisse, et tentaverit vel tentet illos seducere qui ad fidem conversi sunt, et facere illos apostatari, ipsum Calogerum schismaticum de locis illis, et de toto territorio Catharensi omnino licentiare et expellere debeatis; ut hoc ejus pestiferum semen fidem Jesu Christi et eos qui conversi sunt, inficere vel maculare non possit. Et insuper contra omnes schismaticos, qui remanserunt in locis praedictis, et aliis locis dioecesis Catharensis, dicto D. Episcopo et episcopatui suo expeditum jus et justitiam ministretis

secundum Deum et justitiam compellendo eos ad relaxandum terrena, vineas et possessiones pertinentes ecclesiis, quas de facto sibi appropiaverunt, et ad solvendum clericis sicut christiani alii, et etiam iidem ii, qui laborant possessiones et terras ecclesiarum, solvere obligentur, sicut videtur per nos declaratum et terminatum esse in executione litterarum nostrarum alias vobis scriptarum, quemadmodum constat per declarationem et sententiam per vos latam sigillo vestro munitam, quam nobis praesentavit; quod nobis placet et gratum habemus. In facto ecclesiarum S. Michaelis, et S. Mariae de Preulacha ac S. Gabrielis, S. Petri de Bogdasicchiis, S. Alexandri de Liescovichiis, S. Lucae, et S. Nicolai de Lustizza, omniumque aliarum ecclesiarum et capellarum fundatarum in dioecesi Catharensi et in terrenis, decimis, introitibus et redditibus ipsarum ecclesiarum, qui et quae per Metropolitam schismaticum, sive Sclavum, de facto occupabantur, in villis et locis praedictis, et aliis dioecesis Catharensis dando praedicto Episcopo et episcopatui suo omnes . . . . et opportunos favores pro augmento fidei catholicae, et ad conservationem et commoda jurium episcopatus et ecclesiae suae.

Datum in nostro Ducali Palatio die 22. mensis Maji, Indict. III. 1455.

Il. S. VI, 467. Испор. С. Д. М. 1849, 168—171.

Пријепис овога дукала саопштио је 24. априла 1686. год. кнез Задарски Santo Balbi епитропима цркве св. Илије у Задру на њихово знање, а поводом жалбе једне њихове на латинско свештенство. (З. Ц. А. бр. 32).

VII.

1456, 18. јуна. Млеци.

Млетачка влада, уваживши молбу кардинала Исидора, да би се Грцима, који су настањени у Млецима, допустило имати засебну цркву и чувши, да ово не би противно било римскоме папи, даје дозволу латинском Млетачком Патријарху да нађе за Грке једну згодну цркву у Млецима, или и нову да озида, и да се у тој цркви *more graeco* служи, како „magna multitudo Graecorum quae in hac civitate commoratur et catholice sub

obedientia Sanctae Romanae Ecclesiae vivit, defectu ecclesiae non patiatur incomoditatem divinorum officiorum suorum."

A. З. Е. бр. 10.

VIII.

1461, 15. јула. Млеци.

Неки *Demetrius Istrago* озидао је био на Криту једну цркву у част св. Димитрија за покој душе своје, и послије смрти његове црква је прешла једном калуђеру. Пошто је овај калуђер морао да издржава при тој цркви duodecim presbyterorum catholice officiantium, а он тога није ваљда хтио да чини, обрате се они латински презвитери Сенату, молећи да се њиховом старању повјери она црква, „in qua offerentur se officiare catholice et facere commemorationem Summi Pontificis, sicut fides catholica requirit." Услијед ове молбе Млетачка влада наређује Управитељу Крита: „Nos qui pro honore et gloria Dei, omnia facere vellemus, ut non solum hoc in loco S. Demetrii, sed in civitatibus et tota ista insula nostra catholice officiaretur, et *perfidus ac schismaticus ritus Graecorum*, si fieri posset, *extirparetur*, non aliter intelligentes hanc causam, deliberavimus cum nostro Consilio de X eam ad vos remittere, volentes, quod habita bona et optima consideratione, auditis dictis XII presbyteris, catholice celebrare volentibus, nec non caloiero, qui de presenti gubernat ipsum locum, et omnibus aliis, qui vobis videbuntur, si videbitis, quod sine scandalo dictam colationem ipsis XII presbyteris fieri possit, relinquimus in libertatem vestrum Duche, Capitanei et consiliariorium terminandi per maiorem partem vestrum, sicut melius iudicabitis, et pro honore Dei et augmento catholicae fidei, ac bono status nostri convenire. Si vos aliud sentiretis in centrarium, supersedeatis et rescribatis nobis."

Lam. p. 047—048.

IX.

1479, 28. јула. Млеци.

Млетачка влада допушта Грцима, који су настањени у Млецима, да могу своју цркву озидати, али да се у тој цркви може само по латинском обреду служити.

Quod sicuti alias statutum fuit per hoc Consilium, concedere locum Ecclesie Sancti Blasii Graecis ad celebrandum officia sua, secundum catholicos ritus, ita nunc auctoritate huius Consilii concedatur praefatis Graecis locus, quem eligerunt post furnos novos nostri Dominii, in quo construi facere possint ecclesiam unam labore et sumptibus suis, et in ea celebrare sacra misteria possint, secundum catholicum ritum, illis constitutionibus et modis quoad spirituale, qui per Reverendissimum Dominum Patriarcham Venetiarum nostrum, ipsis Graecis constituentur, assistente semper in celebratione suorum officiorum uno presbytero latino per prefatum Dominum Patriarcham deputando.

Lam. p. 053.

X.

1498, 28. јула. Млеци.

Неки поунијаћени Грк *Андрија Сервд* из Модоне замолио је био папу римскога, и од папе и добио односне буле (bullas), да латински Цариградски Патријарх, који је у Риму, може да врши духовну и свјетовну јурисдикцију над Грцима, клирицима и свјетовњацима, који станују у Млецима. Пошто ово није било по вољи млетачкој влади, то се она обрати слиједећим списом

Oratori nostro in Curia.

Sapientissimi maiores nostri, cognitis erroribus graecae nationis, voluerunt, ut ipsa natio in civitate Venetiarum unam tamen capellam in ecclesia latina Sancti Blasii haberet, in qua per papatem graecum divina officia secundum graecum ritum celebrarentur, qui papas per reverendissimum Dominum Patriarcham Venetiarum, facto diligenti examine, quod sit catholicus, constituitur et presentatur Capitibus Consilii nostri de Decem, qui curam

habent super huiusmodi Graecis, ut malefacta eorum compescant, et hic modus pro honore Dei et quiete civium, a multis annis citra, fuit servatus. Nuper autem quidam papas Andreas Servus de Mothono audacissimus impetravit ab Summo Pontifice, nomine omnium Graecorum, quod Patriarcha Constantinopolitanus super Graecos tam clericos, quam laycos etiam habitantes Venetiis possit exercere illam totam iurisditionem tam in spiritualibus, quam temporalibus, quam quilibet episcopus in propria diocesi exercere potest, et ponere unum et plures vicarios, qui suo nomine habeant exercere talem iurisditionem, insuper quod electio et deputatio capellani spectet et pertineat Graecis, quae omnia essent, si fierent, causa multorum malorum tam in ecclesia, quam etiam in populis, propter errores graecos, qui inducerentur inter catholicos et essent etiam cum derogatione iurium Patriarchatus nostri Venetiarum, quae semper habuit in dicta natione graeca, essent etiam contra constitutiones nostras, quae respiciunt honorem Dei et quietem populorum servatos ab origine civitatis. Volumus itaque et vobis cum Consilio nostro Decem mandamus, ut adeatis Summum Pontificem, et narrata importan*t*ia rei interpretataque antiqua consuetudine et pessima conditione hominis impetrantis, velit Sua sapientia et bonitate in singularem gratificationem nostram revocare dictas bullas impetratas, quarum exemplum habebitis inclusum in his; insuper adeatis presentiam Reverendissimi Domini Cardinalis Sancti Angeli Patriarchae Constantinopolitani, cui narrata re tantae importantiae, quanta est, dicetis nostro nomine, quod, in maximam satisfactionem nostram et honorem Dei et catholicae fidei, contentus esse velit, immo impetret a Summo Pontefice revocationem praefatae bullae, quod nobis erit gratissimum et acceptissimum, et de executione rescribite.

Lam. p. 057—058.

XI.

1511, 4. октобра. Млеци.

Молба Грка̂, настањених у Млецима, да им се допусти да озидају своју цркву, коју желе посветити св. великомученику Ђорђу.

Lecta fuit supplicatio infrascripta.

Supplica Stratiotarum Serenissimo Principi ac Excellentissimis Dominis.

Perchè ogni fidel christiano die anteponere a tute le altre cose la sancta religione et cum ogni studio, et diligentia cercar quella, come principio et fundamento de ogni sua operation e come quella, che conduce al desiato fine della beatitudine.

Però essendo nui reducti in questa terra, conducti da le Excellentie Vostre per vostri militi et defensori del vostro glorioso stato, et havendo etiam condutto la mazor parte de noi le brigate nostre zoè moier et figlioli cum intention de viver e morir sotto l'ombra de le Excellentie Vostre, non havendo Ecclesia, dove possiamo render la debita latria al nostro Signor Dio e celebrare li officij divini more greco, non essendo capace la capella de San Blasio, alias concessa da le Signorie Vostre a la nation nostra a tal fine, per esser il loco stretto a la nostra gente multiplicata in modo, che non se pò stare nè di dentro nè di fuora. Et perchè anche mesedandose (in) ditto loco a un tempo diverse zente, lengue, voci et officij *greci* et *latini*, se fa una confusion che passa quella de Babilonia, quando Dio irato contro Nembrod suo rebello confuse la humana generation per la division di linguagi in modo che nè loro intendeno nui, nè noy intendemo loro, anzi più forte che nè loro s'intendeno tra essi, nè tra noy stessi, et se licito fusse, se diria che nè etiam Domenidio intende le nostre oration nè le sue per tanta confusion, che esse da così fatta diversità et mixtura, et quod per essi che non se ha loco sacro da sepelir i morti, come ha tutte le ecclesie, et non obstante che si messeda le nostra osse cum ossame de gallioti, fachini, et d'ogni altra vil condition de homeni, pur saria più sopportabile, se non fusse, che dapoi sepulti senza sepulchri su la via comune in campo de qualche jorno sonno sepelliti, cavati fuora et gittati in aqua quelli poveri corpi et ossa; et questo se fa per spaciar il loco che se possa sepelir di altri, perchè questo è el maior guadagno che'l piovan de ditta ecclesia facia per esso loco poverissimo, et privo de ogni altra intrada, cosa veramente ad esso piovan rasonevole, che et a noi nefanda e molto crudelissima, che quando serà l'ultimo dì del judicio habia tanta fatica li pessi del mare a

render le nostre membra et osse in reformation integra de li corpi nostri; però coacti da tanti disagii, incommodi et descontenti, non havendo altro refugio, ricorimo a le Excellentie Vostre, conossendo quelle esser cristianissime, piissime, et clarissime, pregandole humelmente cum li zinochi chinati, che vogliano concederne gratia, che possiamo, comprando uno luogo in questa terra a nostre spese, fabricar una eclesia in laude de nostro Signor, et in nome del nostro fautor et gonfaloniere messer Santo Georgio, aziochè cum lo aiuto de Dio et favor de dicto Santo più inanimati exponiamo la propria vita a li servitii, honori et utilità de le Signorie Vostre, et questo non per viltà, pusillanimità, nè etiam per poca fede et amore che portamo a quelle, ma solum per accordarse non haver logo di esser sepelliti, il qual inconveniente non occorrerà plui, quando haveremo certa la nostra sepultura. Et questo domandamo de special gratia, certi rendendosi, che le Signorie Vostre ne la concederà, per esser così honesta et pia et etiam per dimostrarne, che non siamo appresso quelle in peior stato, condition e opinion de quel sonno li eretici Armeni et li infideli Judei, li quali quivi et altrove, dove domina le Signorie Vostre, hanno sinagoge et moschee, adorando in lor modo Iddio mal cognossuto da loro. Anzi credemo che le Signorie Vostre ne reputa per veri et catholici christiani, et cussì per consequens ne tractarano, concedendone questa sanctissima gratia. Aliter cognosseremo veramente esser pezo tractati da le Signorie Vostre de quello fanno Turchi et Mori verso li soi subditi christiani, perchè loro li lassano haver ecclesie, et far le sue cerimonie et officij publicamente, et noi, che siamo cussì fidelissimi servitori de le Signorie Vostre et christiani, non sopportaram mai quelle denegarne questa domanda honestissima, anzi speramo di haverla plui ampla et plui larga che non la dimandamo a le Signorie Vostre, a le quale se racomandamo per sempre.

Et subsequenter posita fuit pars infrascripta.

Andreas Lauredanus. Lucas Tronus. Aloisius Emo. — Capita.

Quod suprascriptis supplicantibus auctoritate huius Consilii concedatur quantum, ut supra humiliter supplicarunt, et hoc non ostante parte et ordine capto alias

in hoc Consilio 1470, 28 martii modo lecta cum hac tamen conditione, quod locus per ipsos emendus ad hunc effectum sit talis, qui placeat Dominio nostro et Capitibus huius Consilii, quibus propterea teneantur et debeant illum antea notificare et declarare.

Lam. p. 061—062.

XII.

1514, 30. априла. Млеци.

Дужд Леонард Лоредан допушта, пошто је Савјет X одобрио односно мјесто, да Грци, настањени у Млецима, могу озидати цркву у част св. великомученика Ђорђа, „purchè ottenessero prima licenza dal papa.“

А. З. Е. бр. 22.

XIII.

1514, 18. маја. Рим.

Папа Лав X дозвољава Грцима, настањенима у Млецима, да могу озидати цркву у част св. великомученика Ђорђа.

Leo papa decimus, universis hominibus nationis graecae in civitate Venetiarum commorantibus salutem et apostolicam benedictionem.

Licet vos et vestram ecclesiam seu capellam in civitate Venetiarum sub invocatione Sancti Georgii martiris cum campanile, campanis, coemeterio, et aliis necessariis officiis, vestris sumptibus construi, et aedificari, in illaque sic constructa et aedificata, unum praesbiterum graecum ad ritum vestrum et pro tempore existentium in dicta civitate hominum vestrae nationis amovibilem deservire facere possitis, qui presbiter ibi missam iuxta ritum et morem vestrum celebrare et vobis quaecumque ecclesiastica sacramenta ministrare possit et debeat, licentiam concedi petieritis; tamen quia vos ad interim dicta capella construetur, a devotione debita circa divinarum auditionum et sacramentorum ecclesiasticorum praedictorum perceptionem ab incommoditate loci in quo illa hactenus audire consuevistis, retrahi dubitetis, pro parte

vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut vobis prae-missis, opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos autem ut magis atque magis incalescat et augeatur Dei honor, omnibus vestris supplicationibus inclinati, vobis ut donec capella seu ecclesia praedicta constructa fuerit, aliquem presbiterum idoneum nationis vestrae per vos eligendum et deputandum, et praesertim Sabinum Coronem qui in aliqua ecclesia vel capella dictae civitatis Venetiarum de illius rectoris consensu vel in aliquo loco, honeste tamen et convenienter vobis missam celebrare, et sacramenta ecclesiastica toties quoties opus fuerit ministrare valeat, eligere et deputare libere et licite possitis: nec super his a quocumque etiam locis ordinario, atque quocumque alio molestari, perturbari, aut impediri valeatis, apostolica auctoritate tenore praesentium de speciali gratia plenam et liberam licentiam et facultatem largimur, non obstantibus constitutionibus et ordinibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 18 Mai MDXIV. Pontificatus Nostri anno secundo.

А. З. Е. бр. 23.

XIV.

1514, 3. јуна. Рим.

Папа Лав X, дозвољавајући Грцима, који су настањени у Млецима, да могу озидати цркву у част св. великомученика Ђорђа, објављује их слободнима од подручности надлежном епархијском (латинском) епископу, него да ће зависити непосредно од римскога пријестола, и у знак тога дужни ће бити да издају сваке године истоме пријестолу пет либара воска.

Leo papa decimus, dilectis filiis, nobilibus, mercatoribus et aliis hominibus et personis graecis in civitate Venetiarum commorantibus, et pro tempore in posterum commoraturis salutem et apostolicam benedictionem.

Pro parte vestra nobis nuper expositum fuit quod licet plerique vestrum ob tyrannidem et invasionem Turcarum qui optimam Graeciae partem retinent occupatam, ab ipsa patria vestra profugi in civitate Venetiarum non

in parvo numero degatis, tamen in eadem civitate nullam nationis vestrae ecclesiam habeatis, praeter quod altare, capellam nuncupatum, situm in ecclesia sancti Blasii Venetiarum, in quo missas et alia divina officia iuxta ritus vestros ab aliquot annis celebrari facere et audire consuevistis, cuius quidem altaris spacium sive amplitudo non est vestri tot hominum istuc quotidie confluentium capax, et etiam quia dicta ecclesia S. Blasii latinorum propria est, vos ibi missas et alia divina officia aut nullo modo aut extra tempus, et incomode audire cogimini; idcirco per vos pro divini cultus augumento et vestra in divinis audiendis maiori commoditate, et animae attentione, atque quiete, unam ecclesiam sive capellam in eadem civitate, sub invocatione S. Georgii martyris, ad quem singularem geritis devotionis affectum, in aliquo loco, et praesertim a civitatis dominio vobis assignato ad id idoneo a fundamentis construi facere, illamque libris, crucibus, vestibus, sacerdotibus, paramentis, aliisque ad divinum cultum necessariis ornamentis, fulcire et ornare vestris sumptibus desideretis; super quo nobis de opportuna licentia humiliter supplicari curastis; nos, huiusmodi supplicationibus inclinati, vobis dictam ecclesìam, seu capellam cum campanili, campanis, coemeterio, et aliis officinis sub dicta invocatione S. Georgii martyris in eadem civitate Venetiarum in aliquo loco, ut praefertur assignato, et idoneo construi faciendi, ac unum praesbiterum Graecum ad nutum vestrum amovibilem qui ibi quotidie vel diebus per vos statuendis missas celebrare, vobisque et pro tempore ecclesiastica sacramenta iuxta vestros ritus ministrare possit, deputandi, tenore praesentium licentiam et facultatem concedimus dictamque ecclesiam ac illi pro tempore servientem praesbiterum praedictum, cum omnibus et singulis suis bonis tam spiritualibus quam temporalibus, ab omni ordinarii loci jurisditione, superioritate et dominio perpetuo eximimus, ac nobis et S. Sedi apostolicae sub annuo censu in recognicionem veri dominii quinque librarum cerae candidae immediate subicimus, non obstantibus constitutionibus et ordinacionibus apostolicis, ac privilegiis contra exemptos, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 3 Junii MDXIV. Pontificatus Nostri anno secundo.

А. З. Е. бр. 24. — Ш. Ц. А. 93, 1—4; 95, 1. — Le Bret. II, 565—568.

XV.

1515, 26. марта. Млеци.

Латински патријарх у Млецима, Антоније Контарини, пише Дужду противу православних Грка.

Serenissime et Illustrissime Princeps!

Pensava non solamente, ma teniva del certo la sancta deliberatione fatta in questi zorni proxime preteriti per Vostra Sublimità, cum toto suo Excellentissimo Collegio pro sua innata justitia: fide, devotione erga Dominum: conservatione et augumento christianae religionis: circha la construtione di la ecclesia, tentano edificare alguni greci in questa a Domino benedetta cità imbibita sanguine Christi ab ipsis incunabulis et cum ipso nutrita, augumentata, et ad incrementum perducta: dove esser per li Excellentissimi capi immediate exequita: sed cito spe mea frustratus sum: per haver intexo non solum Sue Excellentie, haver exequito la intentione di Vostra Sublimità, ma più presto haver dato speranza a epsi greci de obtenir tuto il suo intento, rimettendo quelli a Vostra Sublimità et al suo Collegio. Et benchè spero nulla li ditti dover obtenir, tum azò in ogni tempo, et coram Deo precipue la conscientia mia sia illesa: et omnes intelligant me in aliqua parte pro viribus haver facto il debito mio et verbis et scriptis, come hanno etiam facto li mei predecessori, nè mai sum per manchar quantum in me erit de obstar ale offense divine: mi ha parso scriver queste a Vostra Sublimità, et genibus flexis supplicarli che pro placanda divina ira contra nos in presentibus angustiis, et impetranda eius misericordia, non solamente volgi far exequir la deliberatione superioribus diebus facta; et che dicti greci non habino il suo intento, ma etiamdio sia scripto a Roma in amplissima forma, pro revocatione illius talis qualis licentiae concessae mercatoribus grecis, come sempre ha facto questo christianissimo Stato: extant vero brevia de hac materia: quae nullum habuerunt effectum imo citissime sunt stati revocati ad instantia di V. Sublimità, in eventus rei docet: et merito quia commissio prima Sublimitatis Vestrae et dominorum Consiliariorum est contra hereticos, recor-

dentur in presentiarum sui juramenti in questo caxo de tanta importanza: in comparatione cuius alia enormia, quae comittuntur parvi videntur esse momenti. Contra scismaticos vero et infideles semper manus Domini extenta videtur: le scripture divine sono piene: la dispersione del popolo judaico, electo popolo de Dio peculiar: ex cuius semine natus est Dominus noster Jesus Christus questo demonstra: Epsi propri greci per le sue vulgate et notissime scisme, hanno perso tutto suo regno et in captivitatem sunt infidelium. Che è da dubitar, Serenissimo Príncipe, si questa cosa havesse effecto, quod non credo, per la sincerità de la fede ha sempre observata Vostra Sublimità immaculata et inviolabile, ne dum cum le facultà, ma cum il proprio sangue, haria ad esser causa de tanta indignatione in poco tempo di la Divina Maesta contro de nui che veh, veh, veh a cui si vi troverà. Supplico adunque, iterum atque iterum, quibus valeo animi et corporis viribus, che pro honore Dei, pro conservanda unitate inconsutilis vestis immaculati agni (quam etiam milites Pilati non sunt ausi scindere) cuius unum ovile et unus debet esse pastor, juxta Osee p.° prophetam: congregabuntur filii Juda et filii Israel, et ponent sibimet caput unum: pro salute animarum. De assai greci stanno in questa terra et uti filii obedientiae Sanctae Matris Ecclesiae *vivino a la latina,* li qual facta eorum ecclesia particulari, dubitamo non solum lor intrarano in sue perverse actione, ma Dio volgi non facino entrar de li latini per la pocha fede si trova al presente ne li cuori humani. Et per conservatione et augumento felicis Status Sublimitatis Vestrae cui istae *conventiculae* nunquam placuerunt: volgi utroque gladio proveder a questo disordine cum far exequir la deliberatione facta pro gladio proveder temporali et scriver a Roma pro gladio spirituali pro revocatione, ut diximus, illius licentiae: la qual spero facillime sara revocata medio sapientissimi sui oratoris: ut etiam alias obtentum fuit. Cyrographi excessi limites, Vostra Sublimità mi habi excusato: ex ferventi et avido corde os loquitur. Non volgio questo cargo sopra de me, ne in extremo magno juditii tremendi die reus inveniar. Il cargo sia de quelli saranno causa, quali renderanno raxon de li inconvenienti et disordini presenti et futuri. In Domino felicissime per longissima

tempora bene valeat Sublimitas Vestra cum augumento sui status, cuius gratiae me humiliter commendo.

Ex patriarchatu. Die 26 martii MDXV.

Antonius Contarini, patriarcha Venetiarum.

А. З. Е. бр. 25.

XVI.

1521, 18. маја. Рим.

Папа Лав X, сматрајући *унијатима* православне Грке, поданике млетачке Републике, брани их од латинских епископа (в. док. CXXXVII).

Leo papa decimus, ad perpetuam rei memoriam.

Accepimus nuper, quod licet dudum in Concilio Florentino sub felicis recordationis Eugenio Papa Quarto praedecessore nostro, in quo inter caeteros Principes et Praelatos, Imperator tunc Graecorum et quamplurimi alii Praelati nationis Graecae pro unione facienda de Orientali Graecorum cum Romana ecclesia (res tamdiu a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, ac tota christiana republica desiderata) interfuerunt: inter alia Statuta, ac determinata, nationem praedictam in quibusdam eorum ritibus, et observantiis, quae non imputabantur haeresis, permanere, et inter caetera scilicet, quod presbyteri in fermentato celebrare, ac sub alia forma, quam romana baptizare, videlicet: Baptizatur servus Dei in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Item quod ordinatis in sacris, matrimonio ante ipsorum Sacrorum Ordinum susceptionem contracto uti, ac barbam nutrire, venerandumque Sacramentum sub utraque specie omnibus, etiam pueris ministrare possint, per dictum Concilium statutum, ordinatum, et decretum, sive permissum fuerit: tamen Ordinarii locorum Latini ipsam nationem super dictis ritibus, et observantiis, in locis, ubi praesentes Graeci morantur, quotidie molestant, perturbant, et inquietant, cogentes pueros ipsorum, et alios eorum more baptizatos, iterum more Romanae ecclesiae rebaptizari, dictumque Sacramentum sub utraque specie omnibus, etiam pueris praedictis minime ministrari debere, neque barbam nutrire, neque in fermentato, sed

azymo celebrare, ac ordinatos in dictis Sacris Ordinibus matrimonio non uti: propter quae, ac nonnulla alia quotidie in populo diversa scandala exoriuntur, ac in dies, nisi de opportuno remedio per Nos, aut Sedem praedictam provideretur, exoriri contingeret.

Considerantes autem Nos, quam operae pretium, piumque foret, ac necessarium, ut unio praedicta multo labore quaesita, ac per Romanos Pontifices sollicitata conservetur, et dictorum Graecorum molestiis, ac impedimentis hujusmodi obvietur; atque ipsorum quieti, atque animarum consolationi in praemissis opportune consulatur, nec non ritus, et observantiae in eorum ecclesiis, et alibi, juxta antiquam ipsorum consuetudinem, praeserventur, Motu proprio, non ad alicujus Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, dictis Graecis, tam Praelatis, quam aliis personis nationis Graecae, et eorum cuilibet, ut eorum ritibus, ac observantiis, sive consuetudinibus, ut praemittitur, uti, ac illos et illas observare, Missasque, et alia Divina Officia secundum eorum antiquam consuetudinem celebrare.

Necnon Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis Graecis, et inter eosdem Graecos, ubi Archiepiscopi, Episcopi, et alii Praelati Latini jurisdictionem habent, Pontificalia libere exercere officia; ac a suis ordinariis officiis, ecclesiis, ac piis locis, et oratoriis super hujusmodi rituum observantia per Latinos Antistites et Praelatos etiam locorum Ordinarios, et Dominos temporales, Magistratus saeculares in judicium, vel alias inviti minime trahi.

Nec non quicumque Clerici Graeci, ac aliae personae nationis Graecae undecumque venientes in locos, ubi Archiepiscopi, Episcopique, et alii Praelati Latinorum, et Domini temporales sunt, ab ipsis tam Graecis, quam Latinis, eleemosynas petere, et accipere libere et licite possint, Motu, et scientia similibus, tenore praesentium concedimus, et indulgemus.

Et insuper, quod nullus Archiepiscopus et Episcopus Graecus Clericos Latinos, nec Latinus Archiepiscopus et Episcopus, etiam Ordinarius Clericos Graecos ad Sacerdotium promovere valeant.

Ac quod in dioecesi, ubi Latini, et Graeci inhabitant, et solum Archiepiscopum, sive Episcopum Latinum Ordinarium habent, dictus Archiepiscopus, sive Episcopus circa negotia, et causas dictorum Graecorum Vicarium Graecum ipsis Graecis gratum, vel per ipsos Graecos eligendum, ex quo Graecus Vir melius Graecos mores novit, quam Latinus, eorum stipendio, et salario retinendum deputare; Quodque in causis appellationis ad Metropolitanum, qui forsan Graecus non esset, dictus Metropolitanus, similiter in dictis causis judicem Graecum deputare teneatur.

Et insuper cum in Parochialibus ecclesiis ipsorum Graecorum, ex antiquissimo, et hactenus observato ritu, non nisi semel in die per unum Sacerdotem celebrari liceat, et tamen nonnulli Sacerdotes Latinorum, dimissis ipsorum propriis Parochialibus ecclesiis, ut praefatos Graecos injuria afficiant, et ad disturbandum eorum ritus, et consuetudinem hujusmodi, nescitur, quo spiritu ducti, interdum Altaria dictarum Parochialium ecclesiarum praeoccupant, et inibi contra voluntatem eorumdem Graecorum Missas, et forsan alia Divina Officia celebrant, adeoque dicti Graeci saepe numero sine auditione Missarum cum magna animorum molestia, festivis et aliis diebus, quibus Missam audire consueverunt, remanent; Nos ad obviandum scandalis, et providendum, ne in futurum molestiae hujusmodi Graecis ipsis inferantur, Sacerdotibus Latinis praedictis, ne de caetero Missas, et alia Divina officia in dictis aliis ecclesiis eorumdem Graecorum celebrent: Magistratibus vero, si qui sunt, ne dictis Sacerdotibus auxilium, et favorem praestent: Necnon ut nullus ritus, et caeremonias Graecorum in dicto Concilio Florentino, vel alias approbatos blasphemare, aut reprobare, seu improbare.

Ac ubi duo, unus Latinus, alter vero Graecus ejusdem loci, prout in Cephalenia, et Zacyntho, et forsan alibi, sunt Episcopi, Episcopus Latinus de personis ecclesiasticis et saecularibus Graecis, ac de jurisdictione Episcopi Graeci, vel aliis quibuscumque ad Episcopum Graecum quomodolibet spectantibus, nullatenus se intromittere praesumat, sed Episcopus Latinus Latinorum, Episcopus vero Graecus Graecorum dumtaxat curam, regimen, ac jurisdictionem respective habeant et exerceant.

Et insuper, quod Presbyteri, et Clerici Latini in ecclesiis Graecorum neque celebrare, neque funeralibus, nuptiis, ac Baptismis, et aliis Graecorum actibus publicis et privatis interesse, aut se immiscere, nisi ad haec specialiter per ipsos Graecos vocati fuerint, audeant, vel praesumant.

Quod Clerici et Presbyteri saeculares, et Monachi Graecorum, eorumque ecclesiae, ac monasteria, et bona quaecumque omnibus, et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, favoribus et indultis, ac gratiis, quibus Clerici, Presbyteri, et Monachi Latini, eorumque ecclesiae, monasteria, et bona quaecumque, de jure, sive consuetudine, vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant.

Necnon Abbates, et Monachi Graeci, eorumque monasteria, loca, et bona quaecumque, omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, indultis, gratiis et praerogativis in Bulla Mare Magnum nuncupata contentis, Fratribus Ordinis Minorum regularis observantiae, eorumque monasteriis, locis, seu conventibus, tam per dictam Bullam, quam alias quomodolibet concessis et concedendis, etiam uti, potiri et gaudere possint.

Necnon viduae Presbyterorum, vel Clericorum Graecorum in castitate juxta ritum Graecorum viventes eisdem immunitatibus, exemptionibus, privilegiis, quibus viventibus eorum viris Presbyteris, seu Clericis gaudere poterant, gaudeant et fruantur, paribus Motu et scientia, et potestate concedimus, decernimus et declaramus.

Ac ita per Archiepiscopos, Episcopos, et alios Praelatos, et Presbyteros, et Clericos Latinos pro dictis, et quibuscumque aliis, eis videlicet Praelatis, et sub majoribus, vel suspensionis a Divinis, aliis vero inferioribus sub excommunicationis latae sententiae, privationis beneficiorum ecclesiasticorum, quae obtinent, ac perpetuae inhabilitatis ad alia in posterum obtinendum, ipso facto per quemlibet contrafacientem incurrendis poenis praecipientes mandamus, quatenus praesentes litteras, ac omnia in eis contenta inviolabiliter observent, sicque per quoscumque judices in Romana Curia, vel extra eam in quacumque instantia judicari, sententiari, et definiri debere, sublata eis, et eorum cuilibet aliter judicandi, senten-

tiandi, et definiendi facultate, ac irritum et inane quidquid secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Quamobrem venerabilibus Fratribus nostris Casertano, ac Asculano Episcopis per haec scripta committimus, et in virtute sanctae obedientiae mandamus, quatenus eisdem Graecis tam Presbyteris, et Clericis, et Religiosis praedictis, quam saecularibus, et aliis personis dictae nationis Graecae efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant per se, vel alium, seu alios praenominatos, et quemlibet ipsorum, concessionibus, indultis, gratiis, ac indulgentiis, necnon statutis, decretis, et ordinamentis praedictis, pacifice, ac perpetuo frui, et gaudere, non permittentes eos, et eorum quemlibet in praemissis, aliquo quaesito colore, molestari, impediri, aut perturbari, contradictores quoslibet, et rebelles per dictas, et quasvis alias censuras, et poenas ecclesiasticas, eas aggravando, et reaggravando, interdictumque ecclesiasticum, constito de non tuto accessu, apponendo, ac alia opportuna juris remedia, appellatione post posita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, Non obstantibus praemissis, quibusvis Apostolicis, ac in Provincialibus, et Synodalibus Conciliis, Edictis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac Bonifacii Papae Octavi Praedecessoris Nostri de una, et Concilii Generalis de duabus dictis, ne quis extra suam dioecesim ad judicium trahatur, ac statutis, et consuetudinibus, etiam ex fundatione, et juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, et indultis: necnon omnibus illis, de quibus, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia exquisita forma servanda foret. Quibus, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Aut si dictis Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis, et Dominis temporalibus, et quibusvis aliis personis communiter, vel divisim ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdìci, suspendi, vel excommunicari non possint per Litteras Apostolicas non facientes plenam, et ex-

pressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

Et quoniam difficile foret, praesentes litteras ad singula quaeque loca deferri, volumus, et simili Motu mandamus, quatenus transumptis praesentium manu alicujus publici Notarii confectis, ac sigillo alicujus personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, ea prorsus fides in judicio, et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si originaliter forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 18. Maii 1521. Pontificatus Nostri anno nono.

А. З. Е бр. 26. — Ш. Ц. А. 91, 24—28. — Пер. К. стр. 2—13. — Le Bret. II, 569—576.

XVII.

1526, 26. марта. Рим.

Папа Климент VII понавља од ријечи до ријечи и потврђује одлуку папе Лава X од 18. маја 1521.

Clemens papa septimus, ad futuram rei memoriam.

Provisionis Nostrae debet provenire subsidio, ut suum jus cuilibet conservetur. Hinc est, quod nos tenore quarumdam litterarum felicis recordationis Leonis papae decimi praedecessoris et secundum carnem fratris patruelis nostri in forma brevis a veris ipsius praedecessoris litteris, quas in Secretaria nostra diligenter inspici et examinari fecimus, extractumque pro eo, quod sicut natio Graeca nobis exposuit, ipsa hujusmodi tenore ex certis causis dignoscitur indigere, de verbo ad verbum transcribi et ad ipsius nationis supplicantis instantiam praesentibus annotari fecimus, qui talis est:

Слиједи одлука папе Лава X од ријечи до ријечи, — и тада овој папа (Климент VII) додаје и завршује:

Caeterum ut earumdem litterarum tenor praedictus sic insertus omnimodam rei, seu facti certitudinem faciat, Apostolica auctoritate decernimus, ut illud idem robur, eademque vim, et eumdem vigorem dictus tenor per omnia habeat, quem haberent Originales Litterae supradictae, ac eadem prorsus eidem tenori fides adhibeatur

quandocumque, et ubicumque, sive in judicio, sive alibi, ubi fuerit exhibitus, vel ostensus; et eidem tenori firmiter stetur in omnibus, sicut eisdem Originalibus Litteris staretur, si forent exhibitae, et ostensae. Per hoc autem nullum Jus denuo cuiquam acquiri volumus, sed antiquum tantummodo conservari.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 26. Martii 1526. Pontificatus Nostri anno tertio.

А. З. Е. бр. 27. — Ш. Ц. А. 91, 28—29. 95, 1. — Пер. К. стр. 1—14. — Le Bret. II, 568. 569. 576.

XVIII.

1534, 29. маја. Млеци.

Млетачка влада допушта Грцима у Млецима, да могу имати два умјесто једног грчког свештеника, али да та два свештеника морају бити римокатолици, а не православни (scismatici), и да их треба предлагати за службу са знањем латинског млетачког Патријарха.

Questo Consiglio per le scritture ora lette, può considerare quanto sia al proposito principalmente per l'onor di Dio, che alla cura dell'anime dei Greci esistenti in questa città siano due papà e non uno solamente, come è al presente nella chiesa loro dedicata al Signor Iddio sotto il titolo di San Giorgio, li quali papà però siano cattolici e non scismatici. E ritrovandosi in questa città il reverendissimo Arcivescovo di Monenvasia, persona di rara dottrina e bontà, e di singolar fede verso lo stato nostro, è conveniente con il parere suo regolare detta chiesa di San Giorgio e dar quel governo e cura dell'anime dei Greci, che ne segua l'onore di Dio e salute dell'anime loro. Però

L'anderà parte, che per autorità di questo Consiglio sia chiamato alla presenza dei capi di questo Consiglio il detto reverendissimo Arcivescovo di Monenvasia, interveniente anche il Vicario del reverendissimo Patriarca, ed esortato a proporre due papà greci cattolici di buon nome, che siano grati alla nazione, li quali aver debbano la cura ed il governo di detta chiesa di San Gior-

gio; prestando i capi di questo Consiglio il braccio secolare acciò li detti due papà siano posti in detta chiesa, e questo sia a beneplacito di questo Consiglio.

А. З. Е. бр. 28. — Ш. Ц. А. 93, 3. 4.

Ово је саопштено било 11. маја 1542. год., за тијем 18. јануара 1708. год. (н. v.) Шибенчанима (в. докум. LXX).

XIX.

1540, 8. марта. Рим.

Папа Павао III упућује латинског Крфског архиепископа да се влада према одлуци папе Лава X у односима наспрам Грка.

Paolo papa III. Al venerabil fratello l'Arcivescovo di Corfù, ed alli diletti figli Prelati, ed altre persone in dignità Ecclesiastica constituite, che nell'Isola di Corfù si ritrovano, Salute ed Apostolica benedizione.

Avvanti Noi per parte del diletto figliuolo Aloisio Rarturo Prelato, Protopapà nominato, Greco della Città, ed Isola di Corfù, fu esposto, che se bene Papa Leone Decimo di felice memoria Nostro Precessore, così da ragionevoli cause persuaso di proprio Moto, di certa sua scienza, e con la pienezza della podestà Apostolica con sue lettere da valere in perpetuo decretò, e concesse tanto ai Prelati, quanto alle altre persone della Nazione Greca, che potessero usare il loro Rito, ed osservanze, celebrare le Messe, ed altri Divini Officii secondo la loro antica consuetudine.

2. Parimente agl' Arcivescovi, Vescovi, ed altri Prelati Greci tra di loro esercitar liberamente, e lecitamente gli Officii Pontificali, nè potessero esser sopra ciò da Prelati, e Pressidenti Latini, ovvero ordinari del luoco, e Signori Temporali, e Magistrati Secolari impediti. E perchè i Preti, e Chierici Latini nelle Chiese de' Greci non potessero Celebrare, ed intervenire a' Funerali, nelli Battesimi, ovvero altri atti pubblici, ò privati de' Greci, ò misciarsi con essi, se in questo specialmente non fossero per gli stessi Greci chiamati, e così sotto le pene, e censure allora espresse da incorrersi per i contraffattori, abbia ordinato che sia osservato.

3. Nulla di meno poco fa tanto lo stesso Aloisio, quanto gli altri Chierici Greci di quella Città, ed Isola, da voi Venerabile fratello Arcivescovo, dall' Ordinario del Luogo, e d'alcuni Vostri Chierici Latini, parimenti da Signori Temporali, e Magistrati, sono stati e sono impediti in loro danno, e detrimento di fatto, e contro il tenore delle Lettere di Leone Nostro Precessore, che non vivano secondo il loro Rito Greco, battezzando, benedicendo, e gli altri Divini Officii nelle loro Chiese, e Case all'usanza Greca liberamente esercitando, e senza alcuna composizione di denaro.

4. Però volendo Noi ovviare a simili impedimenti, e che nell'avvenire da' Latini non siano molestati tanto esso Aloisio quanto il Prelato nominato Protopapà, che per tempo sarà della Città, ed Isola di Corfù, e gl' altri Greci, e provedere sopra queste cose opportunamente alla loro quiete in questa parte inclinati alle preghiere del medesimo Aloisio Prelato Protopapà, decretando che lo stesso Aloisio, ed il Prelato Protopapà, che per tempo sarà, e tutti gli altri e cadauno Greco predetti nell'Isola di Corfù constituiti juxta il tenore delle predette Lettere di Leone precessor Nostro, possino usare i loro riti, osservanze, e consuetudini loro; similmente quelli, e quelle osservare, e celebrar le Messe, e altri Divini Officii Greci secondo la loro consuetudine, e ministrar li Sacramenti Ecclesiastici.

5. Similmente tanto Aloisio, quanto il Prelato Protopapà che per tempo sarà, e gl' altri Greci prefatti dare Ecclesiasticamente Sepoltura ai corpi de' loro Greci morti, e sepelendoli portare la loro Croce liberamente, lecitamente, e senza pagamento d'alcun danaro da farsi a' Latini, senza ricercar licenza d'alcuno, ne sopra ciò possino in alcun modo esser impediti ò molestati.

6. E à Voi e ciascheduno di voi in virtù di Santa obbedienza, per le presenti ordiniamo e comandiamo, che le Lettere di Leone Nostro Precessore, e tutte e cadauna cosa in esse contenute inviolabilmente osserviate. Ma a' Chierici, e Signori Temporali, e altri di qualsivoglia stato, grado, condizione, e dignità si siano, sotto pena dall'interdetto dall'ingresso della Chiesa, di sospensione a Divinis, similmente di scomunica, e d'altre censure e pene, delle quali non possino conseguir il be-

neficio della relassazione ò assoluzione d'altri, che dal Pontefice Romano, fuorchè costituiti in articolo di morte, più strettamente inibiamo, che il detto Aloisio, ed il Prelato Protopapà, che per tempo sarà, e gli altri tutti, e cadauni Greci predetti, ovvero alcun di loro per Voi ò altro, ò altri direttamente, ò indirettamente sotto qualsivoglia pretesto, ò quesito, colore, non presumiate in qualsivoglia modo molestare, nè inquietare, ovvero impedire, ovvero perturbare.

7. Dichiarando ancora irrito, e di niun valore tutto ciò che per voi in contrario accaderà essere attentato. E non di meno ricerchiamo, e più attentamente esortiamo il diletto in Domino figliuol Nostro Nobil Homo il Doge di Venezia, che per la sua divozione verso questa Santa Sede, e per debito di giustizia con pio affetto riceva Aloisio Prelato nominato, e gli altri Greci prefatti per raccomandati, e con benevoli favori gli protegga.

8. Ed alli venerabili fratelli li Vescovi Casertano, e Milopotamense comandiamo, ch'essi ò alcuno di loro per se, ò altro, ovvero altri le presenti Nostre Lettere e ciascheduna cosa in quelle contenuta, dove e quando sarà bisogno, e per parte d'Aloisio, e del Prelato Protopapà, che per tempo sarà, e degli altri Greci predetti nelle cose suddette, assistano in presidio d'efficace difesa, e faccino con l'Autorità Nostra le lettere di Leone Nostro Precessore, e le presenti Nostre, e le cose in esse contenute fermamente osservare, e che essi pacificamente le godino, non permettendo, che sopra ciò per Voi, ò alcun di Voi, ovvero chi si sia altro in qualunque modo siano impediti, perturbati, ovvero molestati, rafrenando anzi l'estorsioni, ed impedimenti, ed i contradittori che si siano, ed i ribelli con censure, e pene ecclesiastiche posposta l'appellazione, con aggravare anco strettamente le censure e pene istesse.

9. Concedendo di più anco sopra ciò (se sarà di bisogno) l'aiuto del braccio Secolare, nonostante la Bolla della pia Memoria di Bonifacio Ottavo pur Nostro Precessore, ed altre costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche comunque si siano contrarie, ovvero se à Voi, ò a qualsivoglia altro comunemente, ò divisamente dalla Sede Apostolica, sia concesso, che non possano esser per lettere Apostoliche interdetti, sospesi, ovvero escomunicati,

non facendo piena ed espressa menzione a parola per parola del presente indulto.

Data in Roma appresso San Pietro sotto l'Anello del Pescatore il dì otto Marzo 1540, l'anno sesto del Nostro Pontificato.

А. З. Е. бр. 29. — А. М. К. — Пер. К. стр. 15—20.

XX.

1542, 11. маја. Млеци.

Млетачка влада понавља своју наредбу од 29. маја 1534. год. (в. док. XVIII), да грчки свештеници могу вршити службу само тада, кад их претходно одобри латински епископ.

Procurando l'onor di Dio principalmente, del 1534. addì 29 Maggio fu deliberato per questo Consiglio che nella chiesa di San Giorgio dei Greci in questa nostra città dovessero essere due papà, ovvero cappellani, e quelli veramente cattolici. Al presente eziandio in conformità si vede essere inclinato e ben disposto il reverendissimo Legato qui residente con l'autorità sua spirituale, e però

L'anderà parte, che per autorità di questo Consiglio sia statuito, che il Castaldo e deputati al governo della chiesa dei Greci non permettano alcuno di essi cappellani, ovvero papà, offiziare ed esercitarsi in quella cura dell'anime, se prima quello non sarà stato esaminato ed approvato cattolico dal reverendissimo Patriarca, ovvero Legato, che per tempi saranno, ovvero dal Vicario suo, o da alcuno di loro, sotto pena di perpetuo esilio da questa città. E così chiamati alla presenza dei capi di questo Consiglio il Castaldo e deputati suoi, li sia letta la presente parte, ed imposto, che le debbano osservare, con farne tenere copia nei libri suoi a perpetua memoria, ed intelligenza di essa loro congregazione.

1542. Die 10 Mai in Consilio X.

Ш. Ц. А. 93, 4.

XXI.

1542, 31. јула. Млеци.

Дужд потврђује и проглашује обвезном одлуку папе Павла III од 8. марта 1540. године.

Petrus Lando Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris Andreae Gritti de Suo Mandato Bailo, et Proveditori Generali, ac Consiliariis Corcyrae, et successoribus suis fidelibus dilectis, Salutem, et dilectionis affectum.

Significhiamo come per nome di quella Spettabile, e Fedelissima Università di Corfù dalli Spettabili Domino Andriol Quartano, Beno Lanza, e Manoli Mosco, ne siano stati presentati li Capitoli infrascritti, nelli quali Noi avemmo risposto col Collegio Nostro, con l'Autorità del Senato, ed eziandio con il Nostro Maggior Consilio, in quelli che è stato bisogno; siccome vedrete quì sotto a Capitolo per Capitolo, le quali risposte nostre vi commettiamo coll' Autorità sopradetta, che li dobbiate osservare e far che da cadauno siano inviolabilmente osservate.

Tenor autem Capitulorum talis est; Videlicet. . . . .

Datum in nostro Ducali Palatio die ultimo Julii 1542.

А. З. Е. бр. 30. — А. М. К. — Пер. К. стр. 21.

XXII.

1547, 19. септембра. Млеци.

Млетачка влада, *промјенивши на један мах дотадашње своје суђење о православнима*, које је дотле хтјела да сматра *унијатима*, пише управитељу Кипра, да је дознала да „quel frate Lorenzo da Bergamo vicario dell'Arcivescovo, perseguita e travaglia grandemente i Greci, nominandoli in pubbliche scritture nefandi eretici, che hanno conculcata la santa croce, rinnegata la fede e fatto omaggio al diavolo, e dicendo e facendo molte altre cose simili con grandissimo discontento e ramarico di quelli fedelissimi nostri,“ и с тога наређује, да се опомене тај викар да више не чини тога, јер ће се

друкчије подврћи њезином гњеву. Препоручује влада истом управитељу, да пази да „nè vicarii, ne altri ecclesiastici facciano innovazioni, nè promovino cosa, dalla quale possa nascere scandalo, nè disturbo alcuno.“
Lam. p. 063—064.

XXIII.

1564, 16. фебруара. Рим.

Архијепископ латински у Месини Johannes Andreas Mercurius поднио је тужбу *Конгрегацији кардинала̂* у Рим на православног грчког епископа Памфила, који није хтио признавати његову јурисдикцију, и Конгрегација ријеши, да сви православни морају признавати јурисдикцију латинских епископа̂. Ово ријешење те Конгрегације кардинала̂ потврдио је *папа Пије IV*, и у томе смислу издао наредбу 16. фебруара 1564 (в. док. CXXXVII).
Le Bret. II, 595.

XXIV.

1565, 27. априла. Млеци.

Млетачка влада пише Vicelocumtenenti, Provisori et Consiliariis Cypri, како је из њиховог писма дознала, да православни епископи не ће да читају у својим црквама закључке Тридентскога сабора, и како је о томе извјештена и од кипарског (латинског) архијепископа. Хвали их, што нијесу ништа учинили противу истих епископа, не чувши претходно њезино упуство. Препоручује им, да и у напријед ништа не чине противу оних епископа, док не добију какав нови налог од ње, и да саопће ово и архијепископу да то исто „debba fare, scrivendo agli altri Vescovi latini di quel regno, che soprastiano in fare altra esecuzione, ut supra, fino a che da noi altro sarà ordinato.“ Препоручује им на поштљетку највећу тајну у овоме послу, коју тајну морају чувати и архијепископ и епископи.
Lam. p. 065—066.

XXV.

1568/42, 8. фебруара. Млеци.

Млетачка влада позивље Крфског проведитора, да обзнани тамошњег латинског архијепископа, да не смије узнемиривати Грке, који су одјељени од римске цркве.

Al Bailo ed al Provveditore generale di Corfù e Consiglieri.

Capita.

Латински архијепископ у Крфу хтио је подвргнути испиту неке precettori Greci. Упућен је тај архијепископ да остави такве ствари и да се не мијеша у послове православних Грка, „*i quali sono separati dalla chiesa Romana* e sono già da lungo tempo comportati nello stato nostro a poter vivere secondo i riti loro.“

Сада нам пише наш посланик из Рима, да му је и папа о томе говорио и показивао му писмо архијепископово. Позовите архијепископа к себи и обзнаните га у име наше, да ми не можемо допустити, да наши поданици буду подвргнути таквим неприличним стварима, и ако се таква ствар понови, да ћемо ми употребити нужне мјере, које ће послужити и примјером и опоменом, да наши поданици буду сачувани од таквих злоупотреба. Сачувајте при себи ово писмо, и кад се повратите у Млетке, повратићете га поглавицама Савјета десеторице.

Lam. p. 069.

XXVI.

1569, 17. јуна. Млеци.

Дукал у заштиту православних млетачких поданика.

Petrus Lauretanus, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Pasquali Ciconia de suo mandato Duchae, et Petro Navagerio Capitaneo Cretae et Consiliariis ibidem et successoribus, fidelibus, dilectis, Salutem et dilectionis affectum.

Fra le altre cose che abbiamo inteso dalle lettere di Voi, Capitano, delli 11 del mese d'Aprile prossima-

mente passato inviate ai Capi del Consiglio Nostro dei Dieci, vediamo che avete mandato in questa città un *Manusso Maran* greco, imputato di eresia, da esser consegnato al Tribunale dell' Inquisizione di questa nostra città di Venezia. Onde avendo giudicato esser necessario il scrivervi le presenti, con le quali vi diciamo col Consiglio Nostro dei Dieci e zonta, che essendo sempre stato comportato, che i Greci vivano liberamente negli stati nostri ed eziandio in questa città secondo i riti ed opinioni loro antiche, dobbiate nell' avvenire usare ogni diligenza maggiore, acciocchè non siano da quel Tribunale dell' Inquisizione introdotte novità, le quali sogliono per lo più partorire scandali e disturbi, e specialmente, che dal predetto Tribunale dell' Inquisizione non siano molestati i Greci, purchè vivano secondo i riti ed antiche opinioni loro e che non entrino in queste nuove eresie. Commettendovi in appresso, che ogni qual volta esso Tribunale dell' Inquisizione avrà occasione di procedere contro alcuno imputato di eresia, voi, Duca e Capitano, ovvero uno di voi almeno vi dobbiate trovare presenti alle cose che occorrerà ad esso Tribunale di fare, così nel processare, come nel giudicare, o deliberare di fare alcuna retenzione, acciocchè, essendo voi assistenti, quando intendeste che esso Tribunale fosse per fare alcuna innovazione o cosa che vi paresse dover ricercare maggior considerazione, ovvero ordine nostro, possiate dar ordine che in tal materia si abbia a soprassedere, o fino a che ne diate avviso ai Capi antedetti, ovvero che le cose siano consultate di quel modo, che vi parerà ricercare l' importanza d' esse, sicchè in questa materia si abbia sempre a procedere con quella prudenza e maturità, che ricerca l' importanza sua, e che nel tutto s' abbiano a fuggire le novità. Oltre a ciò vogliamo anche avvertirvi, che non dobbiate più a modo alcuno permettere, che quel Tribunale predetto nelle condannazioni che avrà da fare, abbia più da condannare alcun eretico nelle prigioni di queste città, e di più, che non abbia a mandare alcuno nell' avvenire a questo Tribunale dell' Inquisizione di questa città, se prima voi non ne scriverete il tutto e non avrete licenza da noi, che lo possiate mandare. Però così eseguirete diligentemente, ed al vostro partire da quel Reggimento, consegnerete le pre-

senti nostre ai vostri successori, e così di mano in mano, acciocchè questo ordine nostro sia di tempo in tempo diligentemente eseguito, conservando le presenti appresso di voi secretamente.

Data in Nostro Ducali Palatio die 17 Junii 1569.

С. Ц. А. — Lam. p. 069. — Le Bret. I, 169—171.

XXVII.

1570, 3. маја. Млеци.

Поводом пријетње од стране Турака да отму од Млетака острво Кипар, пише Млетачка влада *al Reverendissimo Patriarca greco di Constantinopoli* и моли га за помоћ, „e promettiamo alla Signoria Vostra Reverendissima in fede di vero e cristiano Principe, che noi conserveremo e faremo conservare a tutti quei Greci, che veranno sotto la nostra protezione in qualsivoglia modo, tutti i riti ed antiche consuetudini della chiesa greca, facendoli accomodar di armi ed altre cose necessarie per la difesa ed offesa, ed alla Signoria Vostra Reverendissima e suoi successori la benemerita *sua Superiorità,* ed ai Reverendi Metropoliti ed altri suoi dipendenti *ogni loro autorità,* ed in testimonio di questa nostra volontà constantissima abbiamo fatto le presenti lettere a Vostra Signoria Reverendissima.“

Lam. p. 078—079.

XXVIII.

1573, 8. јула. Млеци.

Писмо Млетачке владе Критском Duca et Proveditor generale у обрану православних од насртаја тамошњег латинског епископа.

Власти нас извјестише о „sinistre operazioni“ епископа. Позовите га к себи и кажите му: „che essendo nobile di questa città e potendo per sua prudenza conoscer, quanto importi al buon servizio nostro l'intertenersi amorevolmente con quelli popoli greci, si aspettava da lui ogni modesto e destro proceder; ma che essendo

successo tutto il contrario, avete commissione da noi di fargli intender, che per quanto ha cara la grazia del sopraddetto Consiglio, debba astenersi di far alcuna novità contro la Chiesa Greca, e dal sinistro proceder, che ha fin ora usato con li rappresentanti nostri; perchè facendo altrimenti, saremo sforzati provvederli di quel modo, che sarà conveniente alla dignità nostra ed alla quiete di quella città nostra.“ Додајте му и ово, да не смије никоме писати о предмету ове наше наредбе.

Lam. p. 071.

XXIX.

1576, 7. јула. Млеци.

Млетачка је влада дознала за нереде, који су се догодили у Канеји „per la violenza usata ai Greci di farli inginocchiare al passar del Serenissimo Sacramento.“ Наређује ради тога Проведитору и инквизитору на Криту, да разјасне „che la violenza usata in quel caso, non è stata per malignità, nè per odio della nazione greca, ma per zelo della religione, non sapendo quel tale il costume loro, che è di far riverenza al nostro Signor Iddio stando in piedi.“ Додаје влада: „Ben vogliamo dirvi, che essendone scritto, che ha dato occasione a questo moto la predicazione di due preti, uno a favor del rito cattolico romano, e l'altro del rito greco, sarà bene, che provvediate, che nell'avvenire non si vengano a simili dispute, che possono far nascere scandalo e travaglio in quel regno, essendo nostra intenzione che non sia posto alcun impedimento al rito greco. Siate prudente e diligente, onde possiamo considerare, che al tutto procederete con soddisfazione nostra e contento di quei popoli.“

Lam. p. 073.

XXX

1576, 7. јула. Млеци.

Млетачка влада пише Бајлу у Цариград да пође код патријарха и да му каже, да се оно догодило у Канеји (в. док. XXIX) без знања и приволе владине,

„avendo tutti i nostri rappresentanti ordine da noi di non dare, nè lasciar dare impedimento al rito greco,“ и да је влада већ писала властима Крита, „sicchè tutti quei popoli conóscano l'amor che gli portiamo e la ferma rissoluzione nostra, che non sia impedito il rito loró.“

Lam. p. 073.

XXXI.

1578, 20. августа. Млеци.

Дукал, да православни имају право на слободу вјере и да се латински епископи не смију мијешати у њихове вјерске ствари.

Nicolaus de Ponte, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Hermolao Theupolo de suo mandato Duchae, et Natali Donato Capitaneo Cretae, nec non Lucae Michaeli Provisori Nostro Generali ibidem, fidelibus, dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Voi dovete sapere la diligenza, che in ogni tempo abbiamo usato, perchè in quel regno, e negli altri luoghi nostri, dove s'attrovano Greci, gli sia osservato il loro rito, acciocchè senza nessun impedimento possano continuar in quello che hanno fatto per tanto spazio d'anni. E perciò, quando è occorso, ne abbiamo fatto far officio anco a Roma con li Sommi Pontefici, ed al sacro Concilio di Trento, quando si è trattato di questo, giudicando noi che alla continuazione dei predetti luoghi nostri sia necessario di conservar a' Greci i riti loro, com'è anco il procurar, che quelli che seguono il rito latino si conservino in esso, ed aumentinó ancora; onde abbiamo sempre fatto officio, che i Prelati latini facciano le loro residenze a questo fine di conservar ed accrescer il rito latino, ma non già perchè mettano impedimento a quelli che vogliono continuar nel rito greco. Imperocchè, avendo noi inteso, che in questa materia sono nuovamente state alcune alterazioni d'importanza, com'è che non sia stato permesso che alcun diacono si faccia prete, se non sottoscrive di sottoponersi al rito della chiesa romana, che non sia permesso che si predichi in alcuna chiesa greca senza licenza di quell'Arcivescovo, e che predicando debbano prender il tema di quello che ha da dire da

esso Arcivescovo, e di più, che sia stato fatto sottoscriver dai preti greci una scrittura, senza che sappiano la continenza di essa, anzi risposto, quando hanno domandato di saper quello ch'essa contiene, ch'è fatta per approvar le opinioni del signor Latin Votino; e perchè dubitano che possa contener altro, come sarebbe, che si siano obbligati, ovvero approvino il rito della chiesa romana, restano malissimo contenti; le quali tutte cose potendo apportar disturbo nel buon governo, vi commettiamo col Consiglio nostro dei X e zonta, che vi troviate con quel Reverendissimo Arcivescovo e dobbiate fargli intendere in nome del sopradetto Consiglio che a Noi sommamente dispiacciono ogni sorte di novità in questa materia di religione, per esser nostra ferma intenzione, che si permetta a' Greci di liberamente esercitare il rito loro, come hanno fatto per il passato, senza costringerli, nè obbligarli ad alcun altra cosa. Che in avvenire non costringa quelli, che s'avranno a far preti, ad alcuna promessa o sottoscrizione, ma basti che siano conservati secondo l'ordinario dei tempi passati; che parimenti debba permetter che si predichi nelle chiese greche secondo l'ordinario, purchè non parlino di cose di Stato, nè contro il rito latino. Poi gli soggiungerete, che con molto nostro risentimento abbiamo inteso, che siano stati costretti quei Greci a sottoscriver una scrittura, che non sappiano quello ch'ella contiene, e che però, volendo Noi sapere quello che sia tal scrittura, debba darvela, perchè ne la possiate mandar, affinchè da Noi sopra d'essa gli sia dato quell'ordine, che ne parerà, e se la scrittura autentica non fosse appresso di lui, nè di altri di quel Regno, farete che vi sia data la copia, che di ragione dovrà esser stata servata di lì; quando nè anche questa vi fosse, vi farete dare la continenza di essa, e con qual'intenzione sia stata fatta fare, e dove sia stata mandata, e di tutto darete particolar avviso ai Capi del detto Consiglio. Farete intendere appresso al detto Arcivescovo, che di quanto è predetto non debba ragionar con alcuno, nè scriver a qualsivoglia persona sotto pena della disgrazia del detto Consiglio, e di tener il tutto secreto appresso di se, e farete con tutti gli altri Prelati latini ciò che vi parerà esser necessario per la buona esecuzione di questo ordine nostro. E se giudicarete che sia

bene di far intender ad alcun principale del Clero greco, che avete quest'ordine di farli conservar nel rito loro, vi diamo libertà di poterlo fare siccome vi parerà esser di maggior servizio nostro; e perchè in questa materia del Clero greco vi sono molti ordini nostri, che tutti devono esser registrati in quella Cancellaria, vi commettiamo col predetto Consiglio, che dobbiate osservarli, e farli osservare, acciocchè si conservi in quell'Isola quello che per molti anni è stato osservato, e che può aspettar al buon governo d'essa.

Data in nostro Ducali Palatio die 20 Augusti 1578. — Tratta d'altra simile, inserta in Ducale 13 Luglio 1739 (в. док. CXX).

А. З. Е. бр. 47. — З. Ц. А. — С. Ц. А. — Lam. p. 074. — Le Bret. I, 172—175. — С. Д. М. 1870, 129.

XXXII.

1579, 10. априла. Млеци.

Млетачка влада опомиње латинског једног свештеника у Млецима, што је у својој проповједи изрекао неке увриједљиве ријечи противу православне вјере.

Che per un secretario di questo Consiglio sia fatto intender al reverendo predicatore di S. Francesco, con forma di parole convenienti, l'aggravio della nazione greca per le parole da lui dette il lunedì passato in pulpito, forse mal intese, e mal interpretate da chi le ha riferite, e che dovendosi per molti ed importanti rispetti tener conto della prefata nazione, sarà bene, che in una delle sue prediche esso con buon proposito, come benissimo saprà far, dichiari quello, che disse in tal maniera, che conoscendo la sudetta nazione, che quanto da lui fu detto, non è stato per sua offesa e disonor, abbi causa di restar sodisfatta di lui, come pienamente resta tutta questa città.

E da mò sia preso, che conforme alla risposta, che si avrà, si debba far officio per i Capi di questo Con-

siglio con quelli Greci, che hanno presentata la scrittura, sicchè conoscano la protezione che ha di loro la Signoria nostra.

Lam. p. 075.

XXXIII.

1582, 20. августа. Млеци.

Дукал, да православне Шибенчане не смије нико узнемиривати у вршењу њиховог богослужења.

Nicolaus de Ponte, Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobili et Sapienti Viro Joanni Foscareno de suo mandato Comiti et Capitaneo Sebenici fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Sono comparsi avanti la Signoria Nostra alcuni che dicono esser mandati a nome del Reverendo Padre Calogero curato della Madonna di San Zulian dei Greci della città nostra di Sebenico con lettere contenenti diverse querele e lamentazioni che fanno detto Padre e fedeli soggetti nostri sulle molestie ed ingiurie, che patiscono nel servizio del loro rito oltre gli aggravi, ed estorsioni che commettono i ministri pubblici in riguardo loro. Perciò, volendo far vedere quanto a noi dispiace sentire delle querele e lamentazioni, Vi trasmettiamo la presente ed ordiniamo col Senato d'apportare un pronto rimedio a tanti disordini con minaccie penali le più rigorose che siano, volendo che la presente sia letta a chiara intelligenza di tutti ne' luoghi pubblici e soliti. Inoltre, circa le estorsioni indebite de' ministri abbiamo con altra Nostra ordinato alli Giudici delegati del Serenissimo Dominio che debbano far un' esatta inquisizione de' fatti de' detti ministri, e delle loro ingiuste pretensioni da quei fedeli soggetti nostri, e trovandosi conforme il tutto alle loro querele, ordiniamo che siano trasmessi a Venezia per ricever il premio della loro perfidia e malignità, e mostrar che tutti i soggetti nostri a Noi sono egualmente cari, e che l'intenzion nostra è di conservar tra loro una ferma e stabile pace, con la qual si mantengono le monarchie del mondo, e sopra la qual è stabilita la felicità di questo Serenissimo Dominio.

Data in Nostro Ducali Palatio die 20 Augusti 1582.

А. З. Е. бр. 52, — Ш. Ц. А. 91, 34. 95, 3. — З. Ц. А. — С. Ц. А. — Le Bret. I, 197—199. III, 514—515. — С. Д. М. 1870, 128.

XXXIV.

1582, 15. септембра. Млеци.

Жалба православних Шибенчана управљена на Дужда у Млецима противу иновјераца, — и уважење исте жалбе од стране млетачке владе.

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria.

I soggetti orientali da Sebenico, fedelissimi servitori della Serenità Vostra, non cercano mai altro che viver con quiete ed in amore con li Sebenzani, non avendo altro studio ogni giorno che di fuggire continuamente quelle occasioni, dalle quali potrebbe nascere pubbliche o private dissensioni e liti. Perciò, sentendosi essi aggravati dalla Parte, presa li 25 Gennaro 1581, senza alcuna causa e ragione, nella Congregazione del Popolo, d'aggravarli oltre la tariffa limitata, volendoli obbligare a pagamenti esorbitanti, *et ultra modum, nulla habita ratione legum;* la qual Parte essendo scandalosa dà occasione a continui litigi, e offende non solamente la giurisdizione della comunità, ma eziandio contraria alli Decreti, fatti con l'autorità del Senato l'anno 1578 e 1579. La qual Parte, conosciuta nocevole al pubblico, fu ordinato in quel tempo alli Nunzi della comunità di Sebenico, dover informarla che l'intenzion della Serenità Vostra e dell'Eccellentissimo Senato era che i Greci, abitanti in cotesta città, non dovessero esser pregiudicati nella minima cosa, lasciandoli goder l'immunità de' privilegi, concessi a tutti i cittadini e popolo. Non ostante però tali Decreti, confermati più volte *successu temporis* dalli predecessori di Vostra Serenità col Senato, vedendosi essi Greci vilipesi e pregiudicati, ricorrono umilmente ai piedi di Vostra Serenità, per ottenere la confermazione de' favori già più volte autenticati, e la grazia d'esser esauditi.

Quel tanto fu detto ieri a Sua Serenità nell' Eccellentissimo Colleggio per li defensori degli ambasciatori de' Greci, e fu presa la Parte *tenoris infrascripti:*

Vogliamo e dichiariamo, esser mente Nostra e del Senato che per tutto il Serenissimo Dominio i soggetti nostri vivano in pace e quiete; come pure vogliamo *et absolute* con la presente si notifica alla comunità nostra di Sebenico di mantener il riposo con quale si voglia nazione forestiera ed altra abitante in detta città, e principalmente i fedeli nostri soggetti di Levante, dispersi per tutta la Dalmazia, alli quali concediamo le grazie e privilegi concessi a qual si sia altro soggetto nostro, volendo che la presente Parte sia registrata in cotesta Cancellaria di Sebenico per maggior sua osservazione ed esecuzione.

1582 addì 15 settembre fu anco presentata la sopradetta supplica in scritto all' Illustrissimo Signor Marco Querini per nome dell' ambasciator della nazione greca di Sebenico.

Fabricius Vognius, Ducalis notarius.

А. З. Е. бр. 53. — Ш. Ц. А. 91, 35. — З. Ц. А.

XXXV.

1582, 10. децембра. Шибеник.

Шибенички кнез у заштиту православних.

Noi Giovanni Antonio Foscarini per la Serenissima Republica di Venezia Conte e Capitano di Sebenico.

Abbiamo sempre desiderato di levare l' occasione a cadauno di potersi dolere contro qualsivoglia persona di qualità, condizione e stato, soggetto all' obbedienza nostra, in proposito di qualsivoglia pretesto d' estorsioni, aggravi, godimento di privilegi, li quali non possono procedere che di malignità d' alcuni mal affetti e disubbidienti alli ordini superiori. Perciò Noi, essendo rappresentato da cotesto Padre Calogero a nome de' suoi che alcuni sfrontatamente ardiscono molestarlo nell' esercizio del suo rito, con disprezzarlo ed ingiuriarlo senza ragione alcuna, il tutto procedendo da pura invidia e perfidia, alla quale volendo ovviare ed apportare il ri-

medio opportuno, conveniente e meritevole alla fedeltà di questo popolo,

Comandiamo a cadaun Piacer [1] della Corte nostra che intimar debba, a chiara intelligenza di tutti, e nelli luoghi soliti, di lasciar vivere in pace detto Padre Calogero e qualsisia soggetto suo, e non molestarlo in nessuna maniera, sotto pena di ducati 100 la prima volta, 200 la seconda, e terza la galera, irremissibilmente. Volendo di più che questo serva di notizia a tutti i ministri di questa città e di proibizione di non fare estorsioni *supra modum*, nè aggravare i detti Greci soggetti nostri, oltre l'ordinario e comune agli altri. E questo in esecuzione degli ordini supremi, ricevuti questi giorni passati dal Serenissimo Principe nostro, così essendo volontà sua, sotto le pene sopra nominate ai contrafacienti.

In quorum fidem etc.

Sebenico alli 10 Decembre 1582.

Ш. Ц. А. 91, 36. 95, 3. — С. Д. М. 1872, 146—147.

XXXVI.

1583, 12. марта. Пола.

Истријски проведитор дарива православнима у Поли земљиште да могу озидати своју цркву.

Avendo il Clarissimo Sig. Giovanni Battista Calbo prossimo Precessore Nostro di buona memoria con permissione del Reverendissimo D. Mattio Barbabianca Vescovo Polense di venerabil ricordanza, concesso alli fedeli Cipriotti delle 50 famiglie compartite, venute ad abitare a Pola l'anno 1580, di poter erigere una Chiesa Greca in questa città, sotto titolo di S. Nicolò della Madonna, fabbricondola sopra le mura rovinate d'una Chiesa Latina discoperta, e derelita, posta nella contrada di S. Zuanne sotto il Castello, ed essendo essa Chiesa di S. Nicolò stata ridotta ormai dalla carità e religione delle predette 50 famiglie Cipriotte, ed di altre buone

[1] *Plazarius — banditore.*

e divote persone, a perfetto fine, ed ornata convenientemente di dentro, e fornita delle cose necessarie per celebrar il culto divino, ci è parso conveniente ed a proposito di farli, siccome da loro siamo stati supplicati, il Privileggio della detta concessione, il quale il predetto Clarissimo Precessor Nostro per esser stato prevenuto dalla morte, non ha potuto fare. Però con l'autorità a Noi dal prelibato Serenissimo Dominio attribuita, confermando la concessione come sopra fatta dal Clarissimo Sig. Provveditor Calbo della sopradetta Chiesa e suo Cimiterio, e tutte le abenze e pertinenze sue ai fedeli Cipriotti, ovvero in quanto faccia bisogno quella di nuovo concedendoli con ogni miglior e più valido modo e forma, che per Noi far si può, diamo facoltà ed autorità a tutta la nazion Greca abitante in questa città di poter liberamente e senza impedimento alcuno far celebrare i Divini Offizi, ed amministrare i Santi Sacramenti della nostra vera Cristiana Fede da Religiosi Sacerdoti Greci secondo il Rito Greco, ad uso, comodo, e benefizio di tutti li fedeli Cipriotti, e Napolitani, ed altri della nazion Greca, che al presente sono, e per l'avvenire veniranno ad abitare in questa città, con quei modi, e condizioni, e con quelle prerogative, immunità, indulti, ed esenzioni, che hanno le altre Chiese de' Greci nelle altre città, e luoghi di questo Serenissimo Dominio; ordinando che ad ogni richiesta di essa nazion Greca sia dato l'attual possesso temporale della detta Chiesa di S. Nicolò, e suo Cimiterio, con tutte le sue abenze, e pertinenze nello stato, ed essere com'essa si trova ridotta di presente al Reverendissimo D. *Prosfero* Geromonaco Curato, ed altri Deputati Procuratori di essa, ed alli Rappresentanti l'Università delli Greci nuovi abitanti in questa città per sè, e perpetui eredi, successori loro, in quorum fidem etc.

Data Polae die 12. Martii 1583.

Marin Malipiero Provveditore nell'Istria.

Пер. К. стр. 23—25. — С. Д. М. 1864, 4—5.

XXXVII.

1596, 3. априла. Млеци.

Наредба млетачке владе једном латинском свештенику у Млецима, да опозове неке увриједљиве ријечи, што је изрекао у једној црквеној проповједи противу православних.

Православни Грци у Млецима тужили су Сенату неког проповједника латинске цркве *S.S. Giovanni e Paolo*, што је у својој проповједи, говорећи о чистилишту, увриједио православне, исговјетујући их Лутеранима и другим непријатељима римокатоличке вјере, те су тражили, да се опомене ради тога онај свештеник и да му се докаже, да њихова црква ужива потпуну слободу у Млецима и у свима осталим земљама млетачке Републике, и да они имају право бранити се и одбијати сваки нападај на њихову вјеру.

Тужбу су ову приказали Сенату архијепископ филаделфијски (млетачко-далматински епископ) *Гаврил Север* и епископ церишки *Максим Моргуњо*. Млетачка влада уважила је у свему исту тужбу, и по наредби њезиној онај је проповједник 5. априла исте године у поменутој цркви јавно опозвао све што је изрекао противу православне вјере.

Lam. p. 076.

XXXVIII.

1599, 31. јула. Млеци.

Млетачка влада дозвољава мјешовите бракове између православних и римокатолика.

A Monsignor Reverendissimo Querini Arcivescovo di Corfù.

Omissis aliis.

Lo diciamo esser stata sempre ed esser tuttavia intenzione nostra, che non s'abbino ad impedire i matrimonii fra quelli del rito greco con altri del rito latino, secondo che si è osservato anco per il passato, e che in ciò non si facci alcuna alterazione, anzi che si attenda

a rimuover ogni mala soddisfazione, conformandosi nelle azioni tutte con quello appunto, che altre volte ancora abbiamo deliberato col Senato; siccome particolarmente in caso simile rispondemmo dell' anno 1582 a Monsignor Arcivescovo *Suriano*, suo predecessore, al quale dicemmo espressamente che non si conveniva, quando le donne latine si maritano con Greci, proibire che i figliuoli abbino a seguire il rito del padre, purchè le donne non siano astrette a lasciare il rito latino, e che all' incontro, quando le donne greche si maritano con latini, possano esse a beneplacito loro restare nel suo rito naturale, purchè i figliuoli abbino a restar sempre latini, come quelli, che devono seguir la natura ed il rito del padre.

Omissis aliis.

1599, 31 Luglio. In Pregadi.

З. Ц. А. — Le Bret. I, 177—178.

XXXIX.

1634, 9. јуна. Млеци.

Млетачка влада објављује надлежним политичким властима у земљама, које су под влашћу млетачке Републике, а у којима има православнога народа, да полази за те земље (Грчка и Далмација) као генерални визитатор латински архијепископ *Алвизе Моћениго*, и да је томе визитатору дала налог, да мора нетронутима оставити православне вјерске обичаје и да не смије дирати у православне цркве, као ни у црквена добра, браства, болнице и остале заводе са побожним циљевима.

Le Bret. I, 179.

XL.

1635, 2. новембра. Задар.

Далматински проведитор потврђује православнима у Задру слободу вјероисповјести.

Noi Francesco Zen, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Dalla Terminazione fatta sotto li 26 Giugno 1633 dell' Illustrissimo Sig. Sebastian Barbarigo allora Prov-

veditore Generale della Cavalleria in Dalmazia a beneficio della Chiesa di *Sant' Elia in questa Città*, vedendo Noi d'esser molto propri gli ordini, che dentro vi sono espressi, tendenti tutti al buon governo e splendor di detta Chiesa, volentieri condiscendiamo di esaudire le riverenti instanze fatteci per la sua confermazione dagli Offiziali di detta Cavalleria cioè della nazion levantina ed albanese, per nome anco degli altri soldati della Strathia; e però a loro meritevol consolazione mossi dalla pubblica pia intenzione, che sempre prontamente concorre alla conservazione delle ben ordinate religiose instituzioni, ed alla gloria del Signore Dio;

Coll' Autorità del Generalato Nostro confermiamo, ed approviamo la suddetta Terminazione come sta e giace, comettendo a chi spetta, che in tutte le sue parti debba puntualmente eseguirla, dovendo per tal effetto esser consegnate le presenti alli Procuratori attuali della detta Chiesa, ed allo Scrivano insieme, acciò nel libro di essa ne debbano far il registro per la sua inviolabil osservanza. In quorum etc.

Zara a 2 Novembre 1635.

З. Ц. А.

XLI.

1641, 11. маја. Млеци.

Дукал о потпуној слободи православне вјероисповјести у Далмацији.

Franciscus Erizzo Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris Vincentio Emo de suo mandato Comiti, et Capitaneo Sebenici, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Perchè in avvenire non seguano inconvenienti negli esercizi del Rito Greco in cotesta città, ed intieramente s'aggiustino le cose a quanto ricerca la pietà pubblica verso il culto divino, vi diciamo col Senato, esser mente nostra che quei de' cotesti fedelissimi, ed ogni altro che venirà ad abitarvi del detto Rito Greco, possano liberamente esercitar le cerimonie loro solite, e servir il Signor Dio nella loro chiesa secondo le consuetudini loro, e che anco li lor sponsali e matrimoni seguano

nelle forme solite, ed all'esequie de' defonti possano andare ricercati senza ostacolo di che si sia li Religiosi, Fraglie, Ospedali, ed altri del Rito Latino, onde così in tutte queste cose, come in cadaun altra, resti per appunto eseguito sempre quello che nel medesimo Rito Greco s'osserva in questa città, nel regno di Candia. e negli altri luoghi nostri del Levante senz'immaginabil impedimento di chi si voglia. Has autem registratas praesentanti restituite.

Datae in Nostro Ducali Palatio die 11 Mai 1641.

А. З. Е. бр. 66. — Ш. Ц. А. 91, 37. — З. Ц. А. — С. Ц. А. — Пер. К. стр. 27—28. — Le Bret. I, 180. — С. Д. М. 1870, 128—129.

XLII.

1644, 3. маја. Млеци.

Млетачка влада нареЂује *ai Riformatori dello Studio di Padova*, да позову фратра *Stefano Aloisio*, кармелитана, који је саставио и штампао неко богословско дјело, у којем има непристојних и увриједљивих израза противу православних Грка, који су под заштитом Републике, да тога фратра озбиљно опомену ради тога његовог издања, да мора исто издање уништити, и да мора одмах селити из државе.

А. З. Е. бр. 67.

XLIII.

1644, маја мјесеца. Цариград.

Цариградски патријарх Партеније II предаје млетачко-далматинском епископу (филаделфијеском архијепископу) Атанасију Валеријану права патријарашког егзарха над свима православним црквама у Млецима и Далмацији, које су под влашћу млетачке Републике.

Παρθένιος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Χρησιμώτατοι, καὶ ἐπιφανέστατοι, οἱ ἐν τῇ θεοσώστῳ πόλει τῶν Ἐνετῶν, ὅ, τε γαστάλδος καὶ γοβερναδόροι, καὶ οἱ λοιποὶ εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, υἱοὶ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοὶ τῆς ἡμῶν μετριότητος, χάρις εἴη Ὑμῖν, καὶ εἰρήνη καὶ

ἔλεος παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος, παρ᾽ ἡμῶν δὲ, εὐχὴ καὶ εὐλογία, καὶ συγχώρησις. Ὁ τοῦ καλοῦ παντὸς πλουσιόδωρος Κύριος ἐφαπλῶν ἀγαθότητι ἐπὶ πάντα τὰ ὄντα ὁλικῶς τὰς τῆς προνοίας αὐτοῦ ἀκτῖνας, διεξάγων καὶ διοικῶν οἷς οἶδε τρόποις, καὶ ἐπίσταται μόνος τὸ πρὸς ἀξίαν πάντως ἑκάστῳ ἀπονέμων, οὐ τῇ φύσει μόνον ἀπένειμε νόμοις ἀῤῥήτοις ὅσα εἰκὸς, ὡς ἐξ ὑγροῦ φέρε ἑνὸς ὄντος, διάφορα τελεσιουργεῖν εἴδη, ἡλιακῆς δήπου περιθάλψεως κατὰ τοῦτο συντελούσης, ὡς ἂν μήτε Θεὸν, ἢ φύσιν ματαιοπονεῖν, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὑψηλοτέρως καὶ ὑπὲρ πάντα λόγον τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτοῦ, ὑπὲρ ἧς το ἴδιον αυτοῦ αἷμα ἐξέχεε, καὶ ᾗ τινι χρῆται ὡς κεφαλὴ σώματι ὢν, τοῦ πληρώματος αὐτῆς, ὥστε ἀναζωπυρεῖν παρ᾽ αὐτοῦ δωρεὰν λαχούσῃ περιθάλπειν ἅμα τὰ ὑπ᾽ αὐτὴν τέκνα, φιλανθρώπῳ πάντως προνοίᾳ κινουμένῃ καὶ στοργῇ. . . . Ἐντεῦθεν ἄρα καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ μεγάλην Ἐκκλησίαν, εἰς τοῦτο περιΐστασθαι ἀναγκαῖον, οἷα μητέρα πασῶν τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν Ἐκκλησιῶν καὶ τροφὸν, προνοεῖσθαι τούτων καὶ φροντίζειν ἐφ᾽ οἷς ἐστι πρόσφορον, ὡσανείπως μιμουμένη ἢ ἑπομένη τῇ κεφαλῇ αὐτῆς, καὶ δαψιλεῖ φιλοτιμίᾳ, αὔξειν αὐτὰς ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, ἀπὸ βαθμῶν εἰς βαθμοὺς ἱεροὺς, ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπὸ ἐπισκοπῶν, εἰς ἀρχιεπισκοπὰς καὶ μητροπόλεις καθιστᾶν, καὶ οἷα βασιλικῇ ἐλευθεριότητι προσέτι τιμᾶν καὶ μεγαλύνειν, καὶ ἐν ἱεροῖς ἀμφίοις, ἐπιγονατίῳ τε καὶ σάκκῳ, μίτρᾳ τε καὶ ὅσοις ἄλλοις κατακοσμεῖσθαι παρείληφε. Τοιγαροῦν καὶ ἡ μετριότης ἡμῶν παντοδυνάμῳ νεύματι τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς οἴακας ἐπειλημμένη, ὡς καὶ βασίλεια προτέρως ἐπικεκοσμημένη, μετὰ τῶν λοιπῶν ἄλλων ὧν ἔχει διὰ φροντίδος, καὶ τὸν Φιλαδελφίας πάλαι μετατεθέντα ἐν ταύταις ταῖς κλειναῖς Βενετίας θρόνον συνορῶσα, στερούμενον μὲν, τῶν διαφερόντων τοῖς Ἀρχιερεῦσι, ποδὲ λειπόμενον τῆς ἀξίας αὐτῷ καὶ ἀνηκούσης τιμῆς, ἔγνω δεῖν ἀμείβεσθαι τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς προνομίοις ὡς δώροις τισι, καὶ μὴ ἧττον φαίνεσθαι τῶν ἄλλων · χαριζομένη, τοῦτο μὲν, τῆς λαμπροτάτης ἕνεκα, καὶ γαληνοτάτης ἀρχῆς τῆς θεοφρουρήτου Βενετίας, τοῦ Ὑψηλοτάτου Πριγκίπου, καὶ πάσης τῆς αὐτοῦ Γερουσίας, ὑπερμάχου ὄντος καὶ φρουροῦ τοῦ ἡμετέρου γένους, καὶ κατὰ πάντα εὐλαβουμένου τὰ περὶ τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν θεσπιῳδούμενα, τοῦτο δὲ, καὶ εὐφημίας πέρι τοῦ στάδου αὐτῆς, καὶ κόσμου, καὶ ἀναπαύσεως αὐτῆς · γράφει διὰ τοῦ παρόντος, καὶ ἐν ἁγίῳ ἀποφαίνεται πνεύματι, εἰδήσει καὶ τῆς συμπαρουσιαζούσης ἀρχιερατικῆς ἀδελφότητος, ἵνα τοαποτοῦδε ὁ Ἱερώτατος καὶ λογιώτατος μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος Πατριαρχικὸς, ὁ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς κύριος Ἀθανάσιος, ἢ καὶ ὁ κατὰ καιροὺς ἀρχιερατεύσων, ἔχῃ ἄδειαν πρὸς τοῖς ἄλλοις ἱεροῖς ἀμφίοις ἐν τῷ ἐπιτελεῖν τὴν ἀναίμακτον θυσίαν, μίτραν ἐπὶ κεφαλῆς φέρειν, καὶ προσεπικοσμεῖσθαι σάκκῳ, τὰ θεῖα μεταχειριζόμενος, καὶ πρὸς τούτοις κρίνειν, καὶ ἀνακρίνειν, καὶ ἀναθεωρεῖν πάσας τὰς συμπιπτούσας ἐκκλησιαστικὰς ὑποθέσεις, τῶν καθ᾽ ἡμᾶς μὲν ἐκκλησιῶν, τελουσῶν δὲ ὑπ᾽ ἐξουσίαν τῆς θεοφρουρήτου Ἀρχῆς τῆς Βενετίας, τῶν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, καὶ ἀπόφασιν κατὰ νόμους ἐκθέσθαι πρόσφορον, ὡς πρόσωπον ἐπιφέρων ἡμέτερον, καὶ Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος καὶ Ἔξαρχος, καὶ ὢν καὶ λεγόμενος · ἐκκλησιαστικῇ δὲ ἐξουσίᾳ πράττων, ὅσα πρὸς πνευματικὴν ὠφέλειαν συντείνει, καὶ κοινὴν διόρθωσιν · προτιμώμενος, καὶ εὐλαβούμενος ὡς φίλος Θεῷ τε, καὶ ἡμῖν · ἐπὶ γὰρ τούτῳ ἀπελύθη καὶ ὁ παρὼν Πατριαρχικὸς καὶ συνοδικὸς χρυσόβουλλος λόγος διὰ τοῦ παρόντος σιγιλλιώδους γράμματος, παρ᾽ οὐδενὸς ὅλως ἐναντιουμένου ἢ ἀντιτείνοντος ἱερωμένου, ἢ λαϊκοῦ, ἐν βάρει ἀργίας ἀσυγγνώστου, καὶ ἀφορισμοῦ ἀλύτου τοῦ ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου παντοκράτορος, ἐξ ἀποφάσεως. Ἐν ἔτει κοσμοσωτηρίῳ, α.φ χ.φ μ.φ δ.φ

Ἐν μηνὶ μαΐῳ Ἰνδικτιῶνος θ'.

† Ὁ Ἐφέσου Μελέτιος † Ὁ Ἀδριανουπόλεως Παρθένιος † Ὁ Τορνόβου Μακάριος † Ὁ Ἡρακλείας Ἰωαννίκιος † Ὁ Βεῤῥοίας Ἰωαννίκιος † Ὁ Χαλκηδόνος Παχώμιος † Ὁ πρώην Νικαίας Πορφύριος † Ὁ Νικομηδείας Κύριλλος † Ὁ μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Γαβριὴλ † Ὁ Τραπεζοῦντος Λαυρέντιος † Ὁ Διδυμοτείχου Κλήμης.

Χρυσοβ. σελ. 40—43.

XLIV.

1647, 5. маја. Задар.

Далматински проведитор потврђује уређење православне црквене општине у Хвару.

Noi Leonardo Foscolo, per la Serenissima Repu-blica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Veduta da Noi l'elezione ed investitura fatta dal Reverendo Padre Fra *Giosafat Colinà*, negli atti di Domino Vincenzo Biondi notaro pubblico del 12 Giugno 1644, con assenso e concorso de' comiti ed armiragli dell'armata, nella persona del Reverendo Padre *Pacomio Canacari*, Priore nel monasterio e chiesa di Santa Ve-neranda nella città di Lesina, e veduta insieme l'au-dizione di quell'Illustrissimo Signor Conte e Provvedi-tore in contradditorio giudizio seguita col chierico *Melezio Veneri*, sotto li XI Settembre prossimo passato, umil-mente Noi supplicati per la confermazione e decreto, coll'autorità del Generalato Nostro, laudiamo e com-proviamo la medesima investitura, a fin che detta chiesa resti ben provvista di monaco sacerdote per l'amministra-zione de' sacramenti, e celebrazione de' sacrifizi, come per governo del monasterio, così che il culto del Signor Dio sia servito, e li fedeli del rito greco, specialmente quelli che sogliono capitarvi con l'armata e vascelli, conseguiscano il frutto delle medesime applicazioni, onde appieno resti incontrata la mente pubblica. E le presenti Nostre doverano esser eseguite da chi si sia, e registrate dove occorresse per l'istesso fine; con riserva a chi se ne sentisse aggravato, di poter comparir inanzi a Noi, per esser udite le sue ragioni, e amministrata giustizia. In quorum etc.

Zara 5 Maggio 1647.

А. З. Е. бр. 69.

XLV.

1648, 1. фебруара.

Проница православног свештеника у Хвару ради издржавања својега и још двојице калуђера.

Serenissimo Principe.

Fra più coraggiosi e fedeli, che nel fierissimo assedio di Canea impugnassero le armi in servigio d'Iddio e di Vostra Serenità, sono certamente stati li monaci greci dell'ordine di San Basilio. Indubitata fede ne fanno le storie, e gli attestati de' Pubblici Illustrissimi ed Eccellentissimi Rappresentanti. Io, *Matteo Cassimati* dell'ordine medesimo, umilissimo servo di Vostra Serenità e dell'Eccellenze Vostre, giacchè ebbi fortuna di nascerle suddito, ritrovatomi nella piazza dal principio dell'espugnazione fino al termine della caduta, m'adoprai con tutto spirito in difesa della patria, dove richiedeva il bisogno, e procurai nell'occasioni più ardue non essere meno degli altri. Dopo, preponendo la grazia Pubblica ad ogni comodo, seguitai le serenissime insegne Venete, ricovrandomi sempre povero, ma fedele, nel grembo di Vostra Serenità. Ora, chiamato dalla pietà d'alcuni amici cristiani a Lesina, dimoro in quella città officiatore nel monasterio di Santa Veneranda, che ivi unico del rito greco si conserva. E perchè detto monasterio nulla di certo possiede, e si mantiene d'incerta elemosina, e gli emolumenti dell'officiatore provengono dalla carità degli Illustrissimi Capi di mare, Sopracomiti, Patroni, Comiti, Peoti, e altri che navigano l'armata felicissima di Vostra Serenità, mi conviene per l'assenza della medesima patire insoffribili ristrettezze, nè posso assolutamente sostenermi con due altri calogeri, senza un benigno sussidio, qual genuflesso imploro dalla pietà di Vostra Serenità e dell'Eccellenze Vostre, ed è il picciol sovvegno di due pesi di biscotto di tre lire l'uno, ed in tutto sei lire al giorno, che d'ordine pubblico mi sia somministrato a Lesina, perchè, sostenendomi in qualche parte coi miei calogeri, (e ciò fino al trionfante ritorno dell'armata predetta) io possa servire alla medesima, e gloriandomi accolto nel seno del mio natural

Principe, pregare indefesso la Divina Maestà per la lunga conservazione ed aumento del Clementissimo Imperio Veneto, e vittoria contro il nemico barbaro. Grazie.

1648, primo Febraro.

Che sia rimessa ai Savi dell' una ed altra mano.

Consiglieri:

Zorzi Contarini	Marco Giustinian
Zorzi Gradenigo	Giacomo Marco
Gio. Francesco Venier	Cesare Balbi.

Illico. Per ordine degli Eccellentissimi Signori Savi risponda alla presente supplicazione il Conte di Lesina, e ben informato dica la sua opinione con giuramento e sottoscrizione di mano propria giusta le leggi.

Cotesto farà il Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Franciscus Molino, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro Leonardo Fusculo Divi Marci Procuratori Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Vi mandiamo nelle presenti copia di una supplicazione presentata alla Signoria Nostra per nome del R. *Matteo Cassimati*, sopra la quale vi commettiamo, che, bene informato delle cose in essa contenute, visto, servato e considerato quanto si deve, dobbiate dirci l' opinione vostra con giuramento e sottoscrizione di mano propria giusta le leggi, rimandandoci il tutto sotto sigillo con prima pubblica occasione.

Data in Nostro Ducali Palatio primo Februari MDCXLVIII.

А. З. Е. бр. 70.

XLVI.

1651. Цариград.

Цариградски патријарх Јоаникије II одређује млетачко-далматинском епископу (филаделфијском архијепископу) Атанасију Валеријану права, као патријарашком егзарху у подручним му црквама.

Ἰωαννίκιος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Οἱ ἐν τῇ θεοφρουρήτῳ πόλει τῶν Ἐνετῶν εὐγενέστατοι καὶ ἐπιφανέστατοι, ὅ, τε γαστάλδος καὶ γαρδενάδοροι, καὶ οἱ λοιποὶ εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, υἱοὶ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοὶ καὶ περιπόθητοι τῆς ἡμῶν μετριότητος χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἔλεος παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ παῤ ἡμῶν εὐχὴ εὐλογία καὶ συγχώρησις. Φύσει το ὄντος καλὸν πρὸς ἑαυτο πάντας καλεῖν, καὶ μονονουχίπως ἐπισπᾶσθαι τοὺς ἐν γνώσει τὸ ζῆν ἔχοντας, καὶ ποδηγετεῖν προς τὸ κάλλιστον εἴωθε · καὶ καλὴ μὲν ἡ τούτου κτῆσις, κάλλιστον δὲ ἡ τούτου συντήρησις καὶ διαμονὴ, καὶ γὰρ τὸ εἶναι μὲν, καλὸν, τούτου δὲ, τὸ εὖ εἶναι, ἄριστον · οὗ δὲ ἡ ἀϊδιότης μᾶλλον ἴδιον, καὶ ἡ ἀθανασία οἰκεῖον. Ὅθεν καὶ τῶν τῆς ἀρετῆς ἐπαινουμένων, ἕν ἐστι καὶ τὸ ἀναφαίρετον · ἐντεῦθεν καὶ ἡ ἀνακαίνισις δόμων ὑψηλῶν, εὐκτηρίων οἴκων θείων, ἐντεῦθεν καὶ ἀνθρώπου προτροπὴ, γενέσθαι καινον ἀντὶ παλαιοῦ. Καὶ ἄλλην ἀνακαίνισιν ὡς ἀετοῦ μεμαθήκαμεν, εἰ καὶ ὑψηλότερα τὰ λεγόμενα, καὶ θείως νοούμενα, ἀλλ᾽ οὖν ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν τοῦ καλοῦ ἀνανέωσιν τε καὶ ἀνακαίνισιν προσεμβιβάζουσι πάντας τοὺς ὀξεῖαν ἔχοντας πνευματικὴν αἴσθησιν ἀκοῆς τε καὶ ὁράσεως. Ἀρχαῖον ἔθιμον καὶ τῇ καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ νουνεχόντως καὶ προσφυῶς, οὐ μόνον ἱερὰ τεμένη ἀνακαινίζειν, ἀλλὰ καὶ γράμματα παλαιγενῆ, ὅσα τῆς ὀρθῆς ἔχονται διανοίας τῶν ἀοιδίμων πατριαρχῶν ἀνανεοῦν καὶ ἐπιβεβαιοῦν, καὶ τὸ νεαρον αυτὸν ἀναδείκνυσθαι καὶ ἀειθαλλὲς, διὰ χάρτου αὐτῆς καὶ μέλανος καλιγραφικοῦ, καὶ εἰς ἀϊδιότητα παραπέμπειν · Δόκιμον γὰρ καὶ ἐνάρετον, ἢ μᾶλλον θεάρεστον ὡς εἰπεῖν, καὶ τῇ ἡμῶν μετριότητι, μέριμναν ἐχούσῃ πασῶν τῶν κατὰ μέρος ὑπ᾽ αὐτὴν τελουσῶν ἐκκλησιῶν, καὶ περὶ πολλοῦ ποιουμένῃ, ὅσα εἰσὶν ἁγνά, καὶ ὅσα θεοφιλῆ κατὰ Παῦλον, καὶ ὅσα εὔφημα σπευδούσῃ κατά τὸ ἐνὸν, προσηνέχθη καὶ ἀπεκομίσθη ἴσον γράμματος τοῦ μακαρίτου ἐν Πατριάρχαις γέροντος κὺρ Παρθενίου ἐμμάρτυρον καὶ ἐνυπόγραφον σιγγιλλιῶδες, χρυσοβούλου λόγον ἐπέχον, καὶ ἀναγνωσθέντος καὶ διαγνωσθέντος ἐπὶ συναινέσει καὶ παρουσίᾳ τῆς παρατυχούσης ἱερᾶς τῶν Ἀρχιερέων ὁμηγύρεως, ἀνεφάνη τὸ τῆς Ἐκκλησίας φιλόδωρον. καὶ τὸ τοῦ ὕψους αὐτῆς μεγαλόδωρον ἢ φιλότιμον δαψιλῶς ἐπιβραβευούσης τὰ πνευματικὰ αὐτῆς καὶ θεῖα χαρίσματα, πρὸς οὓς ἡ πάνσοφος ἐκλογὴ τῆς θείας προνοίας, ἀξίους αὐτῆς ἀπεφήνατο τοῦ τοιούτου μεγάλου δωρήματός τε καὶ χαρίσματος, ὧν ἐστι καὶ τὸ ἐπικοσμηθῆναι τὸν ἱερώτατον μητροπολίτην Φιλαδελφείας κὺρ Ἀθανάσιον ἐκκλησιαστικαῖς δωρεαῖς, πατριαρχικαῖς φιλοτιμίαις, μίτραν ἐπὶ κεφαλῆς ἐπιβεβλῆσθαι, σάκκον ἀμφιέννυσθαι ἐν τῷ τὴν ἀναίμακτον καὶ θείαν λειτουργίαν ἐκτελεῖν, καὶ τῷ Πατρὶ τῶν φώτων προσφέρειν, παρεπομένως δὲ καὶ ὥς πέρ τινα ἄλλον σκοπὸν, τὰς ἐκκλησιαστικὰς ὑποθέσεις τὰς καθ᾽ ἡμᾶς θεωρεῖν, διευθετεῖν κατὰ νόμους ἱεροὺς τὰς συμβαινούσας ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὁρίοις τῶν κλεινῶν Ἐνετιῶν, τοῦτο μὲν χάριν φιλοτήσιον τῆς ἐκλαμπροτάτης καὶ γαληνοτάτης ἀρχῆς τῆς θεοσώστου Βενετίας, τοῦ ὑψηλοτάτου καὶ μεγαλοδόξου Πριγκίπου, καὶ πάσης τῆς περὶ αὐτὸν ἀξιωτάτης Γερουσίας · τοῦτο δὲ κατ᾽ εὐφημίαν καὶ ἔπαινον τοῦ στάδου αὐτῆς, καὶ κόσμου καὶ ἀναπαύσεως. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ διὰ τὸ εἶναι τὸν διακηρῳθέντα ἱερώτατον καὶ λογιώτατον μητροπολίτην Φιλαδελφείας κὺρ Ἀθανάσιον, ἄξιον ποιμένα καὶ σοφὸν, ἀκέστορα θεῖον τῷ ὄντι καὶ πνευματικὸν, ἱκανὸν διοικεῖν ὡς εἰκὸς τοὺς ἐνδεῶς ἔχοντας θεραπείας καὶ ἐπισκέψεως ἁρμοζούσης. Ἅπερ οὖν συνορῶντες ἡμεῖς, καὶ εἰς νοῦν λαβόντες, καλῶς καὶ ἀγαθῶς ἔχοντα, δεῖν ᾠήθημεν ἐπιβεβαιῶσαι καὶ δι᾽ ἡμετέρου κατασφαλίσαι γράμματος συγγιλιώδους πατριαρχικοῦ χρυσοβούλου, καὶ τὸ κῦρος ἐπιβραβεῦσαι αὐτοῖς, καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ κραταίωσιν, καὶ τὴν διαμονὴν χαρίσασθαι τούτοις καὶ ἀϊδιότητα. Καὶ δὴ γράφοντες συνοδικῶς ἐν ἁγίῳ Πνεύματι παρακελευόμεθα, γνωμῃ καὶ τῶν

ἱερωτάτων μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, ἵνα τοῦ προεκτεθέντος ἐκείνου συνοδικοῦ γράμματος πατριαρχικοῦ σιγγιλιώδους ἔχοντος τὴν ἐπικύρωσιν, καὶ τὴν διαμένουσαν ἀσφάλειαν, καὶ τὴν διηνεκῆ ἀτρεψίαν καὶ ἀμεταβλησίαν, καὶ τὸ πάγιον ὅλως καὶ ἐρεισμένον καὶ ἀμετάπτωτον, ὁ ἱερώτατος καὶ λογιώτατος αὐτὸς μητροπολίτης Φιλαδελφείας κὺρ Ἀθανάσιος, ὁ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς εἴη καὶ λέγοιτο ἐπίτροπος καὶ ἔξαρχος πατριαρχικὸς, καὶ οἱ κατὰ καιροὺς μετ' αὐτὸν ἀρχιερατεύσοντες, φορῶν ἐπὶ κεφαλῆς μίτραν, ἐνδυόμενος σάκκον ἐν τῷ ἐγγίζειν τῷ Θεῷ, ἱερουργῶν τὴν πνευματικὴν καὶ ἀναίμακτον λατρείαν, καὶ παραπέμπειν αὐτὴν διὰ τοῦ Πνεύματος εἰς τὸ ὑπερουράνιον θυσιαστήριον, ἔχων ἄδειαν παρὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας καὶ μεγαλειότητος ἐπιστατεῖν καὶ ἐφορᾶν πάσας τὰς κατὰ τόπον περὶ αὐτὸν ἐκκλησίας, καθ' ἡμᾶς μὲν οὔσας, ὑπὸ δὲ τὴν γαληνοτάτην ἀρχὴν τῶν Ἐνετῶν τελούσας, καὶ διακυβερνᾶν τοὺς ἐν αὐταῖς λόγῳ ἀληθείας, καὶ κρίνειν καὶ διακρίνειν καὶ ἀναθεωρεῖν πάσας τὰς ἐμπιπτούσας ὑποθέσεις νομίμως καὶ κανονικῶς, καὶ ἀποφαίνειν ὡς πρόσωπον ἡμέτερον καὶ πατριαρχικὸς ἐπίτροπος καὶ ὢν καὶ λεγόμενος, καὶ οἷα χεὶρ δεξιὰ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἐνεργεῖν καὶ πράττειν τὰ τῇ εὐσεβείᾳ προσήκοντα, πρὸς κοινωφελῆ καὶ ψυχωφελῆ σωτηρίαν, καὶ τὰς χειροτονίας ἐπιτελεῖν διακόνων τε καὶ ἱερέων ἐν τῇ των Κερκύρων νήσῳ, καθ' ἣν δοθησομένην ἄδειαν παρὰ τῆς λαμπρᾶς καὶ μεγάλης καὶ κοσμοφήμου ἀρχῆς τῆς κλεινῆς Ἐνετίας. Πρὸς τούτοις δέ ποτε καὶ ἐν Κυρίῳ ἐκδημησάντων τοῦ τε ἀρχιεπισκόπου Κεφαληνίας καὶ Ζακύνθου, καὶ τοῦ ἐπισκοπου Κυθήρων, καὶ τῶν ὧδε ἁπαράντων, αὐτὸς οὗτος ὁ ἱερώτατος καὶ λογιώτατος μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ὡς ἔξαρχος καὶ ἐπίτροπος τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου πρὸς πάσας τὰς ὑπὸ τὰς κλεινὰς Ἐνετίας ἐκκλησίας, ἔχοι ἄδειαν, κατὰ τόπον ἐκλογῆς γινομένης, χειροτονεῖν ἑτέρους κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν διατύπωσιν, καὶ κανονικὴν ἀπόφασιν, ἄνευ τῆς τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου ἐγκαθιδρύσεως, ψήφων γινομένων ὑπὸ τριῶν ἐπισκόπων, τοὐλάχιστον ὑπὸ δύο, ἀνεπιλήπτως, καὶ λαμβάνειν τὸ τῆς ἐκκλησίας δικαίωμα μέσον εὑρισκομένης τοῦ πολλοῦ σάλου καὶ κλύδωνος τοῦ τυραννικοῦ ζυγοῦ, καὶ τὸ μὲν φιλότιμον τοῦ Κεφαληνίας, πέμπειν τῷ οἰκουμενικῷ θρόνῳ, τὸ δὲ τοῦ Κυθήρων, τῷ μητροπολίτῃ Μονεμβασίας, ἵνα τὰ δίκαια τῶν μητροπόλεων διασώζοιντο. Διὰ δὲ τὸ μῆκος τοῦ διαστήματος ἀπὸ τῶν Ἐνετιῶν εἰς Κύθηρα, ἐχέτω ἄδειαν ὁ ἱερώτατος οὗτος μητροπολίτης Φιλαδελφείας, πέμπειν ἔκδοσιν τῷ ἀρχιεπισκόπῳ Κεφαληνίας, ἐπὶ τὸ χειροτονεῖν κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν διατύπωσιν, ἐπίσκοπον Κυθήρων, κἂν ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς τὰς φήμας γίνεσθαι, εἰς ὄνομα αὐτοῦ παρ' ἀμφοτέρων, τοῦ τε Κεφαληνίας καὶ Κυθήρων, ὥς περ καὶ παρὰ τῶν ἐν Κερκύροις πρωτοπαπάδων, καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ὄντων τῶν κλεινῶν Ἐνετιῶν. Χάριν δὲ ὑποταγῆς τῆς πρὸς τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον, ἀποφαινόμεθα, τὸν κατὰ καιροὺς ψηφιζόμενον Φιλαδελφείας παραγίνεσθαι σωματικῶς ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν, καὶ λαμβάνειν τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα, παρὰ τοῦ κατὰ καιροὺς προϊσταμένου θρόνου, δεικνύοντα ἐμπράκτως τὴν πρὸς τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον προσήκουσαν ὑποταγὴν, κἀντεῦθεν ἀπέρχεσθαι πρὸς τὸν αὐτοῦ θρόνον, τιμώμενος παρὰ πάντων καὶ προτιμώμενος, ὡς εἰκόνα φέρων πατριαρχικὴν καὶ χαρακτῆρα ἡμέτερον, καὶ εὐλαβούμενος εἰλικρινῶς ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ καὶ φόβῳ Θεοῦ · οὐδενὸς ἐναντιουμένου, ἢ ἀντιλέγοντος τὸ παράπαν ἱερωμένου ἢ λαϊκοῦ, ἐν ἐπιτιμίῳ φρικτῷ τῷ ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος · ἐπὶ τούτοις γὰρ ἀπελύθη καὶ ὁ παρὼν πατριαρχικὸς συνοδικὸς ἐπικυρωτικὸς χρυσόβουλλος λόγος, καὶ πέμπεται πρὸς τὸν διαληφθέντα ἡμέτερον ἐπίτροπον καὶ ἔξαρχον πατριαρχικὸν ἱερώτατον σοφώτατον καὶ λογιώτατον

μητροπολίτην Φιλαδελφείας κύριον Ἀθανάσιον Βελλεριανὸν τὸν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὸν ἡμῶν ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργόν, καταστρωθεὶς ἐν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν ἔτει ἀπὸ Θεογονίας, χιλιοστῷ, ἑξακοσιοστῷ, πεντηκοστῷ πρώτῳ. Ἰνδικτιος δ'.

✠ Ἰωαννίκιος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

† Ὁ Ἡρακλείας Μεθόδιος — † ὁ Κυζίκου Ἄνθιμος — † ὁ Νικομηδείας Κύριλλος — † ὁ Νικαίας Πορφύριος — † ὁ Ἀδριανουπόλεως Νεόφυτος † ὁ Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ — ὁ Χίου Παρθένιος — † ὁ Εὐρίπου Δανιήλ — † ὁ Διδυμοτείχου Ἰάκωβος — † ὁ Κασανδρείας Θεοφάνης — † ὁ Τζιας καὶ Θερμιῶν Γερμανὸς — † ὁ Νεοκαισαρείας Σαμουήλ.

Χρυσοβ. σελ. 45—52. — З. Ц. А. (у итал. пријеводу).

XLVII.

1658, 9. августа. Млеци.

Филаделфијски архијепископ (млетачко-далматински епископ) Мелетије Хортакис упућује православног пароха у Шибенику, да позове латинског шибеничког епископа да посјети тамошњу православну цркву.

Molto Reverendo Padre.

Merita la benignità dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor *Natale Cavidei*, Vescovo di cotesta città, i nostri ossequi ed umiliazioni. Però venendo l' occasione ve umiliarete a sì degno Prelato di condizioni singolari e chiederete il suo patrocinio per cotesta chiesa, soggetta a Noi giusta le antiche osservazioni e volontà della Serenissima nostra e da Dio servata Republica. Andrete dunque ad invitar Sua Signoria Reverendissima di onorar con la Sua presenza cotesta chiesa e visitar cotesto monastero, che così facendo adempirete ai doveri della convenienza e presterete a me l' obbedienza dovuta. Il Signor vi conservi.

Venezia, li 9 Agosto 1658.

L' Arcivescovo di Filadelfia
Melezio Cortazzi.

Al Molto Reverendo Padre *Cirillo Gabriele* alla Madonna dei Greci. Sebenico.

Praecitatus Illustrissimus et Reverendissimus D. Episcopus visitavit in supra data ecclesiam Graecorum, ta-

bernaculum Sanctissimae Eucharistiae atque baptisterium etc.

Gasparo Matiazo,
Nodaro di Sebenico e cancelliere.

Ш. Ц. А. књ. 95. стр. 4.

XLVIII.

1658, 5. октобра. Млеци.

Млетачка влада наређује, да православни Перојци имају за духовне потребе своје обраћати се грчкој цркви у Поли.

Al Capitano di Raspo.

Omissis.

Quanto poi alla chiesa greca non intendiamo far altra novità, ma che gli abitanti di Peroi (che in tutti sono anime settantasette venute nel 1657. da Monte Negro, paese turchesco, come fedeli sudditi alla devozione della Serenissima Republica) si servino di quella di Pola, solo nove miglia distante.

Omissis.

Пер. К. стр. 30.

XLIX.

1660, 15. априла. Млеци.

Филаделфијски архијепископ (млетачко-далматински епископ) Мелетије Хортакис кори православног пароха у Шибенику, што пријечи својима да дају милостињу латинским свештеницима.

Molto Reverendo Padre.

Mi vien riferto dal Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Prelato di cotesta città, come voi vi facciate lecito parlare pubblicamente che sotto scomunica non si faccia la limosina dal popolo nostro suddito a certi Padri della medesima città, e portarvi nemichevolmente in altre occorrenze, che pur senza portar scandalo ad altri potevate ammonire le anime, delle quali

avete cura. Però vi avvertiamo che dobbiate desistere da ogni atto nemichevole e scandaloso, e con sola paterna carità esortar e persuadere senz'offesa d'altri le nostre spirituali creature, nè impedir la limosina da chi si sia, che tale è l'uso anche di questa nostra chiesa di Venezia. Così vi diciamo e così farete. Il Signore vi guardi. Con la nostra benedizione

Venezia, li 15 Aprile 1660.

di Vostra Paternità affezionatissimo
L'Arcivescovo di Filadelfia
M. Cortazzi.

Al Molto Reverendo Padre *Cirillo Gabriele*, Officiatore greco di Santa Maria di Sebenico.

Ш. Ц. А. књ. 91. стр. 51.

L.

1670, 20. јуна. Задар.

Задарски кнез потврђује дотичнога православног свештеника за цркву св. Јована код Задра.

Noi Antonio Loredan, per la Serenissima Republica di Venezia Conte di Zara e sua giurisdizione.

La chiesa di San Zuanne, esistente in questa spianata, che sin'ora era officiata da sacerdote del rito greco, servì a comodo e benefizio spirituale dei *Morlacchi*, nuovi abitanti del rito medesimo, ricoverati e fermati nella prossima passata guerra d'intorno a questa città. Colla partenza dei quali, distribuiti dall'inesplicabile prudenza e vigilanza dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Provveditor generale delle provincie Barbaro per la riabilitazione delle ville e luoghi di questo ampio territorio, dilatato coi recenti acquisti fatti dalle armi pubbliche, necessariamente si partì dalla stessa chiesa anche il prefato sacerdote per amministrare gli opportuni sacramenti ai predetti nuovi abitanti del rito greco. Onde restando vacua la chiesa di San Zuanne già detta, conviene alla cristiana pietà ed al culto divino istituir altro sacerdote del rito medesimo, che voglia assistervi ed officiarla. Informati noi degli ottimi costumi e modesto religioso

vivere del Reverendo *Gregorio Vlastò* da Zante, sacerdote greco, con l'autorità del Reggimento nostro l'abbiamo eletto e deputato per cappellano della sopraccennata chiesa di San Zuanne, sua vita durante, con tutti gli obblighi, privileggi, preeminenze ed utilità ad essa cappellania di ragione spettanti, così che in avvenire abbia ivi ad impiegarsi ed esercitare le sue parti del culto ed officiatura di quella, sottoponendo però la presente nostra Terminazione ai prudentissimi riflessi dell'Eccellentissimo Signor Provveditore generale per la sua confermazione, commettendo intanto che ne segua il relativo registro ove occorre. In quorum fidem etc.

З. Ц. А.

LI.

Посао о захтјеву латинског пароха перојског, да и православни Перојци буду од њега зависни у духовним стварима.

1.

1677, 26. марта. Пингуенте.

Распски кнез јавља влади у Млецима жаљење православних Перојаца против латинског свештеника.

Serenissimo Principe.

Gli abitanti nuovi della villa di Peroi, venuti volontari 19 anni sono dal paese Ottomano a farsi sudditi di Vostra Serenità, vengono presentemente da Prè *Martin Carboncino*, pievano di quei pochi vecchi abitanti, con lettere avvogaresche travagliati nella religione e rito loro, mentre, con novità non più provata, pretende divertirli dall'uso del loro rito greco.

A tale avviso si sono terribilmente scossi, ed erano in procinto d'abbandonare il paese, quando io con speranza del pubblico solievo, non gli avessi persuasi ad acquietarsi. Ho rescritto all'Eccellentissimo Signor Avvogador per la revocazione delle lettere, come contrarie alle Ducali annesse di Vostra Serenità; ma perchè ciò non basta a consolazione di questa povera gente, insistendo voler sentir decreto finale della Serenità Vostra

per loro quiete, perciò ho convenuto ricever l'ingionta supplica, e rimetterla con uno d'essi a piedi dell'EE. VV., perchè le loro vive passioni siano fatte palesi alla sapienza Pubblica, dalla quale attenderò i Sovrani beneplaciti. Grazie.

2.

1677, 18. септемóра. Млеци.

Млетачка влада нарећује кнезу, да православне Перојце не смије узнемиривати перојски латински свештеник.

Al Capitano di Raspo.

Restiamo informati della molestia, che indebita ricevono i nuovi abitanti a Peroi dal parroco *Carboncino* in essa villa per occasion della cura delle anime loro, che gli deve essere amministrata dall'officiatore della chiesa di S. Nicolò de' Greci a Pola, giusta il decreto del Senato 5 Ottobre 1658. Gli avvogadori di comun ci hanno in loro giurate informazioni rappresentato sopra ciò quanto è seguito, e della sentenza da voi prodotta a loro favore sopra la lettera ottenuta all'Avvogaria da esso *Carboncino*, onde conoscendo noi giusta l'istanza de detti popoli, condiscendiamo a renderli consolati, risolvendo ora di commettervi col Senato tutto di sollevarli dalla molestia come sopra, far che continuino a goder negli offici divini l'assistenza dell'officiatore di S. Nicolò de Greci in adempimento dello stesso decreto, senza dar luogo a novità, e dell'eseguito ci portarete la notizia.

1677, 18 Settembre. In Pregadi.

3.

1677, 24. септемóра.

Ријешење Авогарије у корист православних Перојаца.

Cum sit praestanda a quocumque prompte, ac pontualiter obbedientia pubblicis decretis, ideo requisiti, Nos parte et nomine novorum habitantium villae Peroi in Istria Vest. Req. Sp. ut mandato nostro pubblicari faciat quoties et ubicumque opus fuerit, quod deinceps nemo seu religiosus, seu secularis cujuslibet conditionis audeat per se, nec per alios inferre, vel inferri facere quamcumque vexationem, nec dàmnum cujuslibet generis pro

quacumque causa et occasione, nulla excepta, eisdem habitatoribus, quin immo permittere, quod ipsi pacifice et quiete vivant, atque valeant plene gaudere benefitio ejusdem concesso, virtute duplicium decretorum Excell. Senatus diei 5 Octobris 1658, et 18 curr. mensis, ad hoc ut Rev. curatus ecclesiae Sancti Nicolai Polae omnibus divinis in offitiis juxta tenorem dictorum decretorum succurat animas ipsorum habitantium cum solita et consueta recognitione, et ita exequatur, et exequi faciat ab omnibus sub poena Duc. 500 applicandorum arsenatui Nostro, et aliis etiam majoribus afflictivis secundum qualitatem transgresionis et inobedientiae.

4.

1677, 2. октобра. Млеци.

Нова наредба Млетачке владе у заштиту православних Перојаца.

Al Capitano di Raspo.

S' intende che le lettere scrittevi sotto li 18 del mese passato col motivo di ricorsi fattici da nuovi abitanti della villa di Peroi, da loro interpretate in sensi contrari alla nostra intenzione, diano materia di tentar delle novità, ed ecceder quello fu stabilito l' anno 1658, che si dovessero servir detti nuovi abitanti nelle funzioni ecclesiastiche della sola chiesa di S. Nicolò di Pola. Ci dà però occasione questa notizia di dichiararvi più espressamente, come faciamo, coll' incaricarvi a invigilare, ch' esso decreto 1658 non sia in alcuna parte esteso, ed ampliato, ma abbia la dovuta pontual esecuzione, che così conviene per ogni riguardo, ed è risoluta pubblica volontà.

1677, 2 Ottobre. In Pregadi.

5.

1677, 24. октобра. Дињано.

Проглас кнеза Распског у заштиту православних Перојаца.

L' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Zuanne Corner, per la Serenissima Republica di Venezia Capitano di Raspo, Giudice delegato sopra i nuovi abitanti

tanto attivi quanto passivi, eseguendo i superiori comandi dell' Eccellentissimo Signor Sebastian Capello Avvogador di Comun, fa col presente proclama espressamente sapere:

Che non vi sia alcuno, che ardisca ovvero presuma di molestar, inferir, o portar alcun danno, vessazioni di qualunque genere, nè per alcuna causa, ovver occasione niuna eccettuata, a novi abitanti della villa di Peroi; ma quelli lasciar vivere quieti e pacifici, particolarmente nel godimento e beneficio a medesimi concesso duplicatamente dall' Eccellentissimo Senato con li decreti 5 Ottobre 1658 e 18 Settembre p. p., già espressamente dichiarati ancora con altro 2 corrente intorno l' amministrazione di tutti li divini offici dovuta dal Reverendo Curato della chiesa di S. Nicolò di Pola, conforme l' accennato decreto, non dovendo da chi si sia esser allo stesso impedito il soccorrere l' anime delli stessi nuovi abitanti con la solita e consueta recognizione, in pena di ducati 100 applicati all' arsenale, ed altre maggiori etiam corporali, secondo la qualità della trasgressione ed inobbedienza. Dovendo il presente a maggior notizia esser pubblicato, e nella villa di Peroi, e nella città di Pola, ricercato però prima della permissione quell' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Conte e Provveditor.

Пер. К. стр. 43—50.

LII.

1678, 25. априла. Шибеник.

Црквено-општински правилник (Madregola) израђен у 24 параграфа за управу православне црквене општине у *Шибенику*. Забиљежени су у том правилнику (на српском језику) ови „Будући Дворани“: Вулета Бусовић, Филип Рајчевић, Тома Павковић, Милија Вулиновић, Михајило Миљевац и Глиго Зубићевић.

Оригинал у Ш. Ц. А.

LIII.

1678, 28. маја. Рим.

Папа Инокентије XI пише Дужду, да не треба допустити да се постави православни епископ у Млецима.

„Dilectis filiis, nobilibus viris, Duci et Reipublicae Venetiarum. In Graecos Venetiis degentes, qui sibi schismaticum Episcopum praesumunt assumere, ut in ecclesia S. Georgii episcopali munere fungatur. Inde Pontifex nobilem Reipublicae Ducem hortatur, ut magistratum laicum e blasphemia nuncupatum, cui nulla in spiritualia potest auctoritas competere, revocet."

Moroni. Vol. XCI. §. 13. nr. 9.

LIV.

1679, 13. септембра. Котор.

Далматински проведитор наређује, да латински свештеници имају обучавати православне свештенике.

Nos Petrus Valerius pro Serenissima Republica Veneta Provisor Generalis in Dalmatia et Albania.

Pro ea cura et vigilantia, qua nos decet divini cultus sanctitati, reique publicae et christianae utilitatibus prospicere, haud sine ingenti macrore animadvertimus, in ritum graecum quanta jam derivata sit labes, atque pernicies ex inscitia sacerdotum, et monachorum ejusdem ritus, qui rerum divinarum imperiti, et disciplinae ecclesiasticae rudes, ignarique omnia perturbant, et pariter seipsos, atque illos, quorum regimen suscipiunt, in aeternae salutis discrimen adducunt. Quare huic malo sane gravissimo consulendi, et providendi studio incensi, et praeterea Excellentissimi Senatus literis, jussisque excitati, post alia remedia incassum adhibita, constituimus, ac decrevimus tibi, Reverende Domine *Luca Bolizza* Canonice hujus aedis cathedralis, cujus integritas, et doctrina, et in rebus gerendis prudentia nobis satis, superque cognita est, id muneris dare, atque oneris imponere, ut sacerdotes, ac monachos graecos, qui in hac urbe com-

morantur, ad majorum instituta, disciplinamque ecclesiasticam, et ad omne parochialis officii munus diligenter erudias; et piam hanc operam caeteris quoque impendas velim, qui in agro, ac dioecesi Catharensi versantur, si quando urbem adierint, vel cum illis colloquendi occasionem nactus fueris, illud tecum ipse reputans hoc munere rite obeundo id tibi commodi, utilitatisque obventurum, ut et magnam a Deo gratiam ineas, et ad majorum tuorum in rempublicam merita maximus hoc tuo facto cumulus accedat. Neque omittas, si quando necessitas postulaverit, ad Comitem et Praefectum civitatis opis, auxiliique causa confugere, ut nemini omnino sacerdotum, vel monachorum ritus graeci ad hanc urbem in posterum aditus pateat, e cujus inscitia, et pravitate aliquid detrimenti capere possit catholica religio.

II. S. VI, 507. — С. Д. М. 1849, 173—174.

Пријепис ове наредбе саопштио је исти проведитор 14. септембра 1679. год. задарском кнезу *Giulio Donà* (З. Ц. А.)

LV.

1684/85, 12. фебруара. Задар.

Далматински проведитор Петар Валијер објављује, да ће од њега у напријед зависити потврда свештеника при цркви св. Илије у Задру.

. . . Abbiamo stabilito, che in avvenire, quando seguirà l'elezione del cappellano della chiesa di San Elia in questa città, debba l'eletto presentarsi dinanzi a Noi e successori Nostri, acciò, premesse le necessarie *informazioni* della di lui persona e costumi (испор. наредбу проведитора Кавали од 27. марта 1741. год. в. док. CXXIV), possa dall'autorità di questa Carica restar confermato per dovuta consolazione dei confrati e per l'intera venerazione del culto divino nella chiesa e rito medesimo.

А. З. Е. бр. 104.

LVI.

1686, 25. марта. Задар.

Наредба далматинског проведитора Валијера, да православни свештеници у Далмацији имају зависити од латинских епископа.

Noi Pietro Valier, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Avendo Noi nella visita fatta della diocesi di Zara e Nona ed informazioni avute da questi Illustrissimi e Reverendissimi arcivescovo di Zara e vescovo di Nona scoperto, esservi molti luoghi nelli territori e nel contado di Zara e Nona abitati da molti dei due riti, o separati, o promiscui, i quali restano per mancanza di chiese e di parrochi intieramente abbandonati dei suffragi spirituali, amministrazione dei santissimi Sacramenti e celebrazione della santa Messa, il che è intieramente contrario all' intenzione piissima dell' Eccellentissimo Senato, preservazione delle anime, e buon governo de' sudditi, acciò anco questi nuovi abitanti, che sono fuggiti dalla tirannide d' un principe nimico della santa fede, per ricoverarsi nel grembo della santa chiesa, ritrovino nello stato della Serenissima Republica l' alimento, e la coltura cristiana, abbiamo creduto bene d' eccitare essi Illustrissimi e Reverendissimi suddetti a provvedere detti luoghi di parrochi sufficienti, perchè possano procurarne poi il risarcimento delle chiese, la provvigione degli apparati, e l' abitazione propria per assistere alle loro cure, ed a loro popoli ; ma perchè può occorrere il bisogno d' assistenza secolare, e di qualche sovvegno di materiali per la riduzione di dette chiese, resta all' Eccellentissimo Successore raccordato l' estensione della sua mano alla perfezione d' opera così santa e religiosa. Intanto l' Eccellentissimo Signor Provveditore Generale de' Cavalli dovrà aver l' incombenza di far veder i luoghi, aggiustar le case, e gli abitanti; unir le genti, e ridurre ogni terra, villa, castelli nel miglior governo, ed unione diretta al Signor Dio, ed ubbidienza al Serenissimo Principe, ed occorrendo qual-

che provvigione di suppellettili sacre, potrà valersi di quelle robe, che si trovano appresso questo Illustrissimo Camerlengo da noi lasciate.

E perchè conosciamo in questi principi impossibile, che dai villici e parrocchiani venga contribuito l'assegnamento a' loro parrochi, aderendo alla volontà dell'Eccellentissimo Senato, espressa in altra simile occorrenza, coll'autorità del Generalato Nostro assegniamo a ciascheduno d'essi parrochi ducati cinque da essere corrisposti da questa fiscal camera di Zara, ed un peso di pane dalle monizioni con i soliti mandati per anni uno, acciò possano sostenersi, e con maggior fervore attendere alla salute di quelle anime.

Resta a considerarsi ciò che concerne al maggior culto divino anco appresso i sacerdoti del rito greco, i quali *devono esser scelti da Prelati suddetti* ed ammaestrati per la direzione delle anime moltiplici di tal rito; così che *riconoscendo i medesimi Prelati per superiori*, abbino da esercitare le funzioni ecclesiastiche e loro ministeri con la maggior pietà, e miglior culto nella vera e santa religione. E perchè abbiamo osservato la maggior parte de' sacerdoti di detto rito, per esser venuti di Turchia con assai ignoranza e poca abilità al sacerdozio, sarà bene, che restino istrutti, riformati nei costumi, regolati nell'esercizio, ed ammaestrati nei dogmi della santa fede. Si dovrà inoltre poner la maggior diligenza nel procurare, che da sacerdoti d'ambi li riti venga insegnata la dottrina cristiana con i suoi precetti a questa povera gente, totalmente ignara d'essi, per istradarli nella via della perfezione, e finalmente con tutto il maggior zelo fare, che le chiese particolari e comuni siano provviste d'apparati necessari al culto divino, il che sarà gloria del Signor Dio, ed eccitamento ai medesimi popoli di salvare le loro anime. In quorum fidem etc.

А. З. Е. бр. 108. — З. Ц. А. — Ш. Ц. А. 93, 5. 95, 6. — С. Д. М. 1870, 124—125.

LVII.

1689, 23. новембра.

Православни Шибенчани моле Млетачку владу да буду заштићени у слободном вршењу своје вјероисповјести.

Serenissimo Dominio.

Ha professato a questo Augusto Impero innata divozione la nazion greca, avendo nelle occasioni prestato rilevanti servizi, e perciò con clemenza sono stati in ogni tempo accolti e prediletti. Sino al tempo che militavano i Stradiotti sotto le gloriose insegne di San Marco, si sono ridotte molte loro famiglie ad abitare nella città di Sebenico, e nella chiesa di San Zuliano, in essa celebrando i divini offici, secondo il costume della chiesa orientale, hanno praticato senza intermissione tutte le funzioni nel modo che si osserva in questa Dominante nella chiesa di San Zorzi, e nelle altre dello stato cristianissimo della Serenissima Republica. L'anno 1641 è stato preteso da alcuni malviventi d'intorbidare la quiete di quelli fedelissimi abitanti, i quali, fatto perciò ricorso a questo Sacrario, l'Eccellentissimo Senato con decreto positivo, e ducale espressa, ha commesso la continuazione dell'esercizio del loro rito, con le funzioni, come in quella. Al presente però, quantunque accresciuti al numero di più di *tre mille*, avendo quella unica chiesuola, da simili mal affetti, lor viene inferita non ordinaria molestia, turbando la loro quiete, non permettendo, che nella suddetta chiesa possano goder quella libertà, che loro viene donata dalla pubblica grazia, particolarmente nel provvedere delle cose necessarie, come di campane e simili, e costruire sepolture appresso le altre già costrutte in detto tempio per seppellire i loro defonti, ed in altre opere pie, nel modo praticato per centinaia d'anni, e ciò in patente prevaricazione de' supremi pubblici decreti. Che però prostrati ricorrono questi fedelissimi abitanti, umilmente implorando dalla regia autorità dell'Eccellentissimo Senato, reiterato simile decreto a quello del 1641, con divieto a chi si sia, che non ardisca apportare alcuna molestia, nè impedire ad essi fedelissimi vassalli l'in-

veterato libero esercizio del suo rito e governo, coll' escavazione di sepolture appresso le altre in detta chiesa, cosichè fra i viventi si goda la dovuta pace e la requie dei defonti, a gloria sempre maggiore di questa cristianissima Republica, pronti a sacrificare la vita in servizio del suo adorato Principe, in retribuzione della supplicata grazia.

1689. 23 Novembre.

Che sia rimessa ai Savi dell' una e l' altra mano.

Consiglieri:

Polo Bernardo	Giacomo Pisani
Zuanne Barbarigo	Gerolimo Corner
Francesco Priuli	Sebastian Venier.

Illico.

Per ordine degli Eccellentissimi Signori Savi sopradetti, che alla presente supplicazione risponda il Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania, e bene informato delle cose in essa contenute, dica la sua opinione in scrittura giurata, e sottoscritta di mano propria giusta le leggi.

Giovanni Francesco Giacomazzi, Notaro Ducale.

Dominium Venetiarum Nobili et Sapienti Viro *Alexandro Molino* Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Vi mandiamo nelle presenti copia di supplicazione presentata avanti la Eccellentissima Signoria per nome delle famiglie greche abitanti in Sebenico, sopra la quale vi commettiamo, che bene informato delle cose in essa contenute, dobbiate dirci l' opinione vostra in scrittura giurata e sottoscritta di mano propria, giusta le leggi, rimandandoci il tutto sotto sigillo con occasione di primo pubblico sicuro passaggio.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XXIII Novembris MDCLXXXIX.

Antonio Maria Vincenti, Segretario.

All' Illustrissimo Signor *Alessandro Priuli*, Conte e Capitano di Sebenico.

Illustrissimo Signore Onoratissimo.

Vengo incaricato dall' Eccellentissimo Senato di esprimer il mio parere sopra l' ingiunta supplicazione, prodotta ai piedi pubblici dagl' Intendenti del rito greco,

abitanti in cotesta città. Affine però possa io con fondamento stabilire la risposta, si compiaccia Vossignoria Illustrissima esaminare diligentemente la materia prodotta e significarmi la sua opinione in scritto giurato e sottoscritto di mano propria giusta le leggi. Con che le bacio affettuosamente le mani.

Zara, 13 Gennaio 1689 m. v.

Alessandro Miolin, Provveditore Generale.

Ш. Ц. А. 91, 38—40. 95, 7. — З. Ц. А. — Le Bret. III, 509—510.

LVIII.

1693, 8. марта.

Српски патријарх Арсеније Чарнојевић пише игуману манастира Крке и утврђује Далматинце у православној вјери.

Смѣреніе наше пишетъ въ святую и священную обитель монастырь Крьку, ігумену кvр Јосифу и проігумену кvр Гаврилу, и осталимъ братіамъ священникомъ и діакономъ и старцемъ и всему чину церковнаго съсловіа, всемъ обще по имену вѣликимъ же и малимъ миръ и благословеніе буди съ вами. А по сихъ, ако за насъ питате, Богу хотещу іеще смо въ живыхъ, а за ино како іе воля Божіа. Паки вѣсто ви буди, како се беіасмо начели прохождати по тоії словинскоії краиии, то хочасмо и тамо до васъ да пріидемо, точію ни не би возможно іедно зимнаго ради врѣмена, а друго приближенія ради сватаго поста, и служби ради прѣсветлаго Цесара; того ради се и възвратисмо въ своіа, и пріидосмо здраво и мирно до *Ковинскога острова*. И пріидоше намъ ваши посланици Ефремъ и Теодосіе, и принесоше ваше писаніе и оне петь дуката що сте послали. Богъ да прости, да сте благословени. А у писанію разумесмо вса въображена, и що се жалите на владике, вы отъ владика седите с миромъ; а ако ви кое досажденіе начну владике творити, ви намъ пи҃саніемъ возвестите, а мы ћемо имети зато попеченіе. него се молите Богу, и помежду собою любовь имеіте съ вадръжаніемъ, и те христіане учите и наказуіте страху

Божію и имейте о нихъ попеченіе и подвихъ да добре православную вѣру држже, и духовника да имею, и грѣха да се чуваю, зашто ћете бити за нихъ истезани. Али како видимъ на сву прилику пастиріе посмрдише виноградъ, а тай *Бусовић*, що се іе владичіо по туждихъ странахъ, защо іе тако чиніо, кад іе ніему владичество требовало, що ніе къ намъ пришао, него се по туждестранствію скиђу како неваліа, а не помишліаю іако судъ Божій грѣдетъ на сыня противніе. Него нека се зла уклоне, и благое да сатворетъ, іако да въ благихъ успеютъ, аще хотетъ, аще ли своей погубе изволяютъ, да будетъ имъ на произволенію, намже вина предъ Богомъ да не обрещетсе. Тако да весте, и Христосъ съ вами да буде, аминъ.

Мѣсяца марта 8 у Кофину, 1693. (М. П.)

И за тога владику що ми іе послао даръ, некћахъ му га узети, него разумехъ да іе отъ христіана остало. те узехъ, а ніегово сребро нека са шнимъ прѣбива.

Надпис: Да се подастъ въ монастырь Крку игумену кир Іосифу ва руце.

А. М. К. — С. Д. М. 1844, 127—128.

LIX.

1694, 13. јула.

Православни Шибенчани моле опет Млетачку владу, да буду заштићени у вршењу своје вјероисповјести.

Serenissimo Principe.

Ha professato a quest' Augusto Impero innata devozione la nazione greca, avendo nell' occasione prestati rilevanti servizi, e perciò con clemenza sono stati in ogni tempo accolti, e prediletti. Sino al tempo, che militavano i Stradiotti sotto le gloriose insegne di San Marco, sono ridotte molte loro famiglie ad abitare nella città di Sebenico, e nella chiesa di San Zulian, in essa celebrando i divini offici secondo i costumi della chiesa orientale, hanno praticato senza intermissione tutte le funzioni nel modo che s' osserva in questa dominante nella chiesa di San Zorzi, e nell' altre dello stato cristianissimo della Serenissima Republica. L' anno 1641 è stato pre-

teso da alcuni malviventi d'intorbidare la quiete di quelli fedelissimi abitanti, i quali, fatto perciò ricorso a questo Serenissimo Sacrario, l'Eccellentissimo Senato con decreto positivo, e ducali espresse, ha commesso la continuazione dell'esercizio del loro rito con le loro funzioni, come in quella. Al presente però, quantunque accresciuti al numero di più di *tre mille*, avendo quell'unica chiesuola da simili mal affetti, loro viene inferita non ordinaria molestia, turbando la loro quiete, non permettendo che nella suddetta chiesa possano godere quella libertà, che loro viene donata dalla pubblica grazia, particolarmente nel provvedere a cose necessarie, come di campane, e cose simili, e costruire sepolture appresso le altre già costrutte in detto tempio per seppellire i loro defonti, ed in altre opere pie, nel modo praticato per centinaia d'anni, e ciò in patente prevaricazione de' supremi pubblici decreti. Che però prostrati ricorrono questi fedelissimi abitanti, umilmente implorando dalla regia autorità dell'Eccellentissimo Senato, reiterato simile decreto a quello del 1641, con divieto a chi si sia, che non ardisca apportare alcuna molestia, nè impedire ad essi fedelissimi vassalli l'inveterato libero esercizio del suo rito e governo, coll'escavazione di sepolture appresso l'altre in detta chiesa, con che fra viventi si goda la dovuta pace, e la requie alli defonti, a gloria sempre maggiore di questa cristianissima Republica, pronti a sacrificar la vita in servizio del suo adorato Principe, in retribuzione della supplicata grazia.

1694. 13 Luglio.

Che sia rimessa ai Savi dell'una e l'altra mano.

Consiglieri:

Francesco Diedo	Zorzi Cocco
Zorzi Foscari	Nicolò Cabriel
Daniel Renier	Pietro Morosini.

Illico. Per ordine degli Eccellentissimi Signori Savi oltrascritti, che alla sopradetta supplicazione risponda il Provveditor General in Dalmazia ed Albania, e che ben informato delle cose in quella contenute, dica l'opinione sua in scrittura giurata, e con sottoscrizione di mano propria, giusta la forma delle leggi.

Giovanni Francesco Giacomazzi, Notaro Ducale.

Silvester Valerio Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro *Danieli Delphino Equiti* Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Vi mandiamo nelle presenti copia di supplicazione presentata avanti la Signoria Nostra per nome delle famiglie greche abitanti nella città di Sebenico, sopra la quale vi commettiamo, che ben informato delle cose in essa contenute dobbiate dirci l'opinione vostra in scrittura giurata, sottoscritta di mano propria giusta le leggi, rimandandoci il tutto sotto sigillo con prima pubblica sicura occasione.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XIII Juli MDCXCIV.

Iseppo Zuccato, Segretario.

Ш. Ц. А. 91, 40--41. — С. Д. М. 1867, 133—134.

LX.

1695, 7. јуна. Сплет.

Далматински проведитор Данијел Долфин јамчи православним Шибенчанима слободу њихове вјероисповјести.

Noi Daniel Dolfin quarto Cavaliere, per la Serenissima Repnblica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Con specioso indulto di questa Serenissima Repnblica è stato sempre lasciato libero l'uso del rito greco nelle città tutte dello Stato, e nella stessa Dominante sin dall'anno 1641. Ricorsi a' piedi di Sua Serenità quelli che nella città di Sebenico osservano tal rito, riportarono positive ducali di 11 Maggio, nelle quali fu risolutamente commesso, che dovessero essere lasciati liberamente esercitare le cerimonie loro solite, servire il Signor Iddio nella loro chiesa secondo le proprie consuetudini, praticar gli sponsali, matrimonî, e ricercati, intervenire all'esequie dei defunti senza minima opposizione. Ora ci rappresentano i capi della loro scuola, che alcuni, dipartendosi da' sentimenti della pubblica sovrana volontà, impediscono la libertà de' loro esercizî, ostino

alla facitura de' sepolcri entro il proprio tempio, e alla posizione della campana sopra il campanile; dal che hanno avuto anco necessità di umiliare nuove istanze alla Serenissima Signoria, da cui sono state commesse le informazioni a questa carica. Intanto però a loro consolazione ed in obbedienza dei supremi decreti, commettiamo a tutti e cadauno, a chi sarà intimato il presente ordine Nostro, che non debbano sotto qualsivoglia colore o pretesto violare le pubbliche concessioni in materia dell'uso libero del rito greco, ma permettere, che quelli che lo professano, possano fare tutti gli esercizî sacri nelle conformità del loro uso, riponere la campana nel campanile, far sepolture nella loro chiesa, e insomma non sturbarli immaginabilmente, sotto pena di ducati 500, bando, prigione, galera ed altro ad arbitrio Nostro, dovendo l'Illustrissimo rappresentante di Sebenico prestare tutta l'assistenza per l'esecuzione della pubblica volontà, come ne resta espressamente incaricato nelle preaccennate ducali. In quorum etc. [1]

Spalato, li 7 Giugno 1695.

Ш. Ц. А. 91, 17. 41. — Le Bret. III, 515—516. — С. Д. М. 1867, 134—135.

LXI.

1696, 24. јануара.

Српски патријарх Арсеније Чарнојевић признаје за законитог далматинског епископа Никодима Бусовића.

Арсеніе Чрноевићъ, Божіею милостію Архіепіскупъ и Патріархъ Србскій.

Смѣреніе наше пишетъ въ святую и священную обитель монастырь зовомъ Крка, храмь святаго Архістратига Михаила и Гаврила, тоежде обители игумену кур Јосифу и въсему братству, миръ и благословеніе буди са вами, и ваше святые молитвы са нами. По сихъ, аще желаніе имеете іеже отъ насъ разумети, Божіею

[1] Сличну је наредбу издао исте године овај проведитор Шибеничком кнезу, да мора допустити православном свештенику у Шибенику да слободно носи јавно болесницима св. Причешће. (Le Bret. III, 504. С. Д. М. 1873, 147).

благодатію и вашими сватими молитвами еще въ живи обрѣтъемсе, а за ино како іе воля Божіа. Паки вѣсто ви буди, како приходи до нашего смѣренія владика кур *Никодимъ* и принесе намъ сингелію нашего брата святопочившаго Пайсеа патріарха, како есть особие біо Митрополитъ ва Далматціи, такожде же принесе писмена отъ Сердара и отъ все Краине и Поглавара далматински, кои просе и моле, да поновимо старе сингелие святопочившихъ патріарха и да имъ дамо владику *Никодима*, да имъ іесть владика и пастиръ и управитель црковни. Того ради наше смѣреніе не могохомъ прѣзрѣти нихъ моленіа, и тако нашего смѣреніа съмотрѣніе бисть на ово врѣме поновити прѣжнее сингеліе святопочившихъ братіа наши. И тако, дасмо и благословисмо владици кур *Никодиму* въсу Далматцію, да буде вашъ пастиръ и поглаваръ црковни и строителъ священичаски и монастиромъ и васемъ христіаномъ обще, како сващеннымъ, тако и простимъ свѣтскимъ. Ви же да имѣете него своего Архіерса прѣдпочитовати и всакую часть архіерейскую по васегда творити, и безъ повелѣніа своего Архіереа и благословенія никакова црковна управленіа творити, іакоже ви въображаю и у сингеліи. Немоійте да се на кога вашъ Архіерей пожали, почто такови нећe . . . успети, но повинуйтесе своему Архіерею и любовь и послушаніе имейте, іако да примете благословеніе отъ нашего смѣреніа. Тако да весте. Проче миръ Христовъ са вами, аминъ.

Генварія 24, 1696. (М. П.)

Любазное целованіе сатвораю вашему прѣподобію, въсемъ обще братіамъ по имену, азъ смѣрени Епискупъ Ефремъ.

Надпис: Да се подастъ въ монастырь сватаго Архістратига Михаила и Гаврила ігумену кур *Јосифу* и васему братству на прочитаніе.

А. М. К. — С. Д. М. 1844, 129—130.

LXII.

1696, 3. јула. Спљет.

Далматински проведитор Д. Долфин признаје православним Шибенчанима право јавног богослужења.

Illustrissimo Signore, Signore Osservandissimo.

La puntualissima lettera di V. S. Illustrissima, mi porta il ragguaglio di nuove istanze fatte da cotesto padre Callogero per la permissione della cerimonia nel portar per la città il Venerabile agli infermi, avendoli anco in tale proposito presentata ducale in copia, che annessa al di lei foglio mi ha avanzata la di lei diligenza. Considerata però maturamente da me l'istanza del detto padre, e ritrovata la tendente ad un fine pio, e che non deroga punto al rito latino, anzi accresce venerazione nei fedeli, giacchè non ha altro oggetto che di decorare un Dio, non posso negargli l'ammissione dei suoi giusti ricorsi, e per ciò si compiacerà permettergli l'uso della stessa cerimonia, ammaestrando di più l'esempio d'altre città in simil caso.

Omissis.

Spalato, 3 Luglio 1696.

All'illustrissimo S. S. Osserv. il Signor *Giacomo Zorzi*, conte, capitano di Sebenico.

Ш. Ц. А. 91, 18. 41.

LXIII.

1699, 10. октобра. Млеци.

Филаделфијски архијепископ (млет.-далм. епископ) Мелетије Типалди пише шибеничком православном свештенику, те кори епископа Никодима Бусовића, што прелази границе дане му јурисдикције и што заборавља, да је латински епископ надлежни црквени старјешина у мјестима, гдје он (Никодим) хоће да ту јурисдикцију врши.

Molto reverendo Signor figliuolo in Cristo dilettissimo.

Mi vengono presentate in un istesso tempo successivamente due lettere di Vostra Riverenza, l'una scritta sotto li 23 Settembre passato, l'altra sotto li 7 dello spirante, e ambedue hanno l'istesso significato, che versa sopra la pretensione, che ha, come voi dite, monsignor vescovo *Nicodemo* di sopraintendere e dirigere con autorità episcopale cotesta chiesa greca di Sebenico. Io resto meravigliato nel sentire una tale novità, sapendo che detto vescovo ha sufficiente cognizione delle cose, tanto ecclesiastiche come temporali, e che sa quanto peso importa la materia di giurisdizione con le sue conseguenze. Vostra Riverenza, come officiatore di cotesta chiesa, che si ritrova nella diocesi di Sebenico, *non ha da riconoscere altro vescovo di Sebenico che il preposto diocesano*, e per quello che riguarda la diversità del rito, *con la saputa dello stesso diocesano* deve ricevere gli ordini dall'arcivescovo di Filadelfia, che risiede in questa Dominante, alla di cui cura, direzione e custodia sono state raccomandate *ab antiquo* tutte le chiese greche della Dalmazia ed Istria, quali sono la chiesa greca di Pola, quella di Zara, cotesta di Sebenico e quella di Lesina. Così si è sempre praticato e così si dovrà praticare in avvenire, senza veruna alterazione in conformità alle leggi e decreti di questa Serenissima Republica. Monsignor *Nicodemo* è stato consacrato a vescovo da me, non per dirigere coteste mie chiese, ma per assistere *ad altri popoli del nostro rito*, nuovamente venuti alla divozione pubblica, i quali sono in altra parte ed in altre diocesi fuori delle sopra nominate. L'esarcato poi da me conferitogli non significa altro che un puro titolo di visitatore, cioè di poter visitare coteste nostre chiese, per dare a Noi le dovute relazioni, e questo per allora, e non per sempre. Ciò però nonostante non può egli sotto quel titolo introdursi come vescovo e pretendere di essere assoluto direttore e superiore di coteste chiese. Tanto per ora in risposta alle vostre domande per vostro più cauto e sicuro governo.

Con prima occasione mi manderete una copia della vostra elezione di officiatore in cotesta chiesa, per confermarla canonicamente secondo l'antica consuetudine. Monsignor illustrissimo e reverendissimo *Calegari*, vescovo di cotesta diocesi, mi scrive con sentimento di

molta tenerezza a vostro favore. Anderete a riverirlo e ringraziarlo, perchè il molto credito delle stimatissime attestazioni di cotesto degno Prelato vi giovano assai, e studiate di mantenervi nel possesso di tanto *patrocinio e protezione, umiltà e obbedienza allo stesso, come vescovo diocesano*, servitù poi precisa e osservanza distinta al medesimo *come a vostro benefico padrone* e padre. Governatevi con prudenza, esercitate il vostro ministero sacerdotale con dovuta puntualità, esemplarità e profitto di coteste anime dei Greci nostri a voi raccomandate, delle quali dovrete rendere conto al Signor Iddio. Vi auguro compite felicità.

Venezia, 30 Ottobre 1699.

di vostra Riverenza
affezionatissimo di cuore come padre
Melezio, arcivescovo di Filadelfia.

Ш. Ц. А. — Le Bret. III, 511—512. — С. Д. М. 1873, 147—149.

LXIV.

1699, 12. октобра. Сплет.

Далматински проведитор А. Моћениго дарива епископу Никодиму Бусовићу и Драговићким калуђерима цркву св. Јована Крститеља у Брибиру са односним земљама.

Noi Alvise Mocenigo, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania

Mentre con la divisione del confine è restato fuori della linea nella direzione Ottomana il monastero del rito greco della B. V. di Dragovich, ha con pietà comendabile monsignor vescovo *Nicodemo Bussovich* fatti ritirare quei monaci entro lo stato della Serenissima Republica, per sottrarli al giogo degl' infedeli e per provvedere sotto un Principe cattolico la gloria divina, coltivando religiosamente le genti dello stesso rito, soggette a questo Dominio. Versando però Noi con approvazione suprema dell' Eccellentissimo Senato espressaci in ducali di 26 Settembre caduto, a provvederlo di sito opportuno per un aggiustato ricovero de' medesimi suoi

monaci, teniamo a proposito di assegnargli, come in virtù delle presenti con l'autorità della Nostra Carica, inerendo alle suddette ducali, gli concediamo e lo investiamo *dell' antica chiesa greca* intitolata la Natività del Glorioso Precursore San Giovanni Battista, situata sopra una collina vicino a Bribir, impartendogli facoltà di far perfezionare e coprire la medesima a suo piacimento, investendolo pure del terreno contiguo inculto consistente in pochi campi per erigere e fabbricare sopra di quello il convento per ricovero di detti monaci, e per valersene ad uso di erbe ed anco per seminare, quando altri non ne tenesse precedente investitura, con obbligo di corrispondere a Sua Serenità la decima del grano, che si raccogliesse. Delle presenti comandiamo il registro ove occorresse e l'esecuzione a chi s'aspetta, riservandoci Noi di far con opportuna perticazione riconoscere la quantità precisa della stessa terra.

Spalato, 12 Ottobre 1699.

А. З. Е. бр. 140.

LXV.

1702, 30. маја. Задар.

Далматински проведитор А. Моћениго потврђује наредбе власти од 1641. и 1695. године (в. док. XLI и LX) о слободи православне вјероисповјести.

Noi Alvise Mocenigo, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Con riverente supplicazione sono ricorsi a questa Carica gli abitanti in Sebenico di rito greco, nella qual città tengono chiesa e sacerdoti, e praticano tutte quelle sacre cerimonie, che convengono al culto del Signor Dio, e all'esercizio della cristiana religione; e perchè sebben fin ora hanno liberamente usato di far la processione di Pasqua ed accompagnar il Venerabile agl'infermi, è nato qualche dubbio, se lor fosse permesso il far la processione del Venerdì Santo, implorano che dall'autorità del Generalato Nostro, inerendo ai decreti dell'Eccellentissimo Senato, al costume dell'altre città, nelle quali tengono chiese, ed alle convenienze dovute non

meno al divino servizio, che alla soddisfazione dei sudditi, li resti dichiarita e decretata tal permissione; sopra che, fatto il dovuto riflesso, e considerato il decreto dell'Eccellentissimo Senato 1641, 11 Maggio, quello dell'Eccellentissimo Predecessore Nostro Cavalier *Delfino* 1695, 7 Giugno e tutti quei riguardi di pietà e di giustizia, che si uniscono a render esaudibile instanza così giusta:

Terminiamo e decretiamo, che ai detti abitanti del rito greco sia permesso di liberamente fare la processione del Venerdì Santo, secondo il loro costume nella città di Sebenico, senza che ciò possa esser impedito da chississia sotto qualunque pretesto. Dovrà la stessa processione praticarsi ed estendersi per le strade medesime, per le quali fin ora hanno esteso la processione di Pasqua. E perchè non nasca alcuna confusione nell' incontro d'altre processioni del rito latino, che sogliono farsi nella stessa occasione, dovrà la processione dei Greci esser fatta dopo terminate tutte quelle nelle venerande parrocchie. Ed il presente decreto dovrà esser trasmesso a Sebenico, acciò sia noto a quel popolo; e tutto abbia a proceder con la dovuta quiete a gloria del Signor Dio. In quorum etc.

Zara, 30 Maggio 1702.

Ш. Ц. А. 91, 42. — Le Bret. III, 505—506. — С. Д. М. 1873, 149.

LXVI.

1703, 12. септембра. Млеци.

Дукал, којим се потврђује проведиторова наредба 1702. године о слободи православне вјероисповјести (в. док. LXV).

Aloysius Mocenigo, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro *Marino Zane* Provvisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Per nome delli abitanti di Sebenico del rito greco, ci è stata presentata la Terminazione formata dal precessore Nostro intorno il buon ordine da osservarsi nella loro processione del Venerdì Santo, implorando la Pub-

blica confermazione. Avute però sopra la medesima le informazioni del predetto Nostro precessore e de' consultori Nostri, trova proprio la prudenza del Senato il confermare la Terminazione stessa, onde ne portiamo alla virtù vostra il motivo, acciò abbiate ad ordinarne l'esecuzione, con avvertenza però, che in essa processione non s'ecceda il giro solito praticarsi in quella del giorno di Pasqua a rimozione d'ogni disordine.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XII Septembris 1703.

Ш. Ц. А. 91, 43. 95, 13. — Le Bret. III, 507. — С. Д. М. 1873, 150.

LXVII.

1705, 14. маја. Млеци.

Молба православних Неретвана да могу цркву озидати, — и уважење исте молбе од стране дуждеве.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Provveditore Generale.

Nella popolazione di *Narenta* si numerano al presente sopra quaranta famiglie di rito greco, raccolte non meno nel borgo, che nei suburbi della fortezza di *Citluch*. Questa popolazione con l'aiuto del Signor Iddio può sempre accrescersi; ma non può non desiderare al culto della religione, e del suo rito una chiesa particolare, non avendone alcuna in verun sito, ne dentro, ne fuori, ne vicina, ne lontana dentro delle Pubbliche tenute. Implorano perciò umilmente quei devotissimi sudditi col mezzo di me *Zuanne Novalich* abitante nel borgo di *Citluch*, a quest'effetto spedito, che lor sia permesso l'erezione d'un tempio, o chiesa nel borgo stesso, in quel sito, che piacesse a Vostra Eccellenza. La grazia non può essere ne più giusta, ne più premurosa. Riguardo la consolazione di quell'anime, ed il servizio del Signor Dio, s'uniscono ai riguardi particolari del popolo quelli del Principe per l'aumento, che può ricevere la popolazione con questo tanto importante necessario comodo. E sempre stata gloria di Sua Serenità l'onorare della sua protezione questo cristiano e religioso rito. Per tutto il Serenissimo Dominio vi sono chiese di tal qualità, e ve n'erano

anco ne' tempi passati nelle tenute di Narenta. Finalmente l'erezione della medesima darà occasione al popolo supplicante di porger più fervide orazioni all'Altissimo, e di pregarlo per l'esaltazione maggiore e conservazione della Serenissima Republica e di Vostra Eccellenza. Grazie.

Aloysius Mocenigo, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris *Marino Zane*, Provvisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, ac eius proximo successori, fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Accompagnati dalle vostre giurate informazioni si sono ricevuti i ricorsi di *Zuanne* e fratelli *Novalich* da *Mostar*, che hanno il merito di aver trasportato il proprio domicilio in Narenta, ed essersi rassegnati volontari sotto il Nostro dominio. Come però per quello che riguarda all'erezione della chiese da essi e da altri di rito greco supplicata, s'avrà mira (tenute che s'abbino l'informazioni commesse) di secondare la loro divota intenzione; così nell'oggetto di render nel possibile consolati li fratelli *Novalich* predetti, e sovvenuta la diligenza di così benemerita famiglia, veniamo in deliberazione di rimetter a Voi, d'assegnarle nell'accennato luogo, o in quelle vicinanze, quella moderata porzione de' beni, che trovarete giusta e conveniente, senza però alcun incomodo dei legittimi possessori, e con terre o usurpate o vacanti, salva sempre la corrisponsione de' diritti alla pubblica cassa; onde consolati con il benigno concorso delle pubbliche grazie, abbino sempre più efficace motivo di mantenersi costanti nella fede e divozione al Pubblico Nome. E stabilitane a quest'effetto la Terminazione, avrete ad avanzarla sotto i pubblici riflessi per esser con le forme solite approvata.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XIV Mai MDCCV.

A. 3. E. 6p. 156.

LXVIII.

1706, 6. маја. Шибеник.

Шибенички кнез Zuanne Balbi потврђује црквено-општински правилник за Шибеник (в. док. LII).

Addì 6 Maggio 1706.

L'illustrissimo Signor Zuanne Balbi V. Conte e Capitano di Sebenico, viste, lette e maturamente considerate l'oltrascritte provvisioni e capitoli presi, e stabiliti nella riduzione e confraterna di San Zuliano dei Greci di questa città, e convenienti a preservazione del buon ordine e divertimento dei sconcerti, ha quelli coll'autorità del Reggimento laudati ed approvati in tutte le sue parti con l'obbligazioni e pene in essi espressi. Sic mandamus etc.

L. S. S. M. *Zuanne Balbi* m. p., V. Conte e Capitano.
Bonaventura Coppadoro m. p., Cancel. Pretor.

Ш. Ц. А.

LXIX.

1706. Скрадин.

Carolus de Rubeis, архиђакон и генерални викар латинског скрадинског епископа Gregorii Civalelli, извјештава римску конгрегацију кардиналâ о тадашњем стању латинске скрадинске епархије.

Описује стање епархије, колико је народа римокатоличкога у њој, каква је катедрална црква, колико има клира, какве су границе епархије, и тада, говорећи *о православноме народу* у истој епархији, каже ово: „Messis quidem multa, operarii autem pauci; nam triginta et ultra oppida et castra a tribus solis Fratribus S. Francisci minorum de observantia ex coenobio S. Mariae de Visovaz reguntur. Nec solum in supradictis pagis, et castris, sed per totam dioecesim inveniuntur plusquam decem millia schismaticorum, qui a viginti Calogeris sive monachis schismaticis, ex Pannonia ejectis, falsis dogmatibus imbuuntur. Unus ex illis divitiis inhians,

et ut Episcopatum acciperet, ficta fide coram Nuncio Apostolico et Patriarcha Venetiarum, multisque nobilibus viris approbavit quae S. Mater Ecclesia Romana approbat et damnavit quae ipsa damnat, juravitque se in posterum veram Summo Pontifici, uti totius Ecclesiae capiti et Vicario Christi praestare obedientiam. Sed vix ab Archiepiscopo Philadelphiae Venetiis consecratus et in Dalmatia reversus, nescio quo spiritu ductus in Serbliam se recepit; ibique coram Patriarcha schismatico in loco dicto de *Pech* omnia, quae coram Nuncio Apostolico professus est, abjuravit. At non post multum temporis poenitentia ductus, sed impinguatus et divitiis onustus Episcopatum dimisit, et ad montem sanctum se recepit. Quo audito quidam alius Episcopus pejor priore ex Macedonia advolavit, et est nunc cum Calogeris, qui extructis jam tribus monasteriis cum ecclesiis, ab ipsis Domus sanctae Dei appellatis, non solum pravis dogmatibus illaqueant homines, verum etiam miris modis ab incautis et ignaris populis, pro dirimendis matrimoniis, confessionibus et aliis sacramentis, non exigua extrahunt stipendia; adeo ut ultra modum ditati nulli praestent obedientiam. Ideo sine regia manu nec arceri, nec extirpari possunt. Dicitur tamen, quod religiosissima Respublica Episcopum supradictum ex provincia ejecit.

„Superaddo quod multitudo copiosa tam schismaticorum, quam Catholicorum ex finibus Turcarum ad Tiniensem dioecesim carentem Pastore et operariis advolavit, qui petunt panem, et non est, qui frangat eis; nam in tam magna dioecesi soli tres Fratres curam exercent; ideo instanter petitur, ut huic malo consulatur.

„Universus denique dioecesis populus Catholicus utriusque sexus, religiosus et devotus, licet agrestibus negotiis et rebus ruralibus impeditus, festivis tamen diebus ecclesias frequentare non desistit; sed major pars symbolum fidei et Dominicam orationem ignorat; et necessitate communicandi cum schismaticis facile commaculari potest etc.“

II. S. IV, 31.

LXX.

1707, 5. септембра. Котор.

Далматински проведитор Giustino da Riva наређује, да латински свештеници имају обучавати православно свештенство за парохијску службу.

Nos Justinus a Ripa pro Serenissima Republica Veneta Generalis Provisor in Dalmatia et Albania.

Cum Illustrissimus et Excellentissimus Eques *Petrus Valerius* decessor noster secum ipse reputaret (в. док. LIV), quam gravia detrimenta divino cultui, reique Christianae saepe afferat inscitia sacerdotum et monachorum Graecanici ritus, qui necessariis doctrinae praesidiis destituti, et regularum ecclesiasticarum plane rudes, seipsos pariter et eos, quibus praesunt, in aeternae salutis discrimen conjiciunt, divinae gloriae studio et piis ab Excellentissimo Senatu incitationibus impulsus provide, ac sapienter latinum sacerdotem perspectae doctrinae et probitatis delegit, qui operam daret erudiendis, instituendisque Graecis monachis, ac presbyteris, quibus rei divinae, et christianorum Graecorum in hac urbe commorantium procuratio demandatur. Is porro cum jampridem obierit, res sacra et christiana iterum apud Graecos iisdem, quibus antea, incommodis, difficultatibusque affici, et laborare coepit. Itaque tam salubre institutum, haud ita longo intervallo intermissum, revocandum, et a nobis quoque usurpandum esse censuimus.

Quocirca huic muneri sane gravissimo praeficere decrevimus Admodum Reverendos Dominos Josephum Gerornettam Archidiaconum et Bernardum Litam Presbyterum hujus aedis cathedralis, de quorum fide, doctrina et prudentia ex idoneis auctoribus satis nobis est compertum, quos hortamur etiam atque etiam, ut operi tam sancto, ac salubri omnem suam industriam, ac diligentiam impendant.

Intelligant igitur, id sibi negotii datum esse, ut in doctrinam, moresque sacerdotum Graecorum inquirant, et, an muneri, quod illis committitur, idonei sint, cognoscant, ac dijudicent; neminem vero injussu nostro, nobisque inconsultis paroeciae administrationem suscipere

sinant; curentque praeterea, ut, dum illos de rebus ad parochiale officium rite exequendum necessariis studiose, ac peramanter erudiunt, errores pariter, pravasque opiniones, si quas forte in eos irrepsisse comperiant, ex illorum animis penitus evellant. Neque solius civitatis moenibus suam in ea re operam circumscribant, velim, sed ampliori quadam charitate et industria oppida, pagosque dioecesis complectantur, necesse est; et sicubi opus fuerit, ne omittant a magistratibus, atque adeo a nobis, et successoribus nostris auxilium sibi, opemque accersere, ut nemo in posterum, quin idoneus sit, ulli Graecorum paroeciae ad suam, aliorumque perniciem praeficiant. Illud porro sibi certo persuadeant, hoc munere rite et recte obeundo magnam se inituros gratiam tum apud Deum, tum apud publicam Religionem, ac pietatem, quae nihil babet antiquius, quam ut et Dei gloria augeatur, et Fidei Catholicae integritas sarta tecta servetur.

Datum Cathari Nonis Septembris MDCCVII. [1]

А. З. Е. бр. 163. — П. S. VI, 510—511.

Ову је своју наредбу исти проведитор саопштио 10. септембра шибеничком кнезу *Marcantonio Celsi* и кнезу задарском *Alessandro Bon*, позивом да га извијесте, какво је православно свештенство у околинама Шибеника и Задра (Биљ. на бр. 163. А. З. Е.).

LXXI.

1707, 9. октобра. Котор.

Далматински проведитор Giustino da Riva наређује, да само млетачки поданици могу вршити парохијску службу у Далмацији.

Noi Giustino da Riva, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Per ovviare a tutti quei sconcerti e disordini, che per cause note all' Illustrissimo ed Eccellentissimo Si-

[1] Годину смо ову 1707. привели по изводу проведиторове ове наредбе, који се чува у архиви Задарске епископије, и мислимо да је ига година тачна, премда у Фарлата стоји 1701. година. А ово већ не би могло стојати ни с тога, што је те (1701.) године проведитором далматинским био *Alcise Mocenigo*, за њим *Marino Zane*, и тек од јуна 1705. до маја 1708. овај *da Riva*.

gnor *Giustino da Riva* per la Serenissima Republica Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania potrebbero derivare quando le cappellanie e cure d'anime così nel rito latino come nel greco venissero esercitate da religiosi, che non fossero sudditi e nativi de' luoghi ove si attrovassero, fa col presente proclama intendere ed espressamente comanda, che non possano esser sostenute ed esercitate dette cure d'anime e cappellanie per le città e fortezze della provincia sì nel rito latino, come nel greco, se non da religiosi, che fossero sudditi e nativi de' luoghi predetti. In pena a' procuratori ed altri, che avessero *jus di eleggere*, ed intendessero di riceverli senza tali requisiti, di reali cento per cadauno applicati a questa camera fiscale, oltre altre maggiori ad arbitrio di Sua Eccellenza. Resta parimenti vietato che non solo li procuratori ed altri capi, che hanno ingerenza in dette chiese, ma ne meno li confrati delle stesse possano essere di altro Dominio, ma sudditi e nativi, o almeno abitanti delle stesse città e luoghi, nè dovranno esser ricevute nelle loro congreghe, se non persone che abbino i requisiti predetti, in pena a' contraffatori come di sopra. Ed il presente dovrà esser trasmesso a' Pubblici Rappresentanti per la sua pubblicazione, e puntualmente eseguire ed osservare. In quorum etc.

Cattaro, 9 Ottobre 1707.

А. З. Е. бр. 164.

Ову је наредбу навео у своме спису изданом у Задру 27. марта 1741. проведитор *Marin Antonio Cavalli* (в. док. CXXIV).

LXXII.

1707/8, 18. јануара. Млеци.

Млетачка влада понавља и потврђује снагу својих наредаба 29. маја 1534. и 11. маја 1542. (в. докум. XVIII и XX), да православни свештеници могу вршити службу само тада, кад их претходно испита латински епископ и изда им на то своју приволу.

Eretta con pubblica permissione la chiesa della nazione greca esistente in questa città (di Venezia) sotto l'invocazione di San Giorgio martire, ha la pietà di

questo Consiglio con decreto 1534, 29 maggio e 1542, 11 maggio risolutamente prescritto, che i cappellani che eserciteranno la cura d'anime in detta chiesa sieno *veramente cattolici e non scismatici*, e che per prova di ciò n'abbino ad esser esaminati e approvati tali, come restò anco con la dovuta ubbidienza eseguito. Una massima così santa non potendo mai essere trascurata dalla pietà esemplare del Principe, ricerca che pure di presente sieno tutti i voti di questo Consiglio chiamati alla gloria del Signor Iddio con quel pio risoluto decreto, che vaglia ad impedire per sempre l'introduzione degli abusi, e a rimover quelli, che per avventura vi si fossero introdotti, così che in questa città, che è la sede del Dominio, *mai possa essere tollerato altro esercizio, che quello della nostra santissima fede cattolica*. Però

L'anderà parte, che restando confermati, e nel suo intero vigore i riferiti decreti 1534 e 1542 ora letti, sia in avvantaggio statuito, che qualunque volta occorrerà farsi dal gastaldo e deputati al governo di detta chiesa di San Giorgio dei Greci l'elezione di papà ovvero cappellani o altri, per esercitar la cura d'anime, non possa alcuno essere ammesso alla ballotazione, se prima non avrà fatto constare al Tribunale dei Capi di questo Consiglio, di essere stato esaminato e approvato *cattolico* dal reverendissimo patriarca, ovvero dal legato che sarà pro tempore, ovvero dal vicario suo, o da alcuno di loro, presentandosi al Tribunale stesso la fede, di cui dovrà essere conservato il registro sotto le pene statuite dal decreto 1542 ai gastaldi e deputati trasgressori.

E perchè deve aversi tutta l'attenzione, acciò la detta chiesa si mantenga nella sua purità *veramente cattolica*, potendo accadere, che alcuno di quelli che saranno eletti per la cura della chiesa, dopo conosciuto e approvato cattolico, s'imbevesse di qualche errore contrario alla religione, con che venire a deludersi la santa intenzione di questo Consiglio. resta incaricato lo zelo dei Capi del medesimo che saranno di tempo in tempo, ad invigilare con tutto lo studio in questo importantissimo punto, procurando di penetrare con quelle forme, che parerà alla loro prudenza, i lumi possibili coi quali constando al Tribunale la colpa, resti rimesso ad essi Capi il rimover quello, che fosse incorso nella medesima, e

comandare la sùbita sostituzione con le forme solite d'altro soggetto, che abbia sempre i requisiti suddetti. Rimanendo di più eccitati li Capi suddetti in una materia di tanta importanza, qualunque volta ne scorgessero il bisogno, portare a questo Consiglio quelle ulteriori proposizioni, che per loro maturità conosceranno più conferenti al bene della religione, e all'onore del Signor Iddio.

Il presente decreto sia dato in copia al reverendissimo patriarca, e chiamato al Tribunale dei Capi il gastaldo ed i deputati dei Greci, gli sia letto il medesimo ed imposto di registrarlo nella loro matricola per la sua puntuale ed intiera ubbidienza, commettendogli di dover nel termine più breve venir all'elezione di nuovi cappellani con le formalità sopradette, in luogo di quelli, che al presente vi esistono, e che non portassero fede di esser stati conosciuti e approvati cattolici.

1707, die 18 Januarii (m. v.) in Consilio X.

Ш. Ц. А. 93. 8. 95. 14.

Наредбу је ову издао млетачки Савјет десеторице приволом филаделфијског архијепископа (млетачко-далматинског епископа) *Мелетија Типалди*, и исту је наредбу послао Савјет на знање и управљање далматинском проведитору *Giustino da Riva* (в. биљешку на изводу овога документа у А. З. Е. бр. 166).

LXXIII.

1708, 28. априла. Задар.

Далматински проведитор da Riva допушта, да инострани православни свештеник може вршити пастирску службу за православне Србе у задарским котарима, ако му изда на то патенту дотична латинска епархијска власт.

Noi Giustino da Riva, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Considerabile per più importanti riguardi si è l'abuso scoperto in questo contado in ammettersi da' *Morlacchi* all'incombenze delle parrocchie del rito greco preti di alieno Stato, senza permissione di questa Carica, e

senza riconoscer l'autorità de' prelati cattolici, nelle di cui diocesi sono incluse le ville, nelle quali vengono ricevuti ed ammessi. Perchè non proseguisca più oltre il disordine, e si tolgano tutti quei motivi, che possono produrre de' mali effetti, l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor *Giustin da Rìva* Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania, col presente proclama fa intendere e sapere, che non possano essere ammessi per parrochi, o cappellani nelle ville di questo contado preti di rito greco, che fossero di Stato estero, senza permissione di questa Carica, dovendo in ogni caso esserne reso partecipe quel *prelato*, nella di cui diocesi vi fossero dette parrocchie, o cappellanie, per ricever dallo stesso *le solite patenti* per l'ammissione all'impiego, onde con questa via, esaminata la qualità e costumi della persona, si tengano lontani tutti quei sconcerti, ch'alle volte per mancanza di tale formalità son nati, e che possono nuovamente nascere, in pena ad ogni contraffattore, così de' capi de' Morlacchi, che li ricevessero, come de' preti greci, che s'introducessero, d'esser severamente castigati nella vita. Ed il presente dovrà esser pubblicato, perchè da alcuno non possa professarsene ignoranza.

Zara, 28 Aprile 1708.

А. З. Е. бр. 168. — С. Ц. А.

LXXIV.

1709, 20. јула. Млеци.

Млетачка влада дозвољава зидање православнога храма у Неретви.

Joannes Cornelio, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro *Vincentio Vendramino* Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Col mezzo del loro procuratore sono ricorse avanti la Signoria Nostra molte famiglie di rito greco, che rassegnatesi suddite volontarie sotto il nostro Dominio, hanno il merito d'aver trasportato il proprio domicilio in *Narenta*, per implorare la permissione di poter erigger in quel distretto una chiesa ad oggetto che, in mancanza

d'ogni altra, possino aver il comodo per gli esercizi della loro religione. Dalle informazioni commesse si sono rilevati motivi tali, che rendono onesta l'istanza, e non men capace della pubblica condiscendenza il ricorso. Mentre però viene in deliberazione il Senato di permetter alle famiglie supplicanti predette l'erezione della chiesa medesima, sarà parte vostra disponer gli ordini propri al Provveditore di Citluch, perchè vi sopraintendi alla costruzione, acciò segua nella forma propria e conveniente, e che la chiesa sia fatta in quel sito, che riputerà più opportuno, dovendo il fondo della medesima restar sempre alla condizione del laico, onde consolate nelle loro divote istanze, abbino sempre più giusto motivo di stabilirsi nella fede e devozione verso il pubblico Nome.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XX Julii MDCCIX.
А. З. Е. бр. 173.

LXXV.

1710, 12. априла. Млеци.

Млетачка влада понавља дозволу мјешовитих бракова између православних и римокатолика (в. док. XXXVIII).

Quanto ai matrimonii tra Greci e Latini si osservi il prescritto del Senato del 31 Luglio 1599, non dovendo esser impediti, con dichiarazione che ognuno degli sposi segua il proprio rito. La prole sia educata in quello del padre, la solennità del consenso dipenda dalla condizione dell'uomo; ne il sacerdote greco sposi la latina, ne il latino la greca senza le fedi di libertà. E nella causa pure di divorzio, spetti la cognizione al prelato di quel rito, che col metodo sopra espresso avrà benedetto il matrimonio.

А. З. Е. бр. 179. — Le Bret. I, 182.

LXXVI.

1710, 27. октобра. Млеци.

Млетачка влада потврђује епископу Саватији Љубибратићу уживање пређашње новчане награде из државне благајнице.

Joannes Cornelio, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro *Vincentio Vendramino* Provisori Nostro Generali Dalmatiae et Albaniae, et Successoribus. fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Essendo sempre stata pubblica intenzione espressa in Ducali 29 Giugno 1695, che continui la rimessa alla persona del *vescovo Savadia*, e come vi fu poi partecipato con altre Ducali 24 Luglio passato, con tale fondamento però conosce proprio questo Consiglio, che siano da noi rilasciati gli ordini per la corrisponsione della paga dal giorno, che le fu sospesa, per continuargliela giusta alla rifferita deliberazione. onde goda l'intiero effetto delle pubbliche grazie.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 27 Octobris MDCCX.

А. З. Е. бр. 181.

LXXVII.

1711, 9. маја. Млеци.

Архијепископ Мелетије Типалди произвађа шибеничког пароха, архипрезвитера Николу Метакса за хорепископа.

Nos Meletius Tipaldi, Dei gratia Philadelphiae Metropolitanus ac Graecorum Archiepiscopus in dominio Veneto a Deo reparato, nec non Transmarinorum in Dalmatia et Exarco Ecumenico.

Humilitas Nostra Dei gratia ac munere Spiritus Sancti Paracliti, per quem dantur et impertiuntur Divina munera ac facultates. et uti Nobis concessa dignitas Archiepiscopalis gratia gratis data. et per auctoritatem Sanctissimae Ecclesiae et Apostolicae Ecumenicae Principum Apostolorum Petri et Pauli, juxta sacros canones eligimus Apostolice per impositionem nostrarum manuum,

una cum assistentia Nostrorum Fratrum praesentium ad eamdem impositionem, Illustrissimi Domini Antonopoli Episcopi de Patrasso ac Illustrissimi Jeremiae Episcopi de Modon et Navarino, legitime ac jure canonico super Nostrum in Christo filium *Nicolaum Metaxa* Archipresbyterum, quem Nos eligimus et volumus in supremo *Corepiscopi* ac Fratris Nostri gradu, intelligentes Nos illum talem esse ab omnibus recipiendum, qualem a Nobis electum Corepiscopum, aut sit vices gerens Episcopi Ecclesiae B. V. de Assumptione Sancti Juliani Martiris Graecorum in urbe a Deo reparata *Sibenici* in Dalmatia, qui libere ac legitime exercere poterit omnia Sacra Solemnia et ordines de more Nostrum Praesulum, incipiens ab Ordinibus Minoribus usque ad Diaconatus, et in eisdem exercendis possit uti Mitra et Pastorali, sic etiam Templa et Altaria Deo dicata consecrare, ac Ordinis Sacramento devovere Monachos, nec non in Moniales Solemnia exercere, atque absolvere casibus servatis Nobis, veluti fonti ejusdem Dignitatis ac facultatis. Qua de re dimittitur praesens haec Nostra Bulla eidem Reverendissimo *Corepiscopo Metaxa*, quam munimus Sigillo Nostro Archiepiscopali in virtutem Spiritus Sancti, hacque continuo vim suam obtineat.

Venetiis datum ex Palatio Nostro Archiepiscopali 7. Idus Maii MDCCXI.

L. S.[1] *Meletius* Metropolita Philadelphiae m. p.
Antonopolo Vescovo di Patrasso m. p.
Geremia Vescovo di Modon e Navarin m. p.

Ш. Ц. А.

LXXVIII.

1712, јуна. Цариград.

Цариградски патријаршијски св. Синод проглашује архијепископа Мелетија Типалда, ради одступништва његовога од православља, свргнутим са свештенога до-

[1] На печату је урезан *грб*, у свему једнак грбу, што употребљују и данас *римокатоличка* архијепископи и митрополити.

стојанства и чина, и одлученим од тијела црквеног, као повога Јуду (ὡς ἄλλον Ἰούδαν). [1]

Κύριλλος, ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Αἰδεσιμώτατε Πρωτοπαπᾶ τῆς Νήσου τῶν Κορυφῶν υἱὲ κατὰ πνεῦμα ἀγαπητὲ τῆς ἡμῶν μετριότητος · ἐντιμότατοι κληρικοὶ, εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, εὐγενέστατοι Ἄρχοντες καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος, χάρις εἴη ὑμῖν, καὶ εἰρήνη καὶ ἔλεος παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρ᾽ ἡμῶν δὲ εὐχὴ, εὐλογία καὶ συγχώρησις.

Πολλὰ μὲν εἰσὶ καὶ ἄλλα τὰ καταβιβάζοντα καὶ καθαιροῦντα τοὺς παρὰ τὰ διατεταγμένα ἐκτρεπομένους, καὶ μὴ φυλάττοντας τῆς ἰδίας ἐπαγγελίας τὰ ὅρια, τῆς ἀρχιερατικῆς ἀξίας καὶ χάριτος · οὐχ ἧττον δὲ τῶν ἄλλων ὑπεύθυνον ἀποκαθιστᾷ καὶ ὑπὸ ποινὴν τίθησι τὸ τῆς ἀποστασίας καὶ ἀθετήσεως ἔγκλημα, τὸν ἀποστατοῦντα ἀπὸ τῶν τοῦ Θεοῦ δικαιωμάτων, καὶ ἀθετοῦντα τὰς πρὸς Θεὸν συνθήκας αὐτοῦ, δι᾽ ὧν ἀνεδέξατο ψυχὰς εὐσεβῶν, καὶ ὑπέσχετο καθοδηγεῖν αὐτὰς καὶ ἰθύνειν πρὸς σωτηριώδη κατάστασιν, ἀγρυπνεῖν τε ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ τὴν ἰδίαν ψυχὴν τιθέναι, ὥστε καθαρευούσας παραστῆσαι ταύτας, καὶ ἀπηλλαγμένας πάσης τε κηλῖδος, κακονοίας τε καὶ κακοδοξίας, καὶ μὴν καὶ ἑαυτὸν ἐν τῷ φοβερῷ κριτηρίῳ τῆς δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, καὶ κοινῆς ἀνταποδόσεως · εἶτα τολμηρῶς καὶ ἀναιδῶς ἔναντι Θεοῦ ψευσάμενον, ἀπατεῶνά τε καὶ ὑποκριτὴν καὶ προδότην ἀναφανῆναι, ἀντὶ καλοῦ ὁδηγοῦ καὶ σωτῆρος τῆς ἐγχειρισθείσης αὐτῷ ἐκλεκτῆς τοῦ Θεοῦ παρακαταθήκης · δικαίως ἄρα καὶ ἐξ ἀνθρώπων ἀποδοκιμάζεται, καὶ δι᾽ ἀποκηρύξεως ἀλλοτριοῦται τῆς, ἧς ἔτυχεν ἀξίας καὶ χάριτος ὁ τοιουτοτρόπως διὰ τὸ κακότεχνον τῆς αὐτοῦ ψυχῆς καὶ προαιρέσεως ἀσυνετῶν, καὶ ἀλλοτρίως ζῆν αἱρούμενος τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὰς κανονικὰς παραβαίνων διατάξεις, καὶ τὰς ἁγιολέκτους καταχρώμενος χρήσεις καὶ μὴ ἀξίως περιπατῶν τῆς κλήσεως, ἧς ἐκλήθη, κατὰ τὴν Ἀποστολικὴν ὑποθήκην, ἀλλὰ καταψευδόμενος φαίνεται τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ, καὶ τὸ Πνεῦμα λυπῶν τὸ ἅγιον, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθη · καὶ γὰρ ἐφ᾽ ὅσον ὁ ἔμφρων καὶ νουνεχὴς οἰκονόμος ἐπαινεῖται καὶ μακαρίζεται παρὰ τῆς θεσπεσίας φωνῆς, δόκιμος καὶ ἄξιος περὶ το ἔ γον φανεὶς τοῦ Θεοῦ, αἰωνιζούσης τε εὐκλείας καὶ οὐρανίου ἀνταποδόσεως ἀξιοῦται «δόξη γὰρ, φησὶ τὸ ἀποστολικὸν θεῖον λόγιον, καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸν ἀγαθόν» καὶ ὀρθῶς πολιτευομένῳ, εἰς τοσοῦτον πονηρὸς καὶ ἀχρεῖος δοῦλος ἀκούει ὁ κακέμπορος, ὃς τὴν ἐμπιστευθεῖσαν αὐτῷ διαστρέψας οἰκονομίαν, κακοσχόλως τε, καὶ κακούργως περὶ ταύτην ἐμπορευσάμενος, μακράν τε ἀποβάλλεται καὶ ἀποσκορακίζεται καὶ καταδικάζεται κανονικαῖς αὐστηρίαις, καὶ νόμων ἱερῶν ἀποφάσεσι, καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὁλομελείας εὐλόγως τῇ πνευματικῇ ἀξίνῃ ἐκκόπτεται, ὡς καρποὺς πονηροὺς καὶ ἐπιθυμωμένους ἀναδιδοὺς περὶ τὸν εὐθαλῆ καὶ ἀμώμητον περίβολον τοῦ Χριστοῦ, καὶ καθάπερ ἐξίτηλον ξύλον καὶ εὔθετον ἀποῤῥίπτεται πρὸς τὴν τοῦ ἐπαπειλουμένου πυρὸς ἀνάλωσιν, ὡς ἀποτρόπαιος καὶ θεοστυγής · «ἀπολεῖς, γὰρ φησὶ, πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος» καὶ «δόλιον ἄνδρα βδελύσσεται Κύριος» ἀπωλείας τῆς κατὰ ψυχὴν νοουμένης, τοῦ ἀπὸ Θεοῦ ἀπομακρυσμοῦ

[1] Синодска је ова грамата била саопћена Сенату млетачком преко правосл. архијепископа Занта и Кефалоније. Налази се иста грамата у Млетачкој државној архиви Filze N.o 6. Comunicate del Consiglio dei X (Senato IV. Secreta). У А. З. Е. бр. 186 има италијански пријевод ове грамате.

καὶ ἀποχωρισμοῦ · μακρυσμὸς δὲ καὶ ἀποχωρισμὸς ἀπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ ἀληθείας εἰς τὸν τοῦ ψεύδους πατέρα παραπέμπει τὸν διάβολον, ᾧτινι ἀκολουθῶν καὶ κολλώμενος τὸ ἓν γίνεταί κατὰ πρᾶξιν καὶ λόγον, ἄλλο μὲν φαινόμενος καὶ ὑποκρινόμενος ἄλλο δὲ ὤν, ὡς ἐκεῖνος πολλάκις καὶ εἰς ἄγγελον φωτὸς μετασχηματίζεται · διὸ καὶ σὺν ἐκείνῳ τέλος πάντων εἰς τὴν αἰωνίαν καὶ ἀτελεύτητον συγκαταδικάζεται κόλασιν.

Ἐπειδὴ τοιγαροῦν κατεφάνη καὶ ἐγνώσθη καὶ ὁ χρηματίσας, ὡς μὴ ὤφειλε, Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Μελέτιος, ἀποστάτης δηλαδὴ καὶ ὑποκριτής, ἀπατεών τε καὶ δόλιος, καθὰ ἐδηλοποιήθη ἡμῖν, καὶ ἐπιστοποιήθη παρὰ πολλῶν, ὅστις μηδαμῶς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐναποκείμενον ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ κρίσιν καὶ ἀνταπόδοσιν εἰς νοῦν ὅλως μὴ θέμενος, ἀποστάτης ἐγένετο τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ τῆς ὁλοκληρίας αὐτῆς ἀπεσκίρτησεν, ἑτερόδοξος ἄντικρυς καταστάς, ἀλλόκοτόν τε καὶ τερατῶδες ἐσχηκὼς φρόνημα, ὅπερ πολλάκις μὲν καὶ πρότερον παρὰ πολλῶν καὶ διαφόρων χριστιανῶν ἀνηγγέλθη ἡμῖν, ἀναβολὴ δὲ τῆς ὑποθέσεως ἐγένετο ὡς τόδε, καὶ συμπέρασμα καιροῦ περιμένουσιν ἰδεῖν το τέλος εἰς πληρεστέραν πληροφορίαν · τὰ νῦν δὲ ἑαυτόν τε ἐφανέρωσέ τε καὶ ἐμαρτύρησεν ἐφ' οἷς ἔπραξε καὶ πράττει, κατάδηλον ποιήσας τὴν κακόνοιαν αὐτοῦ καὶ κακοδοξίαν · τήν τε γὰρ ἱερὰν ἀκολουθίαν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τὴν ἐν τῷ Τριῳδίῳ περιεχομένην, ἥτις κοινῇ ἐπικρίσει ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων προσετέθη τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ διετάχθη ψάλλεσθαι καὶ ἀναγινώσκεσθαι τῇ δευτέρᾳ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν, ἀφείλετο καὶ ἐξέβαλεν ἐκ μέσου ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ καὶ αὐτονομίᾳ, ὅπερ οὐκ ἐξῆν αὐτῷ ποιῆσαι · ὥσπερ γὰρ κοινῇ γνώμῃ προσετέθη τῇ ἐκκλησίᾳ ἡ ἀκολουθία αὕτη, εἴ γε ἔδει ὅλως ἐξαιρεθῆναι, συνοδικῇ αὖθις διασκέψει καὶ ἀποφάσει ἐχρῆν ἐξαιρεθῆναι, ἀλλ' οὐ γνώμῃ ἑνὸς μόνου, αὐτοῦ τοῦ ματαιόφρονος Μελετίου, καταψηφισαμένου ἀδιακρίτως καὶ παρανενοημένου τῆς κοινῆς τῶν Πατέρων διατάξεως · τοῦτο τε οὖν ἐτόλμησε κακουργῆσαι ὡς αὐτόνομός τε καὶ αὐτοκέφαλος, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν κακοκέφαλος καὶ ἐμβρόντητος. Καὶ τὸ μνημόσυνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ἐκφωνούμενον ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις ἀφείλετο καὶ ἐξῆρεν, ἀποσιωπήσας τῶν Πατριαρχικῶν ὀνομάτων, καὶ μὴ ἐκφωνῶν τὴν ἱερὰν ταύτην ἀναφορὰν κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας, οὐδενὶ ἐξὸν ποιῆσαι τὸ τοιοῦτον ἔργον, καταφρονήσας τῶν νενομισμένων, καὶ παρασαλεύσας τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας ἀδίκως καὶ ἀσυνειδήτως, ὅπου γε τὰς κανονικὰς τάξεις καὶ νομοθεσίας τῆς Ἐκκλησίας συντετηρημένως ὀφείλουσι κατὰ χρέος ἀπαραίτητον τηρεῖν καὶ ἐνεργεῖν ἅπαντες οἱ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου τυγχάνοντες μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ εὐλαβείας, ὡς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ παριστῶσας κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἀνθ' ὅτου καὶ οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ νόμοι ἀποτόμως καταδικάζουσι τοὺς τοιούτους, καὶ μετὰ πάσης δικαιοσύνης. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς Δυτικοὺς ὁμολογεῖ ὁ αὐτὸς Μελέτιος ὅτι φρονεῖ τὰ δόγματα τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας, πρὸς ἡμᾶς δὲ γράφων καὶ διαλεγόμενος ὑποκρίνεται πάλιν καὶ λέγει τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μέρος εἶναι, πρὸς ἐξαπάτην τῶν ἁπλουστέρων ἀνατολικοδυτικῶν φάνας, τερατοποιῶν ἑαυτὸν κατὰ τὸν μυθευόμενον Ἱπποκένταυρον, καὶ μήτε ἀνατολικὸν, μήτε δυτικὸν εἶναι · ὅς γε τοὺς ἡμετέρους ῥωμαίους χριστιανοὺς, οὓς ἡ ἐκεῖ ἔνδοξος καὶ δικαιοπραγὴς καὶ φιλεύτακτος ἐξουσία καὶ ἀριστοκρατία τῶν Ἑνετῶν οὐκ ἀναγκάζει, οὔτε βιάζει ὑπογράφειν εἰς τὰ δόγματα τῆς ἑαυτῶν δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ' ἐν τούτοις πολιτεύεσθαι κατὰ το ῥίτον καὶ φρόνημα τῆς ἡμετέρας Ἀνατολικῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς, φημὶ, ἀναγκάζει τούτους ὑπογράφειν τοῖς ἐκείνων δόγμασιν · ὡσαύτως καὶ τοὺς ἡμετέρους Ἱερεῖς βιάζει καὶ ἀναγκάζει ἀπέρχεσθαι πρότερον καὶ ὑπογ-

ράφειν τοῖς δόγμασι τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας, εἶθ᾽ οὕτω παραλαμβάνει αὐτοὺς καὶ τάττει ἐφημερεύειν ἐν τῇ ἐκεῖ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἣν παρεκκλησίαν ἡ αὐτὴ εὔτακτος ἀριστοκρατία τῶν Ἐνετῶν δικαιοπαγοῦσα, τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολικοῖς Χριστιανοῖς παρέδωκεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ παρεχώρησεν ἀπαρεμποδίστως ἐνεργεῖσθαι ἐν αὐτῇ καὶ ἐκτελεῖσθαι τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν καὶ θείαν μυσταγωγίαν κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἡμετέρας Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὸν ἐν αὐτῇ προϊστάμενον Ῥωμαῖον εἶναι, καὶ παῤῥησιάζεσθαι τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τὸ ῥίτον κρατοῦντα καὶ φρόνημα, καὶ τὰ δόγματα αὐτῆς διδάσκοντα καὶ κηρύττοντα, ὡς καὶ τὰ σιγγιλλιώδη γράμματα, τὰ ἐπιβραβευθέντα παρὰ τῆς ἀρίστης ἐκεῖ ἐξουσίας, καὶ σωζόμενα παρὰ τοῖς ἐπιτρόποις τοῦ Ἀδελφάτου τῆς Ἐκκλησίας δηλοποιοῦσιν· αὐτὸς δὲ ὁ ἀλιτήριος οὕτω παραλαβὼν αὐτὴν, καὶ παρὰ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τὸ ἐνδόσιμον τῆς κατ᾽ αὐτὴν προεδρείας εἰληφὼς, καὶ χειροτονηθεὶς ἐν αὐτῇ Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, ὡς τοῦ ἡμετέρου φρονήματος δῆθεν ὢν, καθὰ ὡμολόγησε καὶ ὑπέσχετο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀοράτων αὐτοῦ Ἀγγέλων, ἔλαθε τέως ὁποῖός τις ἦν· τὰ νῦν δὲ προφανῶς κατεγνώσθη τὸ ὕπουλον τῆς ὑποκρίσεως αὐτοῦ, καὶ τὸ τερατῶδες ἑτερόδοξον.

Ὅτι δὲ οἱ ἡμέτεροι Ἀνατολικοὶ Χριστιανοὶ οὐδεμίαν ἀνάγκην ἢ βίαν ἔχουσι παρὰ τῆς δικαιοτάτης ἀριστοκρατίας τῶν Ἐνετῶν ἔν τε ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς τάξεσι, παραδόσεσί τε καὶ ἱεραῖς ἀκολουθίαις, καὶ δὴ κἂν ταῖς πολιτικαῖς ὑποθέσεσι, μᾶλλον δὲ ἄδειαν ἔχουσι καὶ ἐλευθερίαν εἰς τὸ πολιτεύεσθαι κατὰ τὸ ἴδιον ῥίτον, καὶ τὰ ἀρχαῖα αὐτῶν ἤθη ἀπαρεμποδίστως, δῆλον ἐστὶ καὶ ἐκ τῶν ἐγγράφως προεκδοθέντων παρὰ τῆς αὐτῆς Ἀριστοκρατίας καὶ ἐξουσίας σιγιλλιωδῶν καὶ χρυσοβούλλων· ὁ γὰρ ἀγαθός τε καὶ καλὸς Λέων ὁ Πάπας ὁ δέκατος Βοῦλλαν, ἤτοι σιγιλλιῶδες γράμμα ἐξέδωκεν, ὥςε πολιτεύεσθαι τοὺς Γραικοὺς, τοὺς ἡμετέρους δηλαδὴ Ἀνατολικοὺς χριςιανοὺς, κατὰ τὸ ῥίτον καὶ τὰ ἤθη αὐτῶν ἀκωλύτως ἐν ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς τάξεσι, καὶ πολιτικαῖς ὑποθέσεσιν, ὑπὸ μηδενὸς τῶν δυτικῶν ἱερωμένου ἢ λαϊκοῦ ἐμποδιζομένους. Σώζεται δὲ τὸ τοιοῦτον σιγιλλιῶδες παρὰ Λέοντι τῷ Ἀλλατίῳ ἐν τῷ—Περὶ ἡλικιῶν καὶ διαστημάτων κτλ. Βιβλίῳ, ἐν Ῥώμῃ τυπωθέντι αχλή. ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ —ὅπερ ὁ νῦν προνοητικώτατος καὶ κατὰ πάντα φιλέλλην καὶ φιλοδίκαιος Κύριος Κλήμης Πάπας ἕβδομος, καὶ θεῖος τοῦ ῥηθέντος Λέοντος Πάπα, ἐν τῷ χαρτοφυλακίῳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς θεαθῆναι, καὶ κατὰ τὸ ἀληθὲς αὐτοῦ ἀντίγραφον ἐξετασθῆναι προστεταχὼς, ἀνεκαίνισε καὶ ἐπεβεβαιώσατο, ὃ δὴ καὶ τῷ τύπῳ παρεδόθη ἐν Ἐνετίαις κατὰ τὸ αψϛ΄. ἔτος, ὡς εἴδομεν ὀφθαλμοφανῶς καὶ ἀνέγνωμεν. Ῥητῶς οὖν ἐν τουτῳ ἀποφαίνεται καὶ προστάττει γράφων καὶ προοιμιαζόμενος λέγει «Ἵνα τὸ ἑκάστου δίκαιον διατηρῆται, τὰς διατηρήσεις καὶ συνηθείας τῶν Γραικῶν, τουτέστι τῶν Ἀνατολικῶν Ῥωμαίων, φυλαττέσθωσαν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις αὐτῶν»· καὶ ἀλλαχοῦ· «κατὰ τὸ παλαιὸν αὐτῶν ἔθος, καὶ ὑπὸ τῶν Λατίνων Ἀρχιεπισκόπων καὶ τῶν κατὰ τόπους προκρίτων μηδαμῶς εἰς κρίσιν ἢ ἀλλαχόσε ἄκοντας σύρεσθαι καὶ ἐνοχλεῖσθαι· καὶ ὅπου εἰσὶ δύο Ἐπίσκοποι ὡς ἐν Κεφαλληνίᾳ καὶ Ζακύνθῳ, ὁ εἷς Λατῖνος καὶ ὁ ἕτερος Γραικὸς, μηδαμῶς τολμάτω ὁ ἕτερος ἁρπάζειν τοῦ ἑτέρου τὴν κρίσιν, ἀλλ᾽ ὁ Λατῖνος ἐπίσκοπος τῶν Λατίνων, ὁ δὲ Γραικὸς ἐπίσκοπος τῶν Γραικων μόνον τὴν φροντίδα, τὴν διοίκησιν καὶ τὴν κρίσιν ἐχέτω καὶ ἐνεργείτω»· ταῦτά τε καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπὲρ τῶν Ῥωμαίων Ἀνατολικῶν γράφων ὁ διαληφθεὶς Κύρ. Κλήμης Πάπας, φησίν· «ἰδίᾳ ἡμῶν κινήσει καὶ γνώσει καὶ ἐξουσίᾳ συγχωροῦμεν, ὁρίζομεν, καὶ ἀποφαινόμεθα εἰς τὸ φυλάττεσθαι δηλαδὴ ἀπαράτρεπτα καὶ ἀπαρεμπόδιστα τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὁρισθέντα

καὶ τυπωθέντα ὑπὲρ τῶν Γραικῶν, τοῖς παραβαίνουσι Λατίνοις καὶ ἄλλως ποιοῦσιν, ἀρχιερεῦσι μὲν οὖσιν, ἀργείαν ἐπάγων, τοῖς δὲ ἐλάττωσιν, ἀφορισμὸν, καθαίρεσιν καὶ στέρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωμάτων» · καὶ τούτοις ἐπιφέρει, λέγων · «πᾶς ὁ ἐναντιούμενος παρευθὺς ἐμπεσεῖν τοῖς ῥηθεῖσιν ἐπιτιμίοις νομιζέσθω» · ἔτι δὲ φησίν · «ἀπειλοῦντες ὁρίζομεν καὶ διατάττομεν, ὅπως ἂν τὰ παρόντα γράμματα καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς περιεχόμενα ἀκριβῶς φυλάττοιντο, καὶ οὕτως ὁμοίως ὑπὸ τῶν ὁποιωνδήποτε κριτῶν ἔν τε τῷ ῥωμαϊκῷ δικαστηρίῳ, καὶ ἔξω αὐτοῦ κρίνοιντο, νοοῖντο καὶ ὁρίζοιντο, ἀφαιρούμενοι αὐτοὺς καὶ αὐτὸν ἕκαστον τῆς ἐξουσίας τοῦ ἄλλως κρίνειν, ὁρίζειν καὶ ἀποφαίνεσθαι, καὶ ἄκυρον καὶ μάταιον ἀποφαινόμενοι πᾶν ὅ, τι ἂν ἄλλο παρά τινος οἱαδήποτε ἐξουσίᾳ κεκοσμημένου, εἰ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ συμβαίνει ἐκδιορίζεσθαι περὶ τούτου» · καὶ τέλος προστάττει, ὅπως οἱ Γραικοὶ, κληρικοί τε καὶ ἐκκλησιαστικοὶ, καὶ οἱ λοιποὶ κοσμικοὶ, εἰρηνικῶς διὰ παντὸς διάγωσι, καὶ μηδαμῶς ἐνοχλεῖσθαι, ἢ ἐμποδίζεσθαι καὶ ταράττεσθαι ὑπὸ τῶν Δυτικῶν, τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας καὶ ἐναντιουμένους τοῖς προῤῥηθεῖσιν ἐπιτιμίοις, καὶ πάσαις ταῖς ἄλλαις ἐκκλησιαστικαῖς τιμωρίαις καθυποβάλλεσθαι, τὰς ποινὰς φάσκων κατ' αὐτῶν . . . καὶ ἀκοινωνήτους αὐτοὺς κηρύττων. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν Γραικῶν, καὶ Ἀνατολικῶν Ῥωμαίων οἱ προῤῥηθέντες φιλέλληνες Πάπας Λεόντιος, καὶ ὁ νῦν Κύρ. Κλήμης ἐγγράφως διακελεύουσιν ὡς εὐγνώμονες, φιλεύτακτοι καὶ φιλοδίκαιοι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ μυστήρια πάντα τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ἀληθῆ καὶ βέβαια εἶναι ὁμολογοῦσιν οἱ Δυτικοί · αὐτὸς δὲ ὁ φρενοβλαβὴς Μελέτιος, καί τὰ τοιαῦτα πάντα εἰδὼς, ἅτε ἀνατραφεὶς καὶ διατρίψας πλεῖστον ἐν τοῖς μέρεσι τῶν Δυτικῶν, ὑπὸ τῆς ἄκρας ὅμως αὐτοῦ ἀνευλαβείας ἀλλοπρόσαλλος καὶ ἀνεμώλιος φαίνεται καὶ γνωρίζεται, ἄλλοτε μὲν τὰ τῶν Δυτικῶν δοξάζειν ὁμολογῶν, ἄλλοτε δὲ Ἀνατολικὸς Ῥωμαῖος φάσκων εἶναι, καὶ μήτε Ἀνατολικὸς, μήτε Δυτικὸς τῇ ἀληθείᾳ ὤν, Χριστομπαίκτης δὲ μᾶλλον, καὶ Θεομπαίκτης προφανῶς ἐλεγχόμενος ὁ τρισάθλιος καὶ Θεόργιστος · ἐῶμεν λέγειν τὸ τοῦ τρόπου αὐτοῦ διαβεβλημένον, καὶ τὰς ἡδονικὰς αὐτοῦ αἰσχρουργίας, καὶ τὰ ἄσεμνα ἤθη, καὶ τὴν φαυλόβιον πολιτείαν, ὡς παρὰ πολλῶν διαμαρτυροῦνται, ἅπερ πάντα σαφὴς ἐστιν ἔλεγχος τῆς κακοτέχνου αὐτοῦ ψυχῆς, καὶ τεκμήριον ἀναντίῤῥητον τοῦ ἀνευλαβῆ αὐτὸν εἶναι εἰς τὸ παντελῶς πρὸς τὰ θεῖα, καὶ συνελόντι εἰπεῖν ἄθεον. Ἀνθ' ὧν μὴ ὑποφέροντες τὸ ἀλλόκοτον αὐτοῦ φρόνημα καὶ τὴν δυστυχίαν τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας, καὶ τὸ πολυόδυνον πάθος τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν, προθυμούμενοι δὲ ποιεῖσαι τὴν διόρθωσιν τῶν περὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἐκείνην πλημμελῶς φερομένων, καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῶν δεινῶν αὐτῆς συμπτωμάτων ἀπεργάσασθαι ὡς τὴν φροντίδα τῶν ἁπανταχοῦ ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν θεόθεν ἐμπιστευθέντες, τὰ μηδόλως προσήκοντα ἀναστῆλαι, καὶ τῆς περὶ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν βοηθείας καὶ ἀντιλήψεως μελῆσαι, δεῖν ἔγνωμεν οὐκ ἄλλως, εἰ μὴ διὰ τῆς καθ' ἅπαξ ἐκριζώσεως τοῦ ἀποστάτου καὶ πλάνου, καὶ κανονικῆς καθαιρέσεως τοῦ παρα κανόνας ἱεροὺς, καὶ θείους νόμους καταχρωμένου τὴν ἐκεῖ ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν τοῦ χριστιανικοῦ τῶν Ἀνατολικῶν Ῥωμαίων πληρώματος · καὶ δὴ συνοδικῇ σκέψει ὑποβληθείσης τῆς ὑποθέσεως ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων, τό γε νῦν τὰς διατριβὰς ἐνταῦθα ποιουμένου, ὡς πληρεστέρου αὐτηκόου γενομένης παρὰ πολλῶν τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τῆς ἐνσκηψάσης ἐκείνῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ συμφορᾶς, πάντες ὁμοφώνως συνεβόησαν καὶ συγκατένευσαν εἰς τὸ ἀντιλαβέσθαι τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνης πρὸς τῆς εὐσεβείας αὐτῆς, καὶ μὴ κατολιγωρεῖν κινδυνευούσης, ἀλλὰ τῇ ἀποτόμῳ δυνάμει τοῦ πνεύματος ἀποσπαθεῖναι τὴν κακὴν φυτείαν, καὶ ἐκριζωθῆναι τάχως, ἣν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος οὐκ ἐφύτευσεν, ἀποσοβηθῆναί

τε πάνυ μακρὰν τὸ κοινὸν αἶσχος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπομακρυνθῆναι τὸν ἀποστάτην καὶ δόλιον, ὡς ἄλλον Ἰούδαν, τῆς διακονίας τοῦ κλήρου, πρὸς διόρθωσιν τοῦ κακοῦ, ἵνα μὴ διαδόσιμον τοῦτο γένηται τοῖς τροφίμοις ἐκείνης τῆς Ἐκκλησίας.

Τούτου χάριν, κατὰ τοὺς θείους νόμους καὶ ἱεροὺς κανόνας, τὸν ἀποστάτην, καὶ ἀπατεῶνα, ὑποκριτήν τε καὶ δόλιον, καὶ φαυλόβιον, καὶ κατεγνωσμένον παρά τε Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, τὸν εἰς ἀλλόκοτον φρόνημα καὶ κακοδοξίαν κατολισθήσαντα, καὶ τολμήσαντα ἀσυνειδήτως καὶ ἀναιδῶς καὶ ἀπανθρώπως παρασαλεῦσαι τὴν ἀπαρασάλευτον τάξιν τῆς Ἐκκλησίας, μακρὰν ἀπεσκορακίσαμεν Κακομελέτιον, καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς ἀξίας ἀπηλλοτριώσαμεν τῇ κανονικῇ ἀξίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στοιχοῦντες, δύναμιν κεκτημένῃ ῥυθμίζειν καὶ διορθοῦν τὰς ἐπισυμβαινούσας ἀταξίας ταῖς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαις. Κἀντεῦθεν γνώμῃ κοινῇ συνοδικῇ, καὶ συνενέσει τοῦ τε μακαριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρ. Χρυσάνθου, καὶ τῶν περὶ ἡμᾶς ἱερωτάτων ἀρχιερέων καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, γράφοντες ἀποφαινόμεθα διὰ τοῦ παρόντος, ἵνα ὁ διαληφθεὶς Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Κακομελέτιος, ὡς σεσηπὸς μέλος καὶ ἄχρηστον, καθῃρημένος πάσης ἀρχιερατικῆς ἐνεργείας καὶ τάξεως, καὶ γεγυμνωμένος τῆς θείας χάριτος καὶ ἔκπτωτος τοῦ ἀρχιερατικοῦ καταλόγου, καὶ ἐστερημένος παντὸς ἐκκλησιαστικοῦ εἰσοδήματος, καὶ ἀπόβλητος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καὶ παρὰ πάντων τῶν ὀρθοδόξων ἀνατολικῶν Χριστιανῶν ἀποστρεφόμενος, καὶ ἀποδιοπομπούμενος, μηδεμίαν ἄδειαν ἔχων ἀρχιερατικὴν ἐνδυθῆναι στολήν, καὶ ἀρχιερατικὸν ἐκτελέσαι ὑπούργημα, ὡς καθῃρημένος καὶ ἀνίερος, Μελέτιος Μοναχὸς λεγόμενος, καὶ ὡς εἷς τῶν ἰδιωτῶν ὤν τε καὶ γνωριζόμενος, καὶ μηδεὶς τολμήσει συμφορέσαι αὐτῷ, ἢ συλλειτουργῆσαι, ἢ ὡς Ἀρχιερέα τιμῆσαι, ἢ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀσπασθῆναι, ἢ εἰσόδημα ἐκκλησιαστικὸν αὐτῷ δοῦναι, ἐν βάρει ἀργίας καὶ ἀλύτου ἀφορισμοῦ.

Οἱ ἐφημερεύοντες δὲ Ἱερεῖς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀνεπίληπτοι ὄντες, ἀλλὰ μὴ ἐκ τῶν πεπλανημένων ὑπ᾽ ἐκείνου τοῦ Μελετίου, Ἀνατολικοὶ δὲ Ῥωμαῖοι τοῦ ἡμετέρου ῥίτου ὑπάρχοντες, ἐχέτωσαν ἄδειαν ἱερουργεῖν καὶ ψάλλειν ἐν τῇ αὐτῇ Ἐκκλησίᾳ, εἰδήσει καὶ γνώμῃ τῶν Ἐπιτρόπων τοῦ Ἀδελφάτου τῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας, φυλάττοντες τὴν Ἀνατολικὴν ἐκκλησιαστικὴν διατύπωσιν, καὶ κανονικὴν ἀκρίβειαν. Παραγγέλλομεν δὲ πᾶσι τοῖς ἑκασταχοῦ εὐσεβέσι Χριστιανοῖς, καὶ καλῶς πεπαιδευμένοις τὰ θεῖα, φρονήσει τε καὶ συνέσει τῶν πολλῶν διαφέρουσιν, ὅπως φυλάξητε τὴν συνείδησιν ὑμῶν καθαράν, εὐλαβούμενοι τὰ ὀρθὰ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας δόγματα, καθὼς πρέπει τοῖς ὀρθοδόξοις Χριστιανοῖς καὶ θεοσεβέσιν ἀνδράσι, τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν βαδίζοντες διὰ τῆς καλῆς ὁδηγίας, καὶ μὴ πλανώμενοι ταῖς ἀπατηλαῖς φλυαρίαις τοῦ κατεγνωσμένου αὐτοῦ Μελετίου, προσέχετε ταῖς διεστραμμέναις αὐτοῦ ματαιολογίαις, ὁ γὰρ τῷ κατεγνωσμένῳ συναυλιζόμενος, καὶ καταδεδικασμένῳ, ἐκεῖνος κατεγνωσμένος ἀναντιῤῥήτως ἐστὶ καὶ ὑπεύθυνος, καὶ ταῖς ὁμοίαις ἐκείνου ποιναῖς ὑπόδικος· παραγγείλατε δὲ καὶ ὑμεῖς οἱ προσέχοντες καὶ εἰδήμονες τοῖς ἁπλουστέροις ἀποστρέφεσθαι καὶ φεύγειν ἐκεῖνον, ὡς ἀπὸ πυρὸς καὶ ἰοῦ, τοῦ σκοτίζοντος τοὺς ψυχικοὺς ὀφθαλμούς, ἵνα μήποτε πλανηθέντες, ἀκούσωσιν οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτῷ «εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ μετὰ μοιχοῦ τὴν μερίδα σου ἐτίθεις» ὅπερ μὴ γένοιτο! Τούτου χάριν ἀποστρεφόμενοι δικαίως τὸν ἀποστάτην καὶ πλάνον αὐτον, κλίνατε κορυφὴν ὑποταγῆς τῷ θείῳ τῆς Ἐκκλησίας ὕψει, ὅπως συνανυψωθῆτε ταῖς ἀναταστικαῖς τοῦ πνεύματος ἀναβάσεσι διὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν ἀναπτερούμενοι, καὶ οὐρανοπολῖται κατ᾽ ἀξίαν συγγραφόμενοι ἔν τε τῷ νῦν

αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ τῶν ἐπιγείων ἅμα καὶ οὐρανίων ἀγαθῶν ἐστερημένοι καταστραφήσητε αἰωνίως, οὕτω γενέσθω Θεοῦ συναιρομένου καὶ μὴ ἄλλως ἐξ ἀποφάσεως.

͵αψιβ΄. Ἐν μηνὶ Ἰουνίῳ, Ἰνδικτιῶνος Ε΄.

† Ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Χρύσανθος συναποφαινόμεθα.
† Ὁ Ἡρακλείας Ἀθανάσιος † Ὁ Νικομηδείας Παρθένιος. † Ὁ Νικαίας Γεννάδιος † Ὁ Θεσσαλονίκης Ἰάκωβος. † Ὁ Προύσης Κύριλλος. † Ὁ Ἰκονίου Ἄνθιμος. † Ὁ Φιλιππουπόλεως Καλλίνικος. † Ὁ Σμύρνης Παρθένιος. † Ὁ Μιτυλήνης Νικόδημος. † Ὁ Νύσσης Γεννάδιος. † Ὁ Δρύστρας Ἱερόθεος. † Ὁ Ἰωαννίνων Κλήμης.

Χρυσοβ. σελ. 79—92. — А. 3 Е. бр. 186 (у итал. пријеводу).

LXXIX.

1713, 28. марта. Задар.

Далматински проведитор Carlo Pisani дозвољава православним Скрадињанима (које у осталом сматра *унијатима*) да могу поправити и отворити за богослужење стару цркву.

Noi Carlo Pisani, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Le genti del rito greco latino, che da molto tempo hanno formata la loro abitazione nella città di Scardona, ci hanno portato diverse istanze per conseguire la permissione di rimettere e ristaurare l'antica chiesa del rito medesimo, che nella detta città s'atrova in abbandono, a causa dell'insorgenza delle passate guerre, che dispersero quella popolazione, coll'oggetto plausibile di poter col comodo praticare le funzioni ecclesiastiche, ricevere l'uso de' santi sacramenti ed essere con la dovuta prontezza assistiti da particolare sacerdote nell'occasioni di morte, mentre per tale mancanza sono costretti ben spesso di risentire notabili pregiudizî all'anime loro, venendo obbligati per udire la santa messa di portarsi ad altra chiesa, distante più miglia dalla città predetta, ed incorrendo sovente a motivo della lontananza e dei tempi d'inverno nell'inosservanza dei divini precetti. Fattosi poi da Noi maturo riflesso alla qualità del ricorso, ricevuti li riscontri dell'accennate verità dall'Illustrissimo Signor Conte e Capitano di Sebenico, e considerato non meno il discapito di quell'anime, ... che la

sussistenza di tutte le mura, che negli anni andati formavano la chiesa greca latina in Scardona, insignita col nome glorioso di gran Madre di Dio, abbiamo creduto giusto e ragionevole di consolarli. Coll' autorità per tanto del Generalato concediamo facoltà agli abitanti *greci latini* di Scardona di poter rimettere e ristaurare la chiesa predetta con la sua cappella e ridurla in positura di poter in essa adempire e praticare le funzioni tutte del loro rito in benefizio delle loro anime, e con espressa condizione, di non alterare in minima parte la sua primiera antica ampiezza, ma di condurre il ristauro entro le misure della sua originaria circonferenza, di cui patentemente nella sussistenza delle mura, che la circondano, se ne veggano tutti li vestiggi. Il parroco poscia o cappellano, che presciegliessero alla cura della chiesa stessa e delle loro conscienze, non dovrà essere di paese estraneo, ma suddito di questo Serenissimo Stato, e prima di assumere l'esercizio di sue incombenze, dovrà parimenti esser presentato *all' illustrissimo vescovo di questa città* ad effetto che, *previo l' esame dell' abilità* e costumi personali, le sia fatta *la necessaria patente* in consonanza de' provvedimenti stabiliti in tale materia da questa Carica. — Le presenti registrate nella Segretaria Nostra dovranno essere umiliate a' maturi sovrani riflessi di Sua Serenità per la loro approvazione. In quorum etc.

Zara, li 28 Marzo 1713.

С. Ц. А.

LXXX.

Посао о једном латинском свештенику, који је узнемиривао православне у Шибенику.

1.

1713, 2. јула. Шибеник.

Молба, поднесена шибеничком кнезу од *Христофора Викенти* и *Димитрија Кондојани* у име свију православних Шибенчана, којом просе, „che sia posto compenso a quelle stravaganze, che vengono esercitate contro la loro quiete, e massimamente per quello che

importa l'officiatura della loro chiesa dal reverendo signor don *Lorenzo Missich Balich* con poca cautela e per solo sfogo di passione, posposto il rispetto che si déve ai comandi di Sua Signoria in detta materia ed al prescritto nei dogmi ecclesiastici con più bolle pontificie, non sono state più udite tali cose, ne praticate da altri religiosi antecessori del suo rito."

2.

1713, 5. јула. Шибеник.

Шибенички кнез *Pietro Bembo*, услијед горе наведене молбе, „considerata la materia di somma ispezione, tendente massimamente al servizio del Signor Iddio, sopra la quale non deve esser permessa alcuna novità, anzi impedita ogni confusione e scandalo — ha determinato — di chiamare a sè il reverendo don *Lorenzo Missich Balich* e seriamente ammonirlo. — Risservandosi in avvantaggio di umiliare le debite informazioni all'autorità dell'Eccellentissimo Signor Procuratore Generale per quelle risoluzioni, che fossero credute più proprie in tal gelosa materia."

Ш. Ц. А. 95, 16. 17. — Le Bret. III, 496—499.

LXXXI.

1713, 13. јула Шибеник.

Жалба православних Скрадињана, што им се не допушта да отворе своју цркву за богослужење.

Piange e piangerà amaramente questo popolo del rito greco cristiano, permesso ed approvato con più bolle de' pontefici, sostenuto e difeso in ogni occasione dalla pubblica pietà e carità del suo Principe Serenissimo e adoratissimo, alle glorie di cui hanno sempre sacrificato e sacrificheranno il sangue e le sostanze in ogni occasione. Piange e piangerà dunque il solo popolo del rito greco in *Scardona* ed in quelle ville vicine, giacchè l'infelicità, che a lui solo tocca provare dalla persecuzione di monsignor illustrissimo e reverendissimo ve-

scovo *Civalleli* di Scardona, e da altri pochi senza causa e senza ragione e giusto motivo, e per quei fini, che per modestia e per rassegnazione si tacciono, ma si umilieranno opportunamente alla cognizione di chi con santa giustizia, zelo ed esemplarità regge queste provincie, per i dovuti compensi e deliberazioni. Perchè in tutte le altre città del Serenissimo sempre Augusto Dominio anche in queste provincie di Dalmazia il popolo greco è stato sempre mantenuto con la libertà permessa dalla chiesa latina, e dall' autorità di Sua Serenità, massime nel loro rito, cerimonie, funzioni, officiature ed altre pie operazioni praticate nelle loro chiese, concesse, difese e protette dalla pubblica riverita autorità. Ed ora per le voci di esso monsignor vescovo ed altri per loro interessati fini, snodano la lingua a parlare con troppa libertà, ma peccaminosamente.

Il popolo greco in Scardona è divenuto iniquo, scismatico, scandaloso ed incompatibile, espressioni abbenchè reprobate in se stesse e rigettate dal fatto, apportano non ostante un gran di giusto rammarico a quei fedeli, toccati con tanta libertà licenziosa nel più delicato che vantino i professori della fede di Cristo Signor Nostro.

In *Levante* vi sono tante chiese tenute con tanta venerazione anco dai Latini, e il rito non solo riguardato piamente, ma anco esercitato esemplarmente dagli Eccellentissimi Generali e Pubblici Illustrissimi Rappresentanti, quando degnamente reggono quelle città e quei popoli.

In *Venezia* vi è il tempio famosissimo per la sua antichità, ed esemplare per i sacri esercizî con santa cristiana pietà fino al giorno d' oggi esercitati, dove nei giorni solenni particolarmente si vede tanto concorso di nobiltà veneta a venerare con tutta rassegnazione quei esercizî divini e sacre funzioni, che si praticano a gloria del Signor Iddio e lode del Principe.

Ma riduciamoci in Dalmazia ed esaminiamo le città della medesima, e troveremo a *Zara* la principale, *Sebenico*, *Lesina* e *Cattaro* hanno nel loro seno le chiese greche officiate e frequentate dal popolo di tal rito, e nelle funzioni di qualche giorno grave e solenne assistito in esse funzioni con esemplarità da Eccellentissimi Generali ed altri Pubblici Rappresentanti.

Nei luoghi di nuova conquista a *Castelnuovo*, sotto *Knin*, in *Dernis* vi sono templi greci officiati da religiosi di quel rito, permessi e difesi dal Serenissimo Principe.

Nel territorio di Zara nelle seguenti ville: *Ervenik*, *Zegar*. *Biovicinoselo*, *Chistagne*, *San Arcangelo* fra Zara e Sebenico, *Ivosevzi*, *Gjeversche*, *Dobropoglzi*, *Krusevo*, *Bribir*, *Bencovaz*, *Islam*, *Smocovich*. *Jagodgna*, *Krupa* e *Karin*, sono in ognuna di esse chiese greche, e in alcuna due, officiate e frequentate da quei popoli. Nel territorio di Knin nelle seguenti ville: *Petrovopolje*, *Kricke*, *Kosovo*, *Verbnik*, *Oton*. *Pagiene*, *Raducich*, *Mokropolje* ed altre, vi sono in ognuna di esse templi greci officiati da sacerdoti di quel rito, e venerati dal popolo, e pure in questi come luoghi nuovamente acquistati dall'armi gloriose della Serenissima sempre immortale Republica, la Sovranità del Principe permette la libertà e pio esercizio del rito, che in Scardona è calpestato e con tanta libertà vilipeso, nel territorio di cui sono tanti e tanti villaggi abitati da tante famiglie cristiane di detto rito, e pure non hanno fino ad ora che nella sola villa di *Bratiscovzi*, sette miglia e più discosta da Scardona, una sola chiesa che non può servire di comodo a tanta gente e per la chiesa medesima, e per la lontananza del sacerdote. E perchè si è ricercato di restaurare un tempio in altri tempi officiato, celebrato e fatta ogni funzione da sacerdoti greci in Scardona, sarà da quel monsignor vescovo considerata cosa enorme, ingiusta e impermissibile, quasi che il Principe non fosse Principe di permettere tal necessario comodo al suo popolo fedele, massime negli esercizî che trattano dell'anima e del culto e gloria del Signor Iddio.

È ricorso anco il sargente maggiore *Millovan Pavassovich* per nome di quei popoli alla sovrana Carica in provincia di S. E. il Provveditore Generale e rappresentato tale esenzial bisogno; il quale, avute prima le informazioni da questo riverito Reggimento, ha con carità ed esemplarità degna del suo animo religioso estesa la terminazione 28 marzo passato, con la quale ha esaudito le premurose cristiane istanze di quel popolo, tendenti ad un bisogno tanto premuroso di quei fedeli. E benchè tanto basterebbe, perchè essendone il Principe Padrone,

essendovi il bisogno di tanta esenziale premura, come è la chiesa, senza la quale non possono sussistere i cristiani, e la concessione pubblica in terzo luogo, non vi sarebbe bisogno d'altre circostanze; ad ogni modo a confusione..... a lume maggiore di giustizia, e finalmente a gloria di Dio e lode del Principe, e necessaria coltura di detti cristiani, s'offeriscono i seguenti capitoli, supplicando l'incorrotta giustizia di questo cristiano Tribunale per la loro ammissione, e perchè restino esaminati i testimonî a cognizione della verità, e quando così paresse, umiliarne anco il tutto all'autorità riverita di S. E. il Provveditore Generale per gli atti di giustizia, e a consolazione di questo popolo gratissimo:

1. Che la chiesa dei Greci in Scardona intitolata della Beata Vergine, essere stata concessa dall'Eccellentissimo Signor Provveditore Generale *Domenico Mocenigo* per beneficio delle anime di quel rito nella maniera e tempo stesso, che la moschea già dei Turchi fu convertita in chiesa dei Cattolici.

2. Che allora tutti i Greci erano raccolti in Scardona a riguardo dei Turchi, che possedevano Knin, e inquietavano tutti quei contorni con continue incursioni, e che acquistato Knin dall'armi pubbliche, si disposero li Greci che erano in Scardona per diversi villaggi, e che per tal causa, benchè giacesse allora in abbandono la chiesa, ad ogni modo il giorno di oggi si vedono le vestiggie dell'altare, sopra cui si celebrava la messa, e esistervi dentro la chiesa stessa la sepoltura, ove fu sotterato il cappellano, che in quegli anni assisteva alle loro anime.

3. Che in *Scardona* vi sono dodici famiglie, in *Soncovich*, *Velica Glava* e *Dubraviza*, che sono luoghi meno d'un miglio distanti da Scardona, vi sono altre venti e più, e che in *Velin* poco distante vi sono pure altre dodici in circa.

4. Che tutte le sopradette famiglie di tutti i luoghi suddetti, quando vogliono ascoltar messa, sono costrette di portarsi nella villa di *Jagodgna*, che è nel territorio di Zara, ove per andarvi non ritornano a casa se non la notte seguente, a riguardo della lunghezza del cammino.

5. Che infermandosi alcuno dei Greci, è costretto di mandar a cercare religiosi in luoghi lontani, anzi per

mancanza di cappellano vicino, la maggior parte di quell'anime muore senza confessione, senza sacramenti, e senza assistenza dei sacerdoti.

6. Che la presente opposizione non nasce da altra parte, se non dal fomento di quei pochi mercanti, che s'attrovano in Scardona, i quali prevedendo, che possano colà stabilirsi, quando vi sia chiesa greca del rito, molti Greci, ad applicarvi nella mercanzia e negozio, temono che l'utile, che hanno essi soli adesso, allora si distragga in molti.

Addì 13 Luglio 1713.

L'Illustrissimo Signor Conte Capitano.

Letta la presente scrittura e capitoli ad essa annessi, come inoltre presentata, fatto a quella e quelli maturo riflesso, come sopra ha ordinato, che ne sia partecipata la Carica suprema di S. E. il Provveditore Generale in Dalmazia *Pisani*, nec non le sia umiliata copia de' medesimi per quelle deliberazioni che ad hoc, e dovendo essere accompagnate col tenor delle seguenti lettere.

Pietro Bembo, Conte e Capitano.

С. Ц. А.

LXXXII.

1713, 30. октобра. Млеци.

Млетачка влада нареЂује далматинском проведитору Angelo Emo, да забрани православним Скрадињанима зидање цркве.

Каже та наредба: „*Joannem Vidovichium* electum Scardonensem, studio tuendae catholicae religionis incensum, ad Senatum detulisse libellum supplicem, in quo multas et graves rationes afferebat, cur permittendum non esse *Schismaticis*, ut sibi templum peculiarem extruerent, quod aedi cathedrali e regione oppositum aedificare jam coeperant. Jubeat igitur (Provisor) illos ab hujusmodi aedificatione desistere, et gravissimis poenis propositis deterreat, ne quid tale in posterum injussu Senatus audeant.“

Н. S. IV, 32.

LXXXIII.

1714, 18. априла. Ман. Драговић.

Писмо пећкога патријарха Мојсеја приликом своје посјете православне паствe у Далмацији.

Моусей милостію божію архіепископъ Пекскій въсемъ Серблемъ и Блгаромъ и въсего Иллирика Патріархъ.

Смѣреніе наше пишеть въ богохранимую епархію Далмаційскую са въсеми сѣли и іенуріами. Первѣе боголюбазному епископу и благоговѣйнымъ протопопамъ и поповомъ, и иже ва Хріста Бога благочестивымъ Срдаромъ, Кавалісромъ, Харамбашамъ и прочимъ воинственнаго реда, и осталымъ хрістолюбивымъ хрістіаномъ, великимъ же и среднимъ, кои ва православной вѣрѣ живсте и кои се повинуете божіему закону и нашему умѣренію. Миръ и радость да имате отъ Хріста Бога и покровъ прѣчистыя его Богоматере, и помощь святыхъ парвосвѣтителей србскихъ, а отъ нашего смѣренія молитва и благословеніе буди са въсеми вами. — По сихъ вѣсто буди православію вашему моя ва Господѣ вазлюбленна чедца, како божіимъ промысломъ изволи се нашей мѣрности изити ка симъ предѣлемъ Босанске епархіе, приспѣхомъ же и ка краини алити котару државы пресвѣтлаго Принципа посѣщенія ради Богомъ варученнаго ми стада словесныхъ овецъ, и по силѣ нашея мѣрности поучителнаго ради наставленія по уставу святопочившихъ братій нашихъ патріарховъ, прѣжде насъ бывшихъ и прѣжде нашей мѣрности приходещихъ. — Пріидоше къ нашему умѣренію отъ богоспасаемаго монастыра зовомаго Крка прѣподобнѣйшій честный ігуменъ святыя обители оныя куръ Мойсей и проігуменъ куръ Василіе са братіами, и благословише се у нашей мѣрности. Принесоше же къ намъ и писаніе отъ прѣжде святопочившаго блаженнаго господина и брата нашего патріарха куръ Јоанна благоволително подателно писмо (— од 20. јула 1614. године —) и отъ осталыхъ патріарховъ, и отъ митрополитовъ босанскихъ и обладатель далмаційскихъ, що су оставляли святому манастыру храму святыхъ Архістратига Михаила и Гаврила поради ѳиміама, првѣе Кистаня и Биовичина и

Мокропольє и Тьебрьсковить и Угрскын и Радучитьи. Того ради повелѣваю вамъ, и по васъ егоже Богъ произволитъ, ничтоже отъ те заселахъ не вазимати, ни бирие асприи, ни брачиние, не ексархіе, ни друго ничтоже; да нѣсть благословенно отъ десницы Вишняго, такожде же и отъ нашего умѣренія. Тако да вѣсте и инако да не будетъ.

Писахъ въ лѣто 7222, а року Бога Слова 1714, мѣсяца априлія 18. у Драговитьу.

А. М. К. — С. Д. М. 1848, 182—183.

LXXXIV.

1716, 1. августа. Задар.

Далматински проведитор Angelo Emo потврђује архимандриту Стевану Љубибратићу уживање из државне благајнице награду за своју пастирску службу.

Noi Angelo Emo, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Godeva Monsignor *Savatia*, vescovo greco di Topla e dei confini di Castelnuovo, in premio delle sue benemerenze per virtù di Ducali dell' Eccellentissimo Senato una rimessa in cavalleria col nome di *Vucassin Savatia* suo nipote descritto in qualità di benemerito sopranumerario dei rolli. Passato lo stesso *Vucassin* dal secolo all' abito di monaco greco col nome di *Stefano Gliubibratich,* ha sempre coabitato col prelato suo zio, e goduto unitamente di questa pubblica beneficenza. Mancato di vita il prelato antedetto, ci porge umilissime supplicazioni per la continuazione della rimessa nella sua persona, giacchè è stata sempre descritta in suo nome. Fatto riflesso all' istanza, e sopra ogni altra cosa alla figura del supplicante, che in presente è decorato del titolo di *abbate,* e dopo la morte dello zio *dirige le coscienze di quei popoli,* esigendo da essi credito ed estimazione con rendersi fruttuoso ai pubblici affari in quel confine, siamo venuti in deliberazione di ordinare e decretare, come coll' autorità del Generalato, e per virtù delle presenti ordiniamo e decretiamo, che il sopradetto *abbate Stefano Gliubibratich* conseguir debba mensual-

mente dalla camera di Castelnuovo lire cinquanta effettivamente quaranta di biscotto dalli depositi, ch'è l'importar della rimessa, dovendo esser descritto nel libro delli salariati, e le presenti registrarsi ed eseguirsi, ove e da chi spetta. In quorum etc.

Data li 1 Agosto 1716.

А. З. Е. бр. 198.

LXXXV.

1717, 8. маја. Задар.

Далматински проведитор Alvise Mocenigo нарећује под пријетњом казне, да нико не смије узнемиривати православне Шибенчане.

Noi Alvise Mocenigo III, per la Serenissima Republica di Venezia Provveditore Generale dell'armi in Dalmazia ed Albania.

Venendoci umilmente rappresentato da D. D. *Cristoforo Vincenti* et *Dimitri Condoiani* per nome loro, e come procuratori degli altri mercanti del rito greco abitanti a Sebenico, che molti di quella città con forme insolite ed improprie, e con tumultuario e scandaloso procedere vadino molestando ed inquietando li suddetti mercanti, e loro famiglie, sì che questi infelici e fedelissimi sudditi non possono godere la loro quiete e pace. Intendendo però noi coll'autorità del Nostro Generalato di procedere in risoluta forma a simili dannate procedure, che sono contro la pubblica intenzione, commettiamo a chiunque etc., è a chi occoresse in particolare, acciò niuno ardisca nè per se, nè per interposte persone molestare, inquietare e perturbare nè con fatti, nè con parole veruno di detti mercanti o sue famiglie, e ciò in pena a cadaun inobbediente di ducati 500 applicati alle pubbliche fabbriche ed altre corporali ad arbitrio, prigione, corda e gallera, previa la formazione del processo contro li delinquenti, demandando l'esecuzione del presente all'Illustrissimo Signor Conte e Capitano di Sebenico, dovendo ad intelligenza di cadauna persona essere pubblicato nelli lochi soliti a suono di tamburo.

Zara, li 8 Maggio 1717.

Ш. Ц. А.

LXXXVI.

1718, 14. јула. Млеци.

Млетачка влада потврђује за сву Далмацију пређашње одлуке о слободи православне вјероисповјести, и у томе смислу управља далматинском провидитору *(Alvise Mocenigo)* односну наредбу. [1]

Наше владе воља, коју смо ми више пута озбиљно показали, смијерала је увијек на то, да се грчким поданицима [2] нашим свију оних мјеста, гдје се они налазе, дозволи јавна слобода вјере, и да они могу вршити своје вјерске обреде без сваке противности и новштине онако, као што им је то у прошла времена дозвољено било. Ми према томе одлучно хоћемо, да се противу овога правила не поступа, јер желимо да буде отклоњен сваки неред, и да мир буде у томе народу. Ради тога су наши стари са својим Савјетом десеторице и додатком издали 20. августа 1578. године (в. док. XXXI) опћу једну одлуку. Па и Сенат је нарочите једнаке наредбе у овој ствари издао за град Шибеник 20. августа 1582. и 11. маја 1641. године (в. док. XXXIII и XLI). Подудара се тачно са смислом ових одлука и оно, што је Климент VIII у своме писму од 26. марта 1526. године (в. док. XVII) исказао у погледу чувања грчког обреда. Шаљемо вам ради тога заједно са поглавицама нашега Савјета десеторице пријепис горепоменутих наредаба и папинога писма, да, гдје је нужно, дадете то уврстити у службене записнике

[1] У А. З. Е. бр. 210 има само кратки извод овог документа. Овдје је приведен у српскоме пријеводу са њемачкога пријевода, штампаног у Magazin von J. F. Le Bret. 1, 183.

[2] У оригиналу стоји „sudditi greci," и дословни је пријевод: „грчки поданици." Али ту не треба разумијевати поданике *грчке народности,* него *грчке вјероисповјести,* а то је *православне,* јер тако су Млечићи називали православну вјеру и цркву, као што Италијанци у Далмацији зову и данас православне „Greci," а православну цркву „chiesa greca." У док. C и другима видјећемо да по овоме и *православне Србе* зову „Greci Serviani." Што пак нијесу Млечићи увијек разумијевали под „Greci" у Далмацији православне у строгоме смислу, него „унијате," то је већ друга ствар; али православни Далматинци, пишући италијански, увијек су употребљавали ријеч „Greci" само и искључиво у смислу православне вјере, и само као такви, дакле као строго православни, обраћали су се млетачкој влади са разним својим списима.

ваших канцеларија и да вашим писмом то спроведете сваком поједином латинском епископу ваше области, гдје се год налазе грчке цркве, а у исто вријеме да свакоме од тих епископа до знања ставите, како је чврста и непомична воља наша, да поменуте наредбе буду тачно и потпуно извршене, забранивши ви са ваше стране сваку новштину и отклањајући све, што би истим наредбама противно се истакло. Ово ви имате да извршите, и о извршењу наших налога да нас одмах извијестите, исто тако и да нам одмах јавите, ако се што противнога покаже.

Le Bret. 1, 183—184. — А. З. Е. бр. 210.

LXXXVII.

Ок. 1719. Скрадин.

Латински скрадински епископ *Mattheus Joannicius* извјештава конгрегацију кардинала у Рим о својој епархији.

О православнима у његовој епархији овај епископу у томе писму каже: „Ducentas olim circiter animas et viginti schismate infectas numerabat praecessor meus (in Scardona); nunc vero trecentas et septem de veri fidelibus, et octoginta quatuor de schismaticis invenio. . . Dioecesim totam lustravi, quae nunc in quadraginta pagos et castra parva diffunditur, quorum 17 tantum sunt de catholicis, 28 autem aut integra schismaticorum, aut mixta schismaticis. . . Continet haec dioecesis 2493 animas catholicas. . . In hac vinea reperiuntur mille octingenti et duodecim de schismaticis, qui a calogeris, seu monachis nullam obedientiam S. Sedi praestantibus, falsis dogmatibus imbuuntur; et habent etiam conventum in ripa positum Titii fluminis, octo millia passuum a civitate Tiniensi ad austrum. Duae eorum ecclesiae sunt in hac dioecesi, in quibus exercent suas functiones. Visitavi ipsas, et inveni picturis sive imaginibus sacris ornatas, praecipue permultis sedilibus ligneis decenti forma fabrefactis, et in medio sedile elevatum, quod dixerunt esse sui episcopi, quem vocant Vladika. Retinent altare absque pallio, unica tela coopertum, et desuper vacuum tabernaculum; calicem cum patena de

stanno, non linitum auro, absque tamen purificatorio, cum palla parva lignea absque corporali.

Sollicitudinis meae potiorem partem existimo catholicos a schismaticorum commercio in spiritualibus prorsus avertere, et sartam tectam apostolicam romanam doctrinam servare, idque matrimoniorum praecipue occasione. Irrepserat enim promiscuus quidam abusus et licentia sponsalia inter catholicos et schismaticos contrahendi, quod interdicere tunc praesertim studeo, cum periculum subversionis catholici conjugis imminere timeo.

Extat etiam ecclesia abbatialis S. Joannis Baptistae in quodam colle vocato Brebir, quae annis elapsis a schismaticis ipsis occupata, auctoritate Principis catholicis restituta, et in antiquum romanum ritum (uспореди док. LXIV) redacta fuit. Sunt ibidem vestigia conventus et ecclesiam patrum conventualium S. Francisci: modo autem memoriae dicti monasterii, et sacrae reliquiae existunt in ecclesia et conventu dictorum Sibenicensium.

H. S. IV, 34.

LXXXVIII.

1719, 12. септемора. Вир.

Далматински проведитор Alvise Mocenigo дарива епископу Стевану Љубибратићу и Драговићким калуђерима земаља.

Noi Alvise Mocenigo III, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

S'è presentato alla Carica monsignor *vescovo greco Gliubibratich*, e ci ha umilmente supplicati, perchè ci compiacessimo di concedere allo stesso, ed ai rr. callogeri del convento della Madonna di *Dragovich*, campi otto in circa di terra aratoria, ed un orticello nelle tenute di Verlicca, posti e giacenti sotto la casa abitata dal quondam monsignor illustrissimo vescovo greco *Bussovich*. Concorrendo però a consolarli in riguardo al merito, che li accompagna, ed anco avuto riflesso ai Ducali dell'Eccellentissimo Senato 15 Aprile 1717, coi quali il suddetto monsignor *Gliubibratich* è stato a Noi accompagnato, perchè lo dovessimo investire in qualche porzione

di beni di nuova conquista, in nome della Serenissima Signoria di Venezia, e coll'autorità impartita in Ducali dell'Eccellentissimo Senato alla Carica, concediamo provigionalmente e con titolo di semplice locazione al suddetto monsignor illustrissimo vescovo *Gliubibratich* e rr. callogeri di *Dragovich* li soprascritti campi otto in circa di terra, esistenti sotto la casa suddetta, con l'orto, che era una volta posseduto dal quondam *Stanco Babich*, e che confina: da levante i rr. pp. di *Vissovaz*, dalla parte di sotto l'acqua, di sopra la strada comune, che cammina dal borgo in campagna, e dalla parte di maistro la strada, che viene dal borgo alla fontana. Intendendosi escluso dalla presente assegnazione l'orto, che presentemente detiene il governatore della fortezza di *Verlicca*, avranno l'obbligo di far annualmente lavorare, tanto li suaccennati campi otto circa, quanto l'orto, e di corrispondere in ricognizione dell'alto diretto dominio di Sua Serenità la vera e giusta decima d'ogni frutto, che vi nascesse sopra, e ciò senza pregiudizio anzi con espressa riserva d'ogni altra pubblica Sovrana ragione, e di chiunque avesse concessione anteriore. In quorum etc.

Campo di Vir, li 12 Settembre 1719.

Joannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro *Aloysio Mocenico* Provisori Nostro Generali Dalmatiae et Albaniae, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Presentatosi alla Signoria Nostra *Stefano Gliubibratich* con riverente memoriale, e compreso dal medesimo quant'ha contribuito, e si dimostra infervorato di contribuire a vantaggio delle cose nostre, troviamo proprio di rimetterlo con la presente a voi, perchè, informato del di lui merito, gli facciate con terminazione vostra, da esser dalla pubblica Autorità approvata, quell'assegnamento di beni di nuova conquista, che per vostra prudenza riputarete bastanti per il suo conveniente mantenimento; così che sempre più animato dai concorsi delle pubbliche beneficenze, possa promovere tutti i possibili pubblici vantaggi.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XV Aprilis MDCCXVII.

A. 3. E. бр. 212.

LXXXIX.

1719, 26. августа. Млеци.

Латински архијепископ A. di Rodi пише у Рим кардиналу Paulucci, да треба забранити епископу Стевану Љубибратићу, да врши духовну власт над Србима, млетачким поданицима.

Eminentissimo e reverendissimo signor Padrone colendissimo!

Da monsignor vescovo di Sebenico mi viene significato, ch' un tal vescovo *Stefano*, ordinato vescovo di Castelnuovo dal patriarca di Pech, suddito del Turco, tenti d' intrudersi in visitare tutti li *Serviani*, che abitano nel dominio di questa Republica in quelle parti, e che a tal effetto ne abbia anche ottenuta la permissione dal generale di Dalmazia sul motivo, ch' altre volte siano detti popoli stati visitati da' vescovi del loro rito. Sopra di che monsignor arcivescovo di Zara scrive quì al suo agente, ch' il fatto si è, che il vescovo *Bussovich* con l' assenso del Senato fu consagrato vescovo da monsignor arcivescovo di Filadelfia, previa la professione della fede fatta in Venezia, e passò in quelle parti, ed avendo dopo qualche tempo prevaricato nella credenza, cedè con l' esborso di cento zecchini il dominio sacro al vescovo *Savatia* di Castelnuovo, ritirandosi egli tra i monaci del monte santo nella Grecia, il quale Savatia tentò in vano sotto diversi Generali la visita della provincia di Dalmazia, e finalmente gli riuscì d' ottenerne la licenza in voce sotto il Generale Vendramino ed alla sfuggita fece una sola visita, non essendogli stata più permessa la seconda; nè mai vi è esempio, che il patriarca di Pech, nè per se nè per suoi delegati, abbia visitato dentro gli stati della Republica. Soggiunge esso monsignor arcivescovo, che da questa novità ne potrà risultare un gravissimo pregiudizio alla religione ed a quelle anime, che per altro rimanevano nel loro rito istrutte, visitate ed ammaestrate da sacerdoti soliti destinarsi da quei vescovi cattolici, le quali, dice detto monsignor arcivescovo, che se bene nella sua diocesi si restringano in due sole parrocchie, sono però assai più

numerose nelle *diocesi di Nona, Sebenico e Scardona*, e che perciò conveniva di procurar quì qualche riparo, per impedire l'ingresso al detto vescovo Stefano. Avendo pertanto pensato alla maniera di dirigere questo affare, se bene pareva la strada più propria di passarne in officio in Senato, nondimeno fatta riflessione, ch'essendo stile del Senato di rimettere per informazione allo stesso General di Dalmazia, ch'è quel medesimo, c'ha concessa la licenza in scriptis al vescovo Stefano di visitare, e che col differir d'informare il Senato può frattanto rendersi effettuata la visita istessa, si è stimato bene, che l'agente medesimo de' vescovi di Dalmazia procuri d'insinuare a' capi del supremo Consiglio la gravità dell'affare e la mostruosità di tal visita, pregiudiziale non solo alla religione, ma anche a' pubblici riguardi, e vedere con ciò d'alcanzare un ordine sollecito proibitivo di permettere l'ingresso negli stati al suddetto vescovo Stefano. Di ciò che si potrà conseguire mi darò l'onore d'umiliarne la notizia all'E. V., alla quale resto per fine con far profondissimo inchino. [1]

Venezia, 26 Agosto 1719.

Di V. E. umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore A. arcivescovo di Rodi.

Theiner. II, 255—256.

[1] Одлучније ово поступање латинских епископа у питању православне цркве у Далмацији, које се огледа у овом и у другим документима, што даље налазимо, тумачи се између осталога особито тијем, што се знатно умножио био број православнога народа, који је био сада у Далмацији под влашћу Републике. — Из „Relazione sulla Dalmazia di *Antonio Giustiniano* nell' anno 1575," који је као Sindaco, заједно са *Ottaviano Valerio*, пропутовао био и Далмацију, дознајемо, да се власт млетачка у Далмацији и Боки Которској (Dalmazia ed Albania Veneta) простирала тада на ова само мјеста: Раб са 4 села, Паг са 5 села, Новиград, Нин, Задар и подређеним му острвима, Шибеник са подређеним му острвима, Трогир са 13 села, Сплет са 9 села, Омиш, Брач са 7 села, Хвар са 14 села, Корчула са 6 села, Котор са 17 села и Будва. У свима овим мјестима било је свега тада 50.656 душа. Између којих православнога је народа било 13.297 душа, и то у Задру, Шибенику, Трогиру, Сплету, Хвару, Котору и Будви, и у појединим још селима около Котора, Сплета и Трогира. Све остало у Далмацији било је у ово доба под Турцима, осим Дубровника. О броју народа у Далмацији, која је била у то доба, дакле у

XC.

1719, 2. септембра. Рим.

Кардинал Paulucci пише у Млетке нунцију, да треба забранити епископу Стевану Љубибратићу да похађа православне млетачке поданике.

La permissione data al vescovo greco schismatico di Costantinopoli di visitare i Serviani o Greci, che abitano ne' dominii di cotesta Republica, ben doveva commuovere lo zelo pastorale di monsignor vescovo di Sebenico e di monsignor arcivescovo di Zara a procurare.

другој половини XVI вијека, под млетачком Републиком, имамо податак и у „Relazione di *P. Lando* ritornato di Sindaco di Dalmazia, 1580," у којој каже да „nella Dalmazia vi sono anime 60.778," рачунајући у томе броју и становнике кварнерских острва: Крка и Цреса са Осором, која тада састављаху дио Далмације. Овако је било све до 1669. године, кад је послије *критског рата*, склопљен био 3. новембра мир између Републике и Отоманскога царства. По уговору тога мира власт Републике простирала се на сва приморска мјеста од Вињерца до Будве, осим Пољице, Макарског приморја, Херцегновог, Рисна и Дубровника. У континенту далматинском Република није имала готово ништа. За црту границе у континенту узета су била брда, која су најближе мору, а гдје нијесу могла брда послужити за ово, установљена је била конвенцијонална далечина од 1 сата хода од дотичног приморског мјеста према континенту. Црту ову, која је дијелила млетачки посјед од турског посједа у Далмацији, млетачки историци зову *linea Nani*, по имену главног млетачког повјереника који је био при утврђивању граница; а за разликовати ово што су сада имали Млечићи у Далмацији од онога, што ће добити од Турака послије Карловачког и Пожаревачког мира, назваше овај садашњи свој посјед у Далмацији **Acquisto vecchio**.

Овакав млетачки посјед у Далмацији трајао је формално до 1699. године, кад је 26. јануара склопљен био *Карловачки мир*. По уговору тога мира постала је млетачком мал не сва данашња Далмација, осим Дубровачког територијума. Црта, која је означавала границу далматинску према турским посједима, почињала је од Старигада и Вињерца, па је ишла управно ка Книну, од Книна к Врлици, од Врлике к Сињу, од Сиња на Дуваре, од Дуваре к Вргорцу, од Вргорца к Читлуку на р. Неретви. Ту је долазило турско земљиште Клек, и за њим Дубровачки територијум до Суторине, опет турског земљишта За тијем је текла црта, захваћајући млетачки посјед

che non abbia effetto, nè si ammetta in paesi e sotto un governo cattolico una tolleranza sì mostruosa e perniciosa. Ha per altro Nostro Signore approvato, come assai proprio, e forse più opportuno l'espediente presosi colla direzione e parere di V. S., cioè che l'agente medesimo de' vescovi di Dalmazia vada a nome di essi rappresentando a' capi del supremo Consiglio la gravezza di un tale inconveniente, e la necessità di un pronto riparo. Ma se questa diligenza non venisse a riportare quel buon successo, che per altro dee sperarsene, potrà V. S. portarne all'istesso fine e a nome pontificio le più

у Боки Которској до Паштровића. Нова ова погранична црта названа је *linea Grimani*, по имену млетачког опуномоћеника, који је учествовао при утврђивању граница; а ово што сада добише Млечићи у Далмацији названо је **Acquisto nuovo.**

Послије *Пожаревачког мира* 27. јула 1718. Република је распространила свој посјед у Далмацији до оних граница, у којима је она предала Далмацију 1797. године Аустрији. При утврђивању границе, послије Пожаревачког мира, између Турске и Далмације, био је од стране Републике генерални проведитор Моћениго, и по имену тога проведитора, црта, која је показивала нову границу, названа је *linea Mocenigo;* а нови предјели у Далмацији, што је сада овим миром Републике добила од Турске, названи су **Acquisto nuovissimo**.

Па као што се проширио млетачки посјед у Далмацији од 1669. до 1718. године, тако се наравно умножио и број поданика млетачких у Далмацији према ономе броју, какав је био кад је *linea Nani* установљена. Умножио се исто тако сада и број православних поданика према пређашњем броју. Љетописи казују, да је у другој половини XVI вијека, дакле у оно доба, кад је поменути Antonio Giustiniano подносио свој извјештај млетачкој влади, у континенту далматинском, који је под Турцима био, владала мал не искључиво православна вјера, и да је православна *српска* црква распрострањена била у сјеверној Далмацији (дакле у главном дијелу данашњег Задарског православног владичанства): у данашњим Котарима, Буковици, Книнској крајни, Петровом пољу, Косовом пољу, Сплетском загорју, Цетинском пољу, Сињском пољу и даље до р. Неретве. Кад је далматински континенат, најприје 1699., пак 1718. године прешао под власт Млечића, сви они, који су састављали српску цркву тог континента, постали су млетачки поданици, — и то су они *Serviani*, о којима говори овај (LXXXIX) документ и који састављаху оне *numerose parrocchie*, које толико бриге задају писцу овога документа.

efficaci istanze, onde non si manchi dal canto nostro a qualunque diligenza, che possa essere giovevole.

Roma, 2 Settembre 1719.

Theiner. II, 256.

XCI.

1719/20, 25. јануара. Млеци.

Млетачка влада наређује далматинском проведитору, да уклони из Далмације епископа Стевана Љубибратића.

Oltre la supplica presentata alla Signoria Nostra li 18 Sett. 1719 da' vescovi di coteste provincie, e sopra la quale vi ricercassimo a rendercene informati, hanno li medesimi sotto li 3 Ottobre susseguente (1719) replicato l'annesso ricorso, che pure vi fu avanzato. Viene colli medesimi supposto ch'un tal callogero serviano di nome *Stefano Gliubibratich*, ed asserto eletto vescovo di Castel Nuovo e primate della Dalmazia dal patriarca di Servia, si sia intruso in coteste nostre provincie, e vadi visitando nelle stesse le chiese del rito greco-serviano. Avutesi sopra di ciò l'informazioni de' *Consultori* e quelle del cavaliere *Pisani*, come ritornò di Provveditore Generale di coteste provincie, che vi restano trasmesse in copia, crede di precisa necessità il Senato della delicatezza ed importanza della materia di non poter più oltre differire d'esprimervi la propria risoluta intenzione, mentre atti di simile spirituale giurisdizione non sono mai stati da noi acconsenzienti, anzi non volutosi in alcun tempo ammettere nelli stati nostri vescovi promossi da prelati stranieri. Quando però, come viene supposto si sia introdotto e vadi praticando atti di spiritual giurisdizione lo stesso *Stefano Gliubibratich, lo farete allontanare;* ben certi noi che ciò sarà da voi eseguito colla desterità e prudenza vostra, e com' hanno in simili congiunture altre volte praticato con nostra intiera soddisfazione li vostri predecessori. Se poi (il che non possiamo supporre) si fosse introdotto, e com'egli professa, con permissione di cotesta Carica, dovrete in tal caso anco ritirare qualunque carta, se fosse stata rilasciata, onde *mai apparisca* che il patriarca di Servia

abbia in alcun tempo, nè direttamente nè indirettamente esercitata la minima spirituale giurisdizione in Dalmazia.

A. З. Е. бр. 218.

XCII.

1720, 1. марта. Задар.

Далматински проведитор Alvise Mocenigo одговара млетачкој влади, брани епископа Стевана Љубибратића и осуђује латинске епископе за лажну ревност.

Serenissimo Principe.

Dopo d'aver ricevuto ne' decorsi mesi Ducali riverite dei 18 Settembre, che mi commettevano d'informare sopra *il ricorso portato alla Serenità Vostra dagli arcivescovi e vescovi latini della Dalmazia* contro la persona di *monsignor Stefano Gliubibratich,* abbate greco, mi pervennero li passati giorni nel proposito stesso altre Ducali 25 Gennaio scorso, che mi prescrivono di dover rimovere il medesimo monsignor abbate da ogni esercizio spirituale e pastorale, che avesse avuto in provincia sopra le famiglie e nelle chiese di rito greco. Quest'ultima inchinata pubblica deliberazione chiama i doveri del mio ossequio alla necessaria obbedienza e rende invalidi gli atti della mia rassegnazione al pubblico sovrano comando. Tuttavia perchè l'obbedienza stessa, che ad ogni costo averà luogo, può non andar disgiunta da pericolose conseguenze ne' popoli, che *coprono quasi tutta l'estensione de' nuovi acquisti,* e perchè il ricorso suddetto de' prelati latini è svegliato *non da zelo pastorale,* ma *da altre recondite idee,* niente loro curandosi de' pregiudizii che possono derivare alle regie convenienze di Vostra Serenità, mi sarà permesso d'inoltrarmi nell'importante materia, di svelar nella sua prima luce la verità e di soggettarla con quei riflessi, che prodotti dalli riguardi del servizio della patria, possano illuminare le Vostre Eccellenze e l'autorità loro sovrana, a prender quegl' espedienti, che saranno creduti consentanei all'esenzialità del loro senno.

Mentre nel decorso Luglio mi ritrovavo sotto le tende nella campagna d'Imoschi all'opera tanto laboriosa dei confini, comparve monsignor abbate *Gliubibratich,* rappresentandomi d'esser stato consacrato vescovo

da monsignor *Moisè*, arcivescovo di Pech e patriarca della Servia, Bulgaria ed Illirico, e mi supplicò di scorta per passar a Venezia, affine di rassegnarsi al trono di Vostra Serenità ed implorare la sovranità de' pubblici assensi, per esser abilitato ad assumere l'esercizio della spirituale incombenza. Persuaso però dai riflessi di pubblico servizio di non assentir alla di lui lontananza dalla provincia, ed in considerazione che la stima e l'amore, che s'era guadagnato appresso tutti li popoli del rito stesso, sudditi della Serenità Vostra, mi facevano conoscere necessaria la sua vicinanza appresso la carica, ho procurato d'insinuarlo a rimetter ad altro tempo il viaggio destinato col riflesso, che un tal ritardo non avrebbe servito che a conciliargli maggiormente il merito con la pubblica gratitudine e predilezione. Coll'ottimo cuore che possiede e che m'è riuscito d'esperimentare in più d'un incontro, è concorso prontamente d'uniformarsi alle mie premure. Ed allora fu che molti capi delle popolazioni del rito greco, non meno della superiore che dell'inferiore provincia, i quali si trovavano in di lui compagnia al campo, mi fecero vigorose istanze, perchè gli accordassi la permissione di visitare semplicemente le chiese, le quali per mancanza di vescovo erano involte in non poco disordine e sconcerto. Feci riflesso alle insistenze, e confessar devo, che nell'impegno arduo in cui ero ai confini e compenetrato della necessità d'allettar i nuovi popoli alla sudditanza di questo dominio, in cui non avevano piantate peranco ben sode le radici, vidi troppo gagliardi li motivi, di non lasciarli cadere inutili e senza effetto. Mi s'affacciarono subito i servizii prestati in queste ultime guerre dalle genti di tal rito, le gravi sciagure sofferte dalla barbarie turca, ne lasciai di riflettere, che, come queste occupano la frontiera e quasi tutta l'estensione dei nuovi acquisti, così il loro ritiro lasciava a guisa di baleno tutto il paese abitato in un orrido deserto. Davano forza e peso alle mie ponderazioni l'instanze dei popoli di Zuppa, che alla mia prima comparsa alle Bocche di Cattaro per unirmi al commissario turco, mi sollecitavano con lagrime agli occhi di non lasciarli esposti alla tirannide degli Ottomani, ed a pro dei quali mi riuscì di conseguire il noto kozetto con tanto pubblico decoro e vantaggio. Non po-

tevo pure non credere di pari e maggior rimarco le ben note premure di Zubzi, Zarine . . . e Popovo, cui ottenni l'abilità d'un mese per ricoverarsi nell'attinenze dello Stato, ed una buona parte dei quali, al numero di 1400 anime, s'erano condotte ad abitare nel quasi nuovo territorio d'Imoschi.

Sopra tutto mi stava a cuore il vescovo greco, che era al fianco del passà d'Ercegovina, ed il quale sapevo che era stato fatto capitare dalle parti della Turchia, non con altro motivo, che con quello di trattenere le genti medesime nel dominio ottomano, al qual fine non lasciò d'impiegare per strade occulte le maggiori finezze e tutte le insinuazioni. Ogni arte però riuscì vana in vista dell'attenzione che vi contrapposi, — e ministro della diligenza posta in uso dalla passione del mio zelo, fu il buon cuore d'esso abbate *Gliubibratich*, il quale, facendo valere in punto benefico la sua parola, e l'affetto verso la sua persona, ha potuto deludere gli artificii de' Turchi e rassodare l'animo de' popoli stessi nella fermezza del palesato benemerito proposito. Come pertanto l'unico motivo di trattenerlo in provincia è stato quello del pubblico riguardo e di prevalersi della sua autorità per maneggiare l'inclinazione de' popoli, così per tenere nell'incontro d'una grave importantissima contingenza contenti gli uni, ho accordata all'altro la permissione di passar alla visita delle chiese del rito greco.

Rilevati dalla sovrana pubblica maturità li fatti motivati di mia condotta, stimai ora permesso dalla benignità somma di Vostra Serenità di passar non inutilmente all'esame d'alcuni punti espressi nelle scritture *dei prelati latini*, i quali *alterando non solo*, *ma occultando la verità de' fatti*, *han tentato di promovere*, a costo de' pubblici discapiti, *artificiosi appoggi ai loro immoderati disegni*. Hanno canonizzata la comparsa di monsignor abbate *Gliubibratich* per una novità che insulta il loro diritto pastorale, rappresentando che gli arcivescovi e vescovi, salvo il rito, avevano sempre soli esercitata l'episcopale sollecitudine anco sopra li Greci e chiese greche situate nelle loro diocesi; e come hanno esposto che due vescovi del rito greco si sono veduti in provincia, così si sono sforzati di far credere, che meta della loro giu-

risdizione fosse il solo confine, che vi conscrive il territorio di Cattaro.

In fatto io riconosco che *due vescovi*, dopo la dilatazione dei nuovi acquisti, hanno avuto in provincia i Greci; ma devo francamente attestare, che non dentro il solo ambito di *Cattaro* è stata limitata l'episcopale incombenza. Dentro questo termine è stata ristretta quella dell'ultimo defunto *Savatia*, sebbene talvolta sia passato anch'egli alla visita degli altri territorii; e la cura pastorale, appoggiata al primo vescovo monsignor *Bussovich*, era concretata al *contado di Zara* ed ai *territorii di Knin e Sign*. Per quanto raccolgo da fondamenti veridici, che ho potuto ritrovare, rilevo che, premessa sotto li 18 Giugno 1693 la professione di fede cattolica romana da esso monsignor *Bussovich*, rimase egli sopra l'instanze de' popoli greci, abitanti negli accennati contado e territorii, eletto e creato col titolo di *vescovo di Stratonica* dal defunto monsignor *Tipaldo*, arcivescovo di Filadelfia, giusta il suo decreto d'elezione e consacrazione 24 Giugno dell'anno stesso. Non vedo riscontro alcuno del pubblico sovrano concorso, tuttavia avendo egli quietamente adempito le funzioni tutte del sacro ministero per tutte le genti greche delli territorii di Zara, Knin e Sign, non posso non supporvelo.

L'altro vescovo poi fu monsignor *Savatia*, che praticò qualche visita nei territorii di questa infelice provincia, ma la di cui episcopale giurisdizione non eccedeva *Cattaro e Risano*. Traspira che la sua elezione fosse fatta da monsignor patriarca di Servia, elezione che deve credersi o assentita, o almeno tollerata dalle Vostre Eccellenze, mentre non solo con Ducali dell'Eccellentissimo Senato fu accordata ad esso monsignor *Savatia* una piazza in . . . ma segnata la concessione di casa e terre nella villa di Topla in vicinanza del suburbio di Castelnuovo.

Mentre dunque resta derogato il diritto della cura pastorale de' prelati latini, intendo *falso che li medesimi abbiano mai esteso sopra li nuovi sudditi del rito greco alcun atto di sacra giurisdizione*. Senza dubbio la promozione di monsignor *Bussovich* suddetto alla direzione spirituale de' *Morlacchi* del contado di Zara e territorii di Knin e Sign avrebbe svegliati i loro aggravi, quando

avessero scoperti i pregiudizii delle loro prerogative; ed il defunto monsignor *Priuli*, arcivescovo di questa città, geloso troppo nella custodia dei propri diritti, e sotto di cui monsignor *Bussovich* comparve nel contado con l'autorità episcopale, non avrebbe ommesso di far argine alla novità con li necessarî ricorsi.

Se bene l'evidenza fa comparire *non vere l'asserzioni dei prelati latini*, in prova maggiore della verità, *a dilusione dell'inganno* ed a sostegno del ius regio della Serenità Vostra mi avanzai ad alcune rappresentazioni, che credo non inutili a notizia suprema dell'Eccellentissimo Senato.

Si divide presentemente, com'è noto, in nuovi e vecchi sudditi tutta la provincia, e tanto dell'uno quanto dell'altro rito se ne vedono ne' vecchi e nuovi, con questo gran divario, che i nuovi, che sono Greci, superano di gran mano i vecchi Greci ed i vecchi e nuovi Latini. Ora sopra di questi non cammina di pari passo la direzione spirituale, ma la ragione sovrana del dominio ha voluto in ciò massima diversa. A' sudditi vecchi latini presiedono intieramente nello spirituale i prelati latini, e tra le altre prerogative è diritto della loro autorità l'elezione de' parrochi e curati in cadauna parte delle loro diocesi. Non è però così nell'elezione de' curati e parrochi che dirigono le coscienze de' nuovi latini sudditi, perchè quelli che amministrano i santi sacramenti a presidii delle piazze di frontiera o alle guarnigioni d'altri vicini, sono sempre promossi da decreti o della Carica o d'altri Pubblici Rappresentanti, e nominati dalle ville quei che presiedono alle ville, di maniera tale che li eletti e nell'uno e nell'altro caso non ricevono dagli ordinarii, cui sono sottoposti, che la sola benedizione.

Quanto poi è di poco momento l'autorità dei vescovi latini sopra i greci sudditi vecchi, tanto ella si ristringe al niente per quello che concerne i nuovi del rito medesimo. De' vecchi non se ne numerano che pochissimi in Zara, Sebenico, Lesina e Cattaro; anzi avendo procurato col beneficio del presente mio soggiorno in questa città di rilevar qual sia la giurisdizione dell'ordinario in questa chiesa greca di S. Maria, scuopro che ella non si dilati ad altro che al ius, che hanno i preti latini di cantare l'esequie e celebrar messa nella detta

chiesa, mentre in essa si conduca qualche greco morto per dargli sepoltura. Per altro il loro abbate, che per terminazione del fu Eccellentissimo Provveditore Generale cavaliere *Valier* 8 Febbraio 1683 viene eletto dalla congregazione de' Greci, ed appunto da questa Carica, non ha minima dipendenza dal prelato latino, di modo tale che essendo ad esso ricorsi in questi ultimi tempi alcuni Greci affine di far correggere l'abbate precedente, perchè nell'abito che vestiva non usava tutta quella modestia, ch'era conveniente al carattere religioso, si ritirò egli medesimo da ogni impegno, professando di non aver quella facoltà che si ricercava.

Quanto infine ai Greci nuovi sudditi posso affermare francamente, che questi non hanno mai riconosciuto, nè riconoscono in minima parte i vescovi latini, i quali non hanno loro nè approvati i cappellani, nè visitate chiese, nè permessa facoltà di contrarre matrimonii, nè esercitato qualunque altro atto, che possa stabilir in essi diritto di superiore ecclesiastica giurisdizione. Ciò però che non possiedono, bramano di possedere, e *fingono zelo per avanzar d'autorità* e ferire in conseguenza li regi diritti di Vostra Serenità. L'elezione dei vescovi in tutti i luoghi di nuova conquista è privilegio dell'Eccellentissimo Senato, come altresì de' Pubblici Rappresentanti quello de' curati e parrochi ne' luoghi medesimi. Questo che è giusta mercede al merito del pubblico sagrificio, non cammina talvolta senza le sue difficoltà, com'è noto, e taluno di questi nostri prelati non studia che di secondar le massime di Roma, dove si lusinga di poter riportar un giorno cospicuo il guiderdone.

È ben degna di lagrime la maniera, con cui procede la spiritual divozione ne' Greci sudditi nuovi di questa infelice provincia, nè io devo tacerla nel presente incontro, perchè possa scuotersi la pubblica pietà e darvi qualche compenso, ch'è desiderato anche ne' riguardi della politica prudenza. Non avendo minima superiorità li prelati latini sopra li nuovi sudditi greci, nè tenendo questi alcun vescovo del loro rito che loro sopraintenda, non è difficile comprendersi la confusione, con cui cammina la faccenda, con i gravi disordini che vi corrono. Li sudditi greci occupano da se soli le cappellanie, e senza veruna legittima formalità s'assumono la cura del-

l'anime. Per ricever gli ordini ed aver consecrati al sacerdozio, passano ne' stati o di Cesare, o del Turco, e da prelati greci ricevono l'impressione del sacro carattere. Se la materia merita riflesso, abbastanza lo vede l'alto intendimento delle Vostre Eccellenze, le quali conoscono di quanto riguardo sia, che li sudditi greci si facciano in certa tal qual maniera dipendenti da prelati esteri, e che il danaro che tributano probabilmente per ricevere gli ordini sacri, passi non solo, ma rimanga in alieni stati. A tanti disordini succede anche quello dell'ignoranza, male di tanta conseguenza, quanto che facilmente s'avanza ad infonder pregiudizii nell'anima. Che da questa fonte non sgorghino talvolta dell'inconvenienze, io non ardirò d'impegnar l'asserzioni; esprimerò bensì francamente, che le tante colpe, che vengono rinfacciate da' prelati latini ai Greci, i quali s'accusano di ribattezzare i Latini prima d'unirsi ai Greci in matrimonio, di rader loro la pelle della fronte, con quel di più che hanno ingegnosamente esposto, sono *imposture*, che da più e più anni si disseminano da' nostri prelati, l'*animosità* dei quali esclude intieramente quella dissimulazione, che sola potrebbe insensibilmente promovere rimarcabile il progresso a' dogmi della vera fede. Se mancanze di sì grave conseguenza fossero uscite alla luce, non avrebbero potuto restar occulte alla cognizione de' tanti Pubblici degnissimi Rappresentanti, massime a tanti zelantissimi Patrizii, che con virtù e vigilanza plausibile hanno sostenuto impieghi estraordinari; e come a questa Carica ne sarebbero state portate puntuali notizie, così ella non avrebbe mancato di contribuirvi tutto il ripiego per vendicarle.

Dagli accennati supposti difetti argomentano li prelati latini nei Greci gravissimi errori, e dipingono *nelle due sopraespresse scritture* con colori di *scismatico* non meno monsignor *Gliubibratich*, che l'arcivescovo di Pech, che lo ha consacrato in vescovo. Io non posso costituirmi mallevadore delle loro coscienze, essendo questo un giudizio, che avendo in oggetto parti occulte, non sa formalizzarlo neppure la chiesa. Dirò bensì che il patriarca di Servia, ossia arcivescovo di Pech è affatto dipendente dalla chiesa orientale, mentre egli adora come capo assoluto il patriarca di Costantinopoli. Non entro

nella vastità della materia per non riuscire tedioso all'Eccellentissimo Senato, alla di cui somma virtù devo credere intieramente noti i decreti pubblici, le bolle de' sommi pontefici, e le massime tenute dalla pubblica sovrana sapienza e pietà con i Greci dell'isole del Levante e con quelli della Morea. Nel resto vietano, è vero, le pubbliche riverite disposizioni l'accesso e qualunque congerenza a vescovi stranieri in questi stati, e come la prudenza de' tanti Eccellentissimi Provveditori Generali s'oppose con benefico zelo a' loro tentativi, così negl'incontri che nacquero negli anni, ch'ebbi l'onore di servire la prima volta alla Serenità Vostra in questo difficile impiego, non furono diversi gli studii della mia umilissima direzione. Se poi mi sia permesso di ritoccare gli oggetti del cauto salutare divieto, posso accennare senza pericolo d'errore, che in ogni una di quelle occasioni i vescovi greci, oltre l'esser esteri e sudditi d'altro principe, non capitavano in provincia per fermarsi con soda permanenza ad una constante e continua direzione dell'anime, ma motivo del loro ricapito era una visita passeggiera promossa dall'interesse, e non dallo zelo. La gelosia dunque, che da sudditi di Vostra Serenità non fosse spremuto il denaro, per esser poi transfuso in paesi stranieri, e che le coscienze de' medesimi non fossero maneggiate da chi con forti vincoli di dipendenza era legato ad altri sovrani, persuase una massima della pubblica incomparabile politica e prudenza. Tali riguardi crederò non possano aver luogo nel presente caso, nè che arrivi a far guerra alla persona di monsignor *Gliubibratich*. Non è egli straniero, ma suddito delle Vostre Eccellenze. Perchè nei principii dell'antepassata guerra, in età ancor tenera e quasi lattante, si condusse da Trebigne a Castelnuovo, dove non solo possiede la casa e le terre concesse al q.m vescovo *Savatia*, di lui zio, appresso di cui fu allevato, ma ha anche molti congiunti ai quali l'uniscono strettissimi gradi di sangue. Il suo vassallaggio che trae l'origine da tant' anni, ha gettato già ben sode radici, e la dolcezza delle sue maniere e costumi, con cui s'è fatto la strada al possesso dell'amore e della stima di tanti popoli, posso accertare che non è stata inoperosa in molte occasioni, nelle quali ha dovuto presiedere alle più importanti premure del

pubblico servizio. Le Vostre Eccellenze nelle di cui massime risplende lo zelo, la prudenza e la religione, sapranno pesare la materia nel suo puro essere per distinguer appieno *la qualità del tentativo dei prelati latini, attenti a pregiudicare le pubbliche prerogative per dilatare la loro giurisdizione.* Dimostra il fatto che non siano illesi i diritti delle medesime, non essendo mai stata concessa ad essi minima autorità sopra i nuovi sudditi, ed apprendo evidentemente, che non solo li territorii di Castelnuovo e Risano abbiano avuto vescovo del rito, ma quelli di Zara, Sign e Knin ancora. *Quando i loro cuori zelassero veramente la salute dell' anime, cercherebbero di non dar mano a certe animosità, che sconcertano e divertiscono tutto quel servizio del Signor Dio, che potrebbe sperarsi e forse raccogliersi.*

Il maggior male io credo che nasca del vedersi da certo tempo collocati nelle sedi episcopali della provincia *alunni de' collegi della Romagna;* e sopra tal fatto non lascio con suddito zelo di farvi qualche savio riflesso. Uno degli arcivescovi in provincia, ultimamente defunto, mentre fu a ritrovarmi sotto alle tende di Vir, benchè sollecitato, non volle prestar l'assenso alle direzioni tenute dagli altri vescovi latini. In prova del sentimento le Vostre Eccellenze possono dedurne argomento sicuro dalla risoluzione di quello di Nona, passato da costà dopo il decreto 25 Gennaio di volo a Roma con il solletico, che il merito del ricorso possa portarlo al vescovato ora vacante di Cherso ed Ossero, dove è migliore la mensa e sono più copiose le rendite. In questa città sono state poi disseminate con impazienza le pubbliche risoluzioni con il concetto che la qualità del trionfo ha superato nell' esito le misure delle concepite speranze, che si formalizzavano ad un solo atto di sospensione.

Io non posso non apprendere le voci che corrono, considerando le gravi conseguenze della gelosa materia, e come la mia rassegnazione studierà l'apprendere ed impiegare tutta la destrezza perchè abbiano il loro effetto le pubbliche supreme prescrizioni, così lascierò che le Vostre Eccellenze prendano quelle deliberazioni, che con la loro insigne virtù riputeranno opportune e consentanee alli riguardi essenzialissimi del loro regio servizio.

A. З. Е. бр. 219. — Le Bret. I, 162—168. — С. Д. М. 1864, 150.

XCIII.

1720.

Задарски архијепископ Викентије Змајевић противу православних у Далмацији и противу епископа Стевана Љубибратића.

Informazione I di monsignor Zmaievich arcivescovo di Zara sopra l'elezione del vescovo serviano fatta dal patriarca di Servia in Dalmazia.

Il rito Serviano è l'istesso che Moscovitto o Ruteno, eguale in tutto nel linguaggio allo slavo nelli libri sacri, e nell'ecclesiastiche cerimonie. In alcune cose è differente dal rito greco, che lo considerà per figlio spurio, e perciò riesce ingiurioso alli Greci ed il governo sacro ed il nome stesso di Serviano. Regnò sempre una luttuosa ignoranza, perchè non possedendosi altra lingua che la slava, nè altro carattere che l'illirico cirilliano, scarso di libri e di notizie, e di notizie massiccie e sublimi, furono involti dalle prime debolezze *negli errori dell'eresie orientali*, comunicate poi alla semplicità de' popoli innocenti. Sotto li primi *Rè di Servia* avea il rito i suoi vescovi, che suffragavano al metropolita. *Stefano IV*, fastoso per le vittorie riportate contro gl'Imperatori greci nella decadenza di quell'impero, siccome s'arrogò il titolo d'*Imperator Serblorum et Romanorum*, così emulando pure li privilegi sacri della metropoli d'Oriente, volle decorare egualmente il proprio regno donandogli un patriarca, che sino al presente sussiste col nome di *Patriarca di Servia e Bulgaria* solamente. Estende però egli illegittimamente le sue giurisdizioni sopra l'*Erzegovina*, ed una parte dell'*Albania*, perchè l'una e l'altra provincia era allora appendice di Servia, soggetta all'istesso Principe, cosicchè la Bulgaria e la Servia sono le vere meti, che circoscrivono le giurisdizioni al patriarca, ne può egli stenderle fuori delle medesime, meno confidarle ad altri.

In fatti niun patriarca ha preteso di sorpassare questi limiti prescritti al proprio pastorale, nè la *Dalmazia* mai ha avuti da secoli immemorabili altri vescovi, che quelli soli di rito latino. Essa è regno distinto e separato dalla Servia, nè può l'autorità del patriarca dilatarsi sopra la

medesima, perchè *ipso iure* sarebbe nulla, quando eccedesse i propri confini, da' quali è circoscritta e limitata.

Nelle lunghe e moltepliei guerre della Serenissima Republica coll'Ottomano, profughi dalle combustioni d'Oriente li Greci, e concorsi in numero maggiore li *Morlacchi Serviani* nella Dalmazia, furono egualmente accolti dalla pubblica carità e trattati dalla pietà de' prelati, li primi nelle città di Zara, Sebenico e Lesina, fatti soggetti al prelato greco, che risiedeva a Venezia, e gli altri nelle ville ed aperte campagne delle diocesi, sempre visitati e governati, salvo il rito, coll'istituzione de' loro parrochi serviani, dalli vescovi latini.

Nel lungo giro d'anni e secoli non s'arrogò alcuna giurisdizione sopra li medesimi il patriarca di Servia, non spedì loro vescovi, ne altri ecclesiastici, perchè in fatti non poteva farlo. Conobbe pure questa una verità anche l'Eccellentissimo Senato, quando volendo dare un vescovo alli Greci e Morlacchi Serviani di Dalmazia, non l'attese dal patriarca di Servia, ma lo fe instituire, *previa la professione della fede* dal *piissimo monsignor Tipaldi* arcivescovo di Filadelfia. Il vescovo eletto fu il monaco *Bussovich*, che non potè lungamente tener celata la propria *ipocrisia*, perchè ingannando le pubbliche speranze, ritornò in breve tempo al *vomito*, e vendute per contanti le ragioni episcopali al *vescovo Savatia*, che soggiornava in Castelnuovo, si ritirò per nascondere la propria *infamia* nell'Oriente.

Pretese il *vescovo Savatia* introdursi nella comprata giurisdizione, ma gli fu contrastato ed innibito l'accesso. Una sol volta sortì l'intento furtivamente, ma gli fu poi per sempre vietato. Aveva egli per suo diacono *Stefano Gliubibratich*, nativo di Trebigne, dominio ottomano, ove tuttavia soggiornano i suoi parenti. Uomo noto per gli attentati di fellonia e pregiudizio della pubblica quiete, e per la sofferta relegazione e prigionia nel castel di Verona. L'ultima guerra lo rapì da quell'angustie per l'instanza del vescovo *Savatia*, e per le speranze vanamente concepite di dover egli essere istromento efficace per li pubblici progressi dell'Erzegovina. Se non riuscì vantaggioso per li pubblici interessi il suo ritorno, fu però propizio alla sua privata fortuna, perchè lo fè ricco erede delle ricchissime facoltà del denaroso vescovo *Sa-*

vatia. Il comodo del soldo gli somministrò mezzo potente per soddisfare alla propria ambizione, e l'invaghì per una vasta idea, quanto mostruosa per la novità, altrettanto dannosa egualmente alla chiesa, ed allo stato, volendo essere non più vescovo, ma metropolitano di Dalmazia, senza previa rassegnazione all'oracolo ed al trono del Principe nel grave impegno di novità nella religione. Fatto coraggioso dalla sorte, con prezioso esborso riportò l'intento nel grado e dignità ambita, ma nel fregiarsi con nuovo titolo di vasta giurisdizione si rendè pure oggetto delle pubbliche gelose attenzioni, anco per le congetture ch'accompagnarono la sua inaugurazione.

Nel principio dell'anno 1719 comparì il patriarca di Servia a *Zupa*, stato della Serenissima Republica, benchè gli fosse inibito l'accesso dalli Pubblici Rappresentanti. Era scortato da un *Chiaus turco*, che coll'autorità sovrana alla mano tutelava quella del patriarca, perchè fosse da tutti obbedito. Non poteva esser più misterioso il motivo della sua comparsa, perchè spedito dal governo a quella parte colla sola commissione di stabilire in quelli gelosi confini vescovi più confidenti al Sovrano, che valessero a frenare i popoli del rito serviano da ogni impegno con principi cristiani vicini in occasione di nuove guerre. Con questa grande idea *tre vescovi* egli fece allora. Un giovane di 20 anni, che supplisce alle veci del tanto noto per le bizzarie della sua condotta vescovo di *Zetigne*, il quale per essere tinto di sangue umano, sparso per suo ordine e connivenza, pareva non potesse più esercitare l'uso de' pontificali. L'altro è un Serviano di nascita, a cui fu appoggiata quella porzione di *Montenegro* e sue adiacenze, che per non esser tutelata dalla fortezza de' siti, soggiace al crudo destino della sferza ottomana, e questo continua nell'intrapreso ministero con tal assistenza della mano sovrana, ed è divenuto tormento crudele de' cattolici latini sovvertendo li loro altari e minacciando d'egual desolazione alle chiese nelle diocesi d'Antivari.

Il terzo insignito del carattere episcopale è *Stefano Gliubibratich*, investito nella vasta giurisdizione sopra tutta la Dalmazia, benchè il patriarca non possa dare ad altri ciò, che egli non possiede.

Sono certamente gravi le circostanze della sua promozione fatta gemella con altre due, che occupano egualmente le ragioni della chiesa e dello stato. Fu sempre costume del Turco favorire quel rito, che è differente dal latino, anzi da quello separato per una violenza fattale d'antigenio ed odio, e riuscendogli molesto il nome latino nel suddito, perchè è unito dalla religione agl'interessi de' Principi cristiani, ha egli per massima di stato moltiplicare colli privilegi e vescovi e vescovati di rito diverso, colla lusinga di moltiplicare con essi alli Principi stessi li nimici a profitto de' propri interessi. Fra tanti casi basta per tutti quello che rapporta nelle sue storie la penna erudita del *Valier*, quando non potendo li Turchi espugnar Candia colla violenza dell'armi, studiarono di vincerla colla forza della religione, instituendo un metropolita che fu l'infame *Patalaro*, e sette suffraganei, che furono altrettanti nemici del Principe per spogliarlo de' sudditi, ed indebolire Candia de' suoi diffensori. Che nella presente instituzione di tre vescovi vi concorra in un istesso tempo egual disegno degli Ottomani, può ben renderlo se non certo, almen dubbioso l'ordine del Turco al patriarca per la moltiplicazione de' vescovi confidenti nell'ultimo confine. Certamente non vi è esempio che il patriarca sia venuto in persona nello Stato per far vescovi, e la sua gran premura mostrata sul fatto, rende egualmente sospettosa la promozione di *Gliubibratich* nella vastità di giurisdizione estesa da Castelnuovo a Zara, e nella più lunga e gelosa frontiera dello Stato.

Ma se l'istituzione del nuovo candidato ha tante eccezioni, che non lo rendono meritevole del possesso del gran posto che occupa, il suo personale diffetto merita pure nuovi riflessi a pubblica e privata indennità de' sudditi. Egli è certamente ignorantissimo di tutto ciò che riguarda al vescovile ministero, non eccedendo la sua cognizione le meti di leggere e scrivere solamente, oltre il possesso della lingua italiana, frutto unico della sua pena e prigione. La debolezza autrice degli errori lo fa pur reo dell'*origenismo*, conferente altro privato interesse, dando egli ad intendere alla semplicità de' popoli non esser eterne le pene dell'inferno, fatte temporanee dalle loro limosine a lui offerte per l'anime

de' progenitori condannate nell'abisso. In fatti gli riesce lucrosa questa dottrina, benchè dettestata dalla chiesa latina e greca, perchè non ammettendo egli con li ereticí moderni il *purgatorio*, e dissonante pure dalli greci sul terzo luogo senza pene, nulla profitterebbe nelle sue abbondanti raccolte, se ommettesse questo seme d'*ereticale empietà*.

Sono trombe loquaci del suo sentimento le Bocche di Cattaro, ove egli fu allevato dal vescovo *Savatia*, di cui fu ministro, anzi arbitro nella mortale avversione al nome latino. Li nostri battesimi da loro reiterati, perchè creduti invalidi, come successe alla moglie di *Zorzi Chielovich*, cattolica rapita ed obbligata alla sacrilega abiura; le penitenze imposte alli Serviani ch'entravano nelle nostre chiese e ponevano in fronte l'acqua benedetta; la distruzione degli altari, che avessero servito all'uso del sagrificio latino, sono tutti fatti *da difficil prova legale, perchè vincolati al secreto con severità di pena*, ma noti senza esitanza *ai pastori latini*, che *per la prepotenza de' Serviani non potevano legalmente giustificare*.

Da questo fonte infetto nascono pure le bestemmie ereticali tanto usuali appo quelli Serviani soliti a giurare: *prego Iddio che diventi latino*, *se ciò è vero*, o a dire con peggior sacrilegio, *voglio esser piuttosto turco, che latino*, o a ingiuriare li cattolici latini dando l'empio epitteto di *fede di cane* o *fede di sorzo* a quella fede sacrosanta, che professa lo stesso Principe dominante nello Stato. Tutto ciò è notorio alle Bocche, ove è derivato il veleno nelli Serviani da' loro maestri e direttori.

Questa mortale avversione *non si scopre nelli Morlacchi Serviani di Dalmazia:* frequentano anzi essi le chiese latine, riveriscono i prelati cattolici e famigliarizzandosi colli nostri santuari, sagrifici e sacerdoti, anco col vincolo di religione si vanno sensibilmente unendo al Principe Serenissimo, per dovergli essere in ogni occasione doppiamente fedeli. Se il vescovo *Stefano* si stabilisce tra essi, sarebbe certamente *pastore leproso* per *infestare tutta la greggia*. Non lo deve comportare l'interesse di Stato, meno la pubblica pietà, che la semplicità de' Morlacchi venghi *avvelenata* dalli dogmi egualmente perniciosi alla religione ed al principato.

Ma se l'ambizione avvalorata dal soldo è autrice del volo sopra la sua sfera al vescovato, l'interesse pure sempre infame nelle sagrestie lo porta fuori della condizione di suddito. Intrusosi egli nel possesso senza riconoscere il trono, ma con inganno di cui è sempre feconda la malizia, ha scorso la provincia tutta, e con autorità da sovrano ha prescritto annuali tributi alla povertà de' Morlacchi in riconoscenza del carattere e sua consistenza.

Se tanto egli possa, non è d'altri l'ispezione, che della pubblica sapienza. Certamente sono molto aggravati per la nuova imposizione i Morlacchi, ne potendo scuotersi il peso, li soffrono con gemiti occulti per non incorrere nelle scomuniche del vescovo, e nella indignazione de' Capi Morlacchi, che gli assistono, perchè trovano il proprio interesse in quelle sacre sforzate oblazioni, oltre a quelle che sono annuali tassate sopra le case. Ogni casa che l'accoglie in alloggio è tenuta offerirgli dodeci reali in riconoscenza dell'onore fattogli, e della benedizione lasciatagli.

Tutto ciò importa somme rilevanti, nè potrebbe la pubblica autorità inibirle, perchè dalla semplicità de' Morlacchi è meno tenuta questa, che le scomuniche del vescovo, tenuto possessore ugualmente delle chiavi dell'ira e beneficenza del cielo, e dell'inferno, quando tra essi soggiorna. In questa sua visita si sono trovati Morlacchi così mendichi, che due soli manzi erano la loro consistenza, e pure si sono privati dell'uno, perchè gli vaglia di riparo dal fulmine della scomunica, e dalla violenza fattagli de' propri capi. Alla debolezza ed oppressione del suddito s'accoppia pure altro pubblico pregiudizio del soldo portato fuori dello Stato. Di tutte le raccolte che fa il vescovo è tenuto trasmetterne annualmente al patriarca di Servia una porzione, come al suo sacro superiore e monarca, e tutto poi confluisce nella cassa del Gran Signore in soddisfazione del gran tributo, a cui s'è soggettata l'ambizione del patriarca stesso, in virtù del patto fatto per l'acquisto della dignità che sostenta. Se non fu valevole la pubblica autorità in Morea per divertire queste annuali offerte de' vescovi al patriarca di Costantinopoli, meno sarà obbedito dal vescovo *Stefano*, che non è eletto ne da' popoli

ne dal Principe, come erano quelli di Morea, ma riconosciuto unicamente dal solo patriarca di Servia, a cui perciò resta vincolato con nodo più tenace di gratitudine, acclamandolo suo unico promottore e benefattore.

In somma, *non può essere più evidente e mostruosa la novità a danno della Religione e dello Stato.* Il vescovo *Stefano* non ha giurisdizione in Dalmazia, perchè non la possiede il patriarca, che pretende avergliela conferita. Egli è persona sospetta, perchè altre volte indiziata, convinta e punita per le attentate sollevazioni in qualità di monaco privato tra quelli stessi Morlacchi, tra quali fà la nuova comparsa con autorità in mano, infetto pure degli errori ereticali, notato per l'odio ed avversione ostile al rito sacrosanto che professa il Principe. istituito vescovo in tempo sospetto dalla mala fede del patriarca.

Merita certamente la religione, che si tenghi lontana quest'*infezione* dall'innocenza e semplicità de' Morlacchi, anzi pare che l'istessa *massima di Stato* esigga che questi popoli continuino sotto la direzione e governo de' prelati cattolici, dalli quali sono meglio istruiti, seuza nessun aggravio, e con pubblico maggior vantaggio si vanno più stringendo al Principe colla forte catena di religione. Non vi è necessità, ne lo comporta la convenienza ed il pubblico zelo che *i vescovi cattolici siano spogliati della giurisdizione sempre avuta sopra li Serviani,* che li sudditi siano travagliati dalle nuove imposte sempre pregiudiciali al Principato, che il danaro sortisca dallo Stato a beneficio del maggior nemico Ottomano, e finalmente che la fede, capitale più ricco de' Principi, conservatasi sempre illibata nella Dalmazia a fronte di tante eresie ed eresiarchi, che l'hanno più volte combattuta, sia ora pregiudicata per la correggibile intrusione d'un *scismatico ed eretico Serviano.*

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV, N. 152. p. 41—45.

XCIV.

1720, 5. септембра. Млеци.

Млетачка влада нареЂује далматинском проведитору Alvise Mocenigo III, да одмах уклони из Далмације епископа Стевана Љубибратића.

Quando da che vi sono state avanzate le Ducali 25. Gennaio ed altre susseguenti delli 18. Aprile scaduti, confermative delle prime, si supponeva che fossero da Voi state eseguite le pubbliche precise commissioni, colle quali vi fu ordinato *d' allontanar dai Nostri Stati* un tal callogero serviano di nome *Stefano Gliubibratich*, ed asserto vescovo di Castel Nuovo e primate della Dalmazia, e di ricuperare la patente che si diceva ad esso rilasciata da cotesta Carica, ed in virtù della quale si esercitava nella pastorale giurisdizione. Stupisce il Senato nel ritraere da notizie sicure, che lo stesso callogero abbia non solo fissato la sua residenza in Castel Nuovo per funzioni del vescovato, che mai vi è stato, ma sia inoltre comparso a *Spalato*, ed indi inoltrato a *Sign*, contro la già dichiarita risoluta nostra intenzione. Non potendo però in alcuna maniera tollerarsi, che lo stesso callogero s' inoltri ne' Stati nostri, e vi eserciti alcuna benchè minima giurisdizione con pericolo di pessime conseguenze nella tanto delicata ed importante materia della Religione e dello Stato, resta incaricata la Vostra puntualità nella più risoluta maniera, e senza ammettere maggiore dilazione a dar pronta ed intiera esecuzione alle Ducali predette, *allontanando dallo Stato la predetta persona*, riferendo sollecitamente al Senato d' aver così precisamente eseguito, ricuperando pure ed accompagnando al medesimo la carta che si professa da cotesta Carica al prefato callogero rilasciata.

А. З. Е. бр. 220.

XCV.

1721.

„Огледало истине“ архијепископа задарског Викентија Змајевића. Спис противу православних Срба.

Specchio della verità nell' evidenza dei fatti, a difesa del Sacerdozio e del Principato *contro lo scisma eretico serviano.* Operetta dell' illustrissimo e reverendissimo monsignor *Vincenzo Zmaievich* da Perasto in Albania, arcivescovo di Zara, primate d' Antivari.

Садржај списа: Idea dell' autore. Cap. 1. La religione è base dei principati, sostegno dei Principi. 2. La religione etnica fu invenzione degli antichi Gentili per stabilire con essa l' autorità e potenza dei Sovrani. 3. La religione cristiana a confronto pure dell' etnica superstizione, è l' unica fautrice della felicità dei Principi. 4. Li Principi cristiani sono potenti, quando conservano illibata nello Stato la cattolica religione. 5. L' eresia non repressa nel suo nascere diventa fiera esterminatrice de' Sovrani. 6. Lo scisma è egualmente dannoso alli Principi, perchè è quasi sempre collegato coll' eresia. 7. Li scismatici sono peggiori degli eretici contro li Principi cristiani. 8. Errori dello scisma serviano. 9. Vescovi serviani facili ad ingannare colla professione della fede, ma per riuscir con questa peggiori a danno della cattolica religione. 10. Di quanto danno siano li vescovi e monaci serviani alla tranquillità dello Stato. 11. Li popoli serviani per essere scismatici ed eretici furono sempre di danno alli Principi e principati. 12. Plausibile istituto della Serenissima Republica di tener netto il proprio Stato dall' eresie. Conclusione.

У приступу — *Idea dell' autore* — између другога каже архијепископ *Змајевић*, да је новим раширењем граница Далмације унесен у њу „*il veleno* per il concorso de' popoli *serviani*, che infetti d' *eresia*, scosso il giogo ottomano, si fecero suoi ospiti e colloni. Professano questi *il rito serviano*, figlio del greco, ma *degenere dal padre per la disgrazia de' molteplici errori.* Innocenti per la maggior parte nella cognizione de' dogmi perversi, *sarebbero un bel trionfo della fede*, se non fossero

divertiti dalla perfidia del clero ignorante ed ostinato.“ Каже даље, да Срби у Далмацији нијесу никада имали свог епископа, него су зависили увијек од латинских епископа. Спомиње *Бусовића* епископа, којега је поставио *Типалди*, *ingannato dalla simulata professione cattolica*, коју је *Бусовић* положио, и епископа *Саватију*, који је од власти политичке лишен био права да врши епископску јурисдикцију. Спомиње за тијем *Стевана Љубибратића*, и опасност *alla fede cattolica*, која пријети у Далмацији, ако се допусти томе епископу вршити епископска права. Жали се да, „mentre li prelati cattolici, mossi dal debito pastorale e presentati al trono del Principe invocavano la sua mano sovrana a riparo del male, che fu infine rimosso dalla pubblica provvidenza e pietà, non mancavano *parteggiani al metropolita*, che lo volevano nell' uso continuato dell' usurpata autorità e giurisdizione. Parevano costoro più politici che cristiani, e per disingannarli è convenuto alli prelati cattolici travagliare e colla lingua e colla penna,“ — па да би показао, како су на кривом путу ови бранноци *Љубибратићеви*, а тако исто, да би тобоже просвијетлио остале, нашао је за добро овај архиепископ *Змајевић* да састави овај свој спис.

Са првих 7 глава *Змајевић* спрема читаоца за осму и слиједеће главе, које не садрже друго, него осваде, псовке и најниже денунције на православне Србе.

Глава осма гласи:

Errori dello scisma serviano. Gli errori dei Serviani sembrano trasfusi da' Greci nell' erronea opinione di molti, che li credono uniformi alli dogmi greci, senz' altra alterazione che del solo linguaggio illirico. Infatti per esser il rito serviano figlio del greco, pare non dover esser degenere dal padre. È prevalsa però nell' educazione l' ignoranza, che fu sua madre direttrice, e lo ha reso *differente* dal genitore *nel dogma* ed *ineguale nella credenza.* Certamente, *ciò che detesta la chiesa greca professa la serviana,* ed abbracciando pure gli errori e le ostilità, che quella nutre al rito latino e suoi professori, moltiplica *li mostri del santuario* e forma di se stessa *uno steccato di fiere più copiose e feroci.* Benchè in altra occorrenza sia stato formato il piano dell' origine e caduta della nazione, non sarà però fuori di proposito

compendiare le sue vicende, perchè vagliano d'apparato al gran teatro delle sue presenti luttuose calamità.

Sono *li Serviani* antichi Serbli o Servi, che profughi dalla Sarmatia asiatica, come *servi* dell'impero furono accolti da *Eraclio* in quella parte mediterranea dell'Illirio, che cambiò poi il nome in *Servia*. Popolo rude e feroce, ma *ignobile* e *vile*, sotto *Basilio Macedone* sortì dalle tenebre alla luce del vangelo, cambiando l'*ignominia de' natali servili* nel più nobile ascendente della regenerazione al battesimo ed alla fede di Cristo. Fu cattolico e *romano* nelli primordi del suo fortunato destino; ma nelle vicende dell'imperio orientale da servo divenuto sovrano, comunicò *l'incostanza* alla religione, resosi *non meno ribelle* al Principe, che *traditore della fede*. Continuando nella debolezza, or unito alli Greci e alieno da Latini, or separato da quelli e collegato con questi, sempre *vario* e sempre *volubile*, stabilì finalmente la cattedra patriarcale nel regno *per maggiormente contaminarlo* coll'autorità del magistero in persona *sempre debole* ed *ignorante*.

Infatti fu sempre dominante nel clero serviano l'*ignoranza*, madre feconda di tenebrosi vapori, che presumono oscurare il bello splendore della chiesa di Dio. Mai ebbe Servia nè scuole, nè studio, nè libri, via di quelli soli che servono all'ecclesiastiche funzioni. Priva perciò del lume cadde facilmente nelle *tenebre*, nè potè esser sollevata dalla Grecia confederata, perchè non erano intese le sue dottrine da chi non possiede altro linguaggio che l'illirico solamente. Forte la peste passeggiera degli *Albigesi*, esule dalla Francia ed ospite crudele nella Servia, *sopravive ancora con tinture di gran veleno nelli Serviani*, che, siccome furono una volta feriti da questo male, così vi può essere rimasta la cicatrice per renderli *anco presentemente deformi*.

Certamente è troppo scandaloso quell'odio ostile, che essi professano alle cose sacre del rito latino. Hanno in orrore li nostri più venerabili santuari, e non distinguono le chiese nostre dalle profane moschee. Se in quelle entra qualche callogero, non si vede in esso moto di venerazione e coll'alta cervice ci addita anzi lo sprezzo e l'avversione. Confessano esser indegne del sacro culto le nostre chiese e di adorazione li sacrifizi. Non

portano rispetto alle sacre immagini, se non sono dipinte all'uso greco. Non venerano le sculture di tutto rilievo, benchè usino quelle di basso lavoro. Inibiscono l'accesso alli suoi nelli nostri tempî, e castigano chi prende l'uso dell'acqua santa, facendo radere la parte che fu bagnata dalla medesima, come contaminata e polluta. Abborriscono li nostri altari, nè su questi celebrano senza o lavarli per benedirli, o distruggerli per rifabbricarli. Empie opinioni, che qualificano per peccaminose le più sante operazioni, e per impure le più candide colombe del paradiso. Ma chi può udire senza sacro orrore la lingua bestemmiatrice contro la fede e li fedeli latini? Sono questi da essi chiamati col nome illirico di pagani, e pagana la fede sacrosanta e divina. L'ingiuriano pure col nome di „fede di cane e fede di sorcio". *Latrano con molta rabbia contro il cielo,* e *vomitando veleni si sforzano invano d'infestare ciò che v'è in terra di più divino e sacro.* Non vi fu eresia che tanto ardisce. Ma dalle parole passano alli fatti, egualmente detestabili ed iniqui.

Ci dicono, perchè ci credono pagani. Combattono il nostro battesimo, peggiori degli Anabattisti, dichiarandolo invalido e nullo; ci tengono veramente pagani, e perciò impuri li nostri sacrifizi, santuari e sacramenti. Non può negarsi la credenza malvagia, perchè è autorizzata dalla pratica del pari sacrilega ed iniqua. Ribattezzano li nostri cattolici, e col fatto ci dichiarano etnici e pagani. Basterebbe questo solo errore per far vedere in prospettiva la gran selva di *bestie feroci* che nutre la Servia. Negandosi la validità del nostro battesimo, si pone la scure alla radice e si taglia interamente il grande albero della chiesa di Dio, qualificandosi per empio e sacrilego tutto ciò, che v'è di religioso e di santo; e se è eresia il negare un solo dogma della fede, cosa sarà di chi nega intieramente la fede stessa, come etnica e pagana? Certamente gli antichi *Donatisti dell'Africa* pare siano *risorti nelli Serviani medesimi.* Negavano pur essi la validità del nostro battesimo, calpestavano la nostra sacristia come cosa profana, tenevano nulle le consacrazioni ed ordinazioni cattoliche, bruciavano o raschiavano gli altari come contaminati da nostri sacrifizi. Tal'è pure il vero carattere de' Serviani, fatti

figli di quei mostri africani a desolazione della chiesa di Dio ed all'esterminio del Principato. Sin quì è uguale il paralello; ma cresce molto più la misura a peso dei Serviani istessi. Anche nel catechismo del loro battesimo conferito alli cattolici adulti apparisce l'empietà, sempre armata d'odio mortale contro il sacro rito latino, perchè in guisa che li cattolici ricercano inanzi il sacro lavacro: *abrenuncias Satanae et omnibus operibus ejus?* — essi pure col più sacrilego paralello fanno le tre interrogazioni, ma che non possono sentirsi senza orrore. Dimandano: *abrenuncias Papae romano? abrenuncias jejunio sabbatino? abrenuncias cruci latinae?* Anco la croce sacrosanta, a cui piegaro le alte cervici li maggiori monarchi del mondo, marca gloriosa della redenzione e trofeo venerabile della nostra salute eterna, non resta immune dall'ingiurie di quelle lingue bestemmiatrici. Non è perciò da stupirsi, se passando li Serviani da un abisso all'altro, preferiscono la setta maomettana alla religione romana. È pubblicamente notoria quella loro esecranda imprecazione di voler esser piuttosto turchi che latini. Questo sentimento malvagio è un epilogo dell'empietà tutte a carico della nazione infetta ed infelice.

Ma s'ella è *peggiore degli Anabattisti*, *eguale alli Donatisti, compagna degli Iconoclasti*, e *più empia d'ogni altra eresia, che abbia fin ora latrato contro il cielo*, si fa pure *collega degli Origenisti*, perchè nega eterne le pene d'inferno a risalto del libertinaggio ed a profitto delle scuole d'Epicuro. Infatti spacciano gli ecclesiastici questa mercanzia, perchè lor porta rilevanti guadagni. Non ammettendo essi il terzo luogo colli Greci per l'anime purganti, nulla profitterebbero nel gran traffico, se non si facessero discepoli del famoso Orfeo, e non si dichiarassero capaci egualmente estraere colla supposta sacra lira le anime dell'inferno.

Non sono però queste sole l'eresie, nè i soli errori della nazione serviana; perchè, solcando essa il gran mare senza piloto, urta in altri scogli, naufraga miserabile e sfortunata. Nega pur essa il peccato del pensiero deliberato; nega esser colpa mortale la semplice fornicazione; ammette i ratti; scioglie i matrimonii, nè vuole il reciproco assenso, ma la sola presenza dei

conjugali per la validità del sacro nodo. Non sanno li Serviani le parti essenziali, che compongono un sacramento; loro è ignota l'intenzione, e negano essere necessarie queste cognizioni per la validità del sacramento. Dicono esser invalido il battesimo, se non è fatto con tutte le formalità e lunghe cerimonie, così che, essendo moribondo un bambino, non può darglisi l'acqua sola, e si tiene per non battezzato, se muore innanzi il fine dell'intera funzione.

Ma chi può entrare nel gran steccato delle loro *simonie* senza inorridirsi al prospetto di tanti mostri, quante sono le iniquità che essi commettono? Il tribunale della penitenza è un pubblico mercato, in cui si vendono e comprano li peccati a rigoroso incanto. I ladri o di fama o di roba patteggiano l'assoluzione senza restituzione. L'ordine sacro è una fiera doviziosa, che passa in loro guadagno. Tutto il merito dei candidati è il sacrifizio del denaro, che prevale ad ogni abilità e dottrina. L'istessa eucaristia è soggetta a questa crisi, e quel Dio umanato, che una sol volta fu venduto da Giuda, prova pur ora, se non gli stessi tradimenti, almeno eguali trattamenti. Non v'è dubbio che molti errori son figli dell'ignoranza, ma questa non è sola. V'è pure la sua gran *malizia*, e tanto più fiera, quanto più è impastata dalla passione ostile contro il rito latino. Questa fu sempre la prima divisa d'ogni scisma; mai però comparì così terribile a danno della fede vera, quanto in Servia. Tutta colpa de' vescovi e callogeri, che stabiliscono la propria fortuna sulla base dell'odio e dell'avversione. Sanno essi la debolezza dei propri dogmi e le facili perdite nella disputa di religione con li latini; e però con favole inventate a capriccio affascinano li popoli, volendoli tanti aspidi fatti sordi dall'odio interno ad ogni cattolica insinuazione. Anzi per accrescer loro l'orrore contro le cose nostre e per tenerli lontani da ogni comunicazione col rito romano, lor fanno precetto di non digiunare di sabbato; e se lor manca il cibo grasso, loro comandano che in quel giorno debbano leccare o del proprio sangue, o un coltello che avesse per innanzi tagliato la carne.

Tali sono li maestri del rito e li dottori della nazione. Ma è bene alzare un altro velo, per meglio co-

noscerli e detestarli. La *simulazione*, tanto detestata dalla chiesa di Dio in materia di religione, è la gran maestra, che si è eretta la cattedra nel clero serviano, e spaccia le lezioni proprie di chi non professa altra fede, che quella dell'interesse. Sono diversi quelli ecclesiastici nella Turchia e nella Cristianità. Nuovi *Protei* mutano le figure, e dalla varietà del clima prendono varie le apparenze. Nella Turchia fanno pubblico spaccio delle merci accennate, e compariscono nemici mortali de' cattolici anco per compiacere alli Turchi, che per politica ci sono egualmente avversi. Ma nello stato d'un Principe cristiano vestono pubblicamente altri abiti, coprendo colla simulazione l'arte e l'inganno, compagni indivisi dell'eresia. Tutto in essi spira gravità, modestia e santità. Interrogati da persone d'autorità circa li dogmi, dicono per lo più ciò che gli conviene, non già ciò che da loro si crede. Volpi astute, con modi clandestini ed occulti dilatano il fuoco dalle code per incenerire la messe evangelica. Lupi rapaci coperti di pelle ovina sono tanto più crudeli all'ovile di Cristo, quanto sono temuti ed appresi. Nelle materie delicatissime della fede fingono per ingannare. Ma per quanto sia occulto il loro inganno, non può deludere la vigilanza dei pastori, che hanno scoperto l'arte e l'ipocrisia, tutta veleno, anzi fiero contaggio, da cui colla fuga sola restano preservati li più deboli ed innocenti.

Furono scoperte le loro empietà anco dalla gran mente dell'Eccellentissimo signor Provveditor General *Giustino da Riva*, che le reputò degne della pubblica notizia. Merita il rapporto di quel gravissimo Senatore d'essere quì registrato, perchè epiloga molto, accenna tutto, e scuopre mirabilmente il modo, con cui costoro si vanno insinuando per dilatare il gran contaggio.

Parla egli al Principe ed al Senato, e dice così: „Perchè camminano sempre del pari nelle pubbliche premure li riguardi della religione e quelli del regio interesse, non devo ommettere di coronare la presente relazione e li riflessi politici, militari ed economici di sopra umiliati, con accrescere ciò che ho creduto e credo conferente per promovere sempre più la maggior gloria e servizio del Signor Iddio, dalla protezione del quale dipendono le fortune de' Principi ed il destino de' regni.

È non solo contaminato il confine, ma anco infetto l'interno del paese da molti scismatici. Sono alimentati gli errori nella semplicità de' popoli dalla perfidia ed ignoranza de' callogeri stranieri, che con tutto lo studio nodriscono l'avversione verso li cattolici per assicurar li loro profitti, e niente ad altro applicando che ad esigere elemosine. Molti vescovi, non solo di Ongheria, ma del paese ottomano diretti dal patriarca di Pech, discendono con frequenti visite ed espedizioni a raccogliere ed asportare quel di più, che alla loro avidità riesce possibile di raccogliere, non senza qualche doglianza de' sudditi e de' nazionali. In questa delicatissima materia, conformandomi alli sentimenti religiosi dell' Eccellenze Vostre, ho ordinato che non sia permessa la cura d'anime che a parrochi sudditi e che non siano ammessi alla visita del Dominio li vescovi stranieri, senza permissione e notizia della Carica, unendo senza alcun sconcerto de' sudditi alli riguardi del pubblico interesse il servizio del Signor Iddio, e ciò con sicuro effetto, perchè sono cessate, oltre le frequenti estorsioni a titolo d'elemosina, alcuni scandalosissimi disordini di facilitare e benedire ratti, scioglier matrimoni, replicar battesimi e di abusare con sacrileghe licenze li santissimi sacramenti."

У 9. глави црта шта je *ipocrisia*, compagna inseparabile dell'eresia, и како су сви јеретици били ipocriti, — а највећи је био *патријарх Фотије*, па продужава: „Di questo cattivo maestro sono peggiori discepoli li *Serviani*, perchè seguaci pure della sua dottrina e simulazione, marca principale della lor eretica professione." Наводи тада примјере те своје освадe, и то: 1. требињског игумана *Симеона Parsevich*, који да је за вријеме критског рата, гоњен од Турака, пошао у Рим и исповједио пред папом Александром VII римско вјероисповједање, и за то да га је папа потпомагао и обдарио крстом и сребреним свјетњацима, који се и данас (у Змајевићево вријеме) чувају у ман. Савини; да се тај игуман послије тога вратио задовољан, „ma con maggior piacere di aver ingannato Roma colla sua ipocrisia. Si burlò della professione di fede, e per merito d'empietà fu fatto vescovo di Belgrado dal suo patriarca. . ." Спомиње 2. *епископа Бусовића*. „Monaco

pur egli serviano, fu consecrato a Venezia dal *degno* monsignor *Tipaldi*, arcivescovo di Filadelfia, previa la professione di fede da esso fatta con solito disegno d'ingannare. Si lusingò il buon promotore e consecrante d'aver con lui provveduti d'un apostolo li popoli serviani di Dalmazia. In fatti *tutto giurò* con prontezza il grand'ipocrita e tutto promise a Venezia, ma *nulla osservò* in Dalmazia. Col suo regresso in Dalmazia, atterito dalla scomunica fulminatagli dal patriarca di Servia per la fatta professione, e unendo al genio il pretesto, ritornò al primo *vomito;* ma ricuoprendo ancora con manto di cattolico le sue eresie, le andava disseminando impunemente, e riusciva tanto più dannosa la sua condotta, quanto è più terribile l'odio occulto, che l'ostilità manifesta. Scoperto in fine e fatto pubblico l'inganno, alzò pure la visiera d'ipocrita, e cambiando figura comparì qual era *lupo* e *non pastore.* Non potè soffrirlo la pietà del Principe, e però profugo dalla Dalmazia volò in Oriente per ivi seppelire l'infamia dell'empio costume di simulare la religione, per meglio ingannare e nuocere.“ Наводи за тијем као 3. примјер *Саватију.* „*Savatia* era pur vescovo di Trebigne. Profugo dalla Turchia nella guerra di Vienna, fu accolto ospite a Castel Nuovo, e compatito dalla pubblica pietà fu pure provveduto generosamente con decorosa consistenza in salario, casa e campi. Soggiornava in quel nuovo celebre acquisto, emolo di camaleonte, cambiando figura per non cambiare la sorte. Non potevano esser accomodate più al cattolico gusto le sue apparenze. Il suo discorso con latini spirava venerazione alle cose nostre, e chi si appagava della sua cortesia, credeva in lui sano il midollo e cattolico il sentimento. *Volpe astuta,* ingannando altri per non pregiudicare se stessa, imitava l'infame eretico *Pietro Mongo,* che per conservarsi nella sede allessandrina, colli suoi eretici detestava il concilio calcedonense, e professava colli cattolici. Nuovo *Celestio,* anzi *mostro africano,* sudò in vano per ingannare pure la vigilanza di monsignor *Drago,* vescovo allora di Cattaro, splendor di Dalmazia ed ornamento della chiesa. Conobbe egli essere tutto in *Savatia* simulazione, perchè al miele della bocca non corrispondeva il veleno del cuore, trasfuso nell'operazioni malvaggie. Tuttavia se vi

erano pochi che dubitavano, erano pure molti che affascinati dall'apparenze, non potevano crederlo, qual veramente era, *pessimo eretico serviano*. Si diffendeva egli colla solita arma della simulazione . . . ., ma finalmente non potè lungamente celarsi l'empietà per disinganno di molti. Comparì a Castel Nuovo un buon monaco *ruteno*, e creduto foziano fu accolto da *Savatia*, ma scoperto cattolico, fu maltrattato, vilipeso ed espulso.“ Тај унијатски монах оптужио је тада пред судом на запиcнику *Саватију*, да гони римску вјеру и да исту грди. Звао се тај унијат: *Josephus Stremezki* ex Polonia ruthenus greci ritus. „In fatti dopo questa confessione pubblica comparisce *Savatia* smascherato colla sua vera figura. Sua fu quella dottrina dell'odio ostile de' Risanotti contro la casa *Columbarich*, non d'altro rea, che della cattolica romana professione tra scismatici Serviani. . .“

У 10. глави наводи примјер *Петра Фулона*, uomo tumultuoso e pieno d'ambizione, који је навео свога владаоца на жалостан по државу рат са варварима, па продужава: „*Questa sceleraggine inaud'ta è riservata solamente a vescovi serviani*, e lo comprovano due casi recenti, degni di memoria a cautela de' Principi per non nutrire questo *serpe* nel seno, ch'accarezzato morde ed avvelena.“ Та су два примјера: први, владика *црногорски*, који је тобоже изазвао рат међу Турцима и Русима, само да се Турцима освети, и у тај рат увео је и Млечиће противу Турака, и Млечићи изгубише; други, неки владика *сријемски* ради рата аустро-турског. — У сличном тону продужава говорити противу православних Срба овај архиепископ *Змајевић* и у 11. глави.

У 12. глави хвали млетачку републику, која је увијек бранила римску вјеру, и како је у томе република била „sempre maestra celebre a' Principi.“ Навређа се за тијем на владику *Стевана Љубибратића*. Пише: „Non deve ommettersi in fine il bel esempio dello zelo sovrano, che renderà per tutti li secoli celebre la pietà pubblica nelle contingenze presenti della Dalmazia. Comparì pure in essa un nuovo *mostro*, in tutt'eguale a quelli, che col pretesto di coltivarle, hanno per costume di desolare le più belle vigne del Signore.

Le sue apparenze erano tanto più terribili, quanto più composte al modello d'ingannare, perchè sotto l'abito di pietà mentita ascondeva il veleno d'*empietà eretica*, e colla pelle d'agnello si ricuopriva ferita lupina. Fu questo il *callogero Stefano Gliubibratich*, che famoso per li procurati tumulti a pregiudizio dello Stato, quasi in mercede dell'attentata fellonia nelli primordii della pace presente, fu inaugurato dal patriarca di Servia per metropolitano di Dalmazia. Scorreva baldanzoso la provincia coi *veleni serviani* in mano per dilatarli a danno della fede. Giovanastro denaroso ed arrogante la faceva da sovrano, imponendo leggi e gravezze ai poveri *Morlacchi* con arbitrio assoluto. Tutto soffriva la gente oppressa, perchè rassegnata sin all'adorazione al nuovo metropolita, lo riguardava come deità dispensatrice della beneficenza e del castigo. L'istessa semplicità dei *Morlacchi cattolici* era attonita al prospetto del fasto e gravità, compagne della sua gran marchia, e pareva s'andasse famigliarizzando a quell'apparenze ingannatrici. Videro il periglio li *prelati cattolici*, ed alzarono le voci al trono del Principe, *invocando il suo braccio eccelso* alla tutela della fede periclitante. Non soffrì lungamente la novità il Senato religioso, perchè la vedeva egualmente pregiudiziale alla religione ed allo Stato. E sorpassando perciò ogni altra politica riserva, espulse l'intruso metropolita col suo aureo decreto, degno d'essere quì registrato a carattere d'eterna gloria per la veneta pietà, come trionfo nobile della fede in Dalmazia," — и овдје приводи текстуално одлуку Сената од 25. јануара 1720. (в. док. XCI).

Conclusione. — Non possono essere più chiare le premesse per concludere con evidenza, che gli errori non sono tollerabili nello Stato di Principe cattolico, per motivo di religione e per massima di Stato, che siccome il male deriva dal clero infetto composto di vescovi e monaci, così da questi devesi tenere lontano il popolo, per preservarlo dall'infezione e renderlo fedele non meno a Dio che al Principe, chè rimossa la causa colla rimozione di costoro, si rimuoverà pure l'effetto di *veleno ereticale* dalla gente rude, innocente e docile; chè tolto finalmente il fomento si cambierà nei *Morlacchi serviani* l'odio in venerazione al culto cattolico, e li

avrà il Principe sudditi pacifici e divoti, perchè *uniti* all'interesse del suo soglio *colla tenace catena della religione.*

A. 3. E. бр. 224.

XCVI.

1721.

Абат Пападополи [1] у обрану српског црквеног обреда и епископа Стевана Љубибратића.

Apologia del Soggetto Greco a difesa del rito serviano e del vescovo *Gliubibratich.*

Lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Io. 1, 5.

Tornato in provincia mi vien comunicata una scrittura contro monsignor *Stefano Gliubibratich*, vescovo della nostra Dalmazia del rito serviano-greco, istituito dal patriarca serviano, ossia di Pech. Ella non ha color veruno di zelo apostolico, di cui è proprio l'aver per mira il giusto istituto del pubblico bene, la salute delle anime, la gloria di Dio; sembra piuttosto una satira, o per dir meglio un libello infamatorio, conceputo e formato dallo spirito d'alunni di *Propaganda,* spirito di risse, d'ambizione e di calunnie, che in ogni luogo, ove questi pongono il piede, non si contenta de' termini del pio ufficio, ma per occupar l'altrui, muove ogni pietra sotto pretesto di religione, ed assonta la melote d'Elia tratta dal carro, canoniza tutti li suoi attentati per ottener con certezza o l'uno o l'altro, o vincendo la maggioranza di giurisdizione, o perdendo la gloria di merito e speranze di premio sulle false relazioni, con cui delude i fini santissimi della Sede Apostolica.

Chi è conscio delle cose di questa provincia e conscio de' successi dell'Illirico nostro e de' riti orientali, resterà persuaso in leggere la scrittura di quanto dico; ne si maraviglierà della strana franchezza di chi la

[1] *Nicolò Comneno Papadopoli* (рођ. 1655, † 1740), Грк из Крита, доктор философије, богословије и права, професор у Падованској академији. Рођен православни, примио је 1672. римокатоличку вјеру и ступио је у ред Језуитâ. Био је фанатични дјелатељ за унију источне цркве са Римом. Испор. К. Σάθας, Νεοελληνικὴ Φιλολογία. Σελ. 474—476.

stese, stimando che non potesse capitare, che sotto occhi chiusi alle vere notizie e solamente aperti a contemplare il falso lume dell'artificio: *Dominamini*, a cui senza riguardo del vero zelo vien condotto chi: *quaerit quae sua sunt.* Per me dirò con candidissima asseveranza che la notizia, che ho del nostro paese e del rito serviano, ossia orientale de' Slavi, steso in Polonia e Moscovia, e finalmente dello stesso monsignor *Gliubibratich*, la scrittura che ho letta, è un ammasso di supposti insussistenti, falso ne' fatti, irregolare rispetto alle costituzioni apostoliche, calunnioso, e poco cristiano per l'imposture, opposto alla propagazione della fede, inutile, e forse anco pernicioso alla salute delle anime, senza entrar ne' venerabili evidenti arcani della pubblica adorata provvidenza, che hanno dettami più eccelsi e cognizioni più zelanti d'ogni sguardo privato. La scrittura versa in tre punti, confusamente tranvischiati tra loro, affinchè non si conosca la loro insussistenza, e perchè ella apparisca, basta notarli.

Il *primo* è che il patriarca di Servia non ha, nè mai ha avuto giurisdizione nella Dalmazia, d'onde si viene a concludere, che non deve aversi alcun vescovo da lui istituito; ma che in questa provincia debbono essere soggetti i Morlacchi di rito serviano a' prelati latini, ed esser perciò un attentato contro di questi l'istituzione del vescovo *Savatia* e di monsignor *Gliubibratich.*

Il *secondo*, ch'esso monsignor *Stefano* è uno scellerato scismatico ed eretico, un tiranno, con tutto quello di più, che può prender l'odio nel suo pennello per formar un idea del più empio mostro d'infedeltà e di perfidia.

Il *terzo* contiene assiomi politici, tratti da vari racconti apocrifi, o mal intesi, o se veri, singolarissimi o malignamente interpretati, affin di raccogliere quel che apertamente vien smentito da fatti veri e notori. Poteva lo scrittore astenersi dal 3.o punto, come incompetente alla sua condizione e ministero, alle idee tenuissime, che possono concepirsi nella povera educazione di *Propaganda.*

Il fantastico non s'affà al politico, che con suprema intelligenza si dirige dalla sincera notizia del religiosissimo suo governo, nè si muove da quel che si dice e suppone, ma da quel che è, lasciando ch'altri premi e

promuova per concili ideali, qual è l'albano, in cui non si vede altro di vero, che l'effigie del papa.

1. Quanto al *primo punto* è vero che il rito serviano o illirico orientale è lo stesso, che moscovito o ruteno, ma è falsissimo che sia differente in parte alcuna sostanziale del rito greco. Questo conosce e professa esser suo figlio, sua dipendenza, e legittima sua estensione il rito serviano al pari dell'albanese, del valacco, del moldavo, del siro, e di quanto v'ha d'orientale nell'Armenia; ne perchè i Greci stimano barbari, grossolani e vilissima ignorantissima nazione i Serviani, non meno degli Arnauti, e forse anco non abbiamo contrassegno per la lor barbarie, o poca polizia, perciò nelle cose sacre e nel rito si distinguono o separano da se; anzi nel catalogo della Gran Chiesa, cioè di Costantinopoli, sono li Serviani posti dopo li Macedoni, tra li sudditi della chiesa medesima. È evidente che il patriarca de' Serviani è uno de' sei soggetti alla sede stessa, e ciò si può vedere nella 6.a delle lettere scritte al padre *Goar*, e stampate colla data di Londra, dove v'ha il catalogo stesso, tratto dal codice della Gran Chiesa, donde l'ha anche tratto il *Marguttio* vescovo di Cerigo nel suo nono canone al 3.o can. del 2.o concilio ecumenico. Abbia tal patriarcato avuto principio sotto *Stefano IV*, che mutò spesso casacca, o sott'altri, è verissimo che l'istituzione di esso fu fatta da' patriarchi costantinopolitani, e l'autorità loro concessa fu *sopra tutta la lingua de' Serviani dentro li termini di tutto l'Illirico.* Ciò apparisce da' diplomi della loro approvazione ossia confirmazione, ed io ne' miei viaggi mi trovai presente al sinodo congregato in *Buccaresti* dal metropolita *Teodosio*, in cui si determinò, che fossero visitate certe ville di là dal Danubio dall'esarca, ossia legato del patriarca di Pech, perocchè parlavano morlacco: stimando la direzione d'esse spettasse al patriarca, a cui è commesso il governo ecclesiastico della lingua. Questa è l'idea realmente praticata nel rito orientale, e lo scrittore, che si diffonde molto su queste materie, dovea saperla, e saputala farsi coscienza di sognar attentati dove non sono; poichè da essa segue che li Morlacchi, i quali scosso il giogo de' Turchi, si sono ridotti a vivere sotto i gloriosi auspici del nostro Serenissimo Principe, appartengono

alla giurisdizione del patriarca serviano e non a quello de' vescovi latini nella Dalmazia, che però non tocca ad essi il formar scritture d'aggravio, e d'implorare la pubblica incorotta giustizia a fianco della giurisdizione, esercitata da monsignor *Gliubibratich* sopra i Morlacchi, quando il Principe come può e come suole il permetta.

Mirabil cosa si esclama, e si censura come insolita, illegittima estensione di podestà sacra, l'aver il patriarca di Servia mandato un vescovo in Dalmazia a petizione dei Morlacchi, sempre supposto il pubblico beneplacito, e si loda con titoli superlativi di pietà il vero attentato del vescovo di Filadelfia *(Melezio Tipaldi)*, che con supposta e forse surretizia connivenza del pubblico fece lo stesso, istituendo il vescovo *Bussovich.* Or non è questo esser cieco o volerlo essere, per farsi credito in Roma.

Il patriarca serviano a petizione de' suoi sudditi serviani spirituali istituisce un vescovo per la Dalmazia, *pronto alla professione cattolica* e rassegnato al pubblico beneplacito; e ciò è arrogarsi giurisdizione in Dalmazia illegittima, inaudita e mostruosa! Fa lo stesso Filadelfia *(Tipaldi)*, a cui non è soggetto il rito serviano, che non ha veruna relazione coi Serviani, vescovo in partibus annullare nullatenente mero parroco de' Greci in Venezia, e lo fa *non petentibus Servianis* pei suoi fini misteriosi; ed un atto di verissima invasione, un attentato manifesto e per se stesso nullo, viene canonizzato per fatto insigne di pietà.

Dimando, l'aver il *Filadelfia* istituito un vescovo de' Morlacchi in Dalmazia, fu egli ingiuria de' vescovi ed un attentato contro la loro giurisdizione si, o no? Se fu, qual all'idea della scrittura bisogna asserirlo perchè si loda e si celebra. E perchè i vescovi latini d'allora (se vi erano de' dotti e zelanti quanto quei ch'ora vi sono) non reclamarono, perchè non esposero in iscritto, ciò, ch'ora si vanta che i Morlacchi furono sempre diretti da vescovi latini, visitati, governati da essi, salvo il rito colla costituzione de' loro parrochi? Perchè non gridarono, come ora, esser questa una novità inaudita, un mostro nella Dalmazia? Giacchè se allora fu lecito, e non lese la giurisdizione latina de' vescovi della Dalmazia, ne produsse un monstro non mai veduto per secoli immemorabili, come ora nelli stessi

termini, anzi ora in termini veramente legali e canonici è divenuto sì orribile, sì strano, sì lesivo alla giurisdizione latina de' vescovi dalmatini?

Io non entro a ponderar l'istituzione del *Bussovich*, che per altro è notoria, ma perchè si veda quanto lungi dal vero vada errando lo scrittore di tanto zelo, sappia ed intenda ciò che è notorio. Il *Filadelfia* vantando zelo presso la chiesa orientale contro li Latini, *affin di formarsi un nuovo patriarcato entro lo Stato della Serenissima Repablica*, che però trasformatosi in apostolo d'immaginazione, *tentò con tutto l' artificio di farsi metropolitano indipendente dalla Morea*, e *co' soliti suoi inganni si trasse l' assistenza di Roma,* troppo credula al solito di quanto gli vien proposto di splendido e glorioso. Ma non potè appanar l'occhio perspicace del pubblico, che illuminato da' fremiti de' vescovi della Morea, ben conobbe che lo zelo era figlio d'un *sporco interesse* per trarre a se le contribuzioni della chiesa costantinopolitana, ed una *ambizione tirannica,* che tendeva ad alienar gli animi de' sudditi dal suo Principe, ne tagliò dunque le traccie; ma chi potè sbarbicarne le radici? *Filadelfia,* escluso dalla Morea, *volle slargarsi in Dalmazia*, e perchè portava il titolo d'esarca della chiesa costantinopolitana, conceduto a' suoi antecessori, affin d'esercitare qualche giurisdizione ne' Greci di Venezia, e nelle povere e poche chiese d'Istria e di Dalmazia, *diede ad intendere ch' era suo ius anche il governo de' Morlacchi,* rassegnatisi al nostro Sovrano.

Con un paralogismo sì utile, s'assunse la facoltà d'ordinare loro un vescovo, e si pose con ciò in possesso d'un *indegno attentato,* pel quale fu, come poi per quello della Morea, dal patriarca di Costantinopoli, e non per la fede, *scomunicato e deposto da quello della Servia,* insieme col *Bussovich*, il quale, non già come si suppone, *per tornar al vomito*, ma ben conscio della illegittimità della istituzione, rinunciò la dignità malamente ricevuta, alla quale fu canonicamente istituito il *Savatia* dal suo proprio patriarca.

Il dir altrimenti è un tacciar la pubblica religiosa provvidenza, che ha permesso al *Savatia* l'esercizio episcopale per tanto tempo; nè occorre sognar simonie e vendite fatte dal *Bussovich:* quest'è un professar e cer-

tamente affettar piena e grossa ignoranza del rito greco, che è lo stesso col serviano; . . . . questa per consuetudine introdotta dalle necessità, e giustificata dall' intenzione si suol chiedere ed esigere nelle instituzioni, e rinuncia qualche parte de' frutti temporali delle chiese, che si conferiscono; o si rinunciano, sì perchè il superiore possa corrispondere alle barbare gravezze dell' infedel tirannia, sì perchè il rinunciante abbia modo di provvedersi, e vivere nel suo ritiro. Nulla quì cade sullo spirituale, ne la chiesa greca s' è mai scrupoleggiata sull' annesso e connesso giusta i canoni latini. In una parola, siamo in effetto reale delle pensioni, riserve e spese per le spedizioni del prezioso piombo: benchè queste sono concepute ed artificiose formalità, che lo giustificano ingegnosamente dalle simonie, come altre non meno ingegnose giustificano i monti di pietà: *scilicet hanc veniam petimusque damusque vicissim.* Ma la carità, madre unica dello zelo, non vuole, che senza riflettere a quel che si dà, precipitosamente il prossimo si condanni.

Or sia vero, quanto calunniosamente si dice del *Bussovich*, certamente l' autore della Serenissima nè condanna, nè può condannar, anzi lodò l' istituzione del vescovo tale con giurisdizione tale, supposta la detta permissione non è un attentato contro la giurisdizione de' vescovi latini in Dalmazia. Di che dunque si lagna su questo punto, come può dire un attentato inaudito, che il *Savatia*, successore del *Bussovich* ed il *Gliubibratich*, successore del *Savatia*, eserciti tale giurisdizione, se il Principe lo permette? Ma il *Bussovich* fece la professione, e questi o furono, o sono pronti a farla. Ma questi hanno per istituzione il patriarca della Servia; quello ebbe il *piissimo* metropolita di Filadelfia. Sì, ma il *Filadelfia* senza veruna autorità sopra li Morlacchi, ed il serviano vero e reale patriarca d' essi. Ma il Serviano e scismatico ed eretico. Il *Filadelfia* fu cattolico, Dio lo sa? Donde ha l' autor della scrittura, che il Serviano sia scismatico ed eretico? — Dopo il concilio fiorentino la chiesa orientale *notorietate iuris* è sempre *supposta* cattolica; perciò ella fu chiamata con l' altre cattoliche al concilio tridentino; perciò in Levante i Greci con Latini comunicano *in sacris:* vanno insieme in processione; i Greci sogliono officiare nelle chiese latine, i Latini anche

prelati assistono alle messe greche; e quel che è di più mirabile e notorio, gli uni e gli altri s' uniscono al laudo, cioè a dire con sacra cerimonia *ad multos annos* al Principe, al papa, al patriarca di Costantinopoli. Più, Roma obbliga gli alunni del collegio greco con giuramento di tornar in Grecia, ed ivi vivere nel rito greco. O Roma non sà cosa si faccia, o la scrittura non sa cosa si dice, perocchè se i Greci ed i loro patriarchi, sotto i quali vivono, e che unicamente conoscono senza eccezione per loro pastori, sono scismatici ed eretici, come Roma astringe i suoi alunni ad andare e comunicare *in sacris* con essi, e certamente bisogna che comunichino, se vogliono viver in Grecia nel rito greco. Ciò sarebbe non sapere quel che si fa; ma il dir questo di Roma è un sacrilegio, una temerità intollerabile. Dunque bisogna dire, che Roma *notorietate iuris quidquid sit de facto* tenga per cattolica la chiesa orientale co' suoi patriarchi, — d'onde segue che la scrittura non sa cosa dice. Tanto sia detto per scoprir la fellonia d'una scrittura, che confonde tutto, per dilatare i suoi termini con vero attentato ingiurioso ed ingiusto, e s'assume la maschera di querelante nell'atto stesso, per cui dovrebbe esser querelata. Pur altre due cose sono evidenti: la prima, che i vescovi latini della Dalmazia non hanno autorità e giurisdizione, che sopra i Latini della Dalmazia; la seconda, che essi vescovi latini non hanno mai avuta, ne possono avere alcuna giurisdizione sopra i Greci e Morlacchi, che vivono nella Dalmazia. Fondasi l'evidenza di questa verità sulle bolle e costituzioni de' sommi pontefici. Queste amplamente privilegiano il rito greco, ed esimono i professori d'esso dalla giurisdizione de' vescovi latini, proibendo loro d'ingerirsi nelle giudicature e governo spirituale di quella, con espressioni legali, strettissime ed efficacissime.

Tali sono le bolle di *Leon X* e di *Clemente VII*, che con altre anteriori di simile contratto, sono stampate nel libro di *Leon Alazio* de Interstitiis (stampato in Roma l'anno 1638 apud *Maschardum* e dedicato al cardinal *Francesco Brancacci*). Elle sono state ristampate in Venezia l'anno 1706, e sono pubbliche; a queste corrisponde la pratica, che convalida il loro vigore attuale, mentre in oggi in Levante non esercitano i vescovi la-

tini giurisdizione alcuna sopra i Greci, non solamente ove è vescovo greco, ma ancor ove non vi è; in mancanza del quale subentra al governo ecclesiastico il loro arciprete; come già si praticava nel Regno di Candia ed ora si pratica in Corfù anche con solenne espressione della sede apostolica, come si può vedere nel breve di *Paolo V*, dato a questo effetto di piena esecuzione, e stampato nell'istoria di Corfù dal *Marmora* (lib. 6 a pag. 139). Segue, che se permettendolo pienamente e prudentemente il Principe sieno vescovi de' Morlacchi in Dalmazia, segue, che reggendo questi le chiese morlacche, nulla attentano sopra la giurisdizione de' vescovi latini della Dalmazia. Segue, che volendo essi escludere dal governo delle chiese morlacche i vescovi del rito e nazione, essi attentano contro la ragione, contro i privilegi di rito, e la nazione morlacca, contro le costituzioni apostoliche, e si fanno rei di quel senso, per cui sì fieramente declamano contro il vescovo *Gliubibratich.*

Cosa han che fare i vescovi latini della Dalmazia co' Morlacchi della Dalmazia? O questi sono scismatici ed eretici, come li suppone la curiosa scrittura, o sono cattolici *notorietate iuris,* come sodamente s'è detto di sopra. Se il primo, qual giurisdizione o governo può competere a vescovi per popoli, che sono fuori della chiesa, che sono tralci tagliati ed arridi, e non hanno alcuna relazione con loro. Se il secondo, come possono estendere tal *ius*, se le bolle pontificie loro lo interdicono con tanta solennità. Mi si dice. Di fatto, i Morlacchi sono stati *ab immemorabili* sotto i vescovi latini, che visitavano, che istruivano, e tutto quello, che sogna la scrittura. Rispondo, che quando ciò si verifichi, fu un attentato irregolare, spurio di fatto e contro i privilegi della sede apostolica, se i Morlacchi erano cattolici; fu uno sproposito, una tacita approvazione dello scisma ed eresia, se erano scismatici ed eretici. E ben si vede, se il fatto è vero, quanto bene spirituale abbiano fatto tali mal dirette e concepute industrie, se pure sono mai state; ma certamente nè furono nè potranno essere, e chi scrive così, fa un supposto ideale per autorizzarsene. Non erano per il passato prelati in Dalmazia sì fastosi, ne *il titolo magro* d'arcivescovo di Antivari li avea imbevuti d'odio contro i Morlacchi, ed avidità d'averli

sotto la sua sferza. Gli antichi prelati sapevano cosa loro competeva, ne s' intrigavano in si fatte contese inutili alla fede, anzi sempre dannose alla medesima. Parlo di cose note, e nella provincia ove scrivo sono chiare, che non è pregio d' opera lo stendersi a comprovarle. Realmente l' autore della scrittura non sa cosa sia rito orientale: in questo non s' istituisce mai *titulo patrimonii*, ma *titulo beneficii* solamente, giusta il can. 6 calcedonense, e ciò anche per necessità, perchè non potendosi dire in ciascuna chiesa, se non una sola messa, l' ordinare un prete senza assegnarli chiesa, sarebbe ordinarlo per non dir mai messa.

Posto ciò, che l' elezioni orientali si fanno dal popolo, o dal Principe, e l' eletto viene poi istituito nella chiesa dell' ordinante, dimando se i vescovi latini della Dalmazia, abbino mai ordinati preti greci morlacchi. Dunque non hanno mai istituiti preti tali nelle chiese morlacche. Se poi non hanno, ne hanno avuto, ne possono avere istituzioni nelle chiese morlacche, come v' hanno la visita, e la giurisdizione, se è assioma in iure che *illius est iudicare cuius ordinare*, e viceversa.

2. Chi ha stesa l' altitonante scrittura per desiderio di dilatare le filatterie, non è sì cieco, che non veda la debolezza di questo primo punto; e ben si accorge, che i fatti o non gli suffragano o lo smentiscono. Perciò a sostegno della sua intenzione passa al *secondo*, di screditare cioè il vescovo *Gliubibratich*, e gli fa un esame atrocissimo *de vita et moribus et doctrina*. Per questa lo fa reo di quanti errori corrono nella grossa ed ignorante barbarie del popolo morlacco, anzi più tosto in quell' uno d' esso popolo.

In fatti, l' opinione che vien tratta all' *origenismo* della temporaneità delle pene infernali, non è opinione ricevuta dalla chiesa serviana, come non lo è nella chiesa greca, sua matrice, che sempre ha detestato, e detesta il dogma d' Origene; ne perchè nello spiegare le pene del purgatorio, ch' essa non vuol chiamar purgatorio, ma luogo satisfattorio *(questione di nome)*, arbitra, che prima del giudizio universale possa darsi in qualche caso salute a dannati error d' alcuni, e non suo, e lo sostenti con certe narrazioni apocrife, delle quali in oggi si contrasta anche fra Latini; perciò ella mai si

sognò di ricevere temporalità origeniana nelle tenebre infernali, in cui pone perpetuamente Caino, Giuda, il diavolo, cioè *il calunniatore,* che tale è il significato del diavolo. Ben si vede anche in questo, quanto poco s' intenda di dogmatica e di erudizione l' autore della scrittura: colpa della disciplina di *Propaganda;* ma è colpa attribuir al *Savatia* ed al *Gliubibratich* quanti popolari spropositi corrono nella grossolana barbarie de' Morlacchi, e molto più l' attribuire loro misfatti atroci di ribattezzare, di distruggere chiese latine, ed altre simili cose.

Le prove di tali accuse dove sono? Il mirabile si è che la scrittura asserisce, che queste le mancano. Dice con sincerità a lui non solita, che i fatti su i quali declama contro il vescovo *Stefano* sono di *difficile prova legale,* vincolati al secreto con severità di pene, ed altri capricciosi ritrovati, che con formole nulla concludenti concludono, che quanto dice non ha prova legale. Se in *Propaganda* s' insegna, o s' impara di condannar ed infamare con scritture il prossimo senza prove legali, solamente col così si dice e così porta, e la *fama bugiarda* de' pastori nemici capitali de' Morlacchi orientali, e la voglia di qualche prelato latino di stender la sua giurisdizione oltre il termine del dovere, io non lo so, ne lo voglio credere; so certamente, che tal dottrina non s' insegna a Roma, e molto meno in questo Serenissimo Stato, che porta per impresa la bilancia d' una incorotta e disapassionata giustizia. Provi dunque la scrittura quel che asserisce, e lo provi come vuole ogni equità, ogni legge. Sinchè non lo prova, anzi confessa non poterlo provare, ogni giudizio umano, benchè barbaro nonchè cristiano dirà e giudicarà, che quanto s' accumula in discredito ed accusa de' vescovi morlacchi in Dalmazia, e singolarmente di *Stefano,* è incredibile, è una mera insigne, e non vera calunnia, dalla quale sarà in ogni tribunale assolto (quando non sia quello del calunniatore) come innocente, afflitto da imposture non provate, ne capaci di prove legittime e concludenti. E quì io fo fine al secondo punto, che non contenendo se non fatti non provati, ne probabili, ne da provarsi con prove legittime, s' abbatte validamente, e si sconfigge con una sola smentita, bastando all' accusato il niego per giustificarsi, quando

non si prova legittimamente l'accusa. Certamente questa che contiensi dalla scrittura è una maravigliosa chimera, che in se contiene il distruggimento di se medesima, mentre protestandosi il non poter provar quel che dice, pur lo dice, e vuol che sussista nell'atto stesso, che dichiara legittimamente la sua insussistenza.

3. A sostenerla in qualunque modo passa alle considerazioni politiche, le quali procura di far più forte con li sostegni d'uno zelo affettato. Ognuno vede qual egli sia, ed al fine a cui tende, bensì conosce la sua qualità. Vuol che i Morlacchi di nuove e vecchie conquiste non abbiano pastore proprio per assoggettarseli a dispetto delle costituzioni apostoliche e della clemenza pubblica. A questo fine si prova l'eccelsa pietà e providenza non lasciare la semplicità ed ignoranza morlacca in potere di chi la inganni, la discorri, la pesti, e s'eccita la medesima a timori de' sudditi de' Turchi, e dipendenti dal patriarca soggetto all'Ottomano. Ma per questo punto nè a me tocca a parlare, nè all'autor della scrittura dar occasione a discorsi, che si riserbano alla matura prudenza e gloriosa vigilanza di chi ne governa.

Ella sa le sue massime pratiche nel Levante, ove occorre l'istessa rubrica; sa quanto sia stato, e sia attaccato ed ossequioso a lei il rito orientale, da quando restò senza Principe proprio, e gemè sotto la tirannide degl'infedeli; particolarmente sa quanto i Morlacchi siano affezionati alla regia benignità, che egli ha nel suo seno e patrocinio raccolti. In quanto ai motivi zelanti io posso ben rinfacciare alla nuova moda dello zelo, che insinua la scrittura, quei dettami, che furono insinuati a quel d'Elia ch'era pur santo: *Non in spiritu grandi et forti Dominus, non in spiritu conterente petras et subvertente montes Dominus, non in commotione Dominus, non in igne Dominus, sed in sibilo aurae tenuis.* Se i prelati della Dalmazia han vero zelo di Cristo, studino il vero modo d'affezionarsi a' vescovi morlacchi, che vi fossero, con la dolcezza, non gl'inaspriscano con la persecuzione, ma gli ammolischino coi beneficii con aiuto e trasfondano per mezzo loro gli stessi effetti nei popoli che fossero lor soggetti. Così ammanseranno questi, e faranno *dociles Deo*, quelli, che s'otterà il fine del vero zelo, non le speranze di Roma, non la dilatazione delle fim-

brie, non gli applausi sciocchi di chi non sa cosa sia lo zelo, ma la gloria di Dio, la salute dell'anime, la vera e non politica propagazione della fede.

Se è vero, come è verissimo per ragione e per esperienza che *iis artibus servantur et propagantur Imperia, quibus parantur*, e che fu sempre un sacrilego sproposito nelle cose sacre e spirituali mutar la massima stabilita da Cristo, e praticata da' santi apostoli per accenderne il mondo col fuoco che illuminò le di lui tenebre, ben si accorgeranno i prelati della nostra Dalmazia, che questa non è fondata in altro se non nella carità, non quale se la finge l'autor della scrittura, ma quale la riprese s. Paolo apostolo, salito sul terzo cielo a ritrarne l'idea, ed insegnarvela quando scrisse: *Charitas patiens est, benigna est, non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non cogitat malum, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non gaudet super iniquitate, non irritatur, congaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia substinet.* Quest'è la caratteristica del vero zelo, e l'arte maestra di piantar, di coltivare e propagare la fede in chi si crede esserne senza, con questa i santi apostoli, e loro successori la difesero per tutto il mondo; con questa richiamarono dall'inquità i miscredenti e traviati, e furono un ovile di Cristo quello che s. Leon papa chiamò *Sylvam bestiarum frementium.* Maltrattati beneficarono, odiati s'insinuarono, e a forza d'una lunganime e divina pazienza uccisero spiritualmente tutte le fiere, che vide s. Pietro nel misterioso lenzuolo.

Il pretender colle violenze, con i dispetti, colle calunnie, colle sinistre diffamazioni e colle contese di giurisdizione dilatar la fede, è una frenesia sempre dannosa, anzi dannosissima praticata con quelli, che si suppongono traviati nel rito orientale, sia greco, o serviano. Se l'autor della scrittura avesse qualche piccola tintura d'erudizione nella storia ecclesiastica, vederebbe questa verità in quella parte d'essa, che riguarda la chiesa greca una colla serviana; e se penetrasse le *deplorabili conseguenze dell'ambizione del Filadelfia,* arcivescovo a lui *piissimo*, condannerebbe se stesso per aver assonta una specie di zelo imprudente (prescindendo dalle ragioni di religione e mira politica), inutile alla propagazione della fede.

Non già che l'autore della scrittura non è capace di tal erudizione sacra, o almeno per fargli onore la dissimula, non mi faticherò a chiamarlo *extra crepidam suam*, solamente lo pregherò che rifletta e consideri quanto abbia bene fatto la cortesia e la caritatevole beneficenza, esercitata con popoli barbari di rito orientale. L'esempio è fatto, è noto e verissimo ed è dei nostri tempi.

Nelle conquiste fatte da *Cesare* sopra i Turchi, antecedentemente a quest'ultime, si ridussero molti popoli di rito orientale, ruteno, valacco sotto la protezione imperiale in Ungaria. Rozzi, barbari, ignoranti, infetti non meno de' Morlacchi, condussero seco loro preti, e perchè ne avessero la continuazione, promettendoli il Sovrano, chiesero un vescovo, che risiedesse in Transilvania. Il cardinal *Coloniz* di sempre santa e gloriosa memoria non s'oppose, non ricorse, non esclamò, non s'immaginò estorsioni, tirannie e misfatti, ne chiamò la Maestà Cesarea alle belle riflessioni politiche, di cui va armato il fine della scrittura, ne vide in aria pregiudizi d'infedeltà ne' vescovi in paese soggetto all'Ottomano, ma sulle massime del vero zelo e prudenza evangelica, sopportò, dissimulò e con viscere veramente cristiane cominciò a beneficare e proteggere, ed ottener privilegi e per popoli e per vescovi, aprì seminari, mandò missioni, e fe' estender libri nelle lingue rutena, o russiana e valaccha, e con quest'arti veramente divine, trasse quel vescovo e suoi sudditi a solenne unione, fatta spontaneamente e di cuore e non per forza, affin d'averlo beneficato, ed ottener parte e chiesa (e si noti bene questa verità) ma perchè già s'erano ammansati i cuori col beneficio. Con sì placido zelo, e perchè diversissimo dall'idea dell'autor della scrittura, si guadagnarono a Dio 30.000 e più anime, come può vedersi nella „Roma Sacra" del padre *Gio. Lorenzo Lucchesini* della compagnia di Gesù e vien lungamente descritta dal padre *Martino Streuz* in chartis pur gesuita nella dedicatoria all'istesso eminentissimo cardinale nel libretto intitolato: Dissertatio Chronologica Polemica, stampata in Ternovia l'anno 1703, ove potrassi legger quanto bene poi ne seguì: le miriadi degli uniti, i vescovati orientali tutti in Ungheria, il *Morcossente,* il *Suestriziente* in Croazia.

Par che quelle ceneri porporate gridino a' religiosissimi vescovi della nostra Dalmazia: *exemplum dedimus vobis,* perchè facciano quel ch'esse fecero a vera gloria di Dio, ed in conseguenza non dieno orecchio, anzi dettestino lo spirito turbolento ed atroce, il falso zelo ed interessato della scrittura, che per estender l'autorità de' vescovi latini in Dalmazia, oltre a testimoni a lei competenti, non vuole che si rifletta al perentorio impedimento ed ostacolo della propagazione della fede, all'evidente destrazione della gloria di Dio e della Sede Apostolica, e forse anche (che Iddio non voglia) a pregiudizio del pubblico.

1720, 1 Agosto, Castel Nuovo.

A gloria di Dio Signore ed a lume della verità attestiamo noi abitanti di questa città, religiosi e secolari con nostro giuramento solenne, qualmente monsignor *Stefano Gliubibratich,* vescovo di rito greco, commorante in questo borgo, ha vissuto, e vive nel rito greco obbediente alla chiesa costantinopolitana, e senza mai aver dato alcuna indizione di scandalo, ma con ogni religioso contegno; ne mai aver fatto, ne detto cosa alcuna contro il rito della santa romana chiesa, vivendo alla cura della sua chiesa e convento. In fede di che si è fatta la presente, pronti anco di provarlo innanzi la giustizia del nostro Serenissimo Principe.

Io Don *Vincenzo Valeri,* curato, attesto quanto di sopra con mio giuramento.

Io Don *Alessio Prov. di Bassano,* presidente, attesto quanto di sopra con mio giuramento.

Io Don *Giuseppe di Cadore,* presidente dei Cappucini, con mio giuramento attesto quanto sopra, cioè di mai aver inteso cosa alcuna contro questo prelato.

Io *Simon Stoia,* can.e, affermo quanto sopra con giuramento per la pratica che tengo del prelato e condizioni del di lui contegno.

Io *Francesco Serasino,* scontro fiscal, affermo quanto sopra con giuramento.

Noi *Francesco Badoer,* per la Serenissima Republica di Venezia Provveditore di Castel Nuovo.

Ovunque le presenti perveniranno, attestiamo esser il presente attestato firmato e sottoscritto di propria mano e carattere de' soggetti espressi, e per esser tali, quali si sottoscrissero, riportar deve quì ed in ogni luogo piena ed indubitata fede. In quorum fidem etc.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 46—55.

XCVII.

1721.

Поводом Пападополијева списа о епископу Љубибратићу (в. док. XCVI) архијепископ задарски Змајевић одговара, и опет грди православне далматинске Србе.

Risposta di monsignor *Zmaievich* all' apologia fatta a difesa del rito serviano e del monaco *Gliubibratich*, asserto vescovo.

Erraverunt ab utero et locuti sunt falsa. Psal. 57.

La maldicenza figlia di malevolenza ha l' origine dall' invidia, cieca talpa dell' appetito sensitivo, sempre armata di denti canini per mordere la virtù de' Platoni, Aristippi e Zenoni, emola di quel lordo animale, che privo di forza per diffendersi da' cacciatori, pretende schermirsi della forza con certa nera lordura, che invano getta contro di essi, perchè infine si fa la preda ed acquisto. Tal è il costume dei maledici invidiosi, che passando dalle parole agli scritti, spargono sordidi inchiostri, ma deturpando sè stessi, con quelle nere brutture accrescono anzi l' orrore all' invidiata innocenza. Con tali penelli tinti dalla più nera caligine è adombrata l' apologia a difesa del rito serviano e del monaco *Gliubibratich*, asserto vescovo. Chi l' ha esteso, molto detrae de' prelati dalmatini e degli alunni di *Propaganda*. Ma chi professa vita religiosa ha in orrore *maledicentibus maledicere*, e benchè meritino costoro trattamento eguale alla loro maldicenza, nientedimeno agli sfoghi maligni ed alle detrazioni appassionate ben volentieri *innocentia parcit.* Siano pure tali quali li va delineando l' apologia col carbone, anzi che più che col pennello li vescovi dalmatini; ogni uno di essi può rinfacciargli e dire: *Cathedra Petri communio sociorum, supra illam*

Petram aedificatam Ecclesiam scio, quicumque extra hanc domum agnum comedet profanus est. Siano egualmente ignari delle polemiche cognizioni li propagandisti, che pure si professano con studio e profitto in quel *gran Collegio*, e rendono mendace con fatto diverso la penna apologetica. Siano portati dallo zelo indiscreto d'Elia contro li falsi profetti, non aspirano però essi ad altro carro, che a quello che mai vacilla, sostenuto dalle quattro ruote evangeliche per volare sicuramente al cielo. Se non possedono le cattedre primarie nel Gran Liceo, hanno però la gloria di seguitare con divota rassegnazione e profitto: *Cathedram Petri et Fidem Apostolico ore laudatam.* Lode al cielo non sono relegati: *inter lacus contritos, qui aquam non habent,* perchè sanno ove sia *fons signatus, et hortus conclusus,* ed ivi bevono l'acque pure, che non sono di piacere a chi ha il palato accostumato alle torbide. Lui si fabbrica *supra firmam Petram,* che rende stabile l'edifizio non già sull'arena, che rende certa la rovina; ivi malgrado all'empietà si passeggiano i viali deliziosi dell'infallibilità de' dogmi, non già la via torta e li biví pericolosi, che fanno alli falsi profetti d'Elia *in duas partes claudicare.* Merita compatimento la cieca passione, perchè viaggiando a vele gonfie tra le dense caligini della propria cecità è facile dare negli scogli per farsi autrice del proprio naufragio. Imita gli antichi Celti, che combattevano a occhi chiusi, e davano colpi alla cieca, senza potersi difendere dall'offese, che non vedevano. Vedesi bene quanto falsi sieno li supposti, chiare l'illusioni, mendicati li supplanti nell'apologia, estesa da mano ingannatrice e mascherata sino nella condizione dell'autore. Suppone il pubblico beneplacito nel volo ambizioso del *Gliubibratich,* e con esso pure autorizza la sua vasta giurisdizione, suppone non aver mai reclamato li prelati dalmatini contro *Bussovich* e *Savatia,* quando li loro clamori mai siano stati oziosi al trono del Principe. Fabbrica egli senza fondamenti per far compagni della rovina li suoi castelli in aria. Manca al monaco intruso il pubblico assenso, e deve più mancargli anche per tal ragione incontrastabile nella massima di Stato, ogni facoltà del preteso pastorale. Vi son anzi tre decreti dell'Eccellentissimo Senato, che lo vogliono espulso dalla Dalmazia,

e questo solo giudizio della pubblica sapienza dovrebbe bastare per far arrossire nella sua franchezza l'apologista col pentimento d'essersi cimentato nel conflitto dopo la perdita di tante battaglie. Il solo *triplice trionfo* basterebbe per giustificare la causa de' prelati dalmatini, e far conoscere li loro originali differenti dal ritratto delineato dalla penna intinta nel più nero inchiostro della maldicenza; ma per non lasciarla fastosa nel suo volo sarà ben esaminare le sue difese per meglio conoscere le sue illusioni e debolezze. Sia pure carità *parcere subiectis,* ma sia ancora la giustizia per *debellare superbos.* Ogni cristiano istituto è appoggiato in due poli: rito e dogma. E questi devono esser tra sè così concatenati ed uniti, che se il dogma è empio, il rito degenera in illegittimo e spurio. Professano pure il rito greco gli Ariani in Oriente, li Nestoriani, gli Eutichiani, li Macedoniani, li Monoteliti, e pur erano considerati fieri mostri e furie d'averno dall'istessa chiesa greca. Quanti conflitti non ebbe ella con quelle arpie, nate al mondo per lacerar le viscere del santuario? Non le considerò per sue figlie che illegittime e spurie, perchè sebbene professano il rito, aborrivano il sacro dogma. Tal è ora il rito serviano figlio del greco, ma degenere del padre, perchè nel suo clero è professore di dogma empio, sempre detestato dalla chiesa greca. Riservate le prove a luogo suo, dovrebbe arrossirsi l'apologista della comunanza della chiesa serviana, che egli dà alla sua chiesa greca, per farla partecipe di quegli errori, che essa ha sempre aborrito in altri eretici. Supposto il fatto, non si pentirebbe egli della miscianza tanto ingiuriosa alla sua buona madre? Non devo crederlo diversamente, siccome devo compatirlo perchè la lontananza gl'impedisce la vista, e l'inesperienza lo rende privo de' lumi nelle cose di Servia, e poverissimo in quelle d'Albania, ove falsamente inventa, forse con favolosa greca licenza, nuovo rito, quando in quella celebre regione mai vi fu altro che rito greco nelli Greci o latino nei Latini. Non se gli deve rinfacciare, che non sa cosa si dica. Questa è fase propria del suo caldo temperamento, che forma nuovo linguaggio, ma proprio degli antichi cinici suoi paesani; merita rispetto la canizie, e compatimento l'età logora dal tanto

studio e stanca dalli voli importuni. Devesi pur supporre per infallibile nella storia sacra, che fino dall'età più rimote l'Illirico, composto da tanti regni e provincie (diviso poi in orientale ed occidentale sopra di quello all'ora più vasto), fu soggetto al patriarca d'Occidente ed. esercitò le ragioni primaziali l'arcivescovo di Tessalonica come vicario della Santa Sede, poi per quello d'Ohrida, e finalmente, dopo distrutta Dioclea, l'arcivescovo d'Antivari, ma con più ristretta giurisdizione a pari del più ristretto termine prescritto dalle vicende de' tempi e domini all'Illirico orientale. Che sebbene li patriarchi di Costantinopoli, appoggiati alla prepotenza de' suoi Cesari, hanno più volte lor insidiata ed or sconvolta la giurisdizione del patriarca d'Occidente sopra l'Illirico orientale, mai però è stata pregiudicata quella che essi hanno esercitata sopra l'Illirico occidentale, che per qualche accidente di poca durata dalla massima di stato nelli Cesari greci, che siccome la Servia è compresa nell'Illirico orientale, così la Dalmazia è porzione più nobile dell'Illirico occidentale, in cui talvolta ha preteso, mai però ha avuta ingerenza legittima il patriarca d'Oriente.

Ciò supposto come incontrastabile nella sacra storia, or io dimando al gran apologista, come il patriarca di Servia può arrogarsi la giurisdizione in Dalmazia? Mi dirà egli che l'ha avuta dal patriarca di Costantinopoli. Ma come questo può dare ciò che non è suo? Egli mai ha avuto ragione sopra l'Illirico occidentale, nè può confidarla ad altri. Dove è la Dalmazia, si vegga la sua topografia antica e moderna, e la si troverà segnata nell'Illirico occidentale. Or se in questo non s'estende il pastorale di Costantinopoli, come può estendersi l'altro di Servia, che da quello riceve l'autorità? Certamente niuno può dare ciò che non possiede, e se la Dalmazia non fu possesso della mitra di Costantinopoli, meno questa può comunicarlo al serviano, nè egli confidarlo ad altri metropoliti vescovi. L'argomento è chiaro, nè può bramarsi evidenza maggiore. Or non è questo un dilattare le filattarie, metter in campo il gran squadrone del *Dominamini* per oppugnar la ragione e combatter l'altrui giurisdizione? Ne val a dire, che l'autorità del patriarca di Servia per privilegio donatogli dal

patriarca costantinopolitano s'estende sopra tutta la lingua serviana entro i termini di tutto l'Illirico, e perchè obietto debole fa poco onore all'autore. Doni pure con generosità il patriarca ciò che è suo, mai però può donare ciò ch'è d'altri. Non fu tutto suo l'Illirico, nè può sopra di esso dilatare le fimbrie, e meno comunicarle ad altri. Stia il Serviano ne' suoi limiti, e se egli è il secondo nel catalogo della chiesa di Costantinopoli dopo il Macedone, imiti questo come più anziano, che non si dilata fuori della meta prescritta al suo pastorale. Non presuma di esser ecumenico per abbracciar l'università de' suoi sudditi sotto ogni cielo. Anche il Veneto è patriarca ed ha sudditi spirituali li Veneti, ma quelli di Levante e Dalmazia non possono riconoscer altri che gli ordinari del luogo. È possibile che il Serviano abbia il suo illimitato ed incircoscritto, quando li patriarchi maggiori d'Antiochia, Alessandria e Gerusalemme, hanno le mete prescritte all'estensione della sua autorità? Il fatto è certo, e condanna per indubitata la chimera serviana. Ma il sinodo di Bucaresti nella Valacchia ha riconosciuto la giurisdizione del Serviano anche di là dal Danubio, ed ha ordinato al suo esarca o vicario la visita delle ville nelle quali soggiornano li Serviani. Se quest'è l'Achille del suo argomento, egli è di troppa prova e però di niun valore, anzi contrario al primo sentimento dell'autore. Disse egli poco fa, che l'autorità del Serviano è sopra tutta la lingua de' Serviani dentro i limiti di tutto l'Illirico, ed ora passando per appunto *ultra crepidam suam* aggiunge, che fu pure riconosciuta di là dal Danubio nella Valacchia. Non si è fissato nella geografia per riconoscer la situazione topografica della Valacchia e dell'Illirico: il Danubio è confine boreale dell'Illirico, e la Valacchia eccede le sue mete da esso divise con quel fiume reale. Or se la Valacchia non è provincia dell'Illirico e se dentro i termini dell'Illirico tutta è compendiata l'autorità del Serviano, come poteva egli o pretendere o avere autorità sopra i Serviani della Valacchia? Poteva bene il sinodo col consenso del legittimo metropolita dimandar la facoltà della visita, e ceder le ragioni anche ad altri che avessero la lingua comune colli popoli, ma ciò non può provare la pretesa vasta giurisdizione del Serviano, e se

questa gli fu spontaneamente accordata da prelati greci di là dal Danubio, or che gli vien giustamente contrastata da prelati latini nella Dalmazia, dovrebbe egli ritirarla per non affettare il *Dominamini* in casa d'altri e per non apparire ospite violento e dispettoso.

Non ancora persuaso l'apologista, replica con franchezza, che dovunque sono li Serviani, ivi deve esser la giurisdizione del patriarca. Troppo gli dà, e però deve tollerarlo tanto più povero nella sua Servia. Dio buono! può ben sognarsela un greco nelli suoi facoltosi vaneggiamenti come illegittima e spuria: mai però potrà comprovarla come legittima e reale! Se ogni capo spirituale della lingua dovesse avere l'autorità sopra i suoi nazionali sotto ogni clima, che confusione non vi sarebbe nella sacra gerarchia? Vi sono pur tante nazioni più nobili nel mondo, tanti prelati più insigni nella chiesa di Dio, capi delle lingue e nazioni intere senza ambizione di privilegio così stravagante. Quanti Francesi vi sono fuor di Francia. Quanti Spagnuoli fuor della Spagna, nè mai li loro prelati si sono arrogata l'autorità sopra di essi, benchè di sua lingua e nazione, perchè ospiti sotto altro cielo soggiacciono alla giurisdizione dell'ordinario locale. Impari dai nostri prelati la *moderazione*, che manca al Serviano, e si ricordi non esser egli infine altro che primate della sua nazione, a cui nulla più vi aggiunge il titolo fastoso di patriarca. Non si difenda più col vano pretesto di privilegio donatogli dal patriarca di Costantinopoli, perchè questi non può donare ad altri ciò che non fu mai suo. Si contenti della ripresalia dell'Illirico orientale e lasci l'occidentale ad altra autorità *più venerabile e sacra*, che sempre l'ha posseduta.

Si concluda una volta dalle premesse con più evidente dimostranza e si dica altamente, che compresa la Dalmazia nell'Illirico occidentale, in cui mai s'estese l'autorità *legittima* di Costantinopoli, non può essa nè deve a questa soggiacere, ch'essendo illegittima quest'autorità sovrana, molto più sarà spuria la delegata del Serviano, e mostruosa quella ne' suoi pretesi suffraganei e vescovi, che finalmente niun può ricevere in privilegio, ciò ch'è d'altri in proprietà, ne mai può avergliela dato, chi mai ha avuto dominio e possesso. L'esempio del *Savatia* portato a difesa del *Gliubibratich* suffraga anzi le

giuste ragioni de' prelati dalmatini, e li fa conoscere eguali in tutti li tempi nella costanza di combattere le novità della religione in Dalmazia. Fu egli il primo vescovo che vuol estendere le filatterie sopra la Dalmazia, come Serviano. Sia pure esente, come si presume, dalla simonia nella sua pretesa istituzione, fu però questa tutta differente dalle legittime istituzioni ed investite che dona il piombo venerabile e sacro e di peso soave a chi non è scismatico.

Non meritano biasimo i prelati d'allora, de' quali alcuni sono tuttavia superstiti, perchè il fatto è recente di soli quattordici anni innanzi. Reclamarono essi costantemente, e *per li loro clamori* mai potè *Savatia* ritrarre li pubblici assensi per legittimare con possesso l'autorità pretesa. Era tollerato a Castel Nuovo come profugo ospite dalla Turchia, ma non si soffrì a vescovo tra li Morlacchi della Dalmazia. Se una volta gli sortì di visitarli, ma per *scorticarli* giusta il costume, ciò fece certamente senza pubblico voto a guisa di *ladro*, non di pastore. Condanni pure l'apologista la propria facilità a credere, che *Savatia* sia stato riconosciuto dal Principe per vescovo de' Morlacchi nella Dalmazia. Si mostri il dogma del possesso per credergli. Si ricerchi al suo ricco erede che se ha avuto ambizione di essergli successore del vasto dominio, dovrebbe aver avuto cura di conservare quelle carte che potevano dare vittoria al suo giuoco, e spirito al suo volo. Non le mostrerà egli certamente, perchè *Savatia* mai l'ha avute, e condanna quella penna di mendace, che la scrisse con tanta franchezza.

Anco la previa comparsa di *Bussovich* con nuovo carattere in Dalmazia non fu senz'opposizione de' prelati dalmatini. Si voltino li protocolli dell'offizio episcopale di Sebenico e si troveranno li reclami portati a monsignor *Tipaldi*, arcivescovo di Filadelfia innanzi d'umiliarli al trono del Principe; si troverà, che *il sacro e pio prelato* sino dall'anno 1699. 30 ottobre confessa nella lettera al rettor de' Greci in Sebenico, che il *Bussovich* non era vescovo de' Morlacchi, ma semplice visitatore e suo esarca, o vicario. Ecco il motivo per cui egli fu per allora tollerato. Sapevano i prelati che il *buon Filadelfia* era greco-cattolico, e rassegnato con sincera ob-

bedienza all'oracolo della chiesa, da cui era messo in ogni sacro impegno. Supposero e non fallarono esser consiglio romano l'istituzione del *Bussovich* in qualità d'esarca o visitatore. Se non s'avanzarono in altre opposizioni, è perchè riverivano nell'autorità delegata del *Filadelfia* quella mano venerabile e sacra che unicamente maneggia con assoluta plenipotenza il pastorale, non meno sopra l'occidente tutto, che sopra l'Illirico occidentale, il quale come si disse è porzione fortunata la Dalmazia. Quando poi il *Bussovich* comparì lupo in ovina pelle, provò per suo giusto tormento i clamori de' prelati dalmatini, e colla fuga in Oriente sfuggì le pene dovute all'ipocrisia ed inganno. Poteva far di meno l'apologista d'affaticarsi tanto nel parallelo tra il *Bussovich* ed il suo *Gliubibratich*, perchè vede non meno la differenza del caso, che la costanza de' prelati dalmatini in tempo eguale contro la novità dell'attentata loro giurisdizione. Offende egli sè stesso nell'offesa ingiusta del *benemerito Filadelfia*. Doveva perdonargli in morte, giacchè tanto l'onorò in vita. Egli è pur quel degno prelato, lume splendido della chiesa greca, che fu oggetto di lode nelle mistagogiche prenozioni, ne so intendere, come ora sia divenuto bersaglio della maldicenza. Grande infernitana nelle sue costanze. L'asta favolosa d'Achille prima feriva, e poi sanava; ma la penna del detrattore, temperata dal maneggio delle favole inventate a favor del suo *Gliubibratich*, per farlo comparir eroe all'ultima moda dell'antica Grecia, prima si tinse nell'oro con encomi, cambiata poi la tintura nell'inchiostro nero della più maligna detrazione. Merita compatimento la mano inconstante nella diversità de' colpi, ma non può meritarla la doppiezza del cuore mosso non meno dallo spirito d'invidia ed ambizione, che dal motivo d'emulazione della gelosia di vano avanzamento. Sarà per tutte l'età venture benedetta la memoria del cattolico *Filadelfia*, perchè, vero discepolo degli antichi padri greci, fu rassegnato al capo visibile della chiesa di Dio, ne può esser altri via d'un scismatico che lo dubiti cattolico, e troppo nera la passione che non perdona al sepolcro e vuol dipingere il pio defunto con colori differenti dal suo vero originale. Ad onta della detrazione maligna egli è ospite beato nel cielo colà giunto, come deve credersi *per infamiam*

et bonam famam, colpi differenti e con diverso fine vibrati da chi è solito detraere di chi non è suo eguale.

Ma è tempo ormai che si visiti nella sua *cattedra favolosa* il *Gliubibratich.* Il suo difensore no lo vuole nè scismatico nè eretico, perchè lo vuole singolarmente greco. Dio buono, quanto poca venerazione professa un greco alla sua chiesa! La vuole egli infetta d'errori serviani, quando un cattolico la suppone immaculata ed innocente. Pretende uguaglianza tra Serviani e Greci, e non s'avvede che col nettare gli uni infetta gli altri. Se l'autore avesse praticati li Serviani *intus et in cute,* li confesserebbe differenti da suoi Greci, ed avrebbe orrore di farli comuni colla sua nazione e chiesa. Legga per grazia l'istoria, e troverà ch'in tempo era vacillante la fede in Servia: la peste degli Albigesi esule dalla Francia e passaggiera per l'Italia ed Illirico occidentale, fermò il domicilio nella giurisdizione di Servia stessa. Legga gli atti de' concili di Parigi, di Sens, di Tolosa e di Beziers per meglio erudirsi nel gran travaglio di quella chiesa, che allora abbracciava egualmente e la Servia e la Bulgaria. Bulgari eran detti quelli eretici rampolli della setta albigese, ch'infettarono i paesi ed attaccarono il contagio agl'istessi principi nel soglio. Certamente, *Gregorio Despoto* era pessimo eretico ed avverso ostilmente a tutto ciò che ha di sacro e venerabile il cattolico istituto; non fu però egli tenuto per eretico qual era dal suo clero, e perciò convien crederlo a lui eguale di dogma. Mentre si rimette l'apologista allo studio delle sacre storie, si conclude non esser egli ben versato nelle serviane, come è nella greca giurisdizione, e per meglio illuminarlo è ben aggiungervi, che siccome cadè Servia nel luttuoso destino della sua captività sotto quel *Despoto* infelice ed in tempo di sua eretical infezione, così ignorante il clero sino dalla sua origine e privo d'ogni coltura dottrinale, dopo caduto captivo, restò maggiormente involto nelle sue tenebre e caligini, ne vi fu mano autorevole e forte, che abbia potuto sollevarlo dalle tenebre degli errori al lume della verità. Questa *si suppone* l'origine degli errori serviani, e non possono esser negati, perchè sono scoperti dalla giornaliera esperienza nell'odio ostile che professa tut-

tavia il clero serviano al santuario latino. Dall'istesso fonte sono derivate quelle acque impure del ribattezzo de' Latini per farli eguali agli Anabattisti, di là le bestemmie usate nelle sacre cerimonie battesimali, allorchè con empie interrogazioni obbligano il neofito supposto: abrenunciare al papa romano, alla croce o al battesimo latino ed al digiuno sabatino. Veda l'apologista le relazioni degli Eccellentissimi Generali *Civran*, *Grimani*, *Valier*, *Molin*, *Riva* e del straordinario *Erizzo*, che colla loro gran mente si fissarono negli errori del rito, e troverà errori sinceri e non idee favolose.

Se vuole difendere il suo cliente dall'origenismo col negare ciò che è notorio, ed ignoto solamente a chi mai conversò col clero serviano nell'emporio di Servia, in cui si spacciano queste merci contaggiose pubblicamente, non potrà però esimerlo dall'eresia de' Donatisti nella professata avversione a tutto ciò che ci è di più adorabile nella chiesa latina. Se gli antichi Donatisti dell'Africa negavano la validità del nostro battesimo, se sprezzavano l'eucaristia, se bruciavano ovvero raschiavano i nostri altari contaminati e polluti; cosa fan ora li Serviani? S'introduca un calogero in chiesa nostra, gli si mostri il luogo, ove si tiene chiuso il Venerabile, anzi gli si additi questo esposto alla pubblica adorazione, e si vedrà nel confronto la verità. Lo riguarderà egli con alta cervice; e se il rispetto di persona autorevole presente non obbligasse la sua politica ad un semplice segno di croce, non si scoprirebbe in lui minimo atto di religione. Questo non è uno sprezzo verso l'adorabile eucaristia? Non è un retaggio dell'antica eresia de' Donatisti, rinnovato pure nelli moderni eretici del Settentrione? Gli si mostrino li nostri sacri altari ed in essi le sante immagini, e se non sono dipinte alla greca, sono da lui riguardate egualmente coll'alteriggia e collo sprezzo. E non è questo un rampollo de' Donatisti nel credere profani li nostri altari? Si provi di sporgergli l'acqua benedetta in atto di stima e confidenza religiosa, e si vedrà la sua renitenza nel prenderla per non contaminarsi, o presa con orrore rigettarla poi con disinvoltura, per non sporcarsi. Dio buono! Si vedono pure giornalmente queste mostruosità nel clero serviano, ed ancora non si vuol crederlo *eretico?*

Certamente dovrebbe inorridirsi l'apologista dell'uguaglianza ch'egli stabilisce tra il rito serviano e greco, contaminando l'uno cogli errori dell'altro. Si venera la chiesa greca, e ben volentieri s'accorda all'apologista tutto ciò che egli con tanta tattica ed amplificazione si sforza d'insinuare. Sia pure la chiesa greca, dopo il concilio fiorentino, *notorietate juris* supposta cattolica; comunichino in Levante i Latini ed i Greci *in sacris;* obblighi santamente Roma gli alunni del collegio greco di ritornare in Grecia e vivere nel rito greco; ma si riveriranno sempre quelle sacre ordinazioni, come si negherà sempre con franchezza essere l'istesso serviano che greco. Se tra di loro è eguale il rito, non è eguale il dogma, che quello diversifica e contamina. Non merita la chiesa greca la comunanza tanto detestabile e scandalosa, siccome non ha meritato quella cogli antichi Ariani in Oriente, Nestoriani, Eutichiani, Macedoniani, Monoteliti, che pure erano del suo rito, non però del dogma. Ciò supposto, si ricerca se sarebbe stato quel mescuglio ingegnoso per la chiesa greca? Si risponde di sì, e perchè coloro erano eretici; ma se sono *eretici* anco li Serviani, perchè farli membri e porzione della chiesa greca? Non è questo un gran torto all'altrui supposta innocenza? Non è quest'un arma, che combatte chi la maneggia? Ne val a dire essere compresa la chiesa serviana nella greca, perchè a questa soggetta. E siccome dopo il concilio di Firenze si suppone la madre cattolica *notorietate juris,* così deve supporsi egualmente cattolica anco la figlia; poichè quì si tratta del fatto, e questo solo basta alli preti cattolici per condannare per eretici li professori dell'eresia già dannata. Purtroppo *omnia suffert, omnia substinet* la carità romana, e se è innarivabile la sua sofferenza, perchè provocata ed in tanti modi ferita, l'istesse cicatrici però tuttavia aperte e fumanti rinforzano li trapassi scandalosi usati alla buona madre e condannano quella serviana empietà, che fu dannata da tanti concilî e papi, e in altri eretici dettestati egualmente dalla chiesa latina e greca sino dalla prima loro età. Vorrà forse l'apologista negare ancora la verità dei fatti? Ma legga le relazioni generalizie. Legga il costituto del monaco ruteno, per ivi ritrovare il suo disinganno e motivo di pentimento. Giunse a Castel Nuovo

il *buon monaco* e fu raccolto dal *Savatia,* e dal moderno *Stefano* non gli fu negato l'uso dell'ospitalità sino a tanto che egli non si scoprì cattolico in occasione di accompagnare e venerare il Santissimo, che si portava in viatico ad un moribondo. Allor espulso egli come eretico dal castello, conobbe nelli suoi ospiti l'error de' Foziani e Donatisti. Lo rivelò al prelato latino e lo marcò col costituto in pubblico officio a indennità della propria coscienza, scanso dell'illusioni, cautela dei superstiti e memoria de' posteri. Se alli prelati latini manca il modo di rilevare legalmente i fatti per la professata rassegnazione alli pubblici delicati riguardi e per le pene severe prescritte dal clero a chi pubblicasse il secreto vincolato al silenzio, se non si vuole ad essi credere, si creda almeno al costituto stesso, si creda all'esperienza de' fatti, ed all'oracolo de' più insigni senatori, che esaminarono la materia e rilevarono in buona parte la verità, e sin d'allora la riputarono degna di pubblico lume e provvedimento.

Può negarsi la fede ad un credito impuntabile? Ma sia falso tutto il resto, si fermi l'orrore nel gran sacrilegio de' ribattezzi. Questo solo è errore degli errori, che pone la falce alla radice, facendo passare per eretica la cattolica religione. Epiloga l'empietà di tutti gli antichi e moderni eretici. Se è nullo il battezzo latino, nulli saranno li sacrifizi e sacramenti nelle ordinazioni e consacrazioni, nulla la fede e la religione, polluti li tempî, profanati gli altari. Tutto questo orrore va in conseguenza evidente di quel negato primo principio di nostra eterna salute, e può esser tollerabile dalla pietà del Principe? Non basta il niego al reo convinto, *qui totum negat, totum concedit,* dice l'assioma filosofico. È costume degli eretici negare i dogmi empi appresso di chi può nuocerli la pubblica confessione. Se nelle delicatezze de' dogmi si dovesse prestar fede alle negative del reo, non sarebbe stato convinto nè *Molinos,* nè *Beccarelli* a' tempi nostri, nè tanti altri eretici nell'età più rimote. Negò il *Gliubibratich* costantemente anco tra tormenti di fuoco la sua reità, e pure convinto fu condannato e punito. Vorrebbe forse operare egualmente egli nel fatto di lesa Maestà Divina? Ma sortirà sempre effetto eguale al commesso delitto di lesa maestà umana.

Siamo in parità di fatti, e se ad alcuno non suffragò il niego altitonante, manco deve giovargli nell'altro. Se la chiesa di Dio è madre tollerante l'acerbe ferite che gli apporta e la lingua e la penna dell'apologista nelle gravi offese del suo infallibile oracolo, non deve però soffrire questi cerberi latranti, che ella una volta ha espulso dal Santuario, e condannato alle maledizioni. Giudichi ora chi legge, se veramente siano questi li clamori de' prelati latini contro il *Gliubibratich;* se può credersi alla professione di fede che promette col recente confronto di *Bussovich* spergiuro, se sia infetto il rito serviano, e se merita il greco d'averlo o per compagno o per figlio legittimo, mentre chiamata la penna a difendere i prelati dalmatini dal nuovo fulmine del dottissimo apologista. Li condanna egli alla gran pena delle bolle violate di *Leon X*, di *Clemente VII* e *Paolo V* per l'ingerenza sin ora praticata dal governo sacro de' Serviani in Dalmazia. Crede di parlar cogli idioti per darli ad intendere le favole greche a modo suo. Vanti pur egli il gran nome d'esser principe degli eruditi nel secolo, mai però potrà suffragarlo la sua erudizione. Legga meglio le bolle ed esamini di qual clima parla l'oracolo romano. Se egli versa sulla Grecia, cosa ha che far con questa la Dalmazia, che fu sempre soggetta al patriarcato romano? Vuole Sua Santità ed è legge adorabile delli prelati latini, ch'essi non abbiano dominio sul rito greco nella Grecia, ma credo voglia pure che li prelati greci non s'ingerischino nella giurisdizione de' prelati latini. Comanda, che ogn'uno stia ne' suoi limiti per non dominare in casa d'altri. Legge santissima, che siccome venerata da prelati latini, così se fosse obbedita da serviani, non avrebbe timore del gran consiglio in Dalmazia. Sia pur greco il Serviano, come lo vuole l'apologista: cosa ora pretende di più colle bolle accennate? Perturbano forse li prelati dalmatini la diocesi di Servia, o sono eglino sturbati dal Serviano nella tranquillità delle proprie diocesi? La Dalmazia non è Servia, e qual facoltà può in quella avere il Serviano? Si contenti egli una volta delle sue meti, e dia intanto una breve occhiata l'apologista alli Greci veri della Sicilia, Calabria e Puglia, per condannare sè stesso nella facilità di far degni di querele li prelati dalma-

tini, che pure difendono il suo, e non cercano quel d'altri. Sono quelli professori osservanti del rito greco, e pure non riconoscono altri prelati che latini. Essi li governano come proprio ovile, e questo li ubbidisce come pastori naturali. Condanni ora l'apologista se può quelli prelati, come refrattari delle bolle pontificie. Lo farebbe certamente con genio portato alle maldicenze verso il nome latino, se non si vedesse senza armi nell'oppugnazione. Non può professar ignoranza del fatto vicino, perchè non è nè tra gli Armeni, nè tra li Mengrelli, ma dentro le meti dell'Italia, e sarebbe ingiuria alla sua gran mente il crederla priva di queste cognizioni, che sono pure note alli più idioti. Dica pure e confessi con più onorata retrattazione, non aver luogo quelle bolle venerabili in ogni paese, ma nella Grecia moderna solamente. Anco la Calabria è l'antica magna Grecia, e pure sopra quelli Greci non vi è altra facoltà sacra, che l'ordinaria de' prelati latini. Ma gli sia concesso pur ciò che vuole, per urbanità cortese, sarà sempre falso l'asserire che i vescovi latini sieno privi d'ogni facoltà sopra i Serviani defezionati nel dogma che deturpa l'innocenza del rito, e pretendere che le bolle pontificie vogliano oziosi i prelati nel travaglio della peste introdotta tra le proprie greggi. Ciò hanno insegnato loro gli stessi padri greci, che armati di santo zelo, hanno sempre combattuto con valore contro quelli mostri orientali, che con divise di Protei e Camaleonti s'insinuavano nelle diocesi, per rendere sterile ed infecondo d'ogni frutto il campo evangelico.

Segue l'apologista con nuovo obietto per cogliere con esso le spoglie de' prelati dalmatini a suo trionfo. Scrive egli, non aver potuto li prelati passati governar li Morlacchi serviani, nè poterlo fare li superstiti, perchè non conferiscono essi con gli ordini sacri agli ecclesiastici di quel rito, fondando l'asserzione sulla massima in jure che: *eius est iudicare cuius est ordinare.* Per grazia ricerchi all'arcivescovo di Monreale in Sicilia ed ad altri vescovi di Puglia e di Calabria, chi ordina li loro ecclesiastici greci? Gli scriva, giacchè son lontani, ed averà in risposta, che quelli chierici, che vogliono osservare *ad unguem* il rito greco, volano a Roma per esser promossi, previe le loro lettere dimissoriali, da quel

vescovo greco, che soggiorna nella Santa Città. Ma come, se costoro non sono soggetti a quel vescovo, perchè hanno portato le loro dimissoriali, e però restano sempre soggetti all'ordinario naturale, non all'ordinante. La spiegazione non può esser migliore ed è ben degna di canonista primario! Si affacci ora all'officio episcopale di Nona, e trovandosi dimissorie eguali rilasciate a' Serviani per esser ordinati, cosa dovrà dire? Dovrà certamente cambiare massima, e confessare il suo errore a trionfo della verità. È vero però che non tutti li Serviani promoventi esercitano questo passo ed è tollerato dalla carità l'abuso, ma pure è verissimo che tutti si rassegnano all'ordinario, e *da lui ricevono la benedizione per l'esercizio della cura*. Non si condanni dunque lo zelo de' prelati dalmatini nella loro lesa giurisdizione, se hanno vestito la melote d'Elia contro li vescovi serviani, giacchè nulla fanno di più degli Atanasî contro gli Ariani, nè de' Cirilli contro i Nestoriani, nè degl'Ignazî contro gli Eutichiani. Si legano li fatti della chiesa greca, e si troveranno quelli santi vescovi tutti infervorati di zelo a difesa della chiesa e della fede. Non diedero quartiere alli eretici, perchè li combatterono in ogni luogo. Ogni altro difetto può essere o compatito dalla misericordia o rimediato dalla carità, ma l'eresia, per essere contagio micidiale dell'anime, ricerca ferro e fuoco per espellerlo. Se *Carlo V* invece della giustizia armata non avesse adoprato li lenitivi opportuni di carità contro l'eresia nascente in Germania, non si sarebbero deplorate le flebili vicende dell'imperio, le perdite d'Ungaria, li discapiti della chiesa, e le decadenze della fede e sino la fuga obbrobriosa di *Cesare* espulso, combattuto da' sudditi, che allora divennero felloni, quando furono eretici. Ogni vescovo deve invigilare egualmente all'interesse della fede ed all'indennità dello stato, obbligato al doppio tributo verso Dio, e verso il Principe, se l'eresiarca e la furia d'averno esterminatrice non meno delle chiese che de' principati è parte della sollecitudine pastorale difender la fede, ma per difender in essa anco le ragioni dello stato. Ogni passo conferente all'uso di questa massima santa, non può essere nè libello nè querela, ma risentimento di giusto zelo ed interesse dovuto all'indennità del sacerdozio e principato. Quante doglianze non fecero,

quante istanze non moltiplicarono ai suoi Cesari quelli santi prelati greci, contro li vescovi eretici? Nè la penna greca aveva ardimento di dirli querelanti, e se il manifestare un eretico al suo principe per necessità di provvido consiglio a rimedio di male è querela, sarà querela onorata e gloriosa per chi l'esercita, perchè diretta a gloria di Dio e del Sovrano, alla pace della chiesa e tranquillità dello stato. E se l'apologista vuole la carità ne' prelati dalmatini, si fissi con indifferenza disappassionata nella loro condotta, per trovarla sempre operosa verso li Morlacchi serviani: essa li dirige nello zelo per preservare quella povera gente dal contagio, per altro gente quanto docile e ben disposta, altrettanto rude ed innocente; esamini ed ammiri l'ultima dolcezza e cortesia con cui la trattano. senza verun incomodo di quelli molti, alli quali è soggetta la loro povertà per li tanti sussidi, povertà causata da' tanti tributi prescritti con arbitrio sovrano dal *Gliubibratich.* Troverà il suo esame, che li vescovi dalmatini li predicano l'osservanza del rito, ma puro e senza errori; troverà che quelli popoli sì famigliari stavano colli nostri sacerdoti e sacrifici praticando quella sacra unione alle chiese latine, che è pure bramata dall'apologista nella sua grande opera. Troverà che non sarà senza frutto la lor vigilanza, nè senza profitto la sollecitudine pastorale. Troverà infine che quando capitò tra essi il vescovo serviano, si cambiò *ogni nostra delizia in orrore,* e si convertì la confidenza loro in abborrimento. Tutto ciò è noto, nè ha bisogno di prove maggiori, e possono tacerle i vescovi dalmatini? Nella novità inaspettata e strano cambiamento devono anzi esclamar al trono del Principe: *Domine vim patimur* per opera de' vescovi serviani, lupi e non pastori. intrusi nella vigna del Signore per renderla desolata ed infeconda.

Si venera finalmente l'esempio del gran cardinal *Colonitz* nell'Ungaria, ma si sa pure che il primo vescovo Munkacsense per opera sua istituito in quel regno, fu monsignor *de Camillis,* Scioto, basiliano di professione e rettor della chiesa dei Santi Sergio e Bacco a Roma. Colà fu egli consacrato e di là spedito nell'Ungaria, senza che avesse parte nè il costantinopolitano, nè il serviano. Se dopo la sua morte s'alterò la massima per

opera del cardinale, come lo vuole l'apologista, e se quell' insigne porporato avesse potuto sopravivere all' ultima guerra col Turco, avrebbe avuto motivo di pentirsi d'aver introdotto la serpe nel seno e vescovi serviani in quel regno. È noto il caso barbaro del vescovo serviano, che volle tradire Peter-Varadino al Gran Visir, ed avrebbe avuto l' intento la sua fellonia, se la Provvidenza Divina non avesse divertito il gran male con evidenza de' miracoli, che hanno militato alli stipendi di *Cesare*, per felicitare la cristianità tutta con gran trionfo. Gridino pure con gran ragione quelle ceneri porporate, e rinfaccino all' apologista non meno la perfidia, che l' ingratitudine, doti proprie de' suoi vescovi serviani. La fede tradita, la religione delusa, il principe assassinato colla più nera fellonia, vagliano di giusto rimprovero al gran partigiano del *Gliubibratich* nelle sue vane declamazioni. Così operano li vescovi serviani a discapito della fede e dello stato. E s' è recente il caso d' Ungaria, non è antico quel del *Gliubibratich* in Dalmazia. *Giusti* sono dunque i clamori de' prelati dalmatini, *giusti* li ricorsi e *giustissimo* il triplice trionfo, che ha donato alla fede ed allo stato la pubblica pietà *coll' espulsione del Serviano intruso*. Per risposta alla strepitosa apologia: *Haec sibi sapientia vindicat, caeteris innocentia parcit.*

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 57—68.

XCVIII.

1722.

Други извјештај задарског архијепископа Змајевића противу далматинских православних Срба.

Informazione II di monsignor *Zmaievich*.

Li Serviani sino dal principio della loro origine furono detti Serbli, o *Servi*, perchè espulsi dalla Sarmatia asiatica. Come servi dell' Imperio furono accolti da *Eraclio* in quella parte dell' Illirico orientale, che giace tra l' Ongaria, Bossina, Albania e Bulgaria. Al tempo di *Basilio Macedone* abbracciarono la fede, ed ancor è incerto in qual rito seguissero il battesimo. Vi è chi confonde il nome de' Servi colli Croati, e li fa

passare per un popolo solo. Infatti entrati avidamente nell'Imperio portarono le combustioni all'Illirico e l'ultima desolazione alla Dalmazia, e si stabilirono nella parte meridionale della medesima, occupando li Croati l'Occidentale che è la Croazia, e li Servi l'Orientale che è la Servia moderna. Se così è, siccome li Croati non conobbero altro rito che il latino, così dovrebbe dirsi, che di questo solo fossero stati professori li primi Serviani, che giurarono la fede a Cristo. Fatta Servia provincia dell'Imperio fu governata da ministri imperiali, ma nelle moltiplici vicende di Costantinopoli, scosso il giogo greco, ed acquistata la libertà, restò il dominio appresso la nazione, diretta poi da propri nazionali col nome di Grangiuppani e di Duchi, e finalmente di Rè. Sotto quest'ultimi era in uso il rito serviano proprio derivato dal greco, ma in tutto simile al ruteno. Se una volta l'interesse di stato portò alla nazione la salute coll'unione alla chiesa latina, fu però effimera la felicità, perchè appena cessato il bisogno, ritornò al *vomito* ed allo *scisma.* Li capi del rito, ignari del linguaggio greco e latino, privi perciò di quelli lumi, che non fanno sbagliare la via della salute, restarono involti nella propria ignoranza, negli errori, e siccome infettavano il rito, così lo rendono differente dal greco, che gli fu pure una volta genitore. Fu facile la caduta e naturale il caso alli ciechi nella cognizione, ed alli mancamenti di forte appoggio. Se non ha occhio la fede, li ricerca però negli infedeli, non per mirarla con curiosità, ma per adorarla con sicurezza. — L'ambizione di *Stefano,* rè di Servia detto il Pio, fatta emola colla maestà degli imperi greci, siccome lo portò colle guerre al ricco dominio della Bulgaria, rapita all'Imperio così colla pace l'invaghì per il titolo imperiale; perciò acclamato *Imperator Romanorum et Serborum,* riformò egualmente la corte a norma di quella di Costantinopoli. Istituì l'ordine de' cavalieri di S. Stefano a paragone dell'insigne Costantino di S. Giorgio, e volendo comunicare nuovi fregi anche al clero, cambiò il nome d'arcivescovo in quello di *patriarca,* per farlo indipendente col merito del nuovo titolo da quello di Costantinopoli. Se nella decadenza di quell'Imperio, non ebbero forza quegli imperatori di vendicare il violente colpo e della Bulgaria

e delle più preziose prerogative della propria imperial corona, fu però naturale lo sdegno del patriarca di Costantinopoli contra la persona e novità dell' asserto patriarca di Servia, fatto indipendente e monarca assoluto nella chiesa del regno.

Così per qualche tempo troncata la corrispondenza nelle cose sacre con Costantinopoli, versò il clero serviano a guisa di nave che senza piloto s' espone a luttuosi accidenti, di quali sempre abbonda l' ignoranza nel Santuario. Qnindi derivò quella più orrida scena, che tuttavia si deplora nel rito serviano l' atto degenere dal greco, perchè caduto in quegli errori, che furono sempre aborriti dalla chiesa greca.

Se col progresso del tempo s' unì egli al capo di Costantinopoli, continuò però nei primi errori, perchè gli mancarono egualmente uomini dotti per illuminarla nelli veri dogmi della cristiana religione. Poi con la flebil caduta del regno sotto il flagello ottomano, s' accrebbe il male, e divenuta schiava infelice la chiesa di Servia, divenne pure senza lettere e letterati un *serraglio di mostri, che tuttavia la rendono lacera e deforme.* Può essere che una porzione di quella tintura, che portò seco dalla Francia l' eresia degli Albigesi, pessima figlia di peggior madre, che fu quella degli antichi manichei; certamente dopo essere stata quella peste passeggiera per altre provincie, fissò la cattedra in Bulgaria, che in quelli tempi era l' istesso che in Servia, e se allora ad ambi i regni fu comune un sol rito, e un sol sacro dominio, sarà stato più eguale il destino nel progresso dell' eresia. Sortì questa il nome di Bulgari o Bugari, e fu dannato nel concilio di Parigi. Orrendo è certo il male, che ferì quella povera chiesa, nè è senza fondamento il sospetto, che ne possa essere rimasta almeno la cicatrice. Non vi sono scrittori, che trattino li suoi errori, perchè essa ebbe mai soggetto capace, che ne rigettasse li dogmi per difenderli e dasse campo alle penne cattive per combatterli. Separata in oltre dal mondo cristiano per tanti secoli colla differenza del barbaro dominio, che fè pure sue tutte le provincie confinanti, fu egualmente involta nelle sue calamità e nell' altrui universal oblio. Ora fatta nota al mondo per le nefarie cristiane, nè può essa più tenersi occulta, nè

può seguirla ne' suoi errori ogni vista, che non sia vicina e non abbia il lucido perfetto delle sacre cognizioni.

Si sono estesi li professori del rito sopra le vaste provincie di Bossina, Erzegovina, Bulgaria, Servia, Albania, Dalmazia ed Ongaria, dandosi mano pure colla Polonia e Moscovia. Nell'Ongaria comunicando colle molteplici eresie, che hanno lacerato longamente le viscere di quel regno, hanno pure esteso quel mortal veleno in nutrimento delli nazionali, che sono nell'altre provincie. Vede lo Stato crescere il male contrario al bene e lo va delicatamente divertendo col non ammettere nuovi vescovi serviani, se prima non hanno fatto la professione della fede e giurata l'unione al capo visibile della chiesa di Dio. Nella Turchia, per quanto lo permettere il clima infelice, sono molto blanditi e caricati di privilegi li Serviani a solo danno de' Latini, usurpandosi a questi le chiese e monasteri per convertirli in uso di quelli. Sanno i Turchi l'odio ostile che professano al nome latino e lo prendono per massima vantaggiosa allo Stato, indebolendo nelli sudditi cattolici il partito de' principi cristiani e moltiplicando ad essi li nemici col favor donato alli più numerosi Serviani. Non è che li popoli non siano docili ed anco proclivi alle buone impressioni; l'avversione che gli osta ne deriva dalli vescovi e callogeri, che mancanti di ragione per sostenere gli errori, stabiliscono unicamente la difesa nell'odio intestino, arma potente che non teme li colpi perchè non si sente. Infatti, se questo non li suffragasse, sarebbe facile la conversione di quelli popoli, affascinati da' racconti favolosi, inventati con idea di sempre più confermarli nell'avversione al culto latino. L'ignoranza e l'odio accennato rende pur troppo infetto il rito e mancante la fede, e può dirsi con verità non sapere li professori ciò che credono. Tutto in essi confonde l'ignoranza, e l'odio avvalora la confusione. Sarebbe quella compatibile nella gran privazione de' morsi per la loro necessaria istruzione, se l'altro non li rendesse indegni d'ogni compatimento e scusa.

Sia dunque questo il fondamento impuro della loro eresia. Chi mai dirà, senza nota d'eretico, che le chiese latine non sieno degne di venerazione? Chi mai ardirà

professare, senza colpa d'empietà, che li nostri sacrifici non debbano esser adorati? Queste bestemmie orrende s'odono pure dal clero serviano, e non si dirà egli empio, eretico e sacrilego? Non può negarsi la verità, perchè la convince il fatto più orrendo. Essi non vogliono celebrare su quell'altare, che ha accolto il sacrificio latino senza o distruggerlo per rifabbricarlo, o ben lavarlo per ribenedirlo. E non è questa una pubblica confessione bestemmiatrice, che il nostro sacrificio venerabile agli angioli stessi, si è contaminar e non sacrificar? Non si può negare il fatto, perchè è notorio, ma si deve pur condannar il sentimento, perchè eretico. Io li ricerco di più: quel non inchinarsi al sacramento nostro dell'eucaristia, non è un negare Cristo sotto quelle specie sacramentate? E questa proposizione non è eretica e scellerata? Quell'odio ostile che professano alle cose nostre sacre come contaminate e pollute, non è un'evidenza del cuore impastato d'empietà al dogma cristiano? Quelle penitenze ch'essi ingiungono a chi di loro entra nelle chiese nostre per adorare e prender uso dell'acqua benedetta, non è un qualificare per peccaminosa un'operazione santa? Insomma non è questo un confessare a chiare note, non esser venerabili le chiese nostre, nè adorabili i nostri sacrifici? — Certamente, per quanto siano empi li eretici d'Occidente, mai hanno dette tante bestemmie, perchè mai hanno negato la salute nella chiesa latina, mentre costoro predicano ciò giornalmente e con parole e con fatti iniqui. Non è da stupirsi di tanta empietà, perchè li veggo caduti in altra maggiore, mai più sognata dalli più infami eresiarchi. A tanta temerità s'avanzano costoro, che ci credono pagani, e per verità con tal nome anco ci chiamano *pogani latini* in lingua illirica, che è lo stesso che pagani latini nell'italiana. Tale opinione scandalosa hanno essi del rito più immaculato e santo: e non si diranno eretici? L'istessa fede sacrosanta romana è maltrattata egualmente, chiamandola *pogana viera*, fede pagana, e li pare di meno infamarla, quando le dicono *passia viera*, fede di cane, o *miscia viera*, fede di sorcio. Sono pubbliche queste loro bestemmie, e sarebbero meno empie, perchè equivoche quelle di *pogani latini* e *pogana viera*, mentre potrebbero pure interpretarsi: Latini sporchi, fede sporca, quando essi

non la giustificassero nel primo sentimento e significazione con fatti eguali. Quanti eretici vi furono nel mondo dal principio della chiesa nascente sino ad ora, non proferì alcuno proposizioni tanto sacrileghe ed inique. L'istesso *Maometto* aveva miglior concetto della nostra fede che li Serviani, ed ancora non si diranno eretici?

Avvalorano pur costoro il sentimento empio e l'espressione detestabile con fatti egualmente ingiuriosi e scellerati, perchè chiamandoci *pogani,* ci trattano pure da pagani, e riuscendoli pervertire qualche anima cattolica latina, la ribattezzano, dichiarando così nullo il battesimo nostro, e per conseguenza pagani li Latini perchè non battezzati. Non può negarsi la pratica scellerata, perchè notoria nelle Bocche di Cattaro, e ivi sono ancora vive femmine cattoliche, che obbligate al ribattezzo serviano, formano di sè stesse un flebile trofeo di privata empietà nello Stato d'un Principe pio e religioso. Scoprì pure colla sua gran mente questi sacrilegi l'Eccellentissimo Signor Provveditor Generale *Da Riva*, e li reputò degni di pubblica notizia nella relazione rassegnata all'Eccellentissimo Senato, dopo il suo regresso in patria.

Tanta scelleraggine non s'è ancora intesa nella chiesa di Dio. Più volte ribattezzano li Moscoviti e Donatisti: mai però dissero invalido il battesimo latino. Gli stessi Anabattisti moderni, tutto che feccia de' Luterani e Zvingliani, negano solamente la validità del battesimo conferito innanzi l'uso della ragione. Mai però s'hanno avanzato dire nullo il battesimo latino, dato agli adulti. *Stefano* papa corresse gli eretici, e volendolo valido fè passarlo poi in dottrina alla chiesa universale. Il solo battesimo de' Montanisti, Bonosiani ed Eunomiani Ariani era di niun valore, perchè mancante nelle parti esenziali del sacramento. Ora se è eresia il dire, esser di niun valore il battesimo, dato dagli eretici che non alterano l'essenza del sacramento, cosa sarà di chi oserà affermare essere nullo il battesimo della sacrosanta chiesa romana? Non può udirsi senza orrore la bestemmia, nè ommettersi senza sdegno il perverso costume; e poi si dirà che costoro non sieno eretici? Non possono negare la verità de' fatti, che li convincono, ed un attestato così venerabile ed autorevole d'un insigne e di sempre glo-

riosa ricordanza Provveditor Generale, basta per mille contro la temerità e perfidia.

Non è dunque un ingiuria semplicemente ad ogni operazione buona e santa, che comanda il rito latino, ascrivendo a peccato ciò che è stabilito per nostra professione, anzi è un' empietà eretica e temeraria.

Tutto il rapporto fin ora fatto, basterebbe certamente per giustificare l' empietà eretica, che rende infetto il rito ne' suoi capi professori, quando non vi fossero altre infezioni, che rendono egualmente orrido il prospetto, e mal sana la qualità della loro credenza.

Io non scrivo delle loro simonie, perchè entrerei in un laberinto senz' uscita, essendoci tante, chè ogni sacra operazione fanno soggetta al prezzo ed alla vendita. Dirò solamente, che se anco alle volte ed in altri tempi si è sentita di volo, trionfa però la simonia nel clero serviano, fatta presentemente non più ospite passeggiera, ma dominante assoluta. Non vi è sacramento che non si venda, e l' istessa eucaristia soggiace a questa flebile disavventura. Il tribunale della penitenza è un ricco mercato, ove si vende a troppo caro prezzo il perdono, ed ordinariamente il sacerdote compra li peccati più gravi del penitente, e caricandosi col debito di soddisfare alla giustizia di Dio offesa, si carica pure d' obbligazioni statuite per sottentrare in suo luogo. L' ordinazioni pure sono altro traffico ch' importa rilevanti guadagni, e basta un dono prezioso per facilitare la collazione del sacerdozio all' età di quindici anni, o del vescovo ancora all' età di venti; solamente così successe ultimamente al collega del *Gliubibratich*, promosso al vescovato di Montenegro in tempo, che l' altro strepitosamente veniva inaugurato dal patriarca di Servia per metropolita della Dalmazia.

Quell' interesse, che a tutto prevale nelle sagrestie serviane, sconvolse pure e la quiete civile e la pace cristiana colla facilità de' divorzi. Sono questi proibiti dalla chiesa di Dio e sarebbe ereticale proposizione, che qualificasse solvibile il gran vincolo del matrimonio, rato e consumato. Fu legge degna di *Giuliano* apostata, che dava arbitrio alle mogli di dismetter li mariti. Anche *Giustino II.* ardì invano di combattere l' indissolubilità del matrimonio, sempre però la chiesa lo difese, ne può

ora impugnarlo altri ch'un eretico. Ma questo non par errore de' soli Serviani, perchè si crede esteso molto più verso l'Oriente. Tuttavia, per quanto numerosi possano essere i compagni, la loro multiplicità non sarà mai bastante a renderne innocente la colpa e valida la difesa.

Certamente non vi è chi non sappia essere eresia il negare eterne le pene dell'inferno, e pure anche questa bestemmia si sente dalla bocca del clero serviano. La proferì nei primi secoli della chiesa Origene, e però fu condannato come eresiarca. Ma ciò ch'egli fece per la troppa confidenza nel grand'abisso della divina misericordia, lo fanno li Serviani ecclesiastici per il disordinato amor all'interesse, sempre fatale per il naufragio del clero. Sanno ben essi quanto li frutti questa mercatanzia e però la vanno spacciando ad ogni prezzo, perchè sempre riportano ricco guadagno. Negano il purgatorio, perchè lo ammettono i Latini, e segnano colli Greci un terzo luogo senza pene, perchè s'uniformano agli Ariani medesimi d'Ongaria. Danno perciò ad intendere alla semplicità delle genti, d'aver essi le chiavi del cielo e dell'inferno, per estraere da questo coll'orazione le anime de' dannati e traslatarle nel refrigerio ed eterno riposo. Empio sentimento, ma molto utile per l'interesse, per le generose limosine, o lasciate dalli moribondi o esibite da' superstiti per l'anime de' defunti. — Non può esser nè più scandaloso nè più pernicioso il dogma riprovato dalle scritture, detestato dalli Padri latini e greci, e dannato da tanti concilî. Guardi Iddio si famigliasse questo germe impuro nel gran campo del Signore tra cattolici! In poco tempo crescerebbe in alberi smisurati e di profonda radice, perchè fomenterebbe il libertinaggio, ed ogn'uno correrebbe a briglia sciolta per farsi discepolo d'Epicuro, quando credesse, che colle elemosine lasciate in vita, sarebbe immune dopo la morte per l'altrui orazioni dalle pene dell'inferno. Chi scrive, attesta con verità d'aver più volte raccolto il dogma impuro dall'istessa bocca d'ecclesiastici e pastori serviani: e quando se gli rinfacciava l'eresia d'Origene, rispondevano essi colla confusione e silenzio, anzi ad uno fu detto che cambiasse il sentimento, come sempre anatematizzato dall'istessa chiesa greca, ed egli rispose con franchezza di non poterlo fare, perchè sarebbe morto di fame.

Per verità, nella gran selva d'errori molto si deve all'*ignoranza*, che fu sempre compagna inseparabile del clero serviano. Non è però essa sola autrice del male. Vi è pure la *malizia*, che lo fa egualmente infetto e nella volontà e nell'intelletto. Sinchè li loro sacerdoti non sanno le parti essenziali che compongono un sacramento, finchè gli è ignota l'intenzione, finchè gli sono ignote le parole, che chiudono la forma essenziale del sacramento della penitenza per la valida assoluzione, sino che dicono esser invalido il sacramento, se in esso con acqua lustrale non si lava tutto il corpo, sino che finalmente dicono esser nullo quel battesimo, che non è fatto con tutte le solennità, niuna eccettuata, di quelle molte che sono prescritte dal rito, quando anche vi fosse il caso di necessità per la morte imminente, facendo così passare il catechismo tra l'essenza del sacramento, — tutto ciò si potrebbe ascrivere ad ignoranza, degna però sempre più di lacrime, che di compatimento.

Ma in oltre tutto ciò che si è accennato di sopra, come mai si può scusare in essi l'avversione alle sacre sculture, benchè adorino l'immagini, senza che il fatto li dichiari eretici Iconoclasti? Come possono dire non essere peccato mortale quello del pensiero, senza peccar mortalmente contro l'evangelo? Come negare che la semplice fornicazione sia peccato, senza render bugiarde le sacre scritture? E non è questa una selva feconda di mostri, ma tutti crudeli, contro la chiesa di Dio? Cresce pure il sacro orrore anche alla sola vista della loro pratica e dottrina nella materia gravissima della restituzione. È del tutto massima irrefragabile e costante, che non si toglie il peccato se non si restituisce il tolto. Eppure, se il furto è occulto, e si sa la persona danneggiata, non prescrive il confessore la restituzione al padrone, ma patteggia col penitente per appropriarsi o in tutto o in parte della roba altrui, per dover egli risarcire l'offesa con altrettanti digiuni, orazioni e sacrifici. O inganno, che sconvolge egualmente la legge civile e la cristiana, la pace, la carità, la coscienza!

Anche altri fatti, che sono un nuovo trionfo d'iniquità, non devono passarsi sotto silenzio, perchè li vietano tante leggi ecclesiastiche e civili, e pure se li fa leciti il clero serviano. Egli considera una femmina rapita come una

sposa spontanea. Non ammette l'assenso reciproco, ma la sola presenza de' contraenti. Nulla reputa la violenza, che toglie l'arbitrio e la validità del contratto, credendo falsamente bastare per tutto la longa benedizione del sacerdote, che finalmente si fa autrice di tanti mali e nell'anima e nel corpo. Ma quando pure queste deficienze ed altre infinite superstizioni che s'ommettono, fossero figlie dell'ignoranza sola, certamente da tutte le altre premesse deve concludersi: esser differente dal greco il rito serviano, perchè infetto d'eresie dannate dall'istessa chiesa greca; esser chiare e manifeste l'eresie nella professione dell'ostile abborrimento alle chiese nostre, dell'avversione a' nostri sacrifici, dell'opinione circa dell'invalidità del nostro battesimo, del ribattezzo de' Latini sempre dannato dalla chiesa greca, dell'irriverenza alle sacre Scritture, delli divorzi praticati contro il dogma dell'indissolubilità del matrimonio, dell'eretico sentimento sempre detestato dalla chiesa greca circa le pene dell'inferno, credute temporanee e non eterne con gli eretici Origenisti, oltre tanti altri abusi e false dottrine nell'amministrazione sempre gelosa de' sacramenti, ma tutte vertenti alla rovina delle coscienze ed a pregiudizio grande del sacro rito latino.

Per fine non è da ommettersi la simulazione pure eretica del clero serviano, di cui con verità può dirsi che: *licet venena pectoris non amiserit tamen impietatis non audet aperire.* Tutti li detti e fatti sin ora riportati, esercitano essi palesamente nella Turchia, non così nello Stato d'un Principe cattolico, ove la pubblicità li potrebbe costar molto cara. Di quì nasce quella figura mostruosa che fanno i vescovi e callogeri nella cristianità per ingannarla. Non così in Servia, ove si fa pubblico lo spaccio di queste merci, che poi si tengono nascoste nello stato cattolico. Infatti *vulpes foveas habent,* ove chiudono il clandestino, e sono in verità *vulpeculae quae demoliuntur vineas,* anzi lupi tanto più feroci nell'interno, quanto più mansueti agnelli si fanno vedere nell'apparenza. Tal è il costume dell'eresia in paesi, ne' quali può esser repressa dalla mano dominante. Non ha esso scrupolo di negare ciò che crede, quando la confessione dell'interno sentimento li può essere di danno o di rovina. Infatti se la persona d'autorità nello stato catto-

lico discorre con li vescovi e callogeri serviani, raccoglierà da essi ciò che può edificarli anche in materia di fede. Imitano i camaleonti, che prendono i colori dalla diversità d'oggetti. Protei moderni, mutano ad ogni momento figura per non mutar la fortuna: non può essere nè più fina l'arte, nè più detestabile l'uso per ingannare. Non è tutto in essi l'ignoranza, perchè a tutto prevale quella *malizia*, che fu compagna sempre dell'eresia per insinuarsi coll'insidie e trionfare coll'inganno.

Certamente è troppo viziosa la *simulazione* in ogni caso detestabile, senza paragone nelle delicatezze venerabili della fede. In questa ogni legerissima finzione è un abisso di empietà, uno scoglio fatale per l'eterno calamitoso naufragio. Non lo sfuggono gli empi, perchè essendo senza coscienza, lo credono mezzo valevole per conseguire il fine de' loro pravi desideri e disegni. S. Girolamo, quel gran martello d'eresia e flagello d'eretici, non temeva da costoro altro che la loro *ipocrisia*, con cui sanno insinuarsi anco appresso li buoni, per comunicarli il veleno sotto apparenza della salute. Un *Giovanni* gerosolimitano con *Ruffino*, altre tant'altri, furono maestri in quest'arte, e obbligarono la penna forte del Santo a trafiggerli e vincerli, anzi a seppelirli al mondo, perchè conosciuti non fossero più capaci a nuocere. È mirabile certamente la composizione de' callogeri e vescovi serviani. Tutto in essi spira gravità e modestia e santità nelle pubbliche adunanze. Chi li mira con quel esterno carattere, chi li sente parlare con quella melodia umile e dolce, li crederebbe santi, ma se alza il velo della simulazione, si scuopriranno certamente *lupi crudeli* nell'ovile di Cristo, *cani latranti* e *rabbiosi* contro la chiesa e la fede. La loro *ipocrisia* è tutto *inganno*, la *simulazione* tutta *veleno*, anzi un *contaggio*, da cui non si salva la gente idiota, che colla fuga, unico rimedio contro *la più fiera pestilenza*. Non potè sfuggirlo la Bulgaria, Erzegovina, Bossina ed Albania, perchè vi mancò la mano Sovrana per reprimerla, e vi concorse per dilatarla. Fatto perciò familiare e domestico il male, portò universale *infezione*, che tuttavia si deplora a danno del rito latino in quelle floride regioni. Non voglia il cielo, che penetrato ora nella Dalmazia, ne faccia *strage* eguale. Non lo merita certamente la nazione, che portò

sempre il vanto d'immacolata e costante ne' dogmi della vera fede. È però certo il pericolo, perchè si maligna e si dilata di molto, nè può altri reprimerlo che quella *mano potente e santa che domina nello Stato*, e fu sempre applicata alli trionfi della cattolica religione.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 69—79.

XCIX.

1722, 10. јула. Млеци.

Млетачка влада одређује права и дужности православних Имоћана и упућује далмат. проведитора да пронађе средства за издржавање православног свештеника у Имоцком, али без оптерећења државне благајнице.

Joannes Cornelius, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris *Marco Antonio Diedo* Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania et successoribus, fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Sopra le divote instanze, che sono state umiliate alla Signoria Nostra dalli popoli di *Popovo*, *Obrachie*, *Zarine* e *Zubzi*, componenti il numero di cento ottanta famiglie, passate con gradita volontaria rassegnazione dopo l'ultima passata guerra alla pubblica divozione nel Nostro dominio, abbandonando le loro case e possedimenti, ed ora comoranti in *Imoschi*, essendo inclinata la disposizione del Senato a renderli consolati e contenti, veniamo in deliberazione d'accompagnarvi la loro supplica e di spiegarvi sopra d'essa la Nostra intenzione, perchè a norma d'essa debba dirigersi la prudenza vostra.

Assentiamo in primo luogo che siano esentati dalle fazioni e manuali esercizi, come persone dedite alle armi, riservato però. . . .[1] Per quello che riguarda la ricercata corrisponsione della paga di ducati dodeci al mese di contante moneta a cadauno dei due nominati serdari, farete corrispondere quanto che è solito darsi agli altri

[1] Неколико је редака у рукопису иструло, те се не могу више прочитати. Из пријевода овога дукала, што се у С. Д. М. (1861. стр. 227) налази, дознајемо, да се овдје говорило о зависности Имоћана од млетачкога намјесника.

serdari dei riti più esposti al confine ottomano, onde partecipino con uguaglianza delle pubbliche beneficenze. Come però si è creduto d'ingiunger obbligo alli serdari degli altri territori di contribuire annualmente qualche numero di reclute oltremarine con la corrisponsione però del donativo, così sarà parte vostra nel tempo stesso che farete l'assegnamento della paga d'ingiungerle pure un simil obbligo per quel numero di gente, che vi paresse proprio. Quanto poi alla mezza paga ricercata per li capitani riformati delle compagnie de' panduri ed il suo alfiere, ci informarete di ciò che sia solito praticarsi con gli altri, per dirvi poi la volontà Nostra.

E circa il modo di dar vivere al callogero, che accudisce alla direzione delle loro anime, sarà della vostra attenzione il cercar qualche espediente valevole a renderlo consolato e provveduto senza aggravio della cassa pubblica, — così che da questi atti di grazia ricevano essi popoli un evidente testimonio della Nostra predilezione e traggano argomento sempre più forte di mantenersi costanti nella fede e devozione verso il pubblico nome.

Datae in Nostro Ducali Palatio die X Julii MDCCXXII.

А. З. Е. бр. 229. — С. Д. М. 1861, 227—228.

C.

1723, 20. априла. Задар.

Далматински проведитор Дијeдо објављује, да је Сенат одобрио, да православни далматински Срби добију свог епископа, те позивље да се дотични свештеници пријаве, који држе да би могли заузети епископско мјесто.

Noi Marc'Antonio Diedo, per la Serenissima Repubblica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Secondando Noi la disposizione religiosa e pia dell'Eccellentissimo Senato, espressaci in Venerate Ducali, onde queste popolazioni seguaci del rito greco abbino un capo ossia prelato greco suddito per la miglior cura spirituale, facciamo pubblicamente intendere e sapere,

che tutti li religiosi, i quali aspirassero al posto e dignità di *vescovo dei Greci Serviani,*[1] debbano presentarsi avanti questa Carica entro il termine di mese uno, dopo la pubblicazione del presente invito. Tra li concorrenti saranno sempre considerati i più accreditati per virtù e probità de' costumi, e ne succederà in conseguenza l'elezione del più degno; dovendo il presente esser pubblicato sì nell'inferior, che superior provincia ad universal intelligenza. In quorum fidem etc.

Zara, 20 Aprile 1723.

А. З. Е. бр. 231. — С. Д. М. 1867, 142.

CI.

1723, 13. маја. Задар.

Задарски поглавар Паскналиго одобрава за православне у Задру црквено-општински правилник, који су у мају 1722. општинари израдили и утврдили.

Noi Marc'Antonio Pasqualigo, per la Serenissima Republica di Venezia Capitano di Zara e sua giurisdizione.

Essendo stata priva sino al presente la confraternita della veneranda chiesa di S. Elia Profeta del rito greco di *Madregola*, e vedendo che per tale mancanza nascevano molti disordini, hanno voluto i fratelli della sudetta chiesa, a norma delle altre fraterne, stabilire gli antescritti capitoli, onde domandata la Nostra permissione e coll'intervento del Nostro ministro si sono radunati tutti i fratelli della sudetta chiesa il giorno 17 Maggio 1722, ed unanimi e concordi hanno formata la loro *Banca,* e dopo che dal suo procuratore furono ad alta voce letti tutti i capitoli, che sono espressi in questa loro *Madregola,* hanno fatto andare il bossolo, che passò la parte colla pienezza di tutti i voti. Esaminati da Noi tutti i capitoli, e vedendo che la massima serve a maggior gloria di Dio e ad onore della loro *Scuola,* siamo venuti in deliberazione di approvarli, come in virtù dell'autorità Nostra li approviamo, commettendo a chiunque

[1] Види 2. ноту на док. LXXXVI.

s'aspetta di conservarli in tutte le loro parti con ogni esatezza. In quorum fidem etc.

Zara, li 13 Maggio 1723.

Marc' Antonio Pasqualigo, Capitano.

Правилник има 36 глава, и прописује: вријеме када се имају држати црквено-општинске сједнице и ред на тим сједницама, бирање тутора и дужности и права њихова, и најпослије, дужности и права општинара.

З. Ц. А.

CII.

1724.

Писмо шибеничког епископа Донадони задарском архиепископу Змајевићу о православним Србима.

Lettera di monsignor *Donadoni* vescovo di Sebenico a monsignor *Zmaievich* arcivescovo di Zara.

Giacchè nell' onore che V. S. Illustrissima mi dona d' ubbidirla, si degna restringere il comando a doverla render informata degli *errori*, che ancora ai dì d' oggi professano *li Greci Scismatici Serviani* di Dalmazia; a che tenda la venuta dei loro capi al trono augusto del Principe, e qualunque sia il loro ricorso, a qual parte possa piegar la savia e religiosa mente del Principe Serenissimo; — con tutto che avrassi a pentire la zelante di lei curiosità di essersi fidata sulla imperfettissima debolezza per rimaner soddisfatta, nulla di meno, eccitato anche da mia volontà in efficacissimo desiderio di ben servirla, e col riflesso al molto, che io sarò per traerne di consolazione dopo d' averlo fatto, spero che debba riuscirne, se non come dovrebbe, certamente con tutta quella attenta diligenza, che potrà, e ciò sarà bastante per darle un saggio della mia riverente rassegnazione.

Il *primo errore* dunque delli professati dai Greci Scismatici Serviani, è quello d' una ostinatissima egualmente che cieca ignoranza, la quale regna non solamente nella gente bassa e villana, ma più vergognosamente nelle persone civili, e più di tutti ne' loro ecclesiastici

e sacerdoti. Questi particolarmente nè scrivono, nè leggono, nè parlano nel linguaggio loro naturale greco, incapaci perciò d'intendere le loro liturgie, il loro typico, ossia rituale, in conseguenza d'uniformarsi e dipendere nell'istruzioni de' popoli e nelle cerimonie de' sacramenti, dalle regole che il loro rito prescrisse. Celebrano la messa, o vogliamo dir la liturgia, in lingua illirica, parlano in turchesco, ed amministrano i sacramenti e celebrano (quali sieno) le loro funzioni in dette lingue, e se pur qualcuno ivi arriva, parla in greco al più, ma per ciò che parla non giunge ad intendere il greco letterale, di cui sono ignoranti.

Insegnano dunque ai popoli loro soggetti li papà e callogeri curati d'anime quel che sanno, ovvero quel che viene loro scritto ed ordinato di far sapere dal patriarca di Costantinopoli e da quello di Pech, e sanno solo ciò che loro è stato insegnato dai genitori, e che consiste nel credere questi gravissimi punti: che il patriarca di Costantinopoli sia il vero vicario di Cristo in terra e capo della vera chiesa, che i cattolici latini professano una fede sacrilega, che il papa sia l'Anticristo e che debbano perciò a questi tutti conservare un'avversione così rabbiosa e costante, che in ogni caso siano pronti a farsi piuttosto Turchi, che mai credere nè sottomettersi ai Latini. Questo è quanto hanno insegnato loro sin da fanciullo, inculcato dalli accennati patriarchi, e questo è il *secondo errore* professato, dimostrato e sostenuto con più perfida ostilità di quella, che praticano li Turchi medesimi colli Cristiani; di maniera che se in qualche chiesa de' Latini, imprestata ai Greci, quando fuggiti dai Turchi, e rifugiati nello Stato della Republica Serenissima, vi fosse qualche altare, in cui dovesse qualche giorno celebrare la messa il sacerdote latino, gli è certo che immediatamente dopo finita la messa, lavano con l'acqua l'altare, raspano la terra su cui stette, e ciò non di nascosto, ma pubblicamente con detestabile e scandaloso aborrimento. Quindi liberamente ed impunemente oltraggiano li cattolici, procurano di sovertirli e parlano de' Principi cattolici, perchè credono nel papa, con tale impunita sfacciataggine, che la più modesta delle loro espressioni viene a significare, che sono anime dannate; dicono, che Gesù Cristo permetterà una volta,

che la nazione greca col mezzo di chi in questo mondo professa la loro fede, ritorni a depressione de' suoi nemici, alla primiera gloriosa sua libertà e grandezza. — Quantunque addurre non possano li diaconi e sacerdoti greci testo alcuno dei sei primi secoli, in virtù del quale sia loro permesso convivere e servirsi della moglie, che prima ancora della loro ordinazione avessero condotto, giacchè gli si oppone il canone terzo del primo concilio niceno, il canone secondo del concilio cartaginese secondo; e quantunque S. Epifanio (Heresi 19 n.o 4) e S. Girolamo sgridino e proibiscano con le voci del rispetto e della decenza l'uso del matrimonio, arrivando ad imprecare il giusto giudizio di Dio, sterminî e deposizioni del grado a consuefacienti: e finalmente, sebbene il concilio quinisesto trullano, tutti li padri antichi latini e greci *comandino il celibato* e *vietino il matrimonio*, nulladimeno, a suggestione del loro diletto e comodo, abboriscono il celibato e per condannarlo con fatti, non colla ragione che loro manca, seguendo il detestabile abuso, vogliono ammogliati i loro sacerdoti, e questi lo eseguiscono e con tutti li rimproveri, che fa loro la castità professata dalli callogeri; convien vedere i parrochi curati d'anime passare dall'impunità del letto alla santità immaculata dell'altare, e sordidi come si trovano in ogni tempo amministrare i santissimi sacramenti a bambini, a penitenti, a moribondi, assistere in qualità di ministri alle sacre funzioni, e così impuri poi, come sono, celebrano la loro liturgia (senza intenderla però, come ho scritto); ma nel celebrarla commettono la più sacrilega empietà in quella parte che riguarda la consacrazione, mentre credono che questa non consista nel proferire le parole dette da Gesù Cristo: *Questo è il mio corpo,* e nella intenzione di proferirle in persona di Cristo, ma nell'orazioni e preghiere che fanno dopo. E quindi, sul fondamento d'una tale ignorante o maliziosa intenzione, non si slontanerebbe dal vero, chi credesse che non consacrassero.

Non resta però, che da questa loro messa o liturgia non ne ricavino quanti vantaggi che ponno, perocchè, sebbene non ammettono purgatorio ovvero altro stato di mezzo, e credano che godere non possano l'anime de' defunti la beatitudine prima del giorno estremo del giu-

dizio, ricevono tuttavia per una sola messa quante limosine che possono, siano in denari, bovi, armenti, colle quali poi mantengono la moglie e figliuoli, non avendo nè assegnazione di patrimonio, nè altre rendite, che quelle ch'eglino si procurano nel dispensare assoluzioni de' peccati, benedizioni d'infermi e tutto quell'altro, che danno ad intendere che dipenda dall'autorità del loro grado.

Come poi è sicurezza dell'ignoranza de' Greci Scismatici Serviani di Dalmazia, li errori de' quali vado scrivendo, così credo, tolti li accennati, ed altri di facile intendimento, che essi non arrivino a sapere il mistero della Santissima Trinità in conseguenza, ma solamente in lontananza, perchè barbottando spropositi negano la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo, che nel simbolo ommettono di confessare. Non m'inpegno di scrivere come trattino il Verbo Divino, nè come e quali immagini de' Santi adorano? So bene che riveriscono Fozio come Santo, che l'invocano, e che nelle messe pregano continuamente per il patriarca di Costantinopoli. Questi in parte sono gli errori delli Serviani, non intesi come si sà bene nè dai parrochi, che gli insegnano, nè dalli Greci che li professano, restringendosi la fede degli uni e degli altri a questo solo universale articolo: di non credere cosa alcuna di quelle che credono e confessano i Latini e Papisti, e di piuttosto morire, o farsi Turchi, che mai ridursi al grembo di S. Madre Chiesa.

Da questa ristrettissima narrativa de' loro errori, pare a me che possa stabilirsi per falsa ed ingiuriosa certa proposizione, che, a difesa della loro ostinata avversione ai Latini ed a senso di vivere a questi soggetti, vanno dicendo, che i Latini, cioè come ignoranti del loro rito, non ponno esserli superiori nè dirigerli. Mentre di presente ogn'uno che fa professione di sapere e di letterato, studia principalmente ed intenda la lingua stessa; il che non può vantarsi da' Greci, de' quali scrivo, a quali è naturale il linguaggio. Chi conosce poi i loro professati errori e con tal nome li chiama, dà a capire d'aver mente che gl'intende ed animo sufficiente per convincerli; e la provincia di Dalmazia non è sì scarsa di soggetti di tal qualità, che non possa numerarne tanti che vagliano a confondere e far mentire li Greci, e tra questi li parrochi e sacerdoti, e ridurli in

istato di confessare, che eglino nè sanno quel che credono, nè intendono quel che non credono e negano. Or appunto per esimersi i parrochi greci scismatici serviani dalla soggezione ai vescovi latini, sento dire che sieno ricorsi al Principe Serenissimo, chiedendogli un vescovo greco che li diriga, e dal quale abbino solamente a dipendere. A quai fondamenti sia appoggiata la superbia, e quali ragioni producano perchè venga esaudito, non m'è riuscito di saperlo. So bene, che quell'avvocato ecclesiastico, che quindici in sedici anni sono nello stesso caso, che li Greci dimandavano in Dalmazia un vescovo, quello stesso avvocato ecclesiastico, che allora difendeva li vescovi, e de' quali avea la confidenza delle ragioni delle carte e scritture tutte contro li Greci, questo stesso avvocato ecclesiastico di presente difende li Greci Scismatici con poca ammirazione di chi conosce la di lui fede, e sa esser egli impastato di carni diverse tra sè contrarie. Con tutta però l'opposizione che può fare costui e con tutti li giri d'un uomo sì ben conosciuto, semprechè rifletto alla saviezza e pietà di chi dee decidere, spero e credo fermamente che o nulla sarà deliberato, ovvero che uscirà decreto uniforme alle massime della religione e della fede adorata e sempre difesa dal Principe Serenissimo; e nell'impegnarmi a ciò scrivere a V. S. Illustrissima mi conduce il riflesso, che sendo noti all'Augusto Serenissimo li errori professati dai Greci Scismatici Serviani, opposti ed ingiuriosi alla fede ch'egli crede e professa, non permetterà, come non l'ha mai permesso, che negli Stati del suo Dominio abbia libertà altro esercizio di religione, che di quella, ch'egli venera. Troppo si risentirebbe la fede stessa, quando dopo tanto dispendio di sangue e di tesori per propagarla, il timore, o sorpreso dalla politica, o ingannato dalle false insinuazioni, facesse risolvere non più di proteggerla nella sua verità, ma la condannasse a dividere l'onore dei riportati trionfi con gente nimica, che la vilipende e oltraggia. Chi ha fatto tanto per piantarla unica e sola e vera nei paesi della più fervida infedeltà, non darà nei proprii Stati l'armi in mano a suoi nemici per opprimerla e strapazzarla. La fede è vero che in se stessa è valorosa e sa difendersi a fronte di chi la insulta; ma se si vedesse obbligata a regnare segreta e

timorosa solamente nel cuore del Principe fedele, ovvero esposta a ricevere nello stesso luogo adorazioni e insulti, e fosse permesso il farglieli, amaramente dissimularebbe un tale abbandono e divisione, e non soffrirebbe i pregiudizi della sua gloria, quando conoscesse che nascono da quel cuore e da quella mano, che professando ossequio, permette e decreta ignominie.

Su queste massime di sperimentata infallibile verità fondo il mio vaticinio. Che se poi scendo alla pratica ed ai fatti, mi avanzo ad assicurare V. S. Illustrissima, che assolutamente saranno colla loro superiorità licenziati. Mentre ripetendo quelle stesse parole che in non dissimile caso mi ricordo aver scritto, pongo in osservazione che sempre che il Principe Serenissimo, ovvero ha conquistati regni popolati da' Greci e li possiede, ovvero ha ritrovati Greci ne' suoi stati, non ha mai permesso che questi esercitassero il rito loro, se non colla ristrettissima condizione che fossero cattolici e dipendenti dalla cattolica chiesa. Ne facciano fede li seguenti decreti usciti dalla sacra Sovrana autorità del Principe per li regni di Cipro, Candia, Dalmazia e Morea, che li riferisco colli termini stessi, che stampati si leggono: Che vivano liberamente secondo li riti loro, che sia osservato il loro rito acciocchè senza alcun impedimento possano continuare in quello, che sia permesso a' Greci di liberamente esercitare il loro rito, come hanno fatto per il passato, che è mente Pubblica il farli conservar nel loro rito; che ogn'uno del rito greco possa liberamente esercitare le cerimonie loro solite e servir il Signor Iddio nelle chiese loro. Correndo in Venezia ordine, leggi e pratica più vigorosa, che arriva a volere per la chiesa di S. Giorgio professione di fede, esame di quel patriarca, perchè sieno scelti ed ammessi li sacerdoti greci all'officio di cappellani curati. Obbligazione imposta loro dalla religiosissima e zelante pietà del Principe, alla quale non venivano astretti dalla concessione di papa *Leon X* nel breve della creazione della lor chiesa e parrochia, che però chi pretendesse d'aver ottenuto di più, che il libero esercizio del santo cattolico rito greco in tutti li Stati della Serenissima Repubblica Veneta, farebbe al più cattolico e religioso Principe del mondo la massima delle ingiurie, tribuendogli

la sacrilega impostura, che dasse egli stesso l'oro per fondare gli idoli, e lo pubblicarebbe capace per falsa connivenza o per ragione d'inutile politica di acconsentire o simulare che si fissa d'adulare Gesù Cristo, ma non come egli insegna, ma come hanno descritte l'ambiziose interessate passioni delli uomini. Se di questo dunque che hanno ottenuto, se ne contentano, ovvero se lo stesso dimandano di potere cioè esercitare il cattolico rito greco, non può negarglielo il Principe, che glielo ha concesso e conforme a quello, che pratica il sommo pontefice ne' suoi Stati, dove tanti Greci si trovano, tanti vescovi ed altrettanti collegi. Se colle stesse condizioni dimandassero anche il vescovo in quei luoghi, dove lo ponno avere, e senz'intacco e pregiudizio della giurisdizione de' vescovi latini, lo dimandino pure e lo ottengano, mentre sarà un *vescovo cattolico greco*, che averà comunicazione colla chiesa cattolica e risiederà in quel luogo che potrà risiedere, senza stendere coll'autorità sulle diocesi de' vescovi latini loro assegnate tutte intieramente dal Principe con istabilimento de' confini, affinchè non nascano sconcerti nell'esercizio delle giurisdizioni, non provengano nullità de' sacramenti per mancanza della stessa, ed ogn'uno, senza por mano nell'altrui, governi la propria messe. Che se per opposto dimandassero un vescovo, di cui fosse diocesi tutta la Dalmazia ed Albania, possesso della Serenissima Repubblica, ch'avesse libertà di fermarsi o per motivo di visita, o per altro fine, dove più gli gradisse, nascerebbero sconcerti e diformità sì mostruosi dal solo confronto e paragone, pregiudizî così rimarcabili per l'esercizio d'una autorità indipendente, scandali di sì forte impressione per le comparse grandiose, e finalmente pericoli d'introdurre tentazioni e titubanze nella fede, che solamente a pensarli cavano lagrime ed introducono spasimo nel cuore. In prova di ciò chiami V. S. Illustrissima alla sua memoria i tumulti eccitati dalli *due falsi Vescovi Serviani: Stefano Gliubibratich* in Dalmazia e *Danielo vescovo di Monte Negro* in Cattaro. Non perdo tempo a narrargli i sconvolgimenti ed i pericoli, a' quali esposero il pubblico ed il privato, dico solamente quel che vi fu fatto allora, e che coll'assistenza divina trovò miracoloso riparo, può esser novellamente tentato, nè

posso impegnarmi che abbia a trovare lo stesso rimedio. Io dunque non posso indurmi a credere, che la fede costantissima, la pietà e la saviezza del Principe, che non ha mai concesso a' Luterani e Calvinisti chiese o ministri nello Stato suo Serenissimo, che pure per regola di politica, di vantaggio, di traffico e forse anche per forza d'instanze avrebbe potuto accordarli, sia per concedere assai di più alli scismatici Serviani di Dalmazia, in quella provincia rifugiti, non per amore ch'abbino alla Repubblica Serenissima, ma per esimersi dalla tirannia dei Turchi, sotto i quali vivono, a regola di galera, in schiavitù ed in continuo pericolo di perder vita, sostanze, moglie e figliuoli. Nell'isola di Corfù, tutta abitata dai Greci, e da numero di tanti Greci, che certamente superano li Serviani, che si ritrovano in Dalmazia, perchè vi è un solo arcivescovo latino, non ha mai permesso il Principe che vi sieno vescovi greci, s'immagini V. S. Illustrissima se lo permetterà in Dalmazia, che sonovi tanti vescovi latini e due arcivescovi; e se vi fosse chi temesse, o per vantaggio di ragione ardisse di minacciare (come ho sentito a dire), che questi Greci rifugiati, disgustati di non ottenere quel che dimandano, ritorneranno dispettosamente sotto il dominio de' Turchi, lo smentirei facilmente. Perocchè so io di certo, che non sono sì pazzi i Greci di lasciar libertà, quiete, dominio, ricchezze e qualche cosa di più, che non ho coraggio di scrivere, per ritornar di nuovo alla zappa, alla servitù ed al capriccioso flagello delle bastonate. Me ne conti un solo Greco, che benestante sotto la Serenissima Repubblica, per motivo unicamente d'esercitar il suo rito, sia ritornato al giogo dolce e soave del bastone e vanìe turchesche, ed io pure mi unisco a considerare possibile la minacciata fuga. Stanno troppo bene e godono troppe distinzioni e grazie, per temere che, per zelo di religione vadino cercando di star male. Sono maltrattati li poveri cattolici romani nell'Inghilterra, nell'Olanda, nella Germania eretica. Loro non sono permesse chiese, non religiosi, che coll'abito li sacramentino. Tutto fanno di nascosto, sempre in pericolo. Pure vi si trattengono, e non osano dimandare a' Principi eretici il libero esercizio della cattolica religione nemmeno in quei luoghi, dove è permessa la libertà di coscienza. Si tratteranno

anche senza vescovo in Dalmazia i Greci, sì ben trattati, ricchi e potenti. Scorsomi dalla penna qui di sopra il termine di Germania eretica, nella quale sono costretti li poveri Cattolici a vivere senza esercizio di religione, e senza che neppure per motivo di politica nè per effetto di grazia, possino chiedere che siali permesso pubblicamente un solo sacerdote che li diriga, mi ritrovo in necessità di riferire a V. S. Illustrissima un esempio, che adducono li difensori delli Greci per facilitarsi la grazia del vescovo, per cui supplicano. Dicono dunque, che l'Imperatore ne' suoi stati concede ai preti serviani il vescovo. Aggiungono, che lo godevano nella Morea. Se fossi ricercato di risoluzione risponderci, che *tra Luterani, Calvinisti e Greci scismatici non vi fò immaginabile differenza.* Che però, se l'Imperatore che ha ne' suoi stati eretici, e quasi tutti li Principi dell'Imperio sono di tal nome e professione, non è maraviglia che, accordando a due la libertà di coscienza e di religione, la conceda anche al terzo genere d'eretici scismatici. Per la Morea poi non è che non avessi tanto da rispondere. Ma il solo vocabolo e la memoria infausta della sua perdita, del come e da chi procurata, mi fa or ischivarla, rimettendo chi volesse la risposta a leggerla nella storia lacrimevole, ma vera del signor *Ferrari,* ove troverà quanto basta a favore della fede e gratitudine de' Greci.

Io ho sin ora tormentata la pazienza di V. S. Illustrissima, ed ho applicato la mia insufficienza per servirla. Nel primo certamente sono riuscito, ma non mi è riuscito il secondo. Mi compatisca almeno, mentre ho fatto quanto dovevo, se ho procurato di fare quanto ho saputo per dimostrare che sono etc.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 90—95.

CIII.

1725.

Нови извјештај задарског архијепископа Змајевића противу православних Срба у Далмацији.

Informazione III di monsignor *Zmaievich.*

Prescrive il decreto dell'Eccellentissimo Senato la nomina di quattro soggetti serviani, per sciegliere il

più idoneo, che consecrato dal patriarca di Servia, debba esser collocato per esercitare il ministerio episcopale in quelli luoghi, che sono soggetti alla giurisdizione, del medesimo patriarca serviano. Non può essere più giusta e più provvida la Pubblica Massima. Essa previene il pericolo degli usurpi ingiusti e toglie alla Dalmazia il minacciato pregiudizio di vedere in sè stessa la nuovità mostruosa dell' illegale giurisdizione del patriarca di Servia. Egli non ha in alcun tempo avuto nella Dalmazia, nè può competergli presentemente. Ha pure i suoi confini e sono quelli dell' Illirico orientale, nè può fuori d'essi estender gli atti giurisdizionali, senza intero sconvolgimento delle coscienze nell' invalidità de' sacramenti. La Dalmazia fu sempre porzione dell' Illirico occidentale, soggetto unicamente al patriarcato romano, dopo che l' orientale gli fu rapito dalla forza ed empietà dell' eretico imperator Leone Isaurico iconoclasta, a favore del suo patriarca costantinopolitano, e se in quello non ha giammai avuto, nè preteso la giurisdizione in altri secoli il patriarca di Servia, meno può egli darla, perchè non l' ha, nè può esercitarla senza confusione e delle leggi e delle coscienze nella Dalmazia. Anco in quelli tempi infelici nelli quali la Dalmazia mediterranea gemeva, oppressa dal duro giogo della servitù ottomana, erano pure in essa li Serviani, nè vi fu il loro vescovo serviano. È dispotico nella Turchia il patriarca per stabilire a suo arbitrio li vescovi, assistito pure dalla massima sovrana di quel barbaro impero, che preferisce li vantaggi di quel rito alli discapiti del latino, ma sempre mal visto e sempre perseguitato nella Turchia per gloria di Stato e per la correlazione ed interesse, che stabilisce nelli sudditi latini l' unità della religione colli principi cristiani. Con tutta questa plenipotenza non ha però egli giammai nè eletti nè formati vescovi serviani in Dalmazia, e se non l' ha fatto allora, quando poteva farlo senz' opposizione, anzi con assistenza e piacere della mano dominante, ed in tempo ch' erano Serviani in Dalmazia, non è questa una manifesta confessione della sua mancante giurisdizione nella provincia stessa. Tutta la Dalmazia, compresa e nell' antico possesso, e nel nuovo acquisto, è divisa nelle diocesi latine, e vi sono pure prelati latini, che le governano, nè vi è alcuna

porzione, che non soggiaccia alla loro giurisdizione. Se così è, come è verissimo pure senza controversia, dove starebbe il nuovo vescovo? Qual confusione non sarebbe in una diocesi latina e tanto rimota dalla Grecia, quando in essa si vedesse vescovi di due riti? L'isola di Corfù benchè sia nella Grecia, non ha altro che un solo arcivescovo latino. In esso vi sono più Greci che Serviani in Dalmazia, e se alli Greci non si permette il vescovo greco, per esservi un arcivescovo latino, perchè permetterlo in Dalmazia, che tanto abbonda d'arcivescovi e vescovi latini? Si venera la Sovrana antica massima in Corfù, ne pare alterabile dalla pretesa novità nella Dalmazia. L'esempio di due vescovi serviani conferisce mirabilmente alle delicate risserve della Sovrana sapienza. Padre *Stefano Gliubibratich* si vide scorrere tumultuante la provincia per sconvoglier in essa la pubblica tranquilità di Stato, e fu miracolo della Provvidenza, che le faville sparse non finissero nel vasto incendio. Altra fiamma fatale fu *Danielo* vescovo di Montenegro, che autore del pericolo di Cattaro nell'attentata insidiosa sua sorpresa, divertita da mano Divina, infiammò li Turchi a portarvi in casa il fuoco e incenerirvi un regno. La sua condotta presente è pure gran scuola, sempre aperta per rendere ammaestrata la prudenza ad astenersi di moltiplicare li travagli allo Stato colla moltiplicazione delli autori del Pubblico discapito e disturbo. Se per ragione di mancante giurisdizione, per motivo della nullità de' sacramenti, per riguardo delle convenienze della chiesa latina dalmatina, e per scanso de' pubblici travagli, avvalorati da due moderni esempi, non è ammissibile nella Dalmazia un vescovo serviano, meno è eligibile per l'ignoranza di quel clero. Non vi è uno tra gli *eretici serviani*, che non sia egualmente involto e nelle tenebre dell'ignoranza e nelli errori della fede. Tra essi passa il più dotto chi sa meglio leggere e scrivere, non professandosi da coloro altra scienza, che questa solamente, e se la maggior disavventura della greggia è l'ignoranza, avvelenata dalli errori delli pastori, sarebbe degno di lacrime lo stato calamitoso de' Serviani sudditi di un Principe pio, innocenti in materia di dogmi, quando eglino fossero guidati da cieche talpe e da guide infette nella gran via della

salute, per ritrovare o precipizi senza lume di verità, o pascoli venefici e mortali, senza speranza di rimedio. Ma sia lode eterna al buon Iddio, che maneggia il cuor de' Principi. Egli ha illuminato la mente Sovrana per stabilire quel pio decreto, in cui assegna al vescovo la giurisdizione in quella parte solamente, che è soggetta al patriarca di Servia. Adesso non soggiace la Dalmazia, e perciò questa, in vigor del pubblico decreto, resta esente dalla novità tenuta di vedersi aggravata dell' erezione di nuova cattedra serviana, perchè d' incompetente giurisdizione, di pericolo alla tranquillità dello Stato ed ingiuriosa alle convenienze della latina chiesa dalmatina. Nulla suffraga la decantata convenienza, che manca al clero il capo che lo diriga e promuova agli ordini sacri, onde sono obbligati a longhi ed incomodi viaggi per ordinarsi e cercar altrove li promotori. Non però faranno costoro anco presentemente quel longo viaggio di cento miglia per terra, che fanno in certe diocesi gli ordinandi latini. L' istessi chierici greci di Corfù, se vogliono essere promossi, devono viaggiare duecento miglia fino a Ceffalonia, o almeno cento fino a Cimara. Il capo poi che bramano, sarà guida cieca per precipitarsi colli seguaci nel fósso, non essendovi persona nel clero serviano, che sappia più di leggere e scrivere. Tutti però sono infetti d' errori ereticali per esser pastori di greggia infelicissima. Aggiungono l' esempio di Cesare, che permette vescovi serviani nello Stato. Ma per questa sola ragione che Cesare li vuole, non dovrebbe volerli la Serenissima Republica. Servia una volta Meditaglio, ora è divisa tra l' Imperatore ed il Turco. Blandisce li suoi quel gran Principe politico, perchè aspira al rimanente del regno. Fatto questo una volta tutto suo, sarà pure suo suddito il patriarca serviano, che ora dimora in Pech, una sola giornata distante dal confin dell' Imperatore suddetto. Suddito imperiale col dominio sacro in Dalmazia, non è questa una gran bestemmia contro le più delicate riserve dello Stato? E pure deve succedere così ogni qual volta si stabilisce il vescovo serviano nella Dalmazia, subordinata al patriarca di Servia.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 96—98.

CIV.

1726.

Опет извјештај задарског архијепископа Змајевића противу православних Срба у Далмацији.

Informazione IV di monsignor *Zmaievich.*

Non è nuovo il costume nella chiesa di Dio, che il clero greco venga governato nell' osservanze del suo rito dalli prelati latini. Sembra però molto strana la novità, ch' ora si tenta d' introdurre nella Dalmazia, due mitre e due pastorali: latino e greco in una diocesi latina. — Ciò non hanno giammai permesso le vetuste memorie de' Principi cristiani latini, e la chiesa universale l' ha sempre aborrito come mostro di due capi, capace di maggiormente squarciare la veste inconsutile di Cristo e lacerare il velo del tempio. Vale ad illustrare l' argomento il canone nono del concilio ecumenico di Laterano sotto Innocenzo terzo, riferito nel sorpo delle decretali al capitolo decimo quarto de Offic. Ind. Ordin., e ne derivò il motivo del riguardo di non introdurre nell' unità della chiesa divisione di reggenza e governo mostruoso, che ne sconcerti l' armonia e ne scolori la forma. Conquistatosi del mille duecento quattro da' Principi collegati Costantinopoli, fu assunto al trono imperiale il Con. Balduino, e restò pure prescielto Tomaso Morosini al patriarcato. Siccome allora erasi collocato nella sede dell' Imperio il patriarca latino, così a tutte l' altre cattedre delle città greche soggette, si designarono vescovi latini, diretti dal vescovo il quale ministrava secondo il rito latino; e trovandosi pure Greci bisognosi di pastore, da cui fossero instruiti nel rito greco, fu dal concilio Lateranese del mille duecento e undici provvisto alla grave esigenza colle seguenti parole: „Quoniam in plerisque partibus intra eamdem civitatem atque diocesim permixti sunt populi diversarum linguarum habentes *sub una fide* varios ritus ac mores: districte precipimus ut pontifices huiusmodi civitatum sive dioeceseon provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum divina officia illis celebrent et ecclesiastica

sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo. Prohibemus autem omnino, ne una eademque civitas sive dioecesis diversos pontifices habeat, tamquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum. Sed si propter praedictas causas urgens necessitas postulaverit, pontifex loci catholicum presulem nationibus illis conformem provida deliberatione constituat tamquam vicarium in praedictis, qui ei per omnia sit obbediens et subiectus". — Comprese il sacro concilio una strana mostruosità di due vescovi in una diocesi, e questo mostro fu egualmente aborrito dalla pietà de' Principi latini nelle loro conquiste in Levante, e però in tutto quel tempo che fu sovrana regina la Serenissima Republica in Cipro e Candia, non ammise altri vescovi che latini in quelle diocesi, e quel fatto comprovò la propria religiosa osservanza alla mente del concilio nell' uno e nell' altro regno.

Può ben dirsi con verità, che un sinodo generale non accorda vescovo greco alle città e diocesi ministrate dalli vescovi latini in Grecia affine di toglier lo scandalo mostruoso dalla chiesa di Dio; quanto più *scandaloso* sarebbe *l' errore di due mitre latina e greca* in diocesi, che fu sempre latina, e fuori della Grecia? Piange il gran pericolo la chiesa cattolica latina nella presente attentata introduzione del gran mostro bicipite, per difformarla e per invoglierla negli spasimi e timori continui. Per conoscerli lontani e divertirli vicini, basta fissarsi nell' istoria dell' illustrissimo senatore *Andrea Valier*, e per concluder con evidenza, che non furono le forze de' Turchi fatti già conquistatori di tutte le città e fortezze di Candia, a riserva della metropoli, ma li vescovi greci, eletti dal despotismo ottomano, che a guisa d' ariete diedero quel gran moto e colpo fatale, che fè crollare la costanza de' fedelissimi campagnuoli del regno, e li soggettarono al barbaro giogo, sotto di cui gemono ancora schiavi infelici della perfidia ingannatrice dei proprii vescovi.

Sono pure Greci *di rito e dogma foziano moscovito* e di fede greca e vacillante li vescovi serviani. Lo sa Cattaro nelli pericoli di sorpresa; la Dalmazia nelli sparsi semi di tumulto; il Principe Serenissimo nella perdita della Morea. Ciò che seguì allora, non voglia Iddio, ch' avvenga di peggiore quando l' armi moscovite

passassero vittoriose dall'Asia in Europa. Anco li presenti tumulti di Glassonia e Servia Imperiale, sconvolte dallo spirito torbido e maligno de' vescovi serviani, sono altrettanti encomî alla provvida legge dell' ecumenico concilio ed alle massime sante di quelli gran Principi che l'han venerato coll' osservanza vantaggiosa alla sicurezza e tranquillità de' Stati. *Sono sempre cattivi vicini, e sarebbero pericolosi domestici li vescovi serviani.* Lo provano li funesti passati tempi, ed avvalora il pericolo l'ascendente fortunato e la potenza formidabile moscovita, quando si facesse a noi più vicina. Si riflette finalmente, che la Dalmazia è tutta divisa in diocesi latine, nè vi è minima parte esente dalla giurisdizione ordinaria de' vescovi latini. Che l'istituzione di vescovo serviano in essa, stabilirebbe altare contro altare, e nuovo orrido prospetto nella chiesa latina. Che se il canone Lateranense, dando regolamento accomodabile alla polizia dell'Imperio, non vuole vescovi greci nelle città e diocesi greche, governate dalli latini nella Grecia, pare meno accomodabile un vescovo serviano nelle chiese e diocesi latine, che lontane dalla chiesa, sempre si sono conservate *ab origine* sotto la sola amministrazione de' vescovi latini.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 99—100.

CV.

1727/28, 24. јануара. Млеци.

Млетачка влада наређује далматинском проведитору да пази, да се православним Задранима чувају старе вјерске повластице.

Aloysius Mocenigo, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris *Petro Vendramino* Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, et Successoribus, fidelibus, dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Dopo fatteci tenere dalla vostra solita diligenza e virtù l'informazioni commessevi sopra li ricorsi a Noi umiliati dai sudditi greci, abitanti in cotesta città di Zara per il libero uso del proprio rito, della sacra officiatura nella chiesa di S. Elia, delle benedizioni e dei matrimonî con Latini, essendosi presa in esame la

materia col lume anche di replicate scritture dei consultori Nostri, e con pesata considerazione delli decreti, nati in tempi remoti e recenti in tal proposito, troviamo opportuno significarvi esser del sentimento Nostro, che circa il primo punto, risguardante le benedizioni dell'officiatore greco per le strade nell'occasioni di portar il Santissimo Sacramento agli infermi, quand'esse non siano appoggiate ad un antica consuetudine, non permetterete, che sian praticate, ma trovandole d'uso inveterato, dovrà osservarsi il solito. Anche per valersi essi Greci dell'altare di S. Giorgio nella chiesa di S. Elia, sopra cui riporvi il Sepolcro nella settimana santa, si avrà di stare in tutto e per tutto alla pratica sin ora corsa incessantemente, e niente innovarsi.

Quanto al desiderio di cotesto monsignor arcivescovo di essere avvertito prima, che si contrattino matrimonî fra le donne latine e Greci, per il dubbio che siano tratte al greco rito (sopra di che ben chiaramente esprimono la pubblica volontà li decreti, che vi si accompagnano in copia), sarà cura vostra notificarli al prelato, onde non vi sia posto impedimento, avendo lui pronto il rimedio con avvisarne li pubblici rappresentanti per le pene alle donne latine, che passano al rito greco, e ai mariti Greci, che le seducessero e sforzassero a passarvi.

Sopra tutti i predetti articoli liquiderete precisamente i fatti, e adempirete con la ben nota puntualità vostra l'espressavi pubblica volontà, onde si continui nel consueto metodo, s'eseguiscano le pubbliche leggi, e non si promovano confusioni negli esercizî dell'uno o dell'atro rito.

Datum in Nostro Ducali palatio die XXIV Januarii MDCCXXVII (m. v.).

З. Ц. А.

CVI.

1727/28, 22. фебруара. Задар.

Далматински проведитор Вендрамин наређује, да се испитају старци у Задру о вјерским неким обичајима православних у Задру.

Addì 22 Febbraro 1727. m. v.

L'Illustrissimo ed' Eccellentissimo Signor *Pietro Vendramin*, Provveditore Generale in Dalmazia ed Alba-

nia, ricevute le premesse riverite ducali dell' Eccellentissimo Senato, ed intento a prestarvi la dovuta puntuale esecuzione, ha ordinato assumersi *ex officio* le deposizioni d'alcuni testimonî del rito latino, per età e buona fama reputati degni di fede, onde con loro giuramento depongano, se sia antica la consuetudine, che l' officiatore greco della chiesa di S. Elia in questa città, sia solito in occasione di portare il Sacro Viatico agl' infermi del rito greco, di dare per le strade la benedizione; egualmente, se per la stessa antica consuetudine soglia farsi il Sepolcro nella settimana santa sopra l'altare latino, esistente in detta chiesa greca, — per poi determinarsi con tal fondamento sopra il tenore delle predette ducali.

З. Ц. А.

CVII.

1728, 16. марта. Задар.

Далматински проведитор Вендрамин препоручује задарском архиепископу Змајевићу, да поштује вјерске повластице православних Задрана.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore.

Sopra ricorsi umiliati al trono del Principe da' sudditi Greci abitanti in questa città, e col lume di replicate scritture dei *Consultori in jure*, viene di prescrivere l' Eccellentissimo Senato la sua risoluta volontà in ossequiose ducali 24 gennaio scaduto. Ha deciso il primo punto, che riguarda i matrimoni fra Greci e Latini, in scorta di più decreti presi in tempi remoti e recenti, i quali trasmetto in copia a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, affine ella pure uniformandosi al loro contenuto, non vi sia più immaginabile alterazione nell' avvenire, riservandole bensì l' arbitrio d' avvisarne li pubblici rappresentanti in caso che, sedotte o sforzate dai loro mariti, passassero al rito greco le donne latine.

E quanto alle benedizioni dell' officiatore greco in occasione di portare il Sacro Viatico agli infermi ed alla facitura del Sepolcro nella settimana santa sopra l'altare latino, posto nella chiesa di S. Elia, che sono gli altri due punti controversi, comandò l' Eccellentissimo

Senato, che liquidata la consuetudine antica, debba questa inalterabilmente osservarsi. Assunti per ciò a fondamento della verità moltéplici testimonî *ex officio*, e alla mia presenza, spiccò a chiare giurate prove inveterato il costume a memoria d'uomini, e delle benedizioni e del Sepolcro, e così anche dovrà continuarsi, onde non si promovano confusioni negli esercizî dell'uno e dell'altro rito. Tanto mi promette il suo pastoral zelo, che niente sarà per innovare ora, che rilevata la pubblica Sovrana intenzione, solita di prediligere con egual impegno ed affetto i suoi sudditi, per massima di pietà non meno, che di buon governo.

Zara, li 16 Marzo 1728.

Di V. S. Illustrissima e Reverendissima
devotissimo, obbligatissimo servitore
Pietro Vendramin, Provveditore Generale.

З. Ц. А.

CVIII.

1728, 18. марта. Задар.

Задарски архиепископ Змајевић изјављује, да ће се покоравати наредбама владе у односима наспрам православних.

All'Illustrissimo ed Eccellentissimo *Pietro Vendramin,* Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Provveditore Colendissimo.

Dall'ossequiato foglio di Vostra Eccellenza, segnato li 16 corrente ho rilevato ciò che ella benignamente si è compiaciuta di portare a lume delle mie direzioni. Come il mio natural dovere e costume mi ha sempre voluto rassegnatissimo alli Sovrani arbitrî del Principe Serenissimo, così da questi prenderà norma ogni mio passo per formalizzare la condotta mia con gli usi della professata obbedienza alli venerabilissimi pubblici comandi. Mi umilio come devo con profondo rispetto

Zara, 18 Marzo 1728.

di Vostra Eccellenza
umilissimo, devotissimo, obbligatissimo servitore
V. Arcivescovo di Zara.

З. Ц. А.

CIX.

1728, 29. децемб́ра. Шиб́еник.

Извјештај православних Шибенчана о спору њиховом са латинским шибеничким епископом Донадони, поводом захтјева овог епископа, да обавља каноничку посјету у њиховој цркви.

Addì 29 Decembre 1728.

Del 1530 è stata dai Latini cessa ai Greci la chiesa di S. Giuliano in Sebenico, riservandosi solo i Latini il gius d'un altare intitolato San Michele, il qual altare è tenuto in governo dal religioso beneficiato latino, e detto altare fù anche sempre visitato dai prelati latini ogni tre anni giusta il consueto, nè i Greci si oppongono a questa visita. Non intendono però che i prelati latini abbino a visitare la loro cappella e rivedere il Sacramento, i paramenti ed i libri dei sposalizzi e battezzi, valorando la loro ragione, che nella chiesa di San Zorzi a Venezia, nè in quella di Pola, nè in quella di Zara, nè in quella di Lesina, tutte chiese greche, non vengono visitate dai prelati latini.

Monsignor *Donadoni*, d'accordo col prete greco officiatore e senza che i Greci fossero avvisati, si portò all'improvviso del 1725 a visitare l'altare di San Michele, e sul fatto d'accordo col prete greco visitò il Santissimo Sacramento ed i libri dei battezzi e sposalizii. I Greci, avendolo udito, si sono fortemente lamentati col loro prete e si sono dichiarati, se mai il vescovo volesse visitare la loro chiesa, non l'avrebbero sofferto. Onde monsignor vescovo *Donadoni* si fè venire per tempo l'avogaresca, e nel presente anno, due ore prima che andasse alla visita della chiesa, fè intimare ai Greci la..., onde i poveri Greci, che non hanno altra mira che di ciecamente ubbidire il loro Principe, gli hanno il tutto permesso e si sono trovati presenti e pontuali. Hanno però subito ricorso ed hanno ottenuto relativa citatoriale, la quale hanno presentato al signor Conte di Sebenico, sperando di avere il suo rescritto e copia, come si suol praticare. Tre giorni dopo la presentazione si sono portati dal signor Conte per avere il rescritto,

ma egli invece di dargliclo, li fè passare in prigione. Onde vedendo questi un tal disordine, mandarono una supplica all'Eccellentissimo signor Provveditor Generale, il quale con atto di somma giustizia rispose, e scrisse pure al signor Conte in proposito. S'accorse il Conte del suo fallo, onde, per contentare il vescovo, prima che i procuratori greci presentassero la lettera dell'Eccelentissimo signor Provveditore Generale, li fè licenziare e gli diede il rescritto in data 23 Luglio in tempo che li ha tenuti in prigione. I Greci che si sono visti liberati, col dubbio di non tornare nelle prigioni non hanno presentata la lettera al Conte.

Si fonda monsignor vescovo aver ragione di fare tal visita, avendola fatta anche monsignor vescovo *Natale Cavidei* dell'anno 1659.

È verissimo che il *Cavidei* ha una sol volta visitata la chiesa greca, ma tale visita egli ha fatto previa la permissione dell'arcivescovo di Filadelfia *Melezio Cortazzi*, il quale con una sua lettera esorta il prete greco andar ad invitare monsignor *Cavidei* (в. док. XLVII). ed il cancelliere del vescovo ha fatto nota di ciò, e dichiara che a memoria d'uomini non era mai stata visitata da' prelati latini la chiesa greca. Dal 1659 sino all'anno 1687, che vuol dire per vent'otto anni, i vescovi latini non sono più andati a visitare la chiesa greca, onde i Greci non si aspettavano più un tal onore. Si è tornata fare la visita alla chiesa greca del vescovo *Calegari*, e ciò dietro improvviso invito al prete greco e ad uno dei procuratori, che era fattore del vescovo *Calegari*. Dall'anno 1687 sino all'anno 1725 il vescovo *Calegari* non è più stato alla visita della chiesa greca; visitava bensì l'altare di San Michele, il quale era di sua giurisdizione, ma non molestava i Greci, ben vedendo che non poteva nè doveva farlo, perchè si sarebbero risentiti. Monsignor vescovo *Donadoni* non si sà se più virtuoso e più savio degli altri vescovi passati, ovvero più . . . ., pretendè di calpestarli, ed ebbe tanto coraggio di suggerire al signor Conte di mortificare i Greci col farli passare in prigione, invece di dargli il rescritto della citatoriale, come doveva.

Considerando ora essi il torto fattogli da monsignor vescovo *Donadoni* e vedendo il grave pregiudizio che

portava al loro rito una tal novità, hanno risoluto di non abbandonare le loro ragioni ed hanno risolto d' incamminare litigio dinanzi l' Eccellentissimo Collegio con monsignor vescovo *Donadoni* in difesa del loro rito, non intendendo di lasciar correre un tal disordine a loro grave pregiudizio, e di sostenere la lite a proprie spese, onde stabiliti i procuratori ad lites *Lazzaro Monti* e *Dimo Giotta*, hanno dato la procura al signor *Ferdinando Ucelli* in Venezia, il quale anche incamminò il litigio dinanzi l' Eccellentissimo Collegio.

Ben vedeva il vescovo *Donadoni* difficile il poter contrastare le vive ragioni dei confrati della Scuola di S. Giuliano dei Greci, quando con arte indiretta non avesse potuto frastornare la loro risoluta volontà, onde con promesse e lusinghe di grazie e favori gli riuscì far ribellare sette dei confrati borghigiani, i quali hanno cominciato a dire, di non voler litigare con monsignor vescovo *Donadoni*, onde, ricorsi dal signor Conte e Capitano di Sebenico, cominciò litigio fra i confrati stessi.

Il male è, che essendo parzialissimo il signor Conte e Capitano di Sebenico per monsignor vescovo *Donadoni*, sino dal principio della causa perseguitò i poveri Greci della città, perchè invece di dar loro il rescritto per il signor avogador, quando hanno presentato la citatoriale, li fè passare in arresto, che gli è convenuto di ricorrere alla suprema Carica Generalizia. Non sono i Greci del borgo che fanno lite a quelli della città, ma è l' istesso Conte che dà braccio al *Donadoni*, ed il *Donadoni* paga tutte le spese nella lite per li borghigiani, e fù un arte diabolica il far nascere una guerra civile fra i Greci per superare il suo intento.

— У почетку 1729. године поднијели су православни Шибенчани по овоме питању жалбу на Сенат у Млетке, и одлука Сената од 16. марта исте године била је, да се ствар преда *ai Savii*, да своје мишљење о томе поднесу. *Savii* су закључили, да се поднесе ствар на мишљење и извјештај *dei Consultori*.

Bartolomeo Giacomazzi, Notajo Ducale.

Ш. Ц. А. бр. 21. и књ. 95. стр. 21—38. — Le Bret. III, 513—514. — С. Д. М. 1867, 138—139.

CX.

1729, 13. маја. Млеци.

Мишљење *Consultori* о православнима у Далмацији.

Addì 13 Maggio 1729.

. . . Per quanto poi riguarda la domanda che fanno a Vostra Serenità i popoli seguaci del rito greco in ambidue le provincie (cioè Dalmazia e Castelnuovo con Risano), convien distinguere: Altri sono quei Greci, che nelle lunghe e moltiplici guerre della Republica coll'Ottomano, profughi dal Levante, si ricoverarono nelle città di *Zara*, *Sebenico, Lesina* e *Cattaro*. Questi hanno chiese aperte e professano coi Latini una religione stessa ed una stessa fede di Cristo, diversi bensì nel rito, ma non tanto discordi negli articoli e nei sacramenti. Altri sono i *Morlacchi*, professanti il rito serviano, il quale è lo stesso che il moscovita o ruteno, eguale in tutto nel linguaggio slavo, nei libri sacri e nelle cerimonie. Questi nella guerra, in cui Vostra Serenità conquistò il regno della Morea e dilatò i veneti confini della Dalmazia, concorsero ad abitare le ville e campagne nelle diocesi dei vescovi latini in quella provincia. Per il loro spirituale governo monsignor *Tipaldi*, arcivescovo di Filadelfia, residente in Venezia, consacrò vescovo un tal monaco *Bussovich*, il quale poi si ritirò in Levante, abbandonata la pastoral cura, e vi subentrò in suo luogo un tal vescovo greco *Savatia*, a cui il patriarca di Pech subrogò, con insignire del carattere episcopale, un tal *Stefano Gliubibratich* nei territorii di Risano e Topla, e nelle altre parti della Dalmazia ed Albania con autorità di metropolita e primate di dette provincie, il quale nel 1719 diede principio alla visita della Dalmazia; e la pubblica pietà, sopra le gravi istanze dei vescovi latini, commise con ducale 25 Gennaio 1719 la di lui allontanazione dalla provincia. I Morlacchi suddetti sono scismatici ed involti negli errori orientali ed eretici origenisti, e fra le altre eresie tengono che le pene dell'inferno abbiano a finire. Altri finalmente sono gli abitanti di *Risano* e *Topla*, luoghi non compresi nella

Dalmazia, ma nella Serblia marittima, chiamata Erzegovina; professano coi Morlacchi il rito serviano e gli errori stessi e sono soggetti nel spirituale *al Patriarca di Pech;* niun vescovo latino ha mai avuto, nè ora pretende giurisdizione di sorte in detti luoghi, siccome erano e sono della giurisdizione dei patriarchi di Servia.

. . . Vostra Serenità secondo il suggerimento dell' Eccellentissimo Provveditor Generale, *Carlo Pisani* deliberò sotto il 11 Agosto 1722 di dar a questi popoli un vescovo suddito e commise all'Eccellentissimo Provveditor Generale dell'armi di devenire alla scelta di quattro religiosi sudditi de' più accreditati per vita e probità di costumi. Opinione nostra sarebbe di esaminare ancora più profondamente la questione, acciò non derivasse qualche pregiudizio alla cattolica fede.

З. Ц. А.

CXI.

1731, 25. јула. Спљет.

Далматински проведитор Вендрамин пише млетачкој влади и доказује, да треба дати православним Далматинцима епископа.

Serenissimo Principe.

Non è adesso, ma molte volte da che mi attrovo in carica, che a nome de' popoli di queste provincie, professori di rito greco-serviano, mi furono portate vive ed efficaci istanze, ond' esserle destinato dalla Serenità Vostra un vescovo, di cui si attrovano privi. Mi fu rinnovato un simile ricorso alle Bocche di Cattaro dai capi della comunità di Topla, e del territorio di Castel Nuovo, non meno che da quelli dell' altra di Risano, e da' sudditi di tutte quelle adiacenze. Accluse sono le tre suppliche presentatemi nel proposito, poco differenti nel tenore, ed io vengo con le stesse originali di rassegnar alle Vostre Eccellenze le loro traduzioni. Riguardano queste un medesimo fine, tutte tendendo alla comune premura di aver un primario spiritual direttore. La materia veramente ha occupato negli andati tempi le Pubbliche meditazioni, ma non si sono vedute che le sole speranze, senza susseguente effetto di dover conso-

larsi le supplicanti popolazioni. Non è un territorio solo che contribuisce questi efficaci voti, ma la parte maggiore di quelli delle marine, e quasi quell'intiero, che si stende a formar le dilatate frontiere, poco meno, che tutte occupate da sudditi osservanti del rito medesimo. Convenne con alcuni, discese a decretar con altri l'Eccellentissimo Senato la libertà piena della sua professione, di maniera che, appoggiate le ragioni della pietà col nome cristiano, si studiò in resto di non abbandonar quelle dello Stato coll'attirar sudditi, e popolare le nuove conquiste. Se quando elle furono sottratte al giogo ottomano, vi si trovò quasi spento il nome della religione, rappresenta in oggi una figura poco differente il loro stato, che move a compassione, perchè immerso intieramente nella cecità ed ignoranza.

Mancò da gran anni senza sostituzione *monsignor Bussovich* nel contado di Zara, e qualche tempo dopo *monsignor Savatia* a Castel Nuovo, successovi con destinazione dissentita da Vostra Serenità *l'abbate Gliubibratich*. Saranno più di dieci anni, che seguita per Pubblico Comando la sua espulsione, hanno vissuto sempre, e vivono tuttavia li papà e pochi callogeri senza alcuna subordinazione o dipendenza, non v'essendo capo spirituale per darle direzione, per ricever ammaestramenti o qualche intelligenza. Ha prodotto il difetto gravissimi sconcerti alla disciplina ecclesiastica, e forse, il che Dio non voglia, alle coscienze medesime de' sudditi. Si va però annichilendo il presbiterio, costretta a mutar voto la stessa vocazione, già che chi si sente chiamato a secondarla, soggiace a gravi dispendi, insoffribili alle povere genti, condannate a lunghe peregrinazioni per conseguir l'ordinazioni nelli stati cesareo ed ottomano. Sarebbe, non v'è dubbio, desiderabile ne' sudditi l'uniformità del rito, e Dio volesse che potesse conseguirsi questo buon fine, e che militasse la sola chiesa latina in queste provincie. È ad ogni modo vana lusinga lo sperarlo, nè opra cotanto grande può confidarsi, se non per miracolo dalla sola Divina Onnipotenza, o pure mediante le sue efficaci assistenze dal lungo tempo, e dalli mezzi delle dottrine insinuate anche destramente. Li Greci con li Serviani venerano ciecamente li documenti de' loro capi spirituali, particolarmente de' vescovi, nè

v'è forza, che superar possa le loro insinuazioni negli animi de' popoli. Utilissimi effetti, quanto alla costanza, al valore ed alla fede, esigerebbe senza dubbio Vostra Serenità da un prelato ben affetto, giacchè da lui dipendono come oracolo li osservatori di questo rito. Senza coltura intanto le coscienze de' sudditi, ogni caso con indipendenza, soggetto alle risoluzioni de' papà semplici, ignoranti, e senza cognizione, s'inoltreranno miseramente le provincie fra caligini dense di maggior cecità. Quindi ne nascono le scostumatezze, più frequenti li omicidi, furti, assassini, e tanti altri enormi eccessi, alli quali suol dare fomento la malizia, l'ignoranza, e che bene spesso turbano con la privata, anco la pubblica quiete a questi confini. È verità più che manifesta, che Vostra Serenità non potrebbe devenire a decreto più grato, ed accetto a queste popolazioni, se non con eleggere un pastore, che ardentemente desiderano. Il mio assunto, come non attinente al debito delle proprie ispezioni, non è d'investigare li errori, che per avventura vi fossero nella professione di questo rito. La liquidazione ne appartiene alle discussioni delle cattedre, mia sola parte essendo quella di svelar con purità di zelo ciò che può meglio competere all'interesse dello Stato, e del pubblico servizio. Ho supplito debolmente a tal ufficio con le esposte brevissime ragioni, e riflessi. Vi presterà l'Eccellentissimo Senato l'opportuno conveniente esame, e sceglierà quelle deliberazioni che crederà più adequate all'essenzialità de' pubblici importanti riguardi.

Omissis.

Spalato, 25 Luglio 1731.

З. Ц. А. — С. Д. М. 1867, 140—142.

CXII.

1733, 5. августа. Задар.

Далматински проведитори Гримани допушта зидање православне цркве у Опузену.

Noi Zorzi Grimani, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Concorsa la pietà pubblica con ossequiate Ducali 20 Luglio 1709 di consolare l'istanze delle benemerite famiglie del rito greco abitanti in *Narenta* con accordar loro d'erigere in quella giurisdizione una chiesa, in cui potessero officiar con le forme del rito medesimo, ed essendo la piazza di Citluch nell'ultima decorsa guerra rimasta in potere de' Turchi, ove fu fissata l'erezione della chiesa medesima, nè essendo questa per la povertà di quei sudditi mai stata costrutta nelle pertinenze di *Forte Opus,* ne ricercano di presente la permissione. Concorsi Noi di renderli esauditi coll'autorità del Generalato Nostro, e con quella impartita alla Carica in esse Ducali, concediamo licenza, che detta chiesa sia fabbricata in debita distanza dalla latina nelle pertinenze di quella piazza, non più lunga di passi dieci, e cinque in larghezza, dovendo restar il fondo sempre a condizione del laico; nè saranno in vigor delle presenti da chi si sia impediti o molestati; e le presenti registrate nella Segretaria Nostra dovranno trasmettersi al Cavaliere Sopraintendente *Noncovich* per la loro esecuzione. In quorum etc.

Zara, li 5 Agosto 1733.

З. Ц. А.

CXIII.

Ок. 1734.

Спљетски латински архијепископ Антоније Качић против православних Далматинаца.

In appendice dell'antiapologia di monsignor *Kadcich,* arcivescovo di Spalato.

Si sciogliono e più volte si rimandano le ragioni più considerabili dell'apologista di *Güubibratich.* Si scuopre l'infezione nelli di lui fondamenti e gli si apre il vero prospetto del gran collegio Urbano. *Disrumpet illos inflatos sine voce: commovebit illos a fundamentis: et quae in prospectu sunt inveniemus* (Sap. 4 c. 9).

Trovandomi in realtà (non fintamente tornando) nella provincia mi cadde sotto gli occhi un ritratto gigantesco, che *ab humero et sursum* sopravanzava anche gli Olimpi stessi con la divisa in fronte: *Altius his nihil est,*

haec sunt confinia mundi. Chi lo mirò *per speculum in enigmate*, o come vuol il Greco, *per vitrum colloratum*, adattato al genio, parve subito un Epaminonda vittorioso. Ma chi lo guarda in confronto alla figura di Davide, che tocca con tutta simetria la sua cetra, non potè non iscoprirlo con un Sepione sul cimbalum mundi. Sembrò al geniale un Ercole delineato a caratteri di bronzo in moto con un braccio di ferro da spinger in là anco li più sodi monti. Ma fu scoperto preso in fallo un Tersite vinto dalla propria vanità ed atterrato da un Achille, perchè *spana viva lamina non dabunt radices altas.* Lo giudicò infine l'interessato Critolao, che dà peso alle virtù, ma si trovò pure di disingannarlo, lo mostrò un utre d'Ulisse in pretesa sola di comprender ogni sorta di canto fastoso, se non che fosse anco d'aria infetta. — Quest'è (chi nol vede) il strepitoso apologista di *Gliubibratich*, quale colla penna di quell'antica tinta da una parte dall'inchiostro, dall'altra dal veleno, con consuoni in carta si forma i trofei alla propria fama coll'uccider l'altrui; di quell'ordine appunto che notò accuratamente il nostro massimo della santa chiesa nel Galeotto: *Qui de doctis arbitrantur si aliis detrahant, et obtrectatione alienae scientiae famam sibi occupantur.* Se un tal autore, imitando Carneade contro Zenone, avesse nettato previamente lo stomaco dalli cattivi umori, che li fanno la guerra con una buona presa d'eleboro, acciò l'ascesa de' fumi importuni *ad domicilium usque animi non redundaret*, non sarebbero comparse tante macchie nello splendor ch'affetta, *quas ostentat in primam*, diceva una volta Tutulliano. Non nego che l'apologia sia un bellissimo velo di Parasio, ch'inganna col penello bugiardo anco i Zeusi incauti; dico però bene, che quelli gran soggetti che pretende di coprire, *et speciosa et magna contra visentibus appareant* all'insinuazione di Seneca *ad pondus revocanda sunt*, perchè giustamente pesati e messi in chiaro prospetto vengono trovati, che *fallunt incautos.* Or vediamo succintamente l'insuperabili falangi, che squadrona il gran partegiano per apparir vincitore appo chi lo vuole vincitore assieme e trionfante contro li giusti clamori de' nostri prelati al trono della pubblica Maestà.

Si sforza da principio provare col catalogo della Gran Chiesa costantinopolitana contro l'autore della

scrittura esser il rito serviano figlio vero, e legittima dipendenza o estensione del rito greco. Ma lo fa vedere l'autore dell'apologia coll'induzioni evidenti che s'inganna di molto; ma se anche per soprabbondanza si lasciasse correr un tal punto, che conseguenza potrebbe inserire l'apologista contro il ricorso de' nostri prelati? Diamo, che il serviano era l'istesso che greco e greco glorioso, perciò dovria porre la mano nell'altrui messe e far da padrone nell'altrui casa? L'autore voleva dare quest'onore alla chiesa greca con una tal divisione, perchè benignamente la supponeva cattolica (abbenchè pochi figli di essa oggidì in realtà ci siano), dove per il contrario dimostra il serviano infetto di molti errori, che evidentemente dimostrano degenere dalla vera madre. Quando leggerà le prove *ex professo*, allora vedrà il vero, se avrà gli occhi, se pure non vuole che gli sia rinfacciato dalla stessa madre. *Testes sunt nequitiae adversus parentes.* Se poi ambisse aver i Serviani per fratelli, *ipse viderit;* io non so che fare, nè stenterò a crederlo, ma meglio dappoi. Passa dopo ciò agli argomenti invincibili, con li quali pretende dimostrare che li prelati serviani debbono aver l'ingerenza nel governo sacro de' Morlacchi nella Dalmazia e non li latini. Ecco il primo. Il sinodo di Buccaresti in Vallachia determinò che l'esarco del patriarca di Pech visitasse certe ville di là del Danubio, perchè parlavano morlacco, stimando che la direzione di esse spettasse al patriarca, a cui è commesso il governo ecclesiastico della lingua. Dunque allo stesso spetta diriger spiritualmente li Morlacchi, che son in Dalmazia sotto i gloriosi auspici del Serenissimo Principe. Gran forza dell'argomento! Ma riesce più freddo della morta statua d'Epimeteo. E dove ha trovato l'apologista questo modo d'illazioni? Come quella conseguenza può inserirsi da un antecedente, che *saltem virtualiter* non l'includa? Cosa ha da fare il sinodo di Buccaresti in Dalmazia? Al più poteva fare un induzione *ab exemplo*, aggiunta la condizione nell'ipotetica conseguenza in questa forma. Perchè permettendo e volendo il sinodo di Buccaresti, l'esarco di Pech visitò certe ville di là dal Danubio per il beneficio della lingua: così permettendo, e volendo un sinodo provinciale della Dalmazia, l'esarco di Pech potrebbe visitar anco li Ser-

viani in Dalmazia; così l'argomento anderebbe in forma. Ma *hic nodus, hic salta,* che non lo vogliono, nè lo devono volere, non avendo bisogno della lingua. E questa è quella gran ragione che deve far coscienza alli nostri prelati, e ritirarli dall'istanze più legittime alli piedi del Sovrano?

Di più, il sinodo che non si suppone antico determinò che l'esarco di Pech come della lingua visitasse quelle ville, sicchè inanzi la determinazione sinodale non le poteva visitare, altrimenti sarebbe stata superflua e nugatoria la determinazione, abbenchè fossero tra di loro e dell'istesso rito, e vorrebbe farlo quì nella Dalmazia e introdursi per forza contro la mente universale del sacro concilio niceno (che prescrive le mete alle giurisdizioni acciò l'uno non s'ingerisca in quella degli altri) nell'altrui pastorale, non ostante tante proibizioni e giustissime opposizioni? Or chi non vede militare l'argomento contro il proprio autore, concludente chiaramente non potersi ingerire nè per sè nè per mezzo degli altri il patriarca di Pech nel governo sacro dei Morlacchi in Dalmazia, come non poteva nè meno in quello de' Serviani di là dal Danubio, se il sinodo valacco non glielo permetteva, e molto più per la diversità del paese e del rito? E così degli altri prelati serviani in riguardo dell'istessa Dalmazia. Non so poi compatirlo della franchezza ridicola, colla quale promove l'autorità nel patriarca serviano sopra la Dalmazia, come comunicatogli dal patriarca di Costantinopoli. Dovea pur come dotto giurista ricordarsi del principio famoso che: *Nemo potest plus iuris transferre in alium quam sibi competere dignoscat,* e prima era in debito di mostrare che il patriarca di Costantinopoli l'abbia legittimamente, acciò possa comunicarla ad altri, ma ciò non lo dimostra, nè lo può probabilmente dimostrare.

Il secondo argomento cornuto e rinfacciante fonda nel fatto citato dalla scrittura. Il *Filadelfia* avendo mandato il *Bussovich* per visitare li Morlacchi in Dalmazia, fece ingiuria alli prelati latini ed attentato contro la loro giurisdizione, sì o no? Tira poi conseguenze insussistenti, perchè fondate in supposti falsi e getta la polvere contro il vento. Appresso si mette in cattedra per erudire i prelati latini nel fatto di *Filadelfia* e *Bussovich*,

da esso spedito con fini misteriosi. È peccato che l'apologista non vada piangendo per le piazze della Dalmazia con *Renúnio Palemone* le di lei disgrazie, come lui quelle del mondo, che dopo la sua morte resterebbe nell'ignoranza di tali casi, e con la di lui estinzione s'estinguerebbe anco il lume dell'erudizione. Conoscevano bene li nostri prelati il buon *Filadelfia* e tutti li suoi passi, meglio ch' il difensore, perchè l'intendevano rettamente e non sinistramente com'esso lui, e tutti li consigli supremi, che lo dirigevano. Scoperto poi l'*idea fracida* del *Bussovich*, hanno reclamato dove s'aspettava; e si pregiudica molto il dottore nella franchezza di questa condotta, perchè dovea aver previe le vere informazioni del passato innanzi di cimentarsi e non produr fabbriche nelle fondamenta in 'aria, che spira la privata passione, per non apparir debole come in tutt'altro. Avrà poi la risposta adequata nell'antiapologia, e se si prevalerà de' lumi, l'istessi scritti suoi al pari di quel fiele di *Tobia il Vecchio* li daranno il vedere abbenchè mordaci.

Or passa al secondo punto per purgar il serviano dalli errori e dallo scisma, e lo prova perchè dopo il concilio fiorentino la chiesa orientale *notorietate juris* si è sempre supposta cattolica. Ella perciò fu chiamata coll'altre cattoliche al concilio di Trento. I Greci in Levante comunicano *in sacris* coi Latini e vanno insieme in processione. I Greci sogliono officiare nelle chiese latine e viceversa. Più, Roma obbliga gli alunni greci tornar in Grecia ed ivi vivere nel rito greco. Da quì poi forma un dilemma: o Roma non sa cosa si faccia, o la scrittura non sa cosa dica? Questa è la gran macchina d'Archimede, ma si scuoprirà ferire più fortemente da vicino che da lontano, voglio dire, più il suo autore che l'avversario. Ometto quì un principio trito che potrebbe eccepirlo e dichiarare incapace l'apologista all'assunto, ma lo toccarò a suo luogo proprio. Or rispondendo alle sue prove sia per guida la ragione. Vuol provare che il serviano sia cattolico. Ma come, se lui stesso lo confessa infetto e deviato dalla vera madre cattolica? Tesse al fin dell'apologia un panegirico alle ceneri del cardinal *Colonitz* per la sua prudenza e rara condotta. Nella riduzione di molti popoli orientali ru-

teni e vallachi in Ongaria dalla barbarie ottomana sotto la protezione imperiale, infetti non meno che i Morlacchi, perchè ottenuto un vescovo che li governasse dal metropolitano di Vallachia, il prudente cardinale non reclamò, anzi lo beneficò, lo protesse ed ottenne privilegi sì per quei popoli, come per il vescovo; così il cardinale con un zelo e prudenza evangelica e con arti veramente divine trasse quel vescovo e suoi sudditi a solenne unione, fatta spontaneamente e di cuore, e guadagnò a Dio più di 30 mila anime. Sia vero e sincero il racconto. Sicchè quelli popoli erano infetti non meno che li Serviani in Dalmazia. Sa bene il dotto apologista, che *comparatio ad alterum supponit principalius in altero*, e se così è, il serviano in Dalmazia col suo clero ha degli errori come li riferiti, *imo potiori jure ex vi comparationis.* Come dunque vuol provare che sia cattolico, se lui stesso contradicendosi lo nega, perchè lo confessa infetto d'errori? Più, sortì al cardinale tirar quel vescovo e li suoi sudditi alla solenne unione, fatta spontaneamente di cuore. Sicchè innanzi l'arti evangeliche del cardinale erano solennemente fuor dell'unione. Nè intende quì il parteggiano parlare dell'unione del rito, perchè apparirebbe troppo mancante. Dunque di quell'unione, che li fa cattolici, sicchè innanzi tal unione erano scismatici e di più infetti. Saldo alla forza della comparazione, meglio guadagnò più di 30 mila anime a Dio. Come? Coll'averli tutti salvati? Ma questo non si può dire, perchè *multi sunt vocati, pauci vero electi*, e questi anche a Dio solo son noti; li guadagnò dunque coll'averli messi nella via della salute, che fuori del arca misteriosa non si può dare. Dunque inanzi erano fuori di questa, e per conseguenza, fuori del seno della santa madre cattolica, e se eran fuori dell'unione, fuori del seno della madre cattolica tali popoli col suo clero, che paragonati dall'apologista alli Morlacchi o Serviani di Dalmazia, si suppongono infetti non meno di questi, molto più per forza dell'argomento tutto ciò deve inferirsi delli stessi Morlacchi o Serviani. Per il resto dell'argomento sopra portato dovrei soprassedere e contentarmi della notorietà del fatto, che pure giustifica legitimamente il ricorso. Ma giacchè siamo sulla ragione, sia lecito di veder quanto pesa. Proseguisce dunque a

provarne il suo assunto: la chiesa orientale dopo il concilio fiorentino *notorietate juris* si suppone cattolica, ma dissimula la vera storia che dopo l'unione felicemente conclusa nel concilio fiorentino e sottoscritta dalli capi, tornati li Greci in Costantinopoli a spese generose dei Latini, ad instigazione di *Marco Efesino*, inanzi d'uscir fuori dalli bastimenti sdrucciolarono fuori dal seno della madre cattolica col gettar in mare il prezioso capitale della sacra unione. Rinfacciati perciò dalla Sede Apostolica di tanta volubilità e minacciati delli castighi del cielo, non molti anni dopo colle sostanze persero miseramente la libertà e l'impero, per aver gettata nell'acqua la fede giurata, che anche nell'acqua sarebbe stata più ferma, che nelle menti greche. Tornarono dunque all'esser di prima. Veda per tanto l'apologista, quanta forza abbia l'argomento.

Ma la chiesa orientale fu chiamata con l'altre cattoliche al concilio di Trento. Perciò deve dunque supporsi *notorietate juris* cattolica? Fu chiamata anche con altre cattoliche all'istesso concilio fiorentino, e molto avanti a quello di Lione, dunque avanti a quello di Fiorenza, o quell'altro di Lione deve supporsi *notorietate juris* cattolica? Non lo asserisce l'apologista, nè lo può asserire; fu chiamata pertanto al concilio di Trento per confonder li Luterani, che anco dalla chiesa greca sarebbero stati condannati nelli loro sacrileghi errori, abbenchè nemica mortale alla romana, e per far vedere alli novatori, che nella condanna dell'empie dottrine non poteva aver luogo la passione, ma unicamente la verità del sacro vangelo: *Ut inimici nostri ipsi sint judices.*

Che li Greci poi comunichino *in sacris* colli nostri Latini, vadano assieme in processione, assistano scambievolmente alle messe in Levante, non è da meravigliarsi, perchè sudditi d'un Principe cattolico si protestano cattolici, e senza tanto esame si crede piamente alle proteste. Nello Stato si trasvestono come più li comple; fuori dello Stato, dove possono aver la libertà, si fanno conoscere per quelli che realmente sono, o fanno vedere quanto aborrimento abbino al nome e rito latino.

Che finalmente Roma obblighi gli alunni greci a tornar in Grecia ed a viver nel rito greco, non somministra quell'argomento forte come s'immagina il diret-

tore; obbliga ancora li Soriani che tornino in Soria e che vivino nel rito soriano, ossia arabo. Obbliga gli Armeni, che tornino nei paesi loro e vivino nel proprio rito. Da questo però non s'inferisse subito, opporsi alla chiesa romana cattolica le chiese soriane ed armene, essendo infette de' moltissimi errori, dannati dalli sacri concili orientali, massime di quelli di Nestorio, Dioscoro ed Eutiche, de' quali si professano discepoli. È vero per altro, che alcuni Soriani ed Armeni sono buoni cattolici, massime quelli che s'istruiscono a Roma nel collegio urbano. Vuole pertanto Roma, che tornando in patria e conservando il rito, che per sè stesso è santo, più facilmente s'insinuassero a pro dell'anime, e si rendessero meno odiosi alli nemici della verità, che pur troppo detestano, non che il rito, il sol rito romano. Così succede medesimamente alli Greci, allevati nel collegio greco in Roma.

Si contraddice anche per il suo assunto nel fatto descritto di monsignor *Filadelfia*. Il *Filadelfia*, dice egli, vantando zelo presso la chiesa d'Oriente contro li Latini con quel che segue; sicchè la chiesa d'Oriente ha per professione di zelo l'ostilità alla chiesa cattolica, per base l'odio, e per divisa una passione sì fiera, che non solo la costituisce fuori delle mete cattoliche, ma ancor fuori dell'umano. E dove è la vera dote d'esser cattolica che giustamente si gloria, che *ordinavit in me charitatem*, che è unico vincolo della santa unione? Il vero e legittimo parto non incrudelisce mai contro le viscere, che l'allattarono. E come la chiesa d'Oriente può esser legittima e vera figlia della madre cattolica, se le nutrisse odii così mortali? La guerra che le professa, scuopre esser finto quel manto di cui la veste l'apologista parziale. Le bolle finalmente apostoliche, che con tanta franchezza se le applica il canonista, nulla suffragano all'intento ideato, anzi essendo meri privilegi, concessi alla Grecia, non devono estendersi in pregiudizio dell'altre provincie, *cum sint in aedificationem non in destructionem* dell'autorità de' legittimi pastori, nè vi è glossa così universale come l'idee platoniche, che possa favorirli. È gran differenza, esser in proprio paese ed esserlo in altrui: tanto più che li Serviani, governati ancor dalli prelati dalmatini, ottengono in buona parte l'effetto delle citate bolle, non venendo im-

pediti nelle sacre funzioni del rito proprio, anzi vogliono i nostri pastori, che vivino nel rito, abbiano parrochi del rito e pratichino le proprie cerimonie nell'amministrazione de' santi sacramenti, previe però l'istruzioni a quelli date intorno i dogmi della fede. Abbino pure la libertà nell'esercizio sacro giusta le prescrizioni canoniche, ma si lascino anche governare da prelati latini in diocesi de' quali attualmente s'attrovano. Quì non mi voglio estender d'avantaggio, essendovi già abbastanza stato risposto. È bella per altro che le costituzioni apostoliche rilasciate a favor della Grecia, proibendo alli Latini di non ingerirsi nel governo de' Greci, diano campo a' Serviani, poter loro per virtù delle medesime ingerirsi nel governo de' prelati dalmatini nella provincia.

Ma cosa han che fare (ripiglia) li vescovi latini della Dalmazia co' Morlacchi della Dalmazia? E cosa han che fare i vescovi serviani di Montenegro co' Morlacchi della Dalmazia? Li nostri hanno che fare quello, ch' hanno fatto fin ora, e quello che ogn'uno deve fare in casa sua e nella propria messe, nè la penna greca di *Zoilo* gliene può levare l'autorità. Ma li Serviani della Dalmazia, o sono scismatici ed eretici, o sono cattolici? Se sono scismatici ed eretici, sono fuori della chiesa e fuori del pastoral cattolico. Se sono cattolici, come ponno ingerirsi nel loro governo contro le bolle pontificie li prelati dalmatini? La risposta mi vien suggerita nobilmente dall'istesso parteggiano nel fatto del cardinal *Colonitz*, perchè inanzi che egli tirasse all'unione que' popoli orientali in Ongaria, governati questi dal loro vescovo e callogeri, eran infatti fuori della santa unione e persi alla salute, assistiti e governati dal cardinale eran tirati e guadagnati a Dio, perchè fatti cattolici ed uniti alla fede. Ecco dunque la risposta a sì glorioso argomento. Li Serviani di natura rudi, ma docili alle cose della fede, guidati dalli vescovi e callogeri serviani, si rendono infetti di scisma ed errori; governati e pasciuti dalli nostri pastori dalmatini si vedono cattolici e fedeli. *Per questo motivo li nostri prelati procurano di mantener tale governo* per indirizzarli a Dio, alla chiesa ed alla fede. Questo è *quel fine*, che riguardano per il suo termine le giuste istanze de' nostri prelati, come frutto proprio della sacra giurisdizione. Provi

contro il *jus* legittimo se puote l'apologista virtuoso a ricorrere sempre alle bolle portate, lo fa vedere scarso d'ogni ragione e lume, fuorchè dello spirito di mal'interpretazione ed insussistenti stiracchiate.

Ma l'autore della scrittura non sa cosa sia rito orientale. Veramente non sa; e perciò desidera d'esser illuminato da un *Tiresia* in fatto serviano. Il discorso per altro sì erudito, che fonda sul principio canonico cavato dal cap. *Nullus de Paroch.* in 3.° non riporta quell'applauso, che merita l'alta mente d'un professore sì celebre. Nel citato capitolo *Adriano papa* proibisce alli vescovi l'altrui diocesano, perchè non potendolo come non suo ordinare, non possono nemmeno giudicarlo. Onde glosa forma il principio: *Qui non potest ordinare non potest iudicare, et vice versa.* Sicchè l'un e l'altro si proibisce praticare verso l'altrui diocesano, perchè l'altrui è non proprio. Or se io dico, *che li Serviani della Dalmazia sono diocesani delli prelati dalmatini, perchè rinchiusi tra i limiti della giurisdizione*, che forza daria il principio canonico all'intento dell'apologista? Siegue dunque per virtù ed intenzione del portato canone, che li prelati nostri possano e debbano giudicarli come *propri* diocesani, ed ordinarli col rilascio delle dimissionali e credenziali per ragione del rito; ed ingerendosi il vescovo promosso dal patriarca di Pech, contravveniva al decreto ed alla sua intenzione. Ma quanto all'ordinazione, sarà meglio illuminato nell'antiapologia, se avrà il merito di leggerla. Per altro non solo è altitonante l'apologia, ma molto più plenipotente, che con franchezza assolve li Serviani non solamente di tutta la colpa e pena, ma anche giustifica li errori, che più chiari del sole nell'evidenza oscurano l'inferno istesso colle loro perversità. Onde si può dire anche a costui: *et tu quandonam de coelo venisti?* con sì ample facoltà, che inanzi assolvi di quel riconosci le reità, senz'obbligare a ritrattamento e detestazione del fallo.

Quali errori poi in realtà abbia il servianismo, forse avrà l'apertura di conoscerli il difensore, se sarà d'occhio puro, e d'animo netto ch'inorridisca, se non vogliamo dire che le ragioni fredde colle quali si difende, dimostrino essergli già noti, ma vorrebbe paliarli. Li misfatti di ribattezzi e simili non attribuisce maligna-

mente l'autore, anzi diminuisce toccando solamente li principali. Non è colpa sua, ma cecità di chi non vede o non vuol vedere. Non che così porti la fama bugiarda, ma che così rimarca nelle pubbliche relazioni la diligenza de' più savi Senatori, quali come tanti Arghi penetranti hanno saputo scoprire l'empietà vincolata al secreto, e rappresentarla al riflesso della Sovrana sapienza per pesarle poi nella bilancia d'una incorrotta e spassionata giustizia. In quella poi picciola scrittura non si potevano addurre le prove legali, quali per quell'ora confessava lo scrittore mancarli, perchè mancava il tempo e non è proposito per le prime istanze, e perchè ancora non avea sotto gli occhi l'autentiche scritture, come poi a tempi più opportuni l'ha avute. Non mancava però a sè stesso, perchè assicurato dalla propria lealtà, era franco d'aver la verità per guida e non sogni greci per manto prezioso. Cessi pertanto l'apologista dall'adorare col *Narciso* lo specchio glorioso della sua mente, quasi avesse scoperto con quel gran lume la contradizione nell'autore della scrittura. Che una cosa sia vera e non possi esser provata legalmente, non è chimera che in se contenga il distruggimento di sè medesima, se pure l'apologista vuol intendere quali siano gli esenziali attribuiti della verità, che prescinde egualmente dall'evidenza e dall'autorità e tanto con una, quanto con l'altra ottimamente s'accorda. Mancavano, come dissi, le prove e per tempo e per opportunità, non per mancanza di verità. Se vorrà poi erudersi, legga la relazione delli Eccellentissimi Generali, che con pari zelo e sapienza lo illuminaranno delli fatti certi, che non oserà più a dirli invenzioni bugiarde ed imposture non provate, ma prove legittime, come vuol ogni legge, ogni equità.

Non fa poi l'autore della scrittura lezioni e riflessi politici; ma fissatosi nella condotta di maestri d'una purgata e cristiana politica, che con egual prudenza e pietà l'insegnano al mondo universo in tutti li fatti del religioso e sapientissimo governo, si disponeva ancor per questo canto al godimento del trionfo, che la fede dovea riportare come felicemente riportò con moltiplicati decreti appresso la religiosità d'un Principe sì fedele a Dio ed alla sua chiesa. La lezione finalmente della ca-

rità che fa il teologo ascetico alli prelati dalmatini, sarebbe riuscita più a proposito quando si avesse voluto *intellectu pratico* massimamente sul non *inflatur* sopra gli altri e sul *congaudet veritati,* che a tutti non piace perchè forse di questa nemici. Ma che dico io? Già è vero che *frustra legis auxilium invocat, qui contra legem charitatis delinquit.* Basta fissarsi nell'apologia, per vedere con quanta inumanità si lacera la veste preziosa della carità cristiana, dove che nel ricorso de' nostri prelati non opera altra radice, che quella d'una carità evangelica, per non veder perire sotto gli occhi propri le pecorelle, che sono nelli loro ovili, tutte egualmente ricomprate dalla carità di Cristo nella croce; perir, dico, sotto la condotta di quelli mercenari, che non attendono ad altro che a mongerle e tosarle insino alla pelle, curandosi poco che possino cadere nelle fauci del lupo infernale, attossicate col veleno delle dottrine.

Ma vediamo più chiaramente se un tal predecessore abbia per sè stesso la carità radicata nella prima virtù teologica e regolata dalla giustizia. Attendiamolo. „Sembra la scrittura una satira, o per dir meglio, un libello infamatorio (sono parole dell'apologista con tutto il resto di questo paragrafo), conceputo dallo spirito degli alunni di *Propaganda,* spirito di risse, d'ambizione e di calunnie, occupator iniquo sotto pretesto di religione dell'altrui officio; con false relazioni delude i santissimi fini della Sede Apostolica per speranza di premio; stimava, che non potesse capitare, se non sotto gli occhi chiusi alle vere notizie la scrittura, che piena di supposti falsi, calunniosa, poco cristiana per l'imposture, opposta alla propagazione della fede, perniciosa alla salute dell'anime, e forse pregiudiciale allo Stato; ha fatti malignamente interpretati, ma vien apertamente smentita da' fatti veri; superiore il terzo punto alle idee tenuissime che possono concepirsi alla povera educazione di Propaganda, piena del fantastico, com'è ideale il concilio albano, in cui non si vede altro di vero, che l'effigie del papa; l'autore si rende cieco per farsi credito a Roma; sappia ed intenda ciò che è meno notorio; professa o certamente affetta una grossa ignoranza del rito greco; l'attentato ingiurioso ed ingiusto della scrittura, che si assume la maschera querelante; non sa cosa

dice realmente l'autore della scrittura; non sa cosa sia rito orientale; si vede quanto poco s'intenda di dogmatica ed erudizione, colpa della disciplina di Propaganda e il diavolo che s'interpreta calunniatore; se avesse qualche tintura d'erudizione nell'istoria ecclesiastica, con zelo imprudente, non è capace d'erudizione sacra; non m'affaticherò chiamarlo extra crepidam suam barbaro fine della scrittura le speranze di Roma; li vescovi di Dalmazia attentano contro la ragione e contro le costituzioni apostoliche, fastosi ed imbevuti d'odio contro li Morlacchi; la fama bugiarda de' pastori; nemici capitali de' Morlacchi; il *Filadelfia* doppio, trasformatosi in apostolo d'immaginazione, tutto artificioso; il di lui zelo sporco interesse, ambizione tirannica, che tendeva alienare gli animi delli sudditi del suo Principe; i di lui fini misteriosi. attentati, verissime invasioni; si pone in possesso d'un indegno attentato; il *Filadelfia* fu cattolico? Dio lo sa; Roma troppo credula al solito a quanto gli vien proposto di glorioso; tiene nella collazione de' beneficii, pensioni, riserve e spese per l'espedizione del prezioso piombo, benchè queste sieno artificiose formalità, che lo giustificano ingegnosamente dalla simonia, come altre non meno ingegnose giustificano i monti di pietà" — e tutto quel resto di simile mordacità. — Che belli per altro e nobili sentimenti! Chi non li vede formati e nutriti nel famoso sepolcro di Archiloco? Parti però tutti correlativi al genitor glorioso. *Scripta sunt animorum filii*, notò chiaramente *Clemente Alessandrino*. Ha pertanto ragione l'apologista d'eccitar li nostri prelati alli usi della carità apostolica, per uccider spiritualmente a forza d'una longanime divina pazienza le fiere del misterioso lenzuolo. Ecco il lenzuolo, ecco la selva *frementium bestiarum*, e chi può immaginarle più fiere e più rabbiose? Lottava *Alcibiade* con un eroe più forte di se, e perchè non lo poteva superare colle forze, lo lacerò colli denti. Di questi aveva paura S. Girolamo, e si raccomandava all'orazioni di certe anime pie, *contra latrantes canes, qui ore labido in me deseviunt.* E questi sono gli effetti della carità, che con tanto possesso e premura predica l'apologista virtuoso! Non vede a proposito il *medice cura te ipsum.* Ma lasciando anche per ora la carità, èllo poi dà uomo dotto, erudito e magna-

nimo jattarsi delle proprie cognizioni e sprezzar dispettosamente l'altrui, anche senza motivo e ragione: *in magnos animos non cadit affectata iactatio.* Lo vide pure al solo lume della natura un gentile moderato, e tanto strepito nella erudizione. Non vede che ciò appo gli uomini prudenti lo discredita, e si fa conoscer per sciolo non per erudito. Sa pure che un torrente, perchè superficiale e di poco fondo, ad ogni sguazzo di pioggia sì strepitosamente precipita, che pare tiri addietro schiavi li monti intieri, al contrario d'un fiume reale, quale perchè di fondo ben assicurato, placido si gode nella modestia del suo corso. Uomo letterato di pari e virtuoso non fa pompa del suo sapere, perchè, avendo buon fondo colla pienezza delle sue virtù e cognizioni, sormonta la debolezza delle vane ostentazioni; egualmente modesto nelli suoi moti e placido nel suo talento. Strepita chi ha poco fondo; ostenta chi cerca l'applauso, non qual merita, ma qual ambisce; sprezzar poi superbamente altrui per dettraere al giusto concetto, è bassezza di spirito e poco possesso de' lumi, oltre l'offesa della giustizia. „Ma l'autore della scrittura è privo delle cognizioni dogmatiche ed incapace d'erudizioni sacre." L'apologista erudito, dotto, sublime s'esibisce ad istruirlo, ad illuminarlo, a disingannarlo. Se potessi però aver la grazia d'appressarmi innanzi che salisca la cattedra, gli direi in confidenza ad un orecchio: *Domine neque in quo haurias habes; putens enim altus est,* quest'è un grande impegno! Guardate prima se vi potete arrivare, quest'è un libro troppo grosso per quelle spalle: *putens altus est.* „*Filadelfia* poi è cattolico. Dio lo sa!" Perchè porlo in dubbio, mentre che la chiesa romana lo celebra e propone per esempio raro ad altri simili prelati? Se il mondo cattolico per tale lo venera, perchè ridurlo in disputa? M'accorgo bene delle disposizioni dell'apologista. Se avesse la libertà, lo chiamerebbe apertamente scismatico perchè unito alla sede di Pietro nella professione. Lo mette in dubbio appresso Iddio, che *appendit corda hominum.* Dio lo sa. Non appo gli uomini per riguardo degli uomini. Ma se questo vincersi potesse, manifestamente si dichiareria scismatico, come fu anche dichiarato dopo la morte scomunicato, che non può esser per motivo preteso dal parteggiano, perchè dopo la ri-

mossione del *Bussovich*, seguita molto tempo dopo la di lui morte, doveria esser stato risolto se avesse attentato contro l'altrui giurisdizione colla spedizione del *Bussovich* e non dichiarato scomunicato dopo essersi restituito alla patria del paradiso. Sicchè resta semplicemente scismatico nel senso dell'apologista, perchè unito di professione alla chiesa latina in correlazione anco di quell'altra espressione: „il *Filadelfia* vantando zelo presso la chiesa orientale contro li Latini.“ E questi sono li sentimenti di un predicator della carità evangelica! Questi li fondamenti d'uno che s'assume di purgar il Serviano dallo scisma! E non vede che *in eadem navi sit.* Di più, „pensioni, riserve e spese per l'espedizione del prezioso piombo, artifiziose formalità, che lo giustificano ingegnosamente dalla simonia come altre non meno ingegnose giustificano i monti di pietà.“ Dico ben io tal essere la natura delle mule, che non si contenta dei primi gradi, ma vuol arrivare all'estremo. Prima s'abbatte la carità cristiana nelli membri, si dirige poi la macchina contro il capo. Se l'aveva l'apologista contro il *Filadelfia,* non però là si ferma, e si rivolge ora contro Roma direttamente, che la vuole simoniaca ed usuraia. „Formalità ingegnose che lo giustificano ingegnosamente dalla simonia, come altre non meno ingegnose giustificano i monti di pietà.“ Sicchè dunque quelle formalità, perchè artifiziose solamente, cuoprono la reità della simonia non meno che le pelli edine le mani di *Giacobbe*, e non la tolgono, giustificano non realmente perchè ingegnosamente appresso li soli semplici. Resta dunque in realtà la simonia ed in artifizio ingegnoso solamente la giustificano. Invero non dicono di più in questa materia li protestanti, che sono i più capitali nemici al nome cattolico romano per discreditarlo nella dottrina: e sono sentimenti levati loro fedelmente dalla bocca. Esagerava poi di sopra molto contro li prelati dalmatini come trasgressori della bolla di *Leon X* in favor delli Greci, dove ne pure per ombra il loro proceder si prova contraddir alla detta bolla, anzi piuttosto al tenor della medesima. E non si fa scrupolo di sorte condannare li monti di pietà come usurari, perchè paliatamente sono giustificati, che son già dichiarati dall'istesso *Leone* leciti e meritori colle condizioni annesse dalla chiesa nella

bolla: *Inter multiplices*, dove sono scomunicati *ipso facto* quelli, che osassero impugnarli come illeciti ed usurari. Quì faccia coscienza a sè stesso e veda bene, come possa andar esente dalle censure tanto gravi. Giudichi ora, chi è disappassionato, e se questi sono dettami cattolici, se questi fondamenti sono segni sicuri di figlio fedele alla madre cattolica. Dopo l'eresia, nella chiesa di Dio non v'è male che faccia più strage, che la peste della simonia, perciò tra le più gravi scelleraggini contro le quali fulmina il sacro canone occupa il secondo luogo.

Vediam ora come cresce nelli suoi gradi la malignità del parteggiano: non si ferma sulla simonia, passa oltre perciò. V'è di meglio, „il concilio albano non ha di vero altro, che l'effigie del papa.“ Sicchè tutto quello, che la chiesa tiene ed ivi si stabilisce intorno alli sette sacramenti, intorno all'amministrazione di quelli, intorno agli abusi sacrileghi, sarà falso. Tutto quello che correlativamente alle dottrine della chiesa si dice degli apostati, delli digiuni, delle feste, sarà un intento lontano dal vero. Tutto quello che s'insegna delle prerogative della chiesa romana e suo capo infallibile, sarà un'adulazione interessata. Spergiuri saranno leciti, profanazioni delle chiese immuni dal sacrilegio, simonie nell'amministrazione de' sacramenti permesse, ed utili usurpi dell'altrui giurisdizioni vantaggiose, e mille altre simili bestemmie. Non credevo mai udir tanto da uno, che pretende esser cattolico, anzi non ho letto mai, che un solo tanto veleno abbia vomitato anche di quelli, che nelli più famosi sacri concili orientali sono stati proscritti. Dio buono, in che scogli fa urtare una cieca passione sotto preziosi veli d'erudizione. Ma io me ne avvedo del soggetto, che rende odioso il concilio albano. Condanna questo e riprova come sacrilega la doppiezza nella religione e la simulazione nella professione. Tocca ciò al vivo l'idee del parteggiano e per levarsi d'innanzi ogni rimorso e confusione, con disinvoltura nega tutto fuorchè l'effigie del papa, credendo, che la sola figura del papa, confessata per forza, potesse coprire le sue magagne, e giustificare li suoi errori. Ed ecco il fondo e la bassura, per cui cammina l'erudito fastoso. Quì si guardi nello specchio di *Zenone*, e veda bene come può sortire dalla fossa di *Talete*.

Ma „lo spirito degli alunni di *Propaganda*, spirito di risse, d'ambizioni e calunnie, occupator iniquo sotto pretesto di religione d'altrui officio; idee tenuissime che possono concepirsi nella povera educazione di *Propaganda;* si vede bene quanto poco s'intenda della dogmatica ed erudizione, colpa della disciplina di *Propaganda*", con il resto di simili sentimenti. Povera *Propaganda!* Invece di riportar applauso e gratitudine dell'eminente carità e zelo veramente apostolico, che mostra indifferentemente verso tutte le nazioni, si rende oggetto della più rabbiosa persecuzione anche appresso chi ha avuto l'onore d'udire tanti benefici fatti alla sua nazione nell'educazione di più giovani nutriti pure, allevati ed illuminati a spese profuse d'essa *Propaganda,* sì malamente corrisposte, se non che forse per li Greci peggio impiegate. Non è colpa di *Propaganda Fide*, ma le viscere guaste di chi non può sentire il nome di *Propaganda,* perchè nemico a quella, che non ha potuto conservare sincera nell'agitazione delle proprie passioni. Io per altro resto nel sentire sì malamente concepito il modello del collegio di *Propaganda* da uno che pretende tante universali cognizioni, ma sospetto che un tale o non è stato mai a Roma, o se vi è stato, li fantasmi trasversati gli abbiano sconvolte le specie che avrà potute raccogliere di quel celebre collegio. Siasi come si vuole, io che ho più pratica in questo proposito di lui, gliene metterò inanzi agli occhi un breve, ma reale e non finto prospetto, che gli potrà servire di lume e guida alla vera cognizione. Getto per fondamenti di sostegno a sì nobil prospetto le quattro colonne che nelle sue fabbriche formò *Salomone*, e sono le quattro scienze oltre l'altre che con frutto s'insegnano in quel gran collegio. La filosofia, che fa conoscer sè stesso, scuopre l'esser dell'uomo, e misura la ragione, nè s'allontana dal vero. E se l'apologista l'avesse studiata con proffitto, sarebbe stato più rattenuto nelli movimenti e più castigato nelli suoi sentimenti. Questa pure con possesso di legge e con applauso ivi s'impara. La morale, che colà regola primieramente li teneri costumi della gioventù per renderli col tempo più capaci a disseminare in altri le virtù cristiane. E v'è un argomento sì evidente di tal moderazione de' costumi ne' Dalmatini, che hanno avuto

la grazia d'essersi colà allevati, che non v'è memoria d'esser stato alcuno di questi cacciato via per l'incompostezza, o sregolamento del viver morale o per l'ombra di scandalo più alto, che abbia potuto offender l'occhio de' superiori. Il che in tutti non succede, se non in quelli che si rendono veri discepoli della morale cristiana. Così imbevuti di quelli lumi desiderabili si restituiscono nelli loro paesi e vanno coltivandoli coll'esempio. *Prolescens iuxta viam suam, etiam cum senuerit numquam recedet ab ea*, e communicandoli colla dottrina, in chi si trova della disposizione per ricevere frutti di salute. La teologia scolastica in quel netto cielo scuopre alli giovani già bene accostumati li raggi di quell'oggetto, che solo deve essere l'unico termine delle nostre speranze ad esclusione degli aspiri, che gonfiano l'idea delle varie pretensioni e famoso correr sotto l'ombra di formalizzata pietà dietro alli lusinghieri pomi di Gomorra. Si vede spesso quanto frutto ne riportano in questo studio gli alunni tanto lacerati dal dente rabbioso. — Cosa dirò della teologica polemica o dogmatica, che è principal sostegno di quell'illustre fabbrica? Illumina questo sole lucidissimo le menti de' Propagandisti, e li fissa in quella verità, che sola ha per nemica la doppiezza e per traditore il bivio de' falsi profeti; applicano con spirito e profitto li giovani a sì proficuo studio della dogmatica, che pure si legge ogni giorno da' primi professori in quel sacro liceo a distinzione d'altri collegi in Roma, che poi hanno col tempo preso qualche forma della sacra professione, riescono poi imbuti di sana dottrina, come l'attesta il cardinal *De Luca*, che può meglio giudicare d'un appassionato criticone, e non si lasciano macchiare nella purità della fede dalla lussuria del proprio talento. Io pertanto son d'opinione che gli alunni di *Propaganda* non hanno bisogno d'esser istruiti in quelle sacre cognizioni dall'apologista di *Gliubibratich*, che forse *ex professo* non ha avuti ammaestramenti di quattr'anni continui com'essi in quella sacra facoltà, lasciando il pericolo nel quale incorrerebbero ricevendo dottrine dogmatiche da un tal maestro. Bisogna poi avvertire lo scrittore dell'apologia, prevenuto dalli suoi moti per meglio illuminarli, che li maestri delle quattro suddette scienze in *Propaganda* sono li primi soggetti

delle religioni, quali dopo consumati con applauso singolare li corsi delle lettere nelli loro studi generali, hanno l'onore d'esser ammessi alli magisteri nel collegio, e venendo dopo anche promossi alli generalati, non si stimano poca la gloria il continuarsi l'impiego di lettori. Li professori della dogmatica sempre sono li primi uomini della sacra erudizione, e li più capaci nei conflitti contro li novatori in materia di fede, che poi si sono immortalati cogli scritti dati in luce e colle risposte nelle più ardue controversie, come ultimamente ha fatto l'abbate *Bencini*, rispondendo alli Parigini in proposito della bolla *Unigenitus*, che pretendevano la spiegazione innanzi d'accettarla, come fu accordata alli vescovi illirici nel concilio calcedonese della celebre epistola del *Gran Leone*, che in certi luoghi gli pareva favorire il nestorianismo. E se fosse stato di maggior abilità a rispondergli, l'apologista non averebbe trascurata l'occasione per servirsi dell'apertura, a fini ideati dalla sua vasta pretesa. Ometto quì altre cognizioni che aquistano li Propagandisti, come della lingua greca ed ebrea, che pur ivi s'insegnano, e si tengono professori a spese della sacra congregazione per lo più Francesi, ch'hanno tutta la franchezza per erudire la gioventù e scoprire il modello dell'arcano greco ed ebreo. Basta poi aggiungere per illuminare più chi poco è disposto, esservi nel collegio di *Propaganda* la famosa accademia istituita, se non fallo, sotto *Innocenzio XI*, composta delli soggetti consumati nell'erudizione sacra, dove intervengono delli cardinali e prelati eruditissimi. E gli alunni hanno occasione d'apprendere e di meritare qualche concetto appresso gli altri, fuorchè presso l'apologista, che li vuole, ma non prova, tutti ignoranti. Ma se poi anche in questo solo si restringesse la censura di Zoilo, sarebbe di minor riflesso. Ma „lo spirito degli alunni è spirito di risse, d'ambizione, di calunnie, occupator iniquo sotto pretesto di religione d'altrui officio etc.“ Quando questa delineazione greca fosse fatta per mano d'un Timante, potria esser di qualche sospetto la figura delli poveri *Propagandisti*. Ma perchè Agatarco è l'autore, non ha considerazione appunto che di leggerezza e facilità di soccombere alli moti della sregolata passione. Ma vorrei poi sapere, se quelli sentimenti

espressi dall'apologista siano di qualche particolare o dell'universale degli uomini? Se di qualche particolare, più facilmente si scuopre esser veleno di qualche passione privata. Se dell'universale degli uomini, ben per loro, perchè già questo è corrotto e pieno della malignità, essendo vero che l'universale degli uomini professa l'odio alla virtù, che in pochi si trova, non inclina alle calunnie e dettrazioni, ma anzi cuopre i difetti altrui de' quali niuno va esente in questo mondo. Forse il contegno religioso degli alunni è quello che si tira tanta odiosità e maldicenza; e se il loro vivere regolato non si prendesse certe licenze, non verrebbero così mai creduti, se mancassero al debito sacro, facilmente andariano di concerto colli denti che li lacerano. Siasi come si vuole, ciò li dimostra veri discepoli di Cristo, quando per la verità meritano tali elogi: *Hoc nomine appellabatur Dominus Jesus Cristus ad solatium suorum servorum quando dicuntur seductores.* Basta sia tutto a maggior gloria del Signor Iddio. È verissimo però, che: *numquam fieri potest ut aliquis maledicorum vires et molestiam vitare possit quamvis rectissime vivat.* Ma di tali non bisogna prendersi fastidio alcuno, *ne supra Dominum aut magistrum mensuram nostrae tarditatis extendere videamur.*

Erano alcuni d'opinione che averebbe più comportato all'apologista loquace (non per questa risposta, che non merita uscire dalle sue tenebre alla luce de' guardi virtuosi, ma d'altre già felicemente prodotte), se avesse praticato l'esempio delle oche di settentrione, che passando il monte tauro si turano la bocca con un sasso, perchè gracchiando non risvegliassero l'aquile, che v'annidano. Ma io non credo che li monti della Dalmazia abbino aquile così agguerrite, che possino fare tant'impressione. A me basta aver toccato il peso alla ragione che tanto strepitava, e che s'è trovata *minus habens*, abbenchè *in vanus in tempore germinaverit;* anzi per di più, vista di maggior spirito nel retroguardo de' suoi colpi, perchè *infirmiter posita a vento commota est.* Di più, aver dimostrato dall'apologia, senza estendermi al di fuori, l'infezione stessa nell'apologista che si sforzava curarla in altri. Finalmente, aver messo sotto gli occhi un veridico prospetto del gran collegio urbano, che smentisce con evidenza il concetto sinistramente formato

sopra li Propagandisti, e fa vedere che la malignità non poteva più stare sotto li preziosi veli dell'erudizione, e lascio poi che gli altri gli dican: *Vis garule quantum accipis, ut clames, accipere ut taceas?*

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 77—89.

CXIV.

1734, 11. новемора. Задар.

Далматински проведитор Гримани пише скрадинском латинском епископу Викентију Брагадину поводом жалбе крчких калуђера и братишковачкога пароха, што он (епископ) хоће да похађа тамошње православне храмове.

Reverendissimo ed Illustrissimo Monsignore.

Si sono presentati a questa Carica i *monaci greci di S. Arcangelo* ed *il parroco di Bratiscovaz* adducendo, che Vossignoria Illustrissima e Reverendissima intenda di praticar la visita alle loro chiese, benchè di rito diverso, nè precedentemente dai di lei antecessori intavolata tale pretesa, implorando gli opportuni provvedimenti a divertimento di qualunque sconcerto. Esaminate le carte inserte alla supplica rassegnata, osservai dalla di lei lettera 12 Ottobre decorso, che intende ciò effettuare a tenore delle pubbliche terminazioni. Prima però di piegare il mio sentimento, trovo opportuno di rivolgermi a Vossignoria Illustrissima e Reverendissima, perchè abbia la benignità di rendermi distintamente informato, tanto in riflesso alla consuetudine, quanto alle allegate terminazioni, che favorirà spedirmele in copia per lume, augurandole per altro del Signor Iddio perfettissima felicità.

С. Ц. А.

CXV.

1735, 4. септемора. Задар.

Далматински проведитор Гримани понавља наредбу проведитора Валијера, да православни свештеници у Далмацији морају зависити од латинских епископа.

Noi Zorzi Grimani, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Dannosissimo abuso, che va giornalmente crescendo, e che esige per la sua importanza il più grave riflesso, ha chiamata questa Carica alle più serie e pesate meditazioni, giacchè tratta del miglior culto del Signor Iddio, della buona direzione dell'anime, e di pubblici esenziali riguardi. Da che si è popolato *il Contado di Zara* con l'ampliazione del confine, e con il concorso di popolazioni del rito latino, e del rito greco, l'Eccellentissimo Signor Provveditore *Valier*, Precessore Nostro di felice ricordanza, non ha lasciato di maturamente versarvi, prescrivendo con sua terminazione 25 Marzo 1686 regole salutari, a correzione degl'incominciati disordini, e per mantener uniti alla religione la fede de' sudditi verso il suo Principe. Si vede però, che in progresso neglette le buone istituzioni da parrochi del rito greco, s'introducono questi ben spesso alla cura dell'anime *senz' essere da' prelati latini riconosciuti, ed ammessi con le loro patenti*, e senza gli assensi e l'approvazione della Carica Nostra, così che nati sudditi dell'Ottomano Dominio, dirigono le parrochie contro la Pubblica Sovrana volontà, espressa chiaramente in osseguiate Ducali 4 Agosto 1708, spargendo semi forse di pericolosa pubblica conseguenza. Dovendosi però, con richiamar a memoria le provvide deliberazioni nel proposito, non solo dell'Eccellentissimo Signor Provveditore Generale predetto, ma anche degli Eccellentissimi suoi Successori *Giustin da Riva*, *Alvise Mocenigo*, e del Serenissimo Cavalier Procuratore *Carlo Pisani*, prescriverne di presente la loro osservanza, togliere la corruzione invalsa, troncare gli abusi e ridurre in miglior sistema così gelosa materia, che mira al miglior culto del Signor Iddio, ed al pubblico bene, Noi con l'autorità del Generalato Nostro ed in vigor delle presenti, riferendosi al già decretato, terminiamo:

Che mai possano esercitare ed essere ammessi alla cura d'anime o a cappellanie, religiosi del rito greco, che nati fossero in estero Stato, o particolarmente in quello del Gran Signore, *senza che prima non resti loro permesso da questa Carica, e non siano riconosciuti dalli prelati del rito latino, nelle diocesi de' quali fossero chiese del rito medesimo, per rendersi informati de' loro costumi, riconosciute le loro dimissorie, e rilasciate le ordinarie pa-*

tenti, da essere pure ammesse dalla Carica Nostra. Li religiosi sudditi pure del rito stesso dovranno *egualmente* prodursi ai vescovi all'oggetto medesimo. E se mai venisse da alcuno contravenuto, o fosse ricevuto dai procuratori di dette chiese, s'intenderanno incorsi nella pubblica indignazione, e soggiaceranno a quei castighi, che meritar si potesse tanto trascorso. *In occasione poi delle solite visite, che vanno praticando gli accennati prelati latini nelle loro diocesi, dovranno li parrochi e callogeri, direttori di chiese e conventi, riceverli con le formalità consuete,* e che ci risultano dalli registri della cancelleria episcopale di Nona, *usando loro gli atti di rispetto e di stima, che si convengono al sacro e venerabile carattere di cui sono insigniti.* Tutto ciò, che nelle presenti terminazioni si raccoglie, fu posto già in pratica nei tempi precedenti sotto li Precessori Nostri, come spicca dai pubblici documenti, estratti da questi archivi, aggiungendosi, che quei parrochi e guardiani dei conventi greci, che fossero defettivi dei suaccennati requisiti, dovranno presentarsi alla Carica, ed ai prelati, per ottenerli, nel termine di giorni otto, altrimenti s'intenderanno espulsi dal loro ministero, e sostituiti altri in loro veci.

Le presenti registrate nella Segretaria Nostra dovranno esser trasmesse al colonnello del Contado conte *Giovanni Battista Possidaria,* perchè tradotte in lingua illirica, siano pubblicate per tutte le ville del medesimo Contado. In quorum fidem etc.

Data li 4 Settembre 1735. Zara.

Addì 16 Settembre 1735.

Sua Eccellenza il Provveditore Generale, per togliere ogni equivoco, che potesse promovere la particola, che li religiosi di rito greco debbano verso li prelati praticare quegli atti di rispetto e di subordinazione dichiariti nella contrascritta terminazione, dichiara con la presente aggiunta, che *li religiosi soli di rito greco-serviano* dovranno essere tenuti agli obblighi inseriti nella terminazione medesima; mandando ecc.

А. З. Е. бр. 261. — З. Ц. А. — С. Д. М. 1873, 151—152.

CXVI.

1735, 15. новембра. Задар.

Далматински проведитор Данијел Долфин понавља и потврђује наредбе предшасникâ својих о зависности православног далматинског свештенства од латинских епископа.

Noi Daniel Dolfin 4.°, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Fra le altre provvide ed opportune ordinazioni dell' Eccellentissimo Precessore Nostro *Grimani*, prudentissima e salutare fu quella, che si legge in sua terminazione 4 Settembre decorso saviamente prefissa, riguardo gli abusi e disordini, introdotti nell' amministrazione e cura delle anime dai parrochi e cappellani del rito greco, che esistono in questo Contado, *senza che preceda l' esame dei requisiti dai vescovi del rito latino,* e gli assensi di questa Carica, correlativamente a quanto venne di prescrivere la Pubblica Sovrana autorità, ed a cui si riferirono gli Eccellentissimi Nostri Precessori *Valier*, *Riva*, *Mocenigo* e *Pisani.* Quindi è che chiamati Noi pure da egual zelo per il culto divino, della salute delle anime e da altri pubblici esenziali riguardi, troviamo conferente, secondando intieramente la massima ottima e pia dell' Eccellenze loro, e specialmente quella dell' Eccellentissimo *Grimani* preaccennata, di ordinare, stabilire e decretare, come in vigor delle presenti e con l' autorità del Generalato Nostro decretando terminiamo:

Che non possa mai essere ammesso alla cura delle anime alcun parroco, o altro religioso di rito greco, e che nato fosse in estero Stato, particolarmente nell' Ottomano, senza previa permissione di questa Carica, e *senza l' esame dei prelati del rito latino,* nelle cui diocesi vi fossero chiese greche, per essere informati dei loro costumi, riconosciute le loro dimissorie, e *rilasciate le ordinarie patenti*, da essere pure da Noi ammesse, dovendo per egual oggetto anche i religiosi sudditi del rito stesso prodursi ai vescovi medesimi. Se per avventura venissero neglette tali risolute prescrizioni, e spe-

cialmente dai procuratori delle chiese, incorreranno in quelle pene, che sopra ciò sono già comminate. Dovendo inoltre li parrochi e callogeri di rito greco-serviano, direttori di chiese e conventi all' occasione di *visite dei vescovi latini* nelle rispettive diocesi, riceverli con le solite inveterate formalità, praticando verso loro quelle rimostranze di rispetto e subordinazione, che sono dovute al carattere di cui vanno insigniti. Quei religiosi poi del rito greco-serviano predetto, che fossero deficienti dei preaccennati necessari requisiti, dovranno prodursi ai prelati latini nel termine di giorni otto, dopo la pubblicazione del presente, per conseguirli, e poscia presentarsi a questa Carica, per renderli approvati dai suoi assensi, altrimenti s' intenderanno esclusi dal ministero, e sostituiti altri nelle veci loro.

Restituita con ciò nella debita osservanza la pratica sempre corsa, esigeranno in conseguenza la loro esecuzione le venerate Pubbliche Prescrizioni, ridurassi in miglior sistema il governo spirituale dei popoli, il decoro e l' autorità dei prelati e riporteranno il loro effetto le tante obliterate ordinazioni degli Eccellentissimi Nostri antecessori, coll' estinzione totale dell' invalsa corruttela, sempre dannosa al culto divino, alla salute delle anime ed ai pubblici rimarcabili oggetti.

Le presenti infine, registrate nella Segreteria Nostra, dovranno essere trasmesse al colonnello conte *Giovanni Battista Possidaria*, perchè tradotte in idioma illirico, siano pubblicate per le ville di questo Contado, onde riportino la loro inalterabile esecuzione. In quorum fidem etc.

Zara, 15 Novembre 1735.

А. З. Е. бр. 262. — С. Ц. А.

CXVII.

1736, 16. августа. Млеци.

Млетачка је влада издала 28. јула ове године наредбу да православни Далматинци могу имати свога епископа, и на односно питање владино „i Consultori opinano, che piaccia al Principe dare ai Greci-Serviani

abitanti in Dalmazia ed Albania Veneta in vescovo o il padre *Leone Abramovich*, archimandrita nel convento della B. V. in Savina, suddito nostro, o qual altro fosse da lui giudicato a proposito."

А. З. Е. бр. 263.

CXVIII.

1736, 17. августа. Макарска.

Далматински проведитор Данијел Долфин, коме је Сенат 19. јуна 1736. спровео био прошњу православних далматинских Срба од 23. септембра 1735, да им се даде за епископа, или архимандрит мап. Савине Аврамовић, или друго подобно лице, изражава мишљење, да не би требало уважити ту прошњу.

Con ossequiate Ducali 19 Giugno decorso, mi vien accompagnato memoriale dei sudditi Greci Serviani, abitanti nella Dalmazia e nella Veneta Albania, umiliato al soglio di Vostra Serenità sino li 23 Settembre 1735, con il quale implorano che gli sia destinato un vescovo, che, come capo spirituale, abbia a guidarli e toglierli dal pregiudizio che, stando senza pastore, li loro sacerdoti inesperti e mal addottrinati non suppliscono alle loro incombenze. Ricordano il decreto emanato nel 1723 (в. док. С), che ordinava fossero suggeriti religiosi di proprietà e di dottrina, acciò uno di questi gli fosse dato in vescovo. Nel memoriale stesso vedesi indicata la persona di *Prè Leone*, o quell'altra, che più piacesse all'Autorità Pubblica di destinare in loro prelato. Mettono in vista gli esempi de' regni di Candia e di Morea.

Di grave peso e di molta conseguenza la materia, mi farò lecito nell'obbedire al comando di sottoporre ai prudentissimi riflessi di VV. EE. quanto ho di notizia intorno alla stessa, e quanto crederò conferente che sia a pubblico lume.

Disponeva infatti il decreto preaccennato che, proposti quattro ecclesiastici, e prescielto il più idoneo, consagrato fosse dal patriarca di Servia, e restasse collocato da lui nei luoghi soggetti alla di lui cura. Non ebbe esecuzione il decreto forse per massima di religione, e perchè ogni qual volta vi avesse avuta ingerenza il

patriarca di Servia in collocare il vescovo in alcun dei luoghi della Dalmazia ed Albania, egli avrebbe estesa in esse una giurisdizione incompetente, perchè portata oltre i propri limiti. Quali siano stati i funesti esempi di Candia e Morea, non mi dà l'animo di rinnovarli, ben figurandomi che, memori VV. EE. a se stesse, vorranno ricordarsi la greca fede e le fatali conseguenze.

Nella Dalmazia e nella Veneta Albania mai vi fu sede di vescovato serviano. Trovo che nel 1687 si rifugiò in Castel Nuovo, profugo dall'Erzegovina, il vescovo serviano *Savatia*, il quale, sulli accomodati consigli dell'Eccellentissimo Signor Provveditor Generale *Cornaro* di felice memoria, fu dalla pubblica prudenza tollerato e stipendiato, perchè, supposto fedele al Principe, pareva con esempio vero servir avesse di richiamo in quelle congiunture di guerra alle numerose popolazioni, che di tal rito erano suddite de' Turchi. Con lo stesso politico oggetto, e massime per quello sia alla Servia, *Cesare* soffre, perchè li trova installati nel suo Stato, vescovi serviani. Non solo inutile, ma dannosa fu la permanenza del *Savatia* entro lo Stato. Si diede egli mano con l'altro vescovo serviano *Danilo* nel Montenero, spalleggiando emissari della Moscovia, che giravano per l'Illirico a fomentare e sedurre li Serviani a favor di quella potenza: vivono negli avvenimenti della decorsa guerra le ingrate memorie dei disastri, che promossero alla pubblica tranquillità. Nei pubblici documenti troveranno VV. EE. che un tal *Stefano Gliubibratich*, diacono del *Savatia*, tentò dopo la di lui morte di farsi elegger vescovo dal patriarca di Servia; da lui conseguito il carattere, non ebbe poi corrispondente successo il di lui disegno d'introdursi negli Stati di VV. EE., da quali ne ebbe l'espulsione assoluta.

Semprechè dunque piacesse a Vostra Serenità ammettere un vescovo nella Dalmazia ed Albania, ogni parte delle quali è coperta e governata nello spirituale da vescovi ed arcivescovi latini, vedrebbesi una mitra opposta all'altra, facile a cozzarsi, ed a promuovere con il seguito de' parziali partiti discordie ed impacci di conseguenza, non così facili a sedarsi.

In Corfù, ove lo scisma è meno avvanzato, non ha mai Vostra Serenità acconsentito che vi sia questo esempio,

anzi ha dato luogo alla massima religiosa, sostenuta anche da sagri canoni, che nelle città greche, ove vi sono vescovi latini, non abbia ad esservi vescovo greco; ma alla direzione del rito e de' costumi vi siano destinati sacerdoti greci, che ne abbiano la cura, e tale appunto è il ministero di quel Proto-papà. E se in ora li Serviani sudditi di VV. EE. in queste provincie vivono ne' noti loro *errori*, non manca ragione di credere che vieppiù vi si confermerebbero sotto la disciplina d'un vescovo, che probabilmente, ingombrato da medesimi, ne autorizzarebbe la loro ignoranza, disposta già sempre a venerare ciecamente ogni dettame del prelato. Ogni qualvolta che Vostra Serenità vi acconsentisse, sarebbe desiderabile ch'egli fosse fornito non solamente di probità e di dottrina, onde non avessero luogo li scandali, ma insieme vassallo fedele, sicchè potesse promettersi che avesse ad astenersi da intelligenze pericolose, e massime nelle congionture presenti che Greci d'ogni setta mirano con voti appassionati le vittorie e li progressi dell'impero Moscovita. Quanto incerta dunque la qualità e la condotta di questo nuovo richiesto prelato serviano, altrettanto indubitati sono gli esempi del passato, che, combinati con le circostanze presenti, molto significaranno all'illuminata prudenza dell'Eccellentissimo Senato. Quindi è che verrà di farsi un punto ben degno della pietà e della sapienza dell'EE. VV., quali distingueranno come poter conciliarsi con li riguardi della religione quelli dell'interesse di Stato, in affare esenzialmente geloso, sopra cui ogni mio imperfettissimo ma zelante sentimento non avrà che a dileguarsi ai riflessi delle infallibili pubbliche ponderazioni. Grazie.

Di Galera, Acque di Macarsca 17 Agosto 1736.

A. З. Е. бр. 265.

CXIX.

1736, друга половина године.

Пети извјештај задарског архиепископа Змајевића против сенатског декрета 28. јула 1736., којим се допушта православним Далматинцима имати свог епископа.

Informazione V di Monsignor *Zmaievich.*

Sopra il decreto 28 luglio 1736, toccante li *Greci Serviani* si fanno le seguenti rispettose riflessioni: che

doveva esso decreto, come l'altro 1722, 11 aprile, esser messo *cum expulsis;* che tale decreto nacque sopra l'informazioni in una più grave materia di Stato d'un solo Consultore; che non poteva nascere senza l'informazioni dell'attuale Eccellentissimo Signor Provveditor Generale di Dalmazia commesse; che non poteva giusta le leggi emanarsi la deliberazione, senza che fossero stati uditi li vescovi latini, per *nihil teneatur* da loro amministrato 30 luglio 1731, e dall'Eccellentissima Consulta ammesso, indi ai Consultori consegnato. Ciò quanto all'ordine, e con tutto l'ossequio si dice quanto al merito: che il tentativo presente eseguito viene dalli professori religiosi del rito greco-serviano, i quali, ottenendo il vescovato, acquisterebbero legittimamente il diritto di dominare col principato, ed *ex professo* e coscienza di tutti li sudditi del proprio rito e di renderli giusta la consuetudine e le loro istituzioni, tributari al vescovo di gravi somme, ma di costantissima fanatica rassegnazione ed obbedienza. Ed in che Stato colarebbero questi rilevanti incontrastabili estorsi, giacchè secondo i loro canoni devono darne li vescovi greci una generosa parte al loro capo? In una gelosissima e la più vasta parte del veneto Stato, a chi s'avrebbe accordata giurisdizione, mai per l'avanti più possessata, e questa parte stessa dello Stato, a chi s'avrebbe commessa tributaria? Quale sia l'anima che muova questo corpo? Da quale centro provengono tali linee, e da quale intelligenza sia ordita e tessuta tanta e tale tela, chi sa governare, lo vegga.

Poco vi pensano li Morlacchi della Dalmazia d'un vescovo, avvezzi a non averne, e quanto poco pagano alli suoi preti e callogeri, i quali non hanno *ius* di più estorquerne, non vi sono istruzioni, che provino il contrario. Si osservi il decreto 1722, 11 aprile, e si rileverà, che l'istigazione della gran mitra era il *Gliubibratich*, inoltrato dal patriarca di Pech ad esercitar sovranamente la giurisdizione vescovile sopra li Serviani della Dalmazia. E questo *Gliubibratich*, non fu egli precedentemente rellegato dall'indignazione pubblica per motivi di fellonia ad una prigione di più anni nella Terraferma, quando incendiava nelli confini pubblici la sollevazione nei sudditi serviani, prodotta col maneggio delli emmissari moscoviti. In oltre s'osservi la supplica

23 settembre 1735, che in apparenza si figura de' sudditi greci serviani nella Dalmazia ed Albania, e si esamini chi ne viene proposto loro in vescovo per il più bramato e per il migliore? Il callogero *Abramovich*, che fu due volte in Russia. Riportò da quel governo regali e libri di rito alle proprie chiese, che poi furono ad esse anche dispensati. Ebbe delle rimunerazioni contanti alla propria persona, ed in premio di benemerenza fu coperto col carattere di archimandrita. Ma quali sono i religiosi di probità e di dottrina, che puono offrirsi, e che, eletto uno di essi vescovo, acquieti e consoli la pietà e la carità, che ora si ricerca di muovere per oggetto di religione ed del servizio del Signor Iddio? Vi è altro rito tra li Greci Serviani nella Dalmazia ed Albania e li loro preti e callogeri, che il rito serviano, ossia ruteno, ossia moscovito? Ma non è questi notoriamente e patentemente *rito eretico?* Di più, chi deve mettere *in sacris* questo vescovo se non il patriarca di Pech, residente in Servia, di cui Pech n'è la capitale, ora suddita del Turco, distante una giornata dal confine di *Cesare*, che presentemente è padrone della metà d'essa provincia? Questo patriarca dipendente dal supremo patriarca di Costantinopoli, non è egli professore del rito moscovito o ruteno? Sicchè dunque si vuol costituire un vescovo professore di *eresia*, per richiamare alla salvezza le anime cristiane delli sudditi serviani! Che inganno è mai questo? E si vedrà dunque un *rito eretico*, sin ora tollerato, trionfare adesso ed in avvenire, professandosi e propagandosi *ex cathedra* nel veneto dominio, e sarà questo tal rito accordato e tutelato dalla volontà espressa de' suoi decreti dalla più pia, la più cristiana e la più esemplare Republica che vi sia nel mondo? E si accorderà contro il concilio lateranense, contro il dogma di tutti li altri accettati e venerati concilii e contro la ragion medesima di Stato, giurisdizione al patriarcato d'Oriente negli stati del veneto Dominio? Sarà ragion politica, che metta in soggezione il governo per concedere nelle presenti congiunture alli numerosi sudditi serviani ciò, che sin ad ora mai hanno avuto, e non dovrà esservi presente quella che è la Germana e la Reale, di non mettere in essere una novità, che per recenti e nuovi esempi fu sempre ruinosa nell'altrui, e lo fu pure negli stati della Serenis-

sima Repubblica, e di non lasciar prender piede a quei mezzi, coi quali sopra de' propri sudditi della Republica introdurre cercano giurisdizione ed effetto maggiore, straniere potestà? Non sarà mai un vero corpo, ma una massa, che non ha capo; e questa massa non saprà conoscere, sentire e disponere le proprie forze, quando il capo non le dia intelletto. Un serpe in cuna può reprimersi, e non può dar grande apprensione, ma ingigantito riesce formidabile, nè può uccidersi, che con il pericolo dello Stato.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 101—102.

CXX.

1739, 13. јула. Млеци.

Дукал у заштиту православних Далматинаца од латинских епископа.

Aloysius Pisani, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Marino Antonio Cavalli, Provisori Nostro Generali Dalmatiae et Albaniae, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Essendo stata sempre volontà pubblica e più volte vivamente spiegata che alli Greci sudditi sia mantenuto ed osservato il loro rito in tutti li luoghi nostri, dove s'attrovano, e che possano continuare in quello senza alcuna molestia o novità, come hanno fatto per il passato; ed essendo desiderabile, che questa massima non venga mai disturbata, col grave oggetto di allontanare le discordie e conservare la quiete nei popoli; per il che fu preso dalla prudenza de' Maggiori Nostri il decreto universale 1578, 20 Agosto di questo Consiglio di X con zonta, e poi li susseguenti più particolari per la città di Sebenico 1582, 20 Agosto e 1641, 11 Maggio, stabiliti con l'autorità dell'Eccellentissimo Senato; a' sentimenti de' quali decreti viene anche ad intieramente conformarsi, quanto si trova ordinato nel proposito della conservazione del rito greco dalla bolla di *Clemente VII* 1526, 26 marzo, — vi trasmettemo però con li Capi del Consiglio Nostro di X copia de' precitati decreti e bolla, perchè in quanto occorra facciate registrarli in cotesta

vostra cancelleria, come pure renderli noti con vostre precise lettere a cadaun rispettivo prelato latino di cotesta provincia, nella diocesi del quale si attrovano chiese greche, con inoltre dichiarare a cadauno di essi la ferma pubblica volontà, che siano puntualmente e intieramente adempiti, non permettendo alcuna novità, anzi rimovendo le praticate in contrario. Così eseguirete, e dell'esecuzione sollecitamente ci rescriverete, come pure del contrario.

Datae in Nostro Ducali Palatio, die XIII Julii MDCCXXXIX.

А. З. Е. бр. 269. — З. Ц. А. — Ш. Ц. А. — С. Ц. А.

Овај дукал саопћио је циркуларно свима пол. поглаварима и свима латинским епископима 29. октобра 1754. генерални проведитор *Francesco Grimani* (в. док. CXLI).

CXXI.

1739, 15. јула. Млеци.

Дукал управљен далматинском проведитору у заштиту православног свештеника шибеничког, којега је латински шибенички епископ био суспендирао.

Јавља Нам часни господин *Ђорђе Габо*, грчки свештеник из Шибеника и наш поданик, да се ондјешњи епископ *Донадоні* усудио прогласити га неправилним, и до тога ствар довести, да га ни Грци ни Латини не признаду за свештеника. премда је он од некадашњега епископа *Грїгорија од Цимаре* на молбу часног протојереја крфскога рукоположен био, као што се види из његове синђелије од 18. јануара 1708. Наређују пак декрети Савјета десеторице од 17. јуна 1569 (в. док. XXVI), од 20. августа 1578 (в. док. XXXI), и сенатски декрети од 20. августа 1582 (в. док. XXXIII), од 9. јуна 1634 (в. док. XXXIX) и од 11. маја 1641 (в. док. XLI), да латински прелати немају никакве власти над лицима и над обичајима грчке цркве. Ово наређује и була *Климента VII* и друге. Према овоме наређујемо заједно са поглавицама Савјета десеторице, да објавите реченоме епископу *Донадони*, да се он

нема мијешати у послове службе грчких свештеника, и да свој декрет суспенсије од 17. јула 1738. има избрисати из свију регистара и обуставити га, не дирајући реченога *Габу*, којега испитање и поступање спада у случају потребе *у надлежност грчких прелата*, наших поданика. Ово ћете ви извршити, и о извршеном ћете Нам поднијети извјештај.

Le Bret. III., 501—502. — С. Д. М. 1867, 139.

CXXII.

1739, 3. августа. Задар.

Далматински проведитор Кавали наређује шибеничком латинском епископу Донадони, да не смије узнемиривати православне Шибенчане.

A Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima monsignor vescovo di Sebenico.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore.

Dal religioso del rito greco *Zorzi Gabbo* di cotesta città mi sono state presentate l'inserte Ducali dell'Eccellentissimo Consiglio dei X ed altre copie annesse del Consiglio medesimo e dell'Eccellentissimo Senato ancora (в. док. CXXI). Nel tempo stesso il detto religioso mi ha esposto le proprie istanze, atteso l'impedimento che per parte di Vossignoria Illustrissima e Reverendissima gli vien fatto alla celebrazione della messa, quantunque egli sia munito dei necessarii requisiti giusta il suo rito. Ne avanzo perciò a lume delle di lei direzioni la copia delle predette Ducali, a cui è pure unita la bolla di Clemente VII dei 26 Marzo 1526 (в. док. XVII) onde ne ordini il registro in cotesta sua cancelleria, e fissandosi la prudenza sua nella pubblica massima, che con pubblica Sovrana volontà viene additata nella gelosa ed importante materia, amovendo ogni novità che a tali disposizioni fosse contraria, sì nel particolar caso di detto religioso, che in ogni altro, e fare che restino puntualmente ed interamente adempite le ordinazioni medesime, onde sia mantenuto ed osservato in tutti i luoghi dello Stato, come è della Sovrana risoluta intenzione, il rito greco secondo la consuetudine dello stesso, — e mentre

ne attenderò dell'esecuzione l'avviso, le auguro dal Signor Iddio le più perfette felicità.

Zara, 3 Agosto 1739.

З. Ц. А.

CXXIII.

1739, 10. августа. Задар.

Далматински проведитор Кавали шаље пријепис дукала 13. јула 1739 (в. док. CXX) задарском архиепископу Змајевићу, да мора по истоме дукалу поступати наспрам православних.

All' Illustrissimo e Reverendissimo monsignor arcivescovo di Zara.

Con precisa Ducale dell' Eccellentissimo Consiglio dei X mi sono state trasmesse le annesse copie de' decreti, perchè col fondamento di essi sia ai Greci sudditi mantenuto ed osservato il loro rito in tutti i luoghi del Pubblico Stato. Ne avanzo perciò a lume delle di lei direzioni le copie stesse, a cui è pure relativa la bolla, che troverà unita di Clemente VII dei 26 Marzo 1526, onde ne ordini il registro nella sua cancelleria, e perchè fissandosi la di lei prudenza nella pubblica massima additata nella gelosa materia, qual'è molto a cuore della pubblica maturità, restino puntualmente ed interamente adempite le ordinazioni medesime, sia amossa ogni novità e resti mantenuto ed osservato in tutti i luoghi dello Stato, com'è della Sovrana risoluta intenzione, il rito greco secondo le consuetudini dello stesso. Ne attenderò dell' esecuzione l' avviso, protestandomi con particolar divozione

Zara, 10 Agosto 1739

З. Ц. А. — С. Ц. А.

CXXIV.

1741, 27. марта. Задар.

Далматински проведитор Кавали нареЂује, да православни свештеници у Далмацији морају у свему зависити од латинских епископа.

Noi Marin Antonio Cavalli, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Li molti inconvenienti, che si commettono per gli abusi, con i quali sono amministrate le parrocchie greche, erette in queste provincie per ammaestramento e direzione delle anime de' sudditi di tal rito, hanno giustamente commosso la pietà della Carica Nostra di sorte, che abbiamo riputato necessario d'applicar seriamente sopra di questa riguardevole materia, che mira al culto di Dio Signore, al bene de' sudditi, ed alli religiosi e delicati oggetti del Principato.

Prese per tanto esatte informazioni e discoperto il motivo del disordine, ci sono pure cadute sotto l'occhio anche le terminazioni degli Eccellentissimi Nostri Precessori *Valier, Riva, Pisani, Grimani* e *Dolfin,* dallo zelo de' quali furono prescritte regole e disposizioni molto adattate, approvate e confermate dalla Sovrana autorità e dalla pietà dell'Eccellentissimo Senato. Negletta però la di loro esecuzione ed impegnato egualmente il fervor nostro a voler risolutamente, che ravvivata ne sia nel suo maggior vigore la loro esenzialissima osservanza, a remozione degl'invalsi abusi in materia di tanto rimarco, abbiamo voluto estendere la presente terminazione, dichiarando ed ordinando quanto segue:

Che le cappellanie e cure di rito greco di queste provincie non abbiano mai ad esercitarsi da sacerdoti di detto rito, che fossero di alieno Stato, e massime di quello del Gran Signore, senza permissione di questa Carica, ma bensì abbiano ad essere sudditi.

Detti sacerdoti greci siano soggetti ai vescovi latini, nella diocesi dei quali sarà la parrochia; tenuti perciò di prodursi anticipatamente a detti vescovi, ed esibir le fedi di battesimo, dimissorie, patenti del sacerdozio, ed altri requisiti voluti da sacri canoni, per esserne riconosciuta la validità, a rimozione degli scandali, ed a buona regola della disciplina ecclesiastica.

Non gli dovrà poi essere mai lecito d'assumere il grave ministero di parrochi, se prima dai prelati suddetti non saranno stati *esaminati* circa l'abilità e costumi personali, ed ammaestrati ne' dogmi della santa fede, perchè, trovati capaci di fungere la cura de' fedeli, abbiano a ricevere da' detti vescovi *la ordinaria patente,* in vigor della quale imprender possano l'esercizio delle sacre incombenze.

Le nominate patenti per altro dovranno essere sempre presentate alla suprema Carica in provincia per la loro ammissione.

Quelli procuratori di chiese, e tutte le altre persone, quali avessero *jus* di eleggere detti parrochi, non potranno in verun conto ammetterli alla parrocchia senza tali requisiti; *e facendo diversamente, s' intenderanno incorsi nella pubblica indignazione, e per conseguenza soggetti alle più rigorose pene ad arbitrio della giustizia.*

Siano inoltre, e s' intendano ferme nel loro vigore le terminazioni degli Eccellentissimi Precessori Nostri *Valier* 12 Febbraio 1684 m. v., e 25 Marzo 1686, *Riva* 9 Ottobre 1707 e 28 Aprile 1708, *Pisani* 28 Marzo 1713, *Grimani* 4 Settembre 1735, e *Dolfin* 15 Novembre dell' anno stesso (в. док. LV, LVI, LXXI, LXXIII, LXXIX, CXV и CXVI), quali tutte restano rinvigorite, onde riportino la loro osservanza.

Dietro tutti questi oggetti alla Pubblica pietà relativi, resta poi efficacemente raccomandato a' vescovi prenominati di vegliare al bene dell' anime, che dalla provvidenza di Dio Signore sono assegnate, e dalle disposizioni del Principe raccomandate alla di loro cura, procurando come ve l' impegna il proprio pastoral zelo, che li sacerdoti del rito suddetto, quali vengono scelti per le parrocchie, sieno forniti di sufficiente abilità, e di buoni costumi, onde con edificazione esercitino le funzioni ecclesiastiche, con frutto amministrino li santi sacramenti, e con la maggiore pietà e miglior culto della santa e vera nostra religione ammaestrino l' anime dei sudditi.

Contro de' religiosi, che ardissero trasgredire in minima parte le presenti ordinazioni, si procederà con mano forte, onde svellere la radice de' scandali, e dissidî in una materia così riguardevole, e delicata.

Registrate che siano le presenti nella segreteria Nostra, saranno accompagnate a' Nobili Uomini Rappresentanti delle provincie, ed ai prelati delle medesime per lume, e perchè vengano da chi spetta inviolabilmente obbedite. In quorum etc.

Zara, 27 Marzo 1741.

А. З. Е. бр. 273. — С. Ц. А.

CXXV.

1741, 24. априла. Задар.

Задарски архијепископ Змајевић спроводи у Рим конгрегацији кардиналâ наредбу проведитора Кавали (в. док. CXXIV), као знак своје побједе над православним Далматинцима.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori, Signori Padroni Colendissimi.

Devo io benedir sempre quell'autorevole comando della Sacra Congregazione, che mi volle visitator apostolico della Servia; poichè conversando con quelli vescovi e monaci, ho potuto rilevare la gran selva di errori ereticali, che professano quelle *bestie* nella Turchia impunemente. Traslatato a questa chiesa, ritrovai nella diocesi mia, e molto più nelle circonvicine diocesi di Nona, Sebenico e Scardona gran moltitudine di Serviani, assistiti dalli suoi parrochi, considerati e trattati da buoni Greci. Mi fissai nelli loro dogmi, e li ritrovai in tutto uguali a quelli, che pubblicamente si professano in Servia a scorno della romana religione. Per tenere lontana l'infezione dalli cattolici latini, per il corso di 28 anni ho dovuto doverosamente travagliare colla voce e colla penna e con tutte le altre armi, che conoscevo più valevoli, per reprimere il male e per illuminare colla verità dei fatti la mente sovrana del Principe, sempre avversa a quelli dogmi, che sono lesivi della cattolica religione. Parmi che il buon Iddio abbia benedetto le mie cure *ultra pondus et mensuram;* perchè vidi già tempo espulso dalla Dalmazia per decreto sovrano il pseudo-vescovo serviano, precipitata la sua *cattedra di pestilenza,* ed ora con nuovo aureo decreto, degno di Principe pio e cattolico, l'istesso clero serviano viene soggettato per dover essere sempre dipendente dalla giurisdizione delli vescovi latini. L'annessa è la copia del decreto fatto per commissione dell'Eccellentissimo Senato da questo Supremo Magistrato di Dalmazia. Io mi prendo l'onore di umiliarlo a VV. EE. come glorioso trofeo di cattolica religione, e marca illustre della Sovrana veneta pietà. Unisco alle mie do-

verose esultanze la profonda venerazione, che mi vuole senza paragone

Zara, 24 Aprile 1741.

di VV. EE.
Um. Div. Obbl. Ser. Vero
Arciv. di Zara.

А. З. Е. бр. 274.

CXXVI.

Ок. 1741.

Извјештај неког непознатога о „илирском клиру" (*del clero illirico)*, и противу православних далматинских Срба.

I. Per vedere quanto è stato utile, e possa esser maggiormente alla chiesa di Dio il clero illirico, è d'uopo considerare l'estensione dell'Illirio e la religione dei popoli che lo compongono e lo circondano. Non descriverò l'Illirio secondo gli antichi autori sacri e profani, per non estendere li suoi limiti alle foci del Danubio e cercarli nelle vicinanze d'Aquileja, ove furono ai tempi di Cesare ed Antonio, allorchè *fecerunt terminum utriusque ditionis Codropolin, oppidum Illyricum.* Lo descriverò bensì secondo l'estensione della lingua illirica, che oggidì vive fra popoli, considerando che la più vicina lingua allo stato della chiesa e la più dilatata di quante lingue ne siano al mondo, servir possa di grande istromento alla Santa Sede per maggiormente propagare la fede di Cristo.

II. Cento sole miglia, quanto è largo il mare Adriatico, da questa parte è lontana dalla Romagna la lingua illirica. Oggidì essa viva nell'*Istria tutta*, prescindendo da qualche città marittima, come Capo d'Istria e Pirano. Ella vive nelle *Carniole*, si dilata nella *Carintia*, s'estende nella *Stiria*, fiorisce nella *Croazia* e *Slavonia*, s'inoltra nell'*Ungheria*, ovunque si trovano popoli Rassiani. Nella *Bosnia*, nella *Servia* e nella *Bulgaria* la lingua nativa è l'illirica. Si parla la stessa nella *Tracia* e nella stessa *corte di Costantinopoli;* nella *Macedonia* confinante colla Servia e nell'*Albania* confinante colla Dalmazia. *Il Monte Negro*, *l'Ercegovina* e *la Dalmazia* tutta non hanno altra lingua comune e famigliare che

l'illirica. — Oltre la *parlante* v'è la *letterale illirica*, ossia la *slava*, la quale sentesi nelle chiese cattoliche e scismatiche, *a mari usque ad mare:* dall'Adriatico fino all'Oceano settentrionale. Da una madre tanto feconda sono discese: l'illirica parlante, la boema, la polacca, la moscovita ecc. Perlocchè la lingua illirica parlante assomiglia alla letterale slava, come la figlia alla madre, e s'approssima alla polacca, boema e moscovita, come alle sue sorelle.

III. Nella relazione della Moscovia, parlando de' Moscoviti, Cosacchi, Ruteni, Polacchi, ed accennando la Moldavia e la Valacchia, ho descritto la religione de' popoli slavi dell'Oceano settentrionale fino al Danubio, e nella presente relazione avranno luogo li popoli slavi, che vivono nell'*Illirio*, vale a' dire dal Danubio fino al mare Adriatico.

Li popoli dunque, che abitano fra gli accennati confini dell'Illirio, parte sono cattolici, parte scismatici, parte turchi, pochi luterani e meno calvinisti.

Nell'*Istria* sono tutti cattolici del rito romano, toltone alcune famiglie di rito greco. Nelle *Carniole*, nella *Carintia* e *Stiria* sono pure tutti cattolici, toltone quei luterani e calvinisti, che colà dimorano come esteri. Nella *Croazia*, *Slavonia* e *Ungheria* vi sono cattolici di rito romano e scismatici di rito greco. Nella *Bosnia*, *Servia*, *Bulgaria*, *Tracia*, *Macedonia*, *Albania* ed *Erzegovina* si trovano cattolici di rito romano, scismatici di rito greco, e la religione maomettana, la quale ivi domina. Nel *Monte Negro* tutti sono scismatici. Nella *Dalmazia* parte cattolici di rito romano e parte scismatici di rito greco. Laonde il clero illirico si può dividere in cattolico e scismatico. Il clero scismatico celebra la liturgia in lingua slava ossia letterale, come li Moscoviti e Ruteni. Il clero cattolico è tutto di rito romano: altri celebrano li divini uffizî in lingua latina, altri in lingua illirica, avendo il breviario ed il messale romano, tradotto in lingua letterale illirica, come gli Armeni in lingua loro.

Gli Illirici di rito greco non meritano il nome di clero, essendo eglino fuori della chiesa. Gli Illirici che celebrano in latino, ponno dirsi latini. Onde gli Illirici che celebrano la messa romana in lingua illirica sono propriamente distinti col nome di *clero illirico*, come li

distingue monsignor *Cosmi*, arcivescovo di Spalato nel suo sinodo, cap. 24: de clero illyrico. Vengono eziandio denominati *Clerus Glagolitarum*, e nello Stato li sacerdoti sono particolarmente detti *Glagoliti*.

Gl' Illirici di rito greco tutti generalmènte si contengono sotto il nome di *Serbi* o *Serviani;* e benchè essi sian caduti dal grembo della chiesa, tuttavia essendo stata sempre particolar cura dell' universal pastore cercar le pecorelle smarrite e medicar le infette, per ridurle tutte e sane all' ovile di Cristo, sarebbe obbligo della mia ubbidienza dar un esatta descrizione de' Serviani e loro *perniciosi dogmi*, quando monsignor *Zmaievich* arcivescovo di Zara ne' principi della sua lunga e dispendiosa guerra, che ebbe con essi per lo spazio di venti e più anni, non li avesse pienamente descritti a' supremi tribunali della Republica Veneta. Sodisfarò dunque il mio debito coll' altrui virtù, copiando come segue la relazione del mentovato prelato, intitolata: „Errori dello scisma serviano", — и овдје се под IV, приводи од ријечи до ријечи VIII глава Змајевићевог „Specchio della verità" (в. док. XCV).

V. Un' infezione cotanto perniciosa trovasi dilatata per tutto l' Illirio. Oltre quelli che gemono sotto il giogo ottomano nella *Tracia*, *Bulgaria*, *Servia*, *Albania*, *Monte Negro*, *Erzegovina* e *Bosnia*, vi sono innumerabili popolazioni nelli sopradetti stati cesarei sotto la direzione di otto o dieci loro vescovi, avendo eziandio moltissimi monasteri e callogeri. Nella Dalmazia veneta la *diocesi di Cattaro*, come contigua al Monte Negro, è ripiena di tal *gramigna*. Ne ha pure la diocesi di *Macarsca*, *Spalato*, *Traù*, *Sebenico*, *Scardona*, *Zara* e *Nona*. Nella Dalmazia cesarea la diocesi di Segna ne ha piena la *Licca* e *Corbavia*. Li soli *Ragusei* hanno questa fortuna d' esser privi di *tal peste*. Nella Dalmazia veneta vi sono tre monasteri di callogeri: l' uno nella diocesi di Spalato, l' altro nella diocesi di Scardona ed il terzo in quella di Nona. Nella diocesi di Sebenico e Scardona sono tanto numerosi, che in quella uguagliano, ed in questa di gran lunga superano il numero de' cattolici, come pure nella diocesi di Nona sarà più tosto maggiore, che eguale il numero degli scismatici.

VI. Il patriarca di Pech tentò di stabilire un metropolitano, il quale dipendentemente da lui governasse li Serviani sparsi e disseminati nella Dalmazia veneta. Li di lui tentativi erano appoggiati su due pretese ragioni: che la Dalmazia apparteneva al patriarcato orientale e che egli aveva autorità di collocare pastori, ovunque trovava pecore del suo ovile. Stabilito che vi fosse in Dalmazia il metropolita serviano, egli alzerebbe altare contro altare, ed assumerebbe *alios spiritus nequiores*, creando tanti suffraganei quanti sono vescovati nella Dalmazia; nè vi sarebbe più alcuna speranza di convertir quella rozza gente, sedotta dall'avarizia e ignoranza dei loro pastori. Erasi già intruso il metropolitano coll'arte greca, e aveva cominciato tassar popoli e far mercato de' sacramenti per comprarsi la protezione dei Greci, li quali trasportati eziandio dall'ambizione di veder condecorato il loro rito, fecero propria causa la causa de' Serviani.

La Divina provvidenza, che fa nascere gli uomini secondo li bisogni della sua chiesa, oppose a sì potenti nemici del nome latino la costanza di monsignor *Zmaievich*, arcivescovo di Zara, il quale, dopo varie vicende e aspetti. che in venti anni ebbe una tal causa, ebbe consolazione di vedere annullati dal Supremo Tribunale Veneto (?) li decreti favorevoli a' Serviani, e fatta materia di Stato la loro protesta con severa proibizione, che non debba più parlarsene. Tutti li vescovi della Dalmazia sono partecipi della gloria, che porta seco una vittoria tanto importante, perchè tutti sono concorsi col loro nome ne' Tribunali, e qualcuno pure coll'assistenza. A monsignore di Zara rimane il merito d'aver intrapreso, diretto e sostenuto l'affare, e d'aver egli solo supplito a tutti li dispendi, che ha potuto assorbire in venti e più anni una causa di tanto impegno.

VII. Le spoglie, che raccoglie la chiesa cattolica di questa vittoria, è la *soggezione de' Serviani a vescovi latini*. Onde questi sono coll'autorità di visitar le loro chiese, esaminar gli ecclesiastici, costituir parrochi e crear vicari, con somma però cautela e circospezione, *ne tumultus fiat in populo,* benchè assistiti dall'autorità de' Provveditori Generali, li quali *ad triennium* hanno il governo della provincia.

In fatti la pietà della Republica Veneta non manca d'assister col mezzo dei suoi Provveditori generali le ragioni della religione cattolica, come vedesi e dalla scritta relazione del Provveditor Generale *Riva*, e dalle *due chiese serviane* negli ultimi due anni *demolite*. Oltre di che, per dar un esempio della pratica, che tiensi coi Serviani, esporrò un fatto già parecchi anni successo nella diocesi di Nona.

Un prete suddito veneto di rito serviano erasi intruso nella parrocchia d'Islam, senza patente e senza saputa del vescovo di Nona. Il Provveditor Generale della Dalmazia punì la di lui temerità colla galera e dopo qualche mese di tal castigo, lo mandò al vicario capitolare di Nona, il quale fece secolui quanto raccogliesi dal seguente decreto:

Thomas Nechich, canonicus archidiaconus, ac in sede vacante Vicarius capitularis Nonensis.

„Ex delegatione Illustrissimi et Excellentissimi Domini Danielis Delphini IV Provisoris Generalis Dalmatiae et Albaniae curavimus per admodum Reverendum Dominum Matthaeum Caraman in lingua litterali slavonica serviana optime instructum diligenter examinare *Gregorium Prodanovich* ritus graeci serviani sacerdotem, qui fungebatur officio parrochi in patria sua *Islam* hujusce dioecesis villa; magnoque animi nostro dolore reperimus ipsum sacerdotem Gregorium Prodanovich Illustrissimi et Reverendissimi hujusce dioecesis Episcopi facultate carentem in parrochiam intrusum fuisse, ignarum bene suos legendi libros sacram liturgiam celebrasse, inscium numerandi divina praecepta, distinguendique capitalia peccata, parrochi munus exercuisse. Quapropter, ne caecus caecos ducet, neve sit magister in populo, qui nondum fuit discipulus, auctoritate qua fungimur, monemus ipsum sacerdotem Gregorium Prodanovich ut ad monasterium ritus graeci serviani, quod de Cruppa dicitur, hujusce dioecesis, se conferat, addiscendi causa tum propter fideliter ex inoffensa lingua suos libros leggere, tum decalogi praecepta, caeteraque ad salutem gregis sibi committendi necessaria explanare. Interim ei tamquam non satis instructo, sacram liturgiam celebrare et quodlibet parrochi officium exercere tenore praesentium interdicimus et prohibemus, donec melius instructus

ad examen redeat, supradictam consecuturus parrochiam, cui pro interim, ne grex pastore careat, alterum ejusdem graeci serviani ritus sacerdotem praeficiendum curavimus. Decernentes presentes nostras ad Illustrissimum et Excellentissimum Provisorem Generalem mittendas esse, sicuti mittimus humiliter deprecantes, ut auxilio et brachio auctoritatis suae praefatum Prodanovich adigere dignetur, si monitionibus hisce nostris debitam obedientiam praestare renuerit, et ita etc.

Datum Nonae die 20 Julii 1738. Canonicus *Valentinus Toscano* Vlancell. exemplificavit ex actibus."

Il vicario era di già sicuro, che il prete serviano non andrebbe ad esser ammaestrato da' suoi monaci. Dopo quattro giorni se ne ritornò l'accennato Prodanovich e presentò una supplica al vicario capitolare di Nona, pregando di liberarlo dai suoi callogeri ed assegnargli per maestro il più vicino prete illirico. Laonde „die 24 Julii 1738: Reverendissimus Dominus Vicarius Capitularis retroscriptum decretum, enixis explicationibus sacerdotis Prodanovich benigne annuens, commutavit et eum instruendum misit Reverendo Domino *Rocho Milatovich*, parrocho cattolico in villa Islam, eique districte mandavit ut eum instruat, ac in omnibus rite perfecteque edoceat, ad hoc, ut suo tempore ad examen rediens idoneus pro cura animarum administranda reperiatur, nullam intantum in praedicta cura ei Prodanovich facultatem permittens."

Che un prete serviano di rito greco voglia esser ammaestrato più tosto da un parroco di rito latino di quello che da' monaci di proprio rito, lo persuade l'arroganza e la prepotenza dei callogeri. Quel miserabile parroco serviano in tal occasione sarebbe uscito dal monastero, non solamente senza lana, ma eziandio senza la pelle, nè avrebbe potuto sperar l'attestazione d'esser stato loro discepolo senza sacrifizio de' suoi animali. —

Послије овога говори се у овоме спису у 18 §§ (од VIII до XXV) о *римокатоличком илирском клиру*, и како треба тај клир одгајати да може служити мису римску „in lingua illirica, se non per conservare la fede de' cattolici, almeno per promovere *la conversione di tanti scismatici*," — те продужава:

XXVI. In fatti, gli scismatici in tutto l'Illirio, come in tutta la Moscovia celebrano li divini offizi nel dia-

letto del messale e breviario illirico. La lingua greca appresso di loro è ignota, e la latina non conosciuta. Noi, *che abbiamo a cercare la loro conversione*, comincieremo da' sacerdoti o dal popolo? Tenteremo la mutazione del rito, come la più sicura, o la sola unione, come la più facile? Il sacerdote scismatico, trovandosi per giusti motivi disposto ad abbracciare il rito latino, egli trova il messale illirico per continuare nell' esercizio del suo ordine. Mancando l'uso del messale illirico, quel sacerdote sarebbe costretto di perseverar con pericolo (perchè fra scismatici) nel suo rito, per non esser in istato d'apprendere la lingua latina. Procurando noi la conversione del popolo, come possiamo persuaderci, che un popolo rozzo e semplice abbia d'abbandonar la liturgia illirica qual intende, per abbracciar la messa latina qual non intende? Se poi cercheremo la sola unione, questa riuscirà tanto più facile, quanto più da loro sarà intesa la nostra messa e le nostre orazioni. E poi di che libri ci serviremo per convincerli della verità da noi predicata? De' greci no, perchè non sono intesi da loro; de' latini nemmeno, perchè, oltre di non esser intesi, sono da loro abbominati; dunque per necessità devesi ricorrere a libri loro. Ma questi non sono intesi dal clero latino; onde che frutto può sperare la chiesa di Dio fra gli scismatici, quando nè loro intendono li nostri, nè noi intendiamo i loro libri? Dalla trascuratezza di studiare una lingua cotanto necessaria succede il gran disordine che, invece di propagare la verità cattolica dall' Adriatico fino all' Oceano settentrionale, *l' infezione scismatica* s'è propagata a' giorni nostri dall' Oceano settentrionale fino alle sponde dell' Adriatico. . .

Li Serviani, ridotti senza libri, introdussero la corrispondenza colla Russia, e da trent' anni in qua empirono le chiese di rituali e menei moscoviti. Onde il nome della piissima Czara e del santissimo sinodo di Moscovia ora ne rimbomba nelle chiese scismatiche dai lidi del mar scitico fino alle sponde dell' Adriatico. In tal guisa il clero scismatico nell' Illirio, da che fecesi acefalo, divenne *un cerbero di tre teste*, perchè composto di *tre diversi scismi: serviano, greco, moscovito.* Per espugnare un sì *terribile mostro*, insorto contro la religione cattolica è di necessità attaccarlo da tutte le parti e sceglier armi

proporzionate al sito ove ritrovasi, — e ritrovasi egli nello stato cesareo, nello stato veneto e nello stato ottomano. La guerra dovrebbesi intraprendere contro di lui in più luochi e fra di loro distanti, e dessa non potrebbe avere che un felice esito senza dispendio, o perchè me lo fa sperare lo zelo della religione che professo, o perchè in fatti è così.

XXVII. Per incominciare dall'Adriatico, dirò che monsignor Zmaievich, arcivescovo di Zara, dopo d'aver ocularmente veduto, come visitator apostolico, lo stato della religione nella Servia, Bulgaria, Macedonia ed Albania; dopo d'aver lungo tempo combattuto colla mente, colla penna e con gravissimi dispendi contro gli scismatici, per tener lontano dalla Dalmazia il vescovo serviano; dopo d'aver esaminato in venti otto anni, da che trovasi al governo della cattedrale di Zara, il sistema del clero illirico, pensò quel che non fu pensato ancora da verun uomo al mondo, d'erger per il medesimo clero il nuovo *seminario illirico*, ove s'insegnerebbe *ex professo* la lingua letterale illirica. Il collegio di *Loreto* dicesi illirico, mentre gli alunni che colà s'allevano sono di nazione illirica; studiano la scienza in lingua latina e sono l'ornamento ed il sostegno del clero latino nell'Illirio. Il nuovo seminario di Zara dirassi seminario illirico, perchè gli alunni saranno e di nazione illirica e del clero illirico, e studieranno in lingua illirica, quanto è necessario per conservare la religione cattolica fra cattolici, e dilatarlo fra Turchi e scismatici. Nel collegio illirico di Loreto s'allevano lettori per le cattedre, canonici per le cattedrali, parrochi per le città e missionari per qualche mese dell'anno. Nel seminario illirico di Zara s'alleveranno maestri, cappellani, parrochi e missionari perpetui per li villaggi popolati da' cattolici e dagli scismatici. Laonde il clero illirico, accopiando al fervore della sua fede ed all'esemplarità del suo costume, la cognizione necessaria al suo ministero, adattata al luoco ove si ritrova, e correlativa alle persone colle quali conversa, riuscirà fruttuoso alla chiesa di Dio, ed in ammaestrando li cattolici, ed in *disingannando gli scismatici*.

A. 3. E. бр. 276.

CXXVII.

Ок. 1744.

Извјештај осорског латинског епискола Матеја Карамана противу православних далматинских Срба.

Monsignor *Caraman,* vescovo d'Ossero, si prende l'onore di presentare al Reverendissimo P. *Celotti*, suo riveritissimo Padrone, due scritture di monsignor *Zmaievich*, arcivescovo di Zara, l'una delle quali mette in chiaro *gli errori de' Serviani*, e l'altra elimina dalla Dalmazia la giurisdizione, che pretendono avere *li patriarchi di Pech* e *di Constantinopoli* nel suddetto regno, soggetto al Serenissimo Dominio. Il medesimo vescovo, in adempimento di quanto fu incaricato da sua Reverenza, aggiunge due considerazioni sopra li due assunti ben sostenuti da monsignor arcivescovo.

Cominciando dagli errori de' Serviani, riflette che una volta si stampavano in Venezia libri liturgici di rito greco in lingua letterale illirica co' caratteri cirilliani, comuni a' Serviani, Bulgari, Valacchi, Ruteni e Moscoviti, e di quelli si servivano li Serviani e li Montenegrini in Dalmazia. Per la stampa de' suddetti libri invigilava il *N. N. Zernovichio.* Li medesimi libri, come stampati in Venezia, non erano infetti nè di scisma, nè d'eresia. Dopo l'estinzione della nobil famiglia Zernovichio, li vescovi della Dalmazia, siccome non intendevano que' caratteri, così non si sono curati di ristamparli per comodo delle chiese serviane nelle loro rispettive diocesi. Pietro I, czar di Moscovia, ha saputo approfittarsi della ommissione de' nostri vescovi. Ha riempito le chiese serviane di libri stampati in Moscovia; e non vi è chiesa di quel rito in Dalmazia, che non abbia adottato allo scisma serviano anco gli errori dello scisma moscovito. Se li Serviani per lo passato erano scismatici, almeno i loro libri, come stampati in Venezia, erano cattolici; laddove presentemente i loro libri, provenienti dalla Moscovia, sono non meno eretici, che scismatici. Li preti e callogeri, sudditi della Serenissima Republica, leggendo ne' rituali e nelle liturgie le preghiere per la piissima czara e per il santissimo sinodo di Moscovia, non ponno,

che rendersi ben affetti a quest' imperio, che aspira alla monarchia universale di tutto il rito greco. Onde avviene, che li callogeri della Dalmazia vanno a studiare in Moscovia, e si ritornano carichi di libri, e regali, come avvenne. che Demetrio . . . . nipote del conte Sava, presentasse una supplica allo czar Pietro I, per impegnarlo a sostenere in Dalmazia il vescovo serviano, essendo li Moscoviti e li Serviani d'un istesso rito, e d'un istessa lingua.

Leggendo poi li medesimi preti e callogeri ne' libri moscoviti, che il matrimonio con un latino o con una latina sia nullo, e che il papa sia il vero anticristo, non ponno amare il proprio Principe per rapporto della religione, la quale è il più forte legame, che stringa li sudditi co' loro Principi.

Per lo che sembra, che i libri moscoviti introdotti nella Dalmazia meritano particolare riflesso dell'attenzione pubblica. Qual sarebbe il provvedimento, dirassi dopo la seguente considerazione sul secondo assunto di monsig. arcivescovo di Zara.

Alcuni scioli, ben pagati da' Greci, con erudizioni mal digerite hanno preteso, ch'una volta v'erano in Dalmazia vescovi di rito greco serviano, e per conseguenza che ai patriarchi di Pech e di Constantinopoli appartenga almeno qualche porzione della Dalmazia, e che ivi potrebbesi stabilire un vescovo dell' accennato rito. In prova del loro poco cattolico sistema adducono alcuni sinodi celebrati nella Servia da vescovi della Dalmazia, e particolarmente quello a' tempi d'Innocenzo III e Stefano desposto della Servia. Si servono dell' autorità di *Tomco Marnavizio* vescovo di Bosnia, il quale parlando dell' accennato despoto dice: „Universa potestas in Simeonem recidit, qui per Bulgariae, Macedoniae, Epiri, Dalmatiaeque fines, dilatato regno Stephani nomine retento, novos titulos sibi comparavit.“ Portano le riferite dal medesimo autore sottoscrizioni de' vescovi intervenuti nel sinodo, e sono: Joannes Diocleen, et Antibaren:, Petrus Scutaren:, Joannes Polacien:, Petrus Drivasten:, Dominicus Sracien:, Natalis Dulcinen:, Theodorus Servien:. Per lo che argomentano così: l'accennato sinodo fu celebrato da vescovi del dominio serviano; v'intervenne l'arcivescovo d'Antivari, come suddito del

despoto di Servia. Nella diocesi d'Antivari vicino a Castel Nuovo v'è la città di Budua, ora soggetta alla Serenissima Republica. Onde in Budua dovrebbesi stabilire un vescovo serviano, come in una porzione appartenente al patriarca della Servia. Che una porzione della Dalmazia, com'è la diocesi d'Antivari in quel tempo appartenesse al dominio del despoto di Servia, poco c'importa; nè per questo può dirsi, che tutti li vescovi soggetti al Dominio Veneto, siano soggetti al patriarca di Servia. E poi li sopranominati vescovi eran vescovi di rito latino immediatamente subordinati al papa. Non si trovarà in alcuna istoria, che l'arcivescovo d'Antivari fosse stato mai d'altro rito, che latino. Siccome tutti, e cadauno di que' vescovati erano compresi ne' confini del patriarcato occidentale, così la S. Sede eziandio dopo la caduta di quella diocesi in potere de' Turchi, ha continuato a mantenere nelle medesime li suoi vescovi, come mantiene oggidì con provvisioni annue e l'arcivescovo d'Antivari, e quello de' Pulati, oltre gli altri di Scutari, Durazzo etc. Essendo Budua una porzione dell'arcivescovato d'Antivari, soggetta alla Republica, per questa ragione la *Propaganda* elegge per arcivescovo d'Antivari un suddito veneto colla provvisione di duecento scudi annui, affinchè, risiedendo in Budua sua diocesi, possa governare il resto della medesima diocesi soggetta al dominio ottomano.

Che l'arcivescovo d'Antivari sia suddito della Republica, riesce di pubblico interesse e decoro; altrimenti, se fosse Raguseo o Napolitano, e risiedesse in Antivari, vedressimo col mezzo de' vescovi forastieri passare gli Albanesi al servizio del re di Napoli, come ne andarono in questi ultimi anni moltissimi Cimariotti all'arrivo d'un vescovo greco-italo nelle montagne della Cimara.

In quanto poi ricercano di stabilire in Budua nelle vicinanze di Castel Novo un vescovo di rito serviano, per la ragione che quella parte apparteneva al regno della Servia, questo è lo stesso che trattare la causa del Gran Turco, per pretendere quella porzione della Dalmazia in quella guisa, che ha preteso il regno di Candia, come appartenenti all'imperio d'Oriente. Ricorrono ai tempi più alti e dicono che in Dalmazia una volta v'erano vescovi di rito greco, soggetti al patriarca di Con-

stantinopoli, allorchè la Dalmazia dipendeva da orientali imperatori. Se ciò anco fosse vero, nulla giovarebbe alla loro causa. Erà soggetta a' medesimi imperatori la Sicilia, la Calabria, e la Puglia; e come considera il cardinale *de Luca* „istae partes, vel regiones, in schismate Graecorum vivere coactae fuerunt, sub obedientia Patriarchae Constantinopolitani, qui plures episcopatus erexit, unde provenit illud inconveniens, praesertim in Apulia, apud omnes alicuius admirationis, quod scilicet quilibet locus cum valde exiguo territorio sine dioecesi proprium habet episcopum, adeo ut eis parochorum habentium usum pontificalium titulus magis congruat, quod scilicet post quam secuta expulsione Graecorum per Normandos, istae partes ad unitatem ac obedientiam ecclesiae Romanae redierunt, atquè continuationem episcopi graeci, ac etiam deputationem alterius episcopi ritus latini, per aliquot tempus practicare oportuit, quod tamen modernis temporibus ab aula recesisse videtur."

La Dalmazia appartiene al patriarcato occidentale, come l'Italia. Che nell'Italia sian stati vescovi greci, ciò non prova la giurisdizione de' patriarchi, bensì la violenza degl'imperatori, li quali col mezzo di vescovi del proprio rito tenevano l'animo de' sudditi alienato e dal dogma, e da qualsivoglia principe latino. I re di Napoli hanno trovato il loro conto, prima nell'opporre ad ogni vescovo greco un vescovo latino, e poi nel procurare la soppressione de' vescovati greci: onde tutti gli *Italo-Greci* oggidì professano da buoni cattolici il rito greco, sotto la giurisdizione e direzione de' vescovi latini.

Se nelle vicinanze di Castelnovo in Budua, diocesi d'Antivari, si ponesse un vescovo di rito greco, bisognerebbe porre l'altro nella diocesi di Cattaro, il terzo nella diocesi di Macarsca, il quarto nella diocesi di Spalato, il quinto in quella di Traù, il sesto in quella di Sebenico, il settimo in quella di Scardona, l'ottavo in quella di Zara, il nono in quella di Nona, il decimo in quella di Lesina, trovandosi in tutte e dieci mentovate diocesi e Greci, e Greci Serviani. Li vescovi latini avrebbero che fare, e la Dalmazia sarebbe un teatro di confusione fra gli uni e gli altri. Se poi il vescovo nuovo di Budua avesse la giurisdizione sopra tutte le accennate dieci diocesi, egli solo avrebbe maggior auto-

rità che dieci vescovi latini, e sarebbe un capopopolo, dal di cui cenno dipenderebbe mezza Dalmazia, e la confusione di tutta la provincia. Oltre di che, essendovi Greci Serviani anco in Istria, accrescerebbero il dispendioso numero di tanti nuovi vescovi, o la pericolosa autorità d'un solo.

Chiunque sostiene l'elezione del nuovo vescovo greco o serviano tratta la causa del Turco e del Moscovito. Il Turco si è servito de' vescovi greci, per disporre li Candiotti. Il *Gliubibratich*, che fu il promotore di questa causa, era venuto con lettere di Pietro I czar di Moscovia, per suscitare la Dalmazia, a prender l'armi contro il Turco in quell'occasione, che li Montenegrini da una parte combattevano in favore de' Moscoviti, e dall'altra tentavano di sorprendere la città di Cattaro. Da semi, che sparse lo czar Pietro col mezzo di vescovi serviani in Dalmazia, nacque la guerra, e la perdita della Morea. Merita un particolare riflesso la sollevazione di sette milla Morlacchi armati, successa nel 1704 in Dalmazia, e promossa da un prete serviano, il quale da quaranta anni in qua se ne sta rinchiuso ne' camerotti, testimonio vivo della Pubblica giustizia, ed argomento troppo convincente, che un vescovo di quel rito con maggior facilità potrebbe eccitar sedizioni in quelle parti popolate di maggior numero da scismatici, che cattolici, come sono le diocesi di Nona, di Scardona e quella di Sebenico ne' suburbi, e sul confine. Li vescovi greci hanno perso Candia: un vescovo serviano ha perso la Morea: un prete del medesimo rito ha messo in contingenza la Dalmazia, dalla quale Iddio tenga lontano l'augurio fatale, che portarebbe seco un vescovo di quel rito.

Anco la republica di Polonia esperimentò nelli primi settanta anni del passato secolo di quanto pericolo sia ad un principe di rito latino aver nel suo Stato vescovi di rito e di dogma diverso. Quella republica, nell'acquistare le provincie della Russia, trovò tanti sudditi di rito greco ruteno, di modo che si può dire, che tot animae ritus graeci sunt in Russia, quot animae ritus latini in universa Polonia.

Un popolo cotanto numeroso era diretto da otto vescovi del medesimo rito, li quali dipendevano dal me-

tropolitano di Chiovia, subordinato al patriarca di Constantinopoli. Li Polacchi estendendo il loro dominio nelle provincie rutene, appartenenti al patriarcato orientale, opposero ad ogni vescovo ruteno un vescovo latino, e nel 1664 voleano sopprimere tutti li vescovati ruteni, benchè alcuni vescovi di quel rito fossero cattolici.

Due motivi inducevano quella republica a sì fatta risoluzione: l'uno, che li vescovi ruteni facevano poco profitto nella conversione de' scismatici, e che le cose della religione meglio sarebbono andate, quando li preti e monaci di quel rito fossero subordinati a vescovi latini. L'altro motivo apparteneva alla tranquillità e sicurezza di quella republica, imperocchè tre degli otto vescovi erano scismatici, e non solamente impedivano la conversione de' popoli nell'aliene diocesi, ma ancora congiurati, ora con li Cosacchi, ora con li Moscoviti, sollevavano i sudditi contro il loro naturale sovrano. Nel 1635, uniti al partito de' Luterani e Calvinisti, s'opposero all'incoronazione del re Vladislao, se prima non s'impegnava, come s'impegnò, con solenne diploma d'obbligare li Ruteni cattolici, restituire a Ruteni scismatici tutte le chiese delle vaste diocesi di Luccoria, e di Primislia, oltre quelle di Leopoli, che di già possedevano. Nel 1658 li medesimi vescovi scismatici unitisi con li Cosacchi, obbligarono il re a sottoscrivere, che li Ruteni non dovessero professare il dogma cattolico (in un regno cattolico era delitto esser cattolico) e che l'antimetropolitano e quattro altri pseudovescovi dovessero essere senatori, e avere luogo nel senato. Alcuni anni dopo, uniti co' Moscoviti, s'impadronirono della Lituania, e nel 1671 l'antimetropolitano aveva proposto di farsi assoluto patriarca della Russia, impegnando a questo fine le forze de' Cosacchi e Tartari. Onde la republica di Polonia fu in necessità di spedire ambasciatori al Turco, per ovviare nuovi impegni di guerra. Per lo spazio di cinquanta anni ogni diocesi della Russia, al dominio di Polonia soggetta, ebbe tre vescovi, un latino, un ruteno cattolico, ed un ruteno scismatico. La replicata vittoria del generale della corona Sobieschi, restituì la quiete alla patria, onde annullati furono tutti li privilegi de' vescovi scismatici, li quali, essendo a loro mancato l'appoggio de' Moscoviti e Cosacchi, in breve

tempo con tutto il popolo divennero cattolici, come vedesi dal loro sinodo ruteno celebrato nel 1720 in Zamoscia. Chi scrive è in debito di mandare a sua Paternità Reverendissime un esemplare del medesimo sinodo, in cui vedrà il trionfo della religione cattolica coll'acquisto di tanti milioni d'anime convertite, e assoggettate alla santa madre chiesa.

Il mezzo forte usato da' Polacchi per la conversione de' Ruteni scismatici fu il passaggio de' Latini al monachismo ruteno. Il celebre Giuseppe Velamino Rutski fu fra li primi. Divenuto poi nel 1613 metropolitano della Russia, procurò che li Carmelitani scalzi facessero lo stesso. Quattro di loro vestirono l'abito de' monaci ruteni; e divenuti maestri del noviziato, informarono la monastica disciplina nella Russia. Li monaci poco a poco si ridussero in Congregazione sotto l'ubbidienza del generale, o sia proto-archimandrita di tutta la Russia. Il procurator general del ristaurato numeroso ordine risiede in Roma. Li signori polacchi, nati ed allevati nel rito latino, comunemente si fanno monaci ruteni. Il moderno arcivescovo di Polozko, li tre vescovi di Pinsko, di Chelma, e di Vladimiria, tutti e quattro nacquero nel rito latino, e fattisi monaci di S. Basilio, divennero vescovi ruteni. Perciò si può dire che li Ruteni sono diretti da Latini vestiti in abito ruteno.

Il medesimo metropolita Velamino impetrò dalla S. Sede, che in mancanza di vescovi ruteni potessero essere consecratori in rito ruteno li vescovi latini, ed in mancanza di vescovi latini potessero chiamarsi alla funzione di rito latino per consecratori li vescovi ruteni. Da che vedendo li principi ruteni, che colla variazione del rito non si varia il dogma, tutti sono passati al rito latino.

In tal guisa la republica di Polonia s'è liberata dall'infedeltà de' sudditi, facendoli col mezzo della religione divenire affetti a se, e nemici implacabili dei Cosacchi e Moscoviti, benchè siano con essi loro d'un istesso rito e d'un istessa nazione, essendovi presentemente odioso nelle Russie Polacche il nome di scismatico, come in Italia quello d'eretico.

La conversione di venti e più monasteri serviani nell'Ungheria è frutto de' monaci ruteni. L'antimetro-

politano *Pietro Moghila,* autore di quel famoso libro „Confessio Orthodoxae Fidei", parlando de' medesimi Serviani, ne attestò: *Unitis deberi quod ipsi ad Calvinianam, aut Anabaptistarum, aliamve quempiam Cacodoxorum sectam non abierint.*

Il padre *Camillis* di nazione greco, monaco e procurator generale dell'ordine de' Basiliani ruteni in Roma, vedendo le continuate istanze avanzate contro di lui dal generale dell'ordine, affinchè fosse mandato via da Roma, per la poca fedeltà, con cui serviva il suo ordine, si pose sotto la protezione del cardinal *Colonitz,* per mezzo di cui divenne vescovo sopra li suddetti monaci e popoli serviani nell'Ungheria, convertiti da monaci ruteni. Che avvenne? Coll'esempio del vescovo cattolico, mandato da Roma, s'intruse alcuni anni dopo l'altro scismatico, spedito da Constantinopoli. Riconducendo allo scisma e monaci e popoli, tentò d'introdurre li Turchi in Petervaradino. Per lo chè la corte di Vienna, addocumentata da propri pericoli, cerca di spurgare dall'infezione serviana li propri stati. A proprie spese mantiene nel collegio di *Propaganda* in Roma tre monaci di rito serviano, per valersene di loro in Ungheria e Transilvania. Ricercò dalla *Propaganda,* che fosse posto un vescovo serviano cattolico in Croazia, ove v'era un scismatico. La *Propaganda* lo mandò, ma fu espulso da' scismatici, li quali incendiarono e la di lui chiesa e il di lui monastero. Tuttavia per la conversione de' medesimi si mantiene un monaco alunno in *Propaganda*, l'altro nel collegio di S. Atanasio in Roma, per ottenere col mezzo de' monaci quel che fin'ora non s'è potuto ottenere con vescovi del medesimo rito.

Dalli di sopra narrati recentissimi fatti, ritornando all'affare della *Dalmazia,* chi scrive assoggetta al di lei religioso riflesso la seguente considerazione. Il vescovo serviano, che si piantarebbe in Dalmazia, sarebbe egli cattolico o scismatico? Se cattolico, li scismatici lo trucidarebbono per profanatore della loro fede, come poco mancò, che già quattro anni non fosse trucidato in Croazia monsig. *Teofilo Passich*, vescovo serviano cattolico; nè tale è la petizione de' Serviani scismatici, che sian governati da un serviano cattolico. Trovandosi all'incontro qualche numero de' Serviani cattolici, questi vor-

rebbero per vescovo un serviano cattolico, e gli scismatici pretenderebbono d'avere un altro vescovo serviano scismatico. Questo appunto fu quello che mise in scompiglio per lo spazio di cinquanta anni la republica di Polonia.

Se poi il nuovo vescovo fosse scismatico, da chi riceverebbe le bolle? o dal papa, o dal patriarca di Constantinopoli, o da quello di Pech?

Il papa non può rilasciarle ad un scismatico. Il patriarca di Constantinopoli non ha giurisdizione nel patriarcato occidentale, in cui è compresa tutta la Dalmazia; e se l'avesse avuta, allorchè era cattolico, l'avrebbe persa, allorchè divenne scismatico. Il patriarca di Pech di rito greco serviano non ebbe mai giurisdizione sopra le diocesi latine, nè sopra l'arcivescovo d'Antivari, ov'è il territorio di Budua. Ogni patriarca riceve la giurisdizione spirituale della prima Sede, e la comunica a vescovi, come delegato della medesima. Se il patriarca di Pech riceve l'investitura dal *cuoco del Gran Signore*, come ne attesta il generale *Marsigli*, egli non potrebbe comunicare al nuovo vescovo, che *un pasticcio alla turca.*

Che poi li Serviani in Dalmazia abbiano il rito ed il linguaggio comune al patriarca di Pech, non è ragion sufficiente per vantare sopra di loro qualche giurisdizione. In Venezia sono molti Francesi, nè perciò l'arcivescovo di Parigi può costituir loro un vescovo, o un parroco in questa dominante. A sì fatta dottrina piegò la cervice il medesimo patriarca di Pech, allorchè il suo esarca non ardì visitare nella Valacchia i villaggi di rito e linguaggio serviano, senza previa permissione del sinodo di Bucarest per la sola ragione, che li vescovi valacchi non intendevano la lingua di quei popoli.

Il nuovo vescovo serviano, la di cui giurisdizione s'estendesse in dieci diocesi della Dalmazia, ed in due dell'Istria, converrebbe che avesse mente, capacità e gambe (*le mani non gli mancarebbono*) per dodeci vescovi latini in visitare, e reggere il suo gregge. Costituirebbe forse in ogni diocesi li suoi vicari; non so però se costoro pascerebbono, *o più tosto tosarebbono le pecore.* So bene, che l'amministrazione de' sacramenti servirebbe di rendita pel decoroso mantenimento de' vicari, del ve-

scovo e del patriarca, il quale metterebbe in contribuzione la Dalmazia, come una provincia a se soggetta.

Il medesimo vescovo sarebbe costituito per convertire, oppure per corroborare nello scisma que' popoli? Il primo intento si sortirà più facilmente da dodeci vescovi latini, attenti al governo delle loro rispettive diocesi, che da un vescovo serviano, distratto di mente per la distanza di 400 miglia, sprovvisto di maestri, e d'ogni altro di quei mezzi, che non mancano a vescovi latini. Se poi si pretende di levare il popolo serviano dalla giurisdizione de' vescovi latini, ai quali è soggetta ogni anima battezzata delle loro diocesi, e consegnarlo al nuovo vescovo per radicarli maggiormente nello scisma, questo sarebbe un trattare la causa di *Lucifero,* chiudere a quelle infelici anime il paradiso, e precipitarle nell' inferno.

Siccome la giurisdizione spirituale, e la salute dell'anime, così l'interesse del Principe allontana da qualsivoglia angolo della Dalmazia le pretensioni delli due patriarchi di Pech e di Constantinopoli. Nè giova il dire, che col mezzo del nuovo vescovo accorrerebbono nuovi sudditi di quel rito, e si consolarebbe il desiderio de' vecchi.

Nella guerra di Vienna, non v'era vescovo serviano nel contado di Zara, eppure il contado superiore tutto è popolato di Serviani, in quel tempo dalla Bosnia venuti alla devozione del Principe. Dopo l'ultima pace li Serviani medesimi, discesi dalla Turchia, popolarono il territorio d'Imoschi, benchè sapessero, che nella Dalmazia non v'era vescovo del loro rito. Il popolo nulla vi pensa del vescovo, per non soggiacere alle sacre contribuzioni. Li parrochi, essendo per legge del loro rito esclusi dalla mitra, si contentano di mangiar il pane co' loro figli. Li soli callogeri sono quelli, che aspirano a' pastorali e mitre. In Dalmazia non ne sono tanti, che possano dar soggezione alla Republica. Hanno solo quattro monasteri e questi di poco numero: ove quattro, e ove cinque callogeri: gente rozza, ignorante, e affezionata a' Moscoviti per li pellegrinaggi, che fanno, e per li libri, che ricevono. Li Greci di Levante sono quelli, che col nome di callogeri serviani cercano di stabilire in Dalmazia un vescovo della loro nazione per

governare li Serviani di linguaggio e di dogma tanto diverso, quanto li Serviani parlano e *credono diversamente* da' Greci. Il nome de' Serviani coll'oro greco fa guerra a Dio, alla chiesa ed al Principe, che ha rigettato le loro istanze, decretando un perpetuo silenzio. L'idra abbattuta però rinasce. Il Co: *Zago*, battezzato alla greca, cresimato alla latina, veduto in abito di prete latino, di frate agostiniano e di archimandrita greco, comparì nell'estate passata in Dalmazia coll'insegne vescovili. Le sedizioni colle quali si procurava la mitra, ora lo tengono arrestato in Zara dalla giustizia, prudenza, e pietà dell'Eccellentissimo Provveditore Generale *Querini.*

Ponendosi un valido argine alle pretensioni greche, li Serviani in Dalmazia, sotto la direzione de' vescovi latini, diventaranno poco a poco tutti cattolici. Li parrochi di quel rito ricevono di già le *patenti* da' nostri vescovi, li quali avranno e prudenza in tollerare l'ignoranza de' vecchi, e carità per istruire li nuovi sacerdoti, e ne' propri seminari, e ne' collegi pontifici. La conversione di quella gente ridonda all'interesse del principato, essendo verità innegabile, che un suddito di diversa religione, *non può amare il suo Principe, finchè lo considera nemico di Dio.*

Per conservare il rito, bastano i soli preti di quel rito sotto la direzione de' nostri vescovi, come il vediamo nel regno di Napoli, e nell'Istria medesima.

Circa poi le ordinazioni, li vescovi latini della Dalmazia hanno la facoltà dalla S. Sede d'esercitar li pontificali anco nel rito serviano, ossia ruteno. Ogni chierico serviano vorrà ricevere gli ordini nel suo rito più tosto da vescovi latini senza dispendio, che da vescovi scismatici *coll'esborso di somma esorbitante.* In tal guisa si purgaranno dagli errori le loro anime, e le chiese loro si nettaranno dall'infezione moscovita coll'attenzione de' vescovi latini, la cura de' quali sarà di far ristampare gli antichi libri, o in Venezia, o in Roma, senza loro dispendio, essendo offizio della *Propaganda*, provvedere de' libri liturgici le chiese, che vengono alla *Santa Unione.*

А. З. Е. бр. 277.

CXXVIII.

1749.

Молба православних Скрадињана да могу отворити своју цркву.

Illustrissimi ed Eccellentissimi Sindaci Inquisitori.[1]

Stimoli di religione ed impulsi di cristiano dovere sono quei due importantissimi oggetti, che rendono nelle più acerbe afflizioni gli animi rispetosissimi delle famiglie in Scardona, professanti il greco rito, sudditi peraltro fedelissimi di questo Augusto Dominio. Scorgono esse, sparse con generoso dono all'altre tutte di quell'osservanza, le clementissime pubbliche grazie, che le resero contente nei loro aspiri, ed elleno sole nella mera fiducia e desiderio di conseguirle.

Zara, Sebenico, Lesina e le superiori parti della suddita Albania, nonchè le men popolate ville dei loro rispettivi contadi, come pure quelle di Knin, Verlicca e Imoschi, godono il necessario salutare vantaggio di poter assistere a' sacrifizi del rito loro, e di avere almeno un sacerdote per cadauna, in qualità di sacro ministro e custode delle anime.

Li soli residenti con domicilio in Scardona, e quei delle due villette ivi contigue, che numerano un corpo di più che settanta famiglie di tale culto, piangono l'infelicissima sua costituzione nel vedersi privi di un tanto privilegio, e di dover dieci miglia lungi da quella, ossia nella villa di Bratiscovzi condursi nei giorni festivi e negli altri, ne' quali si praticano le principali solennità, per assistere e a quelle intervenire. Quali e quanti gravissimi sconcerti ne derivino dalla privazione di così pia esigenza, la mente ben grande delle EE. VV. pienamente li distingue e comprende. La serie di tali sconcerti è funesta, e lunga sarebbe la sua enumerazione; basti fra le altre d'umiliare, che molti degli abitanti stessi o per l'età invecchiata, o per indisposizione di non

[1] Послије генер. проведитора Giacomo Boldù, били су у Далмацији од 1748 до 1751. године Sindaci Inquisitori: Giambattista Loredan, Nicolò Erizzo V e Sebastiano Molin. А зашто су били тада именовани ови инквизитори види: *S. Romanin*, Storia documentata di Venezia. VIII, 88—95.

grave momento, o per difetto di cavalli che li traducano, omettono il canonico debito dell'ascolto della messa, ciò che pur troppo di frequente avviene. Altri sopraffatti da repentini accidenti, che si resero famigliari nei correnti tempi, o per declinazione di natura, o per incomprensibile decreto divino, devono passare tra morti, senz'avere in quegli ultimi respiri chi loro religiosamente imprima sensi di compunzione, li animi al riflessibile cammino dell'eternità e li corrobori coll'Eucaristico salutifero pane. Di più grave conseguenza ancora si è quello, che dovendosi munire alcuno degl'infermi del sacramento predetto, conviene si porti per lungo tratto, quant'è da Bratiscovzi a Scardona, il parroco della villa medesima, portando (convien dirlo, ma con religioso tremore) quel sacro sì geloso tesoro entro il proprio seno nel pericolo evidentissimo di più inconvenienti, quali pur troppo ne' passati tempi hanno dato a divedere essere indecoroso un tale translato, e poco convenevoli i mezzi per eseguirlo, massime nei tempi vernali. Questi tutti e quei di più, che il caso, l'imperizia, o negligenza può produrre effetti, sono sempre svantaggiosi alla religione e alla venerazione, oltre lo scandalo che può instillare a quelli di aliena e barbara credenza, quali di frequente o battono di passaggio, o a motivo dell'introdotto negozio in quelle contrade, per qualche tempo si fermano.

Infatti, neg'i anni trasandati, e prima di quello che l'incursioni degli Ottomani, e li sofferti morbi pestilenziali rendessero la città predetta di Scardona desolata, non lo era così. Aveva essa la chiesa del greco rito, e sacerdoti che la dirigevano; sbandati però i pochi abitatori, — infauste reliquie degli infortunî, — restò essa pure abbandonata, e in luttuoso diroccamento ad eguale condizione dell'altre tutte del latino rito, delle quali se n'è smarrita la memoria; e quando la pubblica pietà non avesse soccorso nell'erezione della cattedrale, Scardona non vantarebbe nemen un tempio della romana religione.

Estinte le fatali contingenze della peste, e sopite mediante la divina benedizione le emergenze della guerra, principiò a poco a poco, dopo il glorioso acquisto di Knin, a popolarsi anch'essa, e nell'anno 1713, in qual-

che consistente numero ridotte, rassegnarono le famiglie di quel tempo al fu Eccellentissimo Signor Provveditore Generale Procuratore *Carlo Pisani* li propri ricorsi, supplicando di poter rimettere e ristaurare la già antica loro chiesa, rimasta in desolazione per li umiliati pregiudizî.

Accolte graziosamente le suppliche degli ossequiosi ricorrenti, e ricevute l'opportune informazioni dell'Illustrissimo signor Conte e Capitano di quel tempo, si degnò annuire con grave importante massima al voto loro, firmando terminazione nel dì 28 Marzo dell'anno predetto, con cui permetteva il riparo della chiesa su riferita, e la scelta ancora del cappellano, purchè di estero stato non si fosse, con il debito di presentarlo all'illustrissimo ordinario di quella città per oggetti di religiosa circospezione.

Appena appena inchinato il dono e baciata la firma del generoso donatore, ecco insorgere nell'anno 1715 per le fatali combustioni del regno di Morea, e per le belliche contingenze pure della Dalmazia, nuovo oggetto di disturbi, e conseguentemente la sospensione dell'opera tanto bramata.

Ne avvennero in seguito le sempre funeste emergenze del morbo pestitenziale, che nelle vicine abitazioni, si è a dire, nella villa di Smerdeglie, nonchè di qualche maggior distanza in Verlicca produssero altri pensamenti nella mente dei graziati.

Calmate alla fine le tempestose procelle di tanti e sì lugubri avvenimenti e restituita per Divina provvidenza la totale quiete della provincia, nuovo rispettoso ricorso sotto la reggenza dell'Eccellentissimo Signor Provveditore Generale *Boldù* è stato prodotto, onde veder compiuta alla fine un'opera di tanta religiosa importanza.

Per cautelare egli i riguardi del proprio impegno, spedì nell'anno 1747 un ministro da lui destinato, per assumerne le deposizioni dei testimonî sopra i capi di fatto, esposti ancor l'anno 1746 dagli ossequiosi instanti a tale materia attinenti. Per verità eseguito ciò, era esso per dar l'ultima mano e rendere consolate quelle povere afflitte famiglie, ma il vicino ripatriamento non le volle ancora soddisfatte, riservandone la gran sorte d'implorare l'effetto dalla sempre magnanima pietà e clemenza

di quest' Eccellentissima inchinata sindacale e inquisitoriale Magistratura.

Tutte sommesse e prostrate, non pretendono esse d'impetrare novità pregiudiziali ad alcuno, nè contrarie alla pubblica clementissima massima, che per fino nella capitale dei propri stati ha accolto, e distingue il greco rito, riguardando con pari distributiva e dilezione quei sudditi, che nati nello stesso, quello pure professano. Non erezione dunque di nuova chiesa viene supplicando richiesta, ma bensì nell' antica e già ristaurata erigere il mancato altare per l' esercizio della religione e di conseguire un cappellano, che amministri l' uso de' sacrifizî e gli altri atti di pietà, che alla religione stessa si convengono, a norma di quanto si pratica negli altri luoghi pure di questa provincia.

Massimo sarà il vantaggio, che ne ritraeranno esse famiglie, ne minore sarà pure quello de' pubblici riguardi, il veder concorrere da parti aliene buon numero di persone a godere sotto li gloriosi vessilli di questa Serenissima Republica una quieta e fedele sudditanza, trattenute ora dal solo preaccennato riguardo di non avere nè chiesa nè sacerdote, che le suffraghi del più importante requisito. E tanto più accrescerassi la popolazione, e saranno più copiose le rendite ed i pubblici proventi, quantochè in oggi va aumentandosi il commercio in detta città, che è la esca più efficace per attraerle. Dipendendo però il più che sommesso ricorso de' supplicanti da due, quanto onesti, altrettanto importanti riguardi di religione e dei pubblici vantaggi, sperano sarà per essere accolto con occhio di paterna graziosa condiscendenza, e saranno favoriti i loro voti con quel generoso *fiat*, che voglia sopprimere le loro afflizioni e renderli consolati con la grazia che vivamente implorano. Grazie.

C. Ц. A.

CXXIX.

1750, 10. априла. Задар.

Извјештај задарског архијепископа Матеја Карамана о православнима Србима у Далмацији.

Informazione di monsignor arcivescovo Caraman di Zara per rapporto a' Serviani di rito greco, esistenti

nella Dalmazia: loro derivazione, dogmi, costumi e pretesa di sottrarsi alla dipendenza de' vescovi latini delle rispettive diocesi ed esser assoggettati ad un vescovo della loro nazione. —

La Dalmazia, che da occidente confina col fiume Arsia, da oriente col fiume Drino, da mezzodì col mare Adriatico, da settentrione coll'inferiore Pannonia e colla Servia, fu sempre di dogma cattolico, di rito latino, di patriarcato occidentale, governata da vescovi del medesimo rito e dogma.

Minacciati da' Turchi, e spediti dalla veneta Repubblica in difesa delle città marittime gli *Stradioti* (milizie miste di rito greco e latino), la pietà dell'arcivescovo di quel tempo assegnò a' medesimi Stradioti di rito greco un altare in Zara nella chiesa latina di S. Giorgio, onde fossero esercitate le funzioni ecclesiastiche ed amministrati li sacramenti secondo il rito loro.

Lo stesso seguì in Sebenico, Lesina e Pola nell'Istria, tutte e tre chiese latine, officiate da sacerdoti greci in lingua greca, come per lunga serie d'anni fu officiata da' medesimi la chiesa latina di S. Biagio in Venezia.

Che li Greci delle riferite chiese siano stati cattolici, il fatto lo dimostra. Un vescovo latino non avrebbe mai permesso l'uso d'una chiesa sua ad eretici o scismatici. Il capitolo di Zara e quello di Sebenico cantan messe e funerali nell'abito de' Greci nelle mentovate chiese. La chiesa santa non prega per li scismatici morti, bensì per la conversione dei medesimi vivi, perlocchè li mentovati Greci siccome erano, così debbono esser cattolici, essendo delitto, che ferisce e la religione ed il principato il mutar dogma, e separarsi dalla chiesa nello stato d'un Principe, la di cui pietà non permette chiese a scismatici e molto meno ad eretici nei luoghi del suo dominio. La nazione greca fu cattolica in Venezia, allorchè ottenne l'indulto da Leone P.P. X di fabbricarsi la chiesa di San Giorgio Martire, immediatamente soggetta al romano pontefice. Perciò la pietà pubblica con più decreti dell'Eccelso Consiglio dei X. ha risolutamente prescritto, che li cappellani di quelle chiese siano veramente cattolici, e non scismatici, e per prova di ciò devono esser esaminati ed approvati cattolici dal pa-

triarca di Venezia, condiscendendo che in quella città, che è la sede del Dominio, non possa essere tollerato mai altro esercizio, che quello della nostra santa fede.

Visto dunque qual debba essere il dogma, considerar deesi di quante famiglie sia composta la nazione greca in tutta la Dalmazia. In Lesina già venti anni non ve ne era neppure una sola. In Zara e Sebenico, Iddio sa se ve ne siano quindici oriunde o native della Grecia, che conservino quel rito. Quindici famiglie in circa, assunto il vasto nome di nazione, hanno tentato per lo spazio di mezzo secolo non meno la religione, che la costanza del Principe e de' vescovi latini, suoi sudditi, ricercando per la nazione greca in Dalmazia un vescovo greco, che è quanto dire, un vescovo greco per quindici (seppure ve ne sono tante) famiglie greche.

Altri poi, che in Dalmazia il rito greco professano, sono d'altra nazione e d'altro patriarcato, tanto differenti di lingua e dogma, quanto sono nel parlare e nel credere li Serviani e li Bulgari differenti dai Greci.

Fra le turbe dei popoli slavi anticamente usciti dalla Scitia, ossia Russia, sono memorabili li *Volgari* e li *Sorabi*. Li primi così denominati dal fiume *Volga* da loro derelitto, e li secondi dal *ministero servile* da loro professato, corrispondendo la voce slava „sorab" alla latina „conservus". Anche al presente fra loro medesimi in lingua illirica, di cui è proprio elidere le vocali, chiamansi *Serbi*, in lingua italiana *Serviani*.

Li Volgari o Bulgari stabilirono la loro sede fra il Danubio e fra la Macedonia, Bosnia e la Dalmazia, ove appunto gli antichi scrittori additano la Dardania e la Misia, provincie appartenenti all'occidentale patriarcato. L'un e l'altro popolo idolatra, ricevuto il battesimo, *professò col dogma il rito latino*, e *l'ubbidienza alla Santa Sede.*

Li Bulgari, sedotti dai Greci, scacciarono li sacerdoti latini. La Servia pure poco a poco divenne quasi tutta di rito greco. Dallo scisma caddero in più sorta d'*eresie*, divenuti nemici non meno di se medesimi, che dell'imperio greco, con cui hanno sempre gareggiato e nel valore e nella crudeltà. A quindici milla Bulgari in un giorno cavò gli occhi il vincitor greco, e più volte li Greci furono sepolti vivi dal vincitor bulgaro.

Il rè serviano *Stefano IV* s' ingrandì colla depressione dei Greci, occupò la Tracia, saccheggiò la Bosnia, conquistò la Macedonia, la Zenta ed una parte della Dalmazia, ove dominava *de culfo Adriae a mari usque ad flumen Danubii*, facendosi propria la medesima città di Cattaro. E perchè la Servia non fosse in nessuna prerogativa inferiore alla Grecia, assunse l' insegne col titolo d' imperator della Rassia.

È molto amplo il nome di Rassia e significa lo stesso che Russia, da cui uscirono e li Bulgari e li Serviani, e tanti altri popoli slavi. Per spiegare l' ampiezza del titolo imperiale serve il titolo d' un suo vescovo. Siccome la Servia, e le circonvicine provincie sono di lingua slava, ossia illirica, in cui celebransi ivi tutti li divini uffici, così il vescovo di *Pech* intitolossi patriarca di Servia, Bulgaria e di tutto l' Illirico, pretendendo esser suo quanto si trova di rito greco in lingua slava nella vasta estensione dell' Illirico; primo ed unico vescovo, che circoscrisse la sua giurisdizione colla lingua, e non colle mete dei confini ad ogni vescovato prescritti; perciò colle vittorie del sovrano dilatava egli le fimbrie del vescovato, facendone dapertutto proseliti. Li principi confinanti osservavano quel rito, e la Bosnia medesima lo seguiva a occhi chiusi, finocchè il bano *Stefano Cotromanno*, guereggiando col nuovo imperatore, il quale con le conquiste propagava il rito, e col rito dilatava le conquiste, ravvedutosi dell' errore e avvedutosi del pericolo, non abbandonasse la superstizione serviana ed abbracciasse il rito romano.

L' accennato imperatore *Stefano quarto* di casa Nemagna morì nell' anno 1354. Li suoi generali divisero in quattro parti l' impero, lasciando al di lui figlio il titolo di imperatore, e togliendogli perfino la vita medesima. Anco il re di Bosnia approfitossi della serviana decadenza, ricuperando quella parte della Dalmazia, che diceasi Zaculmia, ora Erzegovina o ducato di S. Sabba.

I loro discendenti, discordi fra se medesimi, opprimendosi l' uno coll' altro, chiamarono a propria difesa li Turchi, li quali col nome d' alleati e tutori occuparono e la Bulgaria e la Servia e la Bosnia. Caduto in questa guisa quel regno, che per tanti secoli fu flagello dei Greci, molti seguaci del rito serviano, fuggendo la

tirannide ottomana, sonosi ricoverati in Dalmazia, ove in progresso di tempo, d'autorità propria occuparono le chiese latine, facendosele di rito loro e proprie; di modo che quanti ve ne sono di quel rito in questa provincia, eglino sono, o Bulgari, o Serviani, o Bosnesi, o Dalmatini, sovvertiti dai monaci del medesimo rito; tutti Slavi ed Illirici, perchè tutti d'una stessa nazione slava, ed illirica, denominati *Serviani,* perchè seguaci del rito una volta dominante nella Servia. Si dicono eziandio *Morlacchi,* denominazione portata seco dalle Russie, chiamandosi oggidì fra di loro d'intorno il fiume Volga la gente servile col famigliare nome di *Burlaki.* —

Separata col lume della storia una nazione dall'altra, gli Slavi o Illirici dalli Greci, è d'uopo distinguere col lume della religione anco gli *errori* di costoro, che il rito serviano professano.

Il rito *serviano* è lo stesso, che *moscovito,* comune fra loro nel linguaggio slavo, ed in molte cose differente dal greco. Non possedendo questi altra lingua che la slava, nè altro carattere, che l'illirico, scarsi di libri, predominati dall'ignoranza, ciecamente servirono, e presentemente servono *all' orientali eresie.*

In primo luogo, come seguaci di *Fozio* e discepoli di *Marco d' Efeso,* negano il purgatorio, l'attuale visione beatifica, il primato del papa, la processione dello Spirito Santo dal Figlio, e la validità delle consegrazioni nell'azimo; *cinque caratteri* del loro *scisma,* che porta congiunta seco l'*eresia* propugnatrice delli cinque articoli nel general concilio di Fiorenza definiti.

Le immagini dei santi ad usanza greca dipinti, o di basso rilievo scolpiti, venerano, ed altre non curano; e la scultura di tutto rilievo abbominano. Finchè in Zara nelle processioni portavasi l'immagine di S. Giuseppe dipinta, li Serviani, che nella medesima città dimoravano, v'intervenivano; ma dacchè viene portata del medesimo santo la statua, dalle processioni latine s'astengono. Siccome compariscono in parte *Iconoclasti* verso li santi, così sono *Origenisti* verso i dannati.

Negava Origene l'eternità delle pene, credendo che lo stesso diavolo e li demonî farebbero un dì penitenza e regnerebbero coi santi. Credono pure li Serviani, che gl'impenitenti in peccato mortale morti e sepolti, in virtù

delle liturgie, che da sacerdoti per li medesimi s'offrono, regneranno dopo il finale giudizio con Gesù Cristo in paradiso.

Che anco *Anabattisti* siano, dalla relazione del Provveditor General *Riva*, dall'informazione giurata del Provveditor Estraordinario di Cattaro e dal costituto del monaco ruteno rilevasi. Più e più casi de' ribattezzati verso Castelnovo si numerano, ed è molto recente quello di Verlicca, avendo la pietà dell'Eccelso Consiglio dei X già cinque anni inquisito in tal sacrilego misfatto. Ricercavano gli Anabattisti per la validità del battesimo, l'uso della ragione ed esercizio di fede nel battezzato, e perciò riprovavano il battesimo dei bambini, come invalido è nullo; laddove li Serviani consideranlo nullo, perchè da latini conferito.

Donatisti si dimostrano, credendo essi non men pagana la nostra chiesa che nulli li nostri sacramenti. Niuno mai vide un callogero o prete serviano celebrare nelle nostre chiese, o confessarsi da' nostri sacerdoti; anzi il proprio altare se vi celebra un latino, o demoliscono, o la terra di sotto scavano, o almeno coll'acqua come profanato lavano. L'acqua santa abboriscono. Il capo visibile della chiesa col nome di *caprone* e di *anticristo* vilipendono. La nostra fede con termini di pagana, di cane, e di sorzo deturpano, e alla maomettana la pospongono, augurandosi di divenire piuttosto Turchi che Latini.

Che in Bulgaria, contigua alla Servia, nata sia la setta de' *Bogomili* e da questa abbia pullulato quella degli Albigesi per tal ragione denominati Bulgari, e che i Patterini fossero dell'*istessa* setta e che *Stefano Cosaccia*, duca di S. Sabba di rito serviano, fosse patterino infetto della medesima pece, — sono fatti dalla storia descritti. Che poi nelli medesimi Serviani si ravvisino gli avanzi d'un infezione cotanto detestabile è d'uopo confrontare il loro costume colla storia del Bernino, il quale parlando degli Albigesi dice: „Quei che denominansi *credenti*, benchè fossero certi di non poter giungere alla perfezione immaginaria di *buoni uomini*, tuttavia s'assicuravano di potersi salvare per il merito della sola fede, non riputandosi obbligati, nè alla confessione de' peccati, nè alla restituzione della robba mal guadagnata, e peggio

conservata per mezzo di usure e di rapine, delle quali eglino non facevano alcun conto.“

L'inquisizione di Zara ci può somministrare veri lumi per iscoprir la credenza dei callogeri, li quali giunti a certa età si credono impeccabili e dividono le usure e rapine coi penitenti, assolvendoli in tal guisa del debito della restituzione; dottrina, che infetta tutta la gente di quel rito, onde a man salva si rubba, spoglia e devasta la provincia.

„Quando un cattolico (segue il Bernino) presentavasi agli Albigesi per entrare nella lor setta, il ministro che lo riceveva in questi termini gli parlava: amico mio, se voi volete esser de' nostri, bisogna che rinunciate a tutta la fede della chiesa romana. Il neofito rispondeva: rinuncio. Dopo gli soggiungeva: rinunci tu alla croce che ti ha impresso il prete romano sulla testa, nel petto e nelle spalle? R. Rinuncio.“ Di consimile formula si servono li moderni Serviani, allorchè riesce loro di battezzare qualche cattolico. Rinunci tu a Pietro leproso papa romano? R. Rinuncio. Rinunci tu alla croce latina? R. Rinuncio. Rinunci tu al digiuno di sabbato? Rinuncio. In fatti hanno in tanto orrore il digiuno di sabbato, che non trovando carne in quel giorno da cibarsi, devono per dogma dei loro callogeri in abominio del rito latino, o rodere un osso, o lambire colla lingua la mano, o il coltello, con cui hanno tagliata la carne, o ferirsi leggermente la mano per succhiare qualche gocciola di sangue.

Fu massima degli Albigesi: „quod nullus poterat peccare ab umbilico et inferius, a cingulo deorsum.“ Per modestia cristiana non si riferiscono le brutalità dei moderni Serviani; solamente si accenna, che li ratti dai medesimi in questa provincia introdotti servono d'argomento, che appo di loro non sia peccato la violenza delle vergini, come di fatto non pongono nel catalogo de' peccati li malvaggi pensieri.

Sette sacramenti ammettono, ma *tutti sette* nell'amministrare *vilipendono. Battezzano* gl'infanti, ma previo il prezzo patuito o di manzo, o di castrato, o di contante, immaginandosi che tutte le orazioni e le cerimonie siano di necessità del sacramento, e non distinguendo qual sia la vera forma. Li bambini corrono qualche volta pericolo

di morir prima, che arrivi alla forma il sacerdote, occupato alla lettura di sì lunghe orazioni.

È troppo *spietata* la loro dottrina, che il fanciullo piuttosto mora senza battesimo, di quello che si chiami il sacerdote latino a battezzarlo. Casi quanto orridi, altrettanto non rari per la distanza de' villaggi e per l'ignoranza d'uomini e donne, che non sanno proferir la forma del battesimo secondo il proprio rito.

Li monaci vendono a caro prezzo *il crisma* ai parrochi, dividendo li denari col vescovo scismatico, da cui lo ricevono; o appropriandoseli tutti, allorchè false le merci maliziosamente suppongono.

Delli propri altari formano un abominevol Telonio, vendendo ivi a prezzo di manzi, castrati e contante, *la comunione* pasquale. Infatti niuno si comunica, se prima non abbia patuito il prezzo col parroco. Se questa sia simonia o piuttosto idolatria, s'assoggetta la questione al tribunale della pietà di chi legge, ed assieme considera, che li Serviani non credono, che nelle parole di Cristo: *Hoc est corpus meum, hic est calix sanguinus mei,* consista la forma della consacrazione, bensì nelle susseguenti orazioni.

Oltre che gli eretici e gli scismatici sian membri avulsi e rami recisi della chiesa per difetto non meno della giurisdizione, che della carità di cui sono privi gli uni e gli altri, *la penitenza* de' Serviani viene vulnerata eziandio dalla loro particolare *malsana* dottrina. Niuno lo crederebbe quando non si vedessero le stampiglie del patriarca di Pech, colle quali assolve i lontani anco dalli peccati, taciuti per rossore dal penitente nelle confessioni. Si confessano pure *per procuratorem*, mandando coll'oblazione il messo al confessore per riferirgli li peccati del mandante e riportarne l'assoluzione.

Atti di fede, speranza, contrizione o attrizione per un tal sacramento necessari, non sono da loro praticati, ne tampoco conosciuti. Purchè *il confessore* abbia in tante limosine *una porzione del furto, o rapina*, vien assolto il delinquente anco dal debito della restituzione. La fama di già non si restituisce. Orazioni, digiuni od altre penitenze afflittive non s'impongono, bensì *le pecuniarie,* onde li peccati del penitente sempre ridondino *in profitto del penitenziere.* Per li peccati occulti impongono

penitenze pubbliche: astenersi tre, quattro, dieci, venti anni dalla comunione, secondo la qualità de' delitti. Tuttavia il tempo così lungo viene abbreviato dai confessori per *la liberale pietà* dei delinquenti. Merita un particolar riflesso la protesta, che fà il confessore al penitente prima di cominciare la confessione. Rivolto all'immagine del Crocefisso l'esorta confessar tutte le colpe dicendogli, come è scritto nel rituale, che là se ne stava Gesù Cristo, come giudice, ed il confessore come testimonio. Il confessarsi ad un sacerdote latino lo considerano per delitto irremissibile, conchiudendo esser minor male morire inconfesso, che assolto da sacerdoti latini.

Siccome il rituale medesimo prescrive, che debba conferirsi il sacramento dell'*estrema unzione* da sette sacerdoti, li quali tutti e sette consacrano l'oglio santo ed ungono l'infermo; così per impossibilità morali d'unire tanti sacerdoti, e per l'imperizia del parroco, gl'infermi quasi tutti muoiono senza l'estrema unzione. Molti pure se ne muoiono inconfessi, e quasi tutti senza presenza del parroco, la di cui premura unica è la sepoltura, dovendosegli per inalterabile costume *un manzo vivo* per sepellire *un cristiano morto.*

L'*ordine sacro* appo li Serviani si raggira su due poli: *simonia* ed *irregolarità.* Senza la contribuzione di otto, o dodici zecchini al vescovo ordinante, niuno viene promosso all'ordine. *L'oro è unico requisito degli ordinandi.* Abbiamo veduto intrusi nelle parrocchie sacerdoti, che non sapevano ne leggere, ne scrivere, ignari del decalogo, de' sacramenti, e d'ogni rudimento di cristiana dottrina. Ardiscono prender gli ordini dai vescovi scismatici, *e diventano sacerdoti senza le dimissorie de' vescovi latini, ai quali sono soggetti*, e prima dell'età dei canoni a quei del rito loro prescritta.

Secondo li medesimi canoni l'ordine sacro, se non scioglie il matrimonio contratto, serve d'obice dirimente a quelli da contraersi. Tuttavia abbiamo veduto sacerdoti serviani passar alle seconde nozze, abbandonare la liturgia, e convivere in sacrilego concubinato colla seconda da loro supposta legittima moglie. *Permettono* dunque ai sacerdoti le seconde illegittime nozze e *proibiscono ai laici le terze.* Il mutuo consenso per il matrimonio *non*

ricercano; onde accadono frequenti ratti, stupri e scioglimenti di matrimonii. Il matrimonio poi con una latina, o un latino, lo considerano affatto nullo, per canone registrato nel loro rituale, stampato in Moscovia. Per convalidarlo s'adopera ogni arte o violenza, onde la moglie, desertando dal rito suo, passi a quello del marito. Tanto è famigliare il passaggio al serviano rito scismatico dal latino dominante e cattolico, che molti esempi si numerano non solo fuori, ma eziandio entro la medesima città di Zara. A memoria d'uomini verso Cattaro e Castelnovo, villaggi intieri sonosi trasmigrati da Latini in Serviani.

Li parrochi tutti sono ammogliati; senza studio e dottrina. Tutta la divozione si riduce alla sola liturgia, senza prediche, e senza catechismo, perlocchè li vecchi egualmente come li giovani, non sanno altro di religione cristiana che farsi la croce, e proferire in lingua loro *Gospodi pomilui*, ch'è Kirie eleyson.

Le chiese poco decenti; e con molta indecenza conservasi tutto l'anno per gl'infermi il viatico, che nel giovedì santo consacrano, ed asperso colle specie di vino, a fuoco lento biscottano. Comunione e confessione, toltone la pasquale, a gente sana non amministrano, bensì la comunione a bambini, allorchè si battezzano, credendola anche in quell'età *necessitate medii* necessaria. Li callogeri provetti non si confessano, rare volte li giovani, e Iddio sa quando e da chi li parrochi. Non distinguono la giurisdizione delle diocesi, per il qual motivo li cappellani dei reggimenti di quel rito confessano con franchezza, senza rassegnarsi per la facoltà ai vescovi diocesani.

Dal popolo *le festività* latine con opere manuali, e le proprie con ubbriachezze profanate sono. Il giorno anniversario degli obiti dei loro progenitori si celebra con crepule non inutili al parroco, che scrive le promesse de' commensali ubbriachi per esigerle da loro fuor di tempo pentiti.

Anche li callogeri non sono meno gravosi a quella gente colle questuazioni, che frequentemente fanno per se stessi, per li monasterii e per il patriarca della Servia.

Pare che *la vendetta* sia un carattere distintivo di chi seguita quel rito, appoggiandosi sul detestabile assioma

da loro venerato per articolo di religione: *ko se ne osveti, on se ne posveti*, vale a dire, chi non si vendica, non si santifica. Massima crudele. Empia sorgente de' continuati omicidii che circondano la provincia.

Appresso di loro il massimo de' peccati consiste nel violar *le astinenze delle quadragesime*, vietandosi l'uso della carne e dei latticini in qualunque pericolosa ed incurabile infermità.

Una volta si stampavano in Venezia co' caratteri serviani i loro libri liturgici. Pietro il grande cominciò, e le tre susseguenti imperatrici finirono di riempire le chiese serviane di libri stampati in Moscovia; dimodocchè non v'è chiesa di quel rito in Dalmazia, che non abbia addottato al proprio scisma anco *gli errori dello scisma moscovito.* Oltre al vescovo di Montenegro, li callogeri medesimi della provincia fanno le pellegrinazioni di Pietroburgo e Mosca, ritornando *infetti di dottrine* e carichi di libri, degni d'una *particolare inquisizione.*

Li callogeri sono ciechi maestri dei parrochi ignoranti, siccome li monasteri sono *asilo de' ladri*, soliti dedicar alla chiesa una parte della loro preda. Quattro monasteri esistono fra Castelnovo e Pastrovicchio e tre in queste parti della provincia; l'uno denominato di *Crupa*, diocesi di Nona, l'altro d'*Arcangel*, diocesi di Scardona, e il terzo di *Dragovich*, diocesi di Spalato. *Sette teste dell'idra serviana e sette arsenali, nei quali tenacemente si conservano l'irrugginite armi degli antichi settari.*

Se col popolo dee misurarsi il sacerdote: *qualis populus talis sacerdos*, dovrassi la precedenza nel male alli quattro monasteri alle Bocche di Cattaro, essendo colà meno disposta alla disciplina e più avversa al rito nostro la gente, confluendovi anco le vicinanze del vescovo di Montenegro per render più animosi li monaci, più arditi li popoli e meno sicura la città di Cattaro. Delli tre di questa parte *il più protervo è quello d'Arcangel,* avendo quei callogeri per li replicati insulti fatti al vescovo di Scardona, riportato dalla Carica Generalizia correzione e castigo.

Nella diocesi di Zara, priva di callogeri, li *due* parrochi serviani sono più rassegnati all'arcivescovo, e la gente meno avversa al rito latino. Ascoltano le messe,

accolgono l'arcivescovo quando viene a visitare le loro chiese, e sentono con divozione le sue prediche.

Anco il vescovo di Nona pacificamente visita le *venticinque* parrocchie di quel rito esistenti nella sua diocesi, ricevendo li parrochi dal medesimo vescovo le patenti. Il moderno parroco di Bencovaz aveva contro i vescovi precessori suscitato tumulti, ma *fu corretto con gallera e carceri.* Visita pure il monastero dei callogeri, li quali però non mancano clandestinamente svellere dall'animo dei parrochi e popoli quanto di buona dottrina impianta il vescovo.

Nella città di Sebenico vi sono alcune case oriunde dalla Grecia, e nelli suburbi sono tutti Morlacchi serviani. Questi contro i primi hanno sostentato a piedi del Principe le ragioni del vescovo di Sebenico, onde visitar dovesse come pacificamente visita la loro chiesa. Visita pure le chiese parrocchiali montane con quelle del territorio di Knin, incluse nella sua diocesi.

La diocesi di Traù non ha chiese, bensì un piccolo villaggio di tal rito. Oltre al monastero di Dragovich, vi sono due chiese di Verlicca e di Ottissich nella diocesi di Spalato: gente ammansata colle visite degli arcivescovi, come sperasi che dallo zelo del vescovo di Macarsca saranno ammolite l'ottanta famiglie avventiccie nel territorio d'Imoschi, dirette da un molto protervo parroco.

In fatti *non mancano li vescovi latini al debito che hanno* con Dio e con il Principe, di procurare la salute e spiritual edificazione *di tante anime perdute,* ma ci accade quanto avvenne agl'Israeliti, allorchè riedificavasi il tempio. Fabbricavano con una, e con l'altra mano erano costretti difendersi da nemici impegnati a rovinar i loro lavori. Da una parte li callogeri, dall'altra parte li Greci c'insidiano: quelli disseminando li sopra narrati errori, e questi procurando d'introdurre un vescovo greco nelle diocesi dei vescovi latini.

Sulla fine del passato secolo annuì la pietà Pubblica che risiedesse in Venezia *in figura di delegato* sopra quei Greci monsignor *Tipaldi* arcivescovo di Filadelfia *greco-cattolico, unito col capo visibile della chiesa pontefice romano.* Avea egli ispezione anco sopra li Greci trasmarini *delle sole quattro* riferite piccolissime chiese greche in

Pola, Zara, Sebenico e Lesina; *ispezione delegata per rapporto del solo rito, restando nel rimanente illesa la giurisdizione dei vescovi latini delle rispettive diocesi sopra li Greci medesimi; come ella era intatta sopra li Morlacchi ossia Serviani, verso li quali non ebbe mai alcuna incombenza il vescovo di Filadelfia.*

Per visitare le suddette *quattro chiese* Tipaldi destinato avea il vescovo *Bussovich*, e costituitolo suo esarca. Volendo costui stendere le fimbrie anco sopra li Serviani e Morlacchi, fu impedito dai vescovi latini *con edificazione del medesimo arcivescovo* (Tipaldi). Il Bussovich era di rito serviano dai suburbi di Sebenico, *lupo coperto di pelle ovina*, abbandonando l'esarcato, ritirossi in un chiostro di Monte Santo per far penitenza d'aver professato la fede cattolica e comunicato col papa romano. *È merito de' vescovi latini e appresso Dio e appresso il Principe d'aver custodito l'ovile di Cristo, onde non fosse lacerato da un lupo esterminatore.*

Savatia vescovo dello stesso rito, profugo dallo stato ottomano, ricoverato nel territorio di Castelnuovo, tentò, vivente l'arcivescovo di Filadelfia, d'acquistar giurisdizione sopra questi e quelli Morlacchi o Serviani; ma avendo la pietà Pubblica nell'anno 1710, col lume ricevuto dai consultori, combinato le premure del Serviano col memoriale dei vescovi latini, abbortirono le di lui speranze.

Li territoriali di Castelnuovo chiesero la permissione dal Principe di ristaurare le chiese, e di continuare sotto la direzione e governo spirituale del vescovo greco serviano d'Erzegovina. L'Eccellentissimo Senato con decreto 14 luglio 1718 annuì al primo, e lasciò cadere il secondo punto. Infatti l'Erzegovina tutta è coperta dalla giurisdizione dei vescovi latini e nominatamente dell'arcivescovo di Spalato, e delli vescovi di Macarsca, Trebigne, Cattaro e Budua, amministrate invece del vescovo, da un apostolico vicario. Non essendovi in quelle parti altri vescovi di rito serviano, che quello di Montenegro, il quale coll'assistenza ora dei Russiani, ora dei Turchi, si ha formato una diocesi nelle diocesi dei riferiti vescovi latini. Li territoriali di Castelnuovo cercavano di ubbidire ad un vescovo, che non vi fu mai, e prima che vi fosse.

Il fatto dell'anno susseguente scoprì le idee loro nascoste, colle quali hanno tentato di deludere la mente Pubblica, onde il Principe colla sua mano introducesse nei suoi stati la giurisdizione del patriarcato di Servia, e le ragioni del Turco, a cui il Serviano è soggetto.

Nel principio dell'anno 1719 comparì il patriarca di Servia a Zuppa, stato della Serenissima Repubblica, benchè gli fosse inibito l'accesso dalli pubblici rappresentanti. Era scortato da un *Chiaus turco*, che coll'autorità sovrana alla mano tutelava quella del patriarca, perchè fosse ubbidito. Creò tre vescovi, uno de' quali fu *Stefano Gliubibratich*, da lui costituito e dichiarato metropolita della Dalmazia. Il nuovo metropolita scorse con estorsioni e simonie la provincia, visitando le chiese ed *infettando con false dottrine li popoli;* onde sulli *gemiti dei vescovi latini* la pietà Pubblica, decretando sotto li 25 gennaio 1720 in Pregadi, commise al Provveditor General in Dalmazia ed Albania d'allontanare il suddetto Gliubibratich, e di ritirare qualunque carta gli fosse stata rilasciata, onde mai apparisca che il patriarca di Servia abbia in alcun tempo ne direttamente ne indirettamente esercitata la minima spiritual giurisdizione in Dalmazia.

Rimasero rintuzzate le pretensioni greche anco colle Ducali 11 aprile 1722 scritte all'Eccellentissimo Signor Provveditor Generale, colle quali ordinava il Senato che il sopradetto Gliubibratich si astenesse dalle funzioni episcopali, ed il Provveditor Generale sciegliesse quattro religiosi sudditi, ed accompagnasse la nomina all'Eccellentissimo Senato per passare all'elezione del più idoneo in vescovo dei Greci Serviani *nelli siti pertinenti alla giurisdizione del Patriarcato di Servia.*

Il servizio di Dio, l'utile ai pubblici riguardi e la consolazione a queste popolazioni, erano li tre oggetti riguardati dalla Ducale stessa. Il Provveditor Generale non trovò alcun religioso che fosse del vescovato idoneo. Non v'è nello Stato un palmo di terra pertinente alla giurisdizione del patriarcato di Servia. Non era di servizio del Signor Iddio istituir un vescovo scismatico sopra li Morlacchi, per maggiormente confermarli *negli ereticali errori*, nei quali è involuto il loro scisma, onde col mezzo di un vescovo serviano si operasse *l'eterna*

dannazione dei medesimi coi loro discendenti. Non era d'un interesse pubblico assegnare ai Morlacchi un vescovo, da' medesimi denominato *vladika*, vale a dire *dominatore*, il quale coi suoi arbitrî movesse i Morlacchi, come il vladika di Montenegro muove la sua indisciplinata gente: *disturbo ai vescovi latini, spina ai pubblici rappresentanti* e *flagello ai seguaci del nostro rito.*

Non era pure di consolazione dei popoli assoggettarli a nuove contribuzioni pel fastoso mantenimento del vescovo „dominatore," e del serviano patriarca, con cui dividono *la sagra preda* li vescovi, essendo a questa povera gente pur troppo pesanti le penitenzierie dei parrochi e le benedizioni dei callogeri: riflessi tutti che hanno scoperto l'insidie delli non veridici oratori, onde non fossero per l'avvenire ascoltati.

Nell'anno 1727 rinnovarono li loro tentativi, ma la maturità del Senato nelle Ducali di risposta 7 gennaio 1728 m. v. su tal particolare nulla rispose. Il mentovato parroco di Bencovaz che aveva eccitato sedizioni contro monsignor *Balbi* vescovo di Nona, tenne radunanza di callogeri e parrochi nella sua chiesa sotto li 28 giugno 1731 coll'intervento del cancelliere prefettizio, e furono eletti li guardiani delli tre nominati conventi per chiedere un vescovo del loro rito. Le loro suppliche furono accompagnate a' piedi del Principe dall'Eccellentissimo Provveditor Generale di quel tempo. Tuttavia rimasero a condizione delle prime, senza risposta.

Il callogero *Abramovich* di Castelnuovo, ritornato con regali e libri per le chiese serviane da Pietroburgo e Mosca, col favore e protezione dei mercanti greci di Venezia si pose all'impresa di farsi apostolo dei Morlacchi, rinnovò le rigettate e tante volte non curate istanze; onde senza che fossero ascoltati li vescovi latini e sull'informazione di un sol consultore in materia così grave, furono scritte Ducali del dì 28 luglio, e 15 settembre 1736 rispetto alla nomina di quattro religiosi serviani, le quali tutte e due furono sospese col decreto 8 ottobre dell'istesso anno. Fatta poi materia di Stato, fu scritto al Provveditor Generale sotto il 23 Marzo 1737 d'invigilare sopra le persone fomentatrici e divertire gl'incominciati torbidi.

In onta della pia e zelante vigilanza di un Principe, attento a preservare dalle infezioni li suoi sudditi, due callogeri nell'anno 1742 alzarono cattedra in queste quattro diocesi, pubblicamente declamando contro il rito latino e dogma cattolico. Uno era il callogero *Zaccaria Ivanovich* e l'altro l'archimandrita *Zago*. Questo fu per comando generalizio arrestato in Zara; quello salvatosi allora con la fuga, ritornò l'estate passata al suo vomito, e colla seconda fuga evitò anco la cattura da questo Eccellentissimo Inquisitorial Magistrato prescritta. Li Greci poi, principali motori delle influenze cotanto alla nostra fede funeste, ed agli interessi del Principato non proficue, hanno inutilmente replicato i loro tentativi nelli due precedenti Generalati *Querini* e *Boldù*.

Consigliando le loro insidie ai vescovi latini di tener sempre pronte ed unite le proprie armi, ho stimato bene per debito del mio pastoral uffizio, in caso che fossimo all'improvviso aggrediti, registrare le presenti memorie ed aggiungervi le seguenti considerazioni, toccanti la pretesa, e tante volte ributtata introduzione del vescovo serviano nelle diocesi dei vescovi latini, antichi, fedeli e costanti sudditi del sempre augusto Dominio Veneto.

Considerazione I.

Lo Spirito Santo che ha posto li vescovi a reggere la chiesa di Dio col suo prezioso sangue acquistata, suggerì a' medesimi nel primo niceno concilio [1] adunati, di circoscrivere colle mete locali la giurisdizione delli metropolitani e vescovi.

Nella Dalmazia veneta, toltone il territorio d'Albona, incluso nella diocesi di Pola, sono due metropoli e dodici vescovati. Cinque di questi consistono nelle isole, denominati di Veglia, d'Arbe, d'Ossero, di Lesina e di Curzola. Altri sette: di Nona, di Scardona, di Sebenico, di Traù, di Macarsca, di Cattaro e di Budua,

[1] Can. 6. „Mos antiquus perdurat in Egypto et Libia et Pentapoli ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quoniam quidem et Episcopo Romano parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam caeterasque Provincias honor suus unicuique servetur Ecclesiae"; et Can. 16: „Si quis ausus fuerit aliquem qui ad alterum pertinet ordinare in sua Ecclesia, cum non habeat consensum Episcopi ipsius, a quo recessit Clericus, irrita erit huiusmodi ordinatio."

unitamente alli due arcivescovati di Zara e di Spalato, empiscono colle rispettive diocesi quanto di terraferma possiede nella Dalmazia la Serenissima Republica.

Se la giustizia è una costante e perpetua volontà di conservare ad ogni uno il suo, sarà impegno del giustissimo Principato di conservare la giurisdizione ai vescovi latini, suoi veterani sudditi, onde non vengano smembrate e dilacerate dal vescovo greco o serviano le loro diocesi, custodite anco dal secondo canone [1] del primo costantinopolitano concilio ecumenico, e non si veda la mostruosità di *due capi in un corpo:* due vescovi in una diocesi.

Considerazione II.

Il preteso vescovo sarebbe egli arcivescovo, o semplice vescovo? Se arcivescovo, ecco la seconda mostruosità vietata dal can. XII [2] del quarto concilio ecumenico di Calcedonia: due metropolitani in una metropoli. Se poi fosse semplice vescovo, sarebbe egli suffraganeo di qualche circonvicino metropolita, il quale per mezzo suo esercitarebbe il *ius* metropolitano in tutta la Dalmazia; perciò saressimo sempre colla mentovata mostruosità di due metropolitani in una indissolubile metropolitana provincia. O vescovo, o arcivescovo, sempre soggetto al patriarca di Pech o di Costantinopoli, o d'ambidue; perlocchè nascerebbe, oltre la confusione delle vescovili diocesi ed arcivescovili provincie, anco la perturbazione dell'occidental patriarcato.

Considerazione III.

Per vedere le perturbazioni dell'occidental patriarcato con chiarezza coll'intrusione del preteso vescovo è d'uopo distinguere col lume della storia l'Illirico vetusto dal politico, e la Dalmazia dall'uno e dall'altro.

[1] „Episcopi qui extra Dioecesim sunt, ad Ecclesias quae extra terminos earum sunt, non accedant, neque confundant et permiscent Ecclesias."

[2] „Pervenit ad nos quod quidam praeter Ecclesiasticas Ordinationes affectantes potentiam per pragmaticum Sacrum unam Provinciam in duas dividant, et ex hoc inveniantur duo Metropolitani Episcopi in una eademque Provincia esse: Statuit ergo Sancta Synodus deinceps nihil tale attentari a quolibet Episcopo: Eos vero qui tale aliquid tentaverint, cadere de proprio gradu."

L'Illirico proprio e vetusto era compreso fra il fiume Tizio (or Cherca) e li monti Cerauni (or monti della Cimara). Le città illiriche, cominciando da Durazzo, accoppiando a se le liburniche e le pannoniche, fecero lega contro li Romani in Dalmio (ora Dumno verso le fonti del fiume Narenta). Perciò tutti li confederati furono detti *Dalmitae* indi *Dalmatae*, ed il complesso delle città collegate denominossi *Dalmazia*, la qual per tal ragione s'estese dall'Adriatico fino al Danubio, e dall'Istria fino a Durazzo. Siccome l'Illirico vetusto è più ristretto, così il politico è di gran lunga più vasto della Dalmazia, formando egli uno delli tre pretorî dell'Occidente. Quattro pretorî aveva l'imperio romano, uno dell'Oriente e tre dell'Occidente. Il pretorio dell'Oriente nel governo politico abbracciava cinque diocesi, che sono cinque complessi di provincie: la Siria, l'Egitto, il Ponto, l'Asia minore e la Tracia, le quali nel governo ecclesiastico ubbidivano: la Siria al patriarca d'Antiochia, l'Egitto a quello d'Alessandria, il Ponto all'esarca di Cesarea, l'Asia minore all'esarca dell'Efeso e la Tracia a quello d'Eraclea. In tal guisa le cinque diocesi e nel politico e nell'ecclesiastico costituivano l'*Oriente*. L'*Occidente* poi, formato dalli sopradetti tre pretorî dell'Italia, della Gallia e dell'Illirico, pel governo ecclesiastico ubbidiva ad un solo patriarca romano, il quale, toltone la Tracia, aveva sotto di se tutta l'Europa, come patriarca di Roma, e *il mondo tutto*, come *vicario di Cristo*. Ambe queste prerogative riconobbe nel pontefice il primo concilio ecumenico di Nicea, confessando che *prima sedes coelesti benefitio est romanae ecclesiae*, al di cui giudizio assoggettò per l'approvazione gli atti, e regolando col sesto canone [1] le provincie dell'alessandrino ed antiocheno *a similitudine* del romano vescovo. Siccome l'Illirico tutto *senza verun dubbio* era nell'Occidente, così abbracciava diecisette provincie, come leggesi nel Breviario scritto da Rufo Sesto all'imperatore Valentiniano primo: „Habet Illiricum decem et septem provincias: Noricorum duas, Pannoniarum duas, Valeriam, Saviam, Dalmatiam, Mesiam,

[1] Zonaras (auctor grecus) in 6 Can. Nicenum: „Alexandrinum Episcopum iis qui in Egypto, Libia et Pentapoli sunt praesidere, quemadmodum et Ecclesiae Romanae Praeses in Occidentales Provincias Principatum *diuturna consuetudine* obtinet.“

Daciarum duas, et in dioecesi Macedoniae sunt septem: Macedonia, Thessalia, Achaia, Epiri duae, Praevalis, Creta.". Così intiero ed intatto si mantenne l'Illirico fino a tempi del mentovato imperatore Valentiniano primo, e fino agli anni di Cristo 368, vale a dire 43 anni dopo il primo generale concilio di Nicea. L'imperatore Graziano ne diede una porzione a Teodosio il vecchio, preso per consorte nell'imperio, onde restò in questa guisa diviso in *Illirico orientale* ed *occidentale*. Le provincie dell'Illirico orientale si numerano dalla notizia dell'impero, composta sotto i figlioli di Teodosio; „Duae dioeceses Macedoniae et Daciae; sub Macedonia: Acaia, Macedonia, Creta, Thessalia, Epirus vetus, Epirus nova et pars Macedoniae salutaris; sub Dacia Mediteranea: Dacia Ripensis, Mesia prima, Dardania, et pars Macedoniae salutaris." La Dalmazia con altre provincie da Rufo Sesto di sopra nominate, rimase nell'Illirico occidentale. Colla divisione dell'Illirico, non variò il governo ecclesiastico dell'occidentale patriarcato, bensì delle orientali diocesi.

Il vescovo di Costantinopoli nell'anno 325, quando fu celebrato il concilio primo ecumenico, era suffraganeo di Eraclea. Nell'anno 382 il primo concilio di Costantinopoli, secondo ecumenico, gli diede il primato [1] dopo il vescovo romano; e nell'anno 451 il concilio calcedonense IV ecumenico gli sottomise le tre esarchie [2] dell'Asia, della Tracia e del Ponto. Dilatata in tal guisa ed assieme limitata coi termini prefissi la giurisdizione del costantinopolitano, il patriarca di Roma, ovvero dell'Occidente, continuò pacificamente governare oltre l'occidentale anco l'orientale Illirico. E vi sono tante prove ecclesiastiche, che formerebbero un volume intiero.

Tessalonica era metropoli, che aveva annesso il vicariato apostolico, e quel metropolitano a nome del papa governava l'orientale Illirico. Acrida pure esistente nell'Illirico orientale, patria dell'imperatore Giustiniano,

[1] Can. 3: „Constantinopolitanae Civitatis Episcopum habere oportet primatus honoris post Romanum Episcopum, propter quod sit ipsa nova Roma."

[2] Can. 28: „Ut Ponticae et Asianae et Traciae Dioeceseos Metropolitani soli; praeterea et qui sunt in barbarico (cioè Sciti e Daci transdanubiani) Episcopi praedictarum Dioeceseon ordinentur a praedicto Sanctissimo throno Sanctissimae Costantinopolitanae Ecclesiae."

denominata „prima Justiniana,“ diventò seconda metropoli, avente il vicariato apostolico [1] con approvazione dell'allora regnante papa Vigilio.

La Dalmazia poi, compresa tutta nell'Illirico occidentale, era sotto li metropolitani della Santa Sede costituiti. Al metropolitano di Dioclea ubbidiva la Dalmazia superiore con li vescovati di Scutari, Drivasto, Pulati, Dulcigno, Antivari, Budua, Cattaro e Trebigne. Distrutta dai Bulgari Dioclea, la sede metropolitana passò in Antivari, come consta dalla lettera d'Alessandro P. P. II, scritta Petro Archiepiscopo Dioclensis atque Antibarensis Ecclesiae. Al metropolitano di Salona (or di Spalato) ubbidiva il rimanente della Dalmazia; e questo di Zara per comando della Santa Sede riceveva il palio dal patriarca di Grado (ora di Venezia). Se lo scisma di Leone Isaurico sconvolse l'Illirico orientale, onde li vescovi suoi sudditi per comando suo non ubbidissero al papa romano, la Dalmazia rimase sotto l'ubbidienza del romano pontefice; mentre e la Dalmazia e li paesi circonvicini erano liberi, scossavi quasi cent'anni prima del mentovato scisma [2] ogni estranea dipendenza, come ne attesta l'imperatore Porfirogenito.

Anco lo scisma di Fozio, benchè vulnerasse le prerogative pontificie, toccante la Bulgaria, ed altre parti dell'orientale Illirico, tuttavia lasciò illesa ed intatta la Dalmazia per testimonianza dell'imperatore Leone il Sapiente, il quale, sedendo nel trono di Costantinopoli, Fozio, nell'anno 883 espose la sua serie de' vescovati con questo titolo: „Ordo dispositus [3] per Imperatorem Leonem sapientem, quem locum et seriem habeant throni

[1] Justinianus in Novella 132 cap. 3. „Beatissimum primae Justinianae Patriae Nostrae Archiepiscopum habere semper sub sua jurisdictione episcopos Provinciarum: Daciae Mediteraneae et Daciae Ripensis, Prevalis et Dardaniae et Mesiae superioris, atque Pannoniae, et ab eo hos ordinari; ipsum vero a proprio ordinari Concilio; et in subiectis sibi Provinciis locum obtinere eum Sedis Apostolicae Romae secundum ea, quae definita sunt a SS.mo P. P. Vigilio.“

[2] Cap. 24. De admin. Imper. „Ab imperio autem Imperatoris Heraclii cum Romanum Imperium per ignaviam atque socordiam maxime Michelis Amoriensis Balbi tantum non expirasset, qui Dalmatiae oppida habitabant, sui iuris extiterunt, neque Romano Imperio neque cuiquam alteri subiecti ibidem finitimae illius gentes.“

[3] Extat graeco-latine in fine Cod. de officiis Curiae Costantinopolitanae, editus a *Jac. Goar*, et in fine tomi 2 Antiq. Eccles. *Scelstrat* et in Geographia Sacra *Caroli a S. Paulo*, Episcopi Abrincensis.

ecclesiarum Patriarchae Constantinopolitano subiectarum.“ In quello non si nomina alcun vescovato della Dalmazia, toltone solo Durazzo. Si nominano bensì le metropoli tolte alla Sede romana. „Sunt vero a romana dioecesi avulsi, qui nunc throno Costantinopolitano subiacent metropolitae et eis subiecti episcopi: Thessalonicae, Siracusae, Corinthi, Regii, Nicopolis, Athenarum, Patrarum, novarum Patrarum.“ Un documento di tanta autorità ci somministra due evidenti prove: l'una che l'Illirico occidentale appartiene al patriarca romano, da cui fu avulso, e con violenza distaccato; l'altra che la Dalmazia non vi entra nel catalogo della chiesa costantinopolitana, ne come provincia, ne come metropoli, ne come propria, ne come avulsa.

Nel libro intitolato „Colloquium habitum a Graecis Constantinopoli cum Thoma Smit, Anglo, de statu hodierno Graecae Ecclesiae“ (pag. 55) si legge nel catalogo delle provincie al patriarca costantinopolitano oggi giorno soggette, che Tessalonica ha nove vescovati e fra gli altri *Servianorum.* La Dalmazia non si trova ivi neppure per immaginazione.

Introducendosi ora il preteso vescovo greco o serviano in Dalmazia, questa senza dubbio sarebbe scritta e registrata nelli cartofilaci di Costantinopoli, come diocesi appartenente alla chiesa ed all'impero Orientale; e quel patriarca canonizzarebbe per apostoli gl'intervenienti, per mezzo dei quali facesse acquisto d'una sì vasta provincia, la quale non fu mai sua, bensì *de jure* e *de facto* soggetta nello spirituale al romano pontefice, e nel temporale governo all'augusto Veneto Dominio. Lasciando un tale riflesso sotto la tutela della dominante giustizia, assistita dalla religione e vigilanza del Principato, ritorniamo al vescovo di Pech, che s'intitola patriarca della Servia, Bulgaria e di tutto l'Illirico.

Considerazione IV.

Il patriarca serviano fonda le sue pretese su tre ragioni: la prima riguarda la subordinazione sua (per quanto dicono li Greci) al patriarca di Costantinopoli, altre due riguardano la soggezione dei Serviani a lui

medesimo, da cui dipender debbono, come popoli d'un istesso regno e d'un istesso rito.

La prima ragione è distrutta dalla precedente considerazione, imperocchè se il patriarca di Costantinopoli, la di cui giurisdizione è chiusa fra le mete circoscrittegli da un ecumenico concilio, non ha, come può comunicare al patriarca serviano quella giurisdizione, di cui egli medesimo trovasi privo e destituto. È trito l'assioma legale: „Nemo potest plus iuris transferre in alium, quam sibi competere disgnoscatur.“ Se il patriarca di Constantinopoli in un altro concilio ecumenico è dichiarato inferiore al romano pontefice, come potrà donare ad altri le diocesi di un patriarca superiore?

La ragione toccante il rito ricerca una considerazione apparte. Intanto circa il regno di Servia dobbiamo distinguere la Servia dallo stato, dominio, ossia imperio dei Serviani. Questo vedesi dilatato nella quarta e quinta tavola di Giovanni Lucio, e quella vedesi divisa fra suoi naturali confini nella sesta ed ultima tavola del medesimo autore. Certo è che il fiume Zetina servì di meta a quel imperio, e che il vescovo di Pech solamente nel secolo decimoquarto assunse il titolo di patriarca. Se il fiume Zetina fu meta di quel dominio, dunque la provincia dal fiume Zetina in quà è liberata dalle pretese del serviano patriarca. Se il suo patriarcato cominciò dopo l'anno 1300, dunque anco dal fiume Zetina in là fu libera la provincia dalla di lui giurisdizione per lo spazio di 1300 anni, non avendo potuto ubbidire ad un patriarca, che non era *in rerum natura*. Per qual dunque ragione non dovea esser soggetta nell'avvenire a chi fu soggetta 1300 anni per lo passato? Se per la ragione che l'imperatore della Servia protratto avea il suo impero fino al fiume Zetina, saper deve il patriarca, che non si transfonde con l'armi di Marte e Bellona, ma con decreti d'ecumenici concilii e privilegi della Santa Sede la spiritual giurisdizione nei vescovi. Se l'isola di Corfù è soggetta al Dominio Veneto, non perciò ella è soggetta alla spiritual giurisdizione del patriarca di Venezia. L'asserire poi che il paese protratto dal fiume Zetina fino a Cattaro et ultra sia Servia e non Dalmazia, è lo stesso che sconvogliere la geografia, distruggere la storia ed escludere dalla

Dalmazia lo stesso Dalmio, da cui ella prese la denominazione, come abbiamo detto altrove.

L'estensione tutta dall'imboccatura del fiume Narenta fino a Dalmio era teatro della guerra dalmatica, — onde Cicerone in rispondendo alla lettera di Vatinio scritta da Narona, ebbe motivo di chiudere con imprecazioni: *Dalmatis Dii malefaciant, qui tibi molesti sunt.* Lo stesso fiume è posto pure in Dalmazia da Strabone, e la stessa città da Plinio, chiamandola „Colonia tertii Conventus". Fra le città littorali della Dalmazia dal fiume Zetina in là sono nominate da Tolomeo: Peguntium (Almissa), Oneum Naronis fluminis ostia, Epidaurus (Ragusa), Ascrivium (Cattaro), Rhizonicus sinus (Risano), Budua, Ulcinium (Dulcigno) Drilonis fluminis ostia. Fra le mediteranee si nominano: Aleta, Narona, Dalminium, Equum, Salona, Narbona, Colonia, Euderum, Risona (Risone, ove ricoverossi la regina Teuta, ora detto Rudine), Chimna (da cui prende nome il fiume Chimniza), Dioclea (città situata dal lato boreale del lago Labeate, or detto di Zenta, di Scuttari, di Boiana). Tutte città della Dalmazia, disgregate dalla Servia per testimonianza anco del Porfirogenito imperator greco; e servendoci di scorta un imperatore ben informato dei siti, ritornaremo dal lago Labeate al fiume Zetina, caminando per li territori delle sopradette città, senza pericolo di deviare dal retto.

Parlando egli di Dioclea e suo distretto, denominato pure di Dioclea (volgarmente Zenta superiore) dice, che da una parte admovetur oppidi Dyrachii, dall'altra: pertinet usque ad Decatera (Cattaro) versus autem montana admovetur Serviae. Infatti il monte Scodro sono le Alpi divisorie, come lo abbiamo anco da Tito Livio: mons Scodrus longe et altissimus regionis eius ab oriente Dardaniam (or Servia) subiectam habet, a meridie Macedoniam, ab occasu Illiricum; onde senza dubbio il Montenegro rimane alla Dalmazia, nella quale il medesimo Porfirogenito pone le Bocche di Cattaro, dicendo, che li Saraceni a tempo del suo avo Basilio: coeperunt in Dalmatia et vaxtaverunt oppidum Butoban (Budua) et oppidum Rosan (Porto Rose) et oppidum Decatera (Cattaro) secundum partem inferiorem. Descrivendo il territorio di Tribigne e Canali dice: habet autem tam

Tribunia quam Canale oppida, quae habitantur: Terbuniam (Tribigne), Hormum, Rhizena (Risano). Altrove parlando del medesimo territorio di Tribunia, dice: versus montana adiacet Serbliae. Parlando del principato degli Zaculmiti dice: a Rausio Zachlumorum principatus initium habet, et ad Orontium flumen tendit, oraque maritima Paganis, montanaque ad septentrionem Crobatis, quae in fronte Serbliae contermina est. Laonde convien concludere, che la Servia è di là del monte Scodro, e di là di Rhizena, ossia Risano, di là dalla Zuculmia, e di là dalla Dalmazia, abitata dai Croati, li quali per testimonianza del medesimo Porfirogenito possedevano le città di Hliuno e d'Imota.

Descrivendo il Porfirogenito il dominio dei Pagani, denominato Pagania, dice: „Ab Orontio Pagania incipit procurritque ad Zentinam flumen" (fiume di Zetina). Più, che la Pagania avea tre zuppanie, due lungo il mare, e la terza procul a mari. Perlocchè convien conchiudere, che tutto il tratto del paese, esteso dal fiume Ombla fino al fiume Zetina, e lungo il mare, ed infra terra, era fuori della Servia; perchè coperto dalli territori degli Zaculmiti e Croati, confinanti colla Servia, come colla Servia confina oggidì l'Erzegovina, così detta da Stefano Cosaccia, conte di Chelmo, condecorato da Federico III imperatore col titolo di „Duca", ch' in lingua illirica dicesi „Erzegh", e gli stati di lui Erzegovina, la quale è una porzione della Dalmazia, in quella guisa, che la Toscana è una parte dell'Italia.

Continuando il Porfirogenito a descrivere il mentovato dominio dei Pagani soggiunge, che possedevano le quattro isole grandi di Meleda, Curzola, Brazza e Lesina, più città deserte, e paludi molte. Circa poi la loro origine, dice essere li Pagani oriundi dai Serbli, non battezzati da quel principe, che battezzato sotto Eraclio imperatore si stabilì nella Dardania o Mesia. Altri dunque sono i Serbli battezzati sotto Eraclio imperatore nel settimo secolo, altri poi da *S. Cirillo, apostolo della chiesa occidentale* nel nono secolo sotto Giovanni P. P. VIII. Quelli stabilirono le loro sedi nella Dardania o Mesia, a cui diedero il nome di Servia. Questi, indipendenti da quelli, si fermarono in una parte della Dalmazia, che dalla loro ostinazione nel paganesimo fu denominata

Pagania. Siccome poco innanzi che regnar cominciasse il Porfirogenito avean ricevuto il battesimo, così ai tempi del medesimo imperatore col nome di Pagani eran chiamati dai Greci. Eglino però eran veri Narentani e Dalmatini, avendo potuto bastare il corso di tanti secoli, se non per renderli umani, almeno per costituirli nazionali. Dopo aver innestato sull'originaria loro barbarie il valor dalmatino ed il nome narentano, infestarono colla piratica per trecento anni l'Adriatico. Alla fine domati dalle armi venete, quella porzione della Dalmazia con l'altra tutta fu inserta nella corona ducale del trionfante Principe, essendosi in quell'occasione sottomesse volontariamente tutte le città alla vincitrice Republica, domatrice del narentano insolentissimo valore. Perlocchè Pietro Orseolo II, visitando di ritorno le città tutte, e le assoggettate coll'armi e le aquistate con la clemenza, „pari omnium consensu Ducem Dalmatie se primitus nominavit, et ad Venetiam cum tali triumpho tandem reversus est", come riferisce il Dandolo.

Dopo varie vicende dei tempi, la parte superiore della provincia fu invasa e posseduta dal Serviano. Al Serviano l'ha presa il Bosnese, al Bosnese il Cosaccia, al Cosaccia il Turco, e dagli artigli di questo ella se ne ritornò al suo antico possessore Principe Veneto.

Ponendosi ora la mentovata parte della Dalmazia nel regno di Servia, si commetterebbe un errore in geografia, e un delitto in politica, e sarebbe lo stesso, che levare quel brilantato diamante dalla ducale corona, che cinge le tempia del nostro Principe, per inserirlo nel serviano berrettone, calpestato dai Turchi. Un errore in geografia distaccò dal serenissimo dominio la fortezza di Zuonigrad. Per trattato fra la Republica e Cesare nella guerra di Vienna, le conquiste in Dalmazia, in Albania e Grecia spettar dovevano alla Republica, e quelle in Bosnia e Servia a Cesare. Immaginandosi gli Austriaci che la Republica avesse steso le sue conquiste fuori della Dalmazia, sorpresero Zuonigrad, disposti di fare lo stesso alla fortezza di Knin. In quella guerra fu acquistata Narenta e la maggior parte dell'Erzegovina. Perciò il pretendere che questa sia in Servia e non in Dalmazia, sarebbe lo stesso che trattare la causa dell'Ottomano e dell'Austriaco: l'uno possessore e l'altro

pretendente della Servia. Punto tanto delicato e geloso, che persuase la vigilanza pubblica a segnare il riferito salutare decreto delli 25 Gennaio 1720, onde mai appa-risca, che il patriarca di Servia abbia ivi in alcun tempo, ne direttamente ne indirettamente esercitato la minima spiritual giurisdizione.

Considerazione V.

Essendo tutti li siti della Dalmazia, non meno del nuovo, che del vecchio acquisto, coperti dalle diocesi dei vescovi latini e non trovando il patriarca serviano luogo applicabile al riferito decreto 11 aprile 1722, ove fermar possa il piede per saltare da un estremo all' altro della provincia; mancandogli l' amminicolo e del trono costan-tinopolitano, e dell' Illirico orientale, e della Servia so-gnata, si appiglia al rito ed alla lingua, pretendendo d' aver giurisdizione ovunque trovasi gente di simil lingua e rito. Li Moscoviti e li Ruteni, che sono d' egual rito e lingua, si ridono d' una tal nuova e non canonica ra-gione, per la quale anco il patriarca di Costantinopoli acquisterebbe giurisdizione ed in Venezia, ove son molti ed in Dalmazia, ove son tanto pochi li Greci.

Antico e inveterato costume è della chiesa romana, madre di tutte le chiese, *che li vescovi latini governino e reggano li propri diocesani dell' un e dell' altro rito.* Il concilio lateranense celebrato nel 1215 sotto Inno-cenzo P. P. III, *coll' intervento dei patriarchi di Costanti-nopoli e di Gerusalemme*, nel canone IX [1] proibisce più vescovi in una diocesi, e comanda che sia cura del ve-scovo diocesano provvedere e l' uno e l' altro rito d' idonei ministri, li quali secondo la diversità dei riti e lingue, celebrino li divini officii e amministrino li sacramenti, ammaestrandoli con la voce e coll' esempio.

[1] De officio Ind. Ordin. Cap. XIV: „Quoniam in plerisque partibus intra eamdem Civitatem atque Dioecesim permixti sunt populi diversarum linguarum habentes *sub una fide* varios ritus et mores, districte praecipi-mus, ut Pontifices huiusmodi Civitatum sive Dioecesum provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum Divina illis Officia celebrent et Ecclesiastica Sacramenta ministrent instruendo eos verbo pa-riter et exemplo. Prohibemus autem omnino, ne una eademque Civitas sive Dioecesis diversos Pontifices habeat, tamquam unum corpus diversa capita quasi monstrum.“

L' istesso pontefice dichiara [1] che il chierico greco soggetto al vescovo latino, ordinandosi da un vescovo greco senza licenza del suo ordinario vescovo latino, sia sospeso dall' esercizio dell' ordine ricevuto.

Pio IV colla sua bolla „Romanus Pontifex" delli 16 Febbraio 1564 assoggetta alla giurisdizione dei vescovi latini li Greci, commoranti nelle loro diocesi, comandando a questi d' ubbidire alli primi, *tanquam superioribus suis suarumque animarum pastoribus.*

Li Greci ed Albanesi, li quali in numero di novanta milla anime in circa sono dispersi per la Sicilia, Calabria e Puglia, denominati *Italo-Greci*, vengono governati tutti da vescovi latini delle rispettive diocesi, a tenore dell' istruzione prescritta da Clemente P. P. VIII li 31 Marzo 1595.

Anco la Dalmazia ha esempi domestici, e più antichi d' ogni altra nazione. Alessandro P. P. II nell' anno 1062, scrivendo a Pietro arcivescovo di Dioclea ed Antivari, gli comanda di governare e li monasteri dei Latini, e quelli dei Greci o Slavi: „Monasteria tam Latinorum quam Graecorum sive Slavorum cures", e ne adduce la ragione, „ut scias, et haec omnia unam ecclesiam esse."

Ha pure la Dalmazia domestici documenti della pietà Veneta, impegnata con tanto zelo a conservare l' unità della chiesa coll' indivisa giurisdizione dei suoi vescovi. *Pietro Valier* Provveditore Generale nel suo decreto 25 Marzo 1686, eccitando li vescovi latini a provveder d' idonei parrochi la gente dell' uno e dell' altro rito, fuggita dalla tirannide d' un Principe nemico della fede, per ricoverarsi nel grembo della santa madre chiesa, *parla da Santo Padre.* „Resta a considerarsi ciò", sono parole del suo santo decreto, „che concerne al maggior culto divino anco appresso i sacerdoti del rito greco, i quali devono esser scelti da prelati suddetti, ed ammaestrati per la direzione delle anime moltiplici di tal rito; così che riconoscendo i medesimi prelati per superiori, abbino da esercitare le funzioni ecclesiastiche e loro

[1] De temporibus Ordin. Cap. XI: „quod translatissimae consultationi tuae taliter respondemus, quod cum Clericus Graecus Episcopo Latino subiectus a Graeco Pontifice ordinatus nisi de mandato vel licentia sui Episcopi fiat, interdicenda sit ei ordinis exemtio sic suscepti Ordinis, tamquam ab alieno Pontifice sive mandato, vel licentia sui Episcopi ordinato."

ministeri con la maggior pietà, e miglior culto nella vera e santa religione. E perchè abbiamo osservato la maggior parte de' sacerdoti di detto rito, per esser venuti di Turchia con assai ignoranza e poca abilità al sacerdozio, sarà bene che restino istrutti, riformati nei costumi, regolati nel servizio ed ammaestrati nella santa fede."

Spirano egual pietà li decreti delli Eccellentissimi Provveditori Generali *Mocenigo*, *Riva* e *Pisani*, onde i loro successori *Grimani*, *Dolfin* e *Cavalli* con rispettive terminazioni 4 Settembre 1735 e 15 Novembre dell'istesso anno, e 27 Marzo 1741, uniformi nelle massime di pietà e religione inculcano ai parrochi e callogeri l'inveterata per pratica sempre corsa subordinazione ai vescovi latini, dai quali ricevono le patenti e visitati sono.

Siccome l'ultima terminazione ci assicura, che le disposizioni dei mentovati Provveditori abbian meritato dall'autorità Sovrana e dalla pietà dell'Eccellentissimo Senato l'approvazione e conferma, così raccomanda ai vescovi latini di vegliare sopra l'anime di quel rito, dalla divina provvidenza assegnate, e dalla disposizione del Principe alla di loro cura raccomandate, procurando di provvederle di sacerdoti idonei e ben accostumati, onde esercitino le funzioni ecclesiastiche con edificazione, amministrino i santi sacramenti con frutto ed ammaestrino le anime dei sudditi con la maggior pietà e miglior culto della santa e vera nostra religione.

Se fu sempre massima pubblica, che li Serviani sien governati da vescovi latini, ella non è meno costante per rapporto dei Greci, essendo rimasti per ducale (?) 19 Genaio 1739, non solamente fermi ed approvati, ma eziandio aggraditi tra gli atti del pastoral zelo, pietà e giustizia del vescovo di Sebenico contro il prete greco *Giorgio Gabbo* nel sospenderlo praticati, „inerendo il Principe (sono precisi termini della ducale medesima) a tanti pubblici decreti, coi quali fu raccomandata ai vescovi latini la sopraintendenza", perciò spetta l'osservanza dei canoni antichi comuni all'una ed all'altra chiesa. — Laonde il patriarca di Servia non può chiamar suo quello, che per decreti dei concilii, per bolle pontificie, per inveterata non interotta consuetudine e per volontà del dominante Principe, appartiene ai vescovi latini, li quali se

in paragone del Serviano meritino prelazione appresso la pietà del loro natural Principe, è d'uopo fare una particolar, quanto breve altrettanto necessaria considerazione, toccante le qualità del serviano patriarca.

Considerazione VI.

Che la Servia nell'undecimo secolo fosse soggetta alla spiritual giurisdizione dell'arcivescovo di Dioclea ed Antivari, consta dell'accennata lettera di Alessandro P. P. II, il quale scrivendo a Pietro arcivescovo dice: „Crux etiam ante te, sicut ante predecessores tuos per Dalmatiam et Slavoniam ubique gerebatur." Col termine di Slavonia comprende e la Bosnia e la Servia, avendo poco innanzi specificato e l'una e l'altra, considerando come pertinenza della mentovata chiesa arcivescovile li vescovati *Sorbiensem* (di Servia) e Bosniensem (di Bosnia).

Che continuasse la stessa soggezione nei due seguenti secoli, li fatti lo comprovano. Il sacerdote Diocleale, autor del duodecimo secolo, fra li suffraganei della sua patria, accenna *Sorbium* (la Serbia). Nel concilio di Dalmazia, celebrato in Dioclea nell'anno 1199, v'intervenne il vescovo *Serbiense* (di Servia), e da Onorio P. P. III in premio della sua divozione verso la Santa Sede, ottenne il titolo di rè della Rassia *Stefano Nemagna.*

Cento anni dopo, il di lui discendente Stefano IV, sdegnando il reale titolo ed assunto quello d'imperatore, spogliò ad instigazione della moglie bulgara le chiese latine d'ornamenti e suppellettili sacre. Sotto di lui, come s'è detto altrove, il vescovo di *Pech* assunse li titoli patriarcali di Servia, Bulgaria e di tutto l'Illirico, non meno in sprezzo del patriarca di Costantinopoli, che in onta del romano pontefice. Il nuovo imperatore della Rassia e Romania, essendo a quello di Costantinopoli di terrore, ed il nuovo patriarca di poca consolazione al patriarca greco, almeno la gelosia dell'impero sarà stata motivo sufficiente al costantinopolitano per non approvare li vasti titoli assunti da un semplice vescovo. Infatti il serviano *anco oggi giorno* è considerato dalla chiesa costantinopolitana, come riferisce il mentovato inglese Smit, per vescovo suffraganeo del Tessalonicense,

e l'apologista greco, confondendolo fra sei dipendenti, gli dà luogo nella gerarchia costantinopolitana, dopo il macedone, luogo molto basso per chi vanta giurisdizione tanto ampla.

Colla morte di Stefano IV, che regnò 37 anni circa, crolò la sua monarchia, della di cui divisione poteva profittare poco il nuovo patriarca, nato colla necessità d'essere sempre sospetto alle tre delle quattro parti, nelle quali fu diviso quel poco durevole impero.

Venuta in potere dei Turchi la Servia, il patriarca per garantire li suoi titoli, si pose *sotto la protezione del cuoco del Gran Turco,* e *da lui,* per testimonianza del generale Marsigli (cesareo ministro appresso la Porta Ottomana, come leggesi nel suo volume con cui cribra la potenza ottomana), *riceve l'investitura del suo patriarcato,* in virtù della quale egli è patriarca indipendente da quello di Costantinopoli, come lo era sotto l'imperatore della Rassia.

Se debbano spogliarsi li vescovi latini dall'antica loro giurisdizione per vestire un ribelle della chiesa cattolica apostolica romana, esterminatore del rito latino, *così strettamente attaccato alla cucina del Gran Turco,* si rassegna il riflesso alla pietà d'un Principe cattolico, difensor della fede, tutore dei vescovi latini e nemico delle novità, che perturbano la religione e la quiete dello stato. Se vi sia o no il pericolo, sì dell'una come dell'altra perturbazione, apparirà dalle considerazioni che seguono.

Considerazione VII.

Secondo la disciplina del rito greco tenacemente conservata e dalli Serviani, e dalli Moscoviti, il ius passivo ai vescovati trovasi radicato nei monasteri, di modochè non può essere vescovo chi non è monaco.

Abbiam veduto nell'informativo, essere li monasteri tanti arsenali, dove si conserva l'armamento dei settari; fonti impure, donde scaturisce la corruzione nel credere e nell'operare; essere li monaci ciechi guidatori dell'acciecato popolo; non aver altra lingua che l'illirica, altri libri che moscoviti, altro studio che questuazioni, ne altra teologia che bestemmie contro il rito e dogma

latino, contro la chiesa ed il capo visibile della medesima. E *da questa farina s' ha da impastare un vescovo, professore d' un eretical scisma!* Tale appunto lo vogliono li callogeri, e tale lo bramano li Greci. Ad altro non tende la grande premura di scuotere ogni dipendenza dei vescovi latini, se non per avere un capo, sotto di cui liberamente professare possano, quanto malamente credono: *libertà di coscienza.*

Nell' istruzione data in scritto alli procuratori ad lites scelti nel riferito congresso di Bencovaz, ove diecisette preti furono guidati da cinque callogeri, si leggono li seguenti precisi termini:

„Siccome il prete Sime e tutti gli altri preti di rito greco dipendono dalla santa chiesa orientale, così pretendono non essere subordinati alli vescovi della chiesa occidentale."

Eccone lo scisma espresso con termini tanto chiari, che non v' è bisogno d' argomenti per spiegarlo. Con tal dottrina garantiscono la tracotanza del prete di Bencovaz verso monsignor *Balbi* vescovo di Nona. Con altra poi dottrina difendono il callogero di Crupa, perturbator della giurisdizione vescovile di Scardona, avendo ivi confessata la gente, senza l' approvazione di monsignor vescovo.

„Che se poi (sono precisi termini della riferita istruzione) recitasse il mattutino, dicesse l' officio, o confessasse, ciò si può praticare da per tutto senza delitto."

Che un callogero d' aliena diocesi, non approvato dal vescovo, nella cui diocesi ritrovasi, possi confessare dappertutto senza delitto, ella è una proposizione più che scismatica. Fra queste due vi sono altre due orribili.

„Che cognizione può avere un vescovo latino sopra del rito greco, quando li dogmi sono diametralmente contrari?"

Eccone l' eresia, anzi un complesso d' eresie: voler professare dogmi contrari a' nostri dogmi!

„Egli deve accudire e fare eseguire dai suoi religiosi, quanto prescrive il concilio di Trento, il che non può fare co' religiosi greci, che non vi intervennero."

Ragion comun ai Luterani e Calvinisti! *Impudente empietà!* Ricercare un vescovo a motivo di non eseguire alcun canone del sacrosanto concilio di Trento, accettato

con tanta religione dalla Serenissima Republica, che scrisse a tutti li rappresentanti dello Stato per la sua esecuzione ed osservanza!

Siccome tutte le quattro riferite proposizioni sono *empie*, così mi fanno maggiormente inorridire, riflettendo alla gran selva de' loro errori dall'erudita penna di *monsignor Zmaievich* di felice memoria, arcivescovo di Zara, descritti in diverse sue opere, tutte egualmente tendenti alla difesa della religione e del principato; sui quali errori ha versato pure e la dottrina di *monsignor Kadcich,* arcivescovo di Spalato nella sua appendice all'antiapologia, e l'erudizione di *monsignor Donadoni,* vescovo di Sebenico nella sua lettera a monsignor arcivescovo Zmaievich diretta, e l'attenzione dell'Eccellentissimo Straordinario di Cattaro *Flangini* nella sua informazione al Senato datata 24 Luglio 1722, e la mia insufficienza nel previo a queste considerazioni informativo; oltre tanti celebri eroi della Republica, distinti per la loro pietà, valore, prudenza e zelo verso la religione e la patria: *Civran, Grimani, Valier, Molin, Riva* e Straordinario *Erizzo* nelle loro rispettive relazioni all'Eccellentissimo Senato rassegnate.

Mi fanno egualmente *inorridire* le penitenze del vescovo *Bussovich,* pubblicamente fatte per il grave appresso li callogeri delitto d'essersi dimostrato cattolico (e pure era suddito e, come altre volte si disse, delli suburbi di Sebenico). Mi fanno *orrore* le dottrine sparse dalli due violentemente intrusi vescovi *Savatia* e *Gliubibratich;* le replicate recenti predicazioni del callogero *Zaccaria Ivanovich* suddito di Castelnovo, dimostratosi, allorchè era parroco in questa diocesi per più anni, zelantissimo cattolico. Dimostrossi tale e di rito latino anco il mentovato archimandrita *Zago,* il quale, ritornando al *vomito,* con pubblico manifesto imputò a delitto il moderno officiatore di Sebenico il professarsi cattolico.

Riducendosi da una parte a soli monaci la premura d'avere un vescovo per moltiplicare in progresso di tempo le serviane mitre col numero delle latine, e ricercandolo dall'altra il decoro di tutta la nazione greca (che consiste come s'è detto altrove in dieci, o quindici famiglie) se abbia d'inalzarsi in Dalmazia la cattedra di sì fatta *pestilenza,* che da un rito s'attaccarebbe all'altro,

facilmente rissolverà la pietà d'un Principe, il quale per istituto del suo maturo governo, fondato sulla base della cattolica religione, ha tenuto sempre preservata da ogni *infezione* l'Italia.

Considerazione VIII.

Il congresso di Bencovaz fu tenuto, come s'è detto altrove, da monaci e da parrochi delle cinque diocesi: di Zara, Nona, Scardona, Sebenico e Spalato. L'istruzione mette in vista li Greci, quasi il Greco ed il Morlacco fosse un'istessa cosa, e si propone per vescovo l'archimandrita *Abramovich* da Castelnovo, pellegrino di Mosca. Qual mano abbia accordato le tre corde, per altro fra se stesse dissonanti, non lo so. So bene che la Moscovia fa molto conto della Dalmazia, e che il conte *Sava*, nato in Erzegovina di rito serviano, divenuto consigliere di gabinetto russo, ha posto in vista a Pietro il Grande la situazione del Montenegro, e di quanto vantaggio sarebbe alla Moscovia avere ivi una fortezza per tenervi un commissario con buona provvigione di denaro; essere popolata la Bulgaria, Macedonia, Servia, Bosnia e Dalmazia di gente d'ugual rito e lingua coi Moscoviti, pronta a prender l'armi per la comune gloria e religione; assistita con denaro per le provvigioni di guerra da un luogo donde potesse con facilità diffondersi, si formerebbe un esercito formidabile d'antichi nazionali con sicurezza che, uniti ad un mediocre numero di truppe regolate moscovite, farebbero in breve cadere Costantinopoli, colla di cui caduta tutti li seguaci del rito acclamerebbono per loro sovrano quel monarca, che lo professa.

Che il Moscovito, anelante alla monarchia universale del rito, abbia gustato le proposizioni del riferito consigliere, li fatti lo dimostrano. Allorchè l'esercito moscovito s'incamminava verso Prut, abbiamo veduto li Montenegrini muover guerra al Turco; sudditi della Republica sedotti da quel vescovo; la città di Cattaro in pericolo d'esser sorpresa; il monaco Gliubibratich (che fu poi vescovo espulso) emissario dei Moscoviti in Dalmazia per sollevare li Morlacchi a prendere l'armi contro li Turchi.

Gli imbrogli suscitati dal vescovo e dai monaci diedero occasione alla Porta di muover guerra alla Republica per acquistare la Morea. Abbiam veduto il precessore del moderno vescovo di Montenegro ritornare dalla Moscovia, carico di premi per la sua gente, che avea impugnate l'armi per le glorie russe. Vediamo coi nostri occhi l'attenzione che ha il Moscovito per queste chiese, riempite di regali stampati in Mosca; udiamo con le nostre orecchie le commemorazioni che si fanno nelle chiese stesse per „la piissima Imperatrice delle Russie ed il suo Santissimo Sinodo.“ Sappiamo che lo sforzo maggiore delli Greci per ottenere un vescovo alli Morlacchi fu fatto nell'anno 1736, allora appunto quando un esercito moscovito devastava la Crimea, e l'altro s'incamminava per unirsi all'austriaco, e che replicatamente fu proposto per vescovo il riferito pellegrino, due volte ritornato da Mosca.

Lo sa la Moscovia, la Servia, la Candia, la Dalmazia, quanto sanno brigare li monaci e li preti di quel rito. *Michel Fedorovitz* in età puerile fu assunto al trono di Mosca coll'ingegno del suo padre *monaco,* il quale seppe per mezzo dei suoi callogeri deporre Vladislao, e innalzare il proprio figlio. La casa *Nemagna* discendeva per linea retta da Stefano *prete* del medesimo rito, facile ad acquistar imperii per mezzo degli ecclesiastici, dai quali ciecamente dipendono li popoli. Il metropolita *Patelarò,* spedito dai Turchi con sette suffraganei in Candia a maneggiar l'animo dei popoli, fu cagione della caduta di quel regno, come ne attesta Andrea Valier nella sua storia.

Li Serviani sono in Dalmazia come ruscelli dispersi per le diocesi dei vescovi latini. Ordinati tutti ad un alveo, formarebbero un gran torrente capace di cagionar rotture. Il nuovo vescovo avrebbe dieci diocesi, e saprebbe farsi rispettabile per dieci vescovi. Costituirebbe in cadauna per suoi esarchi li sopra descritti monaci, per mezzo dei quali tassarebbe li parrochi, impoverirebbe li popòli, disseminarebbe *errori,* raccoglierebbe contribuzioni, e per se, e per gli esarchi, e per il patriarca di Servia, suo protettore. Risiederebbe nel monastero di Dragovich non lontano dal confin turco, o di Crupa contiguo alle mete austriache, o d'Arcangel sul fiume

Cherca meditulio d'ambidue, o in quello di Castelnuovo, fortezza, la quale se fu oggetto di gelosia pubblica, allorchè riedificavasi da Stefano duca di Erzegovina, non lo sarà meno trattandosi di costituirla sede d'un rito, che poco rispetta la dignità, e meno teme l'autorità delle pubbliche rappresentanze. Il vescovo di Montenegro in Zuppa, principe e vescovo, l'altro vescovo in Castelnuovo: due Dardanelli mal sicuri per Cattaro.

Per la consecrazione del nuovo vescovo, che sarebbe vescovo e primate di tutta la Dalmazia, verrebbe forse in persona il patriarca di Pech, e forse condurebbe seco un *chiaus* per dargli l'investitura. Così praticò nell'istituzione del vescovo Gliubibratich, dichiarato metropolita di tutta la Dalmazia. Se poi altri vescovi lo consacrassero indipendentemente da lui, manderebbe scomuniche venerate dai monaci, e temute dai popoli. Così operò col vescovo Bussovich. In caso poi che il nuovo vescovo si dimostrasse contumace ai suoi decreti, invocarebbe col mezzo del suo caldo protettore la pericolosa potenza, per non perder li diritti d'un intero regno alla sua giurisdizione aggiudicato.

Risiedendo il nuovo vescovo in Castelnuovo o in uno di questi tre conventi, sarebbe di molto struscio ai preti e monaci volar da queste a quelle, e da quelle a queste parti, e di molto incomodo al vescovo far viaggi di trecento miglia di lunghezza, oltre il giro delle dieci diocesi in visitando le parrocchie. Il peso di dieci vescovi latini sarebbe addossato a lui, sprovvisto di quanto richiedesi per governar bene le anime, e munito di dogmi diametralmente contrari ai nostri dogmi, *per condurle tutte all' inferno.*

Non so che sarebbe del nostro rito. So bene che in due vasti regni di Bulgaria e di Servia fu assorbito dal rito serviano. So ancora, che il vescovo di Budua, intervenuto nel concilio di Trento, non risiede più. L'infelice diocesi per la vicinanza del vescovo di Montenegro trovasi quasi rimasta senza rito latino. La violenza, unita alla rilasciata morale, trionfa appresso li Serviani, e li vicini professori del rito latino o uccisi cadono, o minacciati cedono, o spogliati fuggono. Il Colombarich capitano di Risano fatto uccidere dal vescovo Savatia, la moglie vedova ribattezzata, tanti altri casi in quelle

parti e particolarmente in Castel di Lastua avvenuti, sono fatti che parlano.

Il rito latino, cotanto perseguitato dai Turchi a motivo di molti principi che lo professano, essendo rito fondamentale della Repubblica, serve di nesso per tener maggiormente unito col vincolo della religione il suddito al suo natural Principe. Il rito serviano blandito dai Turchi per la moltitudine de' suoi sudditi che lo professano, essendo rito forestiere, avventizio e scismatico, tiene gli animi dei sudditi divisi dal loro Principe latino, il quale non è credibile che sia amato da quelli, li quali per rapporto del diverso rito e dogma, lo considerano *nemico di Dio.*

Costituendosi un capo separato direttore di tal rito, il rito medesimo da ospite diventa patrone di casa, blandito dai Turchi, regalato dai Moscoviti, governato dai callogeri: riflessi tutti che chiamano la vigilanza pubblica a tutela dei suoi stati e della religione medesima, onde il rito latino, per mezzo di cui l'immortale Repubblica ha dilatato sempre le sue conquiste, non venga un dì assorbito dal rito serviano in Dalmazia, come fu assorbito in Bulgaria e Servia.

Considerazione IX.

Se la casa d'Austria, che suo malgrado soffre Luterani e Calvinisti, tollera anco li Serviani, li pericoli altrui sono nuovi documenti per evitarli. Quando il valore del principe Eugenio non avesse nella penultima guerra con una decisiva vittoria recise le trame, che il vescovo serviano aveva ordito col visir, Peteryardino sarebbe rimasto coll'Ungheria (forse tutta) in potere dei Turchi; ed è indeciso, se la pace colla precipitosa resa di Belgrado sia seguita nell'ultima guerra per consiglio di fermar il corso dei Turchi nemici o per prudenza d'allontanar l'esercito dei Moscoviti, alleati delle provincie, e di quà e di là dal Danubio, da quel rito inondate.

La Sicilia, Calabria e Puglia, allorchè all'impero greco ubbidivano, furono costrette di vivere nello scisma sotto l'ubbidienza del patriarca di Costantinopoli, il

quale come riferisce il cardinal *di Luca* [1] aveva moltiplicati vescovati per tener col mezzo dei vescovi affetta a se ed all' oriental imperio quella parte dell' Italia. Conquistate le greco-itale provincie dai Normandi, li principi cattolici per sbrigarsi dei vescovi greci, nocivi alla religione e pericolosi allo Stato, in ogni luogo ove risiedeva il vescovo greco ebbero attenzione di collocarvi un vescovo latino. Morti li primi, e vietato l' accesso a' successori, l'un e l' altro rito in consonanza de' sacri canoni rimase sotto la direzione dei soli vescovi latini. E quelli Greci, che vogliono ricevere gli ordini, o si ordinano dal vescovo latino [2] o se ne vanno dalla Sicilia, Calabria e Puglia a Roma [3] per ordinarsi in Roma dal vescovo greco, che ivi a tal oggetto abita, come vedesi dalla riferita istruzione di Clemente VIII 31 Agosto 1595. Tale cautela per conservar immune dallo scisma e dalle perturbazioni l' Italia, si pratica oggi giorno cogl' Italo-Greci, tanto lontani dalla Grecia, quanto sono larghi li due mari Adriatico e Jonio.

Il Bosnese poi, essendo contiguo alla Servia, cercò mezzi più sicuri, appigliandosi al rito latino, come abbiamo detto altrove. Li Ragusei lo disposero e col consiglio e coll' esempio, [4] *non avendo voluto mai quell' augusto e sagace governo permettere nella sua terra chiesa ai*

[1] Theatrum veritatis et just. liber 13, tit. XIV, pag. 5 ad Sac. Conc. Trid. disp. 14.21. pag. 360. „Istae partes vel regiones in schismate Graecorum vivere coactae sunt sub obbedientia Patriarchae Costantinopolitani, qui plures Episcopatus erexit, unde provenit illud inconveniens, praesertim in Apulia, apud omnes alicuius administrationis, quod scilicet quilibet locus cum valde exiguo territorio sive dioecesi proprium habet Episcopum, adeo ut eis Parrochorum habentium usum Pontificalium titulus magis congruat; quod scilicet postquam secuta expulsione Graecorum per Normandos, istae partes ad unitatem et obbedientiam Ecclesiae Romanae redierunt, atque continuationem Episcopi Graeci, ac etiam deputationem alterius Episcopi Latini per aliquot tempus praticare opportuit, quod tamen modernis temporibus ab aula recessisse videtur.“

[2] „Si Episcopus Latinus Graecum aliquem ordinare voluerit quia Presbytero Graeco in Baptismo Chrismate in fronte de facto fuerit consignatus, debet illum antea confirmare saltem sub conditione.“

[3] „Insuper idem Serenissimus Dominus noster constituit Romae habendum esse Episcopum Graecum Catholicum, qui Graecos Episcopis Latinis Italiae et Insularium adiacentium subiectos ab Episcopo Graeco ordinari volentes, cum illorum dimissoriis ad id tantum concedendis ritu Graeco ordinetur.“

[4] Ristretto degli Annali di Rausa di *Giacomo di Pietro Lucari* lib. 2, pag. 54 e 55: „Li beati Andrea di Sardegna e Giovanni d'Inghilterra frati di S. Francesco . . . si trasferirono al bano, Stefano Cotromano,

Serviani vivi, nè tampoco sepoltura a' medesimi morti, affinchè un dì dall'avventizio rito non fosse tumulato in quello assieme col rito latino il patrio governo. Dopo aver egli comprato dal Bosnese la penisola di Stagno, *la prima cura ella fu di far sloggiare li monaci serviani* ed introdurvi nel monastero li P. P. Minori Osservanti per ridurre come in fatti finalmente fu ridotto il popolo all'uniforme rito latino.

Gli originali di tali esempi sono dalla pietà veneta; imperocchè cento anni prima la nipote del doge Dandolo avea insinuato una *tal salutare massima* al suo marito Signore della Rassia [1] onde meritossi seco lui la real corona. E li Normandi, altre volte espulsi coll'armi venete dall'isola di Corfù, viddero poi l'isola stessa, colonia della vincitrice Republica, divenuta residenza d'un solo arcivescovo latino. E pure in Corfù è più numeroso il rito greco del serviano in Dalmazia.

In fatti la Republica fu sempre gelosa coi Greci, eziandio quando questi *si gloriavano* d'esser uniti coi Latini. Ha posseduto quietamente per trecento anni il

il cui stato era infetto dell'eresia de' Patarini. I frati Andrea e Giovanni colla sincerità ed integrità della vita, e con dottrina cattolica si posero a disputare ed a buttar per terra l'opinione de' Patarini; i quali alla fine furono superati e cacciati di quel regno; favorendo molto i detti frati Domagna di Volzo Bobali canonico rauseo, uomo di gran lettera, e di vita molto esemplare, il quale trovandosi appresso il detto bano con officio di Segretario Maggior, lo persuase che lasciata *la superstizione greca* abbracciasse il rito romano. — Ridotta la Bosnia all'obbedienza della chiesa occidentale nel 1332, niun'altra cosa più piacque alli Rausei di questa per la salute di tante anime poc'anzi sviate dalla vera strada. Perchè i capi di eresie ed eretici sono (come è conosciuto per esperienza) molesti ugualmente alli Principi temporali ed alla autorità spirituale. Seguito l'anno 1333, nel quale continuando la pace alli confini Stefano Cotromano, bano di Bosnia, per far cosa grata a' Rausei, vendè loro la città di Stagno con tutta la penisola. Acquistata da' Rausei la penisola di Stagno, ridussero la città in fortezza. . . . La cura della chiesa di Stagno avea il vescovo *Giovanni* che stanciava a S.a Maria del piano, sua diocesi; ma l'ordinazioni minori tenevano i monaci Rassiani in S. Nicolò. Ma perchè *la Republica desiderava totalmente ridur il popolo al rito romano*, perciò si dispose a farli partire. Il che facilmente si ottenne, dando loro onesto modo di vivere ne' monasteri di Macedonia, *ed in suo luogo introdusse i frati di S. Francesco.*"

[1] *Dandulus* lib. X pag. 30. „Stefanus quoque Dominus Rasciae, qui Megainpanus appellatur, dum neptem quandam Henrici Danduli Ducis accepisset in coniugem, ex suasione uxoris abiecto schismate per nuntios a Papa obtinuit ut regio titulo decoratus esset, et per legatum ad hoc missum una cum coniuge coronati sunt."

regno di Candia, oltre altre isole con quella di Cipro, senza che li Greci avessero chiesa propria in Venezia, e benchè Leone X nel suo breve, che passa col nome di Clemente P. P. VII, come inserito nella bolla di questo pontefice, avesse dato in privilegio a quella nazione, che i vescovi latini per governare li Greci loro diocesani servirsi dovessero dei ministri di quel rito: tuttavia la circospezione pubblica nel riconoscere, se li cappellani di S. Giorgio in Venezia siano cattolici o scismatici, ha voluto aggiungere al delegato greco il patriarcale vicario, appoggiando in seguito l'incombenza tutta al solo patriarca di Venezia.

Alla circospezione della religiosissima Republica dà risalto la riferita bolla di Pio P. P. IV, il quale avendo veduto la *gran selva d'errori* cresciuta nelle diocesi latine per l'abuso, che facevan dei loro privilegi sotto la connivenza de' connazionali ministri li Greci, rivocò colla medesima bolla le cose da Leon X a loro concesse, assoggettandoli alla visita, correzione e giurisdizione dei vescovi latini.

Circa poi li Serviani in Dalmazia, scopresi lo spirito del piissimo governo, desideroso di stringerli a Dio ed a se coll'indissolubile nesso di religione cattolica e rito latino. Monsignor *Bernardo* vescovo di Cattaro, il quale circa l'anno 1455 avea purgato la sua diocesi dall'infezioni serviane, riducendole all'uniformità del rito latino, meritossi l'aggradimento pubblico con ducali 22 maggio dirette al Conte di Cattaro. Operando con egual zelo nella continuazione del medesimo secolo il celebre arcidiacono *Ponte*, vicario generale di monsignor Balbi vescovo di Zara, fu assistito dall'autorità pubblica. Dopo aver egli rammemorato al Provveditor Generale le chiese demolite dal suo predecessore *Giovanni Battista Contarini*, espose le perturbazioni delli due callogeri, sperando opportuno rimedio per li seguenti riflessi: „Sicuro", dice egli, „che la gran pietà e religione di Vostra Eccellenza, degno rappresentante del Principe sommamente pio e cattolico, rifletterà allo stato della nostra santa fede, riparerà le di lei rovine, eternerà la memoria del suo zelo, e farà godere a questi fedeli cattolici con l'unità della fede anco la tranquillità dello spirito, e sicurezze delle fortune; lasciando all'alto intendimento di V. E. di

entrar negli arcani della pubblica sapienza, che mira per ben di Stato e felicità de' suoi sudditi, sopprimer le diversità di religione, sempre perniciose o funeste."

Dilatato il confine coll'acquisto di Castelnuovo, dilatossi il *contaggio* della religione anco nell'acquisto vecchio dimodocchè, oltre li casi riferiti, il villaggio di Lustiza e di Cartole nella diocesi di Cattaro, da latino divenne quasi tutto serviano. L'Eccellentissimo Signor Straordinario *Erizzo,* considerando le massime più barbare che cristiane di quei popoli, la superbia dei sacerdoti fondata nel rispetto che dalla cieca gente esigono, l'ignoranza dei medesimi, che non hanno per scorta la verità dei dogmi ecclesiastici, bensì le corrutele apprese nelle selve, e Ottomani ridotti, conchiude nella sua relazione all'Eccellentissimo Senato: „Molto giovarebbe al servizio di V. Serenità, se si riducessero all'osservanza della latina religione, per cui più si affezionarebbero a questo augusto Dominio." Quanto ne sieno affezionati lo provò ben egli, che vide un esercito di più milla Zuppani, Pastrovicchi e Montenegrini sciogliersi alla prima comparsa dei Turchi, in grazia dei quali abbandonarono non meno la persona dell'intrepido Straordinario, che la difesa di Cetigne.

L'introduzione del nuovo vescovo servirebbe d'obice al merito di convertirli, ed al vantaggio d'affezionarli coll'uniformità della religione, unico nesso che tiene con Dio e col Principe uniti li sudditi. Le storie poi c'insegnano, che il suddito ubbidisce al sovrano di religione diversa, finchè non trova un Principe di religione propria.

Considerazione X.

La pietà del riferito Provveditore Generale *Valier* scorgendo li gravi disordini per rapporto al culto divino e del pubblico servizio derivati dall'imperizia dei sacerdoti e religiosi di quel rito, eccitata da motivi dell'Eccellentissimo Senato incaricò colle sue lettere 13 Settembre 1679 il canonico di Cattaro *D. Luca Boliza* ad erudire quelli, che vi fossero in Cattaro e sua giurisdizione, anco con ricorsi al pubblico rappresentante per rimover ogni introduzione in quella città di religiosi del rito suddetto, che con la loro inscienza e mala disposizione, potessero perturbar la verità dei dogmi cattolici.

Con sentimenti di egual zelo il Provveditor General *Giustin da Riva* sotto li 5 Settembre 1705 incaricò l'arcidiacono di Cattaro, ed il sacerdote *Bernardo Leoni*, che poi fu vescovo di Nona, ad erudirli e divertir „ciò che scoprissero ne' medesimi d'abuso e d'inconveniente per acquistarsi gradi di merito ed appresso Sua Divina Maestà, ed appresso la pietà pubblica, attenta a tutto ciò che può riuscire di gloria al Signor Iddio e promuovere la purità della religione." Il mentovato Provveditor Generale *Valier*, dopo di aver esposto nella sua relazione all'Eccellentissimo Senato le accennate disposizioni, ne adduce la ragione „acciò non s'includano nell'ovile *lupi* e non resti dalla perfidia e dall'ignoranza contaminata la fede e la religione."

Nel secondo poi Generalato suo, che fu ne' primordi della guerra di Vienna, accolse li Serviani fuggitivi (come attesta egli nel riferito decreto 25 Marzo 1686) dalla tirranide d'un principe nemico della santa fede per ricoverarsi nel grembo della santa chiesa. Assoggettò li medesimi ai vescovi latini, e considerandoli cattolici, considerò le chiese comuni all'uno e l'altro rito, come erano comuni a Greco-Latini per trecento anni in Venezia.

Da questi documenti delli due illustri Generalati si deduce la verità incontrastabile, che li Serviani sono stati accolti in Dalmazia *come venuti in grembo alla santa chiesa*, che è quanto dire *per essere cattolici.* Si deducono pure due massime: l'una, che in Dalmazia li sacerdoti o callogeri serviani non debbano esser scismatici; l'altra, che ambi li riti debbano esser cattolici, non potendo esser una chiesa comune a' lupi ed agneli, a cattolici e scismatici. Ambe massime sante e pie, che suppongono la terza, *non doversi dare chiesa agli scismatici.*

Infatti ha vigilato sempre l'autorità pubblica, onde non siano innalzati altari dello scisma contro gli altari della santa cattolica religione. Allorchè ardeva la guerra di Candia, l'Eccellentissimo Signor Provveditor Generale *Contarini* fece demolire la chiesa con tre altari dei callogeri nella *villa di S.S. Filippo e Giacomo*, poco lungi da quì costrutta, come rilevasi dal memoriale del mentovato arcidiacono *Ponte.* Si ricorda a memoria dei viventi, che per comando dell'Eccellentissimo Signor

Provveditor General *Giustin da Riva*, fu sospesa l'incominciata fabbrica della chiesa serviana a *Uncistine* nella diocesi di Traù, e fu divertito il secondo lor tentativo dallo zelo di quel vescovo, il quale nella sua lettera 9 Marzo 1710 così scrive: „Ancor io in questa mia diocesi vivo con simile gelosia, e sono ricorso all'Eccellentissimo Signor Provveditor General, perchè non fosse permesso a coloro di fabbricarvi una chiesa, come anco m'è riuscito d'ottenere.“ L'Eccellentissimo Senato, rimarcando fra gli altri particolari della maggior importanza quello, che da scismatici veniva eretta una chiesa in *Scardona* con Ducali 29 Settembre 1714, comandò che immediatamente fosse sospesa la continuazione della fabbrica. Essendosi poi accinti di fabbricar la casa con idea di convertirla in chiesa, l'autorità dell'Eccellentissimo Signor Provveditor General *Grimani* col suo decreto 11 Aprile 1734 s'oppose ai loro tentativi decretando che „se mai fosse convertita tutta, o in parte ad uso di chiesa, debba esser distrutta dai fondamenti in testimonio di pubblico risentimento.“ Cominciano da case con masiera e paglia, e finiscono d'autorità propria in chiese e monasteri murati! Li Serviani presso *Imoschi* han formato in calcina un monastero colla sua chiesa. „Ho detto qualcosa al diocesano,“ così scrive a mè monsignor Kadcich, arcivescovo di Spalato nella sua lettera datata 28 ottobre 1737. Così supponesi fabbricato anco il *monastero di Crupa,* che già cinquant'anni addietro era un semplice tugurio d'un sagace romito. È fresca la memoria della chiesa di *Brochianaz*, demolita nell'anno 1738 per comando dell'Eccellentissimo Signor Provveditore Generale *Dolfin* da *Lorenzo Thomassevich,* serdaro attuale della craina di Sign, come pure è recente la demolizione della chiesa di *Bribir*, diocesi di Scardona, e della cappelletta di *Kistagne*, diocesi di Nona, atterrate per comando del Provveditor General Successore.

Se s'indagasse l'origine delle loro chiese in Dalmazia, si trovarebbe forse qualche permissione pubblica, ma ottenuta da medesimi, o fingendosi Greci-Latini, o battezzando per proprie le chiese latine, incendiate dai Turchi, onde col pretesto di restauro ne segua la riedificazione. Con ambi questi titoli, e di Greci-Latini, e di chiesa propria, avevano carpito la terminazione *Pisani*

28 marzo 1713, resa inefficace dalle mentovate Ducali 29 settembre 1714.

Per istituto loro fingono, e per costume ereditato dai Greci variano. Sono venuti in Dalmazia per esser cattolici, e per adorare nelle stesse chiese coi latini. Hanno mancato all'impegno e verso Dio e verso il Principe, detestando le chiese nostre e professando quanto condanna la chiesa cattolica. Già settant'anni erano avventizi, ed ora presumono d'essere antichi indigeni. Allora il patriarca di Pech vantava giurisdizione sopra di loro per rapporto della lingua, ed ora la pretende per rapporto della terra a lui soggetta. Hanno accettato errori e libri moscoviti, hanno fabbricato chiese d'autorità propria, ed ora ricercano un vescovo; ottenendolo, vorrebbono quanto in avvenire ricercassero.

Considerazione XI.

Il progetto degli orientali missionari, che col nuovo vescovo si aumenterebbe la popolazione in Dalmazia, è simile a quello, se si proponesse di costituir pastori calvinisti in Italia per attrar gli Ugonotti dalla Francia. E poi siamo certi che nella guerra di Vienna partivano cinquecento famiglie serviane, per ricoverarsi in Dalmazia, ove non v'era vescovo di tal rito. Onde non furono nè condotti, ne attratti dai loro vescovi, bensì dalla dolcezza del governo veneto e *dal desiderio di salvar l'anima nel grembo della santa chiesa.* Che poi non abbiano corrisposto alla propria vocazione ed alla aspettativa dei cattolici, il demerito, come si è detto altrove, va diviso fra li Greci e callogeri.

In due modi può seguire la loro conversione sotto la direzione dei vescovi latini, o conservando il proprio rito depurato col dogma cattolico, od abbracciando col dogma cattolico il rito latino. Al rito loro appartengono li digiuni, le cerimonie liturgiche, il metodo di recitar li divini uffici, le festività di N. S. Gesù Cristo, della B. V. ed altri Santi ne' giorni determinati, il taglio delle vesti sacre e degli abiti religiosi, il modo d'amministrar li sacramenti e la forma dell'esequie, la regola del vivere dalli concilii e dai S.S. Padri prescritta, le consuetudini ecclesiastiche, e tutto quello che li

separa dalla superstizione de' Gentili, ed associa alla congregazione dei Cristiani. Non proibisce la chiesa santa il rito puro; anzi con approvazione il conserva, condannando solamente quelle cose, che apportano pericolo alle anime e deturpano il decoro della chiesa, come vediamo dalla lettera da Innocenzo P. P. VIII scritta [1] al legato della Santa Sede in Cipro, e riferita in detestazione degli abusi da *Leon Alacio* [2] celeberimo autor greco.

In quanto poi all'ordinazione ponno ricever gli ordini dai vescovi latini nel rito nostro, col debito di rimanere nel proprio a norma di quanto si pratica in Roma dai chierici orientali di riti diversi. E la Santa Sede ad ogni vescovo in Dalmazia concedeva l'indulto di ordinare in questa guisa li chierici serviani, tanto più che a me medesimo fu concesso per breve apostolico l'indulto di tener ordinazione anco nel rito ruteno.

Circa il dogma è d'uopo con carità e pazienza purgare li pregiudicii del loro mal credere, descritti nell'informativo, onde un giorno si uniformi la loro credenza col nostro dogma cattolico.

La *maggior difficoltà* consiste nel purgar le loro chiese da libri moscoviti. Roma non ha mai stampati libri liturgici con quei caratteri, ed a Venezia a cagione del poco esito, sonosi perse le stampe, da che furono introdotte in Leopoli, Chiovia e Mosca. Gregorio XIII fece fare li caratteri in Roma, ed oggi giorno si conservano nella Propaganda. Sotto il medesimo pontefice fu stampato con quei caratteri nell'idioma illirico volgare il catechismo del *Padre Canisio*, ed è appunto quello, di cui ne parla nel suo concilio provinciale il

[1] „Verum quia nonnulli Graecorum iamdudum ad devotionem Sedis Apostolicae redeuntes ei reverenter obbediunt et intendunt, expedit ut mores et ritus eorum quantum cum Deo possumus tolerantes, ipsos in Ecclesiae Romanae obbedientia praeservemus, quamquam in his quae animarum periculum parerent vel honestati Ecclesiae derogarent, nec debeamus illis deferre aliquatenus, nec velimus.“

[2] De aetate et interstitiis. „Ideoque cum in ritu Graeco pessimorum hominum fraude pleraque inserta fuissent, quae fideles in discrimen adducebant, deformabantque honestatem Ecclesiae, idem Innocentius et deinceps Clemens VIII novis instructionibus editis ea tamquam spuria et noxia palam ubique publicata de medio sustulerunt.“ Vide perbrevem instructionem ad Episcopos Latinos in quorum Dioecesibus Graeci Graeco ritu viventes degunt, etiam Romae 1597, et apud *Stefanum Quaranta* in Summa Bullarii pag. 346.

patriarca d'Aquileia *Barbaro*. Con tali caratteri io medesimo nell'anno 1739 ho stampato in Roma l'alfabettario ad uso dei nostri preti illirici, li quali essendo l'unico mezzo per convertir gli scismatici, è d'uopo abbiano cognizione anco de' caratteri serviani, giacchè il dialetto è comune alla liturgia serviana ed alla lingua illirica. Li caratteri medesimi potrebbero servire per stamparvi la dottrina tanto inculcata dalla pietà dell'Eccellentissimo Signor Provveditor *Valier*.

Ottenuto l'intento e ridotti tutti all'unione della santa chiesa, le storie dei fatti seguiti dei Greci, più volte unitisi e disuniti, ci avvertiscono del pericolo di perder in un giorno le fatiche di più secoli. Lasciando a parte li casi della Grecia lontana, riferirò un solo molto vicino. Qual chiesa poteva dirsi più greco-latina di questa in Zara? *Antonio Galateo*, autor greco riferito da Leon Alacio (ibidem) se ne gloriava nel libro „De situ Japygiae" dicendo: „Romanae Ecclesiae iussis nostrates omnes catholici-graeci parent." Eppure in questi ultimi anni tanto fastidio diede a loro il crocefisso scolpito, appeso nel esterior muro della chiesa, che hanno studiato di attaccare a quel muro il nuovo campanile *per sloggiare Gesù Cristo Crocefisso!* E convenne interporre l'autorità pubblica per riporlo, come fu riposto nella facciata del campanile medesimo per decreto dell'Eccellentissimo Signor Provveditor General *Grimani* primo luglio 1735. Cominciano da cattolici, e finiscono in iconoclasti! A noi, trattando la loro unione, avviene come a chi addomestica le colombe selvatiche, le quali un dì se ne partono, sviando anco le domestiche. Lo previdde il celebre arcidiacono *Ponte* nel riferito suo memoriale. „Se riuscirà", dice egli, „a costoro di acquistar posto di queste due chiese, certamente presto si poterà aspettar la rovina della fede cattolica in tutto questo tratto di ville della terraferma, perchè non ci resterebbe più speranza di poter rimanere e slontanar essi callogeri, senza li quali certamente tutti quelli del loro rito diventerebbono latini. Laddove per necessità li latini, che sono in minor numero, seguirebbono il rito di quelli più accomodato alla libertà del senso e dell'interesse."

Laonde sarà sempre cosa santa e degna d'un Principe cattolico promuovere la loro conversione, purgando i loro *errori*, ed assicurarla conducendoli soavemente all'osservanza del rito latino, giacchè oltre l'instabilità del medesimo, lo consiglia la situazione stessa della provincia. Nel possesso di Montenegro s'è intruso il vescovo fingendo, che l'ultimo superstite di casa Zernoevich, ossia Mauromonte, avesse lasciato al vescovo e suoi successori quel principato. Per tal ragione quella gente lo riconosce vescovo e principe. Li titoli suoi sono: „Мы, Сава Черноевичъ, Божiею милостiю, православный архiепископъ Цетиньскiй, Скандерiе и Приморiя, Черныя Горы Повелитель, — Noi Sava Zarnoevich per la Divina Misericordia ortodosso arcivescovo di Zetigne, della Scanderia e Maritima, Imperatore del Montenegro." Tanto significa il termine „Повелитель", di cui s'è servito anco Pietro il Grande nelle sue prime medaglie allor che assunse il titolo di imperatore. Tali titoli conteneva la patente in foglio mezzano rilasciata dal medesimo vescovo a quel suo monaco, a cui l'estate passata l'Eccellentissima Magistratura non permise di questuare in Dalmazia. Nell'altra patente in foglio grande, diretta all'ordine ecclesiastico, militare, mecanico e rurale di tutta la Dalmazia era ommesso il titolo d'„Imperatore". Laonde quel vescovo, e per impegno della religione e per sostegno dell'usurpato dominio, sarà sempre attento non meno di frastornare i progressi della Serenissima Republica, che per approfittare sopra le ragioni della stessa, come s'approfittò di Zetigne presa dai Turchi, e da questi a lui medesimo concessa. — Nell'inferiore parte della provincia li Serviani sudditi hanno coperto il confine, cominciando da Verlicca, passando il territorio di Knin ed inoltrandosi per il contado superiore di Zara fino alla montagna, che li divide dai Serviani austriaci, colla società de' quali fanno da molti anni insensibilmente una guerra deplorabile alla Dalmazia, rubando animali e cavalli, onde il contado di Zara, che nella guerra di Candia e nella susseguente di Vienna, per la cavalleria nazionale fu terrore dei Turchi, ora trovasi talmente sprovvista, che molto pochi ne tengono la razza. Che può sperarsi da un rito nocivo alla terra, in cui abita, e che viene mosso dai Moscoviti

lontani, dagli Austriaci confinanti, dal patriarca di Servia col mezzo dei callogeri sudditi e non sudditi, dal Principe-Vescovo di Montenegro, e dagli stessi Greci di Venezia, quasi questi formassero Republica nel centro della Republica, donando protezione a' popoli d'altra chiesa, d'altra nazione e lingua.

Considerazione XII.

Non si sono mai mossi li secolari d'alcun contado, o villaggio per chieder il vescovo, la di cui privazione non ha cagionato mai alcun movimento nei popoli, non ignorando questi le contribuzioni, alle quali annualmente soggiacerebbero, e quanto costa l'onore di accogliere un vescovo in casa, come raccogliesi da' capitoli rilevati in Luglio ed Agosto dell'anno 1710 nell'officio pretorio di Zara. Li numerosi suburbani di Sebenico nella congregazione tenuta sotto li 14 novembre 1728, non chiesero un vescovo di rito loro, bensì che un vescovo latino continuar debba a visitarli. Li preti o parrochi, necessitati di sottraer gli alimenti alla moglie e figli per far generose limosine di sedici zecchini per volta, poco se ne curano del vescovo e molto meno dei callogeri. Allorchè un ignorante prete intruso nella parrocchia d'Islam fu comandato dal vicario capitolare di Nona col decreto 20 luglio 1738 d'andar a scuola dei callogeri, con lagrime agli occhi supplicò, che gli fosse assegnato per maestro un parroco latino, *e fu esaudito* dal medesimo vicario capitolare col decreto 24 luglio dell'istesso anno. Anco dalla lettera del serdar *Sinobad*, scritta al canonico di Sebenico *Dobroevich* sotto li 7 luglio 1738 (in cui accenna la riferita stampiglia toccante la confessione) scorgesi la rassegnazione dei preti verso li vescovi latini, malgrado li conciliaboli e scomuniche dei callogeri.

Riducendosi la premura circa il nuovo vescovo ai soli Greci e callogeri, possiamo ripetere agli uni ed agli altri quanto S. Leone parlando del costantinopolitano scrisse a Pulcheria Augusta: „Superbum nimis est et immoderatum ultra fines proprios tendere, et antiquitate calcata, alienum ius praeripere atque ut unius crescat auctoritas Metropolitanorum impugnare Primatus,

quietesque Provinciis, et olim Synodi Nicenae moderatione dispositis, bellum novae perturbationis inferre."

Perturbando essi le diocesi dei vescovi latini, le provincie degli arcivescovi, le prerogative dell'occidentale patriarcato, li confini topografici della Dalmazia, le giurisdizioni circoscritte da' canoni, l'antico possesso de' vescovi, la purità della religione cattolica, la santità del rito latino, e la quiete della provincia: la previdenza pubblica divertirà dalle sue terre *una pianta, non meno nociva allo Stato che perniciosa alla Religione*, e *con esempi della sua pietà* accopierà in se il merito delli due imperatori Arcadio ed Onorio. Il primo intimò la partenza alli capi della fazione eretica in udendo quell'espressivo e rispettoso quesito del Grisostomo: „Dic mihi Imperator, si quis huic pulchrae et practiosae coronae quosdam abiectos et obscuros lapides inseruisset, videretur tibi hoc esse tolerandum?"

Le *quattordici mitre latine nella Dalmazia* sono quattordici *pietre preziose* che adornano il real diadema dell'Augusto Dominio. La *mitra serviana* sarebbe decimaquinta pietra, quanto *oscura* alla religione, altrettanto *falsa* al principato. Se in laude d'Onorio cantò il poeta „in Latios ritus transistis Alani," canterà la cristianità inni di lode all'immortal Veneta Repubblica d'aver ella colla sua carità accolto e colla sua pietà *convertito in Latios ritus li Serviani*. Questi medesimi ravveduti ed illuminati, benediranno la caritatevole giustizia del piissimo Principe d'aver tenuto lontano da loro le cieche guide, come la benedicono le illustri famiglie *Noncovich* e *Sinobad* con tante altre nella provincia, senza spavento d'anatemi vescovili, quietamente passate dal serviano al rito latino. Il rito latino, fondamentale non meno della provincia, che del principato, benedirà sempre quel Dio, che operando la nostra predestinazione alla grazia, ha prescielto il valor dell'Augusto Veneto Dominio per tutelarci dalle potenze circonvicine, onde non nascessimo Turchi, o Luterani, e destinato la di lui pietà per liberarci dal *serviano pericolo*, onde li nostri posteri non nascano scismatici nella Dalmazia serviana, bensì cattolici nella Dalmazia veneta, da cui la vigilanza dell'Eccellentissimo Senato col riferito decreto 25 Gennaio 1720

eliminò perfino la memoria della pretesa giurisdizione serviana.

Zara, 10 Aprile 1750.

Bibl. Marc., Mss. Cl. XIV. N. 152. p. 18—38.

CXXX.

1751/52, 31. јануара. Котор.

Далматински проведитор Балби наређује, да православни свештеници морају бити потчињени латинским епископима.

Noi Girolamo Maria Balbi, per la Serenissima Repubblica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Fissa la pubblica religiosissima massima, ha in tutti i tempi remoti e recenti spiegata la Sovrana sua risoluta intenzione con precise reiterate inibizioni, particolarmente in questa Superiore Provincia, onde in alcun tempo non fosse permessa la cura dell' anime a' religiosi, massime *del rito serviano,* che non fossero sudditi, così che nessun altro di loro avessero con queste e limitate contribuzioni a maneggiare e dirigere la coscienza dei fedeli, previi però sempre gli esami per la cognizione della loro probità e sufficienza, da esser praticati *dagli ordinari esaminatori latini,* e l' approvazione loro *del prelato latino.* Non ostante però questi salutarissimi provvedimenti, contenuti in terminazioni del fu Eccellentissimo Signor *Giustin da Riva* 5 Settembre 1705 e 9 Ottobre dell' anno stesso, ed in altre posteriori Ducali scritte all' Eccellentissimo Signor *Vincenzo Vendramin* fu Provveditore Generale Precessor Nostro, e le cominazioni delle più severe pene a quei capi di ville e di chiese, che venissero di nominarli ed ammetterli ad un tale importantissimo ministero, veniamo di rilevare con grave comozione dell' animo Nostro, venir esercitate le cappellanie delle chiese medesime e le cure d' anime da preti e callogeri del rito serviano, stranieri non solo, ma anco totalmente privi di tutti gli altri prescritti requisiti. Con l' oggetto pertanto di troncare il corso a questo scandalosissimo abuso, e con quello di richiamare

alla dovuta osservanza le già emanate sapientissime pubbliche deliberazioni, facciamo col tenor del presente pubblicamente intendere e sapere a tutti li capi di ville e di chiese, non che a tutti quelli che avessero azione e jus nella nomina ed elezione rispettive, che non debbano ammetter nè ricever. o elegger in cappellani di chiese, e cure d'anime religiosi greci, che non fossero nati sudditi, e che non avessero li premessi requisiti della loro sufficienza, da esser, come sopra, riconosciuta dagli eletti esaminatori canonico *Stefano Dalloglio* d.r in sacra teologia e vicario generale episcopale e dal canonico *D.n Andrea Radovani* parroco e curato di questa città, ed approvata dal prelato latino, in pena tanto a quelli che li ammettessero a tali cappellanie e cure, quanto a' religiosi, che le assumessero in contravenzione alle già dette inibizioni, di reali 200 per cadauno, applicati a questo pubblico ospedale, ed altre maggiori etiandio afflittive, previa rigorosa formazione di processo ad arbitrio. E perchè il tenor del presente passi a notizia universale di cadauno de' capi di ville e de' religiosi, resta accompagnato a questo Illustrissimo Signor Proveditore Estraordinario, onde lo diffonda per tutte le ville di questo contado, sicuri Noi che il suo fervido zelo invigilerà per la più pronta, ed esatta sua esecuzione.

Cattaro, 31 Gennaro 1751. m. v.

А. З. Е. бр. 290.

Пријепис ове наредбе саопштио је 9. маја 1760. далмат. проведитор Francesco Diedo задарском кнезу Marco Minio (бил. на бр. 290. А. З. Е.).

CXXXI.

1751, 21. августа. Сарајево.

Пећки патријарх Атанасије II овлашћује босанскога митрополита Гаврила, да завладичи за Далмацију Симеона Кончаревића.

Аѳанасій, милостію Божіею Архіепископъ Пекскій, всѣхъ Сербовъ и Болгаровъ и всего Илирика Патріархъ.

Понеже во власти Нашея мѣрности, врученныя Намъ отъ превысочайшаго архіерейства на подчиненныя престолу Нашему патріаршескому церкви, тѣмже благословляемъ и вручаемъ всякое полномочіе преосвященному господину *Гавріилу*, митрополиту босанскому, да рукоположитъ и возведетъ на степень архіерейскій святыя митрополіи далматинскія честнаго пресвитера *Симеона Кончаревича*, саслужащимъ двумъ архіереамъ, иже изволить Его Преосвященство. Тѣмже повелѣваемъ всякому архіерею, иже подъ Нашею властію, егоже позоветъ господинъ *Гавріилъ*, да не явится противенъ, но да познаютъ его яко началнѣйшаго вмѣсто лица Нашего патріаршескаго. И болшаго ради вѣроятія своеручно подписуемся и Нашъ средній печатъ полагаемъ.

Дано въ Сараевской митрополіи 1751. года августа 21.

Аѳанасій вторый.

А. З. Е. бр. 291. — С. Д. М. 1862, 152.

CXXXII.

1751, 15. септембра. Требиње.

Грамата босанског митрополита Гаврила, којом свједочи да је завладично Симеона Кончаревића за далматинског епископа.

Гавріилъ милостію Божіею правосл. митрополитъ дабробосанскій и вселенскаго патріаршескаго святѣйшаго трона цариградскаго Ексархъ.

Всѣмъ восточно-апостолскаго каѳолическаго исповѣданія и православія, преосвященнымъ митрополитомъ, боголюбезнымъ архіепископомъ и епископомъ, пречестнымъ архимандритомъ, честнѣйшимъ игуменомъ, благоговѣйнымъ протопрезвитеромъ, потомже и діакономъ, и всему клиру церковному, благочестнымъ и почастнымъ вишимъ и нижимъ чина, санаже, званія и достоинства, всѣмъ православнымъ благодать, милость и миръ отъ Спаса нашего Іисуса Христа, отъ насъ же молитвеное благословеніе.

Понеже въ Далматіи обрѣтающійся славено-сербскій народъ нашего восточнаго православія, отъ 1722 году остали есу безъ епископа своего блаженопочив-

шаго преосвященнаго Стефана Любибратиһа, егоже лиценціалъ яснѣйшій сенатъ преведрейшія републики Венетискія, зане онъ не былъ судитъ яснѣйшаго принципа, яко свидѣтелствуетъ яснѣйшаго сената декреты во милости издати народу нашему. Нинѣже промысломъ Вишняго обретоше отъ правыхъ судитовъ яснѣйшія ребублики Венетискія показателя сея нашея сказуемаго быти именемъ *Симеонъ*, протопрезвитеръ нашего православнаго закона греческаго, отецъ его Јоаннъ іерей, матиже Павлина, суще изъ контата Задарскаго веси нарицаемія Бенковацъ, егоже цѣлое общество закона нашего православно-греческаго, иже въ Далматіи и Албаніи живущіе, вси единодушно и единоумно избраше и саизволише имати пастыра своего вишереченнаго протопресвитера *Симеона Кончаревиһа*, и вси обще просише отъ блаженѣйшаго отца патріарха вселенскаго Г. Аѳанасія, да бы благоизволилъ посвятити епископомъ реченнаго Симеона на митрополію Далматинскую; о нихже блаженство имуще толику велію ревность и попеченіе о паствы своей, благословише и наручише намъ высокое полномощіе, яко да испытавше и изтязавше его, аще достоинъ да рукоположится и возведется на превосходителный степенъ архіерейства, мыже и иже съ нами братія преосвященны архіереи обрѣтохомъ вси, единосагласующе быти сей благодати и дара достойна, могуще пасти люди Божія, сего ради вазложше руки съ призваніемъ благодати пресвятаго Духа произведохомъ вишереченнаго протопрезвитера Симеона Кончаревиһа на превосходителный степенъ архіерейства митрополіи далматинскія и албанскія; тѣмъ убо власть иматъ рукополагати чтеци, иподіакони и старѣшини священники, протопресвитери, въ манастырѣхъ же архимандриты, игумены, и прочія, якоже учитъ насъ преданіе св. Апостолъ и богоносныхъ Отецъ. Тѣмже высше честно помянутимъ лицамъ препоручаемъ преосвященнаго митрополита Симеона Кончаревиһа, да честно его примите и за истинога православія нашего восточнаго хранителя и блюстителя имѣти признавайте, за еже отъ превысочайшаго Архіерея Іисусъ Христа возмездени будете.

Въ Херцеговской митрополитской резиденціи 1751. 15. Септ. въ Требиню.

Гавріилъ.

А. З. Е. бр. 292. — С. Д. М. 1861, 220—221.

CXXXIII.

1752, 4. јула.

Прошња православних Скрадињана да могу стару своју цркву поправити и отворити за Божју службу.

Serenissimo Principe.

S'umiliano supplichevoli a' piedi di Vostra Serenità con il mezzo de' loro procuratori sessantasei famiglie di numero, e queste tutte di rito greco, abitanti nella piccola città ed angusto distretto di *Scardona* in Dalmazia, le quali da molto tempo, avendo ruvinosa e quasicchè diroccata la loro antica ed unica chiesa greca in quelle vicinanze, per conseguenza incapace di potervi più celebrare i santi sacrifizi secondo i riti nostri. Morto il sacerdote medesimo, ed in quella stessa sepolto, restassimo senza altare, senza sacerdote e senza sacramenti, perchè impediti di rimetterla, e ridurre l'altare e l'ara sacra al sacro e decente primiero suo stato, da pretesa ecclesiastica autorità sopra de' Greci e del rito loro, onde anco molti s'alienarono e s'alienano a motivo di religione, per non vedersi a morire senza sacramenti ed assistenza spirituale, non avendo nè chiesa, nè sacerdote, nè altare di rito greco più vicina di quello che sia la distanza di dodici miglia per istrada d'asprissimi monti. Molto più, non essendovi in tutta la Dalmazia veneta vescovo o pastore del nostro rito, al quale poter ricorrere per le sacre ordinazioni, confessione ed approvazione di sacerdoti; essendo da' canoni e molte bolle pontificie proibito sotto pena di gravi censure a' vescovi latini d'ingerirsi in minima parte nelle direzioni della chiesa greca, come apparisce dalla bolla di Clemente VII, 1526. 26 Marzo, licenziata in Collegio. Per conseguenza necessitati anco ne' tempi di guerra, ricorrere a vescovi ne' paesi turchi con gravissime spese, o portarsi fra gli Austriaci per le occorrenze spirituali di nostre conscienze.

Ridotte a tale lagrimevole costituzione le nostre anime, Principe Serenissimo, e padre nostro, per il servizio e gloria del quale tanti de' nostri maggiori si sono sacrificati, e molti di noi medesimi sparso il sangue, e tuttora pronti a spargerlo in sua difesa, genuflessi

supplichiamo riparare alle nostre spirituali disgrazie e consolare le nostre afflizioni, permettendoci con comando autorevole, che tolga ogni ricercato impedimento, di restituire e rimettere al debito culto la nostra antica chiesa col nostro antico altare, nella quale secondo i nostri santi e greci riti, sempre non solo patrocinati e difesi dal nostro piissimo Principe, ed in Venezia, ed in tutto lo stato suo, ma anco da principi cattolici confinanti, potiamo celebrare i divini misteri, ed esser partecipi dei sacramenti, e potersi eleggere secondo la disciplina di nostra chiesa un sacerdote officiatore, come v'era per l'addietro, il quale sia suddito Vostro; e per la cattolicità poi e sufficienza resti approvato ed esaminato dal vescovo del rito nostro, quando per consolazione di tanti e sì numerosi popoli, il Principe Serenissimo si compiacerà concederlo, e frattanto da quella figura che sarà deputata, e dallo stesso creduta idonea e dotta nella disciplina e rito della chiesa greca. Perocchè essendo Scardona per il comodo del suo canale e prossimità dei confini, sì del turco, che dell'austriaco stato, scala al commercio, ed i popoli della linea confinante tutti di rito greco, quando vi fosse chiesa e sacerdote amministratore de' sacramenti secondo il loro rito, ed insegnasse la dottrina cristiana, oltre i sudditi allontanati per motivo di religione, certamente s'aumenterebbe la popolazione di molti sudditi da terre aliene del rito medesimo, sempre a gloria maggiore della nostra Serenissima invita Republica, che da Dio Signore si conservi eterna e dal glorioso nostro San Marco. Grazie.

1752. 4 Luglio in Collegio.

Che sia rimessa ai Savi.

Consiglieri:

Giacomo Angaran	Alvise Contarini
Francesco Grimani	Lorenzo da Ponte
Vicenzo da Riva	Antonio Reiner.

Illico. D'ordine. Che sia dato a' Consultori ordinari ed estraordinari

Girolamo Alberti, segretario.

Archivio di Stato in Venezia: *Roma expulsis* N. 73.

CXXXIV.

1753, 5. априла. Млеци.

Млетачка влада наређује далматинском проведитору, да уклони из Далмације епископа Симеона Кончаревића.

Al Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Riconosciuta essendosi per abusiva e non canonicamente fatta l'istituzione di papà *Simon Conzarevich* per vescovo di rito greco in cotesta provincia, quantunque giusta il vostro dispaccio egli tenga moderato contegno, trova ad ogni modo espediente la pubblica maturità di commettervi che in maniere prudenti e meno osservabili abbiate a farlo sortire da questa provincia medesima, onde per tal guisa vengano a preservarsi gli oggetti tutti di religione e di pubblica dignità e d'interesse di Stato. Giacchè poi nel sopraddetto dispaccio, nell'accompagnare la copia della di lui patente, ci avete significato che esisteva presso di voi l'autentica nell'idioma illirico, è intenzione del Senato che questa pure abbiate a spedirci.

1753, 5 Aprile. In Pregadi

А. З. Е. бр. 297.

CXXXV.

1753, 10. септембра. Скрадин.

Друга прошња Скрадињана да могу стару своју цркву поправити и отворити за службу Божју.

Scardona, li 10 Settembre 1753.

Serenissimo Principe, Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio dei X.

Ai piedi di Vostra Serenità col mezzo dei loro procuratori s'umiliano supplichevoli i popoli di rito greco, abitatori della città di Scardona e suo distretto, numerosi di quasi cinquecento case, contado di Sebenico in Dalmazia, i quali avendo ruvinosa la loro antica e unica chiesa, e perciò ormai non solo indecente, ma anco incapace e pericolosa di potervi più celebrare i santi sacrifizî secondo i nostri greci riti; la qual chiesa noi a

spese nostre abbiamo ristaurata e riedificata nel sito medesimo: le mura, il tetto cadente e tutto ciò che vi abbisognava àlla di lei decenza. Ma nel punto istesso in cui doveva erigersi anco il sacro altare e la sacra mensa (per necessità di fabbrica atterrata) per celebrarvi come prima i divini misteri, fummo dall'autorità ordinaria ecclesiastica, impediti e vietatoci di proseguire più oltre, onde siamo rimasti, come lo siamo anco al presente, senza chiesa e senza sacramenti di rito nostro, mentre la più a noi vicina è quella della villa di Bratiscovzi, distante almeno dodici miglia, dove per strade incomode siamo astretti andare per udire la santa messa, e ben di frequente in necessità di morire senza sacramenti. A tale lagrimevole stato ridotte le nostre coscienze, ricorriamo a Voi, Principe Serenissimo e padre nostro clementissimo, per il servizio e la gloria del quale tanti dei nostri maggiori si sono sacrificati, e molti di noi medesimi sparso il sangue e tuttavia pronti a spargerlo in vostro servizio. Genuflessi supplichiamo consolare le afflizioni delle nostre anime con un comando autorevole, che tolga ogni ricercato titolo e studiato impedimento di poter restituire com'era prima al debito culto la nostra antica chiesa e il sacro altare, nel quale secondo i nostri riti greci, sempre patrocinati dal nostro piissimo Principe, potiamo senza persecuzioni e molestie celebrare i divini misteri ed essere negli atti finali partecipi dei santissimi sacramenti, assistiti da sacerdoti di nostro rito come per l'addietro; sottraendoci da giurisdizione estranea, come comandano le bolle licenziate in Collegio dei sommi pontefici Leone X. e Clemente VII., cioè, che ovunque ritrovansi nel medesimo territorio o diocesi, i due riti latino e greco, che l'uno non debba con veruna giurisdizione o titolo ingerirsi nell'altro, o molestarlo in veruna maniera; e come comandano i decreti universali di questo Eccelso Consiglio con zonta 1578. 20 Agosto, 1582. 20 Maggio, e posteriori 1641. 11 Maggio, 1739. 13 Luglio ed altri; sottraendoci da quelle gravi molestie, che, a motivo di dilatare giurisdizione ecclesiastica proibita a prelati latini dalle bolle sopraddette ed eccelsi decreti sopra il rito e chiese greche, sturbano di continuo le coscienze e la quiete dei popoli di greco rito nella Dalmazia, che vivono sudditi di questo felicissimo Augusto Dominio. Grazie.

Дотичним посланицима, који су имали да поднесу Савјету десеторице у Млецима ову прошњу, предана је била од просилаца ова споменица:

Меморіе.

Ако упита за церкву Скрадинску и ако рече да валя да пођу попи латински како су и пріе ишли на покопанѣ одъ мертвихъ гречаскихъ —

Одговор:

Преведри Принципъ съ многимъ нѣговимъ декретомъ одъ Сената и одъ Коншиля одъ десетъ акордао є, да савъ народъ гречаски одъ Далмаціе буду гôдити сваку стварь одъ церимоніе церковне, како гôде они одъ Леванта и одъ ређионъ одъ Морее. Онде клиръ латински не миша се ништа съ клиромъ гречаскимъ у ніедну фонционъ церковну, ни у Леванту, ни у све Боке, ни у церкву светога Николая у Поли; нигђе где су церкве гречаске попи латински не мишаю се, не иду на покопанѣ одъ мертви гречаски. Пакъ тако акордава самъ велики пастиръ одъ церкве римске, и Принципъ с ньновима декретима, да клирици латински не буду се мишати у ніедне ствари церковне одъ Грекâ, ни на покопанѣ да не имаду иħи, ванъда би били позвати одъ исти Грекâ. Ако рече, како иду попи латински копати мертве гречаске у Задру, у Шибенику и у Венеціи; добро, ма не иду у Мореи, у Леванту, у све Боке, ни у Поли, а онде иду, еръ исти они одъ народа Греци позвали су ихъ еданъ путъ, и тако и данаске, то оħе клиръ латински у та три мѣста, као за юшъ ньновъ да иђу, и ако ихъ не би позвали Греци. Стварь ова контра заповиди папиніи и Принципа, како добро зна Ваше Преузвишено Господство одъ свега, да толико папа, колико Принципъ оħе да буде одъ волѣ Грекомъ звати, и не звати на покопанѣ. Ако рече, како су пріе ишли попи латински копати мертве гречаске у Скрадину; добро, ишли би, еръ онда ніесу Греци имали свога свештеника у оно мѣсто, будуħи да є била церква обаталѣена толико година.

Ако рече, да валя да се учини олтаръ латински у церкви —

Одговор:

Ваше Преузвишено Господство добро знаде, да безъ кога узрока, или коіе потребе, нигђе неима олтаръ

латински у церквама гречаскимъ, пак нити то оће ни папа, ни Принципъ, за скивати многе оказиуне. У свему Леванту није неима у церкве греческе олтаръ латински, у церкви светога Николая у Поли олтаръ латински неима, у Боке неима, пак ніе ни потребно да буде, будући толике церкве латинске; тако ни у Скрадину, кад не би било церкве латинске, онда потребно би било да буду олтари латински у церкве гречаске, а пакъ ова церква гречаска у Скрадину била є одъ старине безъ олтара латинскога, како знаде савъ Скрадинъ, и ствар є истинита, еръ да є био олтаръ латински, кадъ є церква запушћена одъ Грека, Латини не би запушћили, да се обатали њиовъ олтаръ.

Ако рече, како има олтари латински у многе церкве гречаске у Задру, у Шибенику, у Лезени и у Котору. — Истина є да су олтари латински у вишеречене церкве, али свака церква коя є ограђена од народа гречаскога, неима олтаръ латински; у церкви светога пророка Иліє има олтаръ, ма не одъ почетка одъ церкве, него одъ каде є у єдно вріеме била остала сама безъ Грека, ванъ самъ свештеникъ Грекъ біяше, и у то вріеме владаше церквомъ Латини, не наодећи се Грека, и тако они Латини, кои су владали, они су оградили они олтаръ и тако остаде и до данаске. У церкви у Шибенику има олтаръ, еръ она є церква латинска; Латини су є оградили и дали є Грекомъ да се служе, а Греци ніесу є оградили. У свете Веneранде у Лезени има олтаръ, ма ни онђе ніе ограђенъ када се церква оградила, него много година потле су га оградили за учинити на волю онимъ од сквадре одъ капитана одъ кулфа, будући мишани и Греци и Латини на ону службу, и бивши она церква подъ заповиди одъ они одъ армате, кои служе по мору Принципа, и ово есть узрокъ одъ онога олтара.

У церкви гречаской у Котору има олтаръ онде, будући да на мѣсто од єднога манастира колудрица латински оградили су церкву, съ тога има и олтаръ. Како реко, у свакой овой церкви съ узроцима єсу олтари, а не по заповиди нашега праведнога Принципа. Принципъ нашъ ништа не добива, да буду олтари латински у церкве гречаске, а ништа не губи да ніесу, анци добива да не буду, еръ ови народъ, наодећи се

контенатъ у церковне ствари и у закону своме, до конца вавѣкъ есть вѣранъ своме господару, како и Богъ заповѣда, коме вавѣкъ био, и бити ћe подъ осѣномъ такога еднога премилостивога оца.

А. З. Е. бр. 299. — С. Ц. А. — Le Bret. III, 474—476. — С. Д. М. 1865, 142—144.

CXXXVI.

1753, 10. децемб́ра. Млеци.

Млетачка влада спроводи далматинском проведитору Фр. Гримани прошњу православних Скрадињана, да о истој искаже своје мишљење.

Al Provveditor Generale di Dalmazia ed Albania.

A nome dei popoli di rito greco abitanti nella città di Scardona è stato rassegnato al Tribunale dei Capi del Consiglio dei X il memoriale, che troverete annesso in copia. Le cose introdotte nello stesso potendo meritare riflesso, trova perciò il Tribunale medesimo di appoggiare alla virtù e zelo vostro l'incarico di prendere sopra il contenuto intero del detto memoriale quei lumi e cognizioni, che fossero necessarie per renderne poscia del risultato le più esatte informazioni, onde siano di fondamento alle deliberazioni che convenissero.

1753, 10 Decembre. In Consiglio dei X.

С. Ц. А. — Le Bret. III, 476.

CXXXVII.

1753/4, 26. јануара. Задар.

Далматински проведитор Фр. Гримани извјештава млетачку владу о православној цркви у Далмацији поводом прошње поднесене јој од православних Скрадињана.

Illustrissimi Eccellentissimi Signori, Signori Colendissimi.

Chiamata la puntualità mia a versare sul contenuto del riverente ricorso prodotto al Tribunale di VV. EE. dai sudditi di rito greco abitanti nella città di Scardona,

ho creduto necessario di rivolgermi anche al Nobil Uomo rappresentante di Sebenico, per aver i lumi locali, e per rassegnare le commessemi informazioni con fondamento possibile.

Egli mi rileva, risultar per tradizione, che ancora da secoli siavi stata una chiesa greca in Scardona, col titolo di S. Giovanni, la quale soggetta al fatale destino col resto della popolazione, cadde distrutta da' Turchi; e per le varie vicende sofferte da possessori, ora sotto l'ottomano, ora sotto il veneto impero, ne andò interrotta la offiziatura. Già quarant'anni un'altra ne fu costruita col dubbio titolo o di S. Nicolò, o di S. Spiridione, offiziata in allora da papà *Azi Vucman*, che vi morì cappellano e vi fu sepolto indi dal successore papà *Vucadin Krisca*, defonto pur lui. Ridonatasi a' sudditi nell'ultima pace la comune libertà, si sparsero quelle genti nelle ville vicine, e lasciarono in total abbandono la detta chiesa, la quale dopo essere stata coltivata per il corso di dodici anni, finalmente si rovinò. Ma mossi già venti anni da cristiano riguardo certi *Filippo Knezevich* vivente, e li q.m q.m *Lazzaro di Zuanne* e tenente colonnello *Michiel Pavasovich*, si ravvisarono di rifabbricarla, e la ridussero al segno, nel quale si attrova presentemente col nome di „casa dei confrati del rito greco", essendone stata sospesa la prosecuzione con ordine generalizio rilasciato sulle istanze di quel vescovo e clero latino per gelosia, che non si riaprisse la chiesa greca pria che fosse terminata la fabbrica di quella cattedrale.

In seguito di questi fatti derivati al detto N. U. da giurate deposizioni e da visioni locali, si desume dall'inserta nota, ascendere a cinquecento circa il numero delle anime di rito greco, che abitano in Scardona, e nelle due contigue ville di *Soncovich* e *Velicaglava*, affatto prive di chiesa. Ed è di fatto, che due ore di cammino è distante da esse l'altra villa di *Bratiscovzi*, ove oggidì esiste l'unica parrocchia di Greci, assistita da due soli papà. Laonde è ben chiaro, che al caso d'instantanei bisogni possano perire quei miserabili senza spirituali assistenze, e senza sacramenti a cagione della distanza, e per motivo delle intemperie, massime nell'inverno.

Siccome però l'implorato permesso di scoprire la detta chiesa dipende dall'arbitrio della Pubblica autorità,

così non v'è dubbio, che col riparo del detto disordine verrebbe ad influir pure a' pubblici importanti riguardi, consolarebbe quei numerosi sudditi, affezionandoli maggiormente al servizio, li animarebbe al commercio colla necessaria quiete di loro coscienze, ed allettarebbe li confinanti del rito stesso a stabilirsi in questo Serenissimo Stato.

Un simile esempio lo somministra *Ancona, Trieste* e tutte le austriache confinanti tenute, ove non si frastorna a' Greci il libero esercizio del loro rito; anzi le stesse costituzioni ecclesiastiche emanate nelle bolle dei sommi pontefici Leone X e Clemente VII prescrivono apertamente che lo si conservi, nè s'impedisca. E questa massima con prudentissimi motivi fu eziandio stabilita colli statutarî decreti dell'Eccelso Consiglio di Dieci, e zonta 1569. 17 Giugno e 1578. 20 Maggio, a cui son relativi molti altri posteriori, ed anche li recentissimi 1739. 13 Luglio dello stesso Tribunale di VV. EE., e 1741. 11 Maggio dell'Eccellentissimo Senato.

Che però adempito su questo articolo l'obbligo delle commessemi informazioni, venerarò qualunque pubblica deliberazione, per obbedirla con esattezza.

Frattanto mi onoro pure di esponere alla maturità di VV. EE. il seguente articolo, per implorare sopra di esso le precise istruzioni.

E cosa ben nota, che in ambedue queste provincie sono moltiplici li sudditi, che professano il rito greco. In questa inferiore formano essi il maggior nerbo della popolazione *del contado di Zara*, e *delli territorî di Scardona* e *d'Imoschi*; non è indifferente la quantità sparsa nei territorî di *Knin*, *Sign*, *Sebenico*, *Macarsca* e *Narenta*, e li più pochi esistono solo nel contado di *Spalato*. Nella superiore sono numerosi nella giurisdizione di *Castel Nuovo;* diversi ne stanziano anche dentro *Cattaro*, essendone poi molti nel suo contado ed in quello di *Budua;* finalmente sono poi tutte greche le popolazioni di *Zuppa*, *Maini*, *Pobori*, *Braichi* e *Pastrovicchi*.

Molte essendo per conseguenza le parrocchie greche, è notabile che manca poi il sufficiente numero di religiosi sudditi per amministrarle. Da quì nasce, che alcune sono offiziate da forastieri; altre, benchè di due o tre ville, sono esercitate da un parroco solo, e generalmente

poi tutte sono coperte da religiosi affatto ignoranti e di pochissima disciplina.

Esteri pure per la maggior parte, e spogli d'ogni buona dottrina sono eziandio li callogeri, che formano li quattro greci conventi, cioè di *Kruppa* nel contado di Zara, di *S. Arcangelo* nel territorio di Knin, di *Dragovich* sotto Verlika, e di *Savina* a Castel Nuovo; eppure l'abbate di alcuno di essi conventi ha l'obbligo di somministrar parrochi in diverse pertinenze dello Stato.

Or questo clero, che non ha alcun capo, e che circola a proprio talento con li due stati: ottomano ed austriaco, possiede la direzione delle coscienze di tanti sudditi veneti.

Se è cosa evidente, che nasca il costume del popolo dalla qualità de' sensi di religione e di morale, che gli vengono instillati dal sacerdozio, può agevolmente congetturarsi, qual possa essere la riuscita di tanti sudditi mal istruiti nel dogma, e pessimamente assistiti nella morale da parrochi della condizione suddetta. Principale motivo, per cui li delitti più infesti alla società e particolarmente il furto in questo contado di Zara, scorgo, che vengono commessi da persone di rito greco, forse perchè coll'offerire ai simoniaci loro papà e callogeri una porzione del furto, ne comprano l'assoluzione dei peccati. Errore questo che, oltre il nascere dall'ignoranza, vien pur fomentato dalla malizia dei parrochi.

Pensarono al riparo di tanti disordini tutti gli Eccellentissimi Precessori da cinquanta anni in quà, ed avute in vista primieramente le leggi statutarie della Republica, proibirono che le cure di anime venissero conferite a forastieri religiosi. Indi per provvedere ancora alla idoneità de' parrochi, aderirono ad una terminazione dell'Eccellentissimo Provveditor General Estraordinario dell'armi *Valier* 1686. 25 Marzo, ed ordinarono, che abbiano ad essere esaminati da vescovi latini, e che dalla di loro curia dipendendo, abbiano ad ottenerne la patente di parroco, per essere poi approvata da questa Carica.

Mi manca il documento per rilevare, se nei tempi coetanei alla terminazione Valier si rassegnassero pacificamente li Greci alla impostagli dipendenza. Posso bensì concepire, che in allora fossero in scarso numero, perchè

il pubblico confine, circoscritto dalla linea stabilita colla pace di *Candia* nel 1669, stendevasi allora poche miglia fra terra. Laddove adesso, divenuto vasto per le ampliazioni delle linee segnate nel 1698 colla pace di *Carlovitz*, e nel 1718 con quella di *Passarovitz*, il numero d'essi sudditi si è fatto considerabile, e per conseguenza anche le parrocchie più numerose.

Quindi si desume appunto dall'estesa delle terminazioni Generalizie emanate su questo proposito da sessanta anni in quà, che la superiorità de' prelati latini è andata facendosi vieppiù odiosa alli Greci. Non solo i parrochi hanno sdegnato di assoggettarsi all'esame della curia, o per la naturale antipatia, o per non manifestargli la propria ignoranza, ma li stessi capi delle ville, e procuratori delle chiese hanno adottato queste opinioni, ed all'occasione prendono parte per sostenerle con pertinacia. Io stesso ne' scorsi giorni ho dovuto correggere li capi della villa *Smocovich* di questo contado, li quali, non avuto riguardo di ricusar per parroco un papà, che si era rassegnato alla curia, accolto avevano in di lui vece un religioso austriaco colla sicurezza, che giammai prestarebbe obbedienza a' prelati latini.

Nato è pure qualche altra volta, che usando li vescovi nella visita della diocesi farsi accompagnare dalla scorta di soldati di cavalleria, han colto l'occasione li abbati de' conventi e li parrochi delle chiese greche di prender questo militare apparato per un contrassegno di effettiva violenza. Quindi per insinuare al popolo, che queste pastorali visite servivano di profanazione alle loro chiese ed altari, appena partito il prelato, hanno fatto l'empia dimostrazione di lavare e mondare attentissimamente l'altare e la chiesa, quasicchè per il contatto del vescovo latino fossero rimasti polluti.

E questa odiosità la fomentano ancorappiù li religiosi greci della superiore provincia, li quali giungono persino a ribattezzare le donne latine, lorchè accada che si maritino con persone del rito greco.

Che se v'ha qualche grado di minor ripugnanza nel proposito, lo si trova questo nelli soli pochi Greci del territorio di *Sign*, e ciò in grazia della discreta e soave maniera con cui li trattano quei P. P. Minori Osservanti di S. Francesco. Contegno per vero assai accomodato

per trattar con persone di rito differente; il che sogliono pur praticare con frutto li stessi P. P. Gesuiti Missionarî, come uno di essi me lo ha costantemente asserito.

Li vescovi all'incontro zelando continuamente sulle ingerenze addossategli dalle suddette terminazioni Generalizie, affettano di esercitarle con rigorismo, pensando di ridurre per tal via li Greci al rito latino. E perciò ben spesso con fervorose rimostranze hanno impegnato i Rappresentanti pubblici a correggere con arresti e castigare con prigioni e con catene quei callogeri e papà, che recredettero alle visite o negarono di assoggettarsi all'esame.

Ma cotesta idea di rigorismo essendo affatto contraria al sentimento delle bolle pontificie soprannominate, si oppone ancora al prescritto delli statutarî di cotesto Eccelso Sacrario, a cui fu sempre a cuore per ottimi fini di religione e di Stato, che in tutti li luoghi del dominio, ove trovansi Greci, siagli liberamente permesso l'esercizio del loro rito, sì perchè si conservino in esso, e si aumentino ancora, sì perchè dai vescovi non si presti opera per impedirglielo.

Ora sparso attrovandosi e senza capo in queste provincie un tanto numero di religiosi greci, la maggior parte forastieri, tutti ignoranti e senza disciplina, e tutti egualmente intolleranti della dipendenza da' prelati latini, si può facilmente concepire, che gli affetti loro siano maneggiati dal solo interesse, e che le loro direzioni per clandestine vie procedano a norma dei vescovi del rito residenti lungo il margine dell'ottomano ed austriaco confine; che perciò oltre il denaro, che si spreme dai Veneti e si tramanda agl' estranei, è ragionevole pure la congettura, che si coltivino anche delle corrispondenze meritevoli di gelosa attenzione.

In vista di questo io fui guardingo ne' scorsi giorni di non accordare ad un giovane Ungaro la richiestami licenza di aprire nel superiore contado di Zara una scuola di lingua illirica, scoperto avendo, poter esser questo un pensiero derivato da qualche prelato greco austriaco per suggerimento appunto de' callogeri del monastero di Kruppa.

Che se combinabile fosse sull'esempio appunto della Dominante di dare a questo corpo di Greci un capo

suddito di fedeltà, di probità e di dottrina, nonchè intendente della lingua illirica, il quale come capo del rito sapesse ben dirigere la disciplina, e far cognizione della idoneità de' religiosi, io sperarei che il ripiego portarebbe una vera ed accetta emenda de' motivati disordini. E crederei pure, che sotto la di lui prudente condotta, istituendosi un seminario illirico-greco in alcuna di queste città littorali, la spesa di erigerlo e mantenerlo riuscirebbe oltremodo giovevole, poichè in esso si coltivarebbero i semi della buona dottrina e morale, per formarsene sacerdoti idonei a ben dirigere le coscienze. Per lo che, migliorato il costume de' fedeli col presidio della religione, avrebbe anche il Principe migliori sudditi.

Esposti dall' umiltà mia questi devoti cenni in grazia dello zelo, che m' infervora verso il vero servizio pubblico, imploro frattanto dalla maturità di VV. EE. le provvide istruzioni, che vagliano di regola al mio contegno. Grazie.

Zara, li 26 Gennaio 1753 m. v.

Francesco Grimani, Prov. Gener.

Arch. di Stato in Venezia: *Roma expulsis* N. 73. — Le Bret. III, 478—486. — С. Д. М. 1865, 144—150.

CXXXVIII.

1754, 16. маја. Млеци.

Consultori подносе савјету десеторице своје мишљење о православној цркви у Далмацији.

Serenissimo Principe,

Illustrissimi ed Eccellentissimi S. S. Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci.

Gravissimo argomento somministra all' ubbidienza nostra la commissione, che VV. EE. c' ingiungono sopra il dispaccio dell' Eccellentissimo Signor Provveditore General in Dalmazia 26 Gennaio prossimo decorso, il quale perciò ben merita, che la maturità propria di quest' Eccelso Tribunale gli conceda i suoi seriosi pensieri.

Egli contiene due articoli. Particolare l' uno, ed è il ricorso umiliato all' EE. VV. dai sudditi di rito greco abitanti nella città di Scardona. Universale l' altro, ed

è la necessità di dare provvedimento ai gravissimi disordini, che vengono rappresentati, e che sempreppiù si avanzano rispetto a quelle suddite popolazioni, che professano il rito medesimo.

Fra questi due articoli l'EE. VV. ben tosto rileveranno, che passa una connessione e rapporto assai stretto, dal che creder dobbiamo, che l'Eccellentissimo Signor Provveditore Generale siasi mosso a mettere in riflessione pubblica gli oggetti col secondo articolo, per l'influenza che necessariamente aver devono ne' rispetti del primo.

Verso dunque questo riferendo ciò che per tradizione al medesimo Eccellentissimo Provveditor General il N. U. Rappresentante di Sebenico significò risultare rispetto alle varie vicende della chiesa greca di *Scardona* città, che patì molte variazioni per le guerre, onde si trovò sottoposta ora all'ottomano, ora al veneto impero, — accenna la rovina d'una seconda chiesa in detto luogo, che fu poscia ristaurata ed offiziata, abbandonata finalmente ed andata in rovina; narra lo studio di chi cercò in progresso riedificarla al segno, in cui trovasi col nome di „casa de' confrati del rito greco"; dice l'impedimento frapposto per ordine Generalizio alla prosecuzione, li motivi di gelosia introdotti da quel vescovo e clero latino per riguardo della fabbrica della propria cattedrale: rappresenta il numero d'anime 500 circa prive di chiesa greca, e distanti dalla più vicina greca parrocchia di due ore di cammino, onde perir possono per tal distanza molti senza il soccorso de' sacramenti.

E quì mettendosi in vista, che il riparare a tal mancanza conferir potesse ai riguardi pubblici, alla consolazione de' sudditi, al più affezionato servizio del Principe, e ad animarli al commercio, allettando anco li confinanti del rito stesso a stabilirvisi nello Stato, il che si uniformerebbe poi agli esempi d'*Ancona*, di *Trieste* e di tutte le austriache confinanti tenute, ove non si frastorna a' Greci il libero esercizio del rito loro, e s'uniformerebbe alle medesime costituzioni pontificie, le quali prescrivono, che il rito greco non s'impedisca, lo che parimente vogliono così li decreti statutarî di quest'Eccelso Consiglio e zonta, come altri dell'Eccellentissimo Senato.

Nel proposito di questa chiesa, per cui riaprire ricorrono all'EE. VV. quei sudditi di rito greco, è nostro debito di rassegnare prima in fatto quello, che ci è occorso d'imparare coll'occasione di aver dovuto rispondere, non sono ancor completi due anni, ad una commissione degli Eccellentissimi S. S. Savî per occasione di una supplica di tenor simile al presente ricorso, fatta dagli stessi sudditi Greci, aggiuntovi ciò, che con sollecito studio non abbiam ommesso d'investigare anco in presente per poter stabilire sopra fondamenti sodi le considerazioni di ragione che troveremo di dover umiliare.

Nell'anno 1713 concesse l'Eccellentissimo Signor Provveditor Generale *Carlo Pisani* ai Greci-Latini di Scardona di poter rimettere e restaurare l'antica chiesa in quella città, e di ridurla in stato d'esser ufficiata, con questo, che il parroco o cappellano, che essi prescegliessero, dovesse esser suddito, che si presentasse a quel monsignor vescovo per essere esaminato circa l'abilità e costumi per riportarne la necessaria patente in consonanza degli ordini stabiliti da quella Carica Generalizia.

Nell'anno però seguente sotto li 29 Settembre sopra le istanze prodotte da monsignor *Vidovich* eletto vescovo a quella cattedra, juspatronato pubblico, osserviamo, che l'Eccellentissimo Senato comandò al Provveditor Generale di quel tempo, che dovesse immediatamente far sospendere la continuazione di quella fabbrica, la quale veniva eretta da *scismatici*, che dovesse informarsi della positura in cui si trovava e degli oggetti pei quali veniva alzata.

Fu poscia nell'anno 1716 sotto il primo Agosto permesso al vescovo suddetto ed al popolo di rito latino della città medesima d'annotare in costituto, che non fosse lecito a' Greci di fabbricar chiese, senzacchè essi vescovo e popolo fossero ascoltati; e simile permissione fu data al successore vescovo *Tommaseo* nell'anno 1725, 7 Luglio.

Nell'anno 1733 scrisse l'Eccellentissimo Provveditor General *Zorzi Grimani* d'illustre ricordanza, sotto li 21 Luglio al Rappresentante di Sebenico *Paruta*, che impedisse agli abitanti di rito greco di Scardona, di

avanzarsi a fabbricar ivi una chiesa senza previo Sovrano assenso, e che li ammonisse a produr li fondamenti alla Carica Generalizia, pei quali pretendévano erigerla, ed altra ne scrisse alla Carica di Sebenico, che permettesse, che la fabbrica si proseguisse ad uso di casa per la fraterna de' Greci, quando non si nascondesse qualche malizioso fine, di che prender dovesse informazione; e finalmente sotto li 11 Aprile 1734 dichiarò, che se mai in quella casa, qual consentiva che si continuasse per uso della scuola di S. Nicolò, venissero celebrate messe alla greca, o fosse convertita tutta, o in parte ad uso di chiesa, liquidata la verità, dovesse essere dalle fondamenta distrutta.

Ebbe non ostante occasione monsignor *Bragadin*, ultimamente traslato a Chiozza da quella diocesi, di umiliar nell' anno 1746 sotto li 16 Settembre all' Eccellentissimo Collegio un suo divoto memoriale per impedir l' aprimento di detta chiesa come una novità, e gli fu permesso d' annotar il dì seguente un costituto, che senza esser ascoltato non fosse permessa a' Greci-Serviani l' erezione suddetta inerentemente anco alla Ducale 1714. 29 Settembre.

Commesse le informazioni all' ultimo ritornato Provveditor General, si leggono le risposte dell' Eccellentissimo Signor *Girolamo Querini* 20 Settembre 1747, il quale accenna, che per calmare le sospizioni di monsignor vescovo, quando a fronte delle pubbliche già emanate prescrizioni si dubitasse, che potesse avanzarsi l' ardire degli abitanti greci di Scardona, potrebbe bastare a di lui quiete la rinnovazione del comando una volta emanato.

Dopo non si vede altro tentativo, o ricorso di quei Greci nel proposito, se non la supplica sù motivata, che presentarono sotto li 4 Luglio 1752. Con essa 66 famiglie di Greci abitanti in quella città e distretto, rappresentate le cose già altre volte, come sopra s' è detto, esposte, dell' esistenza dell' antica chiesa greca, della rinnovazione procurata, degl' impedimenti patiti, dello stato compassionevole, in cui tante anime si trovano per questa mancanza, dei disordini, che perciò nascono, delle leggi ecclesiastiche e di quelle del Principe, che preservato vogliono il rito loro, e che li costituiscono esenti dal-

l'ingerenza dei vescovi latini; posti ancora in vista gli esempi di principi vicini, e li beneficî così spirituali, che politici ed economici, che dal provvedimento implorato deriverebbero, — supplicarono di poter restituire al debito culto l'antica chiesa greca, onde secondo i riti loro potessero celebrare i divini misteri, eleggersi secondo la disciplina della chiesa greca un sacerdote ufficiatore suddito, da esser per la cattolicità e sufficienza esaminato ed approvato da un vescovo del rito loro, quando piacesse al Senato di concederlo, e frattanto da altra figura, che venisse riconosciuta idonea e dotta della disciplina e riti greci.

Sul contenuto di questo memoriale furono dall'ubbidienza nostra rassegnate prontamente le informazioni, alle quali, mostrando quanto ragionevole fosse di consolar quella numerosa popolazione coll'aprimento d'una chiesa cattolica da ufficiarsi da cattolico ministro, secondo il rito greco, non tacemmo però trovarsi in opposizione e il decreto sù enunciato 1714 e li replicati costituti dei vescovi e popolo di Scardona per essere su di ciò ascoltati.

Questo ultimo ricorso pende tuttavia, senzacchè la sapienza del Senato Eccellentissimo preso abbia alcuna deliberazione su del medesimo, sebbene la legge 1703. 10 Gennaio ed altre precedenti al medesimo gli attribuiscano tal podestà.

Rappresentato fin quì in fatto il principio, il progresso e lo stato di questo negozio, è cosa necessaria, che per lume della materia investighiamo i motivi, pei quali dopo tanto movimento e sì fervide istanze, quella misera gente non abbia ella mai potuto conseguire l'intento, che è vestito di tanti oggetti di pietà, di polizia, di economia e di vantaggio, così pubblico come privato.

E quanto dobbiamo, com'è debito strettissimo della nostra fedeltà, esporre il vero senza inganno, questo motivo si rende molto manifesto. Egli fu il dubbio, che ebbe il vescovo di Scardona, che aprendosi in quella città una chiesa di rito greco, fosse per ufficiarsi da sacerdoti scismatici di credenza difforme dalla cattolica.

Che sia così: allorquando nel 1713 l'Eccellentissimo General *Pisani* concesse ai Greci di Scardona di far rimettere la chiesa, supponendoli *Greci-Latini*, cioè

uniti nella comunione dei Latini, l'opposizione che fece monsignor *Vidovich* allora vescovo, fu, che quei Greci non fossero veramente tali, ma *Greci-Scismatici;* ed il decreto dell'Eccellentissimo Senato 1714 inibitivo chiaramente parla, che i Greci, che stavano alzandola, fossero *scismatici.* Questo stesso motivo indusse nel 1716 il vescovo stesso ed il popolo a dimandar, che senza essere ascoltati, non fosse permesso ai Greci d'eriger chiesa, e questo stesso a dir breve fu il motivo di tanti successivi sù riferiti impedimenti Generalizi e dell'impedimento dell'ultimo vescovo monsignor *Bragadin;* e se non è temerità il supporlo, è ciò, che forse ritarda sul giacente ultimo memoriale 4 Luglio 1752 le deliberazioni dell'Eccellentissimo Senato.

Di fatto l'aver i Greci in quest'ultimo memoriale dimandato di poter aver nella chiesa da aprirsi in Scardona un sacerdote da esser riconosciuto o da vescovo proprio, o da altra figura idonea e dotta dei riti e discipline dei Greci, e per conseguenza indipendente dall'ordinario latino, deve metter in giusta attenzione non meno quel prelato, che la pubblica maturità per voler conoscere senza equivoci lo spirito e l'intenzione della dimanda, onde prendere in materia così delicata una deliberazione sicura, e che non dia nè ai Greci, nè ai Latini argomento d'aggravio e di confusione, tantoppiù, che è presso un mezzo secolo, che tutti gli Eccellentissimi S. S. Provveditori Generali in quella provincia ed altri pubblici Rappresentanti continuamente nelle loro relazioni, e nei loro dispacci non lasciano di rappresentare li errori gravissimi e *le eresie*, seminate in parte dalla malizia dei callogeri e di altri esseri ufficiatori greci, che vi si intrudono, e fomentata da una deplorabile ignoranza, che regna in quei popoli, di che ampla menzione fa pure presentemente nell'articolo secondo del suo benemerito dispaccio a VV. EE. l'Eccellentissimo Signor Provveditor General *Grimani.*

Per rischiarazione di questo punto, in cui consiste il nerbo della difficoltà, e che possiamo dubitare se sia ancor stato nel lume suo esposto alla sapienza del Principe, convien ripigliar la cosa da più alti principî.

Gli abitanti *di rito greco-cattolico*, che in più tempi s'introdussero nella Dalmazia, paese senza contesa sotto-

posto nello spirituale al patriarcato romano, come è chiaro per il VI canone del concilio niceno primo, non è da mettersi in dubbio, che per l'esercizio della religione anco nel loro rito devono di ragion comune dipendere dalli prelati latini, nelle diocesi dei quali vennero a stabilirsi, perchè si fecero coll'incolato anch'essi pecore del loro ovile, e loro propri diocesani, dovendo non ostante esser mantenuti nelli riti e cerimonie loro greche, perchè la diversità del rito e delle cerimonie non è quella, che separi tra se i cristiani, ma la diversità del dogma e della credenza solamente, in quella guisa, che qualunque colonia di cattolici latini, che fosse passata a stabilirsi in diocesi cattoliche di vescovi greci dipender dovrebbe di ragion comune nelle cose spirituali dai vescovi greci-cattolici, nelle diocesi dei quali si stabilissero, salvo sempre il loro rito latino.

È cosa indubitata dunque, che di ragion comune ogni Greco, *che sia vero cattolico* ed *abbia comunione colla chiesa latina*, trovandosi in diocesi dei vescovi latini della Dalmazia, è tenuto riconoscere per superiore nelle cose spirituali e divine il vescovo latino del luogo, ritenendo però sempre il proprio rito; e nelle chiese, o sopra gli altari alzati, o deputati a celebrarsi gli uffici sacri secondo il loro rito, non possono celebrarsi i divini uffici, nè i loro ministri ed ufficiatori possono ricever il sacro, o amministrar le cose spirituali ed i sacramenti, senza le dimissorie e patenti rispettivamente di esso vescovo latino suo diocesano, se non è per bolla speciale del romano pontefice, supremo pastore delle diocesi latine, fatto esente taluno, o tutta la nazione dal vescovo diocesano premesso.

Per questo, allorchè la nazione dei Greci stabilita in questa dominante eresse chiesa propria, che è quella di S. Giorgio, perchè potesse aprirsi esente nelle cose spirituali dal diocesano di Venezia, fu necessario, che papa Leone X concedesse loro l'esenzione contenuta nel breve 3 Giugno 1514, e la dichiarasse sottoposta immediatamente alla Santa Sede.

E lo stesso Leone per la ragion medesima, nel 1521. 18 Maggio concesse universalmente alla nazione greca, che i vescovi latini nelle diocesi dei quali si trovassero abitanti greci, non dovessero ingerirsi

nell'esercitar essi giurisdizione sopra li medesimi, ma che dovessero commetterla ad un loro vicario di rito greco, e perito della greca disciplina; ed il simile fece Clemente settimo, e di poi Paolo terzo. Dal che si deducono manifestamente due cose: la prima, che senza tale esenzione li Greci abitanti nelle diocesi latine erano di ragion comune sottoposti alla giurisdizione dei vescovi latini, e pecore del loro ovile, salvo il rito loro; l'altra, che queste bolle li esentarono *dalla sola personal giurisdizione* dei vescovi latini, *non già dalla reale*, la quale però erano costretti di esercitar per mezzo di un vicario loro greco di nazione, grato ai propri nazionali, e perito della lor disciplina da deputarsi da detti vescovi.

Ma questo provvedimento di Leone, Clemente e Paolo pontefici è ben certo, che non avendo in progresso avuto buon successo, perchè con questo pretesto s'involsero i Greci in molte eresie e false opinioni, papa Pio IV rivocò espressamente le bolle dei suddetti pontefici, ed ogn'altra simile dei suoi precessori, e dichiarò li Greci tutti universalmente commoranti nelle diocesi latine sottoposti spiritualmente agli ordinarî latini come prima, lo che è chiaro doversi intendere dei Greci, che non avevano brevi di special esenzione, come questi della chiesa di S. Giorgio di Venezia, e di quei soli, che volevano tener la comunione della chiesa cattolica anco nel rito loro; mentre dei scismatici, e degli involuti in eresie, il pontefice non poteva parlare, secondo il detto di S. Paolo: *quid enim mihi de iis qui foris sunt iudicare?* (I. Corinth. 5, 12). La bolla rivocatoria di papa Pio è data li 16 Febbraro 1564, ed è la *74* di questo pontefice.

Quindi fu, che nella Dalmazia coperta tutta da diocesi di vescovi latini, quegli abitanti Greci-Cattolici furono sempre dopo colle loro parrocchie sottoposti secondo il jus comune nello spirituale ai rispettivi ordinarî latini; e però si leggono tante Ducali di questo Eccelso Consiglio e dell'Eccellentissimo Senato, e le perpetue terminazioni di tutti gli Eccellentissimi Provveditori Generali, che *cominciando dal 1686* e fino a questi ultimi anni continuando, ora commettono di vendicar le ricredenze scandalose dei Greci di riconoscere quei prelati, ora prescrivono ordinazioni per il retto spiritual governo e giurisdizione di essi vescovi sopra

le chiese e sacerdoti di rito greco, ora commettono ai vescovi medesimi la vigilanza per l'esecuzione de' provvedimenti ordinati con pubblica autorità nel proposito, cosicchè è indubitata cosa, che lo stato presente delle cose è: che sopra *i Greci-Cattolici* sparsi ed abitanti nella Dalmazia e le chiese loro, e sopra gli ufficiatori, presiedono coll'autorità loro ordinaria li vescovi latini delle rispettive diocesi, e che di ragione i chierici greci non possono ricever il sacro senza le loro dimissorie, nè amministrar sacramenti ai diocesani greci senza la loro approvazione e patenti.

Da tutto questo discorso, che abbiam riputato indispensabile per condurci ad una conclusione ragionata e certa nella soggetta materia dell'erezione, ossia riaprimento implorato dai Greci di Scardona di una chiesa di loro rito in quella città, si deduce con evidenza, che quando la chiesa voglia erigersi cattolica per celebrarvi in essa uffici bensì secondo il rito greco, ma rito cattolico (perchè negli stati della Serenissima Republica sottoposti al patriarcato romano non è per anco mai stato tollerato esercizio pubblico di rito scismatico, o di altro culto, che cattolico) è necessario nello stato delle cose presenti, che sia eretta e sottoposta nello spirituale al vescovo latino locale, e che gli ufficiatori per la giurisdizione spirituale circa l'amministrazione dei sacramenti prendano le facoltà e le patenti da lui.

Di fatto queste furono le condizioni colle quali nell'anno 1713, come sopra s'è detto, il Provveditore Generale *Pisani* concesse, che potessero li Greci rifabbricare in Scardona la chiesa, di cui ora scriviamo; ma siccome si scoprì allora, e dopo si è viepiù conosciuto, che li Greci da tanto tempo ricorrenti, per rialzar questa chiesa, nè vogliono dipendere dal vescovo, come per ragion canonica, e per volere costante del Principe, e per uso continuato sono tenuti, nè vogliono, che gli ufficiatori siano riconosciuti ed approvati da detto vescovo, così crediamo d'aver molto evidentemente dimostrato, qual sia la vera causa e il motivo, che dalla prudenza e religion pubblica non è stata mai per anco tal loro petizione esaudita.

Trovandosi dunque questo negozio in tal situazione, che la chiesa che si vuol aprire non si vuol che dipenda

dal vescovo latino, lo che nello stato presente delle cose può farla unicamente riconoscer cattolica; e non essendosi mai per anco determinata la pubblica autorità a tollerare, che si apra scismatica, nè per uso di scismatici, perchè in questo dominio ne' luoghi sottoposti al patriarcato romano nelle chiese non si tollera altro culto pubblico, che cattolico; meno ha creduto la sapienza del Principe di dover prescindere e lasciar correre un esercizio indistinto, ovvero equivoco, senzacchè sia dichiarata manifestamente la sua qualità, mentre questo è ciò che senza gravissimo danno e pericolo della religione non può farsi da alcun cattolico Principe. Perocchè tenendosi tra popoli per certo, che nella Dalmazia niun altro libero esercizio di religione si tollera fin ora da Vostra Serenità nelle chiese, fuor che il cattolico, quando senza voler dichiarare, che si tollererà anco il scismatico, si lasciasse correre in qualche chiesa un esercizio di religione, prescindendosi dal conoscere la sua qualità, questo sarebbe un indurre in manifesto scandalo il popolo ignorante, ed un esporlo a creder cattolico ciò, che è scismatico per la fiducia, in cui è, che nelle chiese dalmatine non si tollera altro esercizio, che il cattolico; e così correrebbero manifesto rischio di restar pervertiti anche coloro, che fossero per altro risoluti di professar il dogma cattolico, lo che sarebbe male incomparabilmente più grave di quel che fosse il tollerare, come fan altri Principi, allorchè necessità e ragion di governo lo ricerchi, l'esercizio dichiarato di una religione diversa dalla cattolica, onde niuno resti ingannato, e non prenda errore nell'ascoltar nelle chiese il dogma e nel ricevere i misteri della religione.

Dilucidato fin quì l'articolo, che riguarda l'erezion della chiesa greca di Scardona, dobbiamo brevemente quanto è possibile rappresentare all'EE. VV. ciò che concerne l'altro articolo del provvedimento necessario da darsi generalmente alle cose della nazion greca in Dalmazia; onde la maturità loro comprenda quanta influenza e connessione questo secondo ha col primo sù diffusamente dichiarato articolo.

A fronte di tutti li forti provvedimenti del diritto canonico, delle costituzioni dei sommi pontefici, delle sollecitudini de' prelati latini, delli decreti sovrani

dell'Eccellentissimo Senato, e di quest'Eccelso Consiglio, dei quali tante rispettabili terminazioni degli Eccellentissimi Provveditori Generali hanno prescritta l'esecuzione, è avvenuto, che mischiatesi in tempi delle varie guerre occorse nella provincia della Dalmazia quantità di famiglie greche *di rito serviano*, le quali trovansi involti in gravissimi errori, opposti non solo al rito dei Greci-Cattolici, ma alla stessa loro credenza ed al dogma, che da questi si professa, *la massima parte dei Greci abitanti in quella provincia è caduta nello scisma*, per lo che *la chiesa romana* e li prelati latini, a' quali non è dubbio che appartiene il giudicare, *li tiene per eretici*, *e separati dalla sua comunione*.

Questi, per quanto da molteplici dispacci in più tempi pervenuti all'Eccellentissimo Senato da quasi tutti gli Eccellentissimi Provveditori Generali e Sindaci Inquisitori in quella provincia è stato uniformemente esposto, hanno istillata in quasi tutta la nazione greca una tal avversione ai prelati latini, ed un abborimento così radicato alla loro superiorità, che da lunghissimi anni non è possibile nè con modi blandi, nè con forti provvedimenti di ridurli a volerli riconoscere, ed è avvenuto anzi quel che l'esperienza di tutti i secoli ha fatto conoscere esser verissimo, che il voler far forza agli uomini in materia di religione non ha servito se non a far degl'ipocriti, o a farla più presto, e con più risoluzione abbandonare, e piucchè a farla rispettare, ha conferito a farle concepir avversione.

Si è perciò veduto, che non hanno avuto abbastanza ritegno le pubbliche leggi per divertire, che quelle popolazioni non introducessero ufficiatori di esteri stati e di paesi infetti nel dogma, callogeri la maggior parte pertinacissimi e nemici giurati dei vescovi latini. Questi callogeri istillando semprepiù negli animi del rude e feroce volgo sentimenti di ricredenza alla soggezione dovuta ai legittimi superiori latini, li hanno indotti fino a cercar d'introdurre prelati scismatici nei pubblici confini, consacrati, ed aventi missione da scismatici patriarchi soggetti al Gran Signore, come avenne circa l'anno 1719, in cui si pretese d'intrudere un certo callogero di nome *Stefano Gliubibratich,* ed ultimamente papà *Simon Conzarevich,* emissarî del scismatico patriarca di

Pech, contro dei quali insorti li vescovi della provincia, e prodottesi esposizioni e rimostranze all' Eccellentissimo Senato dal sommo pontefice, la maturità di quel Consiglio, mossa non meno da oggetti di religione, che da riguardi di Stato, e di carità pur anche verso i sudditi, che venivano espilati dalle scorrerie, piuttostocchè dalle visite di tali missionarî, stimò di dover comandare, che fossero fatti allontanar dal pubblico confine.

Tanti disordini, ed altri nulla inferiori, che per brevità tralasciamo, ma che comprender si possono derivati da questi compassionevoli principî, aggiuntavi spesse volte la durezza di alcuni vescovi latini, che spingevano oltre il dovere il loro zelo, quali sono molto bene ricapitati ed esposti nel dispaccio prudente e zelantissimo dell' attual Provveditor General Eccellentissimo *Grimani*, mossero in più tempi la provvidenza dell' Eccellentissimo Senato a pensar seriamente di dar qualche governo a quella greca popolazione, che aveva scossa la dipendenza dei vescovi predetti latini, alla soggezione dei quali nella situazione presente delle cose non è da poter sperarsi di ridurla.

Fu pertanto nell' anno 1722 sotto li 11 Aprile preso di dare ai Greci-Serviani un vescovo del loro rito, e fu relativamente ordinato agli Eccellentissimi Provveditori Generali di nominar quattro religiosi sudditi per doversi in conformità delle leggi passar all' elezione del più idoneo per preporlo alli medesimi in vescovo nei siti pertinenti alla giurisdizione del patriarcato di Servia; ma questo decreto restò inoperoso, sì perchè nella Dalmazia veneta non vi è luogo, che sia sottoposto al detto patriarcato, e l' asserirlo porterebbe seco conseguenze gravissime; sì perchè ebbero ricorso al Principe i vescovi dalmatini, e furono rinnovate le rimostranze del sommo pontefice; onde l' idea fu allora posta in silenzio.

Simile deliberazione fu presa l' anno 1736 sotto li 28 Luglio, ordinandosi al Provveditor Generale di nominare al Senato li quattro religiosi sudditi di quel rito, ma replicatesi dai prelati latini pur allora più vigorosamente le preghiere al Principe, e rappresentatesi le conseguenze di un tal passo, sotto li 8 Ottobre susseguente restò sospesa l' esecuzione, e la materia si fece di sublime ispezione.

Convien che rappresentiamo, onde procedette originalmente l'incagliamento alle due volte decretata provvisione di dar il vescovo greco indipendente dai Latini agli abitanti greci della Dalmazia, a fronte di tanti ricorsi e di tanti disordini, che, per l' arrogatasi indipendenza dai latini diocesani, ogni giorno maggiormente crescevano; ed è ben chiaro, che derivò sempre dalla radice stessa, per cui agli abitanti di Scardona non fu concesso di eriger la chiesa.

Il dubbio, se questo vescovo e capo esser dovesse cattolico, ovvero scismatico, se dovesse aver la comunione colla chiesa romana, ovvero fosse da tollerarlo separato dalla medesima, fu lo scoglio, in cui urtarono sempre tutti i consigli; onde, o non potè esser stabile, o non si ridusse ad effetto, qualunque presa deliberazione in questo proposito.

Le cose sono tuttavia in questa deplorabile situazione, anzi sono avanzate a tal grado, che la cosa pubblica può essere esposta ad evidenti pericoli ed a certissimo danno, quando la provvidenza del Principe non accorra ad un certo e sollecito riparo.

Sarebbe superflua cosa, che alla maturità di questo Eccelso Consiglio volessimo noi mettere in riflessione gli oggetti, che ricercano, che finalmente si devenga a tale provvedimento dopo massimamente, che tanti benemeriti cittadini gli hanno coi loro dispacci e con loro ragionate diligentissime scritture rappresentati; ma debito di fedeltà e di coscienza ci costringe ad umilmente dire, che ogni ulterior dilazione può essere congiunta con manifesto pericolo.

L'Eccellentissimo Signor Provveditor General *Grimani* nel suo spesso lodato dispaccio propone gli esempi d'Ancona, di Trieste e di tutte le austriache confinanti tenute, nelle quali li Greci hanno capo proprio, e libero esercizio del loro rito; e questo cenno ci anima appunto ad inculcarne viepiù la necessità, ma in uno stesso tempo ci obbliga ad adittare, che il provvedimento non potrà mai rendersi utile, ma bensì diverrà perniciosissimo, quando chiaramente non venga determinato qual dei due esempi abbia a seguirsi, se quello cioè di Trieste e delle altre tenute austriache, ovvero quello di Ancona. Imperocchè se si voglia, o sia necessità di seguire il primo,

convien determinarsi, come ha fatto per ragioni di governo l'Imperatrice Regina col suo diploma 20 Febbraio 1751, a tollerare l'aprimento di chiese scismatiche, cioè non unite colla romana, ed ufficiatori discordi non solo nel rito, ma nel dogma ancora dalla chiesa latina, e quindi per conseguenza il capo, che vien suggerito da preporsi a quelle greche popolazioni, sarà non conforme anch'egli nella credenza colla chiesa medesima, lo che sarà tollerare esercizio libero e pubblico di religion scismatica. Se poi voglia seguirsi l'esempio d'Ancona, il capo da proporsi ai Greci medesimi convien, come colà si osserva, prenderlo dal rito greco, che sia conforme nel dogma ed unito alla chiesa latina; e per ciò poter canonicamente fare, e perchè aver possa podestà di giurisdizione sopra i Greci delle diocesi di Dalmazia indipendentemente dai prelati latini, convien che l'autorità s'impetri dal sommo pontefice, il quale in uno stesso tempo colla suprema podestà sua ecclesiastica esenti li popoli di rito greco, esistenti nelle diocesi predette, dalla dipendenza, a cui di ragione sono tenuti verso quei prelati diocesani, cercando con tal mezzo blandamente ed a poco a poco di ridurre all'ovile di Cristo quel gregge indisciplinato e smarrito.

A qual dei due esempi convenisse nella presente situazion delle cose piuttosto appigliarsi, nè è della nostra tenuità il dir parere, nè l'argomento della commissione presente lo comporta: il Principe può aver ragioni, che meritamente lo muovano a dissimular, che si segua l'uno, ed a procurar che si imiti l'altro.

Il saper quali siano queste ragioni dipende da cognizioni di fatto, che forse fin ora non si son prese, o esaminate: dipende nulla meno da consigli da prendersi colle viste di ragion di governo, di prudenza e di oggetti di pietà e di religione ancora, le quali due virtù nei casi estremi, ed ove ogni altro rimedio si conosca inefficace, permettono, che possa tollerarsi un male, per evitarne un maggiore.

Da queste cognizioni e consigli dipendono istessamente i modi, le circostanze del tempo e del luogo di venir al necessario provvedimento, e dipende per fine il depurare, se li suggerimenti savissimi proposti dall'Eccellentissimo Signor Provveditore Generale *Grimani* sieno

sufficienti per conseguire il di lui prudente intendimento, o abbiano bisogno d'essere accompagnati da altre circospezioni e cautele.

Da quanto però si è rappresentato riverentemente sopra, venendo a breve conclusione dopo la troppo lunga esposizione, a cui abbian creduto dover discendere per il servizio vero di Vostra Serenità, diciamo:

1. Che circa la chiesa di Scardona, quando l'EE. VV. conoscano concorrere motivi di dover imminentemente permettere l'implorato aprimento, nello stato presente delle cose, dovrebbe per ogni ragione aprirsi *greco-cattolica,* sottoposta alla spirituale giurisdizione del vescovo latino, e con ufficiatore da lui riconosciuto ed autorizzato, salvo il proprio rito, per l'amministrazione dei sacramenti; al che non può, stanti le cose come stanno, aver ragione di resistere il vescovo stesso, nè la popolazione latina, nè ha jus di ricredere la supplicante nazion greca.

2. Che questa provvisione dovrebbe durare fintanto, che dal Principe venga deliberato circa il provvedimento generale da darsi a tutta la greca popolazione serviana, sparsa per la Dalmazia in quel modo, che verrà deliberato.

3. Finalmente, che ogni buona ragion ricerca, che non si differisca il provvedimento prefato, ma si dia nei modi e coi riguardi, che gli oggetti sopra esposti lo esigono.

Quanto obbedendo all'ossequiata commissione abbiamo studiato con tutta umiltà di riferire, lo sottoponiamo con riverenza eguale alle sempre mature deliberazioni dell'EE. VV. Grazie.

1754, 16 Maggio.

Umilissimi devotissimi servitori

Triffon Vrachien, Consultor.

Antonio di Montegnaco, Consultor estraordinario.

Archivio di Stato in Venezia: *Roma expulsis* N. 73. — Le Bret, III, 453—473. — С. Д. М. 1865, 150—155. 1866, 150—159.

CXXXIX.

1754, 30. јула. Млеци.

Дукал, којим се потврђује пређашњи дукал 1739. године о слободи православне вјероисповјести.

Franciscus Lauretanus, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Francisco Grimano, Provisori Nostro Generali Dalmatiae et Albaniae, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Ha presentato al Tribunale dei Capi del Consiglio dei Dieci *Spiridion Ruggeri qm. Lorenzo*, come procuratore della nazione greca il memoriale, [1] che a vostro lume vi rimettiamo annesso in copia. Conformandosi il Tribunale medesimo alle massime dei progenitori Nostri, che ai Greci sudditi sia mantenuto ed osservato il loro rito in tutti i luoghi dello stato Nostro, trova per tutto ciò della prudenza sua, che abbino a riportare esecuzione le Ducali dei Predecessori nostri 13 Luglio 1739, che tratte dall' autentiche vi restano rimesse, annesse in copia.

[1] Ово је тај *Руђеров* меморијал: „Поштовања достојне намјере пресвјетлога Савјета десеторице у корист грчког богослужења, тако су милостиво разјашњене у декретима 1641. и 1739. год., да би многобројни становници, који се држе тог богослужења, могли се сматрати много задовољни, када би се они декрети испуњавали. Али латинско свештенство, које је иначе учено и побожно, премашило је можда из превелике ревности границе надзирања, које су им повјерене над Грцима, који својега поглавице немају, и чине такве ствари, које се ни у папским булама не одобравају, јер је узнемирено грчко свештенство посјетама цркава њихових, и испитима њихових свештеника, који су приморани да ишту у канцеларијама епископскима дотичне свједоџбе; и ово је сада побудило у народу нову жељу, да се извршују милостиви декрети, јер народ не може да трпи, да се у његове вјерске ствари уплећу људи друге вјероисповјести. Народ би желио да се уклоне сваке новштине новим објављењем и потврђењем пређашњих декрета, те се ради тога обраћа В. П. кроз мене Спиридона Руђера и моли познату Вашу правичност, да односне мудре наредбе буду издане, које су сагласне са папским булама и постојећим законима, те да се према грчким црквама и свештенству поступа у напријед на начин, који би се бар сносити могао.“ (Le Bret. 3, 502—503. — С. Д. М. 1867, 140).

In conformità delle stesse Ducali rilascierà lo zelo vostro quei eccitamenti ed ordini, che colla vostra prudenza e saviezza rinvenirete necessari per l'osservanza ed esecuzione di quanto ingiungono le predette Ducali, e tanto più, quando trattasi di confermare viepiù alla pubblica divozione, anche per riguardo di commercio, una nazione così prediletta e benemerita.

Datae in Nostro Ducali Palatio, die 30 Julii 1754.
Ш. Ц. А. — С. Ц. А.

CXL.

1754, 24. августа. Млеци.

Млетачка влада одобрава, да се отвори православни храм у Скрадину, и уједно тражи мишљење далматинског проведитора о разним питањима православнога народа у Далмацији.

Al Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Essendo stato con decreto del Consiglio dei Dieci dei 9 Agosto comunicato a questo Consiglio il Vostro utile e benemerito, e da Noi molto aggradito dispaccio del 26 Gennaio 1753 sul contenuto del ricorso prodotto al Tribunale dei Capi del Consiglio dei Dieci dai sudditi di rito greco, abitanti nella città di Scardona, nel quale l'opinione Vostra si contiene sopra le cose da farsi, relativamente al riaprimento di quella chiesa, come pure nel predetto Vostro dispaccio sta espresso altro cenno, indicante il Vostro modo di pensare, che confacente fosse al bene di quella provincia, di dare alla medesima un capo suddito di probità, di fedeltà e di dottrina, intendente della lingua illirica, il quale come capo del rito sapesse ben dirigere la disciplina, e far cognizione dell'idoneità de' religiosi. Devenendo il Senato a spiegarvi la propria intenzione sopra questi due punti: riguardo al primo della chiesa di Scardona vi diciamo, che a consolazione di quei numerosi sudditi, che nella sola città di Scardona, e nelle altre due ville Velicaglava e Soncovich adiacenti, ascendono al numero di 500 in circa, acconsente il Senato, che si riapra al culto ed ufficiatura pubblica la detta chiesa di Scardona

con li metodi, regole, decreti e consuetudini, che sono ufficiate le altre *di rito greco cattolico* in cotesta provincia, sopra di che darete gli ordini, perchè sia eseguito in conformità a questa Nostra determinata intenzione sopra questo punto.

Riguardo poi l'altro articolo, che riguarda il capo, che Voi suggerite, che dar si potrebbe a cotesti sudditi di rito greco, vi diciamo, che con grave risentimento dell'animo suo intende il Senato i disordini, che affliggono cotesta provincia in una materia cotanto esenziale, com'è quella della religione, sentendo, che la maggior parte dei parrochi greci siano esteri, ed affatto spogli di qualunque dottrina, e ch'esteri siano pure i callogeri delli quattro conventi da Voi nominati, il che è contrario alle massime statutarie d'ogni ben regolato governo, e particolarmente della Republica Nostra, e che da ciò ne nascono i gravi inconvenienti da Voi con zelo e con benemeritata diligenza enunciati.

Sentesi pure con dispiacere, che i vescovi latini affettano d'esercitare con troppo rigore la loro autorità, avendo anche ottenuto dai pubblici Rappresentanti, che corretti vengono con arresti e castigati con prigione e con catene quei callogeri e papà, che recedessero di assoggettarsi all'esame e di ammettere le loro visite nelle chiese. Per rimediare ai quali disordini, come il Senato vi accorda laude pienissima per li studi, che da Voi s'impiegano nell'esame di questo grave negozio, e come egli si trova in genere disposto e persuaso di dare possibilmente contentamento a cotesti amatissimi sudditi Nostri di rito greco, commoranti nella Dalmazia, così, prima di devenire il Senato ad alcuna positiva deliberazione ricerca sopra varî punti il Vostro accreditato parere, e le Vostre utili informazioni che da Noi si tengono in pienissimo grado.

Prima ci direte, se vi siano nella provincia di Dalmazia ed Albania, o altrove, persone suddite e pratiche della lingua illirica, e ch'avessero le qualità da Voi enunciate per reggere ad un tal peso.

In secondo luogo poi, se questo capo dovesse esser vescovo o pure altra figura; se, posto che crediate che aver debba egli il carattere vescovile, debba esso esercitare la sua spirituale amministrazione sopra tutta la

provincia della Dalmazia ed Albania, soggetta al Dominio Nostro, oppure, se solo di una parte della medesima, come aveva stabilito il decreto 1722. 11 Aprile.

Aggiungerete inoltre, se adattabile fosse al bene di quella provincia il metodo, che si è tenuto per più di un secolo dai maggiori Nostri per tutte le chiese greche dello Stato nei paesi, dove non erano vescovi di rito greco, sopra delle quali esercitava giurisdizione il vicario patriarcale del patriarca di Costantinopoli, ossia esarca e arcivescovo di Filadelfia, che aveva la sua residenza ordinaria in Venezia, istituito con bolle ricercate espressamente per commissione Nostra a quel patriarca dai baili alla Porta Ottomana, e viste, e licenziate in Collegio, come dalla copia delle stesse, che vi si accompagna, chiaramente apparisce.

Sopra le quali cose tutte non solo ci direte Voi il Vostro parere, ma vi diamo anco facoltà di prendere nei modi, che giudicaste più opportuni, tutti i possibili lumi ed informazioni sopra ogni articolo di questa materia, il tutto a lume delle pubbliche deliberazioni.

Rifletterete ancora, se questo vescovo, o altro capo, che si elegesse, e che formasse la sua residenza in Dalmazia, prender forse potesse troppa superiorità sopra i popoli, offensiva ai riguardi del Principato, e della tranquillità della provincia.

Ci manderete ancora la nota ed il numero di tutte le chiese greche, ch' esistono in Dalmazia, territorio per territorio; poi ragguaglierete il dettaglio possibilmente circonstanziato dei mali, che li affliggono in materia di religione, e sopra quali è obbligata la carità e coscienza del Principe d' adattarvi possibilmente gli opportuni rimedî.

Ci informerete ancora, se è vero quello, che universalmente si dice, che un gran numero di Greci di cotesta provincia siasi trasportato altrove, e se ragion persuada che un così grave inconveniente sia per continuare, ed aumentarsi.

Cura Vostra sarà poi di tenere li vescovi latini nella necessaria moderazione, onde non si usino da parte loro violenze contrarie agli instituti della nostra santa religione, e dell' indole dolce del Nostro Governo.

Il Senato, il quale avendo sempre, ed in questo ed in tutti gli altri incontri del suo servizio, avuto prove certe dell'accuratezza e desterità Vostra, confida anche su tal rilevante argomento ritraere, a norma di quanto vi si prescrive, non diverse dal passato, le Vostre attente benemerite applicazioni con cautezza, e con quella sollecitudine, che l'importanza del negozio può permettere.

E da mo' sia commesso ai Riformatori dello studio di Padova relativamente alle commissioni recentemente impartitegli, di sollecitare le attese informazioni loro intorno le persone, che giudicassero più atte per prudenza, dottrina e fede a sostenere li due posti di teologo e consultore, vacanti per la giubilazione accordata al padre maestro *Celotti*, onde potersi devenire dentro il venturo mese dalla pubblica autorità alla scelta di quelle, che saranno riputate più conferenti ai riguardi del servizio Nostro, e coll'oggetto ancora di dare a chi sarà scelto sopra questa materia quelle commissioni, che si crederanno opportune.

1754. 24 Agosto. In Pregadi.

А. З. Е. бр. 307. — З. Ц. А. — С. Ц. А. — Le Bret. I, 253—257. — С. Д. М. 1869, 135—138.

CXLI.

1754, 22. октобра. Сплет.

Далматински проведитор Гримани саопштава православним Скрадињанима дозволу да могу отворити свој храм, и да се уреди црквена општина у Скрадину.

Illustrissimo Signore, Signore Osservandissimo.

Con divoto fervore si è prodotto a questa Carica *D. Gioachino Zarcovich*, capo degli abitanti di rito greco in Scardona, instando il rilascio degli ordini opportuni e necessarii pel riaprimento della chiesa greca in detta città, giusta gli assensi dell'Eccellentissimo Senato, espressi nelle Ducali 24 Agosto decorso alla Carica stessa dirette. Dopo di aver io pertanto applicato con particolare studio a raccogliere e compilare nell'occlusa terminazione le regole e metodi per l'ufficiatura della chiesa stessa, la trasmetto a Vossignoria Illustrissima

per lume ed esecuzione, sicchè si compiaccia mandar ad effetto il pronto riaprimento della medesima, accudendo pure collo zelo e prudenza propria a porre e conservare in buona e quieta osservanza tutte le cose prescritte; e quindi restino consolati i predetti fedeli ed amatissimi sudditi, non meno che il prenominato Zarcovich, benemerito per l'attenzione che ha di veder ripigliata in onore del Signor Iddio la pubblica ufficiatura del rito greco nella detta chiesa. E le bacio affettuosamente le mani.

Spalato, 22 Ottobre 1754.

Francesco Grimani, Provveditore Generale.

All'Illustrissimo Signor *Pietro Alvise Diedo*, Conte e Capitano di Sebenico.

Segue la copia della terminazione.

Noi Francesco Grimani per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

A consolazione dei sudditi di rito greco, che abitano nella città di Scardona e nelle contigue ville di Velica Glava e Soncovich, avendo l'Eccellentissimo Senato con le recenti Ducali 24 Agosto permesso, che si riapra al culto ed ufficiatura pubblica la chiesa greca esistente nella città suddetta, e ciò coi metodi, regole, decreti e consuetudini, cui sono ufficiate le altre di rito greco cattolico in provincia, è derivata alla Carica Nostra la commissione di mandare ad effetto la suddetta Pubblica volontà.

Ricercate pertanto da Noi le più distinte informazioni del sistema delle chiese greche, che con approvata edificazione si ufficiano in Zara, Sebenico e Lesina, e pervenuteci queste col mezzo delle zelanti lettere dei N.N. U.U. Rappresentanti di esse città, ci siamo posti con accuratissimo studio a riandar parimenti le deliberazioni dell'Eccellentissimo Senato e dell'Eccellentissimo Consiglio dei X, nonchè le molte terminazioni degli Eccellentissimi Provveditori Generali in vari tempi emanate su tal proposito. Che però coll'autorità del Generalato Nostro ed in vigor delle presenti terminiamo:

Che debbasi immediatamente riaprire in Scardona la chiesa greca col titolo del glorioso S. Spiridione,

concedendo Noi libera facoltà a quei fedeli di poter adornarla così dentro chè fuori ad onor del Signor Iddio, e provvederla di tutto ciò, che occorresse alle costumanze del rito loro.

Che possa esservi fabbricato un campanile, come lo è anche nelle suddette chiese di Zara, Sebenico e Lesina per adattarvi le campane oppure collocarle in altro sito, ove presentemente portasse il conto; e così pure possa venir costruito il cimitero nei luoghi contigui alla chiesa stessa già acquistati dai suddetti Greci, e farvi le sepolture pei defunti, osservata in ciò la terminazione dell'Eccellentissimo Predecessore Nostro Dolfin 1695, 7 Giugno, esecutiva ai decreti dell'Eccellentissimo Senato.

Che in detta chiesa possano liberamente e pubblicamente esser celebrate tutte l'ecclesiastiche funzioni del rito predetto a tenor delle bolle di Leone X 1521. 18 Maggio, Clemente VIII 1526. 26 Marzo e Paolo III 1540. 8 Marzo, nonchè dei pubblici decreti, particolarmente 1641. 11 Maggio e 1739. 13 Luglio dell'Eccellentissimo Consiglio dei X; cioè, celebrarvi il santo sacrifizio della messa e gli altri divini uffici, amministrarsi i rimanenti sacramenti secondo il rito greco, portare il viatico ai poveri infermi giusta la decisione dell'Eccellentissimo Predecessor Dolfin 1696. 3 Luglio relativa a pubblica Ducale; far le processioni che sono del rito e del costume dell'altre suddette chiese greche, avvertendo che quella del Venerdì Santo sia fatta dopo la latina, come stabilisce la terminazione dell'Eccellentissimo Provveditor Mocenigo 1702. 30 Maggio, approvata con decreto dell'Eccellentissimo Senato 12 Settembre 1703; celebrarvi i sponsali come ordinano i decreti dell'Eccellentissimo Senato 1599. 31 Luglio e 1710. 12 Aprile, nonchè la terminazione dell'Eccellentissimo Predecessor Riva 1706. 26 Decembre, che stabiliscono le solennità, i requisiti e le regole anche nel caso di matrimonii tra Greci e Latini; farvi l'esequie per dar sepoltura ai defunti secondo le costumanze del rito, senzacchè in essi funerali, e così pure nelle nozze, battesimi ed altre funzioni ecclesiastiche intervenir possano o frammischiarsi sacerdoti e chierici latini, se non fossero particolarmente dagli stessi Greci chiamati, il tutto in conformità delle summentovate Ducali 1641. 11

Maggio ed in aderenza del tenore delle suddette bolle pontificie.

Che le processioni debbano farsi, uscendo dalla detta chiesa, proseguendo pella pubblica strada sino al sito che dicesi „Fuori della Guardia“, e quindi retrocedere per la stessa via nella medesima chiesa, e non altrimenti.

Che in essa chiesa s'abbia da istituire una *Scuola*, ossia confraternita composta da soli Greci della città di Scardona, per le riduzioni della quale preceder sempre debba a tenor delle leggi il permesso del N. U. Rappresentante, e nelle riduzioni medesime abbia sempre da intervenire il di lui ministro cancelliere.

Che detta confraternita assista e provveda al buon governo della chiesa con quei metodi e regole, che dalla stessa veranno giudiziosamente fissate sull'esempio delle prenominate chiese di Zara, Sebenico e Lesina, ed i quali metodi dovranno esser riveduti ed approvati da questa Carica.

Che la confraternita predetta, oltre il merito dei spirituali tesori, goda il jus di eleggere il cappellano della chiesa, come pur lo godono quelle di Zara, Sebenico e Lesina.

Che il religioso, prescelto al ministero di cappellano della detta chiesa, debba senza verun impedimento assumerlo immediatamente e fungerlo con pace e carità. Volendo però Noi, che tanto egli quanto i successori suoi abbino positiva incombenza di fare nel dopopranzo d'ogni domenica la dottrina cristiana nella propria chiesa pel necessario e dovuto ammaestramento dei fedeli, e che due confratelli della Scuola, eletti annualmente siano per sopraintendere all'inviolabile osservanza di questo precetto, in pena al cappellano, che l'ommettesse, d'esser rimosso dalla cappellania e di soccombere in oltre a quelle correzioni, che sembreranno le più adattate alla prudenza della Carica.

Che detta chiesa greca goder abbia l'immunità e prerogative tutte, godute dalle altre chiese di tal rito in provincia, destinate al pubblico culto ed alla celebrazione dei sacri misteri *di nostra santa cattolica religione*, onde quei fedeli ed amatissimi sudditi con viepiù di edificazione esercitar possano tranquillamente il loro santo rito.

Le presenti, dopo registrate nella segretaria Nostra, saranno rassegnate ai riflessi dell' Eccellentissimo Senato in riscontro della puntualissima obbedienza, cui per parte Nostra si sono mandate ad effetto le Sovrane deliberazioni, e saranno pure accompagnate al N. U. Rappresentante di Sebenico per lume ed esecuzione. In quorum fidem etc.

Data li 22 Ottobre 1754. Spalato.

С. Ц. А.

CXLII.

1754, 29. октобра. Сплет.

Далматински проведитор Гримани спроводи задарском кнезу прijепис дукала од 30. јула о. г. о слободи православне вјероисповјести у Далмацији.

All' Illustrissimo Signor *Lodovico Morosini*, Conte di Zara.

Illustrissimo Signore, Signor Osservandissimo.

Essendo precisa volontà dell' Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, che le sue Ducali 1739. 13 Luglio riportar abbino la dovuta esecuzione, mi ha ordinato con altre recenti delli 30 Luglio passato, di rinovar quei cenni ed eccitamenti, che reputassi opportuni. Inserisco perciò copia delle Ducali predette, perchè se in cotesta cancelleria non se ne trovasse il registro, Ella lo faccia effettuare certamente a lume e documento, acciò alli Greci sudditi sia mantenuto ed osservato il rito loro immune da ogni molestia o novità, tantopiù, che trattasi di confermar nella pubblica divozione anche per riguardo di commercio una nazione così prediletta e benemerita. Dall' attenzione di V. S. Illustrissima attenderò li riscontri dell' esecuzione, e le bacio affettuosamente le mani.

Spalato, 29 Ottobre 1754.

Francesco Grimani, Provveditore Generale.

А. З. Е. бр. 311. — З. Ц. А.

CXLIII.

1754, 29. октобра. Спљет.

Окружница далматинског проведитора Гримани свима латинским епископима у Далмацији о томе, да се према дукалу од 30. јула о. г. мора штовати слобода православне вјероисповјести у Далмацији, — и одговори латинских епископа на исту окружницу.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore Onoratissimo.

Essendo precisa volontà dell' Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, che le sue Ducali 1739. 13 Luglio riportar abbino la dovuta esecuzione, mi ha ordinato con altre recenti dei 30 Luglio passato (в. док. CXXXIX) di rinnovar quei cenni ed eccitamenti, che reputassi opportuni. Allo zelo e prudenza di Vossignoria Illustrissima e Reverendissima trasmetto per ciò la copia delle Ducali predette, perchè, se nella di lei curia non se ne trovasse il registro, si compiaccia di farlo effettuare a lume e documento stabile nel proposito, acciò ai Greci sudditi sia mantenuto ed osservato il rito loro immune da ogni molestia, non ammettendo ella alcuna novità, anzi rimovendo le praticate in contrario, come lo è il sentimento delle Ducali medesime. Dalla singolare sua diligenza verso l' adempimento delle pubbliche massime mi attendo gli opportuni riscontri, onde poter rassegnarli all' Eccellentissimo Consiglio, — ed a Vossignoria Illustrissima e Reverendissima auguro da Dio Signore le più compite prosperità.

Spalato, 29 Ottobre 1754.

Devotissimo ed Obbligatissimo Servitore
Francesco Grimani, Provveditore Generale.

1.

1754, 9. новембра. Спљет.

Одговор спљетског латинског генералног викара (умјесто одсутног архијепископа) на окружницу Гримановy.

Nè gli arcivescovi di questa metropolitana, nè la loro curia ha giammai irrepugnato o disapprovato il rito

greco, riconosciuto per sacrosanto dalla chiesa. Si è esteso bensì per debito del pastoral ufficio il loro zelo d'invigilare, che i Greci stabiliti in questa diocesi, salvo sempre l'orientale rito, siano *ortodossi nella credenza*, nè dai callogeri od altri loro religiosi, provenienti dalla Turchia o dalla Servia, vengano sedotti ed imbevuti da *falsi dogmi*. In pronta esecuzione però di quanto viene ordinato dalle venerate Ducali degli Eccellentissimi fattemi avere in copia con lettera dell'Eccellenza Vostra dei 29 scaduto Ottobre, avrò tutta l'attenzione che non sia fatta alcuna cosa dissonante dalle pubblicate in ordine al rito antedetto, e che giusta il comando di Vostra Eccellenza le stesse Ducali siano registrate in questo arcivescovile ufficio a memoria dell'osservanza da tenersi nel medesimo proposito, come in ogni altro emergente colla più accurata rassegnazione.

2.

1754, 11. новембра. Шибеник.

Одговор латинског шибеничког епископа на Гриманову окружницу.

In adempimento ed esecuzione della pubblica Sovrana volontà sono anche state e saranno interamente eseguite le venerate Ducali dell'Eccellentissimo Supremo Consiglio dei Dieci di 13 Luglio 1739, che vietano qualunque ingerenza nell'osservanza del sacro rito dei Greci, per i quali vado rilasciando gli ordini già prescrittimi a misura della moltitudine dei luoghi. Con che rassegnandomi agli ossequiati comandi di Vostra Eccellenza umilmente mi segno.

3.

1754, 12. новембра. Задар.

Одговор латинског задарског генералног викара (умјесто одсутног архиепископа) на Гриманову окружницу.

Attesa l'assenza da questa diocesi di monsignor arcivescovo cade a mio peso il debito di risposta all'inchinato foglio di Vostra Eccellenza dei 29 Ottobre

scaduto, pervenutomi solamente li 10 corrente, con cui, a senso degli autorevoli ordini dell' Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, prescrive l' Eccellenza Vostra, che ai Greci sudditi sia mantenuto ed osservato il loro rito, per dovuta esecuzione delle Ducali 1739. 13 Luglio, delle quali ne commette il registro in questa curia, quando non vi fosse. Avendo però fatto praticare negli atti di questa Carica la necessaria osservazione, assicurar posso Vostra Eccellenza essere già le Ducali stesse con lettera 10 Agosto 1739 dall' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor *Maria Antonio Cavalli* Provveditore Generale, antecessore Vostro, trasmesse in copia, unitamente alla bolla pontificia in esse Ducali riferita, all' arcivescovo di quel tempo, e perciò siccome sacrosanti sono i riti da Dio istituiti, nè devesi a quelli derogare, così essendosi per lo passato mantenuto quivi coi Greci il rito loro, lo sarà anche in avvenire per parte di questa carica con quell' attenzione che devesi all' ecclesiastiche costituzioni ed all' approvata consuetudine, e molto più con quella suddita rassegnazione, con cui in ogni tempo la curia stessa ha venerato le pubbliche massime.

4.

1754, 15. новембра. Скрадин.

Скрадински латински епископ одговара на Гримանову окружницу.

Con particolare rispetto ho venerato le riverite commissioni di Vostra Eccellenza e con pari sollecitudine le ho effettuate, facendo immediatamente registrare nella mia curia la copia delle Ducali dell' Eccellentissimo Senato dei 13 Luglio 1739 inclusemi, alle quali professo ogni ubbidienza ed osservanza, nè trascurerò in ogni tempo renderle intieramente eseguite. Similmente subitochè dalle parrocchie della mia diocesi e dalla curia avrò unito il catalogo delle bolle, brevi e rescritti d' indulgenza ed altre concessioni nella forma prescrittami, non ometterò di prontamente umiliarlo all' Eccellenza Vostra, e con ciò spero di adempiere al debito di mia obbedienza, quale senza fine le protesto. Per fine, col

raccomandare viepiù alla pietà di Vostra Eccellenza la mia povera mensa vescovile, profondamente m'inchino.

5.

1754, 16. новембра. Нин.

Нински латински епископ одговара на Гримановy окружницу.

In risposta all'inchinato foglio 29 Ottobre, con cui si è degnata onorarmi e comandarmi Vostra Eccellenza, accompagnando le venerate Ducali dell'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, umilio e rassegno la pronta esecuzione del comando medesimo, avendole già fatte registrare nei nuovi libri di questa episcopale cancelleria, persuaso, che non troveransi registrate nei pochi miserabili rimasugli da me non ancora bene uniti ed ordinati. Assicuro poi Vostra Eccellenza, che per quanto sarà dal canto mio, non mancherò di riguardare con religiosa carità e piacevolezza tutti quelli che di rito greco ritrovansi in questa diocesi e conservare il rito per se stesso immune da ogni molestia e novità, in adempimento puntuale del pubblico Sovrano volere. Così pure pronto sarò per dimostrare la mia dovuta obbedienza in qualunque altro incontro di pubblica ordinanza, essendo io desideroso di vivere quale ho avuto la sorte di nascere suddito fedelissimo dell'Illustrissimo Dominio e di Vostra Eccellenza, e con profondissimo inchino e venerazione mi protesto.

С. Ц. А.

CXLIV.

1754, 20. новембра.

Прошња православног народа далматинског сенату, да би могли имати свог епископа.

Свијетли кнеже!

Ми, славено-српски народ грчкога закона источне цркве, који се налазимо под влашћу Ваше пресвијетле Републике у предјелима: Ерцегновога и Рисна, Неретве, Имоцкога, Спљета, Сиња, Книна, Шибеника и Задра, и у свој провинцији која је под управом

Његове Преузвишености господина генералног Проведитора Далмације и Албаније, падамо сви скупа једнодушно и заједнички, свјетовњаци и духовници, свију сталежа и доби, пред ноге Ваше Свјетлости, квасећи најтоплијим сузама ову најпонизнију нашу прошњу, коју ради потреба наших, тјелесних и духовних, имамо част да Вам поднесемо. Цијељ је понизне молбе наше, да нам Ваша Свјетлост и прејасна влада допусти да имамо у напријед свог засебног пастира од нашег српског језика и грчког обреда источне цркве. И ради тога ми прије свега заједнички и смирено молимо благога Бога, да у срцима Ваше прејасне владе и чланова њезиних узбуди милосрђе, како би ми могли гојити наду, да ће она по милостивој благости својој дигнути са наших душа тешку тугу, коју ми већ од толико времена осјећамо. На овај ћете начин убрисати сузе, које ми без престанка лијемо, јер немамо међу нама никаквог духовнога пастира, који би водио старање о нашим душама и управљао црквене послове. Ако би се Ваша Свјетлост смиловала удијелити нам ову особиту милост, за коју сви сложно просимо, то молимо да нам се даде за нашег духовнога пастира и епископа високопречасни отац *Дионисије Новаковић*, који наш српски језик познаје и грчког је обреда, и вјерни је поданик Ваше Свјетлости, родом из Книнске крајине у Далмацији, који се учио у манастиру св. Богородице у Савини код Ерцегновога, особа, коју свијет познаје и која има знања и добрих својства, те од које се можемо надати, да ће наше погрјешке поправити и много добра међу нама учинити, а Богу и Вашој прејасној Републици биће угодан, имајући таква и толика својства, о чему бисте се могли и сами увјерити, кад би он био удостојен части да се прикаже лично Вашој Свјетлости. Зато као вјерни поданици падамо пред ноге Ваше Свјетлости и молимо милост за поменутога свештеника и за све друге, који ће надамо се послије њега бити, као и да услишана буде ова наша плачевна молба. А за доказ наше потпуне једнодушности и вјерности, прошњу ову потписују сви наши предстојници и главари нашега народа, свјетовни и духовни, и утврђују је својим печатима.

Приказано 20. новембра 1754. у Савјету.

Le Bret. I, 250—252. — С. Д. М. 1864, 154—156.

CXLV.

1758, 6. априла.

Представка далматинских латинских епископа поднесена сенату противу православних у Далмацији.

Serenissimo Principe!

Per sacrosanto instituto di religione, e per fondamentale massima di buon governo si è recato sempre non pur a glorioso, ma gelosissimo impegno questo Augusto Dominio di tutelare col suo reale patrimonio li sacri diritti dei vescovi sudditi, e di garantirli da ogni benchè minimo usurpo, che si fosse da chiunque tentato in pregiudizio della potestà da Dio a medesimi conferita.

Animati da queste pie paterne disposizioni del loro clementissimo natural Principe li ossequiosissimi due arcivescovi cogli altri vescovi suffraganei delle provincie di Dalmazia ed Albania, ai quali dallo Spirito Santo col mezzo del suo vicario in terra è stata commessa la cura delle anime dei fedeli *tutti* nelle rispettive loro diocesi commoranti, rassegnano colla più divota sommissione alla sublime sapienza della S. V. l'enorme scandaloso tentativo dei callogeri e preti di rito *greco-slavo*, diretto allo distruggimento della sacra autorità vescovile.

Questi, sotto pretesto della diversità di rito, ma in fatto per il dannato fine di poter impunemente disseminare negli animi semplici di quella rozza gente *il veleno di erronee dottrine,* ricusano di riconoscere per loro capi spirituali li rispettivi vescovi, recredendo di ricevere da essi la canonica istituzione necessaria per poter validamente amministrare li sacramenti, e di presentarsi all'esame ordinato da' sacri canoni per rilevar l'idonéità negl'eletti sacerdoti ad un sì geloso ministero. Chiudono essi per fine in faccia dei prelati latini le chiese per impedirne l'ingresso nella sacra visita, non senza aperto spirito di scisma, e con evidente scandalo di quei semplici parrocchiali, che vedendo troncata ogni comunione spirituale dei loro parrochi con quelli di rito latino, li reputano come profani e nemici del vero Dio.

Offesa quindi la santità del cattolico rito dominante, e vulnerato l'originario diritto vescovile, sempremai

esercitato sopra le persone sacre e chiese di rito greco, viene altresì conculcata e l'una e l'altra potestà, che con provvidi decreti per impedire il progresso agl' errori e conservare la tranquillità nei sudditi hanno emanato ordini salutari in questa importante materia.

A riparo di novità sì perniciose, tendenti alla spirituale rovina delle anime, non meno che al turbamento di quella pace e reciproca concordia, che regnar deve nei sudditi, invocano colli più umili sentimenti del loro suddito cuore li fedelissimi arcivescovi e vescovi predetti l'esimia pietà di V. S., affinchè vengano disposti quegli opportuni salutari provvedimenti, che riputerà più valevoli a preservare le loro spirituali giurisdizioni, e a porger argine alla sequela di tanti mali, che la disseminazione degl' errori, che a man salva si vanno spargendo dai callogeri e preti greci per sedurre la plebe credula e semplice, scaturiscono.

Con la repristinazione dello spirituale diritto *per tanti secoli* con pubblico aggradimento e con felice successo di quelle gelose diocesi e frontiere *esercitato dalli vescovi latini sopra li ecclesiastici di rito slavo-greco*, sarà troncato il progresso *dei contaggiosi dogmi*, con cui si va *infettando* la provincia, consolata la numerosa popolazione del rito latino di quella fedelissima nazione, che di gran lunga supera quella dei Serviani, e che seguendo la religione del suo piissimo Sovrano ha in ogni circostanza di pubblico venerato servizio rimarcato la propria fede e divozione collo spargimento di sangue e sacrifizio della vita stessa per la dilatazione non meno della santa fede, che dei confini.

Sarà finalmente aperto l'adito a' sacri ministri di esercitare le proprie incombenze, specialmente in occasione di sacre visite, che a tempi debiti con somma loro fatica ed incomodo vengono eseguite anco con edificazione del popolo *di rito greco-slavo*, guidando colla spiegazione dei dogmi della nostra santa fede e della morale cristiana quelle anime, redente col sangue di Gesù Cristo, per la via dell'eterna salvezza a maggior gloria di Dio, d'onde non va mai disgiunto l'interesse del Principato, ed a perenne monumento dell'inclito immortal nome di Vostra Serenità.

1758, 6 Aprile in Collegio.

Che sia rimessa etc.

Consiglieri:

Marchiò Gabriel — Michiel Grimani
Alvise Contarini II — Pietro Barbarigo
Francesco Donà — Vettor da Mosto III.

1758, 8 Aprile.

Eccellentissima Consulta. D'ordine etc. Il Provveditor General in Dalmazia ed Albania informi giusta le leggi. Lo stesso facciano li Consultori in jure.

1758, 8 Aprile.

Eccellentissimi Savì di Terraferma. D'ordine etc. L'ultimo ritornato di Provveditor Generale in Dalmazia informi.

Marco Gradenigo, N. D.

Arch. di Stato di Venezia *Roma expulsis* N. 83. — Le Bret, I, 240—244. — С. Д. М. 1869, 138—140.

CXLVI.

1758, 5. јула. Млеци.

Извјештај бившег далматинског проведитора Ф. Гримани о православној цркви у Далмацији. [1]

Scrittura del nobil uomo *Francesco Grimani*, ritornato Provveditore Generale di Dalmazia ed Albania, sul proposito dei Greci di rito slavo-serviano esistenti in quella provincia.

У Далмацији постоје 52 цркве, у којима служе 44 свештеника уз 19 ђакона и клирика. Манастира су 3 са 52 калуђера и 21 послушником. У млетачкој Албанији (Боки Которској) има 138 цркава, у којима служе 42 свештеника. Манастира има 4 са 40 калуђера и 93 послушника. Свега у Далмацији и у млетачкој Албанији има 51.268 душа православних. — Што се тиче права јурисдикције, које су латински епископи хтјели да врше над православнима у Далмацији и Боки,

[1] Извјештај се овај налази у архиви задарске епископије у изводу, и по томе га изводу штампамо. Види о овом извјештају: *Le Bret*, Dissertatio historico-ecclesiastica de statu praesenti ecclesiae graecae in Dalmatia, quae ritum slavo-servicum sequitur. Stuttgardiae. Стр. 47.

у извјештају пише: „La terminazione dei 25 Marzo 1686 del Provveditor Generale *Valier* è *il primo documento pubblico,* ove vengono assoggettati li Greci-Serviani, nuovi sudditi della Republica, alla dipendenza dei vescovi latini.“ — Наводећи за тијем, како латински епископи нехришћански поступају са православнима, који се налазе у њиховим епархијама, у извјештају каже: „L'avversione che hanno i callogeri serviani verso i vescovi latini può esser stata ispirata eziandio dalla durezza, colla quale esercitar vogliono la loro giurisdizione, spingendo oltre il dovere il pastoral zelo, e non addolcindolo colla legge di carità, con certe pratiche insinuanti e collo spirito di mansuetudine, che sono i caratteri dell'apostolato.“ Мало даље каже: „Dirò solo in compendio, che tutto quello che hanno fatto i vescovi latini da mezzo secolo per istallar l'esercizio di loro giurisdizione sopra i Greci-Serviani, non servì che a moltiplicare in questi l'aborrimento verso di loro, essendo inutili riuscite le pubbliche terminazioni ed inutili anche i castighi di carcere, di catene e di esilio, che hanno posto in pratica le Cariche Generalizie per vendicare le irriverenze e disprezzi accaduti contro dei vescovi per tutelare la loro sacra persona e per sostenere gli episcopali diritti. Tant'è vero, come pure si spiegano i Consultori, che il voler far forza agli uomini in materia di religione, non ha servito sempre che a far degli ipocriti.“ Вели даље: „I vescovi dalmatini dicono che opera grande sarebbe quella *di mondar la provincia di tutti i Greci-Serviani*, o almeno *esiliarne i callogeri,* sostituendo nei loro conventi *i P.P. Francescani*, o di qualche altra regola edificante ed operativa, ed in appoggio di tale divisamento s'adduce l'esempio della Polonia e della casa d'Austria. Ma questa proposta non può considerarsi che come parto di zelo apostolico superiore ad ogni umana prudenza.“ Завршује: „Per togliere la confusione e per istruire il clero ignorante ed il popolo, il partito più a proposito sarebbe quello di dare alle dette anime un capo di suo rito, di sana dottrina, grato a loro e suddito al Principe, il quale con spirito di carità e giusta le massime del vangelo valesse a rimuovere i mali ed introdurre i beni. Qualora poi il Senato, per non offendere i vescovi latini, non

trovasse di accordare ai Greci un proprio vescovo, proporrei di istituire almeno due o tre Ispettori ossia Arcipreti, i quali dirigessero il clero e le chiese."

На крају овог свог извјештаја Гримани додаје ово: „In un viglietto del def. papa *Benedetto XIV*, fatto tenere nel 1754 all' ambasciatore di Vostra Serenità per mezzo del cardinal *Valenti*, io trovo che anche Sua Beatitudine, mostrandosi sensibile al disordine dei Greci-Slavi in Dalmazia, meditò di ripararli, e chiamò la pietà della Serenissima Republica a concorrere a tre cose: la prima, a levar da colà i libri liturgici, catechistici e dogmatici, pervenutigli per dono dallo czar Pietro di Moscovia e dalle czarine a lui succedute, e sostituirne altri simili, ma purgati e da stamparsi nel seminario di Padova sotto la direzione del cardinal *Rezzonico;* la seconda, a dar mezzi che nel seminario illirico di Zara si possa supplire all' educazione del clero secolare di rito slavo per farne poi parrochi sufficienti, giacchè quel arcivescovo *Caraman* era pronto di ricevervi gli alunni da tutte le diocesi della provincia; la terza, a prestar ajuto, mediazione e maneggio per riunire il vescovo di Montenegro nel grembo dell' unità della chiesa, giacchè egli appoggia i pretesi suoi diritti all' istituzione di Leone IV.... Sarebbe forse opportuna l' istituzione di un seminario greco-slavo-illirico per allevarvi parrochi capaci, il qual seminario potrebbe fondarsi se non in provincia, nella Dominante o in Padova."

А. З. Е. бр. 321.

CXLVII.

1759.

Представка српског православног народа у Далмацији поднесена млетачком сенату.

Свијетли кнеже.

Ми, славено-српски народ грчкога закона источне цркве, који се налазимо под влашћу Ваше прејасне Републике у предјелима: Ерцегновога и Рисна, Неретве, Имоцкога, Спљета, Сиња, Книна, Шибеника и Задра, и у свој провинцији далматинској, која је под управом Његове Преузвишености господина генералног Прове-

дитора Далмације и Албаније, — сви скупа једнодушно и заједнички, колико свјетовњаци сваке доби, толико и свештеници, подносимо ову нашу најпокорнију и најсмјернију прошњу, на коју молимо од благога срца Ваше Свјетлости најмилостивију одлуку.

Наш је славено-српски народ свагда наклоњенији и вјернији био хришћанској влади, него ли отоманском тиранству, и ради те вијерности премноги и небројени Славеносрби из многих провинција, а највише из Босне и Херцеговине и из свега Илирика, који су се налазили под влашћу отоманском, добровољно оставише и остављају сва своја добра и уживања, која су им стекли били њихови стари, и пређоше неки под крило прејасне Ваше Републике, а неки под власт Царскога Величанства.

Познато је пак, а и видјело се од многих времена у разним ратовима са отоманским непријатељем, да, како наш славено-српски народ, који се налазио и налази се под влашћу Царскога Величанства, тако и ми, који се налазимо под влашћу Ваше Свјетлости, дакле под хришћанском владом, никада није наша вијерност ослабила, нити смо живот штеђели. А ово се видјело код наших старих, прадједова, дједова и отаца, који су живим тијелом и слободним образом ишли противу непријатеља Отоманина, и при својем тврдом постојанству и вијерности многи су крв своју пролијевали и мртве главе остављали, а на више су мјеста и најславнију побједу одржали и непријатеља Отоманина побијали и жестоко прогонили.

За ову су вијерност своју свагда одликовани били милошћу прејасне и славне Републике, која им је обећавала слободно живљење по својем закону исто и многе свјетске користи, као што свједоче разни дукали и старији закони Ваше прејасне Републике, а осим тога и була свесветога папе Климента VII, у којој је казано, да се латински епископи немају мијешати у цркве и закон грчки, као ни грчки епископи у цркве и закон латински. А пошто је ово свечано потврђено од Вашег прејасног Сената, да би се тијем уздржао опћи мир и љубав међу народом и не би се никаква смутња догодила, то ми данас осјећамо у срцу нашем превелику жалост, коју без плача и горких уздисаја

не можемо споменути, не видећи код себе остварена она премилостива обећања под Вашом Свјетлости, која би нас учинила радосним и утјешила срце наше.

Па како може, свијетли и преблаги Кнеже, да нам јадно срце наше буде весело, видећи, како славено-српски народ наш грчкога закона источне цркве, који се налази у Царским земљама, не само што су у пређашња времена под влашћу благопокојних родитеља Њезиног Краљевског Величанства уживали слободу у исповједању своје вјере и имали су своје пастире, и свјетовне и црквене поглаваре, него и данас, који пређу из власти отоманске или из других страна, сваки ужива слободу вјере и радосно је дочекан, био свјетовњак, био свештеник, и награђен је високим достојанствима и повластицама.

И не само то, него и браћа наша истог славено-српскога народа илирског, а закона грчког источне цркве, која су остала под влашћу отоманском, трпећи јарам тиранства, које их мучи на сваку руку, а они спромаси, откупљујући се својом крвљом и муком, трпе ипак, јер им од Отоманâ није бар одузета милост у погледу вјере, него сви, који се налазе под отоманском влашћу, уживају слободу вјероисповјести и имају своје цркве, своје свештенике, своје епископе и архијепископе, па и своје патријархе, исто народ грчки, као и народ свега Илирика, био грчког или римског закона.

Шта више, свијетли и преблаги Кнеже, не само у држави Њезиног Краљевског Величанства и у турским земљама, него поменуту милост уживају и неки, који су и под најмилостивијом влашћу Ваше Свјетлости, а то је грчки народ источне цркве, као што се то види у Занту, Цефалонији и Сантамаури, — а ми сиромаси, који смо увијек вијерни Вашој Свјетлости, мимо свега осталог народа у свима другим државама, налазимо се без својега врховнога пастира од нашега језика и грчкога закона источне цркве, посве сиротни и у плачу без утјехе, знајући да смо и од прије имали своје врховне пастире и надгледнике, као покојну пресвјетлу и пречасну господу *Никодима Бусовића*, *Саватију* и *Стевана Љубибратића*, а и прије њих, кад је Далмација и Херцеговска крајина била под турским тиранством, никада нијесмо били без својега

врховнога пастира и надгледника; а ово нас, који смо под владом Ваше Свјетлости, ставља у велику жалост и сумњу, да већ не знамо шта да од себе чинимо, не могући овако у напријед ни под један начин живјети.

Прошло је већ 25 година, како је покојни господин Стеван Љубибратић уклоњен из државе Ваше Свјетлости, и ми смо остали без црквенога поглавице и врховнога пастира, те услијед тога бивају међу нама, како свјетовнима тако и свештеницима, велике смутње и нереди у цркви, пошто немамо међу нама слободнога пастира и старјешине од наше источне цркве и грчкога закона, који би кадар био искорјенити између нас зле обичаје и на добро упутити, а то би било и за бољи напредак Ваше свијетле Владе.

И за ову нашу превелику потребу ми смо много пута кроз наше посланике понизно просили Вашу Свјетлост, да се смилујете на нас, као на највјерније своје поданике, и да из племенитог и милостивог срца Вашег погледате добрим оком на нас и допустите нам имати свог врховнога пастира од нашега славено-српског језика и закона грчког источне цркве, — на што смо свагда добивали милостиво обећање од пресјасне и благе Ваше Владе, али које обећање ми не видјесмо још испуњено, да би могли обвеселити и укријепити срца наша, него смо свагда смућени и без утјехе. При чему још пресвјетла господа епископи (римске вјере) ове провинције казују нам свима, да имају дозволу од сјајнога Сената, да похађају и наше цркве, када иду у каноничке посјете, и да разгледају наше свештенике и наше црквене послове. Ради чега премноги наши сиромашни свештеници, који су вијерни прописима свога закона, ако не дочекају добровољно пресвјетлу господу епископе, кад дођу у посјету, и ако не ће да приме од њих патенте, нити да учине исповједање вјере по римски, морају за то да по толико времена трпе муку на галијама, у секвестрима и у смрадним тамницама, као разбојници; а наше цркве остају затворене, и дјеца мру без крштења, и чељад без исповједи и светога причешћа. Исти свештеници наши ради поменутих разлога, бојећи се муке и невоље, ако не покажу покорност епископима, или ако се случајно од невоље спасу из тамнице или из галије, бивају одмах проглашени за

прогнане из државе, те вјерни поданици Ваше Свјетлости, прогнани ради свога закона, морају да се скитају по турским и цесарским земљама. И тако се́бащ догодило прошасте године у мјесецу јуну у новодобивеном мјесту Имоцком, кад је био ту у посјети пресвјетли господин епископ *Блашковић* из Макарске, који, дошавши међу хришћане грчкога закона источне цркве, хтио је на силу да чита свету мису на истом олтару, на коме је истога дана служена била света литургија, а то је у источној цркви забрањено, да се на једном олтару у један исти дан приносе двије свете жртве. Хтио је исти епископ још и то, да њихов капелан грчкога закона прими на силу од њега патенту и да учини исповједање вјере по римски, на што исти хришћани нијесу хтјели ни пошто пристати, и ради тога их је епископ дао заједно с капеланом мал не све затворити у тамницу и по турској земљи разгонити као хајдуке.

Зато ми сви нижеименовани са свим осталим нашим народом, бојећи се и у будуће оваквих догађаја, горко плачемо и иштемо од Ваше Свјетлости правду и милост, јер не ћемо никада за живота својега подложити се томе, и сви смо ми готови прије сваку муку поднијети и свој живот положити, него ли свој отачаски закон и обичаје под ноге ставити; а молимо свим срцем премилостивога Бога да нас и од једног и од другога сачува, и да нас Ваша Свјетлост помилује. Ради превеликих ових наших невоља, ми препокорно и најсмјерније падамо са овом нашом најумилнијом прошњом пред ноге Ваше Свјетлости, и сви једнодушно са врућим сузама и са скрушеним срцем молимо, да се умилостиви срце Ваше Свјетлости и да нас помилујете, као што је остали наш народ помилован у другим државама, и то ради спасења многих душа, и да се искорјену и престану многи зли обичаји и смутње, које се рађају међу нама и које се могу још родити, а све то за напредак Ваше прејасне Републике.

Смилуј се и помилуј, помилуј Свијетли Кнеже ради љубави Божје. Помилуј наш славено-српски народ, који је препокоран Вашој Свјетлости, и даруј нам неограничени и милостиви дукал прејасне Републике, да можемо имати свог врховнога пастира, и да нам у

напредак и кроз вијекове један такав буде са слободном влашћу архијерејства у цркви и ван цркве, и да има право свагда у одређена времена вршити јавно црквене службе по обичају свете цркве источне. Препокорно молимо још, да би се свагда такав архијереј бирао између нас, као што и данас таквога можемо наћи између нас од нашег славеносрпског језика и закона грчког, који је изображен и научан и Ваше Свјетлости највјернији подaник. Од таквог се архијереја ми можемо надати, да ће знати исправити наше погрјешке и слогу међу нама уздржати, и биће мио Богу и Вашој Свјетлости, само ако ово у обзир узме власт Ваше пресјасне Републике.

За овaку милост Ваше Свјетлости ми обећавамо да ћемо сада и свагда у напредак бити искрено одани и вјерни; и као што су наши предци, не штедећи себе, пролијевали крв своју, тако ћемо бити и ми свагда готови за пресјасну Републику са нашим образом и живим тијелом, не штедећи свога живота, и веселим срцем лијући крв своју устати против свакога непријатеља Ваше Свјетлости, јер се поуздано надамо, да ћемо примити најмилостивије писмо, којим великодушно уважава Ваша Свјетлост ову прошњу.

Да се пак боље увиди и потврди наша једнодушност у овој нашој понизној молби, потписујемо се сви старјешине и главари вишереченога народа, колико свјетовни, толико и црквени, прилажући наше печате, као што ће се видјети по реду:

Херцегновска крајина:

Драгутин Магазиновић, капетан.
Митар Јоргулић, суђа.
Мијо Анозовић, суђа.
Филип Нецојевић.
Јово Дмитров.
Јово Лакетић.
Никола Недојевић, сердар.
Н. Оков, кнез.
Јован Петков, кнез.
Гаврил Квекић, кнез.
Божо Павлов, кнез.
Игњатије Перовић, кнез.
Петар Станишић, кнез.
Ђуро Брајовић из Мојдежа.
Нико Томов, кнез.
Марко Драшковић, кнез.
Матије Јововић.
Мато Мирковић.
Дмитар Павковић.
Филип Недов.
Марко Јованов.
Григорије Павковић.
Трипо Маташовић.
Конте Нико Комненовић.
Арсеније Милутиновић, игуман ман. Савине са свом братијом.
Поп Јован Драгићевић, парох саборне цркве на Топлој.

Васил Тодор Вујновић, сердар.
Јован Даниловић, војвода.
Поп Никола. . .

Рисанска крајина:

Капетан Петар Стијеповић, капетан.
Милутин Јововић, суђа.
Андрија Ћуковић, суђа.
Стијепо Адамов, суђа.
Капетан Митар Ћаковић.
Андрија Калуђеровић, суђа.
Капетан Милош Комнелучић.
Капетан Томо Савов.
Илија Николин, суђа.
Шћепан Катурић, суђа.
Капетан Лука Ћеловић.
Капетан Дешко Калуђеровић.
Томаш Папреница, војвода.
Поп Симеон Поповић, парох Рисански.
Поп Комнен Јовов Ивалић, парох Рисански.

Перства:

Јово Капежић, сердар.
Алвијер Раке.
Јово Жарковић, цркв. прокаратур.
Јанићије Милчетић, парох.

Имоцка:

Евтимије Даниловић, сердар.
Прока Кадијевић, арамбаша.
Јован Шипник, сердар.
Христе Тадић, сердар.
Михаило Протић.
Нико Дучић, сердар.
Видак Путичић, арамбаша.
Лука Кадијевић, арамбаша.
Сава Падров, арамбаша.
Јово Николић, алвир.
Иван Сврдлин, алвир.
Макарије Обрадовић, парох.

Книнска:

Тодор Калинић, капетан Цетине.
Иван Шанопа, капетан Цетине.
Тома Малешевић, капетан Цетине.
Тодор Вукчевић, кап. Косова.
Јово Симић, кап. Косова.
Симо Трескавица, кап. Косова.
Давид Пригабић, арамбаша Косова.
Тодор Вукчевић, капетан Книнскогпоља.
Ратко Ћурић, кап. Плавна.
Јован Вуковић, кап. Петровапоља.
Стеван Ђемајић, арамбаша Баљака.
Дмитар Граовац, арамб. Штикова.
Лазо Рашковић, кап. Голубића.
Давид Карабуа, арамб. Стрмице.
Радуо Кнежевић, капетан Отопа.
Јован Танга, капетан Пађена.
Арсеније, игуман Драговићки са свом братијом.
Младин Петковић, парох Отишићки.
Јован Новаковић, парох Книнскопољски и Врбнички.
Аврам Симић, парох Косовски.
Василије Дамјановић, парох Плавањски.
Димитрије Крчка, парох Петровопољски.
Симо Мирковић, парох Голубићки и Стрмички.
Висарион. . .

Шибеничка:

Мирко Томасовић, капетан Смрдеља и Варивода.
Божо Вујиновић, кап. Братишковачки.
Мијат Павић, кап. Брибирски.
Јован Аполовић, парох Братишковаца и Смрдеља.
Поп Аћим, парох Брибира, Вариводa и Ђеврсака.

Задарска:

Радојица Мудринић, капетан Радучића.
Васиљ Поповић, кап. Мокрогпоља.
Којо Масникоса, кап. Рудела.
Марко Королија, кап. Ивошеваца.
Тома Јелић, кап. Жегара.
Перица Гњатовић, кап. Билишана.
Илија Недић, кап. села Биовичина.
Лазо Кресојевић, кап. Модрина села.
Петар Груловић, кап. Кистања.
Лазо Кнежевић, кап. Парчића.
Сава Новаковић, кап. Бјелине.
Јовица Кордић, кап. Ђеврсака.
Мијат Жежељ, кап. Островице.
Н. Н., кап. Доброиољаца.
Никола Миљевић, кап. Кожуловца.
Цвијо Воларевић, кап. Буковића.
Павао Кнежевић, кап. Бенковца.
Јово Чмијавић, кап. Карина.
Стојан Кујиша, кап. Коларине.
Ђуро Милисављевић, кап. Куле Атлагића.
Вид Тепша, кап. Раштевића.
Марко Дукић, кап. Гор. Биљана.
Стеван Новаковић, кап. Смилчића.
Глишо Мркић, кап. Ислама и Кашића.
Георгије Мочивуна, кап. Земуника.
Васиљ Поповић, кап. Јагодње.
Лука Оливерић, кап. Смоковића.
Петар Митровић, војвода Котарâ.
Ћиро Митровић, сердар Котарâ.
Арсеније Љубичић, игуман ман. Крупе с братијом.
Никанор Петровић, проигуман и намјесник ман. Крке.
Поп Бједов, парох Мокропољски.
Мијо Зелић, пар. Жегарски.
Михајило Јагодић, пар. Билишански.
Антоније Вилиновић, пар. Биовичина села и Модрина.
Никола Шапоња, пар. Островице, Доброиољаца и Бргуда.
Јово Кончаревић, пар. Карински.
Никола Тепша, пар. Куле Атлагића и Раштевића.
Силвестар Љуботина, пар. Исламски.
Исо Лазаревић, пар. Јагодњски.
Јован Радска, пар. Смоковићки.
Симеон Кончаревић, капелан.
Теодосије Рпак.

К. П. А. бр. 236 ex 1798. — Le Bret. I, 221—228. — С. Д. М. 1851, 59—65.

CXLVIII.

1759.

Цариградски патријарх Кирил упућује православно свештенство Далмације у погледу крштења новорођене дјеце.

Кvриллъ, милостію Божіею Архіепископъ прежде Константинополя Новаго Рыма и вселенскій Патріархъ.

Преосвященнѣйшіи Богоизбранніи Митрополити, Архіепископи же и Епископи, во святомъ Дусѣ возлюбленніи братія, и сослужители Нашея мѣрности. Благоговѣйнѣйшіи Священницы и преподобнѣйшіи Јеромонаси. Благодать буди вамъ всѣмъ, миръ и милость отъ Бога Вседержителя, и отъ Насъ молитва, благословеніе и прощеніе.

Слышахомъ отъ нѣкихъ православныхъ Христіанъ и отъ приносящаго сіе преподобнѣйшаго во іеромонасѣхъ кvръ Макарія, яко негли во многія части *Далматіи*, отъ содѣйства добро ненавистника и лукаваго діавола постиже дѣйствоватися великое безмѣстіе, и смертный грѣхъ, яко волею приходящіи ко святому крещенію, не крещаются отъ архіереевъ и іереевъ, по образу святыя апостолскія и восточныя црквe, ниже крещаются во святѣй купѣли, но поливаются или покропляются, всяко безъ того да бы ихъ погружали трищи во святѣй купѣли, что есть великій грѣхъ, и имѣемъ дати слово страшному Судіи въ день судный Мы архіереи, и кровь ихъ взыщется отъ насъ. Зане святая купѣль являетъ и образуетъ Јорданъ и бываетъ намъ православнымъ матерь духовная и исходитъ крещенный новъ весь и просвѣщенъ и сынъ Бога, священныя купѣли Матере Нашея духовныя, сущія вмѣсто дѣвическихъ честныхъ и святыхъ ложеснъ, якоже бо Хрістосъ отъ Дѣвы, да оскверненное рождество очиститъ, тако и Мы отъ чистыя купѣли, и якоже тамо кровь чистая и чрезъ святое дѣвическое, святымъ Духомъ слова содѣлаша воплощеніе, тако и въ насъ вода святыя купѣли и Духъ Божій чистое возрожденіе совершаютъ. Сей єсть разумъ святыя нашея црквe, и зри о семъ и Сvмеона Солунскога во главѣ шестдесять второй, и шестдесять

четвертой. Смотрите братіе и въ Кормчіи въ первомъ томѣ листъ 474, яко святое крещеніе есть образъ погребенія и востанія Господа Нашего Іисуса Хріста, и убо погруженія погребеніе, возгруженія же тридневное востаніе знаменуютъ. Тѣмъ и древле узаконено бѣ въ святую и великую субботу совершатися крещеніямъ, яко въ посредствующую Господню погребенію и востанію. Посмотрите паки братіе въ той же Кормчіи (гречески: ἐν πανδέκταις) въ первомъ томѣ, на листъ 33. что глаголетъ: еже единою погружати крещаемаго во священной купѣли нечестиво есть, и тако крещаяй извергается. Крещаяй убо безъ купѣли что будетъ? Да убоимся возлюбленніи мои братіе, зане страшно есть впасти въ руцѣ Бога живаго. Проклятъ (глаголетъ пророкъ Іеремія) творяй дѣло Божіе небрежно, и пророкъ царь Давидъ: прокляти уклоняющіися отъ заповѣдей твоихъ. И великій Василій глаголетъ въ девять-десять второмъ своемъ правилѣ: о соблюденныхъ въ цркви догматовъ и проповѣданіи, ова убо отъ написаннаго ученія имамы, ова же отъ апостолскаго преданія преданная намъ въ тайнѣ пріяхомъ, яже обоя тужде силу имѣютъ ко благочестію. И симъ никтоже противорѣченъ иже поне въ малѣмъ убо узаконеніи церковныхъ искусенъ бысть. Аще бо начнемъ неписанныя о обичаевъ яко невеликую имущія силу представляти, то непоразумѣемъ въ самыхъ опасныхъ тщетяще евангеліе, паче же во имени нагомъ представляюще проповѣданіе, — и низходя глаголетъ: благословимъ воду крещенія и елей помазанія, и ктому самаго крещаемаго, отъ коихъ написанныхъ? не отъ молчимаго ли и таинственнаго преданія, и еже трищи крещати человѣка, сіесть, погружати, откуду? И иная же елика о крещеніи, не ли отъ ненародствованнаго сего и неизреченнаго ученія? Еже не въ многоиспытномъ и безъ изтязателномъ молчаніи отцы наши соблюдоша. Да видимъ апостола Павла что глаголетъ: держите преданія яже пріясте, или словомъ, или посланіемъ. Отъ нихже едино есть и настоящее, еже во святѣй купѣли въ три погруженія, и толикая же возгруженія бываемое крещаемаго совершеніе. И убо тако крестящіи, невѣмъ аще всяко совершаютъ крещеніе; и аще такожде поливаеміи отъ нихъ или покропляеміи, крещени суть?

Мы бо вѣмы, когда некрещеннаго и погруженнаго или въ рѣцѣ, или въ купѣли, или въ сосудѣ великомъ исполненомъ воды, крещеннаго такова быти нарыцаемъ. Аще же кто противоположитъ, бывшее отъ святаго Аѳанасія еще дѣтища сущаго: то да воспомянетъ уставляющаго градскій законъ, яко еже надъ правилы не лежитъ въ показаніе и не законъ церкве еже рекохъ. И сія убо доволна ко увѣренію и утвержденію истины. Благодать же Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Хріста да просвѣтитъ васъ хранити непредвижная вся апостолская и соборная преданія святыхъ и вселенскихъ седми соборовъ, и сихъ догматы и проповѣданія, такожде и святыхъ отецъ святыя нашея апостолскія и восточныя церкве. Аминь.

1759. Априла 22. Отъ священныя ставропигіалныя и царскія обители Ватопедскія

Прежде Константинополскій

Кириллъ, во Хрістѣ любезный вашъ братъ и слуга.

Отъ греческаго перевелъ и написалъ вѣрно безъ прилогу и отлагу Іеромонахъ Іаковъ, малороссіанинъ.

К. П. А. бр. 457 ех 1759.

CXLIX.

1759/60, 27. фебруара. Задар.

Далматински проведитор Ф. Дијеดо подврглава православно свештенство далматинско латинским далматинским епископима.

Noi Francesco Diedo, per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditor Generale di Dalmazia ed Albania.

Oggetti della paterna pubblica predilezione verso l'universale de' sudditi suoi impegnano le contemplazioni della Carica a versare con fermezza di massima sopra i mezzi, che sian valevoli a mantenere l'armonia nelle popolazioni, onde tutte d'unanime consentimento si conservino con fede, purità e divozione verso il pubblico nome.

S'attrovano in queste provincie li sudditi, che, riconoscendo nella religione che professano un rito diverso dall'altro, che vale a dire, alcuni del latino rito, alcuni

del greco, ma tutti però con loro fortuna figli e dipendenti d'un istesso clementissimo Principe, quindi succede talvolta, che a motivo di questa accidentale diversità restino fra di loro commossi e concitati gli animi, e che procurandosi, massime da certi greci preti e callogeri d'alieno Stato, la reduzione del rito, vi succedano poi delle animosità e de' scandali con pericolo di conseguenze luttuose.

Noi, volendo in vista pertanto d'un sconcerto che potrebbe essere decisivo, applicarvi il necessario compenso e riparo, procedendo coll'autorità del Generalato Nostro, facciamo col mezzo del presente circolare proclama sapere ed intendere:

Primo. Che salva e riservata sempre l'osservanza ed esecuzione del proclama 28 Novembre prossimo passato, con cui restano proscritti dalla provincia i preti greci e callogeri, che fossero d'alieno Stato e provenienti da parti remote questuanti e vagabondi, — tutti gli altri, così religiosi, come secolari, debbano vivere con esemplarità di costumi e con sommessa dipendenza alle pubbliche leggi, senza promovere questioni, scandali e sovversioni, che siano in minima parte per alterare l'armonia e la quiete dei sudditi nostri e delle loro coscienze, in pena di ducati 200 per cadaun inobbediente, applicati ai pubblici ospitali, e maggiori ancora afflittive ad arbitrio.

Secondo. Non potranno nell'avvenire essere ammessi all'esercizio spirituale nelle rispettive cure parrochi tanto del rito latino, come greco di queste provincie, se prima non avranno ottenute *le patenti degli ordinarii delle rispettive diocesi*, in pena d'essere dalla Potestà temporale rimossi, e maggiori ancora afflittive e pecuniarie ad arbitrio della Giustizia, come di sopra.

Terzo. Che nell'avvenire ogni volta che occorrerà di rimovere alcun parroco dalla chiesa, tanto latina, come greca, esercitata da' rispettivi riti, o che per la morte degli attuali si dovesse da chi spetta passar a nuova elezione, saranno sempre in obbligo li capi delle ville ed altri, ai quali appartenessero, di rassegnarne le notizie alla carica Generalizia, indicando le cause e motivi della dimissione, nonchè i nomi degli eletti; il tutto rispettivamente per quegli esami e informazioni,

che si convenissero e che esigessero i sacri riguardi della religione e di stato, in pena come sopra; salve e riservate sempre le leggi e provvidenze in proposito dei possessi temporali, prescritti e voluti dalla pubblica sovrana Potestà.

Quarto. Per liquidare fondatamente le contraffazioni, sarà sempre in questa Cancelleria Generalizia tenuto processo aperto d'inquisizione coll'autorità e rito della Carica; saranno ricevute denuncie secrete e sarà ai denunzianti promessa la secretezza ed assegnato il terzo della pena in premio.

Dovrà il presente essere pubblicato in questa città, indi diffuso circolarmente per la sua esecuzione. In quorum etc.

Dato dal Generalato in Zara li 27 Febbraio 1759. m. v.

А. З. Е. бр. 326. — Le Bret. I, 235—238. — С. Д. М. 1869, 140—142.

CL.

1760, 6. маја.

Три списа поводом једног неваљалог калуђера у Дрнишу, који се ставио био под заштиту латинског епископа шибеничког.

1.

Жалба старатељâ православне дрнишке цркве, управљена Савјету десеторице, поводом овога посла.

Непрестане невоље и нападања, којима је изложен бијелни народ грчке цркве у Далмацији, постају сваким даном то већа, и тегоба је тако велика постала, да тога већ ни узнемиривана савјест наша ни наша сиротиња не могу да подносе. Тежња латинских епископа, да неку власт имају над нашом слободом, која нам је зајамчена и заштићена била милошћу владе толико пута и у толиким уважења достојним наредбама, између којих пошљедња је од 29. октобра 1754. преузвишенога нашег генералног Провидитора господина *Франћеска Гриманп*, та тежња служи оним епископима изговором да чине свака насиља нашим свештеницима

и њиховим правима, па и угледнијим у нашој цркви свјетовним лицима. Ова неоправдана ревност била је узроком, те смо ми: *Никола Миловић* речени *Јовић* и *Тодор,* син његов, покорни и послушни слуге и поданици ове прејасне Републике, морали претрпјети свакојака неправа гоњења, тамницу и друге тешке казне ради тога, што смо, као управитељи наше грчке цркве, посвећене зачећу (? успенију) свете Богородице у Дрнишу у книнском срезу, отпустили калуђера *Јованикија Ивановића* и на његово мјесто поставили другог калуђера *Стевана Накићена.* Ово је учињено било у зависности од власти архимандрита св. Арханђела на Крци *Никанора,* од којега зависи дрнишка црква, и који је имао законити и оправдани узрок за ово.

Поменути калуђер *Јованикије,* због узрока које ми не можемо да погодимо, нашао је заштиту код неког *Francesco Testa,* босоношког фратра и латинскога капелана. Овај фратар задобије томе калуђеру лако милост шибеничког епископа *Бонацића,* који код свјетске власти издјелује, те и архимандрит, и новопостављени калуђер Накићен, и ја са мојим оцем, као старатељи црквени, будемо сви поведени у тамницу, како би се тврдоглави калуђер Јованикије одржао на парохији противу сваке правде и успркос праву архимандритовом и општинском.

Имајући опуномоћење од цијеле општине поменуте цркве, то ја *Тодор Миловић,* као члан исте општине припадам прејасноме Савјету десеторице и молим за заштиту, да не би подобним самовољним насиљама повријеђена била права не само архимандрита, него и све остале моје браће, јер је очигледно, да се овим срествима и оваквим непристојним интригама друго не тражи, него да се оштети наше имање и наша вјерска слобода, ма и да је то све под милостивом заштитом владе, а само да се силом запријечи премјештај свештеника.

Овакво поступање и насиља доводе нас доиста у највеће беспокојство, којим је данас препуњено срце наше. Сиротињи је нашој превећ тешко, ако морамо изложени бити оваквим интригама и насртајима, који очито само на пропаст нашу смјерају. Све ове невоље сносимо ми, имајући повјерење у нашега славнога

Кнеза, и гојимо наду, да ће његова најмилостивија рука пресјећи овај жалосни чвор, који нас смућује и смета нашем заједничком миру, а народ наш гони на очајање. Нека нас побожно и добро срце прејаснога Савјета спасе од оваквог љутог гоњења! Даруjте једним милостивим декретом својим вијерним поданицима слободу и мир за којим они чезну!

2.

Прошња грчког архимандрита Никанора, управљена Савјету десеторице о истоме послу.

Судба Ваших поданика грчке вјере у Далмацији, који су толиком ревношћу предани прејасној Републици, врло је жалосна, било обзиром на свештенство, било на народ, чија је сврха да штују Бога по своме начину. Сваки ред и црквена дисциплина, исто и све државно устројство страда, кад се не штују туђа права, јер се заједнички мир тиме руши. Ми имамо толико милостивих наредаба у корист нашу, а пред очима нам је још пошљедња наредба, коју је за нас издао генерални Провидитор Гримани од 29. октобра 1754 (в. док. CXLII). Да су се осврталн на ове наредбе они, који би хтјели да некакву своју власт врше над нашом слободом, и да нијесу улазили у ствари, у које по закону нијесу имали права да улазе, наше беспокојство не би тако велико било, нити тако честе наше тужбе, те се ми не би морали обраћати ни на прејасни Савјест десеторице, да нам није и одвећ тешко нама бједнима, који за миром чезнемо.

Мене *Никанора*, архимандрита свето-Арханђелског манастира на Крци, Вашег најпонизнијега слугу и поданика, снашла је нова бједа. Продрзљивим туђим насртајем мени је одузето право, које ми по положају природно припада, да по потреби времена и приликâ премјештам свештенике мојега манастира. Ја сам имао најоправданији разлог да удаљим из грчке цркве дрнишке калуђера *Јованикија Ивановића*, и да ту поставим калуђера *Накићена*. Противу тога је устао фратар *Франћеско Теста* од босоношког реда и капелан у Дрнишу и управио ми је писмо, у којем ме опомиње ради те моје наредбе, и пријети ми. Заклонио се за

господином епископом шибеничким, и у лажно схваћеној ревности позвао се на права католичке цркве. Епископ позове у помоћ свјетовну власт, осујети моју наредбу и повриједи моје право. Шта више настојањем његовим буде у тамницу бачен Накићен, ја и два друга свјетовна господина, као што се види из приложених списа. . . .

3.

Извјештај крчког архимандрита Никанора о овоме послу.

Архимандрит манастира св. Арханђела на Крци у Далмацији има више парохија под својом влашћу, на које парохије, пошто прође одређено вријеме, он поставља дотичне парохе или капеланс. Међу овим парохијама броји се и црква у Дрнишу у книнском срезу, која носи име: B. Vergine dell' Assunta. Речени архимандрит има то право, као старјешина поменутог манастира, и врши га договорно са збором својих калуђера, као што то бива и у другим манастирима у држави. Овај се обичај оснива на прастароме црквено-државном праву, на многогодишњој употреби његовој и на признању истога права, не само од пређашњих влада, него и саме прејасне Републике, која је кроз своје старије високе наредбе изрично исказала своју одлуку, да сви њени поданици грчке вјере морају уживати, не само потпуну слободу у исповједању своје вјере, него и сва стара права и обичаје.

На темељу овога старог и никада не прекинутога права могао је дакле архимандрит препоменутога манастира *Никанор* 1753. године поставити калуђера *Јоаникија Ивановића* по обичају на три године за капелана поменуте цркве у Дрнишу. Он је такођер могао, увјеривши се о добром владању истога калуђера, потврдити га, и прије него што истече речени срок, на друге три године у служби, особито кад би поуздано држао, да ће он напредовати у тачном вршењу своје службе и у добром владању, што саставља неопходни услов код сваког свештеника, којему се душестаратељство повјерава. У овоме је увјерењу дакле архимандрит чинио оно, што је властан био да чини.

Али калуђер овај знао је вјешто да покрије своје мâне, или је пак природна пошљедица слабости и несавршенства људског, да се људи покваре. Но било што било, црквена општина открије на своју велику саблазан да речени калуђер има посла са неком женскињом, која је некада била наложница неког угледног господина, а послије супруга неког *Марка Лормаца* из Дрниша, али увијек или блудница, или прељубница. Таково саблажњиво владање калуђерово побуди општину да се обрати архимандриту, да би предузео нужне мјере. Овај буде одмах готов да злу доскочи, те одлучи, да би сачувао колико је могуће част свештеничког сана, уклонити из Дрниша калуђера Јованикија и премјестити га за вријеме као капелана у Буковицу, а на његово мјесто у Дрнишу поставити калуђера *Накиђена* из Херцегновога, човјека доброг и непорочнога владања. Кривац калуђер Јованикије, којему је жао било због овог премјештаја, обрати се своме пријатељу и поузданику *Франћеску Теста*, босоношком фратру, такођер капелану у Дрнишу, и замоли га да узнастоји или запријечити, или са свијем осујетити наредбе архимандритове.

На овај начин поткопао је онај калуђер права свога старјешине. Онај францишканац буде одмах готов да му помогне. Па да би одржао на парохији неваљалога калуђера, напише на обрану његову архимандриту писмо пуно пријетњи (које се прилаже списима), позивљући га да одустане од намјере уклонити истога калуђера са парохије. По свој прилици једнаки начин мишљења и владања, као онога калуђера, побудио је тога фратра да се заузме за свога друга; али је он уз то злоупотребио и католичку вјеру, те под изговором исте напише прошњу на шибеничког епископа *Бонацића*, којој приложи неколико измамљених свједочаба од појединих заваранихх парохијана. У тој прошњи он окриви архимандрита ради некаквог непоштеног споразума његовог са *Николом* и *Тодором*, оцем и сином, *Миловић*, реченима *Јовић*, који да су као старатељи црквени имали неки узрок тужити се на порочни живот калуђера Јованикија. Новоопредјељенога пак калуђера *Стевана Накиђена* прикаже он као човјека, који настоји да уводи код парохијана неке опаке новости.